REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 23 agosto 2016 **Anno XLVII - N. 82**



Cison di Valmarino (Tv), Panorama.
Caratteristico centro di antiche tradizioni, al confine tra la Marca trevigiana e le Prealpi bellunesi, il Comune di Cison di Valmarino è dominato dall'imponente mole del Castello dei Brandolini. Edificato nel 1194 il castello sorge su di un costone e domina tutta la vallata, lunga 15 km, che va da Vittorio Veneto a Follina. La struttura fortificata, che comprende un grosso complesso residenziale, è oggi di proprietà privata ed è comunemente nota come "Castelbrando".

(Archivio fotografico Comune di Cison di Valmarino)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **92** del 01 agosto 2016
Nomina del dr. Luciano Flor quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova. 1
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **30** del 08 aprile 2016
Affidamento alla Soc. SICURTECNO S.r.l. con sede in Biancade di Roncade (TV) del servizio per la direzione, contabilita' e accertamento della regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento della centrale termica della sede regionale di palazzo Balbi Dorsoduro 3901, Venezia. Impegno della spesa di Euro 12.749,84. D.Lgs 163/06 e s.m.i. - art. 125, co. 11. CIG. Z26191DA29 CUP H74B14000210002. 3
[Demanio e patrimonio]

n. **31** del 08 aprile 2016
Affidamento alla Soc. TFE Ingegneria S.r.l. con sede in Pianiga (VE) del servizio per lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, nonche' collaborazione e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento del Settore Sedi Regionali e Manutenzione. Impegno della spesa di Euro 22.838,40. D.Lgs 163/06 e s.m.i. - art. 125, co. 11. CIG. Z12186B387. 5
[Demanio e patrimonio]

n. **39** del 21 aprile 2016
Fornitura e installazione di sistema di controllo accessi e gestione di n. 7 varchi ad ante mobili (Hidden Gates - Gunnebo) presso la sede di F.ta S. Lucia Cannaregio 23, Venezia. Affidamento alla ditta Cesare Mauri S.r.l. di Lecco. Impegno di spesa di Euro 14.176,40 IVA inclusa. D.Lgs 163/06 e s.m. e i. art. 125, co. 11. del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.. DGRV n. 2401 del 27.11.2012. CIG ZD3197B6D3. 7
[Demanio e patrimonio]

n. **41** del 21 aprile 2016
Affidamento alla ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. di Monselice (PD), mediante cottimo fiduciario, di urgenti lavori fabbrili presso la sede regionale di Passaggio L. Gaudenzio 1, Padova. Impegno della spesa di Euro 21.960,00. D.Lgs 163/06 e s.m.i. art. 125, co. 8. del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.. DGRV n. 2401 del 27.11.2012. CIG. Z6E193B772. 9
[Demanio e patrimonio]

n. **64** del 08 giugno 2016
Impegno di spesa dell'importo di Euro 382.539,10 (IVA inclusa) ai fini del riconoscimento della quota revisionale dei prezzi afferenti il periodo 01.05.2014 - 30.04.2015, relativo al servizio di pulizia delle sedi regionali site in Comune di Venezia, in favore dell'impresa Nikal Servizi S.r.l. con sede in Roma Codice CIG 0446820785. 11
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE

n. **74** del 27 maggio 2016
Progetto "SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" (SIINN, Implementazione Sicura delle Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative), a valere sulla Call FP7 - ERANET-2010-RTD (GUUE C 177/18 del 30-07-2009). Codice CUP H78C11000120006. Assunzione impegno di spesa e liquidazione 17
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **732** del 16 giugno 2016
DGR n. 2752 del29/12/2014 - "Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di Formazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1. Modifica associazione anagrafica dell'Ente cod. reg.le 4294 - C.F. 04047560232 - da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (anagrafica 00153908) a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL" (anagrafica 00160832), su impegni di spesa a carico del capitolo n. 072042 - Disimpegno ai sensi dell'art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 19
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **12** del 02 febbraio 2016
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 2589/1/1/2894/2012 approvato all'Ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (Cod. Ente 2589) - (Cod. SMUPR 26416). 20
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **13** del 02 febbraio 2016
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 2689/1/2/2894/2012 approvato all'IIS VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (Cod. Ente 2689) (Cod. SMUPR 26407). 21
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **15** del 02 febbraio 2016
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 2716/1/2/2894/2012 approvato all'IPSAA A. PAROLINI (Cod. Ente 2716) (Cod. SMUPR 26420). 22
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **16** del 02 febbraio 2016
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 3901/1/2/2894/2012 approvato all'ISIS LEONARDO DA VINCI (Cod. Ente 3901) (Cod. SMUPR 26555). 23
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **17** del 02 febbraio 2016
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 4262/1/1/2894/2012 approvato all'Ente ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (Cod. Ente 4262) (Cod. SMUPR 26554). 24
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **18** del 03 febbraio 2016
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Ase IV Capitale Umano - 2B4I1. DGR n. 2027 del 28/10/2014. DDR 366 del 16/12/2014 - DDR n. 398 del 24/12/2014. Revoca al finanziamento del progetto 50/1/1/2027/2014 approvato all'Ente FEDERAZIONE CNOS/FAP - VENETO (Cod. Ente 50) - (Cod. Smupr 37731). 25
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

n. **54** del 21 giugno 2016
Programma di cooperazione Transfontaliera IPA adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Affidamento del servizio di collaborazione tecnico-scientifica all'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per lo svolgimento di attività relative al conseguimento degli obiettivi del work Package 6 "applicazione della ICT nella prevenzione dagli incendi boschivi". CUP H19D13000100007-CIG Z4816FD4FF. 26
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **55** del 21 giugno 2016
Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Affidamento in economia della fornitura di gadget personalizzati - attività di comunicazione e disseminazione di cui al WP 2 "Communication and dissemination" CUP H19D13000100007 - CIG Z0C1777791 32
[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA'

n. **7** del 04 aprile 2016
Affidamento di incarico e impegno di spesa di E 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia per l'accertamento di idoneità tecnica di n. 47 dipendenti regionali, designati a svolgere l'incarico di addetto alla lotta antincendio per la sede regionale di Palazzo Grandi Stazioni di Venezia. D.M. 10 marzo 1998. 37
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **8** del 04 aprile 2016
Affidamento di incarico e impegno di spesa di E. 1.623,77 (IVA inclusa) a favore della ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona - Via Germania, 12/B - per il servizio di noleggio di n. 20 estintori a CO2 da Kg 5 e di n. 1 bombola di gas GPL da utilizzare per la prova pratica di spegnimento che si effettuerà presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia al fine di ottenere l'idoneità tecnica. CIG ZD818EF0F0 39
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **9** del 11 maggio 2016
Affidamento di incarico e impegno di spesa di E. 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) a favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' - Pad. Rama Ospedale dell'Angelo Via Paccagnella, 11 - Mestre (VE) per la realizzazione di n. 2 edizioni, per un numero complessivo di 27 dipendenti regionali, del corso di aggiornamento per l'uso del defibrillatore semiautomatico DAE BLSD cat. A. L. 120/2001 D. G. R. n. 1686/2015. 41
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. **43** del 10 agosto 2016
Aggiornamento del piano esecutivo presentato da Veneto Promozione SCPA relativo alle iniziative regionali di valorizzazione del turismo equestre. Deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015. Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 14 del 22 aprile 2016. 44
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA

n. **4** del 04 agosto 2016
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 59). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento e nomina dei componenti delle commissioni di gara. Codice Identificativo Gara 6607914F1F. 47
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **5** del 04 agosto 2016
Autorizzazione preventiva a costituire il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016 - dell'ESU di Padova. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015). 50
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

n. **1** del 14 luglio 2016
Approvazione istruttoria proposte di candidatura ai fini della nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura. 54
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **54** del 25 luglio 2016
Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. DGR 678 del 17/05/2016. Riapertura dei termini per la presentazione di progetti riferiti all'offerta formativa del CFP Lancenigo di Villorba, in Provincia di Treviso. DDR n. 16 del 11/07/2016. Nomina commissione di valutazione. 57
[Formazione professionale e lavoro]

n. **74** del 27 luglio 2016
Modifica del Decreto d'Impegno n. 15 del 11/07/2016 per il vizio nell'assegnazione dei capitoli di spesa. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione profesisonale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Veneziia. DGR 678 del 17/05/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria. 58
[Formazione professionale e lavoro]

n. **90** del 02 agosto 2016
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini. DGR 680 del 17/5/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria. 59
[Formazione professionale e lavoro]

n. **91** del 02 agosto 2016
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e formazione Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. Apertura termini. DGR 697 del 17/04/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria. 60
[Formazione professionale e lavoro]

n. **92** del 02 agosto 2016
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e formazione Priorità 10i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. Apertura termini. DGR 698 del 17/04/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria. 61
[Formazione professionale e lavoro]

n. **93** del 02 agosto 2016
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini. DGR 679 del 17/5/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria. 62
[Formazione professionale e lavoro]

n. **94** del 03 agosto 2016
Piano annuale formazione iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs 226/2005. Attività a riconoscimento regionale ex art. 19 L.R. 10/1990. DGR 1047 del 29/06/2016. Nomina commissione di valutazione. 63
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. **4** del 22 luglio 2016
Azienda Territoriale per l'Ediilizia Residenziale - ATER di Treviso. Autorizzazoine all'attribuzione, per l'annualità 2015, del premio di risultato da erogare al personale dirigente dell'Azienda (Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 3 marzo 2015). 64
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **6** del 01 agosto 2016
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'Azienda a coprire il posto di V livello presso l'Ufficio Canoni, con contratto di lavoro determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, allo stato vacanti (DGR n. 233 del 03 marzo 2016). 66
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **7** del 09 agosto 2016
Ditta So.Ge.Tec. Srl con sede legale in Galleria dei Borromeo 3, Padova. e ubicazione installazoine in Comune di Bussolengo (VR), via del Lavoro 2. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 75 del 20.11.2015, punti 5.1, 5.3 e 5.5 - Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Riesame ai sensi dell'art. 29-acties del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. 68
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. **2** del 10 agosto 2016
Servizi di TPL - L.R. n. 25/1998. Sistema di bigliettazione elettronica (SBE) regionale. Linee guida e standard tecnici per l'interoperabilità; approvazione degli aggiornamenti delle specifiche tecniche regionali del modulo di sicurezza SAM (security access module). 93
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. **1** del 20 luglio 2016
APPROVAZIONE PROGETTO Progetto esecutivo n. 273/15 M del 12/02/2016. Interventi di conservazione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" e di gestione dei rimboschimenti e dei consolidamenti dunali anche attraverso la produzione di piantine vocate alla difesa idrogeologica. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo. Importo progetto E. 170.000,00. L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014. Capitolo 100696. 94
[Foreste ed economia montana]

n. **2** del 25 luglio 2016
Approvazione progetto n. 770 del 14/04/2016. - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) - L.R. 23/02/2016, n. 7 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anno 2016 ex D.G.R. 07/04/2016, n. 408 D.G.R. 07/04/2016, n. 431 Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Corin presso l'abitato di Valmareno in Comune di Follina (TV). - Importo progetto E. 50.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia (ex Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso). 97
[Foreste ed economia montana]

n. **14** del 12 agosto 2016
Opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. INTERVENTO URGENTE SULLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI ANNO 2016 I0314 Importo E. 125.000,00 CUP: H63G16000370002 APPROVAZIONE PROGETTO. 99
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

n. **6** del 26 luglio 2016
Accordo UE- Governo Italiano sulla flessibilità. Sistemazione Opere Idrauliche competenza regionale "Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche fiume Livenza". Progetto esecutivo - CUP: H43G16000230001 Importo: E. 1.300.000,00 100
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **1** del 28 luglio 2016
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a monte dei ponti, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 9.345 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL). 105
[Difesa del suolo]

n. **2** del 01 agosto 2016
Rinnovo della concessione per il mantenimento del collegamento viabile tra destra e sinistra Piave con ponte Bailey, in prossimità del parcheggio di Lambioi, e occupazione area DPS, in comune di Belluno, loc. Lambioi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0864/3). Domanda del Comune di Belluno in data 22.10.2015. 108
[Acque]

n. **3** del 01 agosto 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scolmatore d'acque meteoriche in loc. Torbe in comune di Sospirolo, area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Ramon (pratica n. C/1164). Domanda del Comune di Sospirolo in data 21.09.2015. 110
[Acque]

n. **4** del 01 agosto 2016
Concessione per la sostituzione e il mantenimento dei conduttori aerei con nuovo cavo tipo elicord a media tensione (20 kV) per attraversamento aereo torrente Rudavoi (Pratica BL 15/10) in Comune di Cortina d'Ampezzo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rudavoi (pratica n. C/1169). Ditta e-distribuzione spa in data 07.10.2015. 112
[Acque]

n. **5** del 01 agosto 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento con due condutture nell'ambito della costruzione e l'esercizio di tre tratti di linea elettrica a media tensione a 20 kv, con derivazioni BT fino a 1000 V nei Comuni di Fonzaso e Sovramonte. Attraversamento su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio "senza nome" (pratica n. C/1173). Ditta e-distribuzione spa in data 26.11.2014. 114
[Acque]

n. **6** del 01 agosto 2016
Concessione per il mantenimento di uno scarico delle acque reflue di raffreddamento degli impianti a servizio dell'attività di produzione e imbottigliamento dello stabilimento di Pedavena in Comune di Pedavena, loc. Birreria su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda (pratica n. C/1192). Domanda della ditta Birra Castello S.p.A. in data 25.02.2016. 116
[Acque]

n. **8** del 09 agosto 2016
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 8, Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di BELLUNO. 118
[Energia e industria]

n. **10** del 10 agosto 2016
Concessione per il mantenimento di un tratto di tombinatura in lamiera di acciaio zincato, in Comune di Livinallongo del Col di Lana, loc. Saletei su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del "rio anonimo", a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.88 del 30.06.2006 (pratica n. C/0135/2). Domanda della ditta PORDOI S.p.A. in data 31.05.2016. 120
[Acque]

n. **11** del 10 agosto 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento mediante guado di una strada forestale in Comune di Livinallongo del Col di Lana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.89 del 30.06.2006 (pratica n. C/0389/2). Domanda della ditta PORDOI S.p.A. in data 31.05.2016. 122
[Acque]

n. **12** del 10 agosto 2016
Concessione per la realizzazione, il mantenimento e la messa in sicurezza del ponte al km 36 440 della S.R. 203 "Agordina" in Comune di Cencenighe Agordino, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Chioit (pratica n. C/0621). Domanda della ditta VENETO STRADE S.p.A. in data 27.03.2008. 124
[Acque]

n. **13** del 10 agosto 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque reflue, un attraversamento in subalveo con collettore fognario e parallelismo di tubazioni, nell'ambito del progetto "Collettore fognario e impianto di depurazione a servizio del Comune di Falcade", in Comune di Falcade, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dei torrenti Biois e Gavon (pratica n. C/0708). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 28.05.2009. 126
[Acque]

n. **14** del 10 agosto 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.4 attraversamenti su manufatti (3 attraversamenti su tre ponti del torrente Liera e 1 attraversamento su ponte del Rio Fosso dei Coi) nell'ambito dei lavori di sostituzione di un cavo di linea elettrica aerea e sotterranea a 20 kV con linea in cavo aereo "elicord" e sotterraneo da linea aerea esistente proveniente da punto di trasformazione su palo denominato "ZUS" a cabina esistente denominata "GARES", con derivazioni BT fino a 1000V, per ricostruzione della rete di distribuzione di energia elettrica con tratti di tecnologia a maggior resilienza alle perturbazioni nel Comune di Canale d'Agordo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Liera e Rio Fosso dei Coi (pratica n. C/1147). Ditta e-distribuzione spa. 128
[Acque]

n. **15** del 10 agosto 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.3 attraversamenti su manufatti esistenti (1 attraversamento del fiume Piave su ponte, 1 attraversamento del Rio Laggio su ponte, 1 attraversamento del Rio Piova su ponte) ed 1 attraversamento aereo del Rio Laggio, in sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica aerea e sotterranea a 20kV con linea in cavo aereo e sotterraneo nel Comuni di Vigo di Cadore, Lozzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V in comune di Vigo, Lozzo e Lorenzago di Cadore, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, rio Laggio, torrente Piova (pratica n. C/1172). Ditta e-distribuzione spa. 130
[Acque]

n. **16** del 10 agosto 2016
Concessione per il rifacimento e il mantenimento del guado in loc. Vizzon in Comune di Alano di Piave, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Ornich (pratica n. C/1200). Domanda del Comune di Alano di Piave in data 16.03.2016. 132
[Acque]

n. **17** del 11 agosto 2016
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.107 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL). 134
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. **4** del 13 luglio 2016
Affidamento diretto del servizio di noleggio a breve termine di n. 5 autovetture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), C.F. 02848220279. C.I.G. Z1C1A9B7B5. 137
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. **6** del 08 luglio 2016
Acquisizione di software di produttività individuale per le strutture della Giunta Regionale del Veneto. Procedura d'acquisto tramite ordine diretto di acquisto Oda n. 3017653 del 8/7/2016 su piattaforma Consip MEPA - CIG n. Z581A63FE3. 139
[Informatica]

n. **7** del 08 luglio 2016
Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione Consip PC Portatili 14 Lotto 1 per le Pubbliche Amministrazioni. Ordine Diretto di Acquisto ordine diretto di acquisto Oda n. 3053690 del 8/7/2016. CIG convenzione 6203418679; CIG derivato n. Z3A1A90581. 142
[Informatica]

n. **16** del 18 luglio 2016
Acquisto di periferiche hardware per le strutture della Giunta Regionale del Veneto. Procedura d'acquisto tramite Ordine Diretto di Acquisto ordine diretto di acquisto Oda n. 3057041 del 18/7/2016 su piattaforma Consip MEPA. CIG n. ZA11A96BC8. 177
[Informatica]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1143** del 12 luglio 2016
AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 179
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1147** del 12 luglio 2016
LA CO.ME.TA. S.r.l. - Progetto di modifica impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - Comune di localizzazione: Bagnoli di Sopra (PD). - Procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura A.I.A. (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014). Rideterminazione. 251
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1205** del 26 luglio 2016
Approvazione del Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015, denominato "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole". 280
[Settore secondario]

n. **1232** del 01 agosto 2016
Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia. Individuazione dei rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche e di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15, articolo 5, comma 2, lettere d) ed e). 306
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1238** del 01 agosto 2016
Istituzione della Rete Ematologica Veneta (REV) per la gestione del paziente adulto. Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 46/CR del 31 maggio 2016. 308
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1239** del 01 agosto 2016
Istituzione della Rete regionale per il Trauma. Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 29/CR del 26 aprile 2016. 313
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1240** del 01 agosto 2016
Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero, denominato "Casa del Carmine", dell'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, con sede operativa sita in via Casa di ricovero n. 7 - Cittadella (PD). Legge Regionale 16.08.2002, n.22. 338
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1241** del 01 agosto 2016
Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero, denominato "Casa Gerosa" della Congregazione Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, con sede operativa sita in via Ognissanti n. 6 - Bassano del Grappa (VI). Legge Regionale 16.08.2002, n. 22. 341
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1243** del 01 agosto 2016
Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2016/2017. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93). 344
[Caccia e pesca]

n. **1245** del 01 agosto 2016
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" - Aggiornamento relativo allo stato di attuazione - Annualità 2014. 357
[Difesa del suolo]

n. **1246** del 01 agosto 2016
Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Conferma dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 384
[Difesa del suolo]

n. **1247** del 01 agosto 2016
Avvio della sperimentazione dello "Sportello Famiglia" ai sensi della DGR 2011 del 23 dicembre 2015, da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (Dati Istat). Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2015. 386
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1248** del 01 agosto 2016
Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al DM del 30 maggio 2014 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi"- presentazione progetti anno 2016. 394
[Servizi sociali]

n. **1249** del 01 agosto 2016
IPAB - Opera Pia "Casa Paterna" di San Donà di Piave (VE). Rinnovo incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007. 397
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1251** del 01 agosto 2016
Prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari a favore del Comune di Selvazzano Dentro (PD) e dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ed estensione ad altri ambiti territoriali ex DGR 2678 del 29 dicembre 2014. 399
[Servizi sociali]

n. **1252** del 01 agosto 2016
Autorizzazione al Comune di Conegliano all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (l.r. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1). 403
[Edilizia abitativa]

n. **1258** del 01 agosto 2016
Art. 12, co. 7, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Nomina del Comitato tecnico scientifico. Designazione del Presidente. 405
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1261** del 01 agosto 2016
Approvazione programma di iniziative per l'utilizzo del contributo da destinare per la gestione delle attività della Fondazione "Cortina 2021". L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, art. 19, commi 2 e 4. D.G.R. n. 700 del 17/05/2016. 407
[Sport e tempo libero]

n. **1262** del 01 agosto 2016
Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014. 417
[Agricoltura]

n. **1263** del 01 agosto 2016
Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (Myocastor coypus). Articolo 2, comma1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Approvazione. 464
[Caccia e pesca]

n. **1265** del 01 agosto 2016
Dott. Giorgio DE LUCCHI - Dirigente. Cessazione posizione di distacco presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza. 486
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1267** del 01 agosto 2016
Risultanze contabili conseguenti alla chiusura dell'esercizio 2015, propedeutiche alla presentazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015. (D.Lgs. 118/2011, L.R. 39/2001). 488
[Bilancio e contabilità regionale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 328133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 92 del 01 agosto 2016

Nomina del dr. Luciano Flor quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il Presidente

Premesso che l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 27.8.1994 n. 512, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali", convertito senza modificazioni con Legge 17.10.1994 n. 590 avente ad oggetto la "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali", prevede che le Regioni nominino i Direttori generali delle Unità Locali Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere.

Premesso che l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 14.9.1994 n. 56, intitolata "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il Direttore generale sia nominato con decreto del Presidente della Regione.

Visto il Decreto Legislativo n. 502/1992, come modificato dalla Legge n. 189/2012 (cd. Decreto Balduzzi), secondo cui la Regione deve nominare il Direttore generale traendolo da un elenco di candidati che una Commissione regionale di esperti ha ritenuto idonei a ricoprire l'incarico.

Vista la D.G.R. n. 2445 del 16.12.2014 con la quale, in esito alla precitata procedura selettiva, è stato approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto, elenco successivamente aggiornato, *giusta* D.G.R. n. 563/2016.

Vista la D.G.R. n. 2050 del 30.12.2015 che ha approvato il nuovo schema contrattuale disciplinante la prestazione d'opera del Direttore generale, prevendendo che il contratto decorra dal 1.1.2016, abbia durata di cinque anni, rinnovabile per un pari periodo e che entro la fine del terzo anno l'Area Sanità e Sociale effettui, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta ai fini della prosecuzione del rapporto.

Vista la D.G.R. n. 2051 del 30.12.2015 che, nel dettare le linee di indirizzo per la nomina dei Direttori generali delle Aziende S.S.R. prevede, ai sensi dell'art. 13, comma 8-*duodecies* della Legge Regionale n. 56/1994, la possibilità in capo al Presidente della Regione Veneto di nominare un Commissario con i poteri del Direttore generale, per la soluzione di particolari complessità gestionali o per la necessità di sviluppare progettualità programmatorie rilevanti.

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 13, comma 8- *duodecies* della L.R. n. 56/1994, con Decreto presidenziale n. 197 del 30.12.2015, il dr. Luciano Flor è stato nominato Commissario dell'Azienda Ospedaliera di Padova, per curare la progettazione e l'avvio della realizzazione del Nuovo Polo della Salute patavino, nonché per la definizione del nuovo atto convenzionale regolante i rapporti tra Regione, Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedaliera stessa, *giusta* D.G.R. n. 1901 del 23.12.2015.

Considerato che, quanto al primo obiettivo, con la D.G.R. n. 381 del 7.4.2016 si è dato atto che il Commissario ha operato l'analisi comparativa circa la localizzazione degli spazi per la realizzazione del Nuovo Polo ospedaliero di Padova, attività che ha condotto alla conclusione del procedimento amministrativo di individuazione dell'area ritenendo preferibile il sito di Padova est-San Lazzaro ed autorizzando il Presidente a promuovere un accordo di programma per la realizzazione dell'opera, rimettendo il coordinamento all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Considerato, quanto al secondo obiettivo commissariale, il testo elaborato per la nuova convenzione regolante i rapporti tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, *giusta* nota prot. 221038/2016 dell'Area sanità e sociale e il documento finale congedato nella seduta del 22.7.2016 nella quale il Gruppo di Lavoro, istituito con D.G.R. n. 1901/2015, ha provveduto a licenziare la versione definitiva del testo convenzionale per l'approvazione da parte dei rispettivi organi.

Ritenuto, pertanto, che può considerarsi conclusa l'attività commissariale connessa alle motivazioni sottese alla designazione.

Visto il *curriculum vitae* del dr. Luciano Flor acquisito in atti, da cui risulta altresì la frequenza al corso di formazione manageriale per i Direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende Sanitarie.

Vista l'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Padova, prof. Rosario Rizzuto, atto acquisito al prot. 216602/2016, sulla nomina del dr. Luciano Flor quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, costituiscano obiettivi da assegnare al Direttore generale, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi - oltre le relative risorse - nel rispetto di quanto disposto dalle norme, nazionali e regionali, in materia di programmazione socio sanitaria, con specifico riferimento al Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con Legge Regionale 29.5.2012 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, oltre ai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali e direttive regionali di settore.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche ijn ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale le regionale:

decreta

1. di nominare il dr. Luciano Flor nato a Revò (TN) il 24.2.1958, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, con decorrenza e immissione nelle funzioni di Direttore generale a far data dalla sottoscrizione del contratto e durata fino al 31.12.2020, rinnovabile per cinque anni, stabilendo che entro la fine del terzo anno l'Area Sanità e Sociale effettui, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta ai fini della prosecuzione del rapporto;
2. di subordinare la nomina alla verifica documentale del possesso da parte dell'interessato dei requisiti previsti nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
3. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'art. 3-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, a quanto in premessa esposto;
4. di dare atto che il relativo compenso, è determinato in base alla Delibera n. 309 del 15.3.2011;
5. di notificare il presente decreto all'interessato per il tramite della struttura regionale competente;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 328137)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 30 del 08 aprile 2016

Affidamento alla Soc. SICURTECNO S.r.l. con sede in Biancade di Roncade (TV) del servizio per la direzione, contabilita' e accertamento della regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento della centrale termica della sede regionale di palazzo Balbi Dorsoduro 3901, Venezia. Impegno della spesa di Euro 12.749,84. D.Lgs 163/06 e s.m.i. - art. 125, co. 11. CIG. Z26191DA29 CUP H74B14000210002.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla Soc. SICURTECNO S.r.l. con sede in Biancade di Roncade (TV) del servizio per la direzione, contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento della centrale termica della sede regionale di palazzo Balbi Dorsoduro 3901, Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Attestazione ai sensi dell'art. 90 co. 6 del D.Lgs 163/2006 in data 7.03.2016 a firma del Responsabile del Procedimento. Offerta in data 17.03.2016, acquisita in data 18.03.2016 prot. 109047.

Il Direttore

Premesso che con decreto n. 256 in data 24.12.2014 veniva affidato alla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. (capogruppo) e MA.FRA. gestioni S.r.l. (mandante) l'appalto biennale dei lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento, e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera nonché dei lavori relativi al rifacimento della centrale termica della sede regionale di Palazzo Balbi, con il ribasso del 46,52%, per l'importo di Euro 757.014,73 oltre IVA.

Ritenuta la necessità di affidare a soggetto esterno le attività relative alla direzione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento della centrale termica della sede regionale di Palazzo Balbi, da realizzarsi nell'ambito dell'appalto suindicato, a modifica di quanto precedentemente disposto con decreto n. 254 del 24.12.2014, come da attestazione in data 7.03.2016 a firma del Responsabile del Procedimento ing. Mauro Roncada - Dirigente del Settore Sedi Regionali e Manutenzione, resa ai sensi dell'art. 90 co. 6 del D.Lgs 163/2006.

Visto l'elenco regionale dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 Euro, approvato con Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 978 del 31 Agosto 2015, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31.07.2012, tra cui la Soc. SICURTECNO S.r.l. con sede in Biancade di Roncade (TV).

Considerato che l'ammontare del corrispettivo per l'espletamento del servizio secondo le disposizioni di cui al DM 143/2013 viene determinato in Euro 10.306,40 oltre oneri contributivi e fiscali sulla base dell'importo dei lavori al lordo del ribasso, pari ad Euro 190.308,19 oltre IVA, ai sensi dell'art. 125, co. 11, secondo periodo, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, applicando le disposizioni regolamentari stabilite con DGR n. 3220/2009 e DGR **n. 354/2012.**

Vista la nota del 15.03.2016 - prot. 102311, con cui la Sezione Lavori Pubblici, in conformità alle disposizioni di cui alla nota del Segretario per l'Ambiente in data 19.08.2010 prot. 447180/58.01, ha comunicato che non vi sono elementi ostativi all'affidamento dell'incarico in questione alla Società di Ingegneria suindicata.

Vista l'offerta in data in data 17.03.2016, acquisita in data 18.03.2016 - prot. 109047, cui la Società di Ingegneria indica il ribasso del 2,5% sull'importo suindicato, che si riduce pertanto a Euro 10.048,74.

Considerato che l'offerta, come sopra formulata, appare congrua in relazione alle prestazioni richieste e ritenuto pertanto, salvo verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i., di procedere all'affidamento del servizio in parola alla Società di Ingegneria SICURTECNO S.r.l. con sede in via Paris Bordone, 81 - 31056 Biancade di Roncade (TV), C.F. e P. IVA 04314740269.

Atteso che la spesa di Euro 10.048,74 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 12.749,84 può essere impegnata sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 016 e P.d.c. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto, deve essere qualificata come "debito commerciale".

Precisato che l'incarico sarà espletato, presumibilmente entro l'esercizio finanziario 2016, secondo le prescrizioni di cui allo schema di disciplinare d'incarico sottoscritto per preventiva accettazione in allegato all'offerta, documenti entrambi conservati agli atti del Settore Sedi Regionali e Manutenzione.

Visto il "*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater* del D.Lgs 163/2006, come introdotti dalla legge 11.08.2014 n. 114", approvato con DGR n. 333 del 31.03.2015 e dato atto dell'esigenza di aggiornare il quadro degli incarichi conferiti con decreto n. 254 del 24.12.2014 e, conseguentemente il quadro economico dell'appalto originariamente approvato con il citato decreto n. 256 in data 24.12.2014, mediante adozione di apposito provvedimento.

Vista la L.R. n. 8 del 24.02.2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".

- VISTA la L.R. 54/12;
- VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10;
- VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare alla Società di Ingegneria SICURTECNO S.r.l. con sede in via Paris Bordone, 81 - 31056 Biancade di Roncade (TV), C.F. e P. IVA 04314740269, per l'importo di Euro 10.048,74 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 12.749,84, l'espletamento del servizio tecnico in premessa descritto, salvo verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i.;
2. di impegnare a favore della Società di Ingegneria SICURTECNO S.r.l. con sede in via Paris Bordone, 81 - 31056 Biancade di Roncade (TV), C.F. e P. IVA 04314740269, la somma di Euro 12.749,84, di cui al suindicato punto 1., sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 016 e P.d.c. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, prevedibilmente entro l'esercizio finanziario 2016, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, dopo l'espletamento e conclusione delle singole attività richieste, nei termini prescritti dal disciplinare d'incarico;
4. di provvedere a comunicare alla Società di Ingegneria suindicata le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che si perfeziona con l'adozione del presente atto, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 328138)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 31 del 08 aprile 2016

Affidamento alla Soc. TFE Ingegneria S.r.l. con sede in Pianiga (VE) del servizio per lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, nonche' collaborazione e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento del Settore Sedi Regionali e Manutenzione. Impegno della spesa di Euro 22.838,40. D.Lgs 163/06 e s.m.i. - art. 125, co. 11. CIG. Z12186B387.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla Soc. TFE Ingegneria S.r.l. con sede in Pianiga (VE) del servizio per lo svolgimento di attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, nonche' collaborazione e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento del Settore Sedi Regionali e Manutenzione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Attestazione ai sensi dell'art. 90 co. 6 del D.Lgs 163/2006 in data 13.01.2016 a firma del Responsabile del Procedimento. Lettera di invito a presentare offerta del 1.02.2016 prot. 37835. Offerta in data 4.02.2016, acquisita in pari data prot. 43769.

Il Direttore

Premessa l'esigenza di dar corso ad una serie di interventi prioritari di manutenzione e adeguamento impiantistico presso sedi regionali diverse in Venezia, Mestre e Marghera, per la cui definizione si rende necessario lo svolgimento di attività tecniche specialistiche di valutazione, indagine, rilievo, verifica, studio, dimensionamento e analisi di fattibilità tecnico/economica.

Ritenuta altresì la necessità di assicurare il necessario supporto tecnico per la predisposizione di studi di fattibilità e progetti preliminari, anche ai fini della redazione del programma triennale dei lavori pubblici di competenza.

Vista al riguardo la nota in data 13.01.2016 con cui il Responsabile del Procedimento ing. Mauro Roncada - Dirigente del Settore Sedi Regionali e Manutenzione - attesta, ai sensi dell'art. 90 co. 6 del D.Lgs 163/2006, l'impossibilità dell'espletamento delle attività di cui sopra, nei tempi richiesti, da parte del personale tecnico dipendente, in relazione ai carichi di lavoro e ai profili professionali.

Visto l'elenco regionale dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 Euro, approvato con Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 978 del 31 Agosto 2015, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31.07.2012, tra cui la Soc. TFE Ingegneria S.r.l. con sede in Pianiga (VE), via Friuli Venezia Giulia.

Considerato che l'ammontare dell'incarico viene stabilito in via presuntiva in Euro 18.000,00 oltre oneri contributivi e fiscali e che pertanto, ai sensi dell'art. 125, co. 11, secondo periodo, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, applicando le disposizioni regolamentari stabilite con DGR n. 3220/2009 e DGR **n. 354/2012.**

Vista la nota del 27.01.2016 - prot. 32355, con cui la Sezione Lavori Pubblici, in conformità alle disposizioni di cui alla nota del Segretario per l'Ambiente in data 19.08.2010 prot. 447180/58.01, ha comunicato che non vi sono elementi ostativi all'affidamento dell'incarico in questione alla Società di Ingegneria suindicata.

Vista la comunicazione del 1.02.2016 - prot. 37835, concernente l'invito a presentare offerta per l'affidamento del servizio tecnico di che trattasi, cui la Società di Ingegneria ha dato riscontro con nota in data 4.02.2016, acquisita in pari data - prot. 43769, proponendo il ribasso del 1,43% sulle tariffe a vacazione di cui DM n. 417 del 3.09.1997.

Considerato che l'offerta, come sopra formulata, appare congrua in relazione alle prestazioni richieste e ritenuto pertanto, salvo verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i., di procedere all'affidamento del servizio in parola alla Società TFE Ingegneria S.r.l., con sede in via Friuli Venezia Giulia, n. 8 - 30030 Pianiga (VE), C.F. e P. IVA 03883230272.

Atteso che la spesa di Euro 18.000,00 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 22.838,40 può essere impegnata sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 016 e P.d.c. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto, deve essere qualificata come "debito commerciale".

Precisato che l'incarico sarà espletato, presumibilmente entro l'esercizio finanziario 2016, secondo le prescrizioni di cui allo schema di disciplinare d'incarico sottoscritto per preventiva accettazione in allegato all'offerta, documenti entrambi conservati agli atti del Settore Sedi Regionali e Manutenzione.

Vista la L.R. n. 8 del 24.02.2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".

- VISTA la L.R. 54/12;
- VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10;
- VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare alla Società TFE Ingegneria S.r.l., con sede in via Friuli Venezia Giulia, n. 8 - 30030 Pianiga (VE), C.F. e P. IVA 03883230272, per l'importo di Euro 18.000,00 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 22.838,40, l'espletamento del servizio tecnico in premessa descritto, salvo verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i.;
2. di impegnare a favore della Società TFE Ingegneria S.r.l., con sede legale Via Friuli Venezia Giulia, n. 8 - 30030 Pianiga (VE), C.F. e P. IVA 03883230272, la somma di Euro 22.838,40 di cui al suindicato punto 1. sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 016 e P.d.c. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, prevedibilmente entro l'esercizio finanziario 2016, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, dopo l'espletamento e conclusione delle singole attività richieste, nei termini prescritti dal disciplinare d'incarico;
4. di provvedere a comunicare alla Società TFE Ingegneria S.r.l. le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che si perfeziona con l'adozione del presente atto, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 328139)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 39 del 21 aprile 2016

Fornitura e installazione di sistema di controllo accessi e gestione di n. 7 varchi ad ante mobili (Hidden Gates - Gunnebo) presso la sede di F.ta S. Lucia Cannaregio 23, Venezia. Affidamento alla ditta Cesare Mauri S.r.l. di Lecco. Impegno di spesa di Euro 14.176,40 IVA inclusa. D.Lgs 163/06 e s.m. e i. art. 125, co. 11. del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.. DGRV n. 2401 del 27.11.2012. CIG ZD3197B6D3.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento alla ditta Cesare Mauri S.r.l. con sede in Corso Emanuele Filiberto, 74 Lecco, del servizio per la fornitura e installazione di sistema di controllo accessi e gestione di n. 7 varchi ad ante mobili (Hidden Gates - Gunnebo) installati presso la sede di F.ta S. Lucia Cannaregio 23, Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di offerta in data 17.02.2016 prot. 62056. Offerta in data 26.02.2016 n. 16-0015/RF, acquisita in data 29.02.2016 prot. 79149.

Il Direttore

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura e installazione di un sistema di controllo accessi e gestione sui varchi ad ante mobili (Hidden Gates - Gunnebo) installati presso la sede di F.ta S. Lucia - Cannaregio 23 - Venezia al fine di regolamentare e gestire le informazioni relative ai soggetti presenti a vario titolo all'interno dell'edificio, quali dipendenti, utenti, lavoratori addetti ai servizi in appalto, manutenzione, pulizie, forniture, ecc..., anche in relazione alla gestione delle emergenze.

Vista a tale proposito l'offerta in data 26.02.2016 n. 16-0015/RF, acquisita in data 29.02.2016 - prot. 79149, della ditta Cesare Mauri S.r.l. di Lecco, a riscontro della richiesta formulata in data 17.02.2016 - prot. 62056, per l'importo complessivo di Euro 11.620,00 oltre IVA.

Visto il verbale in data 18.04.2016, da cui risulta che al momento non sono disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) prodotti e servizi equiparabili a quanto richiesto.

Valutata al riguardo la rispondenza dell'offerta alle prestazioni e ai risultati attesi, oltre alla congruità del prezzo proposto, e ritenuto pertanto di affidare alla ditta Cesare Mauri S.r.l. con sede in Corso Emanuele Filiberto, 74 - Lecco C.F. e P.IVA 02924650134, il servizio suindicato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 co. 11 del D.Lgs.163/2006, salvo verifica requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i., per l'importo di Euro 11.620,00 oltre IVA = Euro 14.176,40.

Atteso che la spesa di Euro 14.176,40 può essere impegnata a carico del capitolo di spesa 100482 del bilancio di previsione del corrente esercizio, art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Precisato che l'esecuzione del servizio sarà disposta dopo l'adozione per presente provvedimento e conclusa entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data dell'ordine, nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione deve essere qualificata come "debito commerciale".

Vista la L.R. n. 8 del 24.02.2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".

- Vista la L.R. 54/12;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare alla ditta Cesare Mauri S.r.l. con sede in Corso Emanuele Filiberto, 74 - Lecco C.F. e P.IVA 02924650134, il servizio per la fornitura e installazione di sistema di controllo accessi e gestione di n. 7 varchi ad ante mobili (Hidden Gates - Gunnebo) installati presso la sede di F.ta S. Lucia - Cannaregio 23 - Venezia, per l'importo di Euro

11.620,00 oltre IVA = Euro 14.176,40, salvo verifica requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i.;

2. di impegnare la somma di Euro 14.176,40 IVA compresa a favore dell'operatore economico di cui al suindicato punto 1. sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che si perfeziona con il presente atto, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di provvedere a comunicare alla ditta suindicata le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
5. di liquidare alla ditta Cesare Mauri S.r.l., con sede in Corso Emanuele Filiberto, 74 - Lecco - C.F. e P.IVA 02924650134, l'importo di Euro 14.176,40 IVA inclusa, prevedibilmente entro l'esercizio finanziario 2016, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio;
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 328140)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 41 del 21 aprile 2016

Affidamento alla ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. di Monselice (PD), mediante cottimo fiduciario, di urgenti lavori fabbrili presso la sede regionale di Passaggio L. Gaudenzio 1, Padova. Impegno della spesa di Euro 21.960,00. D.Lgs 163/06 e s.m.i. art. 125, co. 8. del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.. DGRV n. 2401 del 27.11.2012. CIG. Z6E193B772.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. di Monselice (PD), di urgenti lavori presso la sede regionale di Passaggio L. Gaudenzio 1, Padova. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota in data 31.03.2016 a firma del Responsabile del Procedimento. Lettera della ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. in data 1.04.2016, acquisita in pari data prot. 128199.

Il Direttore

Premesso che si rende necessario provvedere alla esecuzione di una serie di interventi di adeguamento ai fini della sicurezza e di manutenzione di natura fabbrile presso la sede in oggetto, su parapetti, porta di accesso automatica, serramenti, lavori accessori presso le centrali tecnologiche, ecc...

Vista la nota in data 31.03.2016 con cui il Dirigente del Settore Sedi Regionali e Manutenzione e Responsabile del Procedimento proponeva al riguardo di procedere alla esecuzione delle opere più essenziali ed urgenti, verso una presunta spesa complessiva valutabile in prima istanza in circa 18.000,00 Euro oltre IVA, affidandone l'esecuzione mediante cottimo fiduciario alla ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. di Monselice (PD), agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto per "*l'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Fabbro - CUP H79D13000030002 - CIG 5355651703*", aggiudicato con decreto n. 246 del 31.12.2013, con il ribasso del 32,60% sugli elenchi prezzi posti a base di gara.

Dato atto che i lavori in parola rientrano tra quelli eseguibili secondo le disposizioni di cui al "*Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia*" approvato con DGRV n. 2401 del 27.11.2012, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 19 co. 1 - lett. a).

Vista la comunicazione appositamente inviata alla ditta suindicata in data 1.04.2016 - prot. 128176, cui la stessa dava riscontro con nota acquisita in pari data - prot. 128199, comunicando la propria disponibilità ad assumere i lavori ai prezzi ed alla condizioni suindicate, che devono essere ritenute congrue.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. con sede in via della Piera, 2/A 35043 Monselice (Pd) C.F. e P. IVA 03576800282, impegnando la spesa di Euro 18.000,00 oltre IVA sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto, deve essere qualificata come "debito commerciale".

Vista la L.R. n. 8 del 24.02.2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".

- VISTA la L.R. 54/12;
- VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10;
- Vista la D.G.R.V. 2401/12
- VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare i lavori descritti in premessa alla ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. con sede in via della Piera, 2/A 35043 Monselice (Pd, C.F. e P. IVA 03576800282, per l'importo di Euro 18.000,00 oltre IVA = Euro 21.960,00, mediante cottimo fiduciario, secondo le disposizioni di cui al "*Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia*" approvato con DGRV n. 2401 del 27.11.2012, agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto per "*l'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Fabbro - CUP H79D13000030002 - CIG 5355651703*", aggiudicato con decreto n. 246 del 31.12.2013;
2. di impegnare a favore della ditta Sicur Emme di Castello Federico & c. S.n.c. con sede in Via della Piera, 2/A 35043 Monselice (Pd) C.F. e P. IVA 03576800282, la somma di Euro 21.960,00 di cui al suindicato punto 1. IVA sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", codice SIOPE 1351, imputandola a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, prevedibilmente entro l'esercizio finanziario 2016, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei singoli lavori ordinati;
4. di provvedere a comunicare alla ditta suindicata le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che si perfeziona con l'adozione del presente atto, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 328141)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 64 del 08 giugno 2016

Impegno di spesa dell'importo di Euro 382.539,10 (IVA inclusa) ai fini del riconoscimento della quota revisionale dei prezzi afferenti il periodo 01.05.2014 - 30.04.2015, relativo al servizio di pulizia delle sedi regionali site in Comune di Venezia, in favore dell'impresa Nikal Servizi S.r.l. con sede in Roma Codice CIG 0446820785.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., si provvede ad approvare la quota revisionale dei prezzi afferente il periodo contrattuale 01.05.2014 30.04.2015, a favore dell'impresa Nikal Servizi S.r.l., appaltatrice del servizio di pulizia delle sedi regionali site nel Comune di Venezia, giusto art. 10 del contratto d'appalto n. 6750 del 02.03.2011. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Contratto d'appalto n. 6750 stipulato in data 02.03.2011; Decreto n. 24 del 22.03.2016 di rinnovo, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 50 bis della L.R. n. 6/1980 e s.m.i., del contratto n. 6750 del 02.03.2011.

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3411 del 10.11.2009, ha autorizzato la Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi ad indire procedura ad evidenza pubblica relativamente al servizio di pulizia delle sedi della Giunta regionale site nel Comune di Venezia;
- con decreto n. 35 del 10.03.2010, è stata quindi indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., avente per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi della Giunta regionale site nel Comune di Venezia, la cui durata è stata stabilita in anni 5 decorrenti dal 01.05.2011;
- alla data di adozione del sopra citato decreto n. 35 in data 10.03.2010, non risultavano attive convenzioni CONSIP idonee nella fattispecie e, comunque, sono state rispettate le disposizioni previste all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 così come modificata dall'art. 1 comma 3 e 3bis del D.Lgs n. 168/2004;
- con successivo decreto n. 232, in data 02.11.2010 il succitato servizio è stato aggiudicato in via provvisoria, a seguito delle risultanze di gara, al consorzio GE.DI.S. - Gestione Servizi con sede in Roma e consorziate imprese: G.S. Global Service Soc. Cooperativa, Nikal Servizi S.r.l. e Veneto Cleaners S.r.l., tutte con sede in Roma;
- con decreto n. 262, in data 26.11.2010 il succitato servizio è stato aggiudicato in via definitiva al predetto consorzio che ha offerto un corrispettivo mensile, al netto di IVA, di Euro. 355.613,48, giusta offerta economica presentata in sede di gara;
- in data 02.03.2011 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tra la Regione del Veneto e l'impresa affidataria del servizio Consorzio GE.DI.S. Consorzio Gestione Servizi con sede in Roma, nell'interesse delle consorziate imprese: G.S. Global Service Soc. Cooperativa, Nikal Servizi S.r.l. e Veneto Cleaners S.r.l., tutte con sede in Roma.

VISTA:

- la nota in data 27.04.2015, con cui l'impresa Nikal Servizi S.R.L. con sede in Roma, Piazza Sulmona, n. 4 - P. IVA 04939101004, comunicava, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'avvenuta cessione del ramo di azienda ricomprendente l'appalto de quo a proprio favore da parte delle società: Consorzio GE.DI.S. - Consorzio Gestione Servizi, G.S. Global Service Società Cooperativa e Veneto Cleaners S.r.l., trasmettendo la copia autentica dell'atto notarile intervenuto tra tutte le parti citate;
- la nota n. 164629/62.03 del 06.04.2012 con cui, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è stata richiesta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione e le comunicazioni previste dalla norma citata;
- la documentazione pervenuta in data 13.04.2012, prot. di ricezione n. 175069/62.03, con cui è stato dato riscontro documentale.

CONSIDERATO che dall'esame degli atti sono stati verificati tutti i presupposti per dichiarare l'efficacia nei confronti della Amministrazione Regionale dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda a favore della ditta Nikal Servizi S.r.l. con sede in Roma a decorrere dal 01.05.2012, anche in relazione all'intervenuto accordo sindacale, che prevede il subentro nella gestione a decorrere dalla medesima data per tutte le maestranze interessate giusta comunicazione pervenuta in data 19 aprile 2012 prot. 186281/62.03.

VISTO:

- il decreto n. 58 dell'11.05.2012 di presa d'atto della intervenuta cessione del ramo d'azienda a favore della ditta Nikal Servizi S.R.L con sede in Roma, Piazza Sulmona, n. 4 - P.IVA 04939101004, a decorrere dal 1 maggio 2012, relativamente al contratto per la esecuzione del servizio di pulizia ordinaria delle sedi della Giunta regionale del Veneto site nel comune di Venezia sottoscritto in data 02.03.2011 - Rep. 6750 Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
- il decreto n. 24 del 22.03.2016 con cui è stato rinnovato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 50 bis della L.R. n. 6/1980 e s.m.i., il contratto n. 6750 del 02.03.2011 per l'ulteriore periodo di anni tre decorrenti dal 01.05.2016 al 30.04.2019.

PRESO ATTO che sono stati acquisiti tutti gli elementi relativi alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

VISTO l'articolo 10 del contratto d'appalto il quale prescrive che: "La revisione periodica dei prezzi verrà applicata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. secondo i dati pubblicati dall'osservatorio indicato dal predetto Decreto Legislativo . In mancanza dei dati dell'osservatorio di riferimento, di cui al suddetto art. 7 D.lgs. 163/06 comma 4 lett. c) e comma 5, verranno considerate le variazioni con rilevamento dei dati ISTAT relativi all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della città di Venezia, sia in aumento che in diminuzione, a decorrere dalla data dell'offerta, ai sensi dell'art. 24 del Disciplinare di gara".

PRESO ATTO che:

- il calcolo revisionale deve essere effettuato alla fine di ogni anno contrattuale e le relative variazioni, sia in aumento che in diminuzione devono essere considerate con decorrenza 1 maggio 2010, data di presentazione dell'offerta economica;
- gli indici di variazione sono rilevati nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno oggetto di revisione;
- in mancanza dei prezzi di riferimento di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., gli indici di variazione sono rilevati da apposite tabelle rilasciate dall'ISTAT e che riguardano gli aumenti o le diminuzioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indice generale Città di Venezia;
- le aliquote così individuate sono applicate all'imponibile del fatturato per le operazioni ordinarie relativamente all'anno che sarà interessato dalla variazione;

CONSIDERATO che, su tali basi, l'Impresa Nikal Servizi S.r.l. ha richiesto, con nota in data 29.04.2016, il riconoscimento della quota revisionale dei prezzi con riferimento al periodo contrattuale 01.05.2014 - 30.04.2015, provvedendo a trasmettere le tabelle rilasciate dall'ISTAT e certificate dal medesimo Istituto, allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante e sostanziale, (**Allegati "A", "B" e "C**") riguardanti la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati con riferimento ai periodi maggio 2010 - luglio 2014, maggio 2010 gennaio 2015 e maggio 2010 - luglio 2015, come di seguito esposto ai fini del calcolo revisionale in parola:

IMPONIBILE PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014	Euro 1.062.354,12	ALIQUOTA 8,3%	Euro 88.175,40
IMPONIBILE PERIODO 01.08.2014 - 31.01.2015	Euro 2.098.541,44	ALIQUOTA 6,7%	Euro 140.602,26
IMPONIBILE PERIODO 01.02.2015 - 30.04.2015	Euro 1.062.354,12	ALIQUOTA 8,10%	Euro 84.778,98
TOTALE COMPUTO REVISIONALE IVA ESCLUSA PERIODO 01.05.2012 - 30.04.2013			Euro 313.556,64

CONSIDERATO che l'importo complessivo da riconoscere all'Impresa Nikal Servizi S.r.l. per la revisione prezzi afferenti il periodo 01.05.2014 - 30.04.2015 è pertanto complessivamente pari ad Euro 382.539,10= IVA compresa.

RITENUTO che le spese di cui si prevede l'impegno concernente la tipologia in parola non siano soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di spese che rispondono ad esigenze di espletamento dell'attività gestionale dell'Ente.

VISTA la L.R. n. 8 del 24.02.2016, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 "Bilancio di previsione 2016 - 2018".

VISTA la D.G.R. n. 522 del 26.04.2016, con la quale sono state emanate le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2016-2018".

PRESO ATTO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è perfezionata sulla base del contratto d'appalto n. 6750 del 02.03.2011 decorrente dal 01.05.2011 e scadente il 30.04.2016, rinnovato con decreto n. 24 del 22.03.2016 per l'ulteriore periodo di validità contrattuale decorrente dal 01.05.2016 al 30.04.2019;

PRESO ATTO che la tipologia dell'obbligazione di spesa oggetto del presente provvedimento rientra tra le fattispecie di debito commerciale.

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

VISTO l'art. 10 c.3 del D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 05.05.2009.

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.

VISTA la D.G.R. n. 3411 del 10.11.2009.

VISTI i propri decreti n. 35/2010, n. 232/2010, n. 262/2010, n. 58/2012, e n. 24/.2016.

VISTA la L.R. N. 8/2016;

VISTA la L.R. n. 39/2001.

VISTA la L.R. n. 54/2012.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 382.539,10= (Iva compresa) a favore dell'impresa Nikal Servizi S.r.l. con sede in Roma Piazza Sulmona, n. 4 - C.F. e P.IVA n. 04939101004, al capitolo 5126 "Spese per la pulizia, vigilanza e portierato" - art. 018 e P.d.c. "Servizi di pulizia e lavanderia" - U.1.03.02.13.002, codice SIOPE 1354, CIG 0446820785 con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
3. di provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice del servizio, Nikal Servizi S.r.l., le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c.7 del D.lgs. n. 118/2011;
4. di liquidare e provvedere al relativo pagamento all'impresa Nikal Servizi S.r.l. con sede in Roma Piazza Sulmona, 4 - P. IVA. 04939101004, l'importo di Euro 382.539,10= (IVA compresa), entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di ricevimento della relativa fattura, come stabilito all'art. 9 del contratto d'appalto n. 6750 stipulato tra le parti in data 02.03.2011 e all'art. 23 del disciplinare di gara;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gian Luigi Carrucciu

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 64 del 08/06/2016 pag. 1/1

Istat
Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 centralino 4673.1
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

Regione del Veneto-A.C.O Giunta Regionale n.prot. 169499 data 02/05/2016, pagina 3 di 5

venerdì 29 aprile 2016 - 11.33
Protocollo n. 4098

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Città di Venezia - Indice Generale

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Maggio	2010	Luglio	2014	+8,3%

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 64 del 08/06/2016 pag. 1/1

Istat
Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 centralino 4673.1
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

Regione del Veneto-A.C.O Giunta Regionale n.prot. 169499 data 02/05/2016, pagina 4 di 5

venerdì 29 aprile 2016 - 11.37
Protocollo n. 4099

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Città di Venezia - Indice Generale

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Maggio	2010	Gennaio	2015	+6,7%

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 64 del 08/06/2016 pag. 1/1

Istat
Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 centralino 4673.1
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 169499 data 02/05/2016, pagina 5 di 5

venerdì 29 aprile 2016 - 11.38
Protocollo n. 4100

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Città di Venezia - Indice Generale

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Maggio	2010	Luglio	2015	+8,1%

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE

(Codice interno: 328166)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE n. 74 del 27 maggio 2016

Progetto "SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" (SIINN, Implementazione Sicura delle Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative), a valere sulla Call FP7 - ERANET-2010-RTD (GUUE C 177/18 del 30-07-2009). Codice CUP H78C11000120006. Assunzione impegno di spesa e liquidazione

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad impegnare e liquidare la spesa relativa al trasferimento di risorse a Forschungszentrum Julich GmbH (JULICH), quale rimborso di finanziamento comunitario concesso in base alle convenzioni denominate Grant Agreement e Consortium Agreement, approvate con D.G.R. n. 1823 dell'8 novembre 2011. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazioni della Giunta Regionale n. 876 del 21 giugno 2011 e n. 1823 dell' 8 novembre 2011; Grant Agreement n. 265799 sottoscritto in data 28 luglio 2011; Consortium Agreement sottoscritto in data 12 ottobre 2011.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea, per il periodo 2007-2013, il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di ricerca e sviluppo in tutte le diverse discipline scientifiche;

che, la Commissione Europea ha approvato l'invito a presentare proposte nell'ambito del "Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (2007-2013)", a valere sulla Call FP7-ERANET-2010-RTP e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C 177/18 del 30 luglio 2009;

che, con D.G.R. n. 3691 del 30 novembre 2009, è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner, al progetto "SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology", progetto volto a seguire gli sviluppi della nano tossicologia a livello internazionale orientandone governance e normative;

che, con D.G.R. n. 876 del 21 giugno 2011 è stata identificata l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione quale Struttura competente in relazione al progetto "SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology", in sostituzione della Segreteria Regionale per la Sanità che inizialmente era stata autorizzata, per effetto della D.G.R. n. 3691/2009, alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione medesima alla proposta progettuale;

che, con D.G.R. n. 1823 dell'8 novembre 2011 è stata formalizzata l'adesione della Regione del Veneto al progetto "SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" e sono stati altresì approvate le convenzioni Grant Agreement n. 265799 e Consortium Agreement;

che il Grant Agreement n. 265799, sottoscritto in data 26 luglio 2011 tra il Lead Partner del progetto, Forschungszentrum Jülich GmbH (JÜLICH) e la Commissione Europea sottoscrivevano, è stato sottoscritto altresì dalla Regione del Veneto - Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, in data 28 luglio 2011;

che in data 12 ottobre 2011 il partenariato del progetto SIINN ha sottoscritto il Consortium Agreement per regolamentare lo svolgimento delle attività progettuali e la relativa partecipazione di ciascun partner;

DATO ATTO che il valore complessivo del progetto ammonta ad euro 1.499.493,00, con una quota riservata alla Regione del Veneto di euro 3.210,00, destinata per il sostenimento delle spese di missione per la partecipazione ai meeting di coordinamento previsti dal progetto;

che il Lead Partner del progetto, Forschungszentrum Jülich GmbH (JÜLICH) ha trasferito in data 24 agosto 2011 a favore della Regione del Veneto l'importo di euro 1.765,50, corrispondente alla prima tranche del contributo comunitario e al 55% del budget assegnato alla Regione, come riportato alla bolletta n. 13668 del 24 agosto 2011 e alla nota della Direzione Ragioneria e Tributi registrata al protocollo regionale n. 404675 del 31 agosto 2011;

che a seguito del provvedimento di variazione di bilancio n. 39/2011, adottato con D.G.R. n. 1658 del 18 ottobre 2011, si individuava il capitolo di entrata 100579 denominato "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto ERA-NET: 'SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology' (contratto del 28/07/2011 n. 265799)" e il capitolo di spesa 101645 denominato "Realizzazione del progetto ERA-NET: 'SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology' (contratto del 28/07/2011 n. 265799)";

che con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione n. 132 del 14 novembre 2011 si disponeva l'assunzione dell'impegno di spesa per euro 1.765,50 sul citato capitolo n. 101645, per le missioni del Dirigente regionale volte a garantire la partecipazione ai meeting di coordinamento del progetto SIINN;

che la Regione del Veneto ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute per un ammontare pari ad euro 570,68, come riportato nel Form C - Financial Statement (periodo di spesa 01.08.2011-31.01.2013) del 19 febbraio 2013;

che il Lead Partner del progetto, Forschungszentrum Jülich GmbH (JÜLICH) ha trasferito in data 09 luglio 2013 a favore della Regione del Veneto l'importo di euro 962,53, corrispondente alla seconda tranche del contributo comunitario e al 30% del budget assegnato alla Regione, come riportato alla bolletta n. 12440 del 09 luglio 2013 e alla nota della Direzione Ragioneria e Tributi registrata al protocollo regionale n. 298855 del 12 luglio 2013;

che il Lead Partner del progetto non ha provveduto a trasferire la terza ed ultima tranche del contributo comunitario, in considerazione dell'esigua spesa sostenuta dalla Regione del Veneto nel corso del progetto, che si è concluso in data 31 luglio 2015;

che i citati Consortium Agreement e Grant Agreement n. 265799 prevedono la restituzione delle somme comunitarie erogate a titolo di anticipo e non spese dai singoli partner beneficiari;

che con nota del 16 febbraio 2016, il Lead Partner del progetto, a seguito della conclusione delle attività progettuali ha richiesto la restituzione dell'importo comunitario anticipato, pari ad una somma di euro 2.157,35, che non è stato oggetto di spesa e di relativa rendicontazione da parte della Regione del Veneto;

RITENUTO in quanto perfezionatasi la relativa obbligazione giuridica, che risulta anche esigibile, di procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa;

VISTO le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 3691 del 30 novembre 2009, n. 1823 dell'8 novembre 2011 e n. 876 del 21 giugno 2011;

il Grant Agreement n. 265799 e il Consortium Agreement sottoscritti rispettivamente in data 26 luglio 2011 e 12 ottobre 2011;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare (Codice SIOPE 1.06.01.1611 - Piano dei conti finanziario U.1.09.03.01.001) a favore di Forschungszentrum Jülich GmbH (JÜLICH) (C.F. 21357000033 e P.I. DE122624631) la spesa di euro 2.157,35, sul capitolo 084748/U "Restituzione di anticipi su fondi della programmazione comunitaria - rimborsi e poste correttive dell'entrata" del Bilancio 2016; tale capitolo presenta sufficiente disponibilità, sino al V livello del piano finanziario dei conti;
3. di liquidare a favore di Forschungszentrum Jülich GmbH (JÜLICH) (C.F. 21357000033 e P.I. DE122624631) la somma di euro 2.157,35, a titolo di rimborso della quota comunitaria assegnata alla Regione del Veneto nel corso del progetto "SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology", come richiesto con nota del 16 febbraio 2016 dal Lead Partner del progetto;
4. di attestare che la relativa obbligazione si è definitivamente perfezionata e che la stessa risulta esigibile, non esistendo alcun impedimento al pagamento;
5. di dare atto, ex art. 56 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che il programma dei pagamenti relativi al suddetto impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Antonio Bonaldo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 328226)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 732 del 16 giugno 2016

DGR n. 2752 del29/12/2014 - "Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di Formazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1. Modifica associazione anagrafica dell'Ente cod. reg.le 4294 - C.F. 04047560232 - da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (anagrafica 00153908) a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL" (anagrafica 00160832), su impegni di spesa a carico del capitolo n. 072042 - Disimpegno ai sensi dell'art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento si dispone la modifica beneficiario impegno in merito agli impegni di spesa assunti con DGR n. 2752 del 29/12/15 a favore dell' Ente "SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL", ora "SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL". Si dispone inoltre l'economia di spesa pari alla differenza tra importo impegnato e somme liquidabili a residuo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 1.374,40 corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, ai sensi art. 56, comma 5 D.Lgs. 118/2011 e art. 42, comma 5, L.R. 39/2001, secondo la seguente ripartizione:

DGR Impegno	Impegno	Capitolo	Residuo Liquidabile	Importo spesa liquidabile	Disimpegno	Acc.to
2752/14	4232/2015	72042	27.000,00	25.625,60	1.374,40	-
Totale			**27.000,00**	**25.625,60**	**1.374,40**	

2. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'impegno 4232/2015, al netto del disimpegno di cui al precedente punto 1, l'anagrafica 00160832, "SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL", al posto del codice anagrafico precedente 00153908, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 04047560232, per complessivi Euro 25.625,00;

3. di procedere alla liquidazione, conseguentemente a quanto disposto dal DDR n. 486/16, di complessivi Euro 25.625,60 relativi agli impegni assunti a favore di "SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL" (cod. ente 4294, c.f. 04047560232, anagrafica 00160832) a carico del capitolo n. 072042, Art. 004 (Attrezzature), codice siope 201032134 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.2.02.01.05.999)

4. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;

5. di inviare il presente Decreto alla Sezione Regionale Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 328311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 12 del 02 febbraio 2016

POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 2589/1/1/2894/2012 approvato all'Ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (Cod. Ente 2589) - (Cod. SMUPR 26416).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca il contributo assegnato con DDR n. 169/2013 all'Ente GIF - GRUPPO INSEGNATI FORMATORI SCARL.

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla revoca delle attività formative approvate e finanziate con DDR n. 169/2013;
2. di disporre la registrazione contabile dell'economia di spesa dell'importo di seguito indicato:

CODICE SMUPR	CODICE PROGETTO	QUOTA FDR CAPITOLO 101333	IMPEGNO	QUOTA FSE CAPITOLO 101334	IMPEGNO
26416	2589/1/1/2894/2012	Euro 6.669,22	1245	Euro 6.330,78	1246

3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per la registrazione;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 13 del 02 febbraio 2016

POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 2689/1/2/2894/2012 approvato all'IIS VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (Cod. Ente 2689) (Cod. SMUPR 26407).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca il contributo assegnato con DDR n. 169/2013 all' IIS VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla revoca delle attività formative approvate e finanziate con DDR n. 169/2013;
2. di disporre la registrazione contabile dell'economia di spesa dell'importo di seguito indicato:

CODICE SMUPR	CODICE PROGETTO	QUOTA FDR CAPITOLO 101333	IMPEGNO	QUOTA FSE CAPITOLO 101334	IMPEGNO
26407	2689/1/2/2894/2012	Euro 6.256,91	1249	Euro 5.939,91	1250

3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per la registrazione;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328313)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 15 del 02 febbraio 2016

POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 2716/1/2/2894/2012 approvato all'IPSAA A. PAROLINI (Cod. Ente 2716) (Cod. SMUPR 26420).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca il contributo assegnato con DDR n. 169/2013 all' IPSAA A. PAROLINI.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla revoca delle attività formative approvate e finanziate con DDR n. 169/2013;
2. di disporre la registrazione contabile dell'economia di spesa dell'importo di seguito indicato:

CODICE SMUPR	CODICE PROGETTO	QUOTA FDR CAPITOLO 101333	IMPEGNO	QUOTA FSE CAPITOLO 101334	IMPEGNO
26420	2716/1/2/2894/2012	Euro 4.615,27	1249	Euro 4.381,06	1250

3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per la registrazione;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 16 del 02 febbraio 2016

POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 3901/1/2/2894/2012 approvato all'ISIS LEONARDO DA VINCI (Cod. Ente 3901) (Cod. SMUPR 26555).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca il contributo assegnato con DDR n. 169/2013 all' ISIS LEONARDO DA VINCI .

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla revoca delle attività formative approvate e finanziate con DDR n. 169/2013;
2. di disporre la registrazione contabile dell'economia di spesa dell'importo di seguito indicato:

CODICE SMUPR	CODICE PROGETTO	QUOTA FDR CAPITOLO 101333	IMPEGNO	QUOTA FSE CAPITOLO 101334	IMPEGNO
26555	3901/1/2/2894/2012	Euro 6.667,93	1249	Euro 6.329,55	1250

3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per la registrazione;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328315)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 17 del 02 febbraio 2016

POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano 2B4I1. DGR n. 2894 del 28/12/2012. DDR n. 169 del 21/05/2013. Revoca al finanziamento del progetto 4262/1/1/2894/2012 approvato all'Ente ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (Cod. Ente 4262) (Cod. SMUPR 26554).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca il contributo assegnato con DDR n. 169/2013 all'Ente ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla revoca delle attività formative approvate e finanziate con DDR n. 169/2013;
2. di disporre la registrazione contabile dell'economia di spesa dell'importo di seguito indicato:

CODICE SMUPR	CODICE PROGETTO	QUOTA FDR CAPITOLO 101333	IMPEGNO	QUOTA FSE CAPITOLO 101334	IMPEGNO
26554	4262/1/1/2894/2012	Euro 6.669,22	1245	Euro 6.330,78	1246

3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per la registrazione;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328316)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 18 del 03 febbraio 2016

POR FSE 2007-2013 Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Ase IV Capitale Umano - 2B4I1. DGR n. 2027 del 28/10/2014. DDR 366 del 16/12/2014 - DDR n. 398 del 24/12/2014. Revoca al finanziamento del progetto 50/1/1/2027/2014 approvato all'Ente FEDERAZIONE CNOS/FAP - VENETO (Cod. Ente 50) - (Cod. Smupr 37731).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca il contributo assegnato con DDR n. 398/2014 all'Ente FEDERAZIONE CNOS/FAP - VENETO.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla revoca delle attività formative approvate e finanziate con DDR n. 398/2014;
2. di disporre la registrazione contabile dell'economia di spesa dell'importo di seguito indicato:

CODICE SMUPR	CODICE PROGETTO	QUOTA FDR CAPITOLO 101333	IMPEGNO	QUOTA FSE CAPITOLO 101334	IMPEGNO
37731	50/1/1/2027/2014	Euro 6.540,97	4770	Euro 6.209,03	4772

3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per la registrazione;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

(Codice interno: 328383)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 54 del 21 giugno 2016

Programma di cooperazione Transfontaliera IPA adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Affidamento del servizio di collaborazione tecnico-scientifica all'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per lo svolgimento di attività relative al conseguimento degli obiettivi del work Package 6 "applicazione della ICT nella prevenzione dagli incendi boschivi". CUP H19D13000100007-CIG Z4816FD4FF.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito della realizzazione del Progetto Holistic, predisposto all'interno del Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, con il presente provvedimento si intende procedere con l'affidamento diretto di un servizio di collaborazione tecnico-scientifica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per lo svolgimento della PARTE 3 (azione 6.5, sottoazione 6.5.3) della proposta delle attività concordate dalle parti di cui al prot.n. 442563 del 2/11/2015. Impegno di spesa Euro 5.604,19 (IVA inclusa) sui capp. 102238 e 102239

Il Direttore

PREMESSO che con il Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n.182 del 01/12/2015, che si intende qui integralmente richiamato, è stata assunto un primo impegno di spesa a favore della Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV) per l'affidamento del servizio di collaborazione tecnico-scientifica finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alle azioni progettuali 5.3 e 5.4, di importo pari a Euro 6.584,93;

CONSIDERATO che ARPAV ha portato a termine lo svolgimento delle attività affidate, entro il 31/12/2015, secondo quanto previsto dalla lettera d'ordine (prot. n. 494108 del 3/12/2015) e ha provveduto ad inviare alla Sezione Protezione Civile la relazione del lavoro effettuato (prot. n. 0127797 del 30/12/2015) pervenuta in data 5/01/2016 con prot. n. 1355;

CONSIDERATO che non è stato possibile rispettare l'iniziale scadenza (29/02/2016) e il conseguimento degli obiettivi del Work Package 6 del Progetto, per la conclusione delle attività di collaborazione tecnico-scientifica, a causa di ritardi dovuti alla definizione dei nuovi accertamenti in entrata e relative iscrizioni delle poste contabili nel Bilancio 2016, che non hanno permesso l'assunzione del secondo impegno di spesa a favore di ARPAV;

VISTO l'Addendum n. 4 del contratto di finanziamento ("IPA Subsidy Contract", art. 3), sottoscritto il 14 marzo 2016, che sancisce la proroga del progetto Holistic al 30/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 199803 del 20/05/2016 con cui, sulla base di quanto soprariportato, è stata proposta ad ARPAV la posticipazione della chiusura delle attività al 30/07/2016;

VISTA la nota prot. 211704 del 30/05/2016 con cui ARPAV accoglie favorevolmente la proposta soprariportata e il prosieguo dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica già avviata;

CONSIDERATO che per il completamento delle attività necessarie ai fini del Progetto Holistic (azione 6.5.3) risulta necessario procedere all'affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività riportate nella parte terza della proposta tecnico-economica inviata da ARPAV (ns. protocollo n. 431959 del 27/10/2015) per un costo previsto pari a 4.593,60 (IVA esclusa);

VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RITENUTO in relazione alla natura del servizio da affidare e della spesa prevista, di provvedere ad un affidamento diretto, secondo le modalità previste all'art. 14, comma 2, punto a, dell'Allegato A alla DGR 2401/2012 che risulta ad oggi compatibile con quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che l'importo dei servizi affidati ad ARPAV nell' ambito del Progetto Holistic risulta inferiore ai 40.000,00 euro, ammontando complessivamente a euro 9.991,08;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Agenzia attraverso la procedura telematica conclusasi positivamente con emissione di DURC valido fino al 03/08/2016;

RITENUTO pertanto opportuno, in base alle considerazioni sopra riportate, procedere con l'affidamento del servizio di collaborazione tecnico-scientifica alla Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale, avente sede legale in Padova - Via Matteotti, 27 - C.F. 92111430283, per lo svolgimento delle attività relative alla sottoazione 6.5.3 per l'importo pari a Euro 5.604,19 (IVA e ogni altro onere incluso);

CONSIDERATO che le modalità e le condizioni che disciplinano il rapporto tra Regione del Veneto e il soggetto incaricato sono specificate nello schema di contratto di affidamento del servizio di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ivi compresi i modi e i tempi di realizzazione delle attività, della presentazione delle relazioni tecniche sullo stato di avanzamento della collaborazione e di liquidazione delle stesse;

VISTA la L.R. n. 7 del 23 Febbraio 2016 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la L.R. n. 8 del 24 Febbraio 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018";

CONSIDERATO che i capitoli 102238 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)", e 102239 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario presentano sufficiente disponibilità;

RITENUTO pertanto di impegnare per tale servizio di collaborazione tecnico-scientifica l'importo omnicomprensivo di Euro 5.604,19 (cinquemilaseicentoquattro/19);

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "attività di ricerca ed educazione relative agli incendi boschivi" non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R n. 1/2011, in quanto finanziata esclusivamente con fondi comunitari e statali;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio di collaborazione tecnico-scientifica è Z4816FD4FF;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'acquisizione del servizio, oggetto del presente provvedimento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) - C.F. 92111430283.
3. Di approvare lo schema di contratto di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento.
4. Di fissare in Euro 5.604,19 (cinquemilaseicentoquattro/19) l'importo massimo complessivo da erogare a favore di ARPAV, a fronte della realizzazione delle attività previste e secondo le modalità riportate nell'**Allegato A**.
5. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata.
6. Di impegnare a favore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV) avente sede legale in Via Ospedale Civile, 24, 35121 Padova - C.F. 92111430283, la somma di euro 4.763,56 - al capitolo 102238 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" SIOPE 1.03.01 1364, del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
7. Di impegnare a favore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV) avente sede legale in Via Ospedale Civile, 24, 35121 Padova - C.F. 92111430283, la somma di euro 840,63 al capitolo 102239 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" SIOPE 1.03.01 1364 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
8. Di approvare gli allegati tecnici contabili T1 e T2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
9. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1277, a valere sul capitolo di entrata n. 100416 e l'impegno sul capitolo di spesa n. 102238 è assunto sulla quota di competenza.

10. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1278, a valere sul capitolo di entrata n. 100417 e l'impegno sul capitolo di spesa n. 102239 è assunto sulla quota di competenza.
11. Di dare atto che il servizio in oggetto non risulta presente nelle convenzioni Consip attive.
12. Di dare atto che il presente impegno costituisce debito commerciale ed è esigibile entro il 2016.
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV) - Via Ospedale Civile, 24, 35121 Padova.
14. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
15. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito della trasmissione di una relazione sull'attività eseguita, da presentarsi entro il 01/08/2016, e di emissione di regolare fattura.
16. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
17. Di dare atto che la spesa, per la tipologia "attività di ricerca ed educazione relative agli incendi boschivi" di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
18. Avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
19. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Tonellato

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 54 del 21 GIU. 2016 pag. 1/3

Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic.
Affidamento del servizio di collaborazione tecnico-scientifica all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per lo svolgimento di attività relative al conseguimento degli obiettivi del Work Package 6 "Applicazione della ICT nella prevenzione e protezione dagli incendi boschivi".
Schema di contratto.
CUP H19D13000100007- CIG Z4816FD4FF

Spett.le Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
_____
_____

PREMESSA
Nell'ambito del Progetto europeo Holistic - Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, con Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto n.182 del 1/12/2015 è stata individuata codesta Agenzia quale soggetto idoneo per l'affidamento del servizio di collaborazione tecnico scientifica finalizzata alla realizzazione di alcuni obiettivi del Progetto Holistic afferenti ai Work Package (WP) 5 e 6. La prima fase delle attività affidate a codesta Agenzia, relative al WP 5, si sono concluse il 30/12/2015 e in data 19/05/2016 è stata avviata la procedura di liquidazione della fattura n. 30/2013 del 19/01/2016. La scrivente intende pertanto ora procedere all'affidamento del servizio di cui alla voce "PARTE 3" della Vostra proposta tecnico-economica per il completamento delle attività già pianificate. L'acquisizione, che trova copertura economica con il Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. _____ del _____, è effettuata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della deliberazione di Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012, art.14, in quanto compatibili.

OGGETTO E COMPENSO DEL SERVIZIO
In riferimento alla PARTE 3 della Vostra proposta tecnico-economica, di cui al vostro prot. n. 104686 del 26/10/2015, con la presente si procede all'ordine, del servizio sotto riportato, al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio - Servizio Meteorologico di codesta Agenzia:

- Azione 6.5: "*Creazione di un Centro Virtuale per l'applicazione delle tecnologie di informazione e comunicazione al tema della ricerca sugli incendi boschivi*".
  Sottoazione 6.5.3 – "Attività di ricerca ed educazione relative agli incendi boschivi"
  "Attività di ARPAV": predisposizione ed elaborazione dei dati storici (indicativamente relativi al periodo 1993-2015) per la caratterizzazione meteo-climatica del territorio regionale rispetto alle condizioni medie di sviluppo degli incendi.

per l'importo pari ad euro 5.604,19 (IVA inclusa).

RESPONSABILITA' SCIENTIFICA DELLE PARTI
ARPAV identifica quale responsabile per la conduzione scientifica delle attività sopra riportate, il Dott. Francesco Rech, in servizio presso il DRST - Servizio Meteorologico, il quale è tenuto a rispondere direttamente alla Regione del Veneto per tutti gli aspetti relativi alla gestione tecnico - scientifica del Progetto. Nello svolgimento della collaborazione scientifica ARPAV potrà utilizzare il proprio personale

tecnico, competente nelle attività richieste dal presente accordo di collaborazione, nella maniera e quantità che riterrà più opportune.

La Regione del Veneto, tramite la Sezione Protezione Civile, mette a disposizione, considerata la peculiarità delle attività da svolgere, le proprie competenze e professionalità per assicurare un idoneo coordinamento e supporto alle attività oggetto del servizio, in particolare per la gestione dei rapporti e dei flussi di informazioni tecniche che saranno necessari al fine del pieno conseguimento degli obiettivi progettuali nei tempi previsti. A tal fine individua come personale di riferimento:

- la dott.ssa Alice Lemessi, responsabile P.O. "Rapporti con gli Enti Istituzionali, sviluppo del volontariato, formazione e comunicazione per il coordinamento amministrativo delle attività di cooperazione".
- la dott.ssa Eva Valese, funzionario regionale e "technical expert", per le attività di ricerca sui pacchetti di lavoro WP5 e WP6.

TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento delle attività sopra riportate avrà decorrenza dalla data di accettazione del presente contratto. La conclusione delle attività dovrà avvenire entro il 30/07/2016.

La scrivente Sezione si riserva, in caso di immotivato ritardo nell'esecuzione del servizio, non imputabile a problematiche generali inerenti allo stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative progettuali, e tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi progettuali, di applicare una penale pari allo 0,1 % dell'importo per ogni giorno di ritardo, o in caso di inadempimento volontario, di risolvere il presente rapporto in danno.

CONTROVERSIE

Le parti, dato il loro ruolo istituzionale, si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività.

Per la soluzione di ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà nominato un arbitro di comune accordo tra le parti o, in difetto, sarà adito il Tribunale di Venezia, quale foro competente.

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i documenti e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente collaborazione rimarranno di proprietà di entrambe le parti, in base alla normativa applicabile sul diritto di autore.

Ciascuna parte potrà utilizzare i dati ed i risultati derivanti dalle attività svolte nel quadro del presente accordo in occasione di iniziative rientranti nelle proprie finalità istituzionali, con l'obbligo di richiamarne l'origine e di comunicare preventivamente tale intenzione all'altra parte.

ARPAV ha diritto di pubblicare i risultati scientifici secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citare la fonte dei dati, nonché di inviare alla Regione del Veneto copia della pubblicazione.

E' fatto divieto di utilizzo degli stessi per finalità commerciali o comunque non istituzionali. La Regione del Veneto autorizza ARPAV a riportare notizia della propria partecipazione al Progetto Holistic sul proprio materiale divulgativo e pubblicitario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a seguito della:

- trasmissione, entro il 01/08/2016, di una relazione sull'attività eseguita all'indirizzo PEC: protezionecivile@pec.regione.veneto.it
- emissione di regolare fattura (il codice IPA della Scrivente per la fatturazione elettronica è O1MOBN) da presentarsi entro 26/08/2016, intestata a:

  Regione del Veneto – Sezione Protezione Civile, via Paolucci 34, 30175 Marghera - Venezia (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279),

  che dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

"Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Affidamento di un servizio di collaborazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di attività relative al conseguimento degli obiettivi del Work Package 6 "Applicazione della ICT nella prevenzione e protezione dagli incendi boschivi".
CUP H19D13000100007 - CIG Z4816FD4FF

Il presente contratto di esecuzione del servizio è stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Si prega di restituire il presente contratto debitamente controfirmato digitalmente per accettazione, all'indirizzo PEC:

protezionecivile@pec.regione.veneto.it

Distinti saluti

Data_____

Il Direttore della Sezione Protezione Civile
Ing. Roberto Tonellato

_____

Per accettazione

_____

(Codice interno: 328384)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 55 del 21 giugno 2016

Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Affidamento in economia della fornitura di gadget personalizzati - attività di comunicazione e disseminazione di cui al WP 2 "Communication and dissemination" CUP H19D13000100007 - CIG Z0C1777791

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito della realizzazione del Progetto Holistic, predisposto all'interno del Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013, con il presente provvedimento, sulla base di quanto disposto al punto 6 del Decreto del Direttore della Protezione Civile n. 196 del 09/12/2015, si intende procedere all'acquisizione, nel libero mercato, di una fornitura di gadget promozionali da distribuire durante gli eventi di disseminazione organizzati nell'ambito del Progetto Holistic. Acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Impegno di spesa di euro 4.058,94 (IVA inclusa) sui capitoli 102238 e 102239.

Il Direttore

PREMESSO che con il Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n.196 del 09/12/2015, che si intende qui integralmente richiamato, è stata assunta la determinazione a contrarre per l'avvio del confronto concorrenziale in luogo di indagine di mercato, tramite la generazione di una Richiesta di Offerta (in seguito RdO) rivolta a n. 6 fornitori abilitati nel MePA, finalizzata all'acquisizione di una fornitura di gadget personalizzati;

CONSIDERATO che con il provvedimento sopracitato si era provveduto ad approvare il capitolato d'oneri relativo alla fornitura ricercata, fissando in euro 3.800,00 (IVA esclusa) l'importo presunto a base d'asta, e quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

CONSIDERATO che in data 21/12/2015 è stata lanciata su piattaforma CONSIP la RdO n. 10684460;

ATTESO che entro la data stabilita, 29/01/2016, termine ultimo di presentazione delle offerte, non è stata presentata alcuna offerta;

CONSIDERATO che in data 14 marzo 2016 è stato sottoscritto l'ADDENDUM n.4 del "IPA Subsudy contract" (Contratto di Finanziamento) che sancisce la proroga di sei mesi del progetto Holistic, ovvero fino al 30/09/2016;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa, di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, di acquisire direttamente nel libero mercato, come già previsto al punto 6 del dispositivo del Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 196 del 09/12/2015, la fornitura di gadget sopramenzionata;

CONSIDERATO che il budget di Progetto, alla voce di spesa "promotional costs" presenta sufficiente diponibilità economica;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RITENUTO in relazione alla spesa prevista, di provvedere ad un affidamento diretto, secondo le modalità previste all'art. 14, comma 2, punto a, dell'Allegato A alla DGR 2401/2012 che risultano ad oggi compatibili con quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, a seguito di gara andata deserta, si è proceduto ad avviare un'indagine esplorativa nel libero mercato atta a individuare operatori economici in grado di fornire le diverse tipologie del materiale ricercato, con inclusa la relativa personalizzazione (stampa dei loghi di Progetto e del Programma) e con i quali intavolare la successiva negoziazione per l'acquisizione del materiale;

DATO ATTO che a seguito dell'indagine sopracitata conclusasi il 15/02/2016 (conservata agli atti) e nel rispetto del principio di rotazione tra i fornitori, si è proceduto ad invitare (con prot. n. 196889 del 19/05/2016), la ditta DUELLE SPORT-PROMOTIONS s.r.l. - Piazza 2 Giugno, 3 - 31050 Zenson Di Piave (TV), a presentare un preventivo rispondente a quanto già contenuto nel capitolato d'oneri della precedente gara andata deserta;

RITENUTA congrua l'offerta presentata con il preventivo n. 156/2016 (ns. prot. n. 203478 del 24/05/2016) dalla sopracitata ditta, di importo pari a euro 3.327,00 (IVA esclusa), ovvero pari ad euro 4.058,94 (IVA inclusa);

DATO ATTO che, alcuni materiali del lotto da acquisire non risultano essere prodotti nei paesi indicati nell'art. 19 del Regolamento CE n. 1085/2006;

DATO ATTO che si è provveduto ad inoltrare la richiesta di "deroga d'origine del prodotto" alla Managing Authority del Programma IPA Adriatico 2007-2013, con nota prot. n. 212565 del 31/5/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Ditta attraverso la procedura telematica conclusasi positivamente in data 11/04/2016 (DURC emesso);

RITENUTO pertanto di poter affidare alla Ditta "DUELLE SPORT-PROMOTIONS s.r.l. - Piazza 2 Giugno, 3 - 31050 Zenson Di Piave (TV) - C.F e P.IVA 04469920260 la fornitura di gadget personalizzati nei termini e tempi previsti dallo schema di contratto di cui all'**Allegato A** al presente decreto;

VISTA la L.R. n. 7 del 23 Febbraio 2016 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la L.R. n. 8 del 24 Febbraio 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018";

RITENUTO necessario, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dall'aggiudicazione, effettuare un impegno di spesa per l'importo di euro 4.058,94, da imputare per euro 3.450,10 al capitolo 102238 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)", e per euro 608,84 al capitolo 102239 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)"del bilancio regionale 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per la fornitura di gadget personalizzati è Z0C1777791;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, per l'acquisizione della fornitura di materiale promozionale oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base all'importo previsto dell'acquisto.
3. Di approvare lo schema di contratto di cui Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
4. Di affidare la fornitura di gadget personalizzati realizzati per le attività di comunicazione e disseminazione previste dal Pacchetto di lavoro WP 2 "Communication and dissemination" alla Ditta DUELLE SPORT-PROMOTIONS s.r.l. - Piazza 2 Giugno, 3 - 31050 Zenson Di Piave (TV) - C.F e P.IVA 04469920260 per l'importo pari a euro 3.327,00 (tremilatrecentoventisette/00) al netto di IVA ovvero la spesa complessiva pari ad euro 4.058,94 (quattromilacinquantotto/94) comprensivo di IVA al 22 %.
5. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata.
6. Di impegnare a favore della Ditta "DUELLE SPORT-PROMOTIONS s.r.l. - Piazza 2 Giugno, 3 - 31050 Zenson Di Piave (TV) - C.F e P.IVA 04469920260 la somma di euro 3.450,10 al capitolo 102238 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" SIOPE 1.03.01 1345, del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
7. Di impegnare a favore della Ditta "DUELLE SPORT-PROMOTIONS s.r.l. - Piazza 2 Giugno, 3 - 31050 Zenson Di Piave (TV) - C.F e P.IVA 04469920260 la somma di euro 608,84 al capitolo 102239 ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" SIOPE 1.03.01 1345 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
8. Di approvare gli allegati tecnici contabili T1 e T2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
9. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1277, a valere sul capitolo di entrata n. 100416 e l'impegno sul capitolo di spesa n. 102238 è assunto sulla quota di competenza.
10. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1278, a valere sul capitolo di entrata n. 100417 e l'impegno sul capitolo di spesa n. 102239 è assunto sulla quota di competenza.
11. Di dare atto che il presente impegno costituisce debito commerciale ed è esigibile entro il 2016.
12. Di dare atto che la fornitura di gadget personalizzati non risulta presente nelle convenzioni Consip attive.

13. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta DUELLE SPORT-PROMOTIONS s.r.l. - Piazza 2 Giugno, 3 - 31050 Zenson Di Piave (TV) - C.F e P.IVA 04469920260.
14. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della consegna della merce, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, previa verifica di conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura.
15. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
16. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
17. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
18. Di confermare, per quanto espresso in premessa, quale Responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato.
19. Avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
20. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Tonellato

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 55 del 21 GIU. 2016 pag. 1/2

Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013 - Progetto Holistic. Affidamento diretto di una fornitura di gadget personalizzati.
Schema di contratto.
CUP H19D13000100007 - CIG Z0C1777791

Alla Ditta_____
_____
_____

PREMESSA: Nell'ambito del Progetto europeo Holistic - Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, con Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto n. 196 del 9/12/2015 è stata avviata la procedura di cottimo fiduciario con la generazione di una richiesta di offerta (RdO), completa delle specifiche tecniche (Allegato A al DDR 196/2015 - Capitolato d'oneri) attraverso lo strumento del MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), al fine dell'acquisizione di materiale di materiale promozionale da utilizzare a fini progettuali. Alla scadenza dei termini (29/1/2016) per la presentazione delle proposte economiche, non è pervenuta nessuna offerta.

La Scrivente quindi intende procedere all'acquisizione diretta nel libero mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della deliberazione di Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012, art.14, in quanto compatibile, individuando la Vostra società per la fornitura di gadget personalizzati, con le medesime caratteristiche riportate nell'Allegato A al DDR n. 196/2015 sopra richiamato.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Con la presente si procede all'ordine della fornitura del materiale, come da Vostro preventivo n. 156 del 24/2/2016, per l'importo totale di euro 4.058,94 (IVA e trasporto inclusi).

TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione per accettazione del presente contratto presso:

REGIONE DEL VENETO – SEZIONE PROTEZIONE CIVILE, via Paolucci, 34, 30175 Marghera.

La scrivente si riserva, in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, di applicare una penale pari allo 0,1 % dell'importo per ogni giorno di ritardo, o in caso di inadempimento volontario, di risolvere il presente rapporto in danno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a prestazione eseguita, verificata la conformità del materiale, e a seguito di emissione di regolare fattura (il codice IPA della Scrivente per la fatturazione elettronica è O1MOBN).

La fattura dovrà essere intestata a:

Regione del Veneto – Sezione Protezione Civile, via Paolucci, 34, 30175 Marghera - Venezia (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279),

e dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

"Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Fornitura di gadget personalizzati"
CUP H19D13000100007- CIG Z0C1777791

ed essere inviata tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: protezionecivile@pec.regione.veneto.it

Il presente contratto di esecuzione del servizio è stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per qualsiasi informazione e chiarimento si prega di contattare:
Claudia Miotto (041 2794703) o Eva Depiera (041 2795562)

Si prega di restituire il presente contratto controfirmato digitalmente per accettazione, allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore all'indirizzo PEC:
protezionecivile@pec.regione.veneto.it

Cordiali saluti

Data_____

Il Direttore della Sezione Protezione Civile
Ing. Roberto Tonellato

_____

Per accettazione

_____

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA'

(Codice interno: 328116)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA' n. 7 del 04 aprile 2016

Affidamento di incarico e impegno di spesa di E 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia per l'accertamento di idoneità tecnica di n. 47 dipendenti regionali, designati a svolgere l'incarico di addetto alla lotta antincendio per la sede regionale di Palazzo Grandi Stazioni di Venezia. D.M. 10 marzo 1998.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico e si impegna la spesa di E 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia per l'attività di accertamento di idoneità tecnica di n. 47 dipendenti regionali designati a svolgere l'incarico di addetto alla lotta antincendio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pec prot. n. 68815 del 23/02/2016 e pec prot. n.80725 del 01/03/2016 del Comando VVF di Venezia.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29 aprile 2014 con cui il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità è designato quale Datore di Lavoro per le sedi e il personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles;

VISTA la D.G.R. n. 666 del 13 maggio 2014 "Disposizioni in materia di organizzazione e gestione del sistema per la Salute e la Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro della Giunta Regionale. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." - Allegato B - che individua i soggetti obbligati cui competono gli adempimenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, prevede che rimangano assegnati al Datore di Lavoro, oltre agli obblighi normativi non delegabili, gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso;

VISTA la D.G.R. n. 1686 del 24.11.2015 con la quale la Giunta Regionale approva il Piano di Formazione obbligatoria per il triennio 2016 - 2018 per il personale dirigente e dipendente della Giunta Regionale del Veneto in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Artt. 37, 45 e 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i e Accordo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e del 25/7/2011;

PREMESSO CHE il Datore di Lavoro ha già provveduto alla formazione del personale regionale addetto alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze per le attività a rischio medio;

CONSIDERATO CHE la sede regionale di Venezia Cannaregio, 23 denominata Palazzo Grandi Stazioni, supera le 500 postazioni lavoro e pertanto rientra nelle attività per le quali, ai sensi dell'art. 6 comma 3 allegato X del D.M. 10 marzo 1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609;

VERIFICATO CHE il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - Strada della Motorizzazione Civile, 6 Mestre - è la struttura certificata al rilascio dell'attestato di idoneità tecnica in parola;

VISTO il D.M. 14 marzo 2012 che stabilisce le tariffe previste per l'attività di formazione svolta dal corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, tra l'altro, prevede che i versamenti vengano effettuati su conto corrente postale intestato alle sezioni di tesoreria provinciale con casuale " Prestazioni rese dai VVF per formazione addetti di cui all'art. 18 comma 1 lettera b del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero tramite bonifico bancario IBAN: IT53T0760102000000000003301;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 65525 del 19 febbraio 2016 è stata inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia la richiesta di accertamento per n. 47 dipendenti regionali con allegati gli attestati frequenza al corso di 8 ore presso una azienda privata certificata;

DATO ATTO CHE la tariffa per sottoporsi ad accertamento presso i VV. F. di Venezia è di Euro 58,00 a persona, per una somma complessiva di Euro 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537);

DATO ATTO CHE alla spesa prevista di Euro 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) per l'accertamento, si farà fronte dal capitolo 100484 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.Lgs. 9/04/2008 n. 81)" del bilancio dell'esercizio 2016, che offre sufficiente disponibilità;

VISTO il D.M. 10 marzo 1998;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs.118/2011;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015;

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di affidare l'incarico per l'accertamento di idoneità tecnica di n. 47 dipendenti regionali al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - Strada della Motorizzazione Civile, 6 Mestre;
3. di impegnare la spesa di Euro 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) - Codice SIOPE 1.02.05.1251 articolo 009 codice di livello V - P.D.C. U.1.03.02.04.001 acquisto di servizi per formazione specifica - sul corrispondente capitolo 100484 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.Lgs. 9/04/2008 n. 81)" del bilancio di esercizio dell'anno 2016, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - Strada della Motorizzazione Civile, 6 Mestre - Venezia;
4. di attestare che il pagamento della somma sopraindicata è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rappresenta debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;
6. di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di Euro 2.726,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) dovuta per la realizzazione dell'attività di accertamento di cui al punto 2, a favore al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, si provvederà con Bonifico Bancario IBAN: IT53T0760102000000000003301 in seguito alla trasmissione degli attestati di idoneità tecnica, entro il corrente esercizio finanziario;
7. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 328117)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA' n. 8 del 04 aprile 2016

Affidamento di incarico e impegno di spesa di E. 1.623,77 (IVA inclusa) a favore della ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona - Via Germania, 12/B - per il servizio di noleggio di n. 20 estintori a CO2 da Kg 5 e di n. 1 bombola di gas GPL da utilizzare per la prova pratica di spegnimento che si effettuerà presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia al fine di ottenere l'idoneità tecnica. CIG ZD818EF0F0

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico e si impegna la spesa di E. 1.623,77 (IVA inclusa) a favore della ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona - Via Germania, 12/B - per il servizio di noleggio di n. 20 estintori a CO2 da Kg 5 e di n. 1 bombola di gas GPL da utilizzare per la prova pratica di spegnimento che si effettuerà presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia al fine di ottenere l'idoneità tecnica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta della ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona n. P 0000143 del 8 marzo 2016.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29 aprile 2014 con cui il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità è designato quale Datore di Lavoro per le sedi e il personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles;

VISTA la D.G.R. n. 666 del 13 maggio 2014 "Disposizioni in materia di organizzazione e gestione del sistema per la Salute e la Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro della Giunta Regionale. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." - Allegato B - che individua i soggetti obbligati cui competono gli adempimenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, prevede che rimangano assegnati al Datore di Lavoro, oltre agli obblighi normativi non delegabili, gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso;

VISTA la D.G.R. n. 1686 del 24.11.2015 con la quale la Giunta Regionale approva il Piano di Formazione obbligatoria per il triennio 2016 - 2018 per il personale dirigente e dipendente della Giunta Regionale del Veneto in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Artt. 37, 45 e 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i e Accordo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e del 25/7/2011;

VISTO l'art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che prevede che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio debbano ricevere specifica formazione e un aggiornamento periodico di cui al D.M. 10 marzo 1998;

CONSIDERATO CHE la sede regionale di Venezia Cannaregio, 23 denominata Palazzo Grandi Stazioni, supera le 500 postazioni lavoro e pertanto, ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, rientra nei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6 comma 3 allegato D.M. stesso, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609;

RILEVATO CHE dagli atti d'ufficio è necessario acquisire l'idoneità tecnica sopracitata per n. 47 dipendenti regionali;

VERIFICATO CHE il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - Strada della Motorizzazione Civile, 6 Mestre - è la struttura certificata al rilascio dell'attestato di idoneità tecnica in parola;

DATO ATTO CHE per l'acquisizione dell'attestato di idoneità tecnica è richiesto di effettuare presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia una prova pratica di spegnimento con estintori a CO2;

DATO ATTO CHE il Comando Provinciale dei VVF non fornisce gli estintori a CO2 e la bombola di gas GPL per effettuare la prova pratica di spegnimento;

CONSIDERATO CHE per effettuare la prova di spegnimento a n. 47 addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio necessitano approssimativamente n. 20 estintori a CO2 da 5 Kg e n. 1 bombola a gas GPL da 25 kg;

RITENUTO di acquisire un servizio di fornitura a noleggio n. 20 estintori a CO2 da 5 Kg e n. 1 bombola a gas GPL da 25 kg;

VERIFICATO che per il servizio richiesto, così come sopra esplicitato, non esistono convenzioni-quadro Consip attive, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che la specificità del servizio richiesto non trova corrispondenza all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 88104 del 04/03/2016 si è provveduto ad interpellare la ditta Campi di Verona, già titolare del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e l'assistenza degli estintori in dotazione agli uffici della Giunta Regionale giusto DDR n. 186 del 24 ottobre 2014, per formulare un'offerta per il servizio di noleggio di n. 20 estintori a CO2 e di n. 1 bombola di gas GPL da 25 Kg;

DATO ATTO CHE la ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona - Via Germania, 12/B - ha inviato con pec prot. n. 107895 del 18 marzo 2016 l'offerta n. P 0000143 per il servizio di noleggio del materiale sopracitato, per un importo di Euro 1.623,77 (IVA inclusa) che si ritiene congrua;

DATO ATTO CHE alla spesa prevista si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 100484 "Spese per la gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della Qualità (D.lgs. 09/04/2008, n. 81) " del bilancio di esercizio 2016;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare l'incarico per il servizio di noleggio di n. 20 estintori a CO2 e di n. 1 bombola di gas GPL da 25 Kg alla ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona, Via Germania, 12/B;

VISTO il D.M. 10 marzo 1998;

VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

VISTO il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 art. 125;

VISTO il D.lgs 118/2011;

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015.

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di affidare l'incarico per il noleggio di n. 20 estintori a CO2 e di n. 1 bombola di gas GPL da 25 Kg alla ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona, Via Germania, 12/B C.F. e P.I. 02135780233 per una spesa complessiva di Euro 1.623,77 (IVA inclusa) ;
3. di impegnare la somma di 1.623,77 (IVA inclusa) - Codice SIOPE 1.03.01.1364 articolo 009 codice di livello V - P.D.C. U.1.03.02.04.999 acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.- sul corrispondente capitolo 100484 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.Lgs. 9/04/2008 n. 81)" del bilancio di esercizio dell'anno 2016, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore della ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona, Via Germania, 12/B C.F. e P.I. 02135780233;
4. di attestare che il pagamento della somma sopraindicata è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rappresenta debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;
6. di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di Euro 1.623,77 (IVA inclusa) dovuta per il servizio di noleggio di cui al punto 2, a favore della ditta C.A.M.P.I. Antincendi s.r.l. di Verona si provvederà sulla base di presentazione di regolare fattura, entro il corrente esercizio finanziario;
7. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 328118)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA' n. 9 del 11 maggio 2016

Affidamento di incarico e impegno di spesa di E. 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) a favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' - Pad. Rama Ospedale dell'Angelo Via Paccagnella, 11 - Mestre (VE) per la realizzazione di n. 2 edizioni, per un numero complessivo di 27 dipendenti regionali, del corso di aggiornamento per l'uso del defibrillatore semiautomatico DAE BLSD cat. A. L. 120/2001 D. G. R. n. 1686/2015.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico e si impegna la spesa di E. 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) a favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana per la realizzazione del corso di aggiornamento per l'uso del defibrillatore semiautomatico DAE BLSD cat. A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di offerta mail del 18 febbraio 2016; offerta pervenuta con mail del 18 febbraio 2016 inviata dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA'.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29 aprile 2014 con cui il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità è designato quale Datore di Lavoro per le sedi e il personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Buttapietra (VR), Roma e Bruxelles;

VISTA la D.G.R. n. 666 del 13 maggio 2014 "Disposizioni in materia di organizzazione e gestione del sistema per la Salute e la Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro della Giunta Regionale. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." - Allegato B - che individua i soggetti obbligati cui competono gli adempimenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, prevede che rimangano assegnati al Datore di Lavoro, oltre agli obblighi normativi non delegabili, gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso;

VISTA la D.G.R. n. 1686 del 24.11.2015 con la quale la Giunta Regionale approva il Piano di Formazione obbligatoria per il triennio 2016 - 2018 per il personale dirigente e dipendente della Giunta Regionale del Veneto in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Artt. 37, 45 e 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i e Accordo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e del 25/7/2011;

VISTA la legge 3 aprile 2001 n. 120 che consente l'uso del defibrillatore automatico (DAE) in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica;

VISTA la DGR n. 2090 del 07 dicembre 2011 con la quale la Giunta Regionale approva il programma regionale per la diffusione e l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) ai sensi dell'art. 2 comma 1, del Decreto Interministeriale 18/03/2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 della L. n. 191/2009";

VISTO l'allegato A della DGR n. 4282 del 29 dicembre 2009 che definisce il regolamento per la gestione dei defibrillatori automatici operanti in modalità semiautomatica in ambito extra ospedaliero;

CONSIDERATO che gli attestati di Esecutore BLSD2 hanno validità biennale e pertanto sono soggetti agli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente e sopra richiamata;

DATO ATTO che nel 2016 saranno in scadenza le attestazioni per n. 27 dipendenti regionali formati dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana all'uso del defibrillatore semiautomatico DAE - BLSD categoria A e appartenenti alle sedi della Giunta Regionale ove sono stati collocati n. 5 defibrillatori semiautomatici (mod. Heart Start M5066A) con elevato numero di dipendenti regionali e/o con maggiore frequentazione di persone esterne;

CONSIDERATO che in relazione alla specificità del corso di aggiornamento per l'uso del defibrillatore semiautomatico si è proceduto a contattare direttamente la medesima Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' per la realizzazione di n. 2 edizioni del corso di aggiornamento in parola di ore 2,30 per un totale di n. 27 dipendenti regionali;

VISTA la proposta di spesa pervenuta per mezzo mail in data 18 febbraio 2016 dalla sopracitata SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA', che quantifica il costo in euro 37,00 a persona per una spesa complessiva di Euro 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 4, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) per la formazione di n. 27 addetti all'uso del defibrillatore semiautomatico DAE - BLSD;

DATO ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 100484 "Spese per la gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della Qualità (D.lgs. 09/04/2008, n. 81) " del bilancio di esercizio 2016;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare l'incarico per la realizzazione di n. 2 edizioni del corso di aggiornamento per l'uso del defibrillatore semiautomatico DAE - BLSD di ore 2,30 ciascuna - cat. A, per un totale di n. 27 dipendenti regionali e di impegnare la somma complessiva di Euro 999,00 a favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' - Area formazione nell'emergenza e urgenza presso Padiglione Rama - Ospedale dell'Angelo Via Paccagnella, 11 - Mestre (VE);

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. n. 191/2009 art. 2 comma 46;

VISTO il D. L. n. 78/2010 art. 6 comma13;

VISTO il D. I. 18/03/2011 art. 2 comma1;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a;

VISTA la L. R. n. 39/2001;

VISTA la L. R. n. 1/2011 art.12;

VISTA la L. R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2401/2012;

VISTA la D.G.R. n. 522/2016;

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di affidare l'incarico per la realizzazione di n. 2 edizioni, per un totale n. 27 dipendenti regionali, del corso di aggiornamento all'uso del defibrillatore semiautomatico DAE - BLSD - cat. A all'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' Area formazione nell'emergenza e urgenza presso Padiglione Rama Ospedale dell'Angelo - Via Paccagnella, 11 Mestre (VE) per una spesa complessiva di Euro 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537);
3. di impegnare la spesa di Euro 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) - Codice SIOPE 1.02.05.1251 articolo 009 codice di livello V - P.D.C. U.1.03.02.04.001 acquisto di servizi per formazione specifica - sul corrispondente capitolo 100484 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.Lgs. 9/04/2008 n. 81)" del bilancio di esercizio dell'anno 2016, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' Area formazione nell'emergenza e urgenza, presso Padiglione Rama Ospedale dell'Angelo - Via Paccagnella, 11 Mestre (VE);
4. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che il pagamento della somma sopraindicata è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di Euro 999,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) dovuta per la realizzazione dell'attività formativa di cui al punto 2, a favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN SANITA' si farà fronte, sulla base di presentazione di regolare fattura, entro il corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto rappresenta debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;

7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa;
8. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza, ai fini della liquidazione dell'importo di cui al punto 5;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro De Sabbata

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 328303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 43 del 10 agosto 2016

Aggiornamento del piano esecutivo presentato da Veneto Promozione SCPA relativo alle iniziative regionali di valorizzazione del turismo equestre. Deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015. Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 14 del 22 aprile 2016.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a modificare e conseguentemente ad aggiornare il piano esecutivo approvato con Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 14 del 22 aprile 2016 per sopravvenute esigenze operative e per una rimodulazione delle azioni da eseguire.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale 1539 del 3 novembre 2015 è stata attivata una collaborazione con Veneto Promozione al fine di dare corso alla realizzazione delle iniziative per la valorizzazione del turismo equestre, stabilendo che le iniziative di valorizzazione e promozione concernono:

- la ricognizione dei principali percorsi a cavallo della Pedemontana veneta e la loro mappatura sulla base di criteri di fruibilità, di interesse naturalistico di valenza territoriale;
- la segnalazione dei percorsi, delle aree di sosta, dei punti di interesse turistico, con una numerazione unica e di facile identificazione;
- la realizzazione di modesti interventi di rimozione di ostacoli arbusti e arborei lungo i percorsi;
- la promozione dei percorsi unitamente a eventi, manifestazioni e attività promozionali a carattere locale.

che con medesima DGR è stato disposto di stabilire che Veneto Promozione è tenuta a predisporre il programma d'azione e attività concordemente con l'UNPLI regionale, prevedendo che le iniziative debbano essere concluse entro il 31 dicembre 2016, salvo proroga motivata di non più di sei mesi;

che con Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 75 del 18 novembre 2015 si è approvato lo schema di convenzione, la cui convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Promozione SCPA è stata sottoscritta in data 19 gennaio 2016 avente n. di repertorio 31631, e che prevedeva la presentazione da parte di Veneto Promozione di un piano di attività da considerarsi esecutivo per promuovere il turismo equestre;

che in data 7 aprile 2016 Veneto Promozione SCPA ha inviato con nota prot. n. 1274 la proposta di piano esecutivo ed il relativo piano finanziario, approvato con Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 14 del 22 aprile 2016;

che con nota prot. n. 2657 del 2 agosto 2016 Veneto Promozione ha proposto che il budget per le macroazioni sia da rimodulare in quanto, dopo le verifiche in loco, UNPLI ha determinato che l'individuazione e selezione dei percorsi richiede una maggiore spesa mentre la valorizzazione e la promozione dei percorsi ne richiede una minore;

DATO ATTO che la nota prot. n. 2657 del 2 agosto 2016 di Veneto Promozione prevede una rimodulazione delle linee di spesa;

CONSIDERATO che tale nuovo piano di attività si è articola nelle seguenti fasi.

INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI PERCORSI

- Analisi delle attività di valorizzazione e promozione del turismo equestre messe in atto da altre regioni italiane e/o da Paesi limitrofi affini al Veneto per dimensioni, caratteristiche territoriali e sviluppo turistico.
- Individuazione e selezione dei principali percorsi a cavallo in particolare nell'area della Pedemontana veneta e loro mappatura sulla base di criteri di fruibilità, di interesse naturalistico e di valenza territoriale;
- Ideazione grafica della cartellonistica necessaria a fornire le necessarie informazioni per il cavaliere e il cavallo (lunghezza, dislivello, difficoltà, ecc. del percorso, aree di sosta, punti di interesse turistico, ecc.);
- Stesura del manuale di segnaletica equestre in raccordo con la segnaletica turistica regionale.

Il budget assegnato per la realizzazione di queste attività ammonta ad euro 38.000,00 IVA inclusa

VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI

- Realizzazione di interventi di rimozione di ostacoli arbusti e arborei lungo i percorsi per una maggiore fruibilità dei percorsi e visibilità della cartellonistica laddove necessario.

Il budget assegnato per la realizzazione di queste attività ammonta ad euro 3.000,00 IVA inclusa

PROMOZIONE DEI PERCORSI

- Ideazione e realizzazione di materiale volto alla promozione dei percorsi equestri oggetto del presente Progetto.
- Partecipazione a eventi di promozione

Il budget assegnato per la realizzazione di queste attività ammonta ad euro 7.000,00 IVA inclusa

- VARIE ED EVENTUALI

Il budget assegnato per la realizzazione di queste attività ammonta ad euro 2.000,00 IVA inclusa

CONSIDERATO che il nuovo piano esecutivo di cui all'Allegato A non cambia nella sostanza la DGR 1539/2015 e pertanto la convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Promozione di cui al Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 75//2015;

che le azioni intraprese da UNPLI hanno permesso di evidenziare che è opportuno potenziare maggiormente l'individuazione e la selezione di percorsi;

VISTI la Deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015;

il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 75 del 18 novembre 2015

il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 14 del 22 aprile 2016;

la nota prot. n. 1274 del 7 aprile 2016 di Veneto Promozione;

la convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Promozione SCPA del 19/01/2016;

la nota prot. n. 2657 del 2 agosto 2016 di Veneto Promozione;

decreta

1. di procedere all'approvazione del Piano esecutivo di cui all'**Allegato A**, relativo alle iniziative regionali per la valorizzazione del turismo equestre;
2. di procedere all'approvazione della suddivisione del budget totale (IVA inclusa) assegnato per la realizzazione delle attività di promozione del prodotto turistico turismo equestre come riassunto nella tabella riepilogativa che segue:

Individuazione e selezione dei percorsi	38.000,00
Valorizzazione e promozione dei percorsi	3.000,00
Promozione dei percorsi	7.000,00
Varie ed eventuali	2.000,00

3. di prevedere che eventuali economie di spesa in una delle attività di cui al punto 2 possano essere riversate nelle altre attività sopra indicate;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Paolo Rosso

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 43 del 10 agosto 2016 pag. 1/1

	Spesa prevista €
1. INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI PERCORSI	Euro 38.000,00
1.1 Attività di benchmark	
1.2 Individuazione, selezione e mappatura dei principali percorsi	
1.3 Ideazione grafica della cartellonistica	
1.4 Stesura del manuale di segnaletica equestre	
2. VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI	Euro 3.000,00
2.1 Esecuzione di interventi di sistemazione	
3. PROMOZIONE DEI PERCORSI	Euro 7.000,00
3.1 Ideazione e realizzazione materiale promozionale	
3.2 Partecipazione a eventi di promozione	
4. VARIE ED EVENTUALI	Euro 2.000,00
TOTALE (inclusa IVA)	**Euro 50.000,00**

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA

(Codice interno: 328104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 4 del 04 agosto 2016

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 59). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento e nomina dei componenti delle commissioni di gara. Codice Identificativo Gara 6607914F1F.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda la nomina del nuovo Responsabile Unico del procedimento e dei componenti delle commissioni di gara. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Dgr n. 253 del 3 marzo 2016; Decreto n. 23 del 25 maggio 2016; D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 3 marzo 2016 si autorizzava l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, c. 5 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo Decreto Legislativo, per la realizzazione del Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo a base d'asta di euro 1.400.000,00, IVA esclusa, nei limiti di quanto previsto dal Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020;

PREMESSO che con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro n. 23 del 25 maggio 2016 di indizione della gara in oggetto, venivano approvati i relativi atti di gara;

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara (Allegato D al Decreto n. 23 del 25 maggio 2016), individua quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. Marco Caccin, Dirigente *pro tempore* del Settore Cabina di Regia FSE del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro;

PRESO ATTO che, in forza della recente riorganizzazione delle strutture regionali in data 30.06.2016, il Responsabile dell'Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE dell'Area Capitale Umano e Cultura (che ha assunto le competenze dell'ex Cabina di Regia FSE del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro) è il Dott. Massimo Picciolato;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida dell'ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" (secondo cui, ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte tecniche è affidata alla commissione giudicatrice, mentre la fase di controllo della documentazione amministrativa deve essere svolta dal RUP, o da un seggio di gara istituito *ad hoc)*, il Disciplinare di gara assegna la valutazione delle offerte tecniche alla "Commissione giudicatrice" e la verifica della documentazione amministrativa ad un seggio di gara istituito *ad hoc* e denominato "Commissione di Verifica";

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo (dei commissari) di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione, da parte dell'amministrazione regionale, di specifiche norme attuative del citato art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la nomina della "Commissione giudicatrice" è possibile fare riferimento alle regole di competenza e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 27 gennaio 2016 ed in particolare alle seguenti regole generali: "Rotazione del personale", "Astensione nel caso di conflitto di interessi", "Incompatibilità con l'incarico di commissario di gara in caso di condanne anche non passate in giudicato" (Allegato A alla Dgr n. 72 del 27 gennaio 2016);

CONSIDERATO che, relativamente ai Segretari delle commissioni, si applicano l'art. 77, commi 4, 5, 6, e le norme da questo richiamate per quanto riguarda gli impedimenti allo svolgimento dell'incarico;

TENUTO CONTO che il temine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 14 luglio 2016 e che l'attività di valutazione prevista nel "Piano di Valutazione" del POR FSE 2014-2020 - approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma con la modalità della consultazione scritta come da nota del 22.01.2016, prot. 25633 -deve essere svolta nel rispetto delle scadenze in esso contenute (giugno 2017, con avvio delle attività propedeutiche a gennaio 2017);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere con la massima sollecitudine alla nomina delle Commissioni di Gara sulla scorta delle regole generali sopra richiamate;

RITENUTO, pertanto, di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la gara in oggetto il Dott. Massimo Picciolato, Responsabile *pro tempore* dell'Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE;

RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte tecniche, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti dipendenti, aventi adeguata competenza in materia e che hanno presentato adeguata dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di impedimenti allo svolgimento dello stesso:

- Dott. Alessandro Agostinetti, Presidente;
- Dott.ssa Rita Steffanutto; componente;
- Dott. Fabio Menin; componente;
- Dott. Roberto Collodel; segretario;
- Dott.ssa Francesca Dall'Armi; vice segretario;

RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione di verifica cui affidare la verifica della documentazione amministrativa, conformemente a quanto disposto dall'art.. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti dipendenti:

- Dott.ssa Giovanna Susin , Presidente;
- Dott. Luigi Pat; componente;
- Dott.ssa Giovanna Clemente, componente;
- Dott. Roberto Collodel; segretario;
- Dott.ssa Francesca Dall'Armi; vice segretario;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Dgr. n. 253 del 3 marzo 2016;

VISTO il Decreto n. 23 del 25 maggio 2016;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni";

VISTI il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016- 2018 ed il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (Allegato A alla Dgr n. 72 del 27 gennaio 2016);

VISTI i Documenti "Sistemi di Gestione e Controllo" e "Manuale delle Procedure" approvati con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro del 20/06/2016;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015;

VISTO il Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 03/07/2012;

VISTO il Reg. (UE) 1303/2013;

VISTO il Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020 approvato con la modalità della consultazione scritta come da nota del 22.01.2016, prot. 25633;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 2016, il Responsabile *pro tempore* dell'Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE, Dott. Massimo Picciolato, in sostituzione del Dott. Marco Caccin;
3. di nominare quali componenti della "Commissione giudicatrice" i seguenti dipendenti, aventi adeguata competenza in materia di procedure di gara e di valutazione di programmi comunitari:
    - Dott. Alessandro Agostinetti, Presidente;
    - Dott.ssa Rita Steffanutto, componente;
    - Dott. Fabio Menin, componente;
    - Dott. Roberto Collodel, segretario;
    - Dott.ssa Francesca Dall'Armi, vice segretario;
4. di nominare quali componenti della Commissione di verifica i seguenti dipendenti:
    - Dott.ssa Giovanna Susin, Presidente;
    - Dott. Luigi Pat, componente;
    - Dott.ssa Giovanna Clemente, componente;
    - Dott. Roberto Collodel, segretario;
    - Dott.ssa Francesca Dall'Armi, vice segretario;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 328105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 5 del 04 agosto 2016

Autorizzazione preventiva a costituire il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016 - dell'ESU di Padova. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Viene autorizzato preventivamente l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova a costituire il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richieste dell'ESU di Padova prot. n. 0002729 del 01/06/2016 e prot. n. 0003751 del 19/07/2016; - pareri della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 238345 del 20/06/2016 e prot. n. 293159 del 29/07/2016.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:

a. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
b. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.", che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull'Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA infine, la DGR n. 1862 del 23/12/2015 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2016 le disposizioni di cui alla DGR n. 2341/2014 e alla DGR n. 233/2015, a tutti gli Enti strumentali regionali, per gli opportuni adempimenti;

VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 0002729 del 01/06/2016 e prot. n. 0003751 del 19/07/2016 con cui è stata formulata la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

Richiesta di autorizzazione preventiva	Costo Complessivo onnicomprensivo massimo annuo (Euro)
Costituzione del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016	752.303,49

RILEVATO che la richiesta è stata motivata con l'esigenza di provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016 come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

RILEVATO che l'ESU di Padova, nella nota prot. n. 0002729 del 01/06/2016, ha dichiarato che: "Per l'anno 2016...intende procedere, con Decreto del Commissario Straordinario, ai sensi del D. Lgs. n 165/2001 e del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alla costituzione del fondo relativo alle risorse decentrate del personale dipendente, secondo la seguente tabella:

Risorse decentrate stabili (Art. 31 COMMA 2 CCNL 22.01.2004)		
ARTICOLO	RIFERIMENTO	RISORSE
Art. 31, comma 2 22/01/2004	Unico importo consolidato anno 2003	624.334,36
Art. 4, comma 2 05/10/2001	Importo annuale RIA ed assegni ad personam personale cessato dal 2004 al 2010	61.266,32
Art. 32, comma 1 22/01/2004	Integrazione risorse 0,62% m.s. 2001, esclusa la dirigenza	36.157,15
Dichiarazione congiunta n. 14 22/01/2004	Rideterminazione fondo per progressioni storiche	7.000,30
Art. 8 comma 7 11/04/2008	Integrazione risorse 0,60 m.s. 2005, esclusa la dirigenza	32.233,44
Risorse decentrate stabili		760.981,57
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 L. 147/2013 (periodo 01.01.2011 - 31.12.2014		-65.724,00
Totale risorse decentrate stabili anno 2016		695.257,57
Risorse decentrate variabili (art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004)		
ARTICOLO	RIFERIMENTO	RISORSE
Art. 15, comma 2(**) 01/04/1999	0,83% m.s. 1997	30.494,87
Risorse decentrate variabili		30.494,87
Totale risorse decentrate variabili anno 2016		30.494,87
Fondo Lavoro Straordinario (art. 14 CCNL 01/04/1999)		
ARTICOLO	RIFERIMENTO	RISORSE
Art. 14, comma 1 01/04/1999	Risorse art. 14 - Lavoro straordinario	26.551,05
Totale Fondo Lavoro Straordinario anno 2016		26.551,05
Fondo risorse decentrate anno 2016		

Descrizione	Importi
Risorse decentrate stabili	695.257,57
Risorse decentrate variabili	30.494,87
Risorse per lavoro straordinario	26.551,05
Totale Fondo risorse decentrate anno 2016	752.303,49

PRESO ATTO che l'ESU di Padova, ha altresì dichiarato che: "l'Azienda nel corso dell'anno 2015 ha rispettato gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore. L'importo complessivo del fondo risulta regolarmente previsto e stanziato nel capitolo di spesa n. 15010/01 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016. Si dichiara che il fondo risorse decentrate personale dipendente dell'anno 2016 rispetta pienamente il limite di spesa del fondo relativo all'anno 2015. Si precisa che l'ESU di Padova risulta avere rispettato il patto di stabilità interno e tutti gli altri vincoli, normativi e contrattuali, vigenti in materia di spesa di personale (art. 1, comma 557 quater, L. n. 296/2006, art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010)";

RILEVATO che l'ESU ha incrementato di Euro 10.916,36, elevando da Euro 50.349,96 a Euro 61.266,32, l'Importo annuale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed ha incrementato di Euro 8.231,40, elevando da Euro 57.492,60 a Euro 65.724,00, la Decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122, successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 27/12/2013 n. 147, rispetto agli importi delle medesime voci già comunicati alla Direzione Formazione e Istruzione con la richiesta di autorizzazione preventiva a costituire il medesimo Fondo presentata nel 2015;

VISTO l'art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 27/12/2013 n. 147, che prevede quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

VISTA la nota prot. n. 0003751 del 19/07/2016 con cui l'ESU ha motivato come segue gli incrementi apportati all'Importo annuale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e alla Decurtazione permanente previsti ai fini del calcolo delle Risorse decentrate stabili del Fondo:

"1. L'incremento del valore della RIA da Euro 50.349,96 a Euro 61.266,32 corrisponde al valore della RIA del personale cessato dal 2011 al 2014. L'attuale normativa consente l'incremento della parte stabile del fondo, purché vi sia una uguale riduzione della parte variabile (compensazione) stante il vincolo che l'ammontare complessivo del fondo dell'anno 2016 non può superare il valore totale del fondo dell'anno 2015;

2. l'importo di Euro 65.724,00 è la somma del valore della decurtazione totale permanente in un unico importo (parte stabile + parte variabile di complessivi 60.247,00 concernenti il periodo 2011-2014) comprensivo del valore della cessazione di una unità avvenuta ad inizio anno, per Euro 5.477,00. La decurtazione è stata esposta tutta nella parte stabile in quanto la Ragioneria Generale dello Stato ha dato indicazioni in tal senso...;

3. incrementata la parte stabile del fondo con la RIA del personale cessato nel periodo 2011-2014, si è proceduto ad una riduzione della parte variabile, al fine di rispettare il vincolo che il totale del fondo 2016 non può superare il totale del fondo 2015.";

VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 238345 del 20/06/2016, che, con riferimento alla nota dell'ESU di Padova prot. n. 0002729 del 01/06/2016, ha dichiarato di prendere atto della "costituzione del Fondo relativo alle risorse decentrate per il personale dipendente dell'ente, precisando che trattasi di fondo provvisorio, in conformità a quanto previsto dal comma 236, art. 1, della L. 208/2015" nonché, con riferimento alla nota dell'ESU di Padova prot. n. 0003751 del 19/07/2016, ha dichiarato che: "nel ribadire quanto rappresentato nella ns. nota prot. n. 238345 del 20 giugno u.s., si prende atto delle precisazioni dell'ente.";

VISTO l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015 n. 208 secondo cui: "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

VISTO che il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016 dell'ESU di Padova, di importo pari a Euro 752.303,49, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Padova l'autorizzazione richiesta, descritta nella tabella di cui sopra;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l'ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1862/2015;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 1303 del 22/07/2014, n. 2341/2014, n. 233/2015 e n. 1862 del 23/12/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 0002729 del 01/06/2016 e prot. n. 0003751 del 19/07/2016;

VISTE le note della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 238345 del 20/06/2016 e prot. n. 293159 del 29/07/2016;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTO l'art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122, successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 27/12/2013 n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015 n. 208;

VISTO l'art. 31, commi 2 e 3, del Contratto collettivo nazionale 22/01/2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 04/08/2016 prot. n. 300829 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

1. di autorizzare preventivamente l'ESU di Padova a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente - Anno 2016, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di Euro 752.303,49;

2. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 1 alla condizione che l'ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1862/2015;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

(Codice interno: 328236)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 1 del 14 luglio 2016

Approvazione istruttoria proposte di candidatura ai fini della nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'istruttoria relativa alle proposte di candidatura ai fini della nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura.

Il Direttore

- Premesso che la Fondazione Rovigo Cultura ha tra le sue finalità istituzionali la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi Fiumi e di sale espositive del Comune di Rovigo, nonché la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, della musica, della danza ed in genere di tutte le discipline artistiche, anche come mezzo di promozione culturale tra i cittadini, oltre a diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza della attività museali in prospettiva di un costante aggiornamento del patrimonio culturale, mediante la ideazione di mostre e convegni a carattere non solo locale bensì nazionale ed internazionale;
- Atteso che la Fondazione Rovigo Cultura è partecipata dalla Regione del Veneto, come previsto dall'art.47 della L.R. 30.01.2004, n.1 e che pertanto è prevista la presenza di un rappresentante regionale all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato dal Presidente della Regione del Veneto;
- Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale n.1525 del 03.11.2015 è stato nominato un Commissario Straordinario al fine di assicurare il funzionamento della citata fondazione nonché la necessaria continuità della gestione amministrativa dell'ente;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n.658 del 17.05.2016 con la quale si è provveduto alla proroga dell'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione suddetta per ulteriori 60 giorni a far data dal 21 maggio 2016;
- Considerato che è imminente la scadenza del termine dell'incarico del Commissario Straordinario e che pertanto occorre procedere con la nomina di un rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura;
- Vista la L.R. 22.07.1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
- Visto l'avviso n. 21 del 10/06/2016 pubblicato nel B.U.R. n. 58 del 17/06/2016;
- Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Preso atto delle proposte di candidatura pervenute;

decreta

1. di approvare l'istruttoria relativa alle proposte di candidatura, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, ai fini della nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa De Gregorio

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1 del 14.07.2016

Fondazione Rovigo Cultura

Nomine da effettuare: n. 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura

Scadenza candidature: 07.07.2016

	Nome	Indirizzo	Città	Provincia	Titolo di Studio	Curriculum	Dichiarazione di non eleggibilità
1.	**MASSIMO VENTURATO Nato a Verona il 10/07/1962**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Laurea in Economia ed organizzazione aziendale	SI	SI
2.	**LUIGI BARBIERI Nato a Padova il 28/02/1948**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Diploma di Ragioneria	SI	SI
3.	**GUIDO BEGHETTO Nato a Castelfranco Veneto il 26/02/1969**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Laurea in Economia Aziendale	SI	SI

Allegato A al Decreto n. 1del 14.07.2016 pag. 2/2

4.	**FRANCESCA FAMA** **Nata a Este (PD) il 29/07/1959**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Laurea in Scienze Politiche indirizzo amministrativo giuridico e Laurea in Giurisprudenza	SI	SI
5.	**ANGELO CURTOLO** **Nato a Conegliano (TV) il 5/11/1956**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo	SI	SI
6.	**ALESSANDRO PENZO** **Nato a Chioggia il 06/11/1962**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Diploma di Perito Industriale Capo Tecnico specializzazione Chimica Industriale	SI	SI
7.	**ELISA SANDALO** **Nata a Rovigo il 07/02/1976**	*(omissis)*	*(omissis)*	*(omissis)*	Laurea in Tecnologie per i Beni Culturali	SI	SI

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 328167)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 54 del 25 luglio 2016

Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. DGR 678 del 17/05/2016. Riapertura dei termini per la presentazione di progetti riferiti all'offerta formativa del CFP Lancenigo di Villorba, in Provincia di Treviso. DDR n. 16 del 11/07/2016. Nomina commissione di valutazione.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il nucleo di valutazione incaricato di valutare il progetto per interventi di formazione iniziale programmati nel Centro di formazione professionale provinciale di Lancenigo (Provincia di Treviso), pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 678 del 17.05.2016, i cui termini per la presentazione sono stati riaperti con DD 16 dell'11/7/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di designare i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti per la "Formazione iniziale nel CFP Lancenigo di Villorba" in adesione all'avviso pubblico approvato con DGR n. 678 del 17 maggio 2016, i cui termini sono stati riaperti con il decreto n. 16 del 11/7/2016, con le modalità e nelle persone indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328168)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 74 del 27 luglio 2016

Modifica del Decreto d'Impegno n. 15 del 11/07/2016 per il vizio nell'assegnazione dei capitoli di spesa. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione profesisonale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Veneziia. DGR 678 del 17/05/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento modifica il precedente decreto d'impegno n. 15 del 11/07/2016 per vizio nell'assegnazione dei capitoli di spesa correlati. Viene pertanto confermata l'approvazione degli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale provinciali di Lancenigo (Provincia di Treviso), di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), di Zevio (Provincia di Verona) e di Chiampo (Provincia di Vicenza), pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 678 del 17.05.2016 e di demanda a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a carico del Bilancio Regionale di previsione 2016-2018 per i progetti finanziati.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di modificare il dispositivo del Decreto n. 15 del 11/07/2016 confermando gli esiti dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, come da Allegato D allo stesso provvedimento, demandando tuttavia a successivo atto del Direttore Formazione e Istruzione la ripetizione dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come anche il correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 328145)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 90 del 02 agosto 2016

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini. DGR 680 del 17/5/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per interventi di primo e di secondo anno nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento delle qualifiche di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" e "Operatore del benessere: indirizzo estetica", da realizzare nell'anno formativo 2016-2017, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 680/2016, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Dati di sintesi - **Allegato A**
- **Progetti pervenuti - Allegato B**
- Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito - **Allegato C**
- Progetti ammessi con importi finanziabili - **Allegato D**

3. di dare atto che:

- l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;
- le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017, gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15 ottobre 2016 e i progetti devono concludersi entro il 31/08/2017, per gli effetti del punto 18 dell'Allegato B della DGR 680/2016;

4. di i rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa sui correlati capitoli di spesa nn. 72019 e 72040 per il finanziamento dei progetti riportati nell'Allegato D;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 328146)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 91 del 02 agosto 2016

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e formazione Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. Apertura termini. DGR 697 del 17/04/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione, interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 697/2016, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
   - Dati di sintesi - Allegato A
   - Progetti pervenuti - Allegato B
   - Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito - Allegato C
   - Progetti ammessi con importi finanziabili - Allegato D
3. di dare atto che:
   - per l'autorizzazione all'avvio dell'intervento relativo al progetto cod. 2191-1-697-2016, presentato dall'OdF Impresa Sociale Accademia la Parigina srl (c.f.: 01863370266) ora ora A.F.L. Accademia Formazione Lavoro, il soggetto beneficiario, entro il 14/10/2016 deve produrre documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'immobile in Viale Felissent, 10 a Treviso fino alla conclusione del progetto, o in alternativa, entro il 5 settembre 2016, deve presentare richiesta di autorizzazione alla variazione di sede, nelle forme e con le modalità previste dalla Direttiva allegato B alla DGR 697/2016. In tal caso la condizione posta si riterrà avverata solo a seguito della verifica della rispondenza ai requisiti 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento, allegato B alla DGR n. 2120/2015;
   - l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;
   - le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017, gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15 ottobre 2016 e i progetti devono concludersi entro il 31/08/2017, per gli effetti del punto 18 dell'Allegato B della DGR 697/2016;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa sui correlati capitoli di spesa nn. 102371, 102372 e 102375per il finanziamento dei progetti riportati nell'**Allegato D;**
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 328147)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 92 del 02 agosto 2016

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e formazione Priorità 10i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. Apertura termini. DGR 698 del 17/04/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione, interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 698/2016, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
   - Dati di sintesi - Allegato A
   - Progetti pervenuti - Allegato B
   - Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito - Allegato C
   - Progetti ammessi con importi finanziabili - Allegato D
3. di dare atto che:
   - per i progetti sottoposti a condizione, evidenziati nell'**Allegato D,** l'approvazione deve intendersi subordinata all'avverarsi delle condizioni ivi precisate;
   - l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;
   - gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15 ottobre 2016, le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017 e i progetti devono concludersi entro il 31/08/2017, per gli effetti del punto 19 dell'Allegato B della DGR 698/2016;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa sui correlati capitoli di spesa nn. 102371, 102372 e 102375per il finanziamento dei progetti riportati nell'**Allegato D**
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 328148)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 93 del 02 agosto 2016

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini. DGR 679 del 17/5/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per interventi di primo e di secondo anno nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione nelle sezioni "comparti vari ed edilizia", da realizzare nell'anno formativo 2016-2017, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 679/2016 , rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
    1. Dati di sintesi - **Allegato A**
    2. Progetti pervenuti - **Allegato B**
    3. Progetti e interventi con punteggio di merito - **Allegato C**
    4. Graduatoria percorsi di nuova attivazione per disabili certificati ASL - **Allegato D**
    5. Progetti ammessi con importi finanziabili - **Allegato E**
    6. Progetti riconosciuti ex art. 19 L.R. 10/1990 - **Allegato F**
3. di dare atto che:
    - per i progetti sottoposti a condizione, evidenziati nell'**Allegato E,** l'approvazione deve intendersi subordinata all'avverarsi delle condizioni ivi precisate;
    - l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;
    - le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017, gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15 ottobre 2016 e i progetti devono concludersi entro il 31/08/2017, per gli effetti del punto 19 dell'Allegato B della DGR 679/2016;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa sui correlati capitoli di spesa nn. 72019 e 72040 per il finanziamento dei progetti riportati nell'**Allegato E**;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 328149)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 94 del 03 agosto 2016

Piano annuale formazione iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs 226/2005. Attività a riconoscimento regionale ex art. 19 L.R. 10/1990. DGR 1047 del 29/06/2016. Nomina commissione di valutazione.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il nucleo di valutazione incaricato di valutare i progetti per interventi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale art. 17, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 226/2005, da realizzare nell'A.F. 2016/2017 con il riconoscimento regionale ex art. 19 L.R. 10/1990, pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 1047 del 29/06/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di designare i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1047 del 29 giugno 2016, con le modalità e nelle persone indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate.
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Codice interno: 328135)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 4 del 22 luglio 2016

Azienda Territoriale per l'Ediilizia Residenziale - ATER di Treviso. Autorizzazoine all'attribuzione, per l'annualità 2015, del premio di risultato da erogare al personale dirigente dell'Azienda (Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 3 marzo 2015).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza l'ATER di Treviso ad attribuire, per l'annualità 2015, un premio incentivante da erogare al personale dirigente dell'Azienda, nella misura percentuale del 10%, pari ad una mensilità lorda. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - la deliberazione del CDA dell'ATER di Treviso n. 99 del 10.09.2012; - la deliberazione di Giunta regionale n. 160/CA del 11.10.2012; - la nota dell'ATER di Treviso del 01.07.2016, n. prot. 8526, trasmessa a mezzo PEC in data 04.07.2016, protocollo regionale n. 259494, con allegata l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda; - la deliberazione di Giunta regionale del 08.11.2011, n. 1841 e s.m.i.; - la deliberazione di Giunta regionale del 03.03.2015, n. 233.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i., nell'ottica del contenimento generale della spesa, ha stabilito sia sottoposto a preventiva autorizzazione ogni atto aziendale concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 99 del 10 settembre 2012, approvata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 160/CA del 11 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso ha approvato il sistema retributivo incentivante del personale dirigente da erogare nell'anno in corso e per le annualità successive, da riferirsi al pieno conseguimento degli obiettivi, mediante fissazione annuale in una percentuale compresa fra l'8 ed il 15% della retribuzione base annua;

VISTA la nota dell'ATER di Treviso del 1 luglio 2016, n. prot. 8526, trasmessa a mezzo PEC in data 4 luglio 2016, protocollo regionale n. 259494, con la quale si comunica che, in esecuzione della deliberazione del CdA n. 99/2012, l'Azienda intende fissare la retribuzione variabile incentivante in una percentuale pari al 10%, corrispondente ad un importo massimo pari ad Euro 6.906,92, corrispondente ad una mensilità lorda;

ATTESO che la percentuale proposta rientra nei limiti stabiliti con la sopra richiamata deliberazione del CdA dell'ATER di Treviso n. 99 del 10 settembre 2012;

PRECISATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 233 del 03 marzo 2015, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, ha stabilito che venga demandato ai Direttori di area o Dipartimento, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa.

decreta

1. di autorizzare l'ATER di Treviso ad erogare, per l'annualità 2015, un premio di risultato al personale dirigente dell'Azienda, nella misura del 10%, corrispondente ad un importo massimo di Euro 6.906,92, che equivale ad una mensilità lorda;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 328143)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 6 del 01 agosto 2016

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'Azienda a coprire il posto di V livello presso l'Ufficio Canoni, con contratto di lavoro determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, allo stato vacanti (DGR n. 233 del 03 marzo 2016).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza, ai sensi delle disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i., l'ATER di Padova a coprire il posto di V° livello presso l'Ufficio Canoni, con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • le note della Sezione Edilizia Abitativa a firma del Direttore del Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. prot. 106066 del 17.03.2016 e n. prot. 193357 del 17.05.2016; • la nota dell'ATER di Padova, n. prot. 17930 del 29.06.2016, trasmessa a mezzo PEC in data 30.06.2016, protocollo regionale n. 254555 e l'allegata dichiarazione del Collegio dei Revisori dei Conti Aziendale del 19.05.2016; • la nota dell'ATER di Padova, n. prot. 19427 del 26.07.2016, trasmessa a mezzo PEC in data 27.07.2016, protocollo regionale n. 288671; • la deliberazione di Giunta regionale del 08.11.2011, n. 1841 e s.m.i.; • la deliberazione di Giunta regionale del 03.03.2015, n. 233.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i., nell'ottica del contenimento generale della spesa, ha stabilito che sia sottoposto a preventiva autorizzazione ogni atto aziendale concernente assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato a qualsiasi titolo;

VISTE la nota della Sezione Edilizia Abitativa a firma del Direttore del Dipartimento LLPP, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. prot. 106066 del 17 marzo 2016, con la quale sono state temporaneamente sospese le procedure di rilascio delle autorizzazioni ad assunzione di nuovo personale nelle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, nonché la successiva nota n. prot. 193357 del 17 maggio 2016, con la quale i Commissari Straordinari delle Aziende medesime sono stati invitati a valutare l'opportunità, nell'esercizio delle proprie funzioni, di assumere provvedimenti indifferibili ed urgenti volti a salvaguardare l'integrità professionale di ciascuna azienda mediante il reperimento di personale assumibile a tempo determinato, la cui assunzione rimane in capo all'esclusiva responsabilità dei Commissari medesimi, nel pieno rispetto della vigente disciplina, trattandosi, nel particolare, di relazioni contrattuali di natura privatistica;

VISTA la nota dell'ATER di Padova del 29 giugno 2016, n. prot. 17930, trasmessa a mezzo PEC in data 30 giugno 2016, protocollo regionale n. 254555, con la quale, considerata l'urgenza della copertura di un posto di V° livello presso l'Ufficio Canoni, ha chiesto l'autorizzazione a coprire il suddetto posto attingendo dalla graduatoria di selezione pubblica per l'assunzione di un V° livello, parametro B, presso l'Area Amministrativa di altra ATER;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ATER di Padova, con dichiarazione del 19 maggio 2016 allegata alla succitata nota aziendale n. prot. 17930/2016, ha attestato che "*il costo del personale - voce 809 del Bilancio preventivo 2016 - rettificato con la sola assunzione di VI° livello con decorrenza dal mese di luglio, non comporta aumento di spesa rispetto al costo del personale - voce 809 del Bilancio consuntivo 2014*";

VISTA la nota dell'ATER di Padova del 26 luglio 2016, n. prot. 19427, trasmessa a mezzo PEC in data 27 luglio 2016, protocollo regionale n. 288671, con la quale l'Azienda ha rinnovato la richiesta di autorizzazione all'assunzione immediata a tempo determinato di un V° livello - in luogo del VI° livello attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti - che determina, tra l'altro, un'ulteriore riduzione dei costi, precisando di avvalersi, per il reperimento della risorsa di cui trattasi, delle modalità previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 233 del 03 marzo 2015, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, ha stabilito che venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa.

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'ATER di Padova a coprire il posto di V° livello presso l'Ufficio Canoni, con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili per corrispondente durata;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 328237)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 7 del 09 agosto 2016

Ditta So.Ge.Tec. Srl con sede legale in Galleria dei Borromeo 3, Padova. e ubicazione installazoine in Comune di Bussolengo (VR), via del Lavoro 2. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 75 del 20.11.2015, punti 5.1, 5.3 e 5.5 - Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Riesame ai sensi dell'art. 29-acties del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si riesamina, su istanza di parte, l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla ditta So.Ge.Tec, S.r.l., a conclusione dell'iter istruttorio avviato con comunicazione in data 05.02.2016 n. 46737. Atti rilevanti: DDDA n. 75 del 20.11.2015; istanza della Ditta di riesame prot. n. 26937 del 25.01.2016; nota regionale di avvio del procedimento di riesame prot. n. 46737del 05.02.2016; nota Ditta prot. reg. n. 86329 del 03.03.2016, nota regionale prot. n. 96943 del 10.03.2016, nota regionale prot. n. 145933 del 14.04.2016, nota regionale prot. n. 155146 del 20.04.2016, nota regionale prot. n. 205203 del 20.05.2016, nota Ditta prot. reg. n. 223475 del 08.06.2015, nota ARPAV prot. reg. n. 247346 del 24.06.2016.

Il Direttore

(1) VISTO Il DSRAT n. 77 del 10.12.2010 con il quale è stata rilasciata alla Ditta So.Ge. Tec. S.r.l., l'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'ex d.lgs. n. 59/2005;

(2) VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 75 del 20 novembre 2015 con il quale, con le modalità previste dall'art. 29-*octies*, del d.lgs. n. 152/2006, è stata riesaminata l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'installazione in oggetto;

(3) CONSIDERATO che il riesame dell'AIA si era reso necessario a causa di vicende che avevano interessato la gestione dell'installazione che sinteticamente sono riassumibili nell'episodio dell'incendio sviluppatosi il 12.03.2015 e nei precedenti e successivi rapporti ispettivi di ARPAV dai quali emerge il reiterato mancato rispetto di alcune norme prescrittive dell'AIA, con particolare riferimento alle modalità di trattamento e al quantitativo di rifiuti gestiti presso l'installazione.

(4) CONSIDERATO che il provvedimento di riesame dell'AIA si è basato sul rapporto dell'Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale Civile e Penale di Verona dopo l'episodio dell'incendio, che ha curato, in collaborazione con ARPAV, l'esercizio dell'impresa So.Ge.Tec. S.r.l., nel quale sono indicate le criticità gestionali e le proposte operative al fine di riconfigurare i ritmi e le potenzialità di lavoro gestibili negli spazi con le risorse a disposizione della ditta per l'installazione di via del Lavoro n. 2, Bussolengo (VR);

(5) PRESO ATTO che il provvedimento di riesame n. 75/2015, contiene precise tempistiche per l'adeguamento dell'installazione alle nuove modalità gestionali, non ultima la riduzione dei quantitativi di rifiuti gestibili;

(6) VISTE le note del 03.12.2015 e del 09.12.2015, assunte al protocollo regionale rispettivamente con n. 497290 del 04.12.2015 e n. 500167 del 09.12.2015, con le quali la Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. ha richiesto una proroga di 30 e 60 giorni per l'adeguamento delle operatività dell'installazione alle prescrizioni impartite dal sopra citato decreto AIA n. 75/2015, in particolare a quanto previsto al punto 6.4;

(7) VISTO il DDDA n. 85 del 28.12.2015 con il quale è stata concessa alla Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. la proroga dell'adeguamento sopra richiamata, fino al 31.01.2016;

(8) VISTA la nota in data 22.01.2016, prot. reg. n. 29520 del 26.01.2016 con la quale la Ditta ha inoltrato istanza tendente ad ottenere una ulteriore, motivata, proroga di 60 giorni per l'adeguamento alle prescrizioni dell'AIA di cui ai punti da 6.1 a 6.4 e da 7.20 a 7.25;

(9) VISTO il DDDA n. 6 del 28.01.2016 con il quale viene concessa alla Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. la ulteriore proroga richiesta con la nota di cui al punto precedente, fino al 31.03.2016;

(10) VISTA la nota della Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. del 19.01.2016, prot. reg. n. 26937 del 25.01.2016 con la quale presenta istanza tendente ad ottenere il riesame dell'Autorizzazione di cui al Decreto n. 75/2015, al fine di contemperare gli obiettivi di operatività, sicurezza e sostenibilità economica del ciclo di produzione aziendale;

(11) RILEVATO che la sopra citata istanza di riesame è stata motivata (a parere della Ditta) dal fatto che il testo del Decreto 75/2015 non fornisce sufficienti elementi di chiarezza interpretativa in merito ad alcuni aspetti operativi, lasciando spazio a possibili interpretazioni fortemente restrittive e limiti operativi tali da rendere impossibile il normale esercizio e la sostenibilità economica dell'impresa;

(12) PRESO ATTO che da quanto affermato dalla Ditta nella sopra citata nota, emerge la disponibilità ad assumere come parametro di riferimento per quanto concerne modalità operative e quantitativi di rifiuti gestibili, la relazione conclusiva del Commissario giudiziale sopra richiamata, con particolare riferimento alla sicurezza operativa;

(13) VISTA la nota prot. n. 46737 del 05.02.2016 con la quale è stato avviato il procedimento di riesame dell'AIA n. 75/2015, ai sensi dell'art. 28-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e della L. 241/1990;

(14) RILEVATO che con l'avvio del procedimento di riesame è stata richiesta alla Ditta la presentazione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione illustrativa dalla quale emergessero dettagliatamente i punti oggetto dell'istanza di riesame, ossia:

a. rivedere le quantità di rifiuti autorizzati allo stoccaggio nelle aree A1 (maturazione) e area esterna A2;
b. definire le quantità di rifiuti stoccabili nei box interni alla struttura A e B;
c. definire le quantità di rifiuti trattabili per le operazioni D15, D14, D13, R13, R12;
d. prevedere la possibile preparazione del "mix" prima dell'avvio al trattamento in operazione D9;
e. introduzione di migliorie operative con l'applicazione di MTD ;
f. installazione di silos idonei allo stoccaggio di materiali polverulenti e contenimento della diffusione di polveri.

(15) RILEVATO che è stata altresì richiesta alla Ditta particolare attenzione nel fornire gli approfondimenti sugli aspetti inerenti la preparazione del "*mix*" da sottoporre a trattamento chimico-fisico e sull'efficacia del medesimo, al fine di dimostrare che le modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, dopo trattamento, non si ottengono tramite mera diluizione;

(16) VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta (prot. reg. n. 86392 del 03.03.2016) a riscontro della richiesta formulata con la sopra citata nota di avvio del procedimento;

(17) RILEVATO che tale documentazione si prefigge lo scopo di descrivere dettagliatamente i punti richiamati nella istanza di riesame nonché di illustrare, contestualmente, "il progetto di un miglioramento impiantistico con l'installazione di due silos esterni per lo stoccaggio di materiale polverulento";

(18) VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi convocata con nota n. 96943 del 10.03.2016 e tenutasi il 21.03.2016;

(19) VISTA la nota in data 23.03.2016, prot. reg. n. 114784 del 23.03.2016 con la quale la Ditta ha inoltrato istanza tendente ad ottenere una ulteriore motivata proroga di 60 giorni per l'adeguamento alle prescrizioni dell'AIA di cui ai punti da 6.1 a 6.4 e da 10.1 a 10.3;

(20) VISTO il DDDA n. 25 del 30.03.2016 con il quale, preso atto tra l'altro che il procedimento di riesame dell'AIA era in corso, è stata concessa alla Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. la proroga richiesta con la nota di cui al punto precedente, fino al 31.05.2016;

(21) VISTA la ulteriore documentazione tecnica tramessa dalla Ditta in data 13.04.2016, prot. n. 144257, n. 144264 e n. 144267;

(22) VISTE le risultanze della conferenza dei Servizi svoltasi in data 06.05.2016, convocata con nota n. 155146 del 20.04.2016, il cui al verbale è stato trasmesso in data 25.05.2016, prot. n. 205203;

(23) VISTA la nota in data 20.05.2016, prot. reg. n. 202183 del 23.05.2016 con la quale la Ditta ha richiesto una ulteriore motivata proroga di 60 giorni per l'adeguamento alle prescrizioni dell'AIA di cui ai punti da 6.1 a 6.4 e da 10.1 a 10.3;

(24) VISTO il DDDA n. 39 del 30.05.2016 con il quale, per le motivazioni già addotte nei precedenti decreti, è stata concessa alla Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. la proroga richiesta con la nota di cui al punto precedente, fino al 31.07.2016;

(25) VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 07.06.2016, prot. reg. n. 223475 del 08.06.2016, tesa a rideterminare, così come richiesto in sede di CdS, le volumetrie e le quantità di rifiuti all'interno del perimetro dell'installazione, attraverso la puntuale identificazione degli spazi;

(26) PRESO ATTO del parere espresso da ARPAV, con nota prot. reg. n. 247346 del 24.06.2016 sulla documentazione di cui al precedente punto;

(27) RILEVATO che il sopra citato parere si esprime:

a. favorevolmente, con prescrizioni, in merito alla fissazione della soglia massima di 250 t di stoccaggio massimo complessivo per l'aerea esterna A2;
b. fissando in 280 t il quantitativo massimo che può essere contemporaneamente presente nell'Area interna (strutture A e B), da distribuire nei 5 box autorizzati;
c. non favorevolmente circa la possibilità di stoccare rifiuti confezionati nelle aree interne A3, A4 e A5;
d. confermando il limite di trattamento massimo per l'attività D9 di 100 t/giorno con un limite di 280 t/settimana, per un massimo di 14.560 t/anno;
e. fissando in 187 t/giorno il limite di trattamento massimo per le altre operazioni (R12, D13, D14) per un quantitativo massimo annuale di 20.000 t/anno.
f. ribadendo la necessità di adeguamento dell'impianto di aspirazione interno, i sistemi di abbattimento polveri e i punti di campionamenti delle emissioni in atmosfera;
g. favorevolmente in merito alla proposta di separazione dell'area A1 con un setto divisorio, con alcune prescrizioni gestionali;
h. fissando in 200 t massimo, al netto degli additivi utilizzati, il quantitativo massimo di rifiuti presenti in area A1 per la maturazione;
i. favorevolmente circa la proposta di demolizione del muro divisorio lato nord-ovest per adibire l'area adiacente a zona di carico del rifiuto inertizzati sui mezzi, con la predisposizione di idonei presidi per polveri ed emissioni indesiderate;
j. favorevolmente sulla proposta di installazione di 2 silos da 50 m^3 ciascuno per lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti in ingresso con conseguente divieto di stoccare rifiuti polverulenti nelle aree interne;
k. precisando che i quantitativi da autorizzare non devono essere suscettibili di alcuna percentuale tolleranza;
l. invitando il gestore a fornire chiarimenti sull'impianto di riciclo delle acque dei piazzali;

(28) VISTA la nota in data 07.07.2016, prot. reg.le n. 264702, con la quale il Comune di Bussolengo fornisce il proprio parere condividendo quanto già espresso da ARPAV con la nota di cui al punto precedente, e ribadisce la necessità dell'adeguamento dell'impianto di aspirazione e del sistema di abbattimento polveri;

(29) VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.07.2016, trasmesso agli interessati con nota in data 25.07.2016, prot. n. 285988;

(30) RITENUTO per quanto sopra argomentato nella nota ARPAV, ai punti a), b), d) e) oltre che dalle risultanze della CDS del 22.07.2016, di procedere alla ridefinizione dei quantitativi massimi gestibili presso l'impianto, sia come capacità di stoccaggio (R13-D15) sia come potenzialità di trattamento (R12-D9-D13-D14), nei seguenti termini:

a. quantità massima di rifiuti in stoccaggio, anche tutti pericolosi:

Area	Operazione	Rifiuti	Quantità Stoccabili (t)
Area interna A/B Box: 1, 2, 3, 4, 5	R13-D15	non polverulenti	280 (max 70 t/box)
Area 4	disimpegno e movimentazione dei rifiuti in ingresso	non polverulenti	(Rientranti nel computo delle 280 t stoccabili)
Area 5	R13-D15	Rifiuti prodotti dalle operazioni di sconfezionamento	(Rientranti nel computo delle 280 t stoccabili)
Area esterna A2	R13-D15	Confezionati e/o destinati alla lavorazione interna	250
Area esterna SILOS	R13-D15	polverulenti	100
		Totale	630

b. quantità massima di rifiuti trattabili:

Operazione	t/giorno	t/settimana	t/anno
D9	100	280	14.560
R12, D13, D14 complessivamente	187	/	20.000
Totale	287	/	34.560

(31) RITENUTO per quanto espresso alle lettere *f)* e *j),* di subordinare il conferimento di rifiuti polverulenti confezionati esclusivamente nelle aree interne all'installazione subordinatamente all'espletamento dei seguenti interventi:

1. messa in opera della macchina automatica rompisacchi, di caratteristiche adeguate alla gestione delle emissioni polverulente e il loro convogliamento al sistema di abbattimento;
2. adozione di adeguate misure per il contenimento delle emissioni fuggitive e diffuse;
3. adeguamento dell'impianto di aspirazione interno e dei sistemi di abbattimento delle polveri;

quanto sopra a fronte di una relazione tecnica corredata di adeguati elaborati grafici, illustrativa degli interventi eseguiti e della loro funzionalità, da trasmettere alla Regione agli Enti di controllo sulla quale sarà condotta apposita istruttoria tecnica e, in caso di favorevole conclusione della stessa, rilasciata una modifica dell'autorizzazione;

(32) PRESO ATTO della nota di integrazione che la ditta ha fornito a riscontro di quanto eccepito alla lettera *l)* del precedente punto 27, in merito al sistema di riutilizzo delle acque meteoriche, analogamente al precedente punto 31, dovrà essere installato il sistema di riutilizzo delle acque meteoriche e predisposta una relazione tecnica corredata di adeguati elaborati grafici, illustrativa del funzionamento del sistema, da trasmettere alla Regione e agli Enti di controllo sulla quale sarà condotta apposita istruttoria tecnica e, in caso di favorevole conclusione della stessa, rilasciata una modifica dell'autorizzazione;

(33) VISTI il d.lgs. 46/2014 e il D.M. del 29.01.2007 concernente le linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, tra cui quelle concernenti la gestione dei rifiuti per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi;

(34) VISTA la Decisione 2014/955/UE e, in particolare, le definizioni di "stabilizzazione" e "solidificazione" riportate al paragrafo "Definizioni" dell'Allegato;

(35) RITENUTO che i trattamenti chimici e fisici, autorizzati presso l'impianto di cui si tratta debbano ricondursi alle predette definizioni;

(36) ACCERTATO che la documentazione tecnica fornita dalla ditta risponda esaustivamente alle richieste fatte in sede di CdS, con particolare riguardo a:

- fase di omologa e verifica dei rifiuti da sottoporre al trattamento
- opportunità di trattamento congiunto di rifiuti con CER diversi e composizione del 'mix' prima del trattamento
- fasi di trattamento specifiche in relazione al profilo di contaminanti rilevati da trattare
- efficacia del trattamento
- caratterizzazione e gestione del rifiuto esitante dal trattamento

(37) RITENUTO per quanto sopra di rivedere le prescrizioni relative all'obbligo di procedere al trattamento chimico-fisico esclusivamente per singolo CER, eventualmente accorpando più partite del medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo;

(38) PRESO ATTO che il sistema interno di abbattimento polveri, i punti di campionamenti delle emissioni in atmosfera e il sistema di utilizzo delle acque meteoriche, saranno oggetto di successiva istruttoria, come argomentato ai precedenti punti (31 e 32);

(39) RITENUTO sulla base delle risultanze della Conferenza dei servizi tenutasi in data 22.07.2016, relativamente alle emissioni in atmosfera dei camini, che il limite delle polveri al momento possa rimanere quello indicato nell'AIA 75/2015, con la finalità di ridurlo a 10 mg/Nmc, una volta approvato il nuovo impianto di captazione convogliamento e abbattimento delle polveri, connesso con il sistema aprisacchi;

(40) PRESO ATTO in relazione ai limiti di emissione relativi ai COV (composti organici volatili), già prescritti nell'autorizzazione n. 75/2016, che presso l'installazione non si svolgono lavorazioni di rifiuti contenenti tali composti, si elimina la prescrizione, fermo restando che il presidio costituito dal filtro di carboni attivi deve restare in attività per l'abbattimento degli odori e che gli stessi limiti per le COV possono essere ripristinati su segnalazione di ARPAV;

(41) RITENUTO di procedere al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata alla Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. con DDDA n. 75/2015, sulla base di tutto quanto sopra argomentato, preso atto degli esiti delle conferenze dei servizi sopra richiamati e dell'istruttoria condotta sulla documentazione agli atti;

(42) VISTO il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Titolo III-*bis*, come modificato dal d.lgs. 14.04.2014, n. 46;

(43) VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 "*Autorizzazione integrata ambientale - modalità per la redazione della relazione di riferimento*";

(44) VISTA la D.G.R. n. 395 del 31.03.2015 "*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento*" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-*bis*) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;

(45) VISTE le Circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 e del 17/06/2015;

(46) VISTA la L.R. 21 gennaio 2000 n. 3 e s.m.i.;

(47) VISTE la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 e la D.G.R. n. 1633 del 09.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

(48) VISTA la D.G.R. n. 1519 del 26.05.09 recante "*Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" e la DGR n. 16 del 21 gennaio 2014;

(49) VISTA la circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 512093 del 28.11.2014 recante "*Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali*";

decreta

1. di rilasciare alla Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. con sede legale in Galleria dei Borromeo, 3, Padova, (c.f. e P.I. 02501440289) l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa all'installazione ubicata in Comune di Bussolengo (VR), via del Lavoro, 2, e catastalmente censita ai mappali n. 135 e 173 del foglio 28 del censuario di Bussolengo, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in ogni caso la ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 (dieci) anni dalla data di rilascio del presente atto;
3. di ricomprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

   3.1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse;

   3.2. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;

   3.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

4. di autorizzare la ditta a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A,** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
5. di autorizzare le seguenti attività (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) di gestione rifiuti, che potranno essere svolte nelle aree indicate nella planimetria dell'impianto, come da **Allegato B** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, nel rispetto delle successive prescrizioni:

   5.1. stoccaggio [R13, D15], anche funzionale alle altre operazioni;

   5.2. accorpamento [R12, D14] di carichi con il medesimo codice CER (e medesima caratteristica di pericolo qualora il rifiuto sia pericoloso) per reindirizzarli a successivi impianti di recupero e/o smaltimento; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;

   5.3. selezione/cernita meccanica e manuale [D13] finalizzata alla eliminazione delle frazioni estranee da partite omogenee di rifiuti; la partita di rifiuti mantiene il codice CER originario e le frazioni estranee vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta, con l'attribuzione di un codice CER del capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a recupero o

smaltimento;

5.4. adeguamento volumetrico [D13] di rifiuti, per partite omogenee, che mantengono il codice CER originario;

5.5. miscelazione non in deroga all'art 187 d.lgs. n. 152/2006 di rifiuti [D13];

5.6. trattamento chimico-fisico [D9] per il conferimento in discarica, finalizzato:

5.6.1. alla inertizzazione mediante stabilizzazione di rifiuti pericolosi

5.6.2. alla inertizzazione mediante immobilizzazione e/o solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

5.6.3. al miglioramento dello stato fisico;

5.7. stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla ditta;

6. di autorizzare la ditta alla gestione presso l'installazione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1. quantità massima di rifiuti stoccabili (R13-D15), anche tutti pericolosi:

Area	Operazione	Rifiuti	Quantità Stoccabili (t)
Area interna A/B Box: 1, 2, 3, 4, 5	R13-D15	non polverulenti	280 (max 70 t/box)
Area 4*	disimpegno e movimentazione dei rifiuti in ingresso	non polverulenti	(rientranti Nel computo delle 280 t stoccabili)
Area 5*	R13-D15	rifiuti prodotti dalle operazioni di sconfezionamento	(rientranti nel computo delle 280 t stoccabili)
Area esterna A2	R13-D15	Confezionati e/o destinati alla lavorazione interna	250
Area esterna SILOS	R13-D15	polverulenti	100
Totale			630

* le aree devono essere delimitate con apposita segnaletica orizzontale in conformità alla planimetria di cui all'Allegato B

6.2. quantità massima gestibile nelle altre operazioni autorizzate (R12, D9, D13, D14):

Operazione	t/giorno	t/settimana	t/anno
D9	100	280	14.560
R12, D13, D14 complessivamente	187	/	20.000
Totale	287	/	34.560

6.3. indipendentemente dalla codifica dell'operazione cui sono sottoposti, i rifiuti posizionati nei box numerati in planimetria da 1 a 5 e nelle Aree indicate in planimetria con la sigla A4 e A5, all'interno della strutture A/B, non dovranno superare il quantitativo complessivo di 280 t;

6.4. l'area A4, per cui si assente l'utilizzo per il disimpegno e la movimentazione dei rifiuti in ingresso, al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere resa sgombra dai rifiuti;

6.5. il quantitativo di rifiuto inertizzato in maturazione nell'area indicata in planimetria con la sigla A1 non potrà superare le 200 t (corrispondenti a due lotti da 100 t in ingresso al trattamento), al netto degli additivi utilizzati;

7. di autorizzare la gestione dell'installazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del d.lgs. n. 152/2006 e

s.m.i. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Conferimento

7.1. i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche fisiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato e, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta;

7.2. l'omologa di cui al punto precedente dovrà anche indicare, tra l'altro, la granulometria del rifiuto;

7.3. i rifiuti in ingresso da trattare devono avere un contenuto di sostanza secca a 105 °C non inferiore al 15%;

7.4. non sono ammessi presso l'installazione in oggetto rifiuti che non rispettano i limiti previsti per l'accettabilità al successivo impianto di destino per contaminanti che non sono sensibili al trattamento effettuato nella linea D9 di cui al punto 5.6; e in particolare:

7.4.1. i rifiuti in ingresso destinati al trattamento dovranno presentare DOC conforme ai criteri di ammissibilità per la discarica di destino già sul singolo rifiuto in ingresso;

Trattamento chimico-fisico di Inertizzazione mediante Stabilizzazione

7.5. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle MTD, di cui al D.M. del 29.01.2007 (pubblicato in data 07.06.2007 nel *S.o.* alla G.U. *Serie Generale* - n. 130), per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo E2;

7.6. gli obiettivi del trattamento di stabilizzazione non possono essere perseguiti mediante operazioni di mera diluizione, anche incrociata;

7.7. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 7.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Responsabile Tecnico, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite *schede* previste nel PGO;

7.8. il responsabile tecnico accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento;

7.9. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd.'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

7.10. è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, che rispettano già all'ingresso i criteri di accettabilità in discarica, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); tali casi

dovranno essere adeguatamente motivati, con documentazione tecnica e analitica;

7.11. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, nelle *schede di trattamento*, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

7.12. il rifiuto posto in maturazione in area A1, dotata di setto di separazione, deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;

7.13. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle *schede di trattamento,* anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);

7.14. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;

7.15. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore *scheda di trattamento*, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;

Trattamento chimico-fisico di Inertizzazione mediante Immobilizzazione o Solidificazione

7.16. il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle MTD, di cui al D.M. del 29.01.2007 (pubblicato in data 07.06.2007 nel *S.o.* alla G.U. *Serie Generale* - n. 130), per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo E2

7.17. gli obiettivi del trattamento non possono essere perseguiti mediante operazioni di mera diluizione, anche incrociata;

7.18. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 7.1 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Responsabile Tecnico, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite *schede* previste nel PGO;

7.19. il Responsabile Tecnico accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento;

7.20. non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;

7.21. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, nelle *schede di trattamento*, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

7.22. il rifiuto posto in maturazione in area A1, dotata di setto di separazione, deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;

7.23. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle *schede di trattamento*;

7.24. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:

7.24.1. per il trattamento di rifiuti non pericolosi il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;

7.24.2. per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;

7.25. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere (vedi precedente punto 7.15) ritrattato previa compilazione di una ulteriore *scheda di trattamento*, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;

7.26. ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durevolezza;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione (o solidificazione)

7.27. il responsabile tecnico può valutare, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);

7.28. il processo congiunto di cui al punto precedente può essere svolto:

7.28.1. su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;

7.28.2. su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

7.29. gli obiettivi del trattamento non possono essere perseguiti mediante operazioni di mera diluizione, anche incrociata;

Miscelazione non in deroga

7.30. le operazioni di miscelazione di cui al punto 5.5 del presente provvedimento dovranno essere condotte secondo le modalità previste nel Piano di Gestione Operativa, così come modificato sulla base del presente provvedimento;

7.31. la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

7.32. il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare mediante apposita registrazione la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione. Le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

7.33. dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato la miscela;

7.34. ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le analisi pertinenti funzionali alla verifica dei criteri di accettazione dell'impianto di smaltimento cui i rifiuti sono destinati;

7.35. le miscele di rifiuti ottenute devono essere destinate allo smaltimento definitivo: sono pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che non siano collegati ad impianti di smaltimento definitivo; possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza;

7.36. non è ammessa la diluizione di contaminanti, attraverso la miscelazione tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia;

7.37. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; rimane fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del d.lgs. 36/2003;

Prescrizioni generali sulla gestione rifiuti

7.38. l'eventuale conferimento di rifiuti polverulenti nelle aree interne, esclusivamente se confezionati, è subordinato alla positiva valutazione della installazione della macchina automatica rompisacchi e della adozione di adeguate misure per il contenimento delle emissioni fuggitive e diffuse, nonché all'adeguamento e potenziamento del sistema di captazione convogliamento e abbattimento delle polveri; la ditta dovrà comunicare agli Enti il completamento della messa in opera e dell'adeguamento del sistema, allegando una relazione tecnica; circa tale aspetto sarà svolta istruttoria tecnica e in caso di favorevole conclusione della stessa rilasciata apposita autorizzazione;

7.39. i rifiuti polverulenti in ingresso all'impianto non confezionati, devono essere stoccati esclusivamente nei silos S1, S2;

7.40. uno dei box interni deve essere mantenuto di scorta, per l'utilizzo non ordinario in caso di motivate necessità che devono essere documentate;

7.41. i cassoni scarrabili e/o container a tenuta contenenti rifiuti posizionati nel piazzale esterno (Area A2) devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti; i rifiuti ivi stoccati devono essere solidi, non maleodoranti e devono essere evitati percolamenti dai cassoni e imbrattamenti dell'area di stoccaggio e transito;

7.42. i rifiuti in uscita dall'impianto possono essere posti in stoccaggio nel piazzale esterno (Area A2) anche in contenitori diversi da quelli di cui al precedente punto (come big-bags o fusti), purché questi siano integri, chiusi (con idonea garanzia di tenuta), posti su pallet e bancali in maniera da non essere a contatto con la pavimentazione e in modo da essere pronti al carico su mezzi di trasporto, all'occorrenza coperti da teli;

7.43. l'area esterna A2 può essere dedicata sia ai rifiuti provenienti dall'esterno e pronti per essere inviati alle loro destinazioni finali, sia a quelli già sottoposti a inertizzazione/stabilizzazione in attesa di invio a smaltimento, sia quelli destinati alla lavorazione all'interno dell'installazione, tale area dovrà essere interessata esclusivamente da attività che non comportino alcuna manipolazione del rifiuto, il quale dovrà essere confezionato o posto entro cassoni scarrabili coperti e a tenuta, in modo da evitare il dilavamento in caso di eventi meteorici nonché il percolamento e l'imbrattamento dei piazzali; lo spazio antistante i cassoni scarrabili dovrà inoltre essere mantenuto libero e sgombro dalla presenza rifiuti o altri materiali;

7.44. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;

7.45. i serbatoi, i box e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti (comprese le zone adibite allo stoccaggio di cassoni esternamente al capannone) devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'Allegato B, tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti;

7.46. deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia (CER, stato fisico, eventuali caratteristiche di pericolosità) di rifiuto presente nelle aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei cassoni, delle cisterne e nei contenitori;

7.47. non sono ammesse variazioni di codice CER ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

7.48. deve essere garantita la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;

7.49. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, o di reazioni chimiche incontrollate;

7.50. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione;

Emissioni in atmosfera

8. di autorizzare la ditta alle emissioni in atmosfera attraverso i punti di emissione indicati nella planimetria Allegato B con i numeri E.1 e E.2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1. le emissioni dovranno rispettare i seguenti limiti:

Camino	Parametro	Limite mg/Nm3
E.1	Polveri	20
E.2	Polveri	20

8.2. su segnalazione di ARPAV potranno essere ripristinati i limiti di emissione per i COV di cui al DDDA n. 75 del 20.11.2015;

8.3. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

8.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

8.5. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

8.6. dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

8.7. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

8.8. tutti i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;

8.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

Acque

8.10. di autorizzare la ditta alla gestione delle acque come da Planimetria di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, come di seguito specificato:

8.10.1. le acque meteoriche di tetti e pluviali sono scaricate attraverso i 4 pozzi perdenti;

8.10.2. le acque di prima pioggia dei piazzali di transito ("piazzali bianchi"), non interessati dalla presenza di rifiuti, devono essere raccolte e trasferite, entro 24 ore dalla fine dell'evento meteorico che ne ha comportato il riempimento totale o parziale, al sistema di raccolta acque del piazzale di lavorazione; le acque di seconda pioggia dei "piazzali bianchi" sono scaricate attraverso il pozzo perdente;

8.11. tutte le acque raccolte dal piazzale interessato dalla presenza di rifiuti ("di lavorazione"), incluse le acque di prima pioggia derivanti dai "piazzali bianchi", devono essere gestite come rifiuti; deve essere prevista una procedura per lo svuotamento delle vasche e della cisterna in modo da garantire la gestione di successivi eventi meteorici;

8.12. tutte le acque raccolte dal piazzale interessato dalla presenza di rifiuti ("di lavorazione"), incluse le acque di prima pioggia derivanti dai "piazzali bianchi", devono essere gestite come rifiuti; deve essere prevista una procedura per lo svuotamento delle vasche e della cisterna in modo da garantire la gestione di successivi eventi meteorici;

Ulteriori prescrizioni

9. di autorizzare la ditta alla gestione dell'installazione in conformità alla seguenti ulteriori prescrizioni:

9.1. l'eventuale utilizzo delle acque meteoriche è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica, sulla quale sarà svolta apposita istruttoria; in caso di favorevole conclusione della stessa sarà rilasciata apposita autorizzazione;

9.2. entro 120 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere la relazione di verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento, come previsto all'art. 3 comma 2 del DM 272/ 2014;

9.3. entro 120 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Bussolengo, una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo e del Piano di Gestione Operativa sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, che sarà oggetto di valutazione di ARPAV e di successiva presa d'atto da parte della Regione;

9.4. la ditta deve operare secondo il *lay-out* impiantistico di cui alla planimetria Allegato B del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006. e ss.mm. e ii.

9.5. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Provincia di Verona, e soggetto alla presa d'atto della Regione Veneto;

9.6. dovranno essere concordate con il Comune di Bussolengo le modalità più opportune al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto; tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate almeno annualmente;

9.7. la ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, ARPAV-DAP Verona, e al Comune di Bussolengo, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006. e s.m.i.;

9.8. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Bussolengo (DPCM 14 novembre 1997);

9.9. resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;

9.10. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, del d.lgs. n.152/2006, e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà - con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui almeno uno comprensivo anche delle verifiche analitiche, come indicato nel PMC;

10. di allegare al presente provvedimento:

    Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;
    Allegato B: *lay out* impianto;
    Allegato C:Planimetria rete raccolta e separazione acque meteo e fognatura

11. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta So.Ge.Tec. Srl, al Comune di Bussolengo (VR), alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;
12. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
13. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA n. 75 del 20.11.2015, di cui alla comunicazione di avvio del 05.02.2016 prot. n. 46737;
14. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta So.Ge.Tec. Srl in materia di AIA;
15. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 1/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l.
Ubicazione installazione: via del Lavoro 2, 37012 - Bussolengo (VR).
Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
01	01	01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X	X		X	X
01	01	02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X	X		X	X
01	*03*	*05**	*altri sterili contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
01	03	06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X	X	X		X	
01	*03*	*07**	*altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi*	X	X	X	X	X	
01	03	08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X		X	
01	03	09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X		X	
01	*04*	*07**	*rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi*	X	X	X	X	X	
01	04	08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		X	X
01	04	09	scarti di sabbia e argilla	X	X	X		X	X
01	04	10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X		X	X
01	04	11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		X	X
01	04	12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X		X	X
01	04	13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		X	X
01	05	04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X		X	X
01	*05*	*05**	*fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli*	X	X	X	X	X	X
01	*05*	*06**	*fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
01	05	07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X		X	X
01	05	08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X		X	X
02	01	10	rifiuti metallici	X	X	X		X	X
03	01	01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X		X	X
03	*01*	*04**	*segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X		X	X
03	*02*	*01**	*prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati*	X	X				X
03	*02*	*02**	*prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati*	X	X				X
03	*02*	*03**	*prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici*	X	X				X
03	*02*	*05**	*altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose*	X	X				X
03	03	01	scarti di corteccia e legno	X	X	X		X	X
03	03	02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X		X	
03	03	05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X	X		X	
03	03	07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X		X	X
03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X		X	X
03	03	09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X		X	X
03	03	10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X		X	X
03	03	11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X		X	X

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 2/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
04	01	02	rifiuti di calcinazione	X	X	X		X	
04	01	06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X		X	
04	*02*	*19**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
04	02	20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X		X	
05	*01*	*02**	*fanghi da processi di dissalazione*	X	X	X	X	X	
05	*01*	*03**	*morchie depositate sul fondo dei serbatoi*	X	X	X	X	X	
05	*01*	*06**	*fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature*	X	X	X	X	X	
05	*01*	*07**	*catrami acidi*	X	X	X	X	X	
05	*01*	*08**	*altri catrami*	X	X	X	X	X	
05	*01*	*09**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
05	01	10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X		X	X
05	01	13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X		X	X
05	*01*	*15**	*filtri di argilla esauriti*	X	X	X	X	X	
05	01	17	bitumi	X	X	X		X	
05	*06*	*01**	*catrami acidi*	X	X	X	X	X	
05	*06*	*03**	*altri catrami*	X	X	X	X	X	
05	06	04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X		X	X
06	*02*	*01**	*idrossido di calcio*	X	X	X	X	X	X
06	*02*	*04**	*idrossido di sodio e di potassio*	X	X	X	X	X	X
06	*02*	*05**	*altre basi*	X	X	X	X	X	X
06	*03*	*15**	*ossidi metallici contenenti metalli pesanti*	X	X	X	X	X	
06	03	16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X		X	X
06	*04*	*05**	*rifiuti contenenti altri metalli pesanti*	X	X	X	X	X	X
06	*05*	*02**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
06	05	03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X		X	X
06	*06*	*02**	*rifiuti contenenti solfuri pericolosi*	X	X	X	X	X	
06	06	03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X	X	X		X	
06	*07*	*01**	*rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto*	**Solo D15**					
06	*07*	*02**	*carbone attivato dalla produzione di cloro*	X	X	X	X	X	X
06	*07*	*03**	*fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio*	X	X	X	X	X	
06	*07*	*04**	*soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto*	X	X		X	X	
06	*10*	*02**	*rifiuti contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
06	11	01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X	X		X	
06	*13*	*02**	*carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)*	X	X	X	X	X	X
06	*13*	*04**	*rifiuti della lavorazione dell'amianto*	**Solo D15**					
07	*01*	*07**	*fondi e residui di reazione, alogenati*	X	X	X	X	X	
07	*01*	*08**	*altri fondi e residui di reazione*	X	X	X	X	X	
07	*01*	*09**	*residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*	X	X	X	X	X	X
07	*01*	*10**	*altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*	X	X	X	X	X	
07	*01*	*11**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
07	01	12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X		X	
07	*02*	*07**	*fondi e residui di reazione, alogenati*	X	X	X	X	X	
07	*02*	*08**	*altri fondi e residui di reazione*	X	X	X	X	X	
07	*02*	*09**	*residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*	X	X	X	X	X	X
07	*02*	*10**	*altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*	X	X	X	X	X	
07	*02*	*11**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
07	02	12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X		X	
07	*02*	*16**	*rifiuti contenenti silicone pericoloso (decisione2001/573/CE)*	X	X	X	X	X	
07	02	17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 17 (decisione2001/573/CE)	X	X	X		X	
07	*03*	*07**	*fondi e residui di reazione alogenati*	X	X				

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 3/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
07	*03*	*09**	*residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati*	X	X	X	X	X	
07	*03*	*10**	*altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*	X	X	X	X	X	
07	*03*	*11**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
07	*03*	*12*	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*	X	X	X		X	
07	*06*	*07**	*fondi e residui di reazione, alogenati*	X	X	X	X	X	X
07	*06*	*08**	*altri fondi e residui di reazione*	X	X	X	X	X	X
07	*06*	*09**	*residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*	X	X	X	X	X	X
07	*06*	*10**	*altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*	X	X	X	X	X	X
07	*06*	*11**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
07	06	12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X		X	X
07	*07*	*07**	*fondi e residui di reazione, alogenati*	X	X	X	X	X	X
07	*07*	*08**	*altri fondi e residui di reazione*	X	X	X	X	X	X
07	*07*	*09**	*residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*	X	X	X	X	X	X
07	*07*	*10**	*altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*	X	X	X	X	X	X
07	*07*	*11**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
07	07	12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X	X		X	X
08	*01*	*11**	*pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
08	01	12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X		X	X
08	*01*	*17**	*fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
08	01	18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X		X	X
08	*01*	*21**	*residui di vernici o di sverniciatori*	X	X	X	X	X	X
08	02	01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X		X	
08	*04*	*09**	*adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X		X	X
08	*04*	*11**	*fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
08	04	12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X		X	X
10	01	01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X		X	X
10	01	02	ceneri leggere di carbone	X	X	X		X	X
10	01	03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X		X	X
10	*01*	*04**	*ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia*	X	X	X	X	X	
10	01	07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X		X	X
10	*01*	*13**	*ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante*	X	X	X	X	X	
10	*01*	*14**	*ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	01	15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X	X		X	X
10	*01*	*16**	*ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	01	17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X		X	X
10	*01*	*18**	*rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	01	19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X		X	X
10	*01*	*20**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	01	21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X		X	
10	*01*	*22**	*fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 4/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	**D15 - D14** stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	**D13** adeguamento volumetrico	**D13** Selezione/cernita - miscelazione	**D9*** Stabilizzazione	**D9** Immobilizz/Solidificaz.	**R13 - R12** stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
10	01	23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X		X	
10	02	01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X		X	X
10	02	02	scorie non trattate	X	X	X		X	X
10	*02*	*07**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	02	08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X		X	X
10	02	10	scaglie di laminazione	X	X	X		X	X
10	*02*	*13**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	02	14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X		X	
10	02	15	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X		X	
10	*03*	*04**	*scorie della produzione primaria*	X	X	X	X	X	X
10	03	05	rifiuti di allumina	X	X	X		X	X
10	*03*	*08**	*scorie saline della produzione secondaria*	X	X	X	X	X	X
10	*03*	*09**	*scorie nere della produzione secondaria*	X	X	X	X	X	X
10	03	16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X	X		X	
10	*03*	*17**	*rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi*	X	X	X			X
10	03	18	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X	X	X			X
10	*03*	*19**	*polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	03	20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X	X		X	X
10	*03*	*21**	*altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	03	22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X	X	X		X	X
10	*03*	*23**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	03	24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X	X	X		X	
10	*03*	*25**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	03	26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X	X		X	
10	*03*	*29**	*rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	03	30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X	X		X	
10	*04*	*01**	*scorie della produzione primaria e secondaria*	X	X	X	X	X	X
10	*04*	*02**	*impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria*	X	X	X	X	X	
10	*04*	*03**	*arsenato di calcio*	X	X	X	X	X	
10	*04*	*04**	*polveri dei gas di combustione*	X	X	X	X	X	
10	*04*	*05**	*altre polveri e particolato*	X	X	X	X	X	
10	*04*	*06**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
10	*04*	*07**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
10	05	01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		X	X
10	*05*	*03**	*polveri dei gas di combustione*	X	X	X	X	X	
10	05	04	altre polveri e particolato	X	X	X		X	X
10	*05*	*05**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
10	*05*	*06**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
10	*05*	*10**	*scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose*	X	X	X	X	X	
10	05	11	scorie e schiumature diverse di da quelle di cui alla voce 10.05.10	X	X	X		X	
10	06	01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		X	X
10	06	02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X		X	
10	*06*	*03**	*polveri dei gas di combustione*	X	X	X	X	X	
10	06	04	altre polveri e particolato	X	X	X		X	X
10	*06*	*06**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 5/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
10	*06*	*07**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
10	07	01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		X	X
10	07	02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X			
10	07	03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X	X
10	07	04	altre polveri e particolato	X	X	X		X	X
10	07	05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X	
10	08	04	polveri e particolato	X	X	X		X	
10	*08*	*08**	*scorie salate della produzione primaria e secondaria*	X	X	X	X	X	X
10	08	09	altre scorie	X	X	X		X	X
10	08	11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X	X		X	
10	*08*	*15**	*polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	08	16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X	X		X	
10	*08*	*17**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	08	18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X	X		X	
10	09	03	scorie di fusione	X	X	X		X	X
10	*09*	*05**	*forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
10	09	06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X		X	X
10	*09*	*07**	*forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
10	09	08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X		X	X
10	*09*	*09**	*polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	09	10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X	X		X	
10	*09*	*11**	*altri particolati contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	09	12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X		X	
10	10	03	scorie di fusione	X	X	X		X	X
10	*10*	*05**	*forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
10	10	06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X	X		X	X
10	*10*	*07**	*forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
10	10	08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X	X		X	X
10	*10*	*09**	*polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	10	10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X	X		X	
10	*10*	*11**	*altri particolati contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	10	12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X	X		X	
10	11	03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X		X	X
10	11	05	polveri e particolato	X	X	X		X	
10	*11*	*09**	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	11	10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X		X	
10	*11*	*11**	*rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)*	X	X	X	X	X	
10	11	12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X		X	X
10	*11*	*15**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	11	16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X	X		X	X
10	*11*	*17**	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	11	18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X		X	X

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 6/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
10	*11*	*19**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	11	20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X		X	
10	12	01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X		X	X
10	12	03	polveri e particolato	X	X	X		X	
10	12	05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X	
10	12	06	stampi di scarto	X	X	X		X	X
10	12	08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X		X	X
10	*12*	*09**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
10	12	10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X		X	X
10	12	13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X	
10	13	06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X		X	X
10	13	07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X	X
10	*13*	*09**	*rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto*	X	X	X	X	X	
10	13	10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X	X	X		X	
10	13	11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X		X	X
10	*13*	*12**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
10	13	13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X		X	X
10	13	14	rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X		X	X
11	*01*	*08**	*fanghi di fosfatazione*	X	X	X	X	X	
11	*01*	*13**	*rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
11	*01*	*15**	*eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
11	*01*	*16**	*resine a scambio ionico saturate o esaurite*	X	X	X	X	X	
11	02	02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X	X	X	X	
11	02	03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X	X		X	
11	*02*	*05**	*rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
11	02	06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 04	X	X	X		X	
11	*03*	*01**	*rifiuti contenenti cianuro*	X	X	X	X	X	
11	*03*	*02**	*altri rifiuti*	X	X	X	X	X	
11	05	01	zinco solido	X	X	X		X	X
11	05	02	ceneri di zinco	X	X	X		X	
11	*05*	*03**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
11	*05*	*04**	*fondente esaurito*	X	X	X	X	X	
12	01	01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X		X	X
12	01	02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X		X	X
12	01	03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X		X	X
12	01	04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X		X	X
12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X		X	X
12	*01*	*12**	*cere e grassi esauriti*	X	X	X	X	X	
12	01	13	rifiuti di saldatura	X	X	X		X	X
12	*01*	*14**	*fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
12	01	15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X		X	
12	*01*	*16**	*materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X		X	X
12	*01*	*18**	*fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio*	X	X	X	X	X	
12	*01*	*20**	*corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
12	01	21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X		X	
13	*05*	*01**	*rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua*	X	X	X	X	X	

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 7/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
13	*05*	*02**	*fanghi di prodotti di separazione olio/acqua*	X	X	X	X	X	
13	*05*	*03**	*fanghi da collettori*	X	X	X	X	X	
13	*05*	*08**	*miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua*	X	X	X	X	X	
15	01	01	imballaggi in carta e cartone	X	X	X			X
15	01	02	imballaggi in plastica	X	X	X			X
15	01	03	imballaggi in legno	X	X	X			X
15	01	04	imballaggi metallici	X	X	X			X
15	01	05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X			X
15	01	06	imballaggi in materiali misti	X	X	X			X
15	01	07	imballaggi in vetro	X	X	X			X
15	01	09	imballaggi in materia tessile	X	X	X			X
15	*01*	*10**	*imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*	X	X	X	X	X	X
15	*01*	*11**	*imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti*	X	X	X			X
15	*02*	*02**	*assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X		X	X
16	*03*	*03**	*rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
16	*03*	*04*	*rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*	X	X	X		X	
16	*06*	*01**	*batterie al piombo*	**Solo D15**					X
16	06	05	altre batterie ed accumulatori	**Solo D15**					X
16	*07*	*08**	*rifiuti contenenti olio*	X	X	X	X	X	X
16	*07*	*09**	*rifiuti contenenti altre sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
16	08	01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X		X	X
16	*08*	*02**	*catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (2) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi*	X	X	X	X	X	
16	08	03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X		X	X
16	*08*	*05**	*catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico*	X	X	X			
16	*08*	*06**	*liquidi esauriti usati come catalizzatori*	X	X				
16	*08*	*07**	*catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
16	*09*	*01**	*permanganati, ad esempio permanganato di potassio*	X	X	X	X	X	X
16	*09*	*02**	*cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio*	X	X	X	X	X	X
16	*09*	*04**	*sostanze ossidanti non specificate altrimenti*	X	X	X	X	X	X
16	*11*	*01**	*rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
16	11	02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli alla voce 16 11 01	X	X	X		X	X
16	*11*	*03**	*altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
16	11	04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X		X	X
16	*11*	*05**	*rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
16	11	06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X		X	X
17	01	03	mattonelle e ceramiche	X	X	X		X	X
17	*01*	*06**	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
17	*01*	*07*	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	X	X	X		X	X
17	02	01	legno	X	X	X			X
17	02	02	vetro	X	X	X			X
17	02	03	plastica	X	X	X			X

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 8/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
17	*02*	*04**	*vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati*	X	X	X			X
17	*03*	*01**	*miscele bituminose contenenti catrame di carbone*	**Solo D15**		X	X	X	
17	03	02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X		X	X
17	*03*	*03**	*catrame di carbone e prodotti contenenti catrame*	X	X	X	X	X	X
17	04	01	rame, bronzo, ottone	X	X	X		X	X
17	04	02	alluminio	X	X	X		X	X
17	04	03	piombo	X	X	X		X	X
17	04	04	zinco	X	X	X		X	X
17	04	05	ferro e acciaio	X	X	X		X	X
17	04	06	stagno	X	X	X		X	X
17	04	07	metalli misti	X	X	X		X	X
17	*04*	*09**	*rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
17	*04*	*10**	*cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X		X	X
17	*05*	*03**	*terra e rocce, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
17	05	04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X		X	X
17	*05*	*05**	*fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
17	05	06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X	X		X	X
17	*05*	*07**	*pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
17	05	08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X		X	X
17	*06*	*01**	*materiali isolanti contenenti amianto*	**Solo D15**					
17	*06*	*03**	*altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*	X	X	X			
17	06	04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X			
17	*06*	*05**	*materiali da costruzione contenenti amianto*	**Solo D15**					
17	*08*	*01**	*materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
17	08	02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X		X	X
17	*09*	*03**	*altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
17	09	04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X		X	X
19	01	02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X		X	X
19	*01*	*05**	*residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
19	*01*	*07**	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
19	*01*	*10**	*carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	X
19	*01*	*11**	*ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	01	12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X		X	X
19	*01*	*13**	*ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	01	14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X		X	X
19	*01*	*15**	*ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	01	16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X		X	X
19	*01*	*17**	*rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	01	18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X		X	X
19	01	19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X		X	X
19	02	03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X		X	
19	*02*	*04**	*miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso*	X	X	X	X	X	
19	*02*	*05**	*fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	02	06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X		X	
19	*03*	*04**	*rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati*	X	X	X	X	X	

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 9/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	D15 - D14 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	D13 adeguamento volumetrico	D13 Selezione/cernita - miscelazione	D9* Stabilizzazione	D9 Immobilizz/Solidificaz.	R13 - R12 stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
19	03	05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X		X	
19	*03*	*06**	*rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati*	X	X	X	X	X	
19	03	07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X		X	
19	04	01	rifiuti vetrificati	X	X	X		X	X
19	*04*	*02**	*ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi*	X	X	X	X	X	
19	*04*	*03**	*fase solida non vetrificata*	X	X	X	X	X	
19	08	01	vaglio	X	X	X		X	
19	08	02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X	X		X	X
19	08	05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X		X	
19	*08*	*06**	*resine a scambio ionico saturate o esaurite*	X	X	X	X	X	
19	*08*	*11**	*fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	08	12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X		X	
19	*08*	*13**	*fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali*	X	X	X	X	X	
19	08	14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X		X	
19	09	01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X		X	X
19	09	02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X		X	X
19	09	03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X		X	X
19	09	04	carbone attivo esaurito	X	X	X		X	X
19	09	05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X		X	X
19	09	06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X		X	X
19	10	01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X		X	X
19	10	02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
19	*10*	*03**	*fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
19	10	04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	X		X	X
19	*11*	*01**	*filtri di argilla esauriti*	X	X	X	X	X	
19	*11*	*02**	*catrami acidi*	X	X	X	X	X	X
19	*11*	*05**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	11	06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X	X		X	
19	12	01	carta e cartone	X	X	X			X
19	12	02	metalli ferrosi	X	X	X			X
19	12	03	metalli non ferrosi	X	X	X			X
19	12	04	plastica e gomma	X	X	X			X
19	12	05	vetro	X	X	X			X
19	*12*	*06**	*legno contenente sostanze pericolose*	X	X	X			
19	12	07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X			X
19	12	08	prodotti tessili	X	X	X			X
19	12	10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X	X	X			X
19	*12*	*11**	*altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	X
19	12	12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X		X	X
19	*13*	*01**	*rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	13	02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X		X	X
19	*13*	*03**	*fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	13	04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X		X	X
19	*13*	*05**	*fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose*	X	X	X	X	X	
19	13	06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X		X	X

Allegato A al Decreto n. 7 del 09.08.2016 pag. 10/10

Ditta So.Ge.Tec. S.r.l. - Impianto di Bussolengo, via del Lavoro 2 - Elenco dei rifiuti conferibili.

CER			DESCRIZIONE	**D15 - D14** stoccaggio, anche funzionale - accorpamento	**D13** adeguamento volumetrico	**D13** Selezione/cernita - miscelazione	**D9*** Stabilizzazione	**D9** Immobilizz/Solidificaz.	**R13 - R12** stoccaggio, anche funzionale - accorpamento
20	*01*	*27**	*adesivi e resine contenenti sostanze pericolose*	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
20	01	28	adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	**X**	**X**	**X**		**X**	
20	*01*	*37**	*legno, contenente sostanze pericolose*	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	**X**	**X**	**X**			**X**
20	01	39	plastica	**X**	**X**	**X**			**X**
20	01	40	metallo	**X**	**X**	**X**			**X**
20	02	02	terra e roccia	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
20	03	03	residui della pulizia stradale	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**

* Possono essere ammessi al processo di stabilizzazione rifiuti non pericolosi esclusivamente con funzione di additivi.

Allegato B al Decreto n. 7 del 09.08.2016



Allegato C al Decreto n. 7 del 09.08.2016

COMUNE DI BUSSOLENGO

PROVINCIA DI VERONA

PROGETTO

PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEO E RETE FOGNARIA DI UN EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE SITO IN VIA DEL LAVORO N. 1 NEL COMUNE DI BUSSOLENGO DI PROPRIETA' DELLA DITTA "OFFICINE PERUSI S.R.L." DITTA LOCATARIA "SO.GE.TEC"

Il progettista:

Il proprietario:

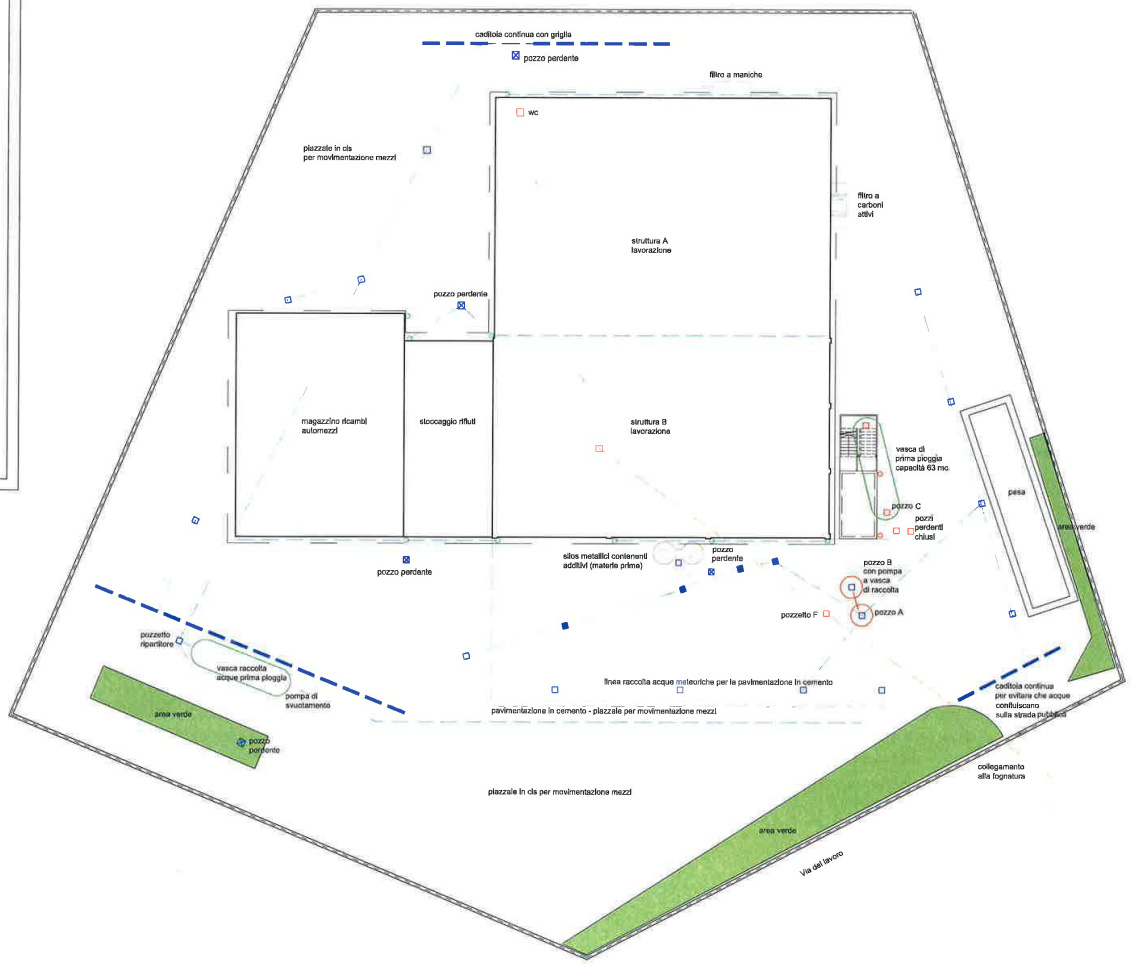
tavola:	disegno:			
1	PLANIMETRIA GENERALE			
	scala: varie	data: 13.10.2015	aggiornamento:	

Credits Project — Strutture/Structural Engineerin

Barbi arca studio progetti di ingegneria edile e civile

37012 Bussolengo VR Via D. Alighieri n. 10 tel. e fax 045 7130508 045 6702480

PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA E SEPARAZIONE DELLE ACQUE METEO E FOGNATURA SCALA 1:200



RETE FOGNANTE

○	pluviale con scarico aperto sul piazzale
○	pluviale con scarico collegato alla rete interrata
	rete interrata raccolta acque meteo
⊠	pozzetto perdente
□	pozzetto idraulico con griglia aperta
■	pozzetto idraulico chiuso
□	pozzetto fognatura
	rete interrata di scarico acque nere
pozzo A	pozzo a tenuta dotato di caditoia superficiale
pozzo B	pozzo a tenuta dotato di elettropompa necessaria a convogliare le acque al sistema autorizzato
pozzo C	pozzo dotato di elettropompa comandata da apposito sensore posizionato sulla copertura del fabbricato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

(Codice interno: 328244)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI n. 2 del 10 agosto 2016

Servizi di TPL - L.R. n. 25/1998. Sistema di bigliettazione elettronica (SBE) regionale. Linee guida e standard tecnici per l'interoperabilità; approvazione degli aggiornamenti delle specifiche tecniche regionali del modulo di sicurezza SAM (security access module).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le specifiche tecniche regionali del modulo di sicurezza SAM (security access module) per l'impiego dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE) utilizzati nella Regione del Veneto. Si tratta di una modifica ed integrazione di quanto approvato con il precedente DDR n. 31/45 02 del 02/04/2007.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. di approvare il nuovo documento contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del modulo di sicurezza (SAM) operante nel Veneto (**allegato A**) che sostituisce quello allegato al DDR n. 31/45 02 del 02/04/2007;
3. di subordinare l'acquisizione del succitato documento alla espressa specifica richiesta da parte dell'Azienda affidataria di servizi di trasporto pubblico locale, previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza (**allegato B**), così da garantire le condizioni previste dalla DGR n. 1059 del 29/06/2016;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Menegazzo

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

(Codice interno: 328456)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 1 del 20 luglio 2016

APPROVAZIONE PROGETTO Progetto esecutivo n. 273/15 M del 12/02/2016. Interventi di conservazione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" e di gestione dei rimboschimenti e dei consolidamenti dunali anche attraverso la produzione di piantine vocate alla difesa idrogeologica. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo. Importo progetto E. 170.000,00. L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014. Capitolo 100696.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo predisposto dal Settore Forestale Padova e Rovigo - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova per l'esecuzione di conservazione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" e di gestione dei rimboschimenti e dei consolidamenti dunali anche attraverso la produzione di piantine vocate alla difesa idrogeologica ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere relative agli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22;

CONSIDERATO altresì che, sulla base delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 a valere sul Capitolo 100696 è stato predisposto il programma annuale 2014 per la realizzazione di interventi nel settore della difesa idrogeologica oltre che nei settori della difesa fitosanitaria, del miglioramento boschivo e del rimboschimento compensativo di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

VISTA la deliberazione n. 1444 del 05/08/2014, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della IV^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2014 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52;

VISTO il decreto n. 552 del 10/12/2014 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova con cui è stato nominato, ai sensi dell'art. 93 comma 7 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il gruppo di lavoro (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.) per i lavori in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo n. 273/15 M del 12/02/2016, relativo ad interventi di conservazione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" e di gestione dei rimboschimenti e dei consolidamenti dunali anche attraverso la produzione di piantine vocate alla difesa idrogeologica dell'importo di Euro 170.000,00 redatto dipendente dell'Unità Organizzativa Padova e Vicenza, da eseguirsi a cura della stessa struttura con la forma della amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 27/2003;

PRESO ATTO che il progetto in parola è conforme alla predetta deliberazione n. 1444 del 05/08/2014.

ATTESO che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 273/15 M del 12/02/2016 è stata programmata con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07/04/2016 a valere sulle disponibilità finanziarie per l'anno 2016;

ATTESO che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 273/15 M del 12/02/2016 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie per l'anno 2016, assegnate al Settore Forestale Padova e Rovigo della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07/04/2016, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale di spesa approvata con suddetta deliberazione della Giunta Regionale.

VISTO il modello per la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato E, a corredo del progetto in parola redatto ai sensi della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, per gli interventi in località Pineta Fornaci (Comune di Porto Viro), Paolino (Comune di Fratta Polesine) e Centro Operativo Polifunzionale (Comune di Porto Viro);

VISTA la D.G.R. n. 1854 del 10/12/2015, con la quale sono state emanate le disposizioni transitorie in materia di utilizzazioni boschive e ripariali per le quali non è necessaria la redazione dell'allegato E di cui alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, limitatamente alle restanti località di cui al progetto in parola;

VISTA la relazione paesaggistica semplificata a corredo del progetto, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 e del D.P.R. 139/2010;

VISTO il voto n. 4 del 23/02/2016, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di , ha espresso parere favorevole all'approvazione di detto progetto sotto il profilo tecnico-economico, sotto il profilo vincolistico di protezione delle bellezze naturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 11/2004 e s.m.i., e sotto il profilo della della significatività degli impatti sulla Rete Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 08/09/1997 n. 357;

RITENUTO di recepire i contenuti del voto di cui sopra;

ACCERTATO che gli elaborati progettuali sono stati trasmessi con nota prot. n. 222445 del 08/06/2016 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di , per la formulazione del parere di cui all'art. 146, co. 5, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dal D. Lgs. 63/2008 e dal D.L. 70/2011, e di cui all'art. 4, co. 6 e 7, del D.P.R. 09/07/2010, n. 139;

VISTA la nota n. 14682 del 23/06/2016, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di , ha espresso parere favorevole circa la compatibilità delle opere in oggetto descritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione ai sensi dell'art. 146, co. 5 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dal D. Lgs. 63/2008 e dal D.L. 70/2011, e dell'art. 4, co. 6 e 7, del D.P.R. 09/07/2010, n. 139;

ACCERTATO che gli elaborati progettuali sono stati trasmessi con nota prot. n. 53108 del 11/02/2016 , per la formulazione del parere di cui alla D.G.R. 2299 del 09/12/2014;

VISTA la nota del 01/03/2016, con la quale , ha espresso parere favorevole circa la presentazione del modello per la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato E, ai sensi della D.G.R. 2299/2014;

ACCERTATO che con nota prot. n. 1420 del 15/02/2016 il Comune di Fratta Polesine ha rilasciato l'attestazione di conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003;

ACCERTATO che con nota prot. n. 15299 del 07/07/2016 il Comune di Porto Viro ha rilasciato l'attestazione di conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 con le seguenti prescrizioni relative alla località Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro: "purchè venga accertato che l'intervento della platea ricada all'esterno dell'area di tutela paesaggistica dello scolo denominato "Marangona";

ACCERTATO che non è prevista l'acquisizione di aree o immobili e non compare quindi tra gli elaborati di progetto il piano particellare d'esproprio;

ATTESO che l'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n. 27, stabilisce che l'approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale spetta al dirigente della struttura competente per materia.

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti vigenti;

VISTO il D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 23/04/2004, n. 11, art. 45 ter.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10/10/1994, n. 32;

VISTO il D.P.R. 09/07/2010, n. 139;

VISTO il D.P.R. n. 357 in data 08/09/1997 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1854 del 10/12/2015;

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, artt. 36 e 49;

RITENUTO di approvare il progetto n. 273/15 M del 12/02/2016, sotto il profilo tecnico-economico, nonché di autorizzare i lavori ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11;

decreta

1. Di approvare il progetto esecutivo n. 273/15 M del 12/02/2016 relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2014, redatto dal Settore Forestale Padova e Rovigo della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, dell'importo di Euro 170.000,00.
2. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto n. 273/15 M del 12/02/2016 si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
3. Di prendere atto della dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato E, redatta a corredo del progetto di cui al precedente punto 1), ai sensi della D.G.R. 2299 del 29/12/2014.
4. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
5. L'autorizzazione di cui al precedente punto 4) è immediatamente efficace.
6. I lavori saranno eseguiti con la forma della amministrazione diretta a cura della Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.
7. Nell'esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione di cui alla nota prot. n. 15299 del 07/07/2016 con la quale il Comune di Porto Viro ha rilasciato l'attestazione di conformità urbanistica indicata nelle premesse.
8. Di dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 273/15 M del 12/02/2016 è stata programmata con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07/04/2016 a valere sulle disponibilità finanziarie per l'anno 2016
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 170.000,00 risulta essere così suddiviso:

• Importo componente lavori (lavori ed oneri fiscali)	Euro 21.891,08
• Importo componente manodopera (salari ed oneri operai forestali)	Euro 144.844,92
	Euro 166.826,00
• Importo accantonamento incentivi per la progettazione come da Reg.to Regionale approvato con D.G.R. 333/2015, per applicazione art. 113 del D.Lgs 50/2016	Euro 3.264,00
Totale	**Euro** 170.000,00

10. Il presente decreto verrà trasmesso agli Enti di competenza ai fini del co. 5 art. 146 D.Lgs. 42/2004.
11. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 328457)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 2 del 25 luglio 2016

Approvazione progetto n. 770 del 14/04/2016. - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) - L.R. 23/02/2016, n. 7 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anno 2016 ex D.G.R. 07/04/2016, n. 408 D.G.R. 07/04/2016, n. 431 Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Corin presso l'abitato di Valmareno in Comune di Follina (TV). - Importo progetto E. 50.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia (ex Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso).

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto predisposto dall' Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia (ex Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso), per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in Comune di Follina (TV), ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n. 27.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere relative agli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19, 20a.

CONSIDERATO che l'art. 8 della 13/09/1978, n. 52, prevede che i programmi di sistemazione idraulico-forestale sono approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

CONSIDERATO altresì che per l'anno 2016 è stato predisposto il programma per la realizzazione di interventi nel settore della difesa idrogeologica oltre che nei settori della difesa fitosanitaria, del miglioramento boschivo e del rimboschimento compensativo di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

VISTA la deliberazione n. 408 del 07/04/2016, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2016 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

VISTO il progetto n. 770 del 14/04/2016, relativo ad interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Corin presso l'abitato di Valmareno in Comune di Follina (TV) dell'importo di Euro 50.000,00, redatto dal Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia), da eseguirsi a cura del Struttura medesima, in economia, con la forma della amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 27/2003.

PRESO ATTO che il progetto in parola è conforme al disposto della predetta deliberazione n. 408 del 07/04/2016.

ATTESO che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 770 del 14/04/2016 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia), per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07/04/2016.

DATO ATTO che le zone oggetto di intervento sono incluse in un territorio sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267, del relativo regolamento 16/05/1926 n. 1126 e della L.R. 13/09/1978 n. 52;

DATO ATTO che le zone oggetto di intervento sono di interesse paesaggistico, tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6/07/2002, n. 137 - Aree tutelate per legge);

RICHIAMATO il voto n. 117 del 19/05/2016, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di Treviso, ha espresso parere favorevole all'approvazione di detto progetto sotto il profilo tecnico-economico, sotto il profilo vincolistico di protezione delle bellezze naturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 11/2004 e s.m.i..

RITENUTO di recepire i contenuti del voto di cui sopra.

VISTA la relazione paesaggistica a corredo del progetto in parola, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono stati trasmessi con nota prot. n. 202339 del 24/05/2016 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Venezia, per la formulazione del parere di cui all'art. 146, co. 5 e 8, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dal D. Lgs. 63/2008 e dal D.L. 70/2011.

CONSIDERATO altresì che sono decorsi i termini previsti dall'art. 146, co. 8 e 9, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e s.i.m., potendosi pertanto provvedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

ATTESO che l'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n. 27, stabilisce che l'approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale spetta al dirigente della struttura competente per materia.

VISTO il D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e s.m.i.
VISTA la L.R. 23/04/2004, n. 11, art. 45 ter.
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10/10/1994, n. 32.
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, artt. 36 e 49.

RITENUTO di approvare il progetto n. 770 del 14/04/2016, relativo ad interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Corin presso l'abitato di Valmareno in Comune di Follina (TV), sotto il profilo tecnico-economico, nonché di autorizzare i lavori ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.

decreta

1. Di approvare sotto il profilo tecnico-economico il progetto n. 770 del 14/04/2016, interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Corin presso l'abitato di Valmareno in Comune di Follina (TV), relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, redatto dal Settore Forestale di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia), dell'importo di Euro 50.000,00.
2. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto di cui al punto 1. si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
3. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto; la disponibilità dei budget operativi assegnati al Dirigente del Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia), per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 770 del 14/04/2016 si esaurirà al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di emissione dei budget medesimi attribuiti secondo la scansione temporale della spesa prevista per la realizzazione degli interventi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
4. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
5. I lavori saranno eseguiti in economia, con la forma della amministrazione diretta a cura dell'Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.
6. Di dare atto che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 770 del 14/04/2016 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia), per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale di spesa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07/04/2016.
7. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 50.000,00 risulta essere così suddiviso:

• Importo componente lavori (lavori ed oneri fiscali)	Euro 23.040,00
• Importo componente manodopera (salari ed oneri operai forestali)	Euro 26.000,00
	Euro 50.000,00
• Importo accantonamento incentivi per la progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.	Euro 960,00
Totale	**Euro 50.000,00**

8. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 328458)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 14 del 12 agosto 2016

Opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. INTERVENTO URGENTE SULLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI ANNO 2016 I0314 Importo E. 125.000,00 CUP: H63G16000370002 APPROVAZIONE PROGETTO.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la perizia sommaria per i lavori urgenti sulle opere idrauliche dei Bacini Occidentali, Bacino Scolante della Laguna di Venezia, anno 2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

ART. 1 - E' approvata, nelle more del parere della Commissione Tecnica Regione Decentrata, in linea tecnica ed economica la perizia sommaria redatta in data 08-08-2016 dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto e relativa ai lavori di INTERVENTO URGENTE SULLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI ANNO 2016 nell'importo complessivo di Euro 125.000,00.

ART. 2 - Il parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata dovrà essere acquisito con prima seduta utile.

ART. 3 - Le procedure di aggiudicazione potranno essere esperite su conferma del finanziamento da parte del Dirigente Responsabile della Direzione della Difesa del Suolo.

ART. 4 - Successivamente all'impegno di spesa si provvederà con provvedimento del Dirigente Responsabile della Direzione della Difesa del Suolo allorché l'Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.

ART. 5 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto.

ART. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

(Codice interno: 328385)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 6 del 26 luglio 2016

Accordo UE- Governo Italiano sulla flessibilità. Sistemazione Opere Idrauliche competenza regionale "Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche fiume Livenza". Progetto esecutivo - CUP: H43G16000230001 Importo: E. 1.300.000,00

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione, in linea tecnica ed economica, della perizia in oggetto, ai sensi della LR 27/2003, del D.Lgs 50/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa e nei considerato costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvato dal punto di vista tecnico ed economico nell'importo complessivo di Euro 1.300.000,00, come in premessa specificato, il Progetto esecutivo denominato " Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazione idrauliche fiume Livenza", sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni n. 81/2016. - **allegato A,** parte integrante del presente provvedimento espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata nella seduta del 10 giugno 2016 e subordinatamente dalla prescrizione indicata;
3. E' autorizzata ai fini del vincolo paesaggistico e di protezione delle bellezze naturali ai sensi del coma 9 dell'art..146 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42, l'esecuzione del progetto in argomento.
4. E' altresì autorizzata l'esecuzione dei lavori anche ai fini della tutela delle aree Sic- Zps, ad eccezione dell'intervento posto in località del comune di Santo Stino di Livenza per il quale dovrà essere redatta apposita V.Inc.A.

Adriano Camuffo

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Commissione Tecnica Regionale Decentrata
L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 15

V E N E Z I A

Adunanza del 10/06/2016 *Voto n.* 81 *Pagina n.* 1

OGGETTO: Accordo UE- Governo Italiano sulla flessibilità
Sistemazione Opere Idrauliche competenza regionale
REGIONE DEL VENETO – **Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto**
"Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche fiume Livenza".
Progetto esecutivo - CUP: H43G16000230001 Importo: € 1.300.000,00

LA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA

PREMESSO :
- che nell'elenco degli interventi finanziabili con le risorse derivanti dall'Accordo UE - Governo Italiano sulla Flessibilità per opere di difesa idrogeologica cantierabili nell'anno 2016 è compreso l'intervento di "***Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche fiume Livenza***" nell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

- che in data 07-06-2016 è stato redatto dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto il progetto relativo ai lavori sopraindicati nell'importo complessivo di € 1.300.000,00 così ripartito:

A - IMPORTI A BASE D'ASTA		€	996.352,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
01 -	I.V.A. 22% sul base d'asta	€	219.197,44
02 -	Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1.8%)	€	17.934,34
03 -	Incarichi professionali - Piano Sicurezza	€	5.000,00
04 -	Incarichi professionali - Sicurezza in fase di esecuzione	€	15.000,00
05	Incarichi professionali – Valutazione Incidenza Ambientale	€	3.000,00
05 -	Imprevisti	€	43.516,22
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE		€	303.648,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€	1.300.000,00

VISTO:
- che il tratto finale fiume Livenza è di competenza della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto e che esso si sviluppa per una lunghezza superiore ai 40 km interessando il territorio di tre Comuni, vale a dire Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, Caorle, completamente arginato;

- che nel corso degli ultimi anni lungo il fiume Livenza si sono manifestati vari fenomeni di sofferenza delle difese idrauliche e che gli eventi di piena manifestatisi negli ultimi anni hanno infatti evidenziato la pericolosità di alcune situazioni tra le quali si possono elencare, a titolo di esempio:
1. la mancanza del franco di sicurezza arginale specialmente nel tratto più a monte;
2. la formazione di fontanazzi e infiltrazioni, in particolare nel tratto di valle, che hanno evidenziato inoltre la scarsa compattezza, in alcuni tratti, del rilevato arginale;

Commissione Tecnica Regionale Decentrata
L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 15

V E N E Z I A

Adunanza del 10/06/2016 *Voto n.* 81 *Pagina n.* 2

3. erosioni di sponda, che hanno pericolosamente avvicinato l'alveo di magra al piede dell'argine, in particolare in corrispondenza dei meandri, con grave pericolo per la stabilità della difesa idraulica.
Spesso tali condizioni si sono verificate a ridosso di centri abitati e quindi si è intervenuti con lavori in condizione di somma urgenza e pertanto in modo limitato e certamente non risolutivo, con la conseguente necessità di consolidare quanto già eseguito rinforzando le difese; non va infine dimenticato che anche laddove esse esistono , in vari tratti per effetto dei fenomeni erosivi, necessitano di rinforzo e ricarica;

- che il progetto ha come scopo prioritario la sistemazione e la messa in sicurezza le arginature intervenendo soprattutto nel consolidamento delle opere già realizzate precedentemente per la medesima finalità;

- che, stante la tipologia del corso d'acqua in esame, le considerevoli profondità chiamate in causa (spesso oltre i 10 metri), le correnti che hanno determinato in alcuni punti erosioni significative contrapposte ad ampie zone di deposito, la necessità di garantire l'impermeabilizzazione del paramento arginale lato fiume, la contemporanea necessità di intercettare le infiltrazioni all'interno dei corpi arginali stessi, si è optato per interventi che sostanzialmente si possono riassumere come:

a- ricarica dell'argine e ricostituzione del franco di sicurezza.
b- ricarica, consolidamento e completamento di difese in roccia al piede della sponda e dell'argine.
c- iniezioni a bassa pressione mediante impiego di miscele cementizie (cosiddette "canne valvolate") per l'eliminazione delle infiltrazioni.

Come si può vedere più nel dettaglio dalle tavole di inquadramento del progetto , gli interventi sono distribuiti lungo il tratto del fiume Livenza di competenza della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; si prevedono sei interventi, e più precisamente:

1. Comune di Santo Stino di Livenza
Ricarica arginale per ripristino franco di sicurezza superiore a un metro per una estesa di 155 m con materiale terroso e semina di erbe prative;
2. Comune di Torre di Mosto, località la Rotta
Ricarica di difesa di sponda in roccia, per una lunghezza di 250 m a completamento delle difese esistenti e già ricaricate con interventi di somma urgenza. La ricarica si rende necessaria per evitare ulteriori erosioni di sponda troppo vicine al piede dell'argine.
3. Comune di Torre di Mosto, località Boccafossa
Ricarica di difesa di sponda in roccia, per una lunghezza complessiva di 180 m, posta a completamento di una difesa esistente in corrispondenza di un meandro molto accentuato dove la dinamica del fiume causa profonde erosioni e l'asporto della golena con pericolo per la stabilità arginale.
4. Comune di Torre di Mosto, località C. Boatto
Formazione di una berma sommersa in roccia posta difesa di sponda per una lunghezza di 80 m a protezione dell'erosione della sponda in corrispondenza di un altro meandro molto accentuato dove la vecchia difesa in roccia è completamente scomparsa.
5. Comune di Caorle, località Sansonessa
Completamento e ricarica di una difesa di sponda in roccia mediante la formazione di una palificata sommersa per il contenimento della roccia della difesa di sponda.
Consolidamento del corpo arginale ed eliminazione delle infiltrazioni mediante iniezione di miscela cementizia attraverso canne valvolate con interasse variabile da 0,50 a 1,20 m, per un'estesa di complessivi 120 m.
Ricarica arginale per ripristino franco di sicurezza e ricarica della piarda per una estesa di 120 m con

materiale terroso e semina di erbe prative.
È previsto inoltre un intervento di ricarica isolato di 18 m circa a protezione di un cedimento spondale.

6. Comune di Carole, località Sansonessa

Ricarica di una difesa di sponda in roccia per interventi diversi localizzati a protezione di alcune erosioni della sponda.

VISTO INOLTRE:
- che interventi si inseriscono tutti all'interno del corso d'acqua o delle sue immediate pertinenze (sponda, arginature), di conseguenza le aree sono immediatamente disponibili in quanto demaniali;

- che le aree individuate per gli interventi non interessano ambiti classificati come Sic o Zps nel sito di Rete Natura 2000, ad eccezione dell'intervento posto più a nord (nel Comune di S.Stino di Livenza) riferito alla ricarica dell'argine, ove è necessario portare l'attuale franco in caso di piena (30 cm max) ad un valore di maggior sicurezza (almeno 1.20 metro);
- che è stata pertanto prevista nel quadro economico una cifra relativa all'affidamento dell'incarico della redazione della relazione specialistica di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), limitatamente al predetto ambito, ritenendo che, essendo già stato eseguito in precedenza un intervento nel medesimo sito, accompagnato da analoga V.Inc.A., gli interventi siano sostanzialmente autorizzabili assicurando l'attuazione delle prescrizioni operative che saranno impartite dalla nuova relazione;

- che ai sensi della legislazione vigente gli interventi non rientrano in quelli soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto si tratta di lavorazioni di carattere manutentorio su opere idrauliche esistenti (adeguamento di arginature esistenti), quali, a titolo esemplificativo, sopralzi e ringrossi";

- che anche ai fini della tutela dei beni paesaggistici ed ambientali si ritiene che gli interventi siano compatibili con la tutela stessa in quanto trattasi, come più volte indicato, di manutenzioni e rinforzi dell'esistente; anche laddove la difesa si ponga come ex novo, essa risulta completamente immersa (abbondantemente al di sotto del livello medio del corso d'acqua) ed ininfluente dal punto di vista paesaggistico, così come analoga valutazione può valere per gli interventi anti infiltrazione eseguiti mediante canne valvolate;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;
VISTO il Regolamento D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 156/2006 e s.m.i.;
VISTI i DD.P.R. n.357 del 08 settembre 1997, e n. 120 del 12 marzo 2003;
VISTE le Direttive 92/43/Cee, e ss.mm.ii., e 09/147/Ce. e ss.mm.ii.;

ESAMINATI gli atti relativi all'oggetto,

CONSIDERATO:

- che il progetto in argomento è relativo ai lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche fiume Livenza";
- che nulla si è trovato da eccepire sia nei riguardi tecnici che sotto il profilo economico;

Commissione Tecnica Regionale Decentrata
L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 15

V E N E Z I A

Adunanza del 10/06/2016 *Voto n.* 81 *Pagina n.* 4

- che i quantitativi sono desunti da regolari ed attendibili computi metrici ed i prezzi assunti a base dell'estimativo, ove non ricavati dal prezziario regionale, sono adeguati alla situazione di mercato per le opere della tipologia in argomento
- che l'opera progettata è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale ai sensi della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63;
- che l'opera non necessita della Verifica Preliminare di incidenze significative o della Relazione di Incidenza sui SIC e ZPS sopra indicati, ad eccezione di un unico tratto d'intervento per il quale tale verifica sarà affidata con incarico successivo;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati

UDITO il Relatore arch. Massimo Gaggio

Tutto ciò premesso e considerato la COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA

E' DI PARERE ALL'UNANIMITA'

- che il progetto di "Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche fiume Livenza" nel complessivo importo di € 1.300.000,00, sia **meritevole di approvazione** in linea tecnica ed economica e anche per quanto concerne il vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63,
- che tale progetto sia altresì meritevole di approvazione anche in relazione alla tutela delle aree Sic e Zps, la quale per il solo tratto di progetto localizzato in Comune di Santo Stino di Livenza sarà successivamente valutata mediante apposita relazione affidata con specifico incarico;
- che all'esecuzione dei lavori sia da provvedersi secondo quanto disposto dalla LR 27/2003 e s.m.i. e dal D.Lgs. 50/2016,

PRESCRIVENDO

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori i documenti amministrativi, in particolare il Capitolato Speciale, siano aggiornati sulla base del Decreto Legislativo 50/2016.

Il Presidente
Dott. Ing. Salvatore Patti

Sono vistati:
n° 16 documenti

PB

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 328110)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 1 del 28 luglio 2016

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a monte dei ponti, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 9.345 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 24.6.2016 ; - parere della CTRD, in data 21.6.2016 n. 138; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 22.7.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 24.5.2016, prot. n. 202742 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a monte dei ponti, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 9.345 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 138, del 21.6.2016, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 22.7.2016 n. 0055 08/001 12;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 17.381,70 (diciassettemilatrecentottantuno/70) (mc. 9.345 x Euro/mc 1,86) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 21.7.2016 di Banca Popolare di Vicenza s.c. p a.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 17.381,70 (diciassettemilatrecentottantuno/70), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A2921, in data 15.7.2016, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 15.7.2016;

VISTI i rilievi di consegna in data 19.7.2016, a firma del del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258, è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a monte dei ponti, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 9.345 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data maggio 2016 e rilievi di consegna in data 19.7.2016, a firma degli ingg. Luca Pavan, Germana Bodi e dott. geol. Enzo De Biasio, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **90 (novanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328111)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 2 del 01 agosto 2016

Rinnovo della concessione per il mantenimento del collegamento viabile tra destra e sinistra Piave con ponte Bailey, in prossimità del parcheggio di Lambioi, e occupazione area DPS, in comune di Belluno, loc. Lambioi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0864/3). Domanda del Comune di Belluno in data 22.10.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 22.10.2015 ; - parere in data 18.12.2015 della CTRD con voto n. 273 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3606 in data 11.07.2016 .

Il Direttore

VISTO il Decreto n.178 del 22.12.2011, e relativo disciplinare n.3115 del 19.12.2011, con il quale è stata rilasciata al Comune di Belluno, fino al 30.06.2013, la concessione idraulica per il mantenimento del ponte Bailey, in località Lambioi, comune di Belluno, e occupazione di area DPS - ramo idrico, di pertinenza del fiume Piave;

VISTO il Decreto n.86 del 23.05.2014, e relativo disciplinare n.3356 del 28.04.2014, con il quale è stata rinnovata al Comune di Belluno, fino al 31.12.2015, la concessione idraulica per il mantenimento del ponte Bailey, in località Lambioi, comune di Belluno, e occupazione di area DPS - ramo idrico, di pertinenza del fiume Piave;

VISTA la domanda, in data 22.10.2015, con la quale il Comune di Belluno ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 273, in data 18.12.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, con la seguente considerazione e prescrizione:

valutata positivamente l'intenzione espressa dall'Amministrazione comunale in merito allo studio di ipotesi di viabilità alternativa, ribadendo comunque che l'opera, avente caratteristiche di provvisorietà in quanto non garantisce il franco idraulico, non possa essere mantenuta indefinitamente per motivi di sicurezza, si ritiene ammissibile la richiesta di rinnovo ritenendo, peraltro, la data del 31/12/2018 il termine ultimo entro il quale provvedere alla rimozione del manufatto;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2252 in data 5.01.2016;

VISTO il disciplinare, in data 11.07.2016, iscritto al n. 3606 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Belluno ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è rinnovata**, al Comune di Belluno (Cod. Fiscale 00132550252 - Partita IVA 00132550252) la concessione per il mantenimento del collegamento viabile tra destra e sinistra Piave con ponte Bailey, e correlata occupazione area DPS, in prossimità del parcheggio di Lambioi in comune di Belluno, loc. Lambioi **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave;

2. La concessione decorre dal 1.01.2016 (giorno successivo alla scadenza del precedente Decreto n.86 del 23.05.2014) e scadrà il 31.12.2018, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.07.2016 iscritto al n. di rep. 3606, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1480,70.- (millequattrocentottanta/70.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere il manufatto entro il 31.12.2018, termine di validità della presente concessione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328112)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 3 del 01 agosto 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scolmatore d'acque meteoriche in loc. Torbe in comune di Sospirolo, area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Ramon (pratica n. C/1164). Domanda del Comune di Sospirolo in data 21.09.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 21.09.2015 ; - parere in data 08.04.2016 della CTRD con voto n. 72 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3603 in data 11.07.2016 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 21.09.2015, con la quale il Comune di Sospirolo ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 72, in data 08.04.2016;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 173869 in data 4.05.2016;

VISTO il disciplinare, in data 11.07.2016, iscritto al n. 3603 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Sospirolo ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, al Comune di Sospirolo (Cod. Fiscale 00164110256 - Partita IVA 00164110256) la realizzazione ed il mantenimento di uno scolmatore d'acque meteoriche in loc. Torbe in comune di Sospirolo, in area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Ramon;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.07.2016 iscritto al n. di rep. 3603, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 248,76.-

(duecentoquarantotto/76.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328113)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 4 del 01 agosto 2016

Concessione per la sostituzione e il mantenimento dei conduttori aerei con nuovo cavo tipo elicord a media tensione (20 kV) per attraversamento aereo torrente Rudavoi (Pratica BL 15/10) in Comune di Cortina d'Ampezzo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rudavoi (pratica n. C/1169). Ditta e-distribuzione spa in data 07.10.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 07.10.2015 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3604 in data 11.07.2016 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 07.10.2015, con la quale la ditta Enel-distribuzione spa ha chiesto la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n. 222, in data 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di linee elettriche;

PRESO ATTO che la richiesta in oggetto rientra in dette tipologie;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 501500 in data 10.12.2015;

VISTA la nota n.0437822 del 06.07.2016 con la quale la ditta e-distribuzione comunica il cambio della propria denominazione sociale da Enel - Distribuzione spa in e-distribuzione spa;

VISTO il disciplinare, in data 11.07.2016, iscritto al n. 3604 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta **e-distribuzione spa** ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta **e-distribuzione spa** (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la sostituzione e il mantenimento dei conduttori aerei con nuovo cavo tipo elicord a media tensione (20 kV) per l'attraversamento aereo del torrente Rudavoi (Pratica BL 15/10) in Comune di Cortina d'Ampezzo, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rudavoi;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.07.2016 iscritto al n. di rep. 3604, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 93,29.- (novantatre/29.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328114)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 5 del 01 agosto 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento con due condutture nell'ambito della costruzione e l'esercizio di tre tratti di linea elettrica a media tensione a 20 kv, con derivazioni BT fino a 1000 V nei Comuni di Fonzaso e Sovramonte. Attraversamento su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio "senza nome" (pratica n. C/1173). Ditta e-distribuzione spa in data 26.11.2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 26.11.2014 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3605 in data 11.07.2016 .

Il Direttore

VISTA la comunicazione della Provincia di Belluno, in data 26.11.2014, per la Conferenza di Servizi del 29.01.2015 , relativa alla domanda della ditta Enel-Distribuzione spa di cui in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di linee elettriche;

PRESO ATTO che la richiesta in oggetto rientra in dette tipologie;

VISTA la nota n.0437822 del 06.07.2016 con la quale la ditta e-distribuzione comunica il cambio della propria denominazione sociale da Enel - Distribuzione spa in e-distribuzione spa;

VISTO il disciplinare, in data 11.07.2016, iscritto al n. 3605 di repertorio della Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta **e-distribuzione spa** ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta **e-distribuzione spa** (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento con due condutture nell'ambito della costruzione e l'esercizio di tre tratti di linea elettrica a media tensione a 20 kv, con derivazioni BT fino a 1000 V nei Comuni di Fonzaso e Sovramonte. Attraversamento **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio "senza nome";

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.07.2016 iscritto al n. di rep. 3605, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 211,46.- (duecentoundici/46.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328115)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 6 del 01 agosto 2016

Concessione per il mantenimento di uno scarico delle acque reflue di raffreddamento degli impianti a servizio dell'attività di produzione e imbottigliamento dello stabilimento di Pedavena in Comune di Pedavena, loc. Birreria su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda (pratica n. C/1192). Domanda della ditta Birra Castello S.p.A. in data 25.02.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 25.02.2016 ; - parere in data 18.03.2016 della CTRD con voto n. 52 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3607 in data 11.07.2016 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 25.02.2016, con la quale la ditta Birra Castello S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 52, in data 18.03.2016;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 153591 in data 20.04.2016;

VISTO il disciplinare, in data 11.07.2016, iscritto al n. 3607 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta Birra Castello S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concessa**, alla ditta Birra Castello S.p.A. (Cod. Fiscale 01994920302 - Partita IVA 01994920302) la concessione per il mantenimento di uno scarico delle acque reflue di raffreddamento degli impianti a servizio dell'attività di produzione e imbottigliamento dello stabilimento di Pedavena in Comune di Pedavena, loc. Birreria **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.07.2016 iscritto al n. di rep. 3607, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 372,28.- (trecentosettantadue/28.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328163)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 8 del 09 agosto 2016

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 8, Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di BELLUNO.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi alla Regione Veneto Giunta Regionale, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista per il 01/11/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 8 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore

Premesso che:

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2015 alla Convenzione Gas Naturale 7 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e di servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche, gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno;
- sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e servizi connessi a partire dal primo novembre 2015 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi scadenti il 31 ottobre 2016, senza possibilità di proroga;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in considerazione della scadenza del 31 ottobre 2016;

TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.a. e Soenergy s.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 26/11/2015;

VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;

VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale Edizione 8 Lotto 3 (CIG 62576632DE), secondo le modalità nella stessa previste;

CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con decorrenza dal 1/10/2016per una durata di 12 mesi consecutivi;

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Vista le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;

Vista la L.R. n. 8 del 24/02/2016 e la DGR 522 del 26/04/2016

Visto il D. Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 97/2016

Vista la Convenzione Gas Naturale 8 Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;

decreta

1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 8 - lotto 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, tra Consip S.p.A. e SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1 - P.IVA 01565370382, per le sede dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01/11/2016 per la durata di 12 mesi consecutivi, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1;
3. di emettere l'Ordine diretto di acquisto a favore di SOENERGY S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 8; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1, P.IVA 01565370382;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Antonello

(Codice interno: 328235)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 10 del 10 agosto 2016

Concessione per il mantenimento di un tratto di tombinatura in lamiera di acciaio zincato, in Comune di Livinallongo del Col di Lana, loc. Saletei su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del "rio anonimo", a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.88 del 30.06.2006 (pratica n. C/0135/2). Domanda della ditta PORDOI S.p.A. in data 31.05.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.ù Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 31.05.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3613 in data 01.08.2016 .

Il Direttore

VISTO il Decreto n.88 del 30.06.2006 dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno, con il quale veniva concessa la realizzazione e il mantenimento di un tratto di tombinatura in lamiera di acciaio zincato, su area di proprietà del D.P.S. di pertinenza del "Rio anonimo", in Comune di Livinallongo del Col di Lana, fino al 29.06.2016;

VISTA la domanda, in data 31.05.2016, con la quale la ditta PORDOI S.p.A. ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare, in data 01.08.2016, iscritto al n. 3613 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta PORDOI S.p.A. (Cod. Fiscale 00260230255 - Partita IVA 00260230255) il mantenimento di un tratto di tombinatura in lamiera di acciaio zincato, in Comune di Livinallongo del Col di Lana, loc. Saletei **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del "rio anonimo", a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.88 del 30.06.2006;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) a decorrere dal 30.06.2016, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 01.08.2016 iscritto al n. di rep. 3613, che si approva con il presente atto e

verso il pagamento del canone annuo di Euro. 422,90.- (quattrocentoventidue/90.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328229)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 11 del 10 agosto 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento mediante guado di una strada forestale in Comune di Livinallongo del Col di Lana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.89 del 30.06.2006 (pratica n. C/0389/2). Domanda della ditta PORDOI S.p.A. in data 31.05.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 31.05.2016; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3612 in data 01.08.2016 .

Il Direttore

VISTO il Decreto n.89 del 30.06.2006 dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno, con il quale veniva concesso l'attraversamento del torr. Cordevole mediante guado a corda molle, in Comune di Livinallongo del Col di Lana, loc. Prati di Pordoi, fino al 29.06.2016;

VISTA la domanda, in data 31.05.2016, con la quale la ditta PORDOI S.p.A. ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare, in data 01.08.2016, iscritto al n. 3612 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. 11, comma 4 bis 1, art. 83;

CONSIDERATO che la ditta PORDOI S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta PORDOI S.p.A. (Cod. Fiscale 00260230255 - Partita IVA 00260230255) il mantenimento di un attraversamento mediante guado di una strada forestale in Comune di Livinallongo del Col di Lana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole, a rinnovo della concessione di cui al Decreto

n.89 del 30.06.2006;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) a decorrere dal 30.06.2016 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 01.08.2016 iscritto al n. di rep. 3612, che si approva con il presente atto;

3.Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 - art. 83, comma 4 bis 1;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328230)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 12 del 10 agosto 2016

Concessione per la realizzazione, il mantenimento e la messa in sicurezza del ponte al km 36 440 della S.R. 203 "Agordina" in Comune di Cencenighe Agordino, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Chioit (pratica n. C/0621). Domanda della ditta VENETO STRADE S.p.A. in data 27.03.2008.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 27.03.2008 ; - parere in data 28.03.2008 della CTRD con voto n. 55 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3614 in data 01.08.2016 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 27.03.2008, con la quale la ditta VENETO STRADE S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 55, in data 28.03.2008;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 327878 in data 24.06.2008;

VISTO il disciplinare, in data 01.08.2016, iscritto al n. 3614 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la DGRV n. 952 del 05/07/2011 commi 3,4,5;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta VENETO STRADE S.p.A. (Cod. Fiscale 03345230274 - Partita IVA 03345230274) la realizzazione, il mantenimento e la messa in sicurezza del ponte al km 36+440 della S.R. 203 "Agordina" in Comune di Cencenighe Agordino, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Chioit;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 01.08.2016 iscritto al n. di rep. 3614, che si approva con il presente atto;

3.Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della DGRV n. 952 del 05/07/2011 commi 3,4,5;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328231)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 13 del 10 agosto 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque reflue, un attraversamento in subalveo con collettore fognario e parallelismo di tubazioni, nell'ambito del progetto "Collettore fognario e impianto di depurazione a servizio del Comune di Falcade", in Comune di Falcade, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dei torrenti Biois e Gavon (pratica n. C/0708). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 28.05.2009.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 28.05.2009 ; - parere in data 04.09.2009 della CTRD con voto n. 165 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3610 in data 29.07.2016 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 28.05.2009, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 165, in data 04.09.2009;

VISTO il parere con osservazioni espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 262, in data 23.11.2015, relativamente al miglioramento strutturale della scogliera di protezione al depuratore e all'attraversamento del torrente Gavon;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 129926 in data 4.04.2016;

VISTO il disciplinare, in data 29.07.2016, iscritto al n. 3610 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico di acque reflue, un attraversamento in subalveo con collettore fognario e parallelismo di tubazioni, nell'ambito del progetto "Collettore fognario e impianto di depurazione a servizio del Comune di Falcade", in Comune di Falcade, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dei torrenti Biois e Gavon

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 29.07.2016 iscritto al n. di rep. 3610, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1707,11.- (millesettecentosette/11.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328232)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 14 del 10 agosto 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.4 attraversamenti su manufatti (3 attraversamenti su tre ponti del torrente Liera e 1 attraversamento su ponte del Rio Fosso dei Coi) nell'ambito dei lavori di sostituzione di un cavo di linea elettrica aerea e sotterranea a 20 kV con linea in cavo aereo "elicord" e sotterraneo da linea aerea esistente proveniente da punto di trasformazione su palo denominato "ZUS" a cabina esistente denominata "GARES", con derivazioni BT fino a 1000V, per ricostruzione della rete di distribuzione di energia elettrica con tratti di tecnologia a maggior resilienza alle perturbazioni nel Comune di Canale d'Agordo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Liera e Rio Fosso dei Coi (pratica n. C/1147). Ditta e-distribuzione spa.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 15.05.2015 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3608 in data 29.07.2016. Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 15.05.2015 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3608 in data 29.07.2016.

Il Direttore

VISTA la comunicazione della Provincia di Belluno, in data 15.05.2015, per la Conferenza di Servizi del 28.05.2015 , relativa alla domanda della ditta Enel-distribuzione spa di cui in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di linee elettriche;

PRESO ATTO che la richiesta in oggetto rientra in dette tipologie;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 360666 in data 9.09.2015;

VISTA la nota n.0437822 del 06.07.2016 con la quale la ditta **e-distribuzione spa** comunica il cambio della propria denominazione sociale da Enel - Distribuzione spa in **e-distribuzione spa**;

VISTO il disciplinare, in data 29.07.2016, iscritto al n. 3608 di repertorio della Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta **e-distribuzione spa** ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta **e-distribuzione spa** (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento concessione di n.4 attraversamenti su manufatti (3 attraversamenti su tre ponti del torrente Liera e 1 attraversamento su ponte del Rio Fosso dei Coi) nell'ambito dei lavori di sostituzione di un cavo di linea elettrica aerea e sotterranea a 20 kV con linea in cavo aereo "elicord" e sotterraneo da linea aerea esistente proveniente da punto di trasformazione su palo denominato "ZUS" a cabina esistente denominata "GARES", con derivazioni BT fino a 1000V, per ricostruzione della rete di distribuzione di energia elettrica con tratti di tecnologia a maggior resilienza alle perturbazioni nel Comune di Canale d'Agordo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Liera e Rio Fosso dei Coi;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 29.07.2016 iscritto al n. di rep. 3608, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 845,79.- (ottocentoquarantacinque/79.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328233)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 15 del 10 agosto 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.3 attraversamenti su manufatti esistenti (1 attraversamento del fiume Piave su ponte, 1 attraversamento del Rio Laggio su ponte, 1 attraversamento del Rio Piova su ponte) ed 1 attraversamento aereo del Rio Laggio, in sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica aerea e sotterranea a 20kV con linea in cavo aereo e sotterraneo nel Comuni di Vigo di Cadore, Lozzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V in comune di Vigo, Lozzo e Lorenzago di Cadore, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, rio Laggio, torrente Piova (pratica n. C/1172). Ditta e-distribuzione spa.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 18.06.2015 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3609 in data 29.07.2016 .

Il Direttore

VISTA la comunicazione della Provincia di Belluno, in data 18.06.2015, per la Conferenza di Servizi del 02/07/2015, relativa alla domanda della ditta Enel-distribuzione spa di cui in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di linee elettriche;

PRESO ATTO che la richiesta in oggetto rientra in dette tipologie;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 482971 in data 26.11.2015;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica della concessione dell'attraversamento aereo del Rio Laggio, disciplinato dalla pratica dell'Agenzia del Demanio n.225/0244, includendo il relativo canone nella presente concessione, ed escludendolo di conseguenza dalla 225/0244;

VISTA la nota n.0437822 del 06.07.2016 con la quale la ditta **e-distribuzione spa** comunica il cambio della propria denominazione sociale da Enel - Distribuzione spa in **e-distribuzione spa**;

VISTO il disciplinare, in data 29.07.2016, iscritto al n. 3609 di repertorio della Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta **e-distribuzione spa** ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta **e-distribuzione spa** (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di n.3 attraversamenti su manufatti esistenti (1 attraversamento del fiume Piave su ponte, 1 attraversamento del Rio Laggio su ponte, 1 attraversamento del Rio Piova su ponte) ed 1 attraversamento aereo del Rio Laggio, in sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica aerea e sotterranea a 20kV con linea in cavo aereo e sotterraneo nel Comuni di Vigo di Cadore, Lozzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V in comune di Vigo, Lozzo e Lorenzago di Cadore, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, rio Laggio, torrente Piova;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 29.07.2016 iscritto al n. di rep. 3609, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,62.- (settecentoventisette/62.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328234)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 16 del 10 agosto 2016

Concessione per il rifacimento e il mantenimento del guado in loc. Vizzon in Comune di Alano di Piave, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Ornich (pratica n. C/1200). Domanda del Comune di Alano di Piave in data 16.03.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 16.03.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3611 in data 01.08.2016 .

Il Direttore

VISTA la domanda in data 16.03.2016, con la quale il Comune di Alano di Piave ha chiesto la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di linee elettriche;

PRESO ATTO che la richiesta in oggetto rientra in dette tipologie;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 173742 in data 4.05.2016;

VISTO il disciplinare, in data 01.08.2016, iscritto al n. 3611 di repertorio della Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. 11/2001, art. 83, comma 4 bis 1;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, al Comune di Alano di Piave (Cod. Fiscale 00207050253 - Partita IVA 00207050253) il rifacimento e il mantenimento del guado in loc. Vizzon in Comune di Alano di Piave, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Ornich;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 01.08.2016 iscritto al n. di rep. 3611, che si approva con il presente atto;

3.Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 - art. 83, comma 4 bis 1;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 328382)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 17 del 11 agosto 2016

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.107 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 24.5.2016 ; - parere della CTRD, in data 21.6.2016 n. 139; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 5.8.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 24.5.2016, prot. n. 202768 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.107 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 139, del 21.6.2016, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 5.8.2016 n. 0016 08/001 12;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 10.185,36 (diecimilacentottantacinque/36) (mc. 4.107 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 2.8.2016;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 10.185,36 (diecimilacentottantacinque/36), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A2922, in data 15.7.2016, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 15.7.2016;

VISTA la nota, in data 25.7.2016, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258, è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.107 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data gennaio 2016, a firma degli ingg. Luca Pavan, Germana Bodi e dott. geol. Enzo De Biasio, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Codice interno: 328162)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 4 del 13 luglio 2016

Affidamento diretto del servizio di noleggio a breve termine di n. 5 autovetture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), C.F. 02848220279. C.I.G. Z1C1A9B7B5.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di noleggio a breve termine di n. 5 autovetture a favore dell'operatore economico Campello Motors S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DDR Affari Generali e FAS-FSC n. 80 del 23.05.2016 e n. 111 del 30.06.2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con decreto del direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 111 del 30 giugno 2016, è stata revocata all'operatore economico Carraro S.p.A. l'aggiudicazione della procedura negoziata relativa al noleggio a breve termine (5 mesi) di n. 8 autovetture, a seguito dell'impossibilità di adempiere alla prestazione, così come comunicato con nota in data 29 giugno 2016;

- concluso lo scorrimento della graduatoria e accertato che nessuno dei due operatori economici che hanno presentato offerta sono in grado di effettuare la prestazione richiesta, la suddetta procedura di affidamento, indetta con decreto del direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 80 del 23 maggio 2016, è andata deserta.

CONSIDERATO che, in esito alla suddetta procedura e stante l'urgenza di garantire, anche parzialmente, la continuità del servizio di mobilità regionale, anche istituzionale, con il richiamato decreto n. 111/2016 si è proceduto ad un affidamento diretto del servizio, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo il noleggio a breve termine di n. 3 autovetture, idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e immediatamente disponibili, a favore dell'operatore economico Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02848220279, per una spesa complessiva, al netto di Iva, di Euro 12.616,65= per i cinque mesi di durata contrattuale.

DATO ATTO che risulta assolutamente necessario ed urgente, procedere al completamento del servizio nei termini già previsti dal succitato decreto n. 80/2016 (noleggio a breve termine di n. 8 autovetture per la durata di cinque mesi), tenuto anche conto che in data 30 giugno è scaduto il contratto di noleggio stipulato con l'operatore economico Leasys S.p.A..

CONSIDERATO che l'operatore economico Campello Motors S.p.A., con nota in data 8 luglio 2016, si è dichiarato disponibile a completare la fornitura nei termini già previsti dall'invito prot. n. 230879 del 14 giugno 2016, procedendo alla fornitura delle ulteriori n. 5 autovetture, alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata in riscontro al predetto invito (canone mensile di Euro 841,11 per ciascun veicolo).

RITENUTO che, per le motivazioni sopra descritte, ricorrono i presupposti per un affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che l'importo delle prestazione richiesta è, comunque, inferiore complessivamente a Euro 40.000.00=, necessita ora affidare alla ditta Campello Motors S.p.A. - Venezia il servizio di noleggio a breve termine in argomento, al prezzo di Euro 21.027,75 (IVA esclusa), demandando l'assunzione del relativo impegno di spesa solo ad avvenuto esito delle verifiche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 36 rubricato "Contratti sotto soglia".

VISTI i DDR della Affari Generali e FAS-FSC n. 80 del 23 maggio 2016 e n. 111 del 30 giugno 2016.

VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n. 1.

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 art. 12, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016.

VISTE le LL.RR. n. 6/1980.

VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011.

VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Tutto ciò premesso e considerato.

decreta

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di noleggio a breve termine (n. 5 mesi) di n. 5 autovetture, all'operatore Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio di mobilità regionale, anche istituzionale;
2. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito delle verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80 D.Lgs n. 50/16;
3. di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa solo ad avvenuto esito delle verifiche di cui al punto 2;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 328390)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 6 del 08 luglio 2016

Acquisizione di software di produttività individuale per le strutture della Giunta Regionale del Veneto. Procedura d'acquisto tramite ordine diretto di acquisto Oda n. 3017653 del 8/7/2016 su piattaforma Consip MEPA - CIG n. Z581A63FE3.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'acquisto di software di produttività individuale per le strutture della Giunta Regionale del Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503.

Il Direttore

Premesso che:

- la Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;

- la Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.

Sottolineato che:

- allo stato si ravvisa l'esigenza di sostituire una parte del software di produttività individuale a servizio dell'utenza regionale interna per l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle esigenze operative dei fruitori;

- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware / software aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Posto che:

- è stata accertata l'assenza delle tipologie merceologiche dei servizi da acquistare in Convenzioni Consip attive e che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che sono presenti le tipologie di beni aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;

- relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",* dalla legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; dalla legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503.

Dato atto che:

- l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente su piattaforma Consip MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi.

Esso si svolge secondo i seguenti step procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo; 2) verifica delle condizioni generali di fornitura; 3) compilazione del modulo d'ordine con indicazione di quantità e luogo di consegna; sottoscrizione con firma digitale e invio diretto al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

Dato atto che:

L'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la succitata formula dell'ordine diretto presenta infatti i seguenti benefici: 1) riduzione dei costi del processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line; 4) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 5) eliminazione dei supporti cartacei;

Dato atto altresì che, per quanto sopra detto, si è proceduto all'emissione di ordinativo diretto di acquisto (ordine diretto di acquisto Oda n. 3017653 del 8/7/2016) in favore della ditta TECNODELTA SAS - VIA PADUINA 6/1 - 34100 - TRIESTE(TS) - P.IVA e Cod.Fisc. 00598710325 per software di produttività individuale al prezzo di Euro 6.957,66=IVA compresa.

Considerato che a seguito della nuova riorganizzazione amministrativa regionale ed in attesa dell'adozione da parte del Segretario Generale della Programmazione di apposito provvedimento relativo all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 è necessario rinviare la copertura e l'impegno dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata a favore della citata impresa.

Dato atto che:

- l'ordine diretto di acquisto Oda n. 3017653 del 8/7/2016 relativo al materiale acquistato è stato sottoscritto il 8/7/2016, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

- la fornitura verrà eseguita entro il mese di luglio 2016 e che la fatturazione verrà fatta entro il mese di agosto 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/16;

- VISTA la Legge n. 94 del 06/07/12;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13;

- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011;

- VISTA la Legge 24/12/2003 n. 350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

decreta

1. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 3017653 del 8/7/2016, relativo al software di produttività individuale di cui al presente provvedimento e del relativo invio alla ditta TECNODELTA SAS - VIA PADUINA 6/1 - 34100 - TRIESTE(TS) - P.IVA e Cod.Fisc. 00598710325, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16;
2. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società TECNODELTA SAS - VIA PADUINA 6/1 - 34100 - TRIESTE(TS) - P.IVA e Cod.Fisc. 00598710325;
3. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 6.957,66=IVA compresa;
4. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa TECNODELTA SAS - VIA PADUINA 6/1 - 34100 - TRIESTE(TS) - P.IVA e Cod.Fisc. 00598710325, l'incarico di fornire il software di produttività individuale al prezzo complessivo di Euro 6.957,66=IVA compresa;
5. di stabilire che l'ordine di fornitura del materiale è stato sottoscritto il 8/7/2016;
6. di dare atto che la consegna del materiale avverrà entro il mese di luglio 2016;
7. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di agosto 2016;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di settembre 2016;
9. di dare atto che il CIG è il seguente: Z581A63FE3;

10. di rinviare la copertura e l'impegno dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata a favore della citata impresa in attesa dell'adozione da parte del Segretario Generale della Programmazione di apposito provvedimento relativo all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito della nuova riorganizzazione amministrativa regionale;
11. trattasi di debito commerciale;
12. di dare atto che la spesa di cui si rinvia l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 14/03/13, n. 33;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

(Codice interno: 328391)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 7 del 08 luglio 2016

Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione Consip PC Portatili 14 Lotto 1 per le Pubbliche Amministrazioni. Ordine Diretto di Acquisto ordine diretto di acquisto Oda n. 3053690 del 8/7/2016. CIG convenzione 6203418679; CIG derivato n. Z3A1A90581.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'acquisto di personal computer portatili; autorizza l'acquisto di n.15 personal computer portatili tramite adesione alla Convenzione Consip PORTATILI 14 LOTTO 1 per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 e con le modalità operative previste nel relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari a E. 9.131,70=IVA compresa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Convenzione Consip PORTATILI 14 LOTTO 1 per le Pubbliche Amministrazioni (Allegato A), D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503.

Il Direttore

Premesso che:

- la Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;

- la Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato

Vista le richieste:

- prot. n. 25161 del 22/1/2016 presentata dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

- prot. n. 130126 del 26/3/2016 Ispettorato di Porto di Venezia;

a mezzo delle quali viene chiesto alla scrivente Direzione di procedere all'acquisto di periferiche hardware di stampa.

Precisato che tale acquisto si configura, da un punto di vista organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Evidenziato che relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",* dalla legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; dalla legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503.

Posto che:

- è stata accertata l'assenza del materiale richiesto nelle succitate note nelle Convenzioni Consip attive;

- a seguito di indagine su piattaforma Consip MEPA - Acquisti in rete PA, è emerso che sono presenti le tipologie di beni aventi le caratteristiche richieste;

- da attenta indagine sui listini pubblicati sulla menzionata piattaforma è stato individuato il fornitore più conveniente sotto il profilo economico.

Dato atto che:

- l'ordine diretto di acquisto Oda n. 3057041 del 18/7/2016 relativo al materiale acquistato è stato sottoscritto il 18/7/2016, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

- la fornitura verrà eseguita entro il mese di agosto 2016 e che la fatturazione verrà fatta entro il mese di settembre 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

- VISTA la DGR n. 522 del 26 aprile 2016 di approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2016-2018";

- VISTO il D.lgs 118/2011;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;

- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

decreta

1. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 3057041 del 18/7/2016, relativo ai beni informatici descritti nella tabella di cui al presente provvedimento ed al relativo invio all'impresa STEFANIA LATTANZI - VIA CUPICCIA 67/69 - 03013 - FERENTINO (FR) - P.IVA 02833750603 (omissis), avvalendosi di ordinativo diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, costituendo obbligazione passiva giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
2. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società STEFANIA LATTANZI - VIA CUPICCIA 67/69 - 03013 - FERENTINO (FR) - P.IVA 02833750603 - (omissis);
3. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 1.228,42=IVA compresa;
4. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa STEFANIA LATTANZI - VIA CUPICCIA 67/69 - 03013 - FERENTINO (FR) - P.IVA 02833750603 - (omissis), l'incarico di fornire periferiche hardware per le strutture della Giunta Regionale del Veneto al prezzo complessivo di Euro 1.228,42=IVA compresa;
5. di stabilire che l'ordine di fornitura del materiale è stato sottoscritto il 18/7/2016;
6. di dare atto che la consegna del materiale avverrà entro il mese di agosto 2016;
7. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di settembre 2016;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di ottobre 2016;
9. di dare atto che il CIG è il seguente: ZA11A96BC8;
10. di rinviare la copertura e l'impegno dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata a favore della citata impresa in attesa dell'adozione da parte del Segretario Generale della Programmazione di apposito provvedimento relativo all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito della nuova riorganizzazione amministrativa regionale;
11. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
12. di dare atto che la spesa di cui si riinvia l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

ALL A AL DECRETO
N°7 DEL 8/7/16 PAG 33

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1536

[LOTTO 1] CIG 6203418679]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

CONVERGE S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini,1 capitale sociale Euro 1.640.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P. IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Mentore Maggini, 1, indirizzo di posta elettronica certificata convergespa@legalmail.it, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Sig. Pierluigi Cetto, giusta poteri allo stesso conferiti dal CdA con Delibera del 16/03/2013 (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo





stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero,



nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 (due) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 dell'8 aprile 2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-67 del 4 aprile 2015;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd ed avente n. 178549/DE del 24.09.2015 per un importo di Euro 6.797.680,00 = *(seimilionisettecentonovantasetteseicentottantamila/00)* a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd ed avente n. 178550/DE del 24.09.2015 per un importo pari ad Euro 17.750,00 = *(diciassettemilasettecentocinquanta/00)* a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla RSA Sun Insurance Office Ltd ed avente n. 1006.1009000979 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato **"G"** (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
   a) ***Capitolato Tecnico***: *il documento di cui all'Allegato* ***"A"***;
   b) ***Offerta Tecnica***: *il documento di cui all'Allegato* ***"B"***;
   c) ***Offerta Economica***: il documento di cui all'Allegato **"C"**;
   d) ***Condizioni Generali***: il documento di cui all'Allegato "D";
   e) ***Data di Accettazione***: *si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura*
   f) ***Fornitore:*** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
   g) ***Quantitativo massimo della Convenzione:*** *si intende il quantitativo massimo delle apparecchiature per la presente Convenzione*
   h) ***Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):*** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della





Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Personal Computer portatili, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

- per il LOTTO 1 -

- fornitura di Personal Computer Portatili per basse esigenze di mobilità in acquisto, rispondenti alle Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, nonché alle caratteristiche migliorative eventualmente offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.18 del Capitolato Tecnico;
- fornitura dei dispositivi/servizi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
  - Dispositivo Hard Disk esterno, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
  - Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
  - laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione, come descritto nel paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle



Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 13.000= Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma 2, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi e attività connessi alla fornitura, e segnatamente:

- predisposizione di apparati, consegna, installazione e collaudo come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
- assistenza in remoto, come descritto nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
- assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, comprensiva della assistenza on-site e mediante la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica per un periodo di 60 mesi;
- sito Internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
- reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico;
- monitoraggio della convenzione, di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.

4. In ogni caso, le predette forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico e nel rispetto degli indicatori di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel capitolo 9 del Capitolato Tecnico.

5. In ogni caso, le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto delle forniture di cui alla presente Convenzione non siano conformi e rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e rispettino almeno le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento contrattuale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle Condizioni Generali.

6. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer Portatili cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero dei Personal Computer Portatili ordinati.

7. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

8. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.

9. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5
DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 21.10.2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

   Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a n. 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura.

ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e

nelle Condizioni Generali, anche a:

a) garantire che i Personal Computer Portatili ed i dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nei relativi Allegati;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali) ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Qualora l'Amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: www.codmat.difesa.it

ARTICOLO 7

PREDISPOSIZIONE APPARATI, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE, RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà configurare i Personal Computer Portatili con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione,





tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", messa in esercizio, rimozione ed asporto dell'imballaggio, verifica di funzionalità.
4. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:
   a. delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo;
   b. del/i CD-ROM/DVD-ROM per l'installazione del software e dei drivers, di cui ai paragrafi 4.1.18 e 4.2.18 e 4.3.18 del Capitolato Tecnico;
   c. della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
   d. della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro i seguenti termini perentori:
   a) per Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile, di cui all'art. 4, comma 3, e fino a n. 100 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
   b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
   c) per Ordinativi di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
   d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
6. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna ed installazione, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di



Fornitura. Ciascuna apparecchiatura consegnata dovrà avere l'etichetta di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Personal Computer Portatili oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.
   Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
8. Il collaudo è inteso quale verifica che le apparecchiature consegnate - componenti hardware e programmi software forniti - siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso, pertanto il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.
   Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
9. Con il verificarsi di due condizioni quali: *a)* la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché *b)* l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.
10. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer Portatili, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato.
11. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime





di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.

13. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
14. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
    a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
    b) il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.
16. Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.
17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
19. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto

dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

20. Come meglio espresso nel Capitolato tecnico, ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.
21. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
22. Il fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs.151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e del D.Lgs. n. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
23. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3, lett. b) e 188 bis del su richiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i..
24. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/08.
25. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.
21. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la

durata dei singoli Contratti di Fornitura, ovvero per 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2. La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14,30 alle 17,30, esclusi sabato, domenica e festivi, le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax e l' indirizzo di posta elettronica dedicati, dedicati al servizio di "Call Center ", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
   A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
   La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'appendice 1 al Capitolato Tecnico (Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di Beni/Servizi a Consumo) alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
   Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico:
   a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice 1 del Capitolato



Tecnico, da consegnare alla Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

b. eventuali ulteriori report "ad hoc" richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax (basati comunque sulla banca dati del Sistema Informativo della Convenzione) da consegnare entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report "ad hoc" al mese.

3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
   In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
   - le Amministrazioni Contraenti;
   - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: *quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;*
   - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
   - Data di Consegna;
   - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "**G**".
5. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
   Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e,





comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

7. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ivi inclusi i capitoli 6, 7 e 8, ovvero il Piano della Qualità approvato dalla Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.4.1 del medesimo Capitolato Tecnico, Piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

6. In particolare e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base, che i singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, e ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta di intervento al Call Center, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

8. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
   a) risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
   b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.

   In particolare:

   a. il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo

prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 60 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;

b. il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.

c. il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla "Data di accettazione" e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000008100, intestato al Fornitore presso Banca Popolare Commercio e Industria, Codice IBAN IT 62Q0504803214000000008100. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel





pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo [pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura]. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione



ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0000001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0000001%.
13. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,0000001%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

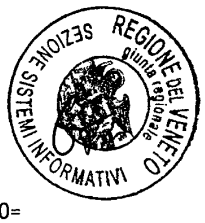
ARTICOLO 10
COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente

comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11
PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione e messa in esercizio, di cui al precedente articolo 7, comma 5, nonché nei casi di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 7, comma 14 e comma 15, lettera b, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le ore 8:30 e le 13:30 e le ore 14:30 e le 17:30 da lunedì a venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento), per ciascuna ora lavorativa di ritardo, del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è



tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 5, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto articolo 7 comma 5, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, lettera b), ovvero rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, lettera a), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al precedente articolo 7, comma 21, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

   - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno>.

ARTICOLO 12
CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 24.09.2015 dalla Elite Insurance Company Ltd avente n. 178549/DE di importo pari ad Euro 6.797.680,00 = (seimilionisettecentonovatasettemilaseicentottanta/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La

Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd in data 24.09.2015 e avente n. 178550/DE pari ad un importo di Euro 17.750,00 = (diciassettemilasettecentocinquanta/00).
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13
RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
   a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11 e qualora abbiano esito negativo almeno 3 verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche) ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7 comma 16;
   b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
   c) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3;
   d) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c).
3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Personal Computer Portatili non fornito in tempo utile dal Fornitore.

4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14
SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizio di installazione, assistenza e manutenzione in garanzia, R.A.E.E..
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16
FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
   a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
   b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle





del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

   In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

(i) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 6.1 o equivalente, di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico;

(ii) la documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.

Costituiscono mezzi di prova appropriati per il :

Requisito 4.5.3 "Aggiornabilità delle componenti": la dichiarazione dell'azienda che ha assemblato il prodotto e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente tale indicazione.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.

Requisito 4.5.3 "Manuale di istruzioni": copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti contenente le informazioni richieste (opzioni attivabili per un ridotto

consumo di energia, corretto utilizzo dell'apparecchiatura)

Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.

Requisito 4.5.3 "Informazioni sul prodotto": copia del materiale informativo contenente le informazioni richieste (l'entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l'apparecchio dalla rete elettrica).

Requisito 4.5.3 "Requisiti dell'imballaggio": descrizione dell'imballaggio utilizzato con indicazione della conformità dell'imballaggio alla normativa di riferimento e dichiarazione del contenuto di riciclato (per ottemperare il requisito almeno il 90% in peso da materiale riciclato per l'imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l'imballaggio in plastica). Per quanto riguarda l'attestazione del contenuto di riciclato si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I".

Requisito 4.5.3 "Garanzia", limitatamente alla disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di 5 anni: la dichiarazione di impegno contrattuale.

(iii) la documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida EPA Energy Star 6.1 o equivalente, per la misura del "Typical Energy Consumption" dell'apparecchiatura offerta, di cui ai paragrafi 4.4.1.5 (per il Lotto 1) del Capitolato Tecnico, qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione dei consumi elettrici. Il valore di ETEC dovrà essere misurato come previsto nelle linee guida Energy Star 6.1.
Costituiscono mezzi di prova appropriati:

a) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 6.1, nella quale sia riportato il valore di ETEC dell'apparecchiatura in relazione alla tensione di alimentazione di 230V;

b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell'apparecchiatura in relazione alla tensione di alimentazione di 230V e in cui si attesti che i livelli di consumo energetico dell'apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 6.1.

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione più avanzata in termini di processore, memoria, GPU, ecc.

(iv) il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte, di cui ai paragrafi 4.1.6 (per il Lotto 1) del Capitolato Tecnico, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296 qualora il Fornitore non abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es. Der Blaue Engel (RAL-UZ 78d 2011) o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente];
ovvero il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte, di cui ai paragrafi 4.3.1.10 (per il Lotto 1) del Capitolato Tecnico, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296 qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche;

(v) il test di laboratorio attestante il requisito sul ciclo di vita delle batterie, di cui ai paragrafi 4.4.1.4 (per il Lotto 1) del Capitolato Tecnico, da cui risulti che le condizioni di esecuzione del test siano conformi al paragrafo 7.6.1 (par. 1 e par. 2) della norma IEC 61960 ed. 2.0 per celle Li-Ion/LiP, qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione al ciclo di vita delle batterie. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es. Nordic Swan - Rechargeable batteries and battery chargers ver. 4.0 - o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente];

(vi) dichiarazione attestante l'estensione della durata del servizio di assistenza e manutenzione fino a 60 (sessanta) mesi, di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico.

Con riferimento alla documentazione sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v) si precisa che il Fornitore dovrà consegnare:

a) copia conforme delle certificazioni di compatibilità ambientale;

b) ovvero ogni altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006

comprovanti che i prodotti offerti ottemperino alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei quali è stato dichiarato il possesso in offerta.

Si evidenzia, altresì, che costituiscono mezzi di prova appropriati:

- una documentazione tecnica del fabbricante, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali di compatibilità ambientali dichiarati in offerta. Tale documentazione tecnica deve essere

presentata unitamente ad una dichiarazione del Fornitore, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la provenienza ed il contenuto di detta documentazione tecnica. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, dovrà essere corredata da traduzione giurata.

- rapporto di prova di un organismo riconosciuto, dal quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, dovrà essere corredata da traduzione giurata.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
   - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
   - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 17
EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente

fornito.

ARTICOLO 18
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
   La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale

rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT40D0200805365000004887937 o in alternativa sul conto corrente codice IBAN n. IT38O0306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa

alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.
   Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni



sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *f)*, del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 20
CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,

salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 21 Ottobre 2015

CONSIP S.p.A.	IL FORNITORE	CO
Ing. Luigi Marroni	Pierluigi Cetto - Converge SpA	Ing. I
C.F.: MRRLGU57M11C227Y	C.F.: CTTPLG53T06H501Y	C.F.: MRI
Certificatore: Postecom	Certificatore: ARUBA PEC S.p.A.	Certifica
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018	Validità: dal 19/01/2015 al 18/01/2018	Validità: 18

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, Consegna e installazione, Collaudo e accettazione, Ritiro apparecchiature usate)); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Costi della sicurezza); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13

(Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 21 Ottobre 2015

IL FORNITORE
Pierluigi Cetto - Converge SpA
C.F.: CTTPLG53T06H501Y
Certificatore: ARUBA PEC S.p.A.
Validità: dal 19/01/2015 al
18/01/2018

(Codice interno: 328392)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 16 del 18 luglio 2016

Acquisto di periferiche hardware per le strutture della Giunta Regionale del Veneto. Procedura d'acquisto tramite Ordine Diretto di Acquisto ordine diretto di acquisto Oda n. 3057041 del 18/7/2016 su piattaforma Consip MEPA. CIG n. ZA11A96BC8.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'acquisto di periferiche hardware per le strutture della Giunta Regionale del Veneto; autorizza l'acquisto tramite OdA (ordine di acquisto diretto) su piattaforma Consip MEPA, per un importo complessivo di fornitura pari a E. 1.228,42=IVA compresa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503; Nota prot. n. 25161 del 22/1/2016; nota prot. n. 130126 del 26/3/2016.

Il Dirigente

Premesso che:

- la Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;

- la Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato

Vista le richieste:

- prot. n. 25161 del 22/1/2016 presentata dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

- prot. n. 130126 del 26/3/2016 Ispettorato di Porto di Venezia;

a mezzo delle quali viene chiesto alla scrivente Direzione di procedere all'acquisto di periferiche hardware di stampa.

Precisato che tale acquisto si configura, da un punto di vista organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Evidenziato che relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",* dalla legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; dalla legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503.

Posto che:

- è stata accertata l'assenza del materiale richiesto nelle succitate note nelle Convenzioni Consip attive;

- a seguito di indagine su piattaforma Consip MEPA - Acquisti in rete PA, è emerso che sono presenti le tipologie di beni aventi le caratteristiche richieste;

- da attenta indagine sui listini pubblicati sulla menzionata piattaforma è stato individuato il fornitore più conveniente sotto il profilo economico.

Dato atto che:

- l'ordine diretto di acquisto Oda n. 3057041 del 18/7/2016 relativo al materiale acquistato è stato sottoscritto il 18/7/2016, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

- la fornitura verrà eseguita entro il mese di agosto 2016 e che la fatturazione verrà fatta entro il mese di settembre 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

- VISTA la DGR n. 522 del 26 aprile 2016 di approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2016-2018";

- VISTO il D.lgs 118/2011;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;

- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

decreta

1. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 3057041 del 18/7/2016, relativo ai beni informatici descritti nella tabella di cui al presente provvedimento ed al relativo invio all'impresa STEFANIA LATTANZI - VIA CUPICCIA 67/69 - 03013 - FERENTINO (FR) - P.IVA 02833750603 (omissis), avvalendosi di ordinativo diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, costituendo obbligazione passiva giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
2. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società STEFANIA LATTANZI - VIA CUPICCIA 67/69 - 03013 - FERENTINO (FR) - P.IVA 02833750603 - (omissis);
3. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 1.228,42=IVA compresa;
4. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa STEFANIA LATTANZI - VIA CUPICCIA 67/69 - 03013 - FERENTINO (FR) - P.IVA 02833750603 - (omissis), l'incarico di fornire periferiche hardware per le strutture della Giunta Regionale del Veneto al prezzo complessivo di Euro 1.228,42=IVA compresa;
5. di stabilire che l'ordine di fornitura del materiale è stato sottoscritto il 18/7/2016;
6. di dare atto che la consegna del materiale avverrà entro il mese di agosto 2016;
7. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di settembre 2016;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di ottobre 2016;
9. di dare atto che il CIG è il seguente: ZA11A96BC8;
10. di rinviare la copertura e l'impegno dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata a favore della citata impresa in attesa dell'adozione da parte del Segretario Generale della Programmazione di apposito provvedimento relativo all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito della nuova riorganizzazione amministrativa regionale;
11. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
12. di dare atto che la spesa di cui si riinvia l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 328300)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1143 del 12 luglio 2016

AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona, presentato dalla società AGSM Verona S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza acquisita con prot. n. 546103 del 22/12/2014; - Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 572 del 23/12/2015; - Parere favorevole di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, espresso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici in data 18/3/2015;

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 546103 del 22/12/2014, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società AGSM Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa n. 8 (C.F. 00215120239, P.IVA 02770130231), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 22/12/2014 sul quotidiano "L'Arena" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona e i Comuni di Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 7/1/2015 presso la sede di AGSM Verona S.p.A. in Lungadige Galtarossa n. 8 a Verona (VR).

Il proponente ha provveduto, contestualmente alla presentazione dell'istanza presso la Regione Veneto, a trasmettere la documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, ai fini dell'espressione, da parte del medesimo Ministero, del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 28477 del 22/1/2015 il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 23/1/2015 gli uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 31071 copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCAalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 44907 del 3/2/2015 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR 2299/2014.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 11/2/2015.

In data 9/3/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota prot. n. 112 del 18/3/2015 (acquisita con protocollo n. 118979 del 19/3/2015) ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità paesaggistica.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si sono svolti, presso gli uffici della Regione Veneto, alcuni incontri tecnici del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori nelle seguenti date: 23/3/2015 e 3/11/2015.

Nel corso della seduta del 6/5/2015, la Commissione Regionale V.I.A., avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore. V.I.A. con nota prot. n. 223888 del 28/5/2015.

Il Vice Presidente della Commissione nella riunione del 20/5/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota prot. n. 2335 del 28/7/2015, acquisita agli atti con prot. n. 310264 del 29/7/2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 29/7/2015 e comunicata con nota prot. n. 333503 del 14/8/2015.

In risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni del 28/5/2015 il proponente ha depositato documentazione integrativa con nota prot. n. 2533 del 24/8/2015, acquisita dal Settore V.I.A. il 25/8/2015 con prot. n. 342698.

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 4/12/2015, ricevuta con prot. n. 506374 del 14/12/2015, per trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti in merito all'intervento proposto;
- in data 18/12/2015, ricevuta con prot. n. 520606 del 22/12/2015, per trasmettere alcune correzioni alla tabella progettuale relativa alle operazioni autorizzate per alcuni codici CER accettabili presso l'impianto;
- in data 22/12/2015, ricevuta con prot. n. 520705 del 22/12/2015, per trasmettere copia delle decisioni con le quali le società operanti nel sito di Ca' del Bue (AGSM Verona S.p.A., AMIA Verona S.p.A. e Transeco S.p.A.) fanno proprio quanto richiesto con l'istanza in oggetto, assumendone singolarmente e congiuntamente tutti gli obblighi conseguenti.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di San Giovanni Lupatoto(ricevute con prot. n. 81709 del 25/2/2015, prot. n. 129890 del 26/3/2015 e prot. n. 451097 del 6/11/2015);
- Stefano Vallani (ricevute con prot. n. 88141 del 2/3/2015 e prot. n. 412885 del 14/10/2015);
- Maria Cristina Mosconi (ricevuta con prot. n. 87871 del 2/3/2015);
- Giovanni Giuliari (ricevute con prot. n. 89077 del 2/3/2015, prot. n. 392967 del 1/10/2015 e prot. n. 413032 del 14/10/2015);
- Comune di Verona(ricevuta con prot. n. 94034 del 4/3/2015);
- Comune di San Martino Buon Albergo(ricevuta con prot. n. 135854 del 31/3/2015);
- Comune di Zevio (ricevute con prot. n. 167620 del 21/4/2015 e prot. n. 405065 del 8/10/2015);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 176074 del 27/4/2015);
- Associazione Salute Verona (ricevuta con prot. n. 432652 del 27/10/2015);
- Carlo Pozzerle (ricevuta con prot. n. 435072 del 28/10/2015).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23/9/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/1999, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità

di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì a maggioranza dei presenti parere favorevole all'autorizzazione del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23/12/2015, integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto (parere n. 572 del 23/12/2015), con le prescrizioni in toto richiamate, ha espresso altresì a maggioranza dei presenti parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento.

Successivamente, a seguito di una verifica effettuata dagli uffici regionali, è stata riscontato che nella prescrizione n. 9 riportata nel verbale della seduta del 23/12/2015, per mero errore materiale, erano stati riportati alcuni quantitativi giornalieri errati e risultavano mancanti alcune operazioni, rispetto a quanto valutato in modo favorevole in sede di istruttoria. Nella seduta della Commissione V.I.A. in data 19/04/2016 si è provveduto alla modifica di detta prescrizione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare i-struttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 23/12/2015;

VISTO il parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. del 19/04/2016;

CONSIDERATO peraltro che ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la documentazione antimafia di cui all'art. 84 non è richiesta nei rapporti fra soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 83 del D.lgs.159/2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 572 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione per la realizzazione del progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona, presentato dalla società AGSM Verona

S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa n. 8 (C.F. 00215120239, P.IVA 02770130231) e del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il medesimo impianto;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto comunicato dalla Sezione Coordinamento Commissioni(VAS VINCA NUVV) con la nota prot. n. 44907 del 3/2/2015;

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

6. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui al parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

7. di rilasciare alla società AGSM Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa n. 8 (C.F. 00215120239, P.IVA 02770130231), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui al parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto dovranno iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione (DGRV), e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto dovrà avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori;

9. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

10. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 572 del 23/12/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla società AGSM Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa n. 8,e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, ai Comuni di Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto (VR), all'Unità Organizzativa Urbanistica, alla Direzione Ambiente, all'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Soc. Acque Veronesi S.c.a.r.l., all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

12. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pa

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 572 del 23/12/2015

Oggetto: AGSM VERONA S.P.A. – Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue, Verona – Comune di localizzazione: Verona (VR) – Comuni interessati: San Martino Buon Albergo, Zevio, San Giovanni Lupatoto (VR) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (DGR n. 16/2014).

PREMESSA

Con nota prot. n. 546103 del 22/12/2014, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società AGSM Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa n. 8 (C.F. 00215120239, P.IVA 02770130231), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 22/12/2014 sul quotidiano "L'Arena" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona e i Comuni di Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 7/1/2015 presso la sede di AGSM Verona S.p.A. in Lungadige Galtarossa n. 8 a Verona (VR).

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 28477 del 22/1/2015 il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 23/1/2015 gli uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 31071 copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 44907 del 3/2/2015 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR 2299/2014.

Il proponente ha provveduto, contestualmente alla presentazione dell'istanza presso la Regione Veneto, a trasmettere la documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, ai fini dell'espressione, da parte del medesimo Ministero, del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota prot. n. 112 del 18/3/2015 (acquisita con protocollo n. 118979 del 19/3/2015) ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità paesaggistica.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016 pa

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 11/2/2015.

In data 9/3/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si sono svolti, presso gli uffici della Regione Veneto, alcuni incontri tecnici del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori nelle seguenti date: 23/3/2015 e 3/11/2015.

Nel corso della seduta del 6/5/2015, la Commissione Regionale V.I.A., avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore. V.I.A. con nota prot. n. 223888 del 28/5/2015.

Con nota prot. n. 2335 del 28/7/2015, acquisita agli atti con prot. n. 310264 del 29/7/2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 29/7/2015 e comunicata con nota prot. n. 333503 del 14/8/2015.

In risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni del 28/5/2015 il proponente ha depositato documentazione integrativa con nota prot. n. 2533 del 24/8/2015, acquisita dal Settore V.I.A. il 25/8/2015 con prot. n. 342698.

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 4/12/2015, ricevuta con prot. n. 506374 del 14/12/2015, per trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti in merito all'intervento proposto;
- in data 18/12/2015, ricevuta con prot. n. 520606 del 22/12/2015, per trasmettere alcune correzioni alla tabella progettuale relativa alle operazioni autorizzate per alcuni codici CER accettabili presso l'impianto;
- in data 22/12/2015, ricevuta con prot. n. 520705 del 22/12/2015, per trasmettere copia delle decisioni con le quali le società operanti nel sito di Ca' del Bue (AGSM Verona S.p.A., AMIA Verona S.p.A. e Transeco S.p.A.) fanno proprio quanto richiesto con l'istanza in oggetto, assumendone singolarmente e congiuntamente tutti gli obblighi conseguenti.

Il Vice Presidente della Commissione nella riunione del 20/5/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di San Giovanni Lupatoto (ricevute con prot. n. 81709 del 25/2/2015, prot. n. 129890 del 26/3/2015 e prot. n. 451097 del 6/11/2015);
- Stefano Vallani (ricevute con prot. n. 88141 del 2/3/2015 e prot. n. 412885 del 14/10/2015);
- Maria Cristina Mosconi (ricevuta con prot. n. 87871 del 2/3/2015);
- Giovanni Giuliari (ricevute con prot. n. 89077 del 2/3/2015, prot. n. 392967 del 1/10/2015 e prot. n. 413032 del 14/10/2015);
- Comune di Verona (ricevuta con prot. n. 94034 del 4/3/2015);
- Comune di San Martino Buon Albergo (ricevuta con prot. n. 135854 del 31/3/2015);
- Comune di Zevio (ricevute con prot. n. 167620 del 21/4/2015 e prot. n. 405065 del 8/10/2015);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 176074 del 27/4/2015);
- Associazione Salute Verona (ricevuta con prot. n. 432652 del 27/10/2015);
- Carlo Pozzerle (ricevuta con prot. n. 435072 del 28/10/2015).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23/12/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pa

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il polo di trattamento rifiuti e di cogenerazione elettrica di Ca' del Bue è situato a sud-est del territorio del Comune di Verona ai confine dei Comuni di San Giovanni Lupatoto e di San Martino Buon Albergo, tra il tratto di autostrada A4 Brescia – Padova e la riva sinistra dell'Adige. Gli automezzi che trasportano i rifiuti al polo di trattamento transitano esclusivamente nella tangenziale attigua all'autostrada con uscita riservata dalla tangenziale in prossimità del polo stesso.
Lo Studio riporta un'ampia e dettagliata descrizione delle vicende tecnico-amministrative vissute dall'impianto nel suo complesso a partire dalla fine degli anni '80 e fino a tutto il 2014, in riferimento alle modifiche nel tempo intervenute per quanto riguarda la realizzazione e la gestione dei vari impianti presenti.

L'area di circa 90.000 m^2 su cui insiste l'impianto attuale, come risulta dal progetto inizialmente approvato per il trattamento di rifiuti fino a 500 t/giorno, può essere suddivisa in tre blocchi:

- **Blocco A**: comprendente la zona di ricevimento, il piazzale di scarico, con annesso l'edificio servizi di ricevimento rifiuti, di selezione e di pellettizzazione;
- **Blocco B**: comprendente quattro biodigestori, l'edificio servizi e il gasometro, la zona di stoccaggio CDR, disidratazione, essiccamento e stoccaggio fanghi;
- **Blocco C**: comprendente il forno inceneritore, la cogenerazione con la turbina a vapore e la sottostazione elettrica.

La presente richiesta riguarda esclusivamente il Revamping degli impianti esistenti relativamente alle due sezioni impiantistiche, cioè il Blocco A e il Blocco B .

In estrema sintesi e tenuto conto della potenzialità dell'impianto così come sarà una volta che le modifiche più oltre descritte saranno implementate, si chiede autorizzazione per:

1. R13 (messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12: 3000 m^3 nella fossa di stoccaggio e 400 t all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette)
2. D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D13 a D14: 140 t all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette)
3. Potenzialità delle operazioni D13 e D14: 30 t/giorno
4. Potenzialità delle operazioni R3 – R4 – R5: 620 t/giorno di cui 500 t/giorno destinate alla produzione di CSS.

La riorganizzazione impiantistica riguarda varie parti dell'impianto relative a:

- Ricevimento e Selezione dei rifiuti assimilabili ,;
- Selezione manuale dei rifiuti assimilabili e stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi.
- Digestione anaerobica della FORSU ;

Si specifica che per il Blocco C, che non interessa la presente richiesta, è in essere un procedimento specifico.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Il SIA presentato, così come integrato in corso di istruttoria, si riferisce pertanto alla richiesta di VIA per gli interventi di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico-biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue con le modifiche che si intendono apportare, e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il tutto ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 208, del Titolo I del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (ai fini della realizzazione e della gestione dell'impianto).

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

Il SIA risulta articolato nei seguenti quadri di riferimento:

- Quadro di Riferimento Programmatico
- Quadro di Riferimento Progettuale
- Quadro di Riferimento Ambientale

Si evidenzia che in sede di integrazioni alla documentazione in origine presentata sono stati adeguati al Piano i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, come pure sono state analizzate le indicazioni relative al Bacino di utenza in relazione alla richiesta di aumento della capacità di trattamento di RSU RSAU e RSNP.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Lo Studio precisa che il Quadro esamina e riassume le norme e gli strumenti di programmazione esistenti e rilevanti rispetto all'intero Complesso di Ca' del Bue, anche oltre gli aspetti strettamente pertinenti il progetto di Revamping di cui al presente SIA. Ciò in quanto il Complesso mantiene comunque l'opzione di utilizzo energetico dei rifiuti (essendo tuttora presente, anche se inattiva, la sezione di incenerimento con forno a letti fluidi, e in stand-by il progetto di realizzazione di un forno a griglie).
L'opportunità del Revamping sulle sezioni impiantistiche attualmente operative, si osserva, resta comunque importante, sia nel caso in cui le sezioni di termovalorizzazione non verranno attivate, sia nel caso in cui, nel futuro, si intenda procedere nella direzione di un completo recupero e riattivazione della sezione energetica.
Per questo motivo nel presente Quadro Programmatico sono considerati anche gli aspetti normativi e di pianificazione del settore energetico.

Normativa e pianificazione del settore ambientale e energetico

Sono richiamate e trattate le principali fonti normative e pianificatorie del settore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Si richiamano in particolare:

- *Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani e Speciali*
- *La normativa relativa a produzione e commercializzazione del CSS (Combustibile Solido Secondario) e del CSS-Combustibile (End of Waste)*
- *Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)*
- *Piano d'area Quadrante Europa (Paque)*
- *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)*
- *Piano di tutela delle acque (PTA)*
- *Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*
- *Piano faunistico venatorio regionale*
- *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)*
- *Piano di assetto territoriale del comune di Verona (PAT)*
- *Piano di zonizzazione acustica del comune di Verona*
- *Piano energetico regionale del Veneto;*
- *Piano energetico provinciale di Verona.*

Pianificazione territoriale e ambientale regionale

La pianificazione territoriale regionale si attua principalmente attraverso il *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PTRC)* e la sua recente revisione, che ha portato all'adozione di un nuovo PTRC, non ancora approvato in via definitiva.
Sempre dal punto di vista della programmazione delle politiche territoriale di interesse sono anche il *Piano d'Area Quadrante Europa* e il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige.*
Per quanto concerne la pianificazione in materia di rifiuti la Regione ha adottato il *Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali con DGR n. 264/2013, successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29/04/2015.*
Altri piani di interesse per lo studio in esame sono il *Piano di Tutela delle Acque*, il *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera* e il *Piano Faunistico Venatorio.*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pa

-Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) del Veneto
Il PTRC, come tutti gli strumenti di pianificazione, è finalizzato alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità di vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali. Assicura, inoltre, il coordinamento dello sviluppo regionale con le politiche europee e nazionali, in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo, salvaguardando la comunità e il territorio dal rischio sismico ed idrogeologico, evitando sprechi di risorse territoriali, assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio in tutte le sue espressioni, anche come testimonianza e memoria delle identitàstorico-culturali.
Il metodo applicato per conseguire questi obiettivi è definito da tre concetti chiave: concertazione, informazione e semplificazione.
Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla Legge Urbanistica vigente.

-Piano d'area quadrante Europa (PAQUE)
Il Piano d'Area è uno strumento di programmazione delle politiche territoriali, che si pone al di sopra degli strumenti pianificatori provinciali e comunali, rappresentando il principale strumento attraverso il quale si articola il PTRC. Il Piano d'Area è uno strumento di programmazione delle politiche territoriali che, in attuazione del principio di sussidiarietà (articolo 3B del Trattato di Maastricht), in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, affronta i problemi nella loro specificità, coordinando il consenso tra i soggetti che operano a livelli istituzionali o settoriali diversi, incentivando un ruolo attivo e consapevole da parte delle collettività locali.
La zona di intervento, ricade all'interno del Piano d'Area Quadrante Europa.

-Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Il territorio in esame ricade sotto la tutela del "Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige – Regione Veneto", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nazionale dell'Adige con Deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005 e approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006.
Nelle aree di pericolosità idraulica, in particolare, il piano persegue l'obiettivo di evitare la nascita di nuove condizioni e situazioni di rischio attraverso misure di carattere preventivo relative alle modalità di utilizzazione delterritorio.

-Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali del Veneto
Il Piano definisce obiettivi specifici per i rifiuti urbani e per quelli speciali, vista la peculiarità di queste due tipologie di rifiuti.
Gli obiettivi per i rifiuti urbani possono essere così riassunti:
- Ridurre la produzione dei rifiuti urbani
- Favorire il recupero di materia
- Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero dienergia
- Minimizzare il ricorso alla discarica
- Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente, evitando la realizzazione di nuovi impianti in quanto rappresentano nuove fonti di pressione in un territorio già pesantemente segnato
- Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti
- Promuovere sensibilizzazione e formazione, conoscenza e ricerca.

Gli obiettivi per i rifiuti speciali possono essere così riassunti:
- Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali
- Favorire il riciclaggio, ovvero il recupero di materia a tutti i livelli
- Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero dienergia
- Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti:
- Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti

- Ipotizzare il fabbisogno gestionale
- Valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti anche con revamping impiantistici
- Applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali
- Perseguire la sostenibilità sociale ed economica.

Lo Studio esamina nel dettaglio le previsioni del Piano regionale in funzione di quanto è previsto nel Progetto in esame.

Piano di tutela delle acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 (ora superato dal D.Lgs. n. 152/2006) e in conformità agli obiettivi dell'Autorità di Bacino (essendo il PTA un piano stralcio del Piano di Bacino), individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica. La Regione ha approvato il PTA con Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 novembre 2009.

Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera

Il Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 902 del 4 aprile 2003 e successivamente approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 2004.

Pianificazione territoriale e ambientale provinciale

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

Piano degli spazi aperti (PSA)

Piano per la gestione dei rifiuti solidi e urbani della provincia di Verona

Nel 2006 la Provincia di Verona ha adottato il nuovo Piano per la Gestione dei Rifiuti Urbani (Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 26/09/2007), aggiornato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 24/07/2008.

Alla luce del Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, la relazione generale del Piano rappresenta l'analisi della situazione attuale della produzione di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Verona, nonché la previsione di produzione nel prossimo futuro, e sintetizza le proposte che l'Amministrazione Provinciale intende avanzare alla discussione in sede regionale. Al problema della gestione dei rifiuti urbani e al ruolo dell'impianto di Ca' del Bue, il Piano dedica un intero capitolo nella sua Relazione Generale. Gran parte delle future strategie di gestione da parte della Provincia dipendono dal raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e congiuntamente dall'effettivo avvio dell'impianto di Ca' del Bue, che permetteranno (in considerazione dell'offerta impiantistica di discarica presente sul territorio), di garantire il trattamento dei rifiuti prodotti in Provincia e l'autosufficienza allo smaltimento.

Il Piano prevede, inoltre, l'individuazione di un nuovo sito di discarica al fine di poter soddisfare il fabbisogno di smaltimento complessivamente per almeno 10 anni.

La strategia proposta dall'Amministrazione è la seguente:

- differenziazione e riduzione della produzione dei rifiuti primari, come da D.Lgs.152/06, per minimizzarne l'impatto ambientale;
- impegno ad evitare impatti rilevanti sul territorio per nuove grandi infrastrutture legate alla gestione del rifiuto urbano;
- compostaggio della componente organica e del verde;
- combustione dei rifiuti ad alto potere calorifico ai fini della produzione energetica, ai sensi della normativa europea e nazionale (D.Lgs. 36/2003);
- trasformazione in ceneri dei rifiuti per ottenere una riduzione importante dei volumi e quindi una immediata riduzione dell'occupazione di territorio;
- riutilizzazione delle ceneri nei processi industriali in cui sono prodotti materiali per l'edilizia o destinate ad assetti e sistemazioni territoriali, provvedendo in tal modo alla riduzione delle aggressioni al territorio costituite dalla cava di materiali rocciosi e ghiaiosi.

Il Piano individua come fondamentale che gli impianti e le tecnologie impiegate nella gestione dei rifiuti siano non solo rispettosi dei limiti che le leggi impongono alle emissioni derivanti dalla lavorazione e garantiscano il rispetto della qualità ambientale dei prodotti emergenti, ma siano

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pa

anche tali da permettere standard di emissione, sia al suolo che in atmosfera, che assicurino una assoluta protezione sanitaria.

Pianificazione urbanistica

Piano di assetto territoriale del comune di Verona (PAT)
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.03.2006, il Comune ha adottato il PAT, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004. Il PAT è stato successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 18 dicembre 2007.

Dall'analisi delle carte del PAT del Comune di Verona, qui di seguito riportate con l'ubicazione dell'impianto di Ca' del Bue, emerge quanto segue:

- "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" (figura 26): l'area interessa parzialmente la *"Fascia di rispetto degli elettrodotti"* (art. 28) ed è presente al suo interno la *"Fascia di rispetto per impianti di comunicazione elettronica"* (art. 29); il PAT conferma la presenza dell' *"Area di ricarica degli acquiferi"* (art. 32) e del *"Vincolo paesaggistico"* ex D.Lgs. 42/04. Inoltre, l'area si trova all'interno di un *"Ambito di interesse paesaggistico ambientale"* (art. 9) e in un'area a *"Vincolo sismico"* (art. 8), definita come zona sismica 3 (bassa sismicità), così come l'intero territorio comunale.

Altri vincoli rilevati nelle vicinanze dell'area in cui ricade l'impianto, ma non direttamente interessati da essa sono: *"Vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua"* relativo al Fiume Adige e al fiume Antanello; *"Vincolo paesaggistico monumentale*" relativo alla Corte di Ca' del Bue; *"SIC del Fiume Adige"*.

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Verona
Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Verona l'area in esame, sulla quale è stato realizzato il complesso impiantistico di Ca' del Bue, ha destinazione Zona 25 "Zone fieristiche, annonarie e per servizi tecnici".

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Verona
L'area di Ca' del Bue ricade in classe VI "Aree esclusivamente industriali" (Leq massimo: 70 dB(A) diurno – 70 dB(A) notturno, limite differenziale non applicabile). Intorno all'area c'è una fascia di transizione (65 dB(A) diurno -55 dB(A) notturno) e quindi si passa alla classe III (60-50 dB(A)). Il fiume Adige invece viene classificato come area di classe II (55-45 dB(A)), mentre la fascia infrastrutturale stradale con classe IV (65-55 dB(A)).
I valori limite differenziali di immissione, definiti dall'art.2 della legge quadro sull'inquinamento acustico sono: 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree con classe VI.

L'impianto di Ca' del Bue è situato in prossimità dei comuni di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo, dei quali sono riportati il quadro di unione e gli stralci delle tavole del PRG

Dal PRG del **Comune di San Giovanni Lupatoto** emerge la presenza di una *centrale idroelettrica* e delle zone F *"Attrezzature pubbliche e di pubblico interesse"* e F2 *"Attrezzature di interesse comune ad essa vicine"* nell'area più prossima all'impianto. Mentre il territorio a ridosso dell'Adige è indicato come Zona B *"Agricola"*. Lungo gli argini corrono percorsi pedonali e ciclabili, parte dell'itinerario ciclistico europeo della Pista dell'Adige.
Sono inoltre presenti le *fasce di rispetto dell'elettrodotto* e il *vincolo paesaggistico del Fiume Adige*.

Lo stralcio del PRG del **Comune di San Martino Buon Albergo** mostra la presenza di una *fascia di valorizzazione ambientale per le golene del Fiume Adige*, lungo il quale sono indicati dei percorsi ciclabili, oltre al *vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua*, lungo il Fiume Adige, il Fosso Gardesana e il Fiume Antanello. Sono presenti, inoltre, alcune *corti rurali* e una *fascia di valorizzazione ambientale* lungo il Fosso Gardesana e il Fiume Antanello.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

La situazione del Veneto in relazione al Progetto in esame

Lo studio analizza in particolare la situazione relativa alla produzione e gestione di RSU e RS nel Veneto in relazione all'impianto di Ca' del Bue.

La produzione totale di rifiuti urbani in Veneto nel 2013 si mantiene pressoché stabile rispetto all'anno precedente attestandosi attorno a 2,213 milioni di tonnellate, con una leggera riduzione (dello 0,04%) rispetto all'anno precedente.

La ripartizione della produzione dei RSU per provincia non manifesta una differenza rilevante rispetto agli anni precedenti Nel 2013 la produzione pro capite risulta aumentata leggermente dall'anno precedente (447kg/ab anno), portandosi ad un valore di 472 kg/ab anno.

A livello provinciale la produzione pro capite oscilla tra il valore massimo della provincia di Venezia pari a 562 kg/ab anno e quello minimo della provincia di Treviso pari a 355 kg/ab anno.

Va notato come siano variati sensibilmente i dati del consumo pro capite nelle diverse province, che hanno raggiunto i valori massimi negli anni 2008-2010 per poi calare con rapidità diverse tra le province; Verona, Vicenza, Padova e Treviso si presentano come quelle relativamente più stabili. La raccolta differenziata in Veneto nel 2013 conferma il trend positivo si attesta al 63,6% del totale prodotto, con un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Questi risultati fanno superare nel Veneto da 7 anni l'obiettivo del 50% stabilito dal Piano Regionale Rifiuti Urbani del 2004 e dalla normativa nazionale; nel contempo, alla crescita delle raccolte differenziate nella Regione (+1,7%) si registra la diminuzione del rifiuto residuo (-3%) pari a 806.000 t (riduzione del 47% rispetto al 2000, superando ampiamente l'obiettivo del -20% previsto dalla Direttiva 2008/98.

Tutte le province superano l'obiettivo del 50% previsto dalla legge 296/2006 per l'anno 2009.
La Provincia di Verona supera la soglia del 60%.

Tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata hanno seguito nel tempo un trend progressivamente crescente che negli ultimi anni ha registrato un assestamento legato alla riduzione dei consumi.

La gestione dei rifiuti urbani a livello regionale relativa al 2013 è caratterizzata dai seguenti aspetti:

- il quantitativo di frazione organica inviata a recupero rappresenta il 30% dei rifiuti urbani raccolti;
- il recupero delle frazioni secche (carta, vetro, plastica, legno, RAEE…) costituisce il 33% dei rifiuti urbani;
- il quantitativo di rifiuto storicamente inviato a discarica (ingombranti, spazzamento e secco residuo) che vengono destinati a impianti di recupero di materia, in percentuali sempre maggiori, rappresenta il 4% del rifiuto totale (circa 120.000 t);
- i quantitativi avviati agli impianti di trattamento meccanico biologico (produzione di CDR e di biostabilizzato), pari al 16% del rifiuto totale;
- il quantitativo avviato a incenerimento rappresenta il 10% del rifiuto urbano totale;
- Il quantitativo di rifiuto residuo smaltito direttamente in discarica equivale solo al 5% del rifiuto totale.

Il trend delle diverse forme di gestione negli anni trascorsi (Figura 47) mostra un progressivo aumento del recupero di materia a cui si destinano da qualche anno anche frazioni storicamente avviate a discarica: spazzamento, ingombranti, secco indifferenziato.

Rispetto al 2012 cresce di 1 punto percentuale sia l'organico avviato a recupero (arrivando al 30%); è stabile al 34% il recupero delle frazioni secche, cresce dell'1% il secco residuo avviato a impianti di valorizzazione dei materiali.
Il trattamento meccanico-biologico è finalizzato alla valorizzazione della frazione ad elevato potere calorifico mediante la produzione di CDR (Combustibile Da Rifiuti), ora definito CSS (Combustibile Solido Secondario), alla stabilizzazione del rifiuto residuo da avviare in discarica con produzione di Biostabilizzato da Discarica (BD) e all'eventuale recupero di ulteriori materiali.
Nel 2013 in Veneto sono state avviate complessivamente a questi impianti di trattamento meccanico-biologico circa 432.000 t di rifiuto, di cui circa 354.000 t di secco residuo (CER 200301). La parte restante e costituita da altri rifiuti, tra cui il codice CER 191212 rappresenta la parte predominante (circa 68.000 t). Tra gli impianti di TMB riportati nello studio alcuni sono autorizzati alla produzione di CDR con operazioni R3 e R12 , altri alla sola produzione di Biostabilizzato da discarica con operazione D8.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pa

Il CDR prodotto (circa 134.000 t) è stato avviato per la sua totalità ad impianti di incenerimento o coincenerimento sia in Veneto che fuori Regione secondo le seguenti percentuali:

Incenerimento in Veneto	0,1%
Coincenerimento in Veneto	46,9%
Incenerimento fuori Veneto	15,0%
Coincenerimento fuori Veneto	37,9%

La ripartizione incenerimento/coincenerimento vede una netta differenza in favore del coincenerimento (85% del totale prodotto con 113.000 t circa) rispetto all'incenerimento (15%), con la centrale ENEL di Fusina che riceve il 55% di tutto il CDR avviato a coincenerimento (62.617 t).

I rifiuti speciali (RS)

La trattazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio e quelli derivanti dai processi di disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica, ecc.) segue i contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e Speciali, allegato A alla DGR 5 Marzo 2013 n° 264 e DCR 30 aprile 2015 , Elaborato C e il Rapporto rifiuti Speciali dell'ISPRA (2010).

Nel 2007 la produzione di Rifiuti Speciali in Veneto è stata di circa 17 milioni di tonnellate, con un incremento pari al 7,4% nel 2008 , dove il quantitativo si attesta attorno a circa 18,2 milioni di tonnellate. Nel 2008, del quantitativo di Rifiuti Speciali prodotti circa il 5,2% (941.240 tonnellate) è costituito da Rifiuti Speciali Pericolosi, il 3% in più rispetto al 2007, quando i quantitativi registrati risultavano pari a 914.000 tonnellate

Conclusioni

Dall'analisi della pianificazione territoriale esistente ai diversi livelli emerge che sotto il profilo normativo l'intervento di Revamping in oggetto non comporta alcuna variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Il complesso impiantistico di Ca' del Bue è incluso come impianto strategico nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Veneto.

Dall'analisi degli indirizzi definiti dalla pianificazione territoriale e urbanistica vigente nel territorio interessato dal progetto è emerso quanto segue:

- Pur ricadendo il Complesso di Ca' del bue in un'area soggetta a *"Vincolo paesaggistico"* (ex L. 1497/39, L. 431/85 e D.Lgs. 42/04 e s.m.i.), non sarà necessario, per il progetto di revamping in esame, predisporre un'apposita relazione per la verifica di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto il progetto non prevede alcuna modificazione strutturale apprezzabile;
- l'area in esame non rientra all'interno di aree naturali protette (L. 394/91) o altri ambiti naturali tutelati;
- l'opera non ricade all'interno di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000; in prossimità della stessa si rileva la presenza del *SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"* e del *SIC/ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga"*, per i quali il Quadro di Riferimento Ambientale ha evidenziato l'assenza di impatti ambientali apprezzabili poco oltre i limiti del Complesso stesso;
- l'opera in progetto non ricade in nessuna delle *"Aree a pericolosità idraulica o a pericolo di frana"* individuate dal PAI del Fiume Adige; inoltre, l'area non è soggetta a *"Vincolo idrogeologico"* ex R.D.L. 3267/23;
- in relazione al PTRC, al PTCP e al PTA le caratteristiche del progetto evidenziano che, pur rientrando il sito nella *"Fascia di ricarica degli acquiferi"*, con c'è necessità di prevedere alcun intervento per evitare l'inquinamento delle acque sotterranee o superficiali perché le acque reflue verranno trattate nel sistema di depurazione interno al complesso e scaricate in fognatura consortile;
- nel PRG comunale l'area impianto è individuata come Zona 25 *"Zone fieristiche, annonarie e per servizi tecnici"*, in cui è consentita la realizzazione delle opere di revamping degli impianti di

trattamento dei rifiuti;
- per quanto concerne l'Atmosfera l'area ricade in *"Zona A1 Agglomerati"*, a forte densità emissiva, in cui devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e piani di azione di natura emergenziale; tuttavia l'esiguità delle emissioni e soprattutto delle ricadute al suolo degli inquinanti non richiede ulteriori opere di mitigazione oltre al convogliamento degli effluenti ad un alto camino (esistente).
- Il Piano di zonizzazione acustica comunale pone l'area impianto in classe VI *"Aree esclusivamente industriali"*, quindi compatibile con la tipologia di opera in esame, nel completo rispetto dei limiti acustici fissati per tale classe.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il Progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi e le relative quantità massime annue illustrati in tabella:

		Stato attuale autorizzato	Stato di progetto
Sezioni impiantistiche	operative	n. 2 linee tratt. RSU	n. 1 linea tratt. RSAU/RSU n. 1 linea tratt. RSU/RSAU n. 2 linee selez. man. RSAU n. 2 linee digest. anaerob.
	inattive	linea digestione anerob.	/

Rifiuti conferiti e trattati		
RSU	156.000 t/a	156.000t/a
RSAU a selez man.(Transeco)	/	38.000 t/a
RSNP (Transeco)	/	19.000 t/a
FORSU	/	40.000 t/a

Prodotti e rifiuti di processo stimati		
CDR/CSS	46.000 t/a	variabile da 9% a 70%
Ferrosi	3.120 t/a	variabile da 0.8% a 1.1%
Scarti	106.080 t/a (68 %)	variabile da 9% a41.9 %
Materiabili riciclibili		variabile da 2% a 90%
Digestato disidratato		19.700 t/a
Digestato essicato		10.000 t/a
Biogas		4.300.000 Nm^3/a

2.2.1. Revamping della sessione "Selezione rifiuti"

A)-L'impianto nella configurazione attuale

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

L'impianto di selezione meccanica attualmente funzionante presso il Complesso Impiantistico Ambientale di Ca' del Bue, ha subìto nel corso degli anni una serie di modifiche che lo hanno portato ad una configurazione assai diversa da quella inizialmente progettata e costruita.
In particolare molte delle apparecchiature inizialmente installate sono fuori uso da molti anni e non troveranno applicazione neanche nella nuova configurazione. Tali apparecchiature saranno quindi rimosse per fare spazio alla nuova soluzione impiantistica e garantire una agevole gestione dell'insieme.
Inoltre, nelle modalità operative inizialmente previste, la selezione meccanica si interfacciava con la sezione di digestione anaerobica fornendo a questa la frazione organica separata meccanicamente (organico + impurità); il continuo modificarsi dei rifiuti urbani insieme alla implementazione della raccolta differenziata della frazione organica hanno reso tale trasferimento di materiale non più attuabile sia per la modesta quantità di frazione organica attualmente presente nei rifiuti residuali sia per le difficoltà operative dell'impianto di digestione anaerobica quando costretto a trattare materiale con elevato contenuto di materiale "non biodegradabile
Nella nuova soluzione la frazione contenente la matrice organica residuale è destinata a smaltimento mentre, per quanto riguarda la sezione di digestione anaerobica, essa è stata oggetto di revisione per adeguarla al nuovo materiale da trattare (FORSU) e per il suo ammodernamento rispetto agli sviluppi che tale tecnologia ha avuto nel corso degli anni (per ulteriori dettagli si rinvia ai documenti tecnici del progetto definitivo di revamping della sezione di digestione anaerobica).
Da rilevare un ogni caso che l'impianto, nella sua conformazione attuale, produce circa il 68% dei rifiuti in ingresso destinati a discarica.

L'impianto nella configurazione originale
Nella sua configurazione originale l'impianto era molto più complesso e, oltre alla alimentazione del sistema di digestione anaerobica e al recupero delle frazioni metalliche ferrose e non ferrose, dava origine a due diverse frazioni da avviare a combustione:

a) CDR bricchettato
b) CDR pellettizzato

oltre alle quali si aggiungevano le varie frazioni di scarto destinate a discarica.

L'impianto nella configurazione attuale
La configurazione attuale, l'impianto esplica le seguenti funzioni:

- Ricezione gli RSU residuali nella fossa di scarico e stoccaggio;
- Loro separazione in frazioni:
  1. Frazione a matrice prevalente secca destinata alla produzione di CDR;
  2. Frazione a matrice umida da destinare a discarica;
  3. Recupero dei metalli ferrosi;
  4. Produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti;
  5. Produzione di scarti dalla frazione a matrice secca, avviati in discarica.

La frazione sottovaglio, dopo separazione dei metalli ferrosi, attualmente non è avviata al trattamento di digestione anaerobica ma a smaltimento. Inoltre, la separazione dei metalli non ferrosi non viene attuata.
L'impianto è composto da due linee identiche, dimensionate per una portata in ingresso di 21 ton/h. La semplificazione rispetto allo schema originale ha comportato la messa fuori esercizio di una gran parte delle apparecchiature dal momento che il CDR viene prodotto nel tipo "fluff" e non più sotto forma di bricchette e/o pellets.

Sulla base dei dati del bilancio di massa, circa il 66% del materiale in ingresso viene attualmente destinato a discarica; questo è dovuto sia al fatto che la frazione "sottovaglio" non viene utilizzata nel processo di digestione anaerobica, sia alla necessità di revisionare il trituratore primario che il separatore aeraulico. Tali operazioni sono previste nel quadro della modifica dell'impianto che include, quindi, anche il ripristino delle migliori condizioni di esercizio per le macchine che vengono

riutilizzate anche nella nuova configurazione sia che esse facciano parte della nuova linea di trattamento degli assimilabili (RSAU) e/o RSU residuali sia che esse si trovino localizzate sulla linea che non viene interessata dalle modifiche del processo.
I separatori dei metalli non ferrosi presenti sull'impianto non sono in funzione per cui nessun materiale di questo tipo risulta recuperato.

Macchine non più in uso
Allo stato attuale risulta che numerose apparecchiature installate non vengono utilizzate in quanto non utili al processo così come attualmente concepito. In particolare le apparecchiature inutilizzate sono:

- Le bricchettatrici;
- I trituratori a martelli;
- I salta-carta;
- Gli essiccatori;
- I trituratori a lame;
- Le pellettizzatrici;
- L'essiccatore;
- Il raffreddatore.

Alle macchine di cui sopra si aggiungono tutti gli accessori quali: ventilatori, filtri a maniche, nastri di collegamento, ecc..

B)-L'impianto nella nuova configurazione

Gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso le modifiche introdotte al sistema di selezione meccanica sono i seguenti:

- Possibilità di ricevere e trattare RSAU per l'ottenimento di:
  - Materiale da riciclare;
  - Frazione combustibile da inviare a riutilizzo per la produzione di energia.
- Possibilità di ricevere e trattare RSU residuali con loro utilizzo per la produzione di frazione combustibile da inviare a recupero per produzione di energia;
- Possibilità di ricevere carta/cartoni da raccolta differenziata per operazioni di pressatura e legatura.
- Possibilità di ricevere Rifiuti speciali non pericolosi per il loro avviamento a operazioni di recupero e smaltimento.

Quindi, rispetto alle attività realizzate dall'impianto nella configurazione attuale, vengono aggiunte ulteriori funzioni mirate principalmente all'incremento del materiale recuperato, sotto forma sia di materia che di energia.

Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti tramite:
- la modifica di una delle due linee di selezione esistenti,
- l'aggiunta di due linee di selezione manuale per il recupero dei riciclabili,
- la creazione di opportune aree di stoccaggio per quei materiali che non saranno sottoposti a nessuna operazione di trattamento meccanico ma inviati a recupero o smaltimento presso terzi.

Si fa comunque presente che data la similitudine di concezione e realizzazione tra la linea esistente di trattamento degli RSU residuali e quella nuova interessata dalle modifiche, le due linee possono svolgere la stessa funzione vale a dire il trattamento di materiale per la produzione di CSS. In questa ottica, quindi, la nuova linea può anche ricevere RSU residuali.

Lo Studio illustra nel dettaglio le varie possibilità di trattamento che l'impianto potrà fornire in funzione del materiale in ingresso.

Le demolizioni

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

La realizzazione delle nuove linee di processamento richiede la disponibilità di uno spazio adeguato, che può essere ottenuto solo attraverso la rimozione delle apparecchiature attualmente installate ma non più in uso da tempo.
Le apparecchiature che rimangono, riutilizzate nel nuovo processo, risultano quindi essere:
- uno dei due trituratori primari;
- entrambi i nastri di alimentazione dei vagli rotanti;
- i vagli rotanti;
- i separatori aeraulici;
- i nastri trasportatori che raccolgono il materiale in uscita dai trituratori finali;
- il nastro trasportatore che dirige il CDR verso l'area di stoccaggio.

Alcune delle apparecchiature sopra menzionate, tuttavia, saranno oggetto di modifiche per adattarle alle nuove condizioni di esercizio, fermo restando eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari una volta che il reale stato di conservazione delle stesse potrà essere verificato.

Oltre all'introduzione di nuove apparecchiature, il sistema prevede anche una cabina di selezione manuale (linea 3) per:
- il recupero dei materiali riciclabili dagli RSAU e dei rifiuti speciali non pericolosi;
- il recupero di eventuali ulteriori frazioni combustibili dalla frazione pesante in uscita dai due separatori aeraulici.

Quest'ultima attività ha un carattere opzionale, dipendendo esclusivamente dalla qualità del rifiuto alimentato, e quindi potrebbe anche non aver luogo; le due operazioni di selezione manuale sopra descritte possono comunque essere eseguite contemporaneamente.
L'intero processo dà origine ai seguenti scarti:
- Sottovaglio della linea di trattamento RSU residuali;
- Sottovaglio <50mm delle linea di trattamento RSAU;
- Frazione pesante proveniente dalla separazione aeraulica degli RSU e RSAU.

Tutti gli scarti vengono raccolti in un'apposita fossa già esistente sull'impianto e indirizzati a smaltimento secondo norma vigente.

La linea di trattamento degli RSU residuali
La linea di trattamento degli RSU residuali può avvenire sia nella linea esistente, marginalmente modificata (Linea 1), che in quella soggetta a modifiche più rilevanti (linea 2).
Nella linea 1 gli RSU in arrivo all'impianto vengono scaricati all'interno della fossa di ricezione e da qui, mediante il carroponte esistente, prelevati e alimentati al trituratore primario**.** Il trituratore svolge la funzione di aprisacchi rendendone disponibile il contenuto per le seguenti operazioni di selezione. Attraverso un nastro trasportatore in gomma (esistente) il materiale in uscita dal trituratore primario viene alimentato al vaglio rotante, anch'esso esistente, che è dotato al suo interno di aperture da 80 mm.

La frazione sottovaglio (il passante dalle aperture da 80 mm), viene raccolto da un nastro in gomma e, attraverso una serie di nastri viene trasportato fino alla fossa degli scarti. Prima della sua deposizione all'interno di tale fossa, il materiale viene sottoposto ad una operazione di rimozione dei metalli ferrosi mediante separatore magnetico. La frazione sopravaglio (> 80 mm), viene convogliata mediante i nastri al separatore aeraulico. In questa apparecchiatura il materiale viene suddiviso in due distinti flussi:
- flusso "leggero";
- flusso "pesante".

Il primo costituisce la parte destinata alla produzione di CDR e viene trasportato mediante aria al trituratore finale per essere portato alla pezzatura richiesta (~ 50 mm).

Il secondo flusso costituisce invece lo scarto e viene convogliato tramite il nastro alla cabina manuale di selezione per l'eventuale recupero di materiali ulteriormente valorizzabili. Il materiale viene deposto sul nastro dotato di 8 postazioni uomo (4 per ogni lato); il personale disposto lungo il nastro può recuperare materiali "riciclabili" rimuovendoli dal flusso e depositandoli sui nastri di stoccaggio , ognuno dedicato ad un materiale. Tale operazione di ulteriore recupero ha carattere opzionale e può o meno aver luogo dipendendo esclusivamente dal materiale in ingresso. La frazione che residua dopo l'eventuale rimozione manuale di "riciclabili" è convogliata alla fossa degli scarti; anche in questo caso il materiale è sottoposto a separazione magnetica dei metalli ferrosi tramite il separatore.

Le nuove apparecchiature

La tabella che segue riporta le nuove apparecchiature installate sulla linea di trattamento di RSU residuale:

ELENCO DELLE NUOVE MACCHINE INSTALLATE SULLA LINEA RSU		
ITEM	**TIPO**	**FUNZIONE**
NT4	Nastro trasportatore	Raccolta del sottovaglio da vaglio esistente e suo trasferimento a NT7
NT7	Nastro trasportatore	Ricezione materiale da NT4 e NT3 e suo trasferimento a NT8
NT8	Nastro trasportatore	Ricezione materiale da NT7 e suo trasferimento a NT9
NT9	Nastro trasportatore	Ricezione materiale da NT8 e suo trasferimento a NT1
NT1	Nastro trasportatore	Ricezione materiale da NT9 – NT24 – NT17 e suo trasferimento a NT10
SM1	Separatore magnetico	Separazione metalli ferrosi da flusso trasportato da NT1
NT10	Nastro trasportatore	Ricezione del flusso da NT1 dopo separazione dei metalli ferrosi e suo trasferimento alla fossa degli scarti
NT5	Nastro trasportatore	Ricezione del sopravaglio da vaglio rotante esistente e suo trasferimento a NT15
NT15	Nastro trasportatore	Ricezione del materiale da NT15 e suo trasferimento a NT26
NT26	Nastro trasportatore	Ricezione materiale da NT15 e suo trasferimento a separatore aeraulico (nastro di lancio)
NT16	Nastro trasportatore	Raccolta materiale pesante da separatori aeraulici WS1 e WS" e suo trasferimento alla cabina di selezione manuale
NT17	Nastro di cernita	Ricezione del materiale da NT16 e alimentazione scarti a NT1

I flussi di materiale

Entrambe le linee di trattamento degli RSU residuali sono dimensionati per una portata di 21 ton/ora, intese come materiale in ingresso alla tramoggia di alimentazione del trituratore primario. Il bilancio di massa riportato nello studio tiene conto dell'efficientamento del separatore aeraulico mediante manutenzione dell'apparecchiatura e del fatto che la già avvenuta implementazione della raccolta differenziata della frazione organica fa sì che la frazione "sottovaglio" si riduca sensibilmente rispetto alle quantità previste nei bilanci di massa originari.

L'alimentazione con RSU del sistema descritto non avrà un funzionamento continuo, dal momento che è previsto la futura possibilità dell'invio di RSU residuali presso le nuove linee di combustione; il mantenimento di una capacità di trattamento di tale materiale è dovuto alla eventuale indisponibilità del sistema di combustione e quindi alla opportunità di trattare tale materiale allo scopo di rendere possibile lo stoccaggio della parte combustibile per un suo successivo utilizzo, recuperarne una parte come materia e limitare l'utilizzo della discarica. Dallo schema di cui sopra infatti risulta che solo circa il 40% del materiale in ingresso è destinato a discarica.

Vengono dettagliatamente descritte le caratteristiche delle nuove apparecchiature.

Il trattamento degli RSAU

Gli RSAU (Rifiuti Solidi Assimilabili agli Urbani) e gli speciali non pericolosi costituiscono il nuovo materiale che viene alimentato all'impianto, il quale deve essere in grado di trattarli.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016 pag.

L'impianto può fornire due diversi tipi di trattamento per questo materiale:

- Nel primo viene massimizzato il recupero di materia e, solo per la frazione residuale, possono essere scelte due diverse destinazioni:
  - Scarti a discarica
  - Produzione di materiale combustibile
- Nel secondo il materiale viene utilizzato solo per la produzione di una frazione combustibile destinata al recupero come energia.

La scelta del tipo di trattamento a cui destinare il materiale in ingresso come pure la sua collocazione in fossa, viene fatta dal responsabile dell'impianto in funzione della sua tipologia e del destino del rifiuto.

Nella fossa, in sezioni separate si potranno quindi trovare contemporaneamente diversi tipi di materiale:

- RSAU destinati al recupero di materia (normale esercizio);
- RSAU destinati alla produzione di frazione combustibile(normale esercizio);
- RSU residuali (occasionali).
- Il volume massimo a disposizione per lo stoccaggio di detti materiali, nel caso in cui la fossa di ricezione sia completamente a disposizione (senza la parete mobile prevista) è di circa 3.600 m^3 pari a tre giorni di stoccaggio degli RSAU, per linee funzionanti a pieno regime.

La linea per il recupero degli RSAU come materia

Il materiale stoccato nella fossa di ricezione (se si decide di sottoporlo al processo di recupero come materia) viene prelevato dal carroponte esistente e alimentato al sistema di dosaggio. esso provvede alla alimentazione della linea con un flusso, per quanto possibile, costante e controllato. Gli RSAU vengono quindi deposti sul nastro trasportatore che alimenta il nastro di cernita posto nella cabina di selezione manuale. Il nastro di cernita è equipaggiato con 8 postazioni di prelievo (4 per lato) ed il materiale prelevato dagli addetti alla selezione viene depositato nei quattro nastri di stoccaggio.

I quattro nastri di cui sopra alimentano a loro volta il nastro che provvede al trasferimento del materiale alla pressa.

L'azionamento dei quattro nastri di stoccaggio è manuale e l'operatore addetto può decidere, in funzione dei diversi gradi di riempimento, quale materiale inviare all'imballaggio. La pressa provvede alla riduzione volumetrica del materiale che, dopo pressatura, viene opportunamente legato con fil di ferro.

Una volta che sia operata la selezione manuale, il materiale viene sottoposto ad una operazione di rimozione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico e, la parte rimanente, può essere avviata a due diverse destinazioni tramite il nastro reversibile:

- a scarti, trasferendo il flusso al nastro a fossa scarti;
- a recupero di frazione combustibile tramite i quattro nastri che provvedono al trasferimento del materiale alla fossa di ricezione nella zona dedicata alla alimentazione della linea di recupero degli RSAU come combustibile.

Qualora per motivi di esercizio (fossa di ricezione satura di RSAU e/o RSU residuali destinati alla produzione di CSS) non sia possibile all'interno della fossa la ricezione di RSAU destinati al recupero di riciclabili, la linea di selezione manuale (Linea 3) può essere in alternativa alimentata tramite un nastro il cui caricamento è previsto dall'esterno del fabbricato tramite mezzo meccanico.

Vengono riportate in modo dettagliato le nuove apparecchiature che compongono la linea di selezione degli RSAU per recupero di materia

La linea di trattamento degli RSAU per il recupero di frazione combustibile

Il materiale viene prelevato dalla fossa di ricezione (nella quale è stato posto in maniera separata rispetto a quello destinato alle operazioni di recupero come materia) dal carroponte esistente e deposto nella tramoggia di alimentazione del trituratore primario; l'uscita del trituratore viene raccolta dal nastro esistente e alimentata al vaglio rotante.
Questa apparecchiatura è esistente ma subirà le seguenti modifiche: sostituzione della griglia di vagliatura esistente con aperture da 80 mm:

- per circa il 50% della sua lunghezza viene sostituita con altra avente aperture da 50 mm;
- la parte rimanente viene sostituita con altra avente aperture da 300 mm.

Attraverso le modifiche di cui sopra, il vaglio rotante viene ad avere tre flussi in uscita:

- la frazione minore di 50 mm;
- la frazione avente dimensioni >50 mm <300 mm;
- la frazione con dimensioni > 300 mm.

Tale soluzione permette al separatore aeraulico di lavorare su di una pezzatura del materiale in ingresso ben definita migliorandone considerevolmente le performance.
Vengono riportate le nuove apparecchiature installare su questa linea

La linea per l'imballaggio della carta e cartone da raccolta differenziata
La linea che deve provvedere all'imballaggio della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata è composta essenzialmente dalla pressa che provvede anche all'imballaggio dei materiali riciclabili
Il materiale viene scaricato dall'automezzo di trasporto in prossimità del nastro posizionato sotto il pavimento interno del fabbricato. Una pala meccanica o altro mezzo spinge tale materiale sul nastro di alimentazione pressa. In un tratto orizzontale di tale nastro una persona può sorvegliare il flusso di materiale in modo da rimuovere, se necessario, corpi estranei visibili.

Seconda linea di selezione manuale
La seconda linea di selezione manuale è sostanzialmente identica all'altra installata nel fabbricato di selezione meccanica ed esplica le medesime funzioni.
L'alimentazione della cabina di selezione avviene mediante il nastro caricato mediante pala meccanica; mediante il nastro di cui sopra, il materiale viene deposto sul nastro di selezione lungo il quale sono disposte le postazioni di prelievo manuale dei riciclabili. I materiali rimossi manualmente vengono depositati sui nastri di stoccaggio che, azionati manualmente dall'operatore addetto, alimentano la pressa mediante il nastro dedicato. Qualora necessario, il nastro e la pressa, possono essere alimentati mediante pala meccanica per tutti quei materiali su cui non sia necessario effettuare operazioni di selezione ma solamente pressatura e imballaggio.

Il trattamento dell'aria
Nelle condizioni di esercizio che non prevedono la lavorazione di RSU, ma solo quella degli RSAU, dal punto di vista delle emissioni odorose non vi è dubbio che l'assenza di un apprezzabile contenuto di materia organica (praticamente assente negli RSAU) comporterà un netto miglioramento rispetto alle condizioni di esercizio attuali.
Pertanto i sistemi esistenti di trattamento dell'aria aspirata dall'ambiente in cui il processo ha luogo, dimensionati e realizzati per condizioni molto più gravose, risultano più che sufficienti per le nuove condizioni operative.
Si sottolinea comunque che quelle zone in cui è prevista la presenza non saltuaria di personale (cabina di selezione) sono dotate di un autonomo sistema di trattamento e condizionamento dell'aria.
Nel sistema esistente l'aria viene aspirata sia dalla fossa di stoccaggio che dall'area di lavorazione. Per entrambe, sulla base delle considerazioni sopra svolte, si è scelto di mantenere la soluzione esistente e operante che, attraverso un sistema di aspirazione, invia l'aria da trattare ad una serie di filtri a carboni attivi posti sul tetto dei fabbricati in oggetto (fossa ricezione e area di lavorazione).

Criteri di dimensionamento delle linee

A) La linea di trattamento degli RSU residuali

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

Il dimensionamento della linea di trattamento RSU è stato fatto sulla base di una portata di rifiuti pari a 21 t/h. La linea è dedicata al trattamento degli RSU residuali sia nelle condizioni in cui essi rappresentino la parte più rilevante, o la totalità, del materiale in ingresso; per il suo dimensionamento si è supposto che sia in esercizio per due turni giornalieri di 6.15 ore ciascuno per 312 giorni/ anno.
In queste condizioni la sua capacità di trattamento è pari a 260 t/giorno e 80.000 t/anno.

B) La linea di trattamento degli RSAU

1- La linea di trattamento RSAU per produzione di materiale combustibile

La linea di trattamento degli RSAU o RSU residuali per la produzione di frazione combustibile (linea 2), è stata dimensionata per essere in grado di trattare 80.000 t/anno di materiale.
Assumendo che l'impianto lavori su due turni di 6,15 ore ciascuno, si ha:

Capacità annua di trattamento:	78.000	t/anno
Turni giornalieri	2	
Ore per turno	6,15	ore
Capacità necessaria	20,3	t/ora
Capacità di progetto	21	t/ora

2- La linea di trattamento RSAU per il recupero di materiale riciclabile

I componenti della linea di trattamento RSAU per il recupero di materiali riciclabili sono progettati per poter gestire un'alimentazione di 20 t/ora.
Va tuttavia precisato che una buona selezione manuale dei riciclabili richiede che la portata sul nastro di cernita non superi le 5 t/ora. Tale operazione viene quindi ad essere il collo di bottiglia della linea che dovrà essere tarata in funzione della efficacia richiesta alla operazione di separazione manuale.

Bilancio di massa complessivo

L'alimentazione del materiale al sistema di selezione meccanica può essere costituita da quantità variabili di RSU e RSAU per cui il relativo bilancio di massa risulta essere variabile in funzione delle proporzioni tra RSU e RSAU. Naturalmente i valori indicati sono da intendersi come medi orientativi dipendendo essi dalla qualità del materiale in ingresso.
La quantità di RSAU destinata al recupero di riciclabili è stata determinata fissando un flusso sul nastro di cernita pari a 5 t/h circa. Si ricorda che, in caso il materiale da selezionare consenta una maggior portata sul nastro di cernita, la quantità di RSAU trattabili da questa linea può arrivare a valori assai più elevati.

Quadro riassuntivo rifiuti in ingresso

Codici CER in ingresso

La Tabella seguente mostra i codici CER dei materiali per i quali viene richiesta autorizzazione all'accettazione e le operazioni a cui si intendono sottoporre nell'ambito della nuova organizzazione dell'impianto.

Codice CER	**Denominazione**	**D15**	**D14**	**D13**	**R13**	**R12**	**R03R04R05**
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca trattamento e preparazione di alimenti							
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	x	x	x	x	x	x
020110	Rifiuti metallici	x	x	x	x	x	x
Rifiuti del trattamento e della preparazione di carne, pesce e d'altri alimenti di origine animale							

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa							
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x
Rifiuti dell'industria lattiero-casearia							
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x
Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione							
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x
Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè, cacao)							
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili							
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce030104	x	x	x	x	x	x
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone							
030301	Scarti di corteccia e legno				x	x	x
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x	x	x	x	x
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				x	x	x
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce							
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	x	x	x
Rifiuti dell'industria tessile							
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	x	x	x	x	x	x
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x	x	x	x	x
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali							
070213	Rifiuti plastici	x	x	x	x	x	x
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	x	x	x	x	x	x
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche							
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	x	x	x	x	x	x
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	x	x	x	x	x	x
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)							
150101	Imballaggi in carta e cartone	x	x	x	x	x	x
150102	Imballaggi in plastica	x	x	x	x	x	x
150103	Imballaggi in legno	x	x	x	x	x	x
150104	Imballaggi metallici	x	x	x	x	x	x
150105	Imballaggi in materiali compositi	x	x	x	x	x	x

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

150106	Imballaggi in materiali misti	x	x	x	x	x	x
150107	Imballaggi in vetro	x	x	x	x	x	x
150109	Imballaggi in materia tessile	x	x	x	x	x	x
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi							
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	x	x	x	x	x	x

Codice CER	**Denominazione**	**D15**	**D14**	**D13**	**R13**	**R12**	**R03R04R05**
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e1608)							
160103	Pneumatici fuori uso	x	x	x	x	x	x
160117	Metalli ferrosi				x	x	x
160118	Metalli non ferrosi				x	x	x
160119	plastica				x	x	x
160120	vetro				x	x	x
160122	Componenti non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	x
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche							
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e160213	x	x	x	x	x	x
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione – Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche							
170103	Mattonelle e ceramiche	x	x	x	x	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce170106	x	x	x	x	x	x
Legno, vetro e plastica							
170201	Legno	x	x	x	x	x	x
170202	Vetro	x	x	x	x	x	x
170203	Plastica	x	x	x	x	x	x
Metalli (incluse le loro leghe)							
170404	Zinco	x	x	x	x	x	x
170405	Ferro e acciaio	x	x	x	x	x	x
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce170410						
Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto							
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e170603	x	x	x	x	x	x
Materiali da costruzione a base di gesso							
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce170801	x	x	x	x	x	x
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione							
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci170901, 170902 e170903	x	x	x	x	x	x
Rifiuti prodotti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metallo							
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x	x	x	x

191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti							
191201	Carta e cartone	x	x	x	x	x	x
191202	Metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x
191203	Metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x
191204	Plastica e gomma	x	x	x	x	x	x
191207	Legno diverso di quello di cui alla voce	x	x	x	x	x	x
191208	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x
191210	Rifiuti combustibili (CDR combustibile derivato da rifiuti)	x			x	x	x
191212	Altri rifiuti (compresi quelli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli alla voce 191211 (limitatamente a rifiuti non putrescibili)	x	x		x	x	x

Codice CER	**Denominazione**	**D15**	**D14**	**D13**	**R13**	**R12**	**R03R04R05**
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne1501)							
200101	Carta e cartone	x	x	x	x	x	x
200102	Vetro	x	x	x	x	x	x
200110	abbigliamento	x	x	x	x	x	x
200111	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e200135	x	x	x	x	x	x
200138	Legno di verso da quello di cui allavoce200137	x	x	x	x	x	x
200139	plastica	x	x	x	x	x	x
200140	metallo	x	x	x	x	x	x
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)							
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	x	x	x	x	x	x
Altri rifiuti urbani							
200301	Rifiuti urbani non differenziati	x	x	x	x	x	x
200302	Rifiuti dei mercati	x	x	x	x	x	x
200307	Rifiuti ingombranti	x	x	x	x	x	x

Tenuto conto della potenzialità dell'impianto così come sarà una volta che le modifiche qui descritte saranno implementate, si chiede autorizzazione per

- R13 (messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12: 3000 m^3 nella fossa di stoccaggio e 400 ton all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette
- D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D13 a D14 : 140 ton all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette
- Potenzialità delle operazioni D13 e D14: 30 ton/giorno
- Potenzialità delle operazioni R3 – R4 – R5: 620 ton/giorno di cui 500 ton/giorno destinate alla produzione di CSS

Vengono descritte le fasi di stoccaggio della frazione combustibile e degli scarti.

2.2.2 Revamping della sezione "Digestione anaerobica

Le principali modifiche impiantistiche oggetto di revamping sono le seguenti:

1. Creazione di un apposito spazio all'interno della fossa rifiuti esistente dove scaricare e stoccare la nuova tipologia di rifiuti in ingresso;
2. Creazione di una nuova linea di pretrattamento della frazione organica mirante alla produzione di un materiale da alimentare ai digestori con un basso contenuto di materiale "non biodegradabile";
3. Nuove linee di trasferimento della frazione organica diluita dalla zona di pretrattamento ai digestori;
4. Modifica dei digestori per favorire l'agitazione del materiale contenuto all'interno degli stessi e per migliorare l'evacuazione degli inerti leggeri e pesanti;
5. Installazione di due serbatoi (uno per ogni coppia di digestori) per la ricezione e lo stoccaggio del materiale evacuato dall'interno dei digestori;
6. Modifica del sistema di disidratazione del digestato con sostituzione delle apparecchiature esistenti (presse a nastro) con decantatori centrifughi;
7. Sostituzione del gasometro e della torcia;
8. Introduzione di "scrubbers" a monte del biofiltro esistente;
9. Creazione all'interno di un fabbricato esistente di una zona per lo stoccaggio del digestato dopo disidratazione.

Le prestazioni dell'impianto, nella sua nuova configurazione, derivano dalla decisione che i quattro digestori esistenti siano mantenuti con la stessa capacità volumetrica; ciò comporta una limitazione alla capacità di trattamento dell'impianto stesso.
L'obiettivo principale del processo di Digestione Anaerobica è quello di massimizzare il recupero dei rifiuti, minimizzando l'impatto ambientale degli stessi, attraverso la decomposizione biologica di matrici organiche che danno origine ad un biogas ad alto contenuto di metano.
Oltre al biogas, gli altri materiali provenienti dal processo sono costituiti da:

- il Digestato (utilizzabile per produzione di compost);
- un surplus di acqua che può essere facilmente trattato nei normali sistemi di trattamento acque prima del suo scarico.

Viene dettagliatamente descritto l'impianto di digestione biologica nelle sue varie parti.

Le parti dell'impianto
L'impianto di digestione anaerobica può essere suddiviso in sottosezioni o moduli secondo lo schema seguente:

- Modulo 1: Ricezione FORSU e suo pretrattamento
- Modulo 2: Digestione anaerobica
- Modulo 3Decantazione fanghi
- Modulo 4: Stoccaggio fanghi
- Modulo 5: Processamento del biogas
- Modulo 6: Cogenerazione
- Modulo 7: Trattamento dell'aria
- Modulo 8: Trattamento dell'acqua
- Modulo 9: sistemi ausiliari

Qualità dei rifiuti in ingresso

Il materiale da trattare attraverso il processo di Digestione anaerobica è costituito dalla frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata (codice CER 200108 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense).

Nella Provincia di Verona sono attualmente implementate due diverse modalità di raccolta del materiale organico:

- La raccolta "porta a porta";
- La raccolta mediante doppio cassonetto stradale.

La qualità minima accettabile della frazione organica è quella riferita ad un contenuto massimo di impurezze pari al 20% .

Il dimensionamento dell'impianto

Il dimensionamento dell'impianto nelle sue condizioni nominali di esercizio è stato eseguito per una quantità di FORSU in ingresso pari a circa 128 ton/giorno per 6 giorni la settimana; tale valore corrisponde a una quantità annua di materiale trattabile pari a 40.000 ton/anno. Una parte della frazione organica viene persa durante la fase di pretrattamento e, tenuto conto della tecnologia utilizzata, tale quantità è pari circa al 8% di quella in ingresso all'impianto.
Il dimensionamento meccanico delle varie apparecchiature è, ovviamente, eseguito assumendo, rispetto ai flussi nelle condizioni nominali, opportuni margini di sicurezza al fine di poter garantire un funzionamento affidabile e continuo.
Tenuto conto della necessaria affidabilità che deve essere garantita all'impianto, la sezione di pretrattamento, nella quale viene svolta una delle operazioni più critiche dell'intero processo, è stata concepita con una riserva del 100% vale a dire che essa è stata organizzata su due linee di processo identiche tra loro delle quali, però, una sola sarà regolarmente in esercizio mentre l'altra sarà di riserva. Nella pratica le due linee si alterneranno nell'esercizio in modo da ripartire uniformemente su entrambe le ore di lavoro annue previste.

Viene riportata la descrizione dettagliata del processo dal pretrattamento (presse, separazione delle plastiche, separazione idrodinamica degli inerti pesanti) (modulo1), all'alimentazione ai digestori e la digestione anaerobica (modulo 2) all'area dei decantatori centrifughi (modulo 3), llo stoccaggio fanghi disidratati (modulo 4), processameto del biogas e cogenerazione (moduli 5 e 6).
Si dichiara che la produzione nominale di biogas in uscita dai digestori è stata calcolata pari a 391 Nm^3/ora; la rete di tubazioni trasporto biogas da ognuno dei quattro digestori è stata dimensionata per una portata di 250 Nm^3/ora e quindi per un flusso complessivo di 1.000 Nm^3/ora.

La generazione di energia

La sezione di generazione di energia è attualmente composta da tre gruppi aventi ognuno una potenza di circa 1 MW. Nella nuova soluzione oggetto del presente progetto di revamping, il biogas prodotto (483 Nm^3/h) copre circa il 116% del fabbisogno di un singolo gruppo di cogenerazione. Si prevede dunque di utilizzare un nuovo gruppo della potenza nominale di 999 kW_e in sostituzione di quelli esistenti senza l'utilizzo di sistemi in stand-by. Le emissioni del gruppo sono le seguenti:

- NO_X < 450 mg/Nm^3 (5%O_2)
- CO < 500 mg/Nm^3 (5% O_2)

Il modulo 7: trattamento dell'aria

Sull'esistente sistema di trattamento dell'aria viene applicata la modifica dell'attuale sistema di biofiltrazione dell'aria aspirata dalla zona di disidratazione del digestato mediante introduzione di uno scrubber a monte e sostituzione del materiale filtrante. Per quanto riguarda l'aria aspirata dalla zona della fossa di stoccaggio e dalla zona di pretrattamento della FORSU si è scelto di mantenere la soluzione ad oggi esistente e operante che, attraverso un sistema di aspirazione, invia l'aria aspirata ad una serie di filtri a carboni attivi posti sul tetto dei fabbricati in oggetto. Si rileva che tale sistema di trattamento dell'aria è stato a suo tempo dimensionato per l'intera area tenendo conto di una quantità di rifiuti in ingresso pari a 500 ton/giorno inclusive della FORSU che al momento è prevista essere raccolta in maniera separata.

Descrizione generale del sistema per la zona dei decantatori

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

Il sistema attuale sarà rinnovato attraverso la sostituzione della rete di aspirazione con un'altra eseguita in nuovi materiali, conformemente a quanto messo in atto nella sezione di pretrattamento.
Il sistema di aspirazione dell'aria sarà costituito da due sottosistemi:

- un sistema di aspirazione generale all'interno del fabbricato;
- un sistema di aspirazione puntuale sulle macchine (decantatori, trasportatori a vite e stoccaggi acqua di processo).

Nel processo esistente sarà inserito a monte del biofiltro un nuovo sistema a scrubber. Il ventilatore centrifugo esistente aspira l'aria dall'interno del fabbricato e la invia al nuovo scrubber (due colonne) attraverso un nuovo sistema di tubazioni; la portata totale di aria è pari a 37.000 m^3/ora. Il biofiltro esistente viene modificato attraverso la sostituzione della biomassa filtrante e l'aggiunta di un sistema di irrigazione; le sue dimensioni sono 36 x 11 m per una superficie totale di 396 m^2; il rapporto di filtrazione è pari a circa 120 m^3/ora di gas per m^2 di superficie filtrante; l'altezza del letto di filtrazione non sarà inferiore a 1500 mm.

Descrizione generale del sistema per la zona degli essiccatori
Per questa zona viene mantenuto il sistema attualmente installato che si collega al biofiltro esistente. Il volume di aria proveniente da questa zona ammonta a 5.000 m^3/ora.

Principi operativi dei biofiltri
I biofiltri vengono normalmente utilizzati per il trattamento di correnti gassose contenenti composti che producono cattivi odori e potenzialmente inquinanti. I più recenti sviluppi di questa tecnologia hanno portato a sistemi semplici ed altamente efficienti (abbattimento odori > 99%) e vengono largamente utilizzati per questo tipo di applicazioni. I materiali utilizzati come mezzo filtrante sono abitualmente: compost, sabbia, ceneri e miscele di questi.
I componenti principali che producono cattivi odori in questo tipo di impianti sono essenzialmente riconducibili a: zolfo, ammoniaca, acido sulfidrico, composti fenolici e del toluene.
Perché un biofiltro possa essere effettivamente efficace bisogna che:

- Garantisca un ambiente adatto per lo sviluppo dei microrganismi;
- Abbia una buona capacità di adsorbimento;
- Sia sufficientemente poroso per assicurare una bassa perdita di carico per l'aria che lo attraversa;
- Non sia troppo compattato per evitare la modifica delle sue proprietà;
- Abbia una sufficiente capacità di "polmonazione" per prevenire la sua acidificazione dovuta principalmente all'ossidazione di solfiti e solfati.

L'iniziale pretrattamento dell'aria si rende necessario per l'ottenimento delle giuste caratteristiche di umidità, temperatura e pH nonché per la rimozione delle particelle solide trascinate e l'abbattimento di quei composti che possano uccidere la popolazione di microrganismi o inibire la sua attività biologica. Il pretrattamento consiste essenzialmente in un primo passaggio in una torre acida nella quale, mediante aggiunta di una soluzione al 40% di H_2SO_4, si forma $(NH_4)_2SO_4$.
Dopo questo primo trattamento la corrente gassosa viene introdotta in una seconda torre nella quale viene raggiunto il livello più adatto di umidità e le corrette condizioni per il trattamento biologico.
Le condizioni fisico - chimiche all'interno del mezzo filtrante sono:

– pH	6 ÷ 8
– Volume degli spazi liberi	40 ÷ 80%
– Contenuto di materiale organico	35 ÷ 55%
– Granulometria	almeno il 60% > 4 mm
– Umidità	30÷60% (in funzione del materiale utilizzato)

L'umidità è un fattore fondamentale e il suo livello è strettamente legato al tipo di materiale filtrante utilizzato. Un basso valore del contenuto di acqua può causare una attività biologica ridotta e la trasformazione dei prodotti contaminanti in gas che non vengono trattenuti dalla massa filtrante. Un

elevato livello di umidità provoca un aumento delle perdite di carico come la creazione di zone anaerobiche.
La capacità filtrante dipende dagli spazi liberi tra le varie particelle del mezzo filtrante ed è rappresentata dal tempo necessario per l'adsorbimento degli odori che normalmente è 30 ÷ 60 secondi. Il mezzo filtrante deve avere sufficiente ossigeno per permettere l'ossidazione dei composti che provocano cattivi odori. Il livello minimo di ossigeno è 10 parti di ossigeno per parte di gas da ossidare.
La temperatura ha una influenza notevole sullo sviluppo dell'attività biologica; un aumento di 10°C porta ad raddoppio dell'attività biologica; il livello ottimale di temperatura è 37 °C.
Il pH deve essere mantenuto quanto più possibile vicino a 7 (neutro) per ottimizzare l'attività microbica.
L'altezza del letto filtrante deve rappresentare un compromesso accettabile tra le perdite di carico (crescono con l'aumentare dell'altezza) e il tempo di ritenzione

Le nuove macchine installate in questa sezione di impianto
La verifica del biofiltro esistente è stata condotta sulla base dei seguenti parametri:
- Tempo minimo di contatto: 30 sec;
- Carico volumetrico massimo: 120 m^3 aria/m^3 biomassa;
- Ricambi del volume di aria: 2,5/h (presenza saltuaria di personale)

Dimensionamento nuovo biofiltro
Il dimensionamento del nuovo biofiltro è stata condotto sulla base dei seguenti parametri:
- Tempo minimo di contatto: 30 sec.
- Carico volumetrico massimo: 120 m^3 aria/m^3 biomassa

Totale aria da trattare	m^3/h	76700
Sovradimensionamento	%	10%
Capacità di trattamento	m^3/h	84370
Dimensioni biofiltro		
- Lunghezza	m	30
- Larghezza	m	22
- Altezza materiale filtrante	m	1,5
Carico di aria (< 120)	m^3 aria/m^3 bio	85,2
Carico unitario	M^3/h m^2	115,8
Tempo di residenza	sec	42,2

2.2.3 Il trattamento acque
Viene utilizzato il sistema attualmente esistente con le seguenti modifiche:
- Nuovo sistema di drenaggio nell'area di pretrattamento della FORSU;
- Stazione indipendente di pompaggio per la fossa di stoccaggio della FORSU;
- Incremento del volume del serbatoio acqua di processo

Ripristino dell'impianto di trattamento attualmente esistente
Processo di trattamento
L'impianto di trattamento esistente consente un pre-trattamento di tipo chimico-fisico delle acque reflue da trattare.
Attraverso tale trattamento si abbattono i metalli pesanti, gli SST e quindi parte del COD-BOD5 ed una parte del TKN. La frazione ammoniacale rimane pressoché invariata.
Il processo di trattamento prevede le seguenti fasi:
- Accumulo. La vasca di accumulo è dotata di mixer per mantenere la massa omogenea e per limitare la sedimentazione di eventuali inerti. E' prevista una sezione di separazione degli oli allontanati periodicamente tramite autospurgo. L'acqua viene inviata, mediante pompe, alla

sezione successiva di miscelazione. La vasca di accumulo è dotata di stramazzo di troppo pieno che scarica nel pozzo di raccolta acque trattate. Si prevede inoltre, in caso di necessità, la possibilità di by-passare la sezione di chiari-flocculazione ed inviare le acque direttamente al pozzo di raccolta acque trattate.

- Miscelazione. Nella fase di miscelazione avviene il dosaggio dei reattivi necessari al processo di chiari-flocculazione: PAC e polielettrolita. Per regolare il pH è inoltre previsto il dosaggio di soda e acido solforico. In tale vasca è presente un agitatore veloce ad elica. L'acqua, mediante stramazzo, passa quindi nella sezione di flocculazione.
- Flocculazione. Nella vasca di flocculazione è presente un agitatore lento che permette la formazione dei fiocchi che poi andranno a sedimentare nella sezione successiva. L'acqua, mediante stramazzo, passa poi nella sezione di chiarificazione.
- Chiarificazione. Le acque, in uscita dalla flocculazione, entrano nel chiarificatore ad alimentazione centrale attrezzato con ponte raschiafango dotato di lama raschiatrice per la raccolta nel pozzetto centrale dei fanghi sedimentati. L'acqua trattata, previo eventuale dosaggio di acido solforico per correggere il pH, viene inviata al pozzo di raccolta acque trattate.
- Dal pozzo di accolta acque trattate, l'acqua viene inviata tramite pompe alla vasca di conferimento finale.

I reagenti utilizzati nel processo di trattamento delle acque sono costituiti da:

- Idrossido di sodio
- PAC, powdered activated carbon
- Polielettrolita
- Acido solforico

Dalla vasca di conferimento finale tutte le acque vengono inviate all'impianto di depurazione delle acque fognarie della città di Verona.
Seguono nel testo gli elementi essenziali della domanda di deroga trasmessa da AGSM al gestore del depuratore della Città di Verona (Acque Veronesi).
La deroga si riferisce ai parametri principali come evidenziati in tabella e ad altri quali ioni di Sali e analiti standard. Sono esclusi dalla domanda di deroga gli analiti non derogabili ai sensi della legge:

Parametri	U.M.	Valori max stimato	Valore allo scarico
Temperatura	°C	10-25	
pH	-	6 – 8,5	6,5-7,5
Solfati	mgSO_4/l	1.500	
Cloruri	mgCl/l	4.500	
S.S.	mgSST/l	2.500	1.400
COD	mgO_2/l	20.000	17.000
BOD5	mgO_2/l	10.000	8.500
Nitrati (NO_3-)	mgN/l	750	
Nitriti (NO_2-)	mgN/l	5	
Azoto ammoniacale	"	2.000	
Azoto totale Kjeldhal (TKN)	"	2.600	2.200

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Sulla base della descrizione del progetto sono stati identificati e analizzati nel dettaglio i fattori di impatto dell'opera, riferiti sia alla fase di costruzione che alla fase di esercizio, di seguito elencati:

Fase di costruzione	Fase di esercizio
- emissioni gassose e di polveri; - scavi e movimentazione terra; - scarichi liquidi; - produzione di rifiuti; - occupazione di suolo; - traffico indotto; - consumo di risorse; - produzione di rumore.	- missioni gassose e di polveri; - reflui liquidi; - residui solidi; - occupazione di suolo; - traffico indotto; - consumo di risorse; - produzione di rumore.

Considerando i fattori di impatto sopra elencati, sono state individuate le componenti ambientali da analizzare, potenzialmente interessate dalle interferenze dirette e indirette dei fattori di impatto stessi:

a) AMBIENTE TERRESTRE (suolo, uso del suolo, geologia,geomorfologia, litologia e sismicità);
b) AMBIENTE IDRICO (acque superficiali e sotterranee);
c) AMBIENTE NATURALE (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi);
d) AMBIENTE ANTROPICO (paesaggio, salute pubblica, rumore)
e) ATMOSFERA.

Dall'esame approfondito di tutto il materiale inerente l'area in cui sorge l'impianto di Ca' del Bue, si riportano in sintesi i seguenti punti per ogni componente ambientale:

Suolo e sottosuolo

1. L'area vasta è caratterizzata dall'Alta Pianura Veronese recente distinta da alluvioni più (alvei attuali) o meno recenti (alvei relitti o paleo alvei) con origine fluvio-glaciale (terreni alluvionali prevalentemente ghiaiosi) del territorio con presenza sistemi di conoidi, terrazzi, scarpate (Quaternario);
2. Il fiume Adige è l'elemento di naturalità dominante all'interno di un'area nel complesso piuttosto antropizzata;
3. Il sito si trova ad una quota altimetrica compresa fra 35 e 39 m s.l.m.;
4. L'elevata granulometria dei depositi conferisce alle alluvioni una permeabilità da media ad elevata. Tali terreni hanno generalmente buone capacità portanti;
5. Localmente la morfologia è pianeggiante e degradante verso SE con pendenze localmente pari a ca. 0.4%, quindi è considerata ad alta stabilità geomorfologica, con condizioni decisamente favorevoli e senza segnalazioni di dissesti attuali o recenti;
6. Il rischio di frana va ritenuto assente sia grazie all'assetto pianeggiante della topografia, sia grazie agli elevati angoli di attrito interno che caratterizzano la litologia che costituisce il sottosuolo;
7. Non sono segnalati fenomeni di bradisismo, o comunque manifestazioni legate ad attività vulcanica;
8. L'area interessata dal progetto è classificata con un valore pari a 3: indicante una sismicità bassa, per cui non ricade all'interno di zone a rischio sismico, è possibile inserire cautelativamente il sito nella categoria di suolo di fondazione denominata C.

Riassumendo, l'area oggetto d'indagine non presenta particolarità geologiche, morfologiche e litologiche

Uso del suolo

1. L'incremento delle superfici artificiali comporta una riduzione di quelle ad uso agricolo;
2. L'area d'indagine è perimetrata dal CLC 2006 interamente come ad uso agricolo;
3. Il territorio circostante l'impianto di Ca' del Bue è fortemente modificato dalle attività umane;
4. La struttura di Ca' del Bue ha mutato l'uso del suolo localmente (zona con seminativi non irrigui e ornata di frutteti e sistemi colturali complessi), mentre prendendo come riferimento

un'area vasta si deduce che il territorio era già stato fortemente modificato dalle attività umane, per cui le vulnerabilità si sono accentuate.

Riassumendo, l'area oggetto d'indagine è perimetrata come uso agricolo ma è stata fortemente modificata dalle attività umane, per cui le vulnerabilità si sono accentuate; tuttavia la realizzazione del progetto di revamping interessa esclusivamente aree interne al complesso di Ca' del bue, non comporta movimentazioni di terra né alcun impatto sulla componente. e non si sono riscontrate problematiche dal punto di vista sismico

Idrologia e idrogeologia

1. Sono individuabili livelli limoso-argillosi che arrivano anche ad alcuni metri di spessore, intercalati in profondità alle alluvioni ghiaiose. Questi a minor permeabilità, assumono notevole importanza nel settore delle risorgive, consentendo nel sottosuolo la differenziazione tipica del sistema multifalde in pressione e l'emergenza delle risorgive;
2. L'intero sistema idrogeologico è alimentato principalmente dalle dispersioni del tratto montano del fiume Adige, dalle precipitazioni, dalle dispersioni dei corsi d'acqua provenienti dalle valli dei Lessini ed dalle infiltrazioni provenienti dalle pratiche irrigue;
3. Il regime della falda superficiale, facente riferimento all'apporto del fiume Adige, è distinto da una fase di piena coincidente in settembre e da una fase di magra corrispondente in marzo;
4. . Il regime dell'acquifero profondo, facente riferimento all'apporto del lago di Garda, è distinto da una fase di piena coincidente in marzo e da una fase di magra corrispondente in settembre;
5. Il clima è continentale e l'elemento determinante è la scarsa circolazione aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle masse d'aria specialmente nel periodo invernale;
6. Il regime pluviometrico attestato ha un valore medio annuo di ca. 803 mm (determinando un'infiltrazione nel suolo di ca. 248 mm);
7. Il Fiume nel tratto interessato non rappresenta né rischio idraulico né pericolosità idraulica: presenza di un argine in sinistra idrografica alto circa 4 m;
8. La falda acquifera si situa ad una profondità compresa tra 1 e 2 metri rispetto al piano campagna;
9. Alla profondità compresa fra i 20 e i 30 m è stata riscontrata la presenza di un acquifero profondo sigillato da uno strato di argilla di ca. 5 m;
10. Il grado di vulnerabilità degli acquiferi è medio-basso; 11.L'area di studio ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi;
11. La situazione idrologica appare dal punto di vista qualitativo critica e da quello quantitativo risulta una risorsa sfruttata nell'ambito del suo bacino per diversi scopi, tra i quali i più significativi sono quello idroelettrico, irriguo, zootecnico, industriale e potabile;
12. La situazione idrogeologica appare dal punto di vista qualitativo con un impatto antropico ridotto e/o significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone e da quello quantitativo l'impatto antropico risulta nullo o trascurabile.

Riassumendo, l'area oggetto d'indagine non presenta criticità idrogeologiche con conseguenze né di rischio idraulico, né di pericolosità idraulica, non si è riscontrata vulnerabilità degli acquiferi, ma è all'interno della fascia sensibile di ricarica degli acquiferi. La realizzazione del progetto non comporta alcun intervento sul suolo né escavazioni né sversamenti di reflui, pertanto non si verifica alcuna forma di impatto sulla componente.

Flora -Fauna –Ecosistemi

Da quanto emerso dalle indagini e dagli studi effettuati, si può dire che nell'area in esame e nei dintorni della medesima non sono presenti endemismi particolari o specie vegetali ed animali rare o in via d' estinzione. La vegetazione è costituita prevalentemente da specie coltivate o comunque antropofile, caratterizzata da un medio/basso indice di naturalità fatta eccezione per la zona lungo il Fiume Adige, nel quale si riscontra un ecosistema con vegetazione autoctona a carattere secondario. Per la fauna valgono le stesse considerazioni, ricordando che gli animali reperibili sono quelli comunemente gravitanti negli ambienti agrari della pianura veneta, i quali risultano fortemente condizionati dal livello di antropizzazione.

Riassumendo, l'area oggetto d'indagine è già fortemente antropizzata sia per la presenza del complesso di Ca' del bue, sia per le infrastrutture stradali di grande importanza e intenso traffico. Pertanto la realizzazione del progetto, pur potendo comportare un (modesto) incremento di traffico di mezzi pesanti non determinerà un significativo incremento di impatto sulla componente.

Ambiente Antropico

Paesaggio

Le criticità più rilevanti riscontrabili nell'ambito sono legate principalmente alla presenza di infrastrutture di notevole incidenza quali l'autostrada e l'impianto di trattamento rifiuti di Cà del Bue per quanto riguarda l'area in sinistra idrografica. Per la parte in destra idrografica le criticità sono legate ai continui fenomeni di dispersione insediativi sia residenziale sia produttiva con la conseguente compromissione di molte zone agricole.
Il progetto di revamping non prevede modifiche volumetriche delle strutture esistenti, non si determina alcun impatto sulla componente Paesaggio attribuibile alla realizzazione del progetto

Salute Pubblica

La trattazione della componente Salute pubblica non può in alcun modo giungere alla stima dell'impatto attribuibile ad un impianto, come è possibile fare per altre componenti, per la difficoltà di collegare con ragionevole approssimazione i fattori
di impatto calcolabili per l'impianto sottoposto a VIA e i dati statistici di morbilità e di mortalità della popolazione potenzialmente interessata. Pertanto lo studio della componente può limitarsi ad evidenziare eventuali situazioni di maggiore o minore criticità sanitarie presenti nel territorio interessato, rispetto ad altri territori limitrofi, attribuibili a cause (ancorché non individuate o non individuabili con certezza) preesistenti al progetto sottoposto a VIA il quale, a seguito di valutazioni prevalentemente qualitative, potrebbe contribuire ad aggravarle.
Ciò premesso, lo studio della componente non ha evidenziato, nell'ambito territoriale comunale considerato, la presenza di criticità maggiori e sostanzialmente diverse da altri territori della Regione.
Inoltre il progetto sottoposto a VIA oggetto del presente SIA non è caratterizzato da impianti con significative emissioni di inquinanti atmosferici (per qualità e quantità) e lo studio diffusionale realizzato per la componente Atmosfera ha evidenziato che le concentrazioni massime dell'unico inquinante significativo (NO_2) risultano estremamente basse e interessano solamente una porzione molto ristretta di territorio circostante il complesso di Ca' del bue.

Rumore

Lo studio della componente rumore ha evidenziato il rispetto delle condizioni di clima acustico definite per il territorio circostante Ca' del bue dalla zonizzazione acustica del Comune di Verona; inoltre la modellizzazione della distribuzione dei valori di pressione sonora attorno al complesso ha mostrato che le aree sottoposte ai livelli più elevati sono interni al complesso stesso.

Atmosfera

La maggiore attenzione, nel presente SIA, è stata posta alla componente atmosfera in quanto quella potenzialmente sottoposta alle più alte forme di impatto; tuttavia, stante la particolare tipologia di impianto sottoposto a VIA, si è constatato che il livello di impatto sulla componente atmosfera è molto contenuto per l'esiguità delle emissioni e per l'efficacia della mitigazione sull'unica emissione significativa (il motore endotermico alimentato a biogas) esercitata dall'alto camino nel quale cono convogliati i fumi di combustione

Ambiente terrestre

Suolo

Caratterizzazione dell'area Ca' del Bue

Nell'area in esame, al di sotto dello strato superficiale di terreno agrario, prevalgono sabbie, ghiaie e limi a permeabilità abbastanza elevata, ma con drenaggio che localmente può risultare difficoltoso in corrispondenza di situazioni in cui la falda freatica è più prossima al piano campagna, tanto che è stata classificata nel Sistema di suolo AR1, a sua volta individuata nell'unità cartografica AR1.1 e definita come unità di suolo profondo a tessitura moderatamente grossolana,

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

scheletro scarso, reazione alcalina, scarsamente calcarea e con drenaggio mediocre. Tali terreni hanno generalmente buone capacità portanti. Locali intercalazioni di materiale fine limoso-argilloso entro le sabbie e le ghiaie sono normalmente di limitato spessore e non dovrebbero quindi porre particolari problemi per manufatti che impegnano il terreno in profondità. L'area d'indagine rientra all'interno della classe 211 del CORINE LAND COVER 2006 (CLC 2006).

Nell'area di studio sono stati rilevati i seguenti usi del suolo:

- *Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado*: corrispondono alle superfici edificate in zona rurale e comprendono abitazioni, corti ed edifici rurali funzionali all'attività agricola, viabilità, aree di pertinenza; in questi ambiti oltre la metà della superficie è a copertura artificiale
- *Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche*: comprendono autostrade, strade e ferrovie e superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, aree di servizio, ecc…); nell'area in esame troviamo l'Autostrada A4 e la Tangenziale Sud di Verona;
- *Discariche*: a est dell'impianto di Ca' del Bue è presente la discarica per rifiuti non pericolosi in località Ca' Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo, in esercizio
- *Aree ricreative e sportive*: ricadono in questa tipologia i parchi urbani e gli impianti sportivi in genere (campi da golf, ippodromi, campi da calcio, piste e aree di rispetto per l'esercizio del motocross, i campeggi e i parchi di divertimento); nell'area oggetto di studio è presente la pista di motocross Ca' del Bue, ubicata a sud dell'impianto;
- *Seminativi in aree irrigue*: si tratta di aree regolarmente arate e sottoposte a un sistema di rotazione; nei dintorni del sito sono state rilevate in particolare estese aree coltivate a mais;
- *Vigneti;*
- *Frutteti*: si rilevano soprattutto impianti a mele e, in misura minore, a pere;
- *Orti, vivai e colture protette:* comprende i tipi di coltura ad alta specializzazione, anche in serra; sono state rilevate piccole aree a colture orticole;
- *Prati stabili*: si tratta di superfici a copertura erbacea densa, non soggette a rotazione; nell'area di studio sono destinate alla raccolta meccanizzata del foraggio;
- *Zone boscate a prevalenza di igrofite*: sono limitate alle aree ubicate lungo l'Adige e i corsi d'acqua minori (Fossa Gardesana e Antanello) o alle aree topograficamente irregolari; sono costituite da latifoglie a prevalenza di specie igrofile (salici, pioppi, ontani);
- *Corsi d'acqua, canali e idrovie*: oltre all'Adige, a est dell'impianto scorrono la Fossa Gardesana e il fiume Antanello.

Geologia e geomorfologia

I terreni su cui insiste l'impianto di Ca' del Bue sono ascrivibili all'unità delle alluvioni fluvio-glaciali wurmiane costituita da depositi prevalentemente sabbiosi.

La composizione petrografica di questi materiali è caratterizzata, in ordine decrescente di frequenza, da rocce carbonatiche (calcari, dolomie, calcari dolomitici, calcari marnosi e calcari con selce); da graniti (in netta prevalenza su granodioriti e dioriti, i quali si presentano alterati e disfatti, a causa delle trasformazioni chimico-fisiche che subiscono i plagioclasi); da porfidi quarziferi; da scisti cristallini (con netta prevalenza degli gneiss sulle filladi quarzifere). L'ampio assortimento petrografico è legato all'estensione areale del Bacino Idrografico dell'Adige, che comprende una notevole varietà di formazioni rocciose. L'elevata granulometria di questi depositi conferisce alle alluvioni una permeabilità da media ad elevata, cosicché l'acqua circolante nei vuoti, ricca in carbonato di calcio, dà luogo a fenomeni di cementificazione dei clasti.

il sito ove è ubicato l'impianto Ca' del Bue è in una zona caratterizzata da forme di accumulo dei depositi mobili degli alvei fluviali attuali incastrata tra le scarpate, aventi un'altezza variabile tra i 3–5 m, della conoide dell'Adige. All'interno dell'area definita come fascia dei depositi mobili degli alvei fluviali attuali si possono distinguere tre diversi tipi di morfologia:

- area dei canali intrecciati;
- area dei canali meandriformi;
- aree palustri bonificate.

Nel complesso l'area è considerata ad alta stabilità geomorfologica, con condizioni decisamente favorevoli e senza segnalazioni di dissesti attuali o recenti. Non sono inoltre segnalati fenomeni di bradisismo, o comunque manifestazioni legate ad attività vulcanica.

Litologia e stratigrafia

Dalla relazione geotecnica definitiva sulle opere di fondazione dell'impianto sono scaturiti i seguenti risultati relativi ai sondaggi effettuati nel 1989 e 1991, i quali hanno evidenziato una stratigrafia piuttosto uniforme fino ad una profondità di 20 metri e così costituita:

- strato superficiale costituito da terreno vegetale sabbioso-limoso con spessore di 0.5 – 0,6 m;
- strato sabbioso medio-fine sciolto con spessore variabile tra 1,5 – 3,0 m;
- strato costituito da terreni di natura incoerente, prevalentemente ghiaiosi da 1,5 – 3,0 m fino a 10 – 12 m;
- strato di sabbia da medio-grossa a grossa, localmente alternato a livelli debolmente limosi da 10 – 12 m fino a 20 m.

Classificazione sismica

Secondo l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i. l'area interessata dal progetto è classificata con un valore pari a 3: indicante una sismicità bassa, per cui non ricade all'interno di zone a rischio sismico. Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, il D.M. 14 gennaio 2008, circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, definisce varie categorie di "suolo di fondazione" (A, B, C, D, E, S1, S2) secondo cui il sottosuolo locale viene classificato sulla base delle specifiche caratteristiche geotecniche. Alla luce delle fonti bibliografiche raccolte e soprattutto in base a quanto ricostruito attraverso un mirato rilievo è possibile inserire cautelativamente il sito nella categoria di suolo di fondazione denominata C e così definita: "depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs, 30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero15 < NSPT <50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina.

Sintesi delle vulnerabilità individuate

Per la componente riguardante Geologia e Geomorfologia non sono state evidenziate criticità particolari né vulnerabilità che possano derivare dal progetto di cui al presente Studio di Impatto Ambientale. Inoltre l'area oggetto di indagine non presenta particolarità geologiche, morfologiche e litologiche e non si sono riscontrate particolari problematicità dal punto di vista sismico

Ambiente idrico

Idrologia e acque superficiali

La provincia di Verona ha un reticolo idrografico costituito da ca. 800 corsi d'acqua aventi uno sviluppo complessivo di ca. 3500-4000 Km.

I bacini idrografici presenti nella provincia sono quattro e precisamente:

- Bacino Nazionale fiume Adige nella zona centro-nord;
- Bacino lago di Garda – fiume Mincio nella zona ovest;
- Bacino Interregionale Fissero – Tartaro – Canal Bianco nella zona sud;
- Bacino Brenta Bacchiglione (sottobacino del Fratta Gorzone) nella zona sud-est.
- Il Comune di Verona ricade nel territorio di competenza di due Autorità di Bacino: la porzione a nord è compresa nel Bacino Nazionale del fiume Adige, la porzione a sud ricade nel Bacino Interregionale Fissero – Tartaro – Canal Bianco.

L'area oggetto di intervento ricade all'interno del Bacino Nazionale del fiume Adige, un bacino che si estende all'interno delle Province Autonome di Bolzano e Trento e, nel tratto di pianura, in Regione Veneto; avente una superficie di 11.954 km² ed in modo particolare nel sottobacino Adige – Chiampo, che costituisce l'estremità meridionale del bacino comprendente il settore orientale del

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

Monte Baldo, l'intero Tavolato Lessineo e una porzione dell'Alta Pianura Veronese e Vicentina compresa tra il fiume Adige, il torrente Alpone e il torrente Chiampo.
Per quanto concerne la pericolosità idraulica, l'Autorità di Bacino Nazionale dell'Adige ha redatto il Piano Stralcio di Tutela Idrogeologica del bacino del fiume Adige – Regione Veneto, adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005 e approvato con D.P.C.M. del 27 aprile 2006.
Dall'analisi del Piano Stralcio di Tutela Idrogeologica del bacino del fiume Adige, l'area dell'impianto di Ca' del Bue e l'intorno (tavole di rischio e pericolo idrogeologico o di aree esondabili, evidenziate rispettivamente A.4.36/I ed A.5.36/I) non ricadono in nessuna zona soggetta a rischio o pericolo idraulico individuati nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del fiume Adige (Figura 21 e Figura 22); in via cautelativa sono state verificate le sezioni del fiume Adige (Figura 21, con indicate le quote di piena (Tempi di Ritorno in anni di 30, 100,
200) nei pressi dell'impianto. Risulta che la presenza di un argine in sinistra idrografica alto circa 4 m mette l'area in sicurezza. Inoltre il letto del fiume, in riferimento alla posizione degli argini in terra, in questo settore è spostato verso la destra idrografica, mettendo pertanto il territorio a Nord (sinistra idrografica) in maggior sicurezza. E' evidente che se l'argine dovesse in qualche modo cedere la sicurezza dell'area sarebbe totalmente compromessa: in ogni caso, la sicurezza degli argini è affidata alle competenti autorità (Genio Civile di Verona).
L'area dell'impianto si colloca all'interno della piana di divagazione del fiume Adige. La zona in esame risente direttamente dell'azione di drenaggio che la depressione del Fiume (la quota terreno della piana è di 35÷39 m s.l.m.) esercita nei confronti delle falde superficiali presenti nelle aree di pianura circostanti (terreni posti superiormente ad una quota di 42 m s.l.m.). L'azione di drenaggio nella piana del Fiume si sviluppa lungo direzioni preferenziali, direzioni evidenziate nelle carte successive dalle grosse frecce azzurre (principali assi di drenaggio). In questo tratto l'asta fluviale esalta il suo carattere di Fiume meandriforme, con abbondanza di meandri abbandonati dalla tipica forma a ferro di cavallo, tratti controcorrente, terrazzi di incisione fluviale, topografie orizzontali.
Le isofreatiche ricalcano in linea generale l'andamento topografico e si riscontra una leggera diminuzione del gradiente idraulico interpretabile con una leggera diminuzione della permeabilità dei terreni, connessa ad una diminuzione della granulometria dei materiali costituenti il sottosuolo dell'area in oggetto. Si noti come l'asse dell'area di divagazione del fiume Adige corrisponda ad una flessura verso NO delle isofreatiche (Figura 25), a testimoniare che in quest'area il fiume drena la falda. Nella carta è stato individuato il pozzo n. 6 (posto a sinistra dell'area indagata), il quale è stato sottoposto ad osservazioni periodiche sul livello di falda, così da poter dedurre alcune osservazioni (pozzo ubicato in area agricola priva di vasta area di impermeabilizzazione, pertanto se ne possono trarre informazioni utili per l'interpretazione dell'assetto idrogeologico dell'area di progetto). Per quanto concerne i livelli di falda dall'osservazione della carta risulta che l'area in oggetto è attraversata dall'isofreatica posta a quota 37 m s.l.m.. Tale dato rappresenta il livello di magra registrato nel periodo di osservazione. Interpretando invece i dati del pozzo n. 6 rilevati nel momento di morbida della falda, si ottiene un livello di falda massimo con isofreatiche comprese 38,2 m s.l.m. e 37,7 m s.l.m.. Dai rilievi effettuati dai progettisti risulta invece una massimo di falda compreso tra 38,0 e 37,5 m s.l.m.. In senso cautelativo si posso considerare i valori indicati dal lavoro "Il regime delle acque sotterranee nell'Alta Pianura Veronese" (A. Dal Prà et al., 1991), sebbene si tratti di un'interpretazione assolutamente teorica che elabora in massimi assoluti registrati.
Dagli stralci delle carte idrogeologiche si individuano alcuni significativi elementi idrogeologici e morfologici:

- un asse di drenaggio della falda in corrispondenza della piana di divagazione del fiume con direzione da NO verso SE;
- una direzione di deflusso sotterraneo da N verso S in corrispondenza della porzione della conoide terrazzata (quota terreno 50 + 52 m s.l.m.) presente tra Verona e San Martino Buon Albergo;

- in corrispondenza dell'area in esame l'andamento della freatimetria generale si sviluppa con direzione da NNO verso SSE, con un gradiente pari al 0.2 %.

Idrogeologia e acque sotterranee

Il territorio della provincia di Verona è schematizzabile in una sequenza tipo in cui tre differenti contesti idrogeologici manifestano peculiari caratteristiche di permeabilità:

- il settore collinare–montuoso;
- l'alta pianura compresa fra il settore montuoso e la linea delle risorgive;
- la media e la bassa pianura.

L'unità che interessa in dettaglio l'impianto è l'Alta Pianura Veronese (seconda unità), la quale è sede di un acquifero freatico indifferenziato con direzione di deflusso approssimativamente NE-SO, molto vulnerabile per l'elevata permeabilità dei depositi che lo contengono. Come sottolineato dai sondaggi a carotaggio continuo, effettuati nell'area di studio, il livello della falda si posiziona a profondità variabili comprese comunque tra 1,3 e 2,0 metri dal piano campagna.

Sintesi delle vulnerabilità individuate

La superficie su cui sorge l'impianto di Ca' del Bue non è compresa all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico, pericolosità idraulica o a rischio idraulico, mentre ricade all'interno della fascia sensibile di ricarica degli acquiferi. L'analisi dei dati relativi alla situazione idrologica, ed in modo particolare del fiume Adige, ha evidenziato una situazione che attualmente appare critica dal punto di vista qualitativo, mentre da quello quantitativo risulta una risorsa sfruttata nell'ambito del suo bacino per diversi scopi, tra i quali i più significativi sono quello idroelettrico, irriguo, zootecnico, industriale e potabile. La situazione idrogeologica, dal punto di vista qualitativo, mostra un impatto antropico ridotto e/o significativo, con caratteristiche chimiche generalmente buone; da quello quantitativo l'impatto antropico risulta nullo o trascurabile. Le vulnerabilità individuate derivano dal consumo di risorsa e dal possibile inquinamento dell'ambiente idrico.

Ambiente naturale

L'area in studio è fortemente antropizzata e di conseguenza gli elementi di naturalità spontanea risultano fortemente ridotti; infatti l'omogeneizzazione dell'ambiente e l'abbandono delle tecniche colturali tradizionali hanno determinato una forte riduzione delle biodiversità.

Lo studio è stato condotto secondo la seguente procedura:

- Esplorazione diretta dell'area oggetto di studio
- Analisi della bibliografia disponibile
- Caratterizzazione della vegetazione potenziale
- Caratterizzazione della fauna presente.
- Descrizione dell'ecosistema specifico del fiume Adige, nel tratto più vicino all'area di progetto
- Individuazione di specie vegetali e animali a rischio di estinzione
- L'applicazione alle normative Europee, nazionali e Regionali in tema di mantenimento degli habitat e di tutela delle specie (direttive CEE 92/43 e 79/409, D.P.R 357/97, Delibere G.R.V 1662/01, 280/02,448/03 e 449/03)
- Considerazioni sul punto SIC IT 3210042 denominato "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine, presente nell'area limitrofe al sito oggetto di studio.

Ambiente antropico

Paesaggio

L'Ambiente Antropico si può considerate costituito da tre componenti: il Paesaggio, come bene collettivo e la Salute Pubblica, come manifestazione collettiva di un bene individuale ed è stato inserito anche il Rumore sia perché viene considerato esclusivamente quello di origine antropica (come peraltro anche le altre forme di inquinamento) sia per la sua vulnerabilità tipicamente locale.

Lo Studio approfondisce i vari aspetti elencati comprendenti:

Il contesto paesaggistico di area vasta

I Caratteri naturalistici e del paesaggio agrario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016 pag.

I Caratteri degli insediamenti storici e delle dinamiche insediative
Il paesaggio fluviale e il parco dell'Adige
Sintesi dei valori storico – culturali, dei valori ecologico – naturalistici, dei valori percettivi, dei rischi e delle criticità,Vulnerabilità del paesaggio
Valutazioni degli impatti sul paesaggio (post operam)

Salute Pubblica
si fa riferimento ai dati pubblicati dagli osservatori epidemiologici locali delle USSL 20 e USSL 21, alle quali appartengono i Comuni dell'intorno del polo di Ca' del Bue e presenti attigui all'area vasta individuata nel presente SIA

Le principali cause di morte nell'USSL 20 sono i tumori e le malattie cardiovascolari con un tasso del 67,7 % (Relazione Sanitaria 2010); le morti per malattie del sistema respiratorio hanno una incidenza del 6% in costante diminuzione dall'8% del 2005.
In generale le zone con maggiore inquinamento atmosferico sono quelle in prossimità di strade intensamente trafficate. Nell'area urbana il 50% delle polveri sottili PM_{10} sono generate dal traffico (dati ARPAV). Nel corso del 2010 si sono verificati 69 superamenti dei limiti di legge nella città di Verona. Questi superamenti sono diminuiti dal 2005 in maniera consistente, passando da 222 ai 69 attuali. Questi valori diminuiranno progressivamente con il concretizzarsi del piano di azione della qualità dell'aria (PQA) che coinvolge 18 Comuni, la Provincia di Verona, l'ARPAV, le USSL e l'Università di Trento.
La situazione nell'USSL 21 non è diversa. Le principali causa di morte sono i tumori e le malattie cardiovascolari che coprono il 70% del totale. Le malattie a carico dell'apparato respiratorio hanno una incidenza del 7,6 %.

Rumore
In relazione alla zonizzazione acustica comunale, l'area di Ca' del Bue ricade in classe VI "Aree esclusivamente industriali" (cfr. tabelle B e C del DPCM 14/11/97: Leq in emissione 65 dB(A) diurno e 65 dB(A) notturno; Leq in immissione 70 dB(A) diurno e 70 dB(A) notturno, limite differenziale non applicabile). Intorno all'area c'è una fascia di transizione corrispondente alla fascia IV (65 dB(A) diurno -55 dB(A) notturno) e quindi si passa alla classe III (60-50 dB(A)).

In conclusione, allo stato attuale l'ambiente circostante l'impianto, dal punto di vista acustico, risulta fortemente influenzato dalla presenza dell'asse stradale Autostrada/Tangenziale, che costituisce la fonte da cui proviene la parte preponderante di energia sonora misurata; comunque il clima acustico attualmente rilevato presso i ricettori individuati rimane al di sotto dei limiti di legge, sia per quanto riguarda il livello globale sia per quel che riguarda il differenziale generato.
Per stato attuale dell'impianto si intende una condizione di funzionamento ridotto degli impianti, prevalentemente limitato alla sezione di ricezione e separazione rifiuti.

Conclusioni
La zonizzazione acustica comunale colloca l'area di Ca' del Bue in classe VI "Aree esclusivamente industriali" (cfr. tabelle B e C del DPCM 14/11/97: Leq in emissione
65 dB(A) diurno e 65 dB(A) notturno; Leq in immissione 70 dB(A) diurno e 70 dB(A) notturno, limite differenziale non applicabile). Intorno all'area c'è una fascia di transizione (55 dB(A) notturno - 65 dB(A) diurno) oltre la quale si passa alla classe III (50-60 dB(A)).
Le simulazioni del modello nell'assetto futuro mostrano il completo rispetto dei limiti definiti nella zonizzazione acustica; considerando inoltre il confronto tra valori misurati e valori calcolati riportati in sede di caratterizzazione ante operam, si può constatare come la modellizzazione tenda a sovrastimare i valori reali.

Ambiente antropico

La componente Atmosfera è quella, tra le altre considerate nel presente SIA, che può subire gli impatti maggiori dalla realizzazione delle opere previste nel progetto, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
L'ambito territoriale entro il quale l'impatto sull'atmosfera può verificarsi con entità apprezzabile, nella fase di cantiere, resta tuttavia limitato esclusivamente ad una zona ristretta attorno al complesso di Ca' del bue, dell'ordine massimo di poche centinaia di metri, e resta limitato anche nel tempo.
Il progetto complessivamente prevede le opere di revamping sulle due sezioni operative (selezione rifiuti e digestione anaerobica); le opere di revamping saranno limitate a interventi sulle strutture esistenti con modifiche e modesti ampliamenti e installazioni di nuove macchine in sostituzione di alcune esistenti, quindi attività di modestissima incidenza sulla qualità dell'aria circostante.
Nella fase di esercizio l'impatto sulla qualità dell'aria deriva dalle emissioni convogliate; dal progetto sono escluse emissioni fuggitive o per erosione eolica di cumuli. Per l'indisponibilità, al momento, di informazioni sufficientemente dettagliate sulle modalità di realizzazione delle operazioni di revamping, si può ritenere che essendo il cantiere verrà svolto all'interno dei fabbricati gli impatti sull'ambiente saranno trascurabili.
Lo studio riporta in dettaglio le normative di riferimento considerate,una descrizione sintetica dei modelli matematici utilizzati per la caratterizzazione della componente aria riferita all'area in sorge l'impianto oggetto dello studio

Stima degli Impatti
La stima degli impatti sulla qualità dell'aria da parte degli inquinanti atmosferici prodotti dalle sorgenti riportate al punto 7.3.2 viene condotta attraverso il confronto tra i limiti di qualità dell'aria dei diversi inquinanti e i corrispondenti dati di concentrazione e di deposizione al suolo teorici, ottenuti con le simulazioni modellistiche (i modelli utilizzati sono sinteticamente descritti al punto 7.1.3) applicate da CALPUFF sull'area vasta. I risultati delle simulazioni, che forniscono per ogni inquinante soggetto a verifica sia il valore massimo calcolato che sia il valore di riferimento normativo (ove esistente), nel presente studio sono riportate attraverso tabelle e mappe di isoconcentrazione.
L'entità quantitativa dell'impatto sulla qualità dell'aria dovuto alle emissioni di NO_x e di CO dal camino dell'impianto di cogenerazione, riferiti ai corrispondenti valori limite di legge, è stata visualizzata nelle Figura 98-Figura 99-Figura 100 dello Studio di Impatto Ambientale – Quadro ambientale.
Per ciò che riguarda l'NO_2, i valori di concentrazione teorica al suolo (relativi al 99,8° percentile e alla media annuale) dovuti all'impianto di cogenerazione non solo sono bassi rispetto ai valori limite (il 99,8° percentile è al massimo compreso tra 10 e 50 $\mu g/Nm^3$ rispetto al limite di 200 $\mu g/Nm^3$ praticamente sull'area del complesso, per scendere tra 10 e 20 $\mu g/Nm^3$ in una stretta cerchia fuori del complesso e al di sotto di 10 $\mu g/Nm^3$ a distanze maggiori; non si deve inoltre dimenticare che nel calcolo si è considerato che l'intera emissione di NO_x sia costituita da NO_2, aspetto estremamente cautelativo poiché, in realtà, gli NO_x (NO+NO2) emessi sono generalmente formati per almeno il 90÷95% da NO e solo per il 5÷10% da NO_2. La media annuale massima stimata è compresa tra 1 e 2 $\mu g/Nm^3$, limitatamente alla zona di emissione, rispetto al limite di 40 $\mu g/Nm^3$; oltre l'area del complesso il valore della media annuale scendo sotto 1$\mu g/Nm^3$.
Il valore calcolato per il CO (compreso tra 10 e 50 $\mu g/Nm^3$) risulta del tutto irrisorio rispetto al limite di legge pari a 10.000 $\mu g/Nm^3$.
Stante il modesto livello di impatto sulla componente atmosfera non si presenta la necessità di adottare misure di mitigazione ulteriori, rispetto alla altezza del camino al quale sono convogliati i fumi di combustione.
Si può notare come non sussistano situazioni di criticità: sia le concentrazioni in atmosfera al livello del suolo che le deposizioni sul suolo degli inquinanti considerati risultano molto inferiori ai valori di confronto e di valutazione, sia in termini di legge che di linee guida.

L'entità quantitativa dell'impatto dovuto ai livelli di odore determinato dalle emissioni dal biofiltro di unità olfattive teoriche, è stata effettuata secondo i criteri delle linee guida della Regione Lombardia. La continue linea continua si riferisce al 98° percentile, mentre quella tratteggiata è stata aggiunta per

mostrare la posizione del 99° percentile. Si può vedere come il livello di percettibilità (98° percentile di 1 UO) è situato praticamente al confine del complesso mentre i limiti di accettabilità (98° percentile di 3 e di 5 UO) sono calcolati così vicini alla
Sulla base dei risultati ottenuti relativamente alle stime di concentrazione al suolo degli inquinanti atmosferici emessi dal motore di cogenerazione riportate nel capitolo 7.3, e sulla base della caratterizzazione della qualità dell'aria presente nella zona circostante il complesso, si può concludere che non si determineranno significativi incrementi delle concentrazioni attese con l'entrata in esercizio della sezione di cogenerazione a seguito del revamping di progetto. La stima teorica della diffusione di UO dal biofiltro, effettuata con la modellistica dispersiva idonea, secondo i criteri delle linee guida della Regione Lombardia, ha mostrato come il limite di percettibilità (1 UOI) si verifica al confine del complesso e quelli di accettabilità (3 UOI e 5 UOI) sono posizionati praticamente a ridosso del biofiltro stesso.

Le emissioni da fonti odorigene

La situazione Ante Operam
L'assetto attuale in attività nel complesso impiantistico di Ca'del Bue comprende solamente il sistema di raccolta e separazione dei rifiuti e trattamento meccanico per la produzione di CDR.
Pertanto le emissioni di inquinanti atmosferici collegate all'assetto attuale (ante operam) risultano solamente le seguenti:

- emissioni diffuse da traffico auto veicolare dei mezzi di trasporto, che si concentrano nell'area di ingresso al complesso esclusivamente nel periodo diurno, con una incidenza irrilevante rispetto a quelle determinate dal traffico auto veicolare nelle vicinissime arterie (Autostrada A4 e Tangenziale VRSud- VREst);
- emissioni odorigene dovute alle attività di ricezione/trattamento dei rifiuti in corso. La stima delle emissioni non è possibile, mentre si dispone delle misure effettuate dal 2010 al 2012 dei livelli di UO percepite dei dintorni del complesso.

La situazione post operam
L'entità quantitativa dell'impatto dovuto ai livelli di odore determinato dalle emissioni di unità olfattive teoriche dal biofiltro a servizio del sistema di digestione anaerobica, è stata effettuata secondo i criteri delle linee guida della Regione Lombardia. Dall'esame dei risultati riportati si può vedere come il livello di percettibilità (98° percentile di 1 UO) è situato praticamente al confine del complesso mentre i limiti di accettabilità (98° percentile di 3 e di 5 UO) sono calcolati così vicini alla sorgente da risultare ad una distanza inferiore al passo di griglia del modello (250 m).
Sulla base dei risultati ottenuti relativamente alle stime di concentrazione al suolo degli inquinanti atmosferici emessi dal motore di cogenerazione riportate , e sulla base della caratterizzazione della qualità dell'aria presente nella zona circostante il complesso, *si può concludere che non si determineranno significativi incrementi delle concentrazioni attese con l'entrata in esercizio della sezione di cogenerazione a seguito del revamping di progetto.* La stima teorica della diffusione di UO dal biofiltro considerato, effettuata con la modellistica dispersiva idonea, secondo i criteri delle linee guida della Regione Lombardia, ha mostrato come il limite di percettibilità (1 UOI) si verifica al confine del complesso e quelli di accettabilità (3 UOI e 5 UOI) sono posizionati praticamente a ridosso del biofiltro stesso.

Quadro Economico del Progetto

A titolo riassuntivo, la tabella sotto riporta i totali generali degli investimenti per la realizzazione del progetto.

Sezione 1: Ricezione e selezione meccanica RSU e assimilati	
Opere elettromeccaniche	3.522.500 Euro

Opere civili	285.000 Euro
Totale opere Sezione 1	**3.807.500 Euro**
Sezione 2: Digestione anaerobica dei rifiuti organici e digestione anaerobica	
Opere elettromeccaniche incluso Trattamento Acque	6.653.958 Euro
Opere civili	2.835.000 Euro
Totale opere Sezione 2	**9.200.408 Euro**
Totale generale Sezioni 1+2	***13.296.458 Euro***

Nel dettaglio il valore delle opere è così articolato:

COSTO DEI LAVORI	
Interventi previsti per la realizzazione dell'opera (*)	13.296.458
Opere di mitigazione	
Oneri per la sicurezza	416.894
Subtotale 1)	**13.713.352**
	SPESE GENERALI
Spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale	600.000
Spese relative alla direzione dei lavori	564.337
Spese relative al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione	199.447
Spese relative ad attività di consulenza e di supporto	40.000
Spese per pubblicità	30.000
Spese necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche	20.000
Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	155.000
Spese per allacciamenti a pubblici servizi	-
Spese per imprevisti (possibili future esigenze di realizzazione del progetto)	600.000
Subtotale 2)	**2.208.784**
IVA	**1.857.268**
TOTALE 1) +2) +IVA	**17.779.404**

IVA: 10% su sub-totale 1; 22% su sub-totale 2

Conclusioni finali

Lo studio ribadisce che tramite le azioni di revamping, che tra l'altro rispondono alla sollecitazione posta dal Piano Regionale approvato nel 2015 (*Valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti anche con revamping impiantistici*), viene raggiunto un obiettivo di sostanziale miglioramento e controllo degli impatti rispetto alla situazione ex-ante esistente al momento della emanazione delle norme Paque.

Le emissioni in atmosfera, tanto di natura gassosa che odorigena e acustica, sono fortemente presidiate e contenute entro i limiti normativi e, comunque, di minor impatto rispetto agli anni scorsi di pieno esercizio dell'impianto; il traffico veicolare subisce un incremento rispetto a quello attuale anche se, in termini di area allargata, è compensato dal minor traffico sulla direttrice Verona–Zevio.

In tutti i casi le modifiche proposte pongono significative integrazioni di miglioramento.

Basti pensare all'adozione di nuove importanti scelte operate dal Progetto di modifica:

- Fornitura e utilizzo di apparecchiature di trattamento delle arie dei settori di ricezione e trattamento della FORSU tramite il nuovo bio-filtro e scrubber;
- inserimento dello scrubber nel bio-filtro preesistente;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

- riduzione dei generatori a ciclo Otto da tre motori ad uno soltanto;
- utilizzo ottimizzato degli edifici esistenti;
- eliminazione dei trattamenti di essiccazione termica;
- eliminazione dello stoccaggio fanghi,
- revamping dell'impianto di trattamento acque,

solo per citare i provvedimenti di maggiore rilevanza che non erano presenti nell'impianto originario o che in questi anni non erano stati oggetto di interventi di ammodernamento.
Come messo in evidenza dalla Commissione provinciale VIA, le modifiche proposte prevedono, oltre a modifiche al lay-out attuale, che in ogni caso non comportano utilizzo di nuove aree la cui impronta al suolo non sia già esistente, la richiesta di nuovi CER e la richiesta di trattamento di RSAU con conseguente richiesta di aumento di potenzialità di trattamento.

Tali richieste sono state formulate non già in funzione della realizzazione di un "nuovo impianto" quanto piuttosto in funzione:

- delle radicali modificazioni della composizione e della qualità dei rifiuti, che postulano modifiche tecniche e di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'impiantistica esistente, ormai inadeguata per rispondere alle nuove esigenze operative,
- della dinamica di crescita della raccolta differenziata,
- dell'esigenza di valorizzazione dei rifiuti trattati, sia in termini di recupero di materia che di utilizzazione energetica del biogas,
- delle esigenze di ammodernamento tecnico e di allineamento alle migliori tecniche e pratiche di gestione ormai indispensabili per un impianto in esercizio da molti anni,
- dell'esigenza di rispondere alle indicazioni di programmazione regionale che individuano nel TMB di Ca' del Bue un sito strategico per il trattamento dei rifiuti regionali/provinciali,
- dell'esigenza di migliore organizzazione aziendale nell'ambito delle società del gruppo AGSM-AMIA anche in funzione di una riduzione dei costi e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse aziendali,
- dell'esigenza, infine, di rispondere alle sollecitazioni poste dal Piano Regionale dei Rifiuti riguardo all'utilizzo ottimale dell'impiantistica esistente e alla necessità di provvedere al suo costante adeguamento.

Si ritiene, inoltre, che l'ampliamento dei codici CER sia in larga misura indotto dalle citate modifiche nella qualità dei rifiuti (FORSU, RSAU) e che non costituisca una modifica sostanziale tale da indurre la definizione di "nuovo impianto" tout court; si tratta piuttosto di una normale evoluzione delle condizioni produttive che può riguardare un impianto costruito per poter funzionare per lungo tempo; rientra quindi tra le esigenze di modifica produttiva senza alcuna alterazione della natura di "impianto esistente" peraltro soggetto, come tutti gli impianti, a necessari e periodici interventi di manutenzione straordinaria e sottoposto – come modifica sostanziale – alla normale procedura ordinaria di VIA/AIA.

Per quanto attiene la richiesta di potenzialità tecnica va considerato che il differenziale in aumento rispetto all'autorizzazione attuale è, ancora una volta, indotto dalla opportunità di trattare la Forsu e di prevedere, nel prossimo futuro, una diminuzione di conferimento di RUR che potrà essere compensato dal trattamento di RSAU. Si tratta di decisione che, pur assunta su un diverso caso, ha avuto il merito di qualificare il "*revamping*", così come inteso dalla Giunta Regionale del Veneto, coerente rispetto alle norme di tutela ambientale contenute nel D. Lgs. 152/06 ed in particolare con il punto l bis dell'art. 5 del citato decreto legislativo ove nel definire la "*modifica sostanziale*" di un progetto lo si riconduce alla necessaria valutazione da parte dell'autorità competente degli effetti "*negativi e significativi*" sull'ambiente; effetti negativi e significativi sull'ambiente insussistenti nel caso di specie e la cui valutazione spetta in ogni caso alla Commissione V.I.A. Regionale.

Quanto alla valutazione che compete alla Regione Veneto con riferimento alla domanda di V.I.A., approvazione del progetto e A.I.A. che, proprio alla luce della citata giurisprudenza, esigendo un puntuale e specifico esame dell'intervento che per natura (revamping), dimensione e ubicazione (interna all'area del complesso impiantistico di Cà del Bue) non è in contrasto con quanto stabilito

dall'art. 49 del PAQUE perché non può essere in alcun modo "*ritenuto produttivo di effetti sull'ambiente equivalenti a quelli di un nuovo impianto*", non sussistendo nel caso di specie in effetti un impatto negativo e significativo sull'ambiente specificamente per quanto detto sopra (l'impianto in corso di modifica non si espande nell'occupazione di nuovo suolo per come specificato dal PAQE), si ritiene la proposta degna di valutazione *di merito* favorevole.
Quanto sopra – in aggiunta - dovendo evidenziare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 2261/2015, sez. V), indagando peraltro la non più vigente disposizione contenuta nell'art. 16 della L.R.V. n. 11/2010, ha avuto modo di confermare la legittimità, nell'analisi di un procedimento di approvazione di un progetto di "*revamping*", dagli atti nell'occasione assunti statuendo: "*La soluzione adottata dalla Giunta regionale nello stabilire nel dettaglio l'applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 11 del 2010 appare in primo luogo corretta rispetto alle norme fondamentali statali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 chiamate a definire ciò che è esistente, ciò che non lo è e le modificazioni sostanziali all'esistente ed in secondo luogo consente di ritenere la correttezza dell'approvazione regionale in data 10 aprile 2013 del progetto di revamping e della connessa autorizzazione integrata ambientale ed inoltre che tale revamping legittimamente autorizzato ricomprenda anche la possibilità di un numero diverso e superiore di CER in ingresso, elemento questo rientrante nella gestione dell'impianto medesimo*".

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area di progetto non ricade all'interno di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000; in prossimità della stessa si rileva la presenza del *SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"* e del *SIC/ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga"*, per i quali il Quadro di Riferimento Ambientale ha evidenziato l'assenza di impatti ambientali apprezzabili poco oltre i limiti del Complesso stesso.
Il proponente ha trasmesso, unitamente alla documentazione progettuale, la Dichiarazione di non Incidenza Ambientale, trasmessa dal Settore V.I.A., con nota prot. n. 31071 del 23/1/2015, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 44907 del 3/2/2015 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR 2299/2014.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenute le seguenti osservazioni, sia entro che fuori i termini di legge :

1) Comune di San Giovanni Lupatoto
2) Comune di Zevio
3) Comune di San Martino Buon Albergo
4) Comune di Verona
5) Provincia di Verona
6) Mosconi Maria Cristina et al.
7) Vallani Stefano
8) Giuliari Giovanni
9) Giuliari Giovanni per conto "Associazione CTT"
10) Pozzerle Carlo
11) Terra per conto "Associazione salute Verona"

A tutte le osservazioni la ditta ha puntualmente controdedotto come risulta dalle tabelle riportate:

	OSSERVAZIONI E PARERI DEGLI INTERESSATI	RIFERIMENTO RICHIESTA REGIONE	CONTRO DEDUZIONI DEL PROPONENTE
Posizione	Sintesi Osservazione/Parere		Posizione Sintetica

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

1	***Terra Srl per i Comuni di San Giovanni Lupatoto e di Zevio***	Lettera 28 Maggio 2015, Prot.	
1.1	Il revamping si riferisce a un più ampio progetto di riassetto impiantistico funzionale alla futura realizzazione di un termovalorizzatore. E' necessario impostare una VIA complessiva per tenere conto del cumulo degli effetti dei singoli progetti (si veda la direttiva 2014/52/UE - modifica	***1***	**SINTESI DELLA CONTRODEDUZIONE SI VEDA INOLTRE STRALCIO "VIA E CUMULO PROGETTI"**
1.2	E' necessario attivare una VIS, in considerazione del già significativo impatto sulla qualità dell'aria e delle presenze già importanti delle installazioni industriali nella zona (si veda la direttiva 2014/52/UE - modifica della 2011/92/UE)	***1***	
1.3	Il quadro progettuale è incompleto (v. pag 21). Riferimento a carenze su: domanda, evoluzione domanda offerta, fase di cantiere, infrastrutture e indotto, costi/benefici, alternative, dismissione, traffico indotto, rispetto delle BAT (in particolare il	***6, 4, 3, 9, 12***	**SI VEDA STRALCIO "TRAFFICO" STRALCIO "12_SIA_PA_REL_06_Analisi costi benefici" STRALCIO "Alternative" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "trattamento odori"**
1.4	Per il quadro ambientale (v. pag 26) si riferisce a carenze di analisi sulla componente atmosfera, in particolare per: le emissioni da combustione da biogas (che andrebbero impedite); trattamento arie da edificio organico; emissione di bio aerosol; trattamento acque	***5, 14, 15, 12***	**SI VEDA STRALCIO "0_RT_05_REV0_trattamento acque reflue" STRALCIO "Analisi componente atmosfera" STRALCIO "Ciclo delle acque" STRALCIO "12_SIA_PA_REL_05_Trattamento aria"**
1.5	E' necessario uno screening VINCA	***16***	**SI VEDA STRALCIO "ALLEGATO c_Relazione" STRALCIO "ALLEGATO c_dichiarazione competenze professionali_REV" STRALCIO "ALLEGATO d_autodichiarazione competenze professionali_REV"**
2	***Comune di San Martino Buon Albergo***		
2.1	L'impianto è di fatto un "*nuovo impianto*" e quindi contravviene al disposto dell'art. 49 del PAQE	***7***	**SI VEDA "STRALCIO PAQE"**
2.2	L'art. 16 comma 2 LR 11/2010 rimanda al Consiglio Provinciale la deliberazione in merito all'autorizzazione per impianti di trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (preventivo accertamento della indispensabilità degli impianti per il recupero e o smaltimento in	***3***	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 INTRODUZIONE ALLO SIA" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta"**
2.3	In mancanza dello svincolo della tangenziale in direzione Vicenza-Verona si ripropone la gravità del problema viabilistico. Viene richiesta una viabilità sostenibile preventiva a sviluppi dell'impianto	***9***	**SI VEDA STRALCIO "TRAFFICO"**
3	***Comune di Verona***		

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

3.1	Sono necessarie misure di conferma delle emissioni odorigene alle fonti di emissione	*12*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_05_Trattamento aria" STRALCIO "emissioni pre e post operam"**
3.2	Le misure di polveri (PTS) in zona, fino al 2010, hanno registrato un aumento	*14*	**SI VEDA STRALCIO "Analisi componente atmosfera"**
3.3	E' necessaria una verifica sulla applicazione delle BAT per le emissioni dei motori		**SI VEDA STRALCIO "schema a blocchi" STRALCIO "corrispondenza BAT in**
3.4	E' necessaria una verifica degli effetti sul traffico indotto	*9*	**SI VEDA STRALCIO "TRAFFICO"**
3.5	E' necessaria una verifica sull'impatto acustico	*13*	**SI VEDA STRALCIO "Impatto acustico"**
3.6	E' necessario specificare le modalità di regimazione delle acque in area c.d. "Transeco" (nuova cernita manuale in area	*5, 15*	**SI VEDA STRALCIO "Regimazione acque" STRALCIO "Ciclo delle acque"**
4	***PROVINCIA DI VERONA***		
4.1	In riferimento a PAQE (art. 49), il progetto è un nuovo impianto e in quanto tale incompatibile urbanisticamente (viene menzionata la sentenza TAR	*7*	**VEDERE PARERE AL 2.1**
4.2	La stima degli impatti andrebbe condotta sulla totalità dell'opera che andrà in esercizio	*1*	**VEDERE PARERE AL 1.1 E 1.2**
4.3	Le emissioni in atmosfera devono essere approfondite, non essendo esse soltanto quelle dai motori biogas ma anche derivanti dai camini della filtrazione aria. Chiarire le portate di aria. Il trattamento arie appare insufficiente.	*12, 14*	**SI VEDA STRALCIO "Analisi componente atmosfera" STRALCIO "12_SIA_PA_REL_05_Trattamento aria"**
4.4	Chiarire il ciclo delle acque	*5*	**SI VEDA STRALCIO "Ciclo delle acque"**
4.5	Chiarire l'impatto del rumore	*13*	**SI VEDA STRALCIO "Impatto acustico"**
4.6	La dichiarazione di non necessità VINCA non è stata elaborata su modellistica aggiornata	*16*	**SI VEDA STRALCIO "ALLEGATO c_ Relazione" STRALCIO "ALLEGATO c_dichiarazione competenze professionali_REV" STRALCIO "ALLEGATO d_autodichiarazione competenze professionali_REV"**
5	***MOSCONI MARIA CRISTINA e altri***		
5.1	Quanto descritto nel documenti progettuali non è coerente con gli obiettivi di chiusura del ciclo integrato di trattamento dei rifiuti. Si richiede che venga implementata la RD e il recupero di materiale	*2*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLO SIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD al 70%_2"**
6	***VALLANI STEFANO***		
6.1	Valutare se il progetto debba essere considerato ALTERNATI	*Vedi controdeduzione*	**ALTERNATIVA AL WTE**
6.2	Prescrivere condizioni operative per il massimo recupero delle frazioni del rifiuto	*2*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLO SIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD al 70%_2"**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

6.3	Prescrivere anche al comune di Verona il raggiungimento delle quote di 70% di RD	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**
6.4	Si richiedano dati certi sui rifiuti prodotti in Provincia nel corso del 2014	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**
6.5	Acquisire un dato oggettivo dell'impiantistica al 2014 e evitare che Verona diventi un polo attrattore di rifiuti	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**
6.6	Vietare l'arrivo di rifiuti da fuori Provincia	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**
6.7	Modificare la zonizzazione acustica per adeguarla al progetto e chiedere l'approvazione del	*13*	**SI VEDA STRALCIO "Impatto acustico"**
6.8	E' sufficiente la sola selezione del residuo, pari a 156.000 t/a, senza aumento della capacità	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**
6.9	Il revamping proposto esclude la necessità dell'impianto d	*Vedi controdeduzione*	**ALTERNATIVA AL WTE**
6.10	Esprimere parere contrario all'aumento di capacità di trattamento e a nuovi codici CER per non contrastare con la sentenza TAR 00863/2014 su AMIA	*7*	**VEDERE PARERE AL 2.1**
6.11	Richiedere la caratterizzazione delle emissioni odorigene pre e post operam. Richiedere i	*12, 14*	**SI VEDA STRALCIO "emissioni pre e post operam" STRALCIO "Analisi componente atmosfera"**
6.12	Richiedere chiarimenti sulla presenza di URBASER nel cartiglio di progetto		**Controdeduzione SINTETICA**
6.13	Richiedere il parere dell'Osservatorio Rifiuti circa la necessità di realizzare la linea		**Controdeduzione SINTETICA**
6.14	Valutare in un quadro complessivo la presenza di altri progetti (es. Adige Ambiente) prima di approvare nuovi progetti di impianti	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**
6.15	Richiedere la concreta programmazione dei flussi di rifiuti in entrata all'impianto	*2, 3*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLOSIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "domanda_evoluzione_offerta" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD**

7	*GIULIARI GIOVANNI*		
7.1	Si propone di chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso il recupero, in linea con gli orientamenti comunitari	*2, 8*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLO SIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD al 70%_2"**
7.2	Sia espresso numericamente il dato sul recupero nella tabella riassuntiva del Progetto	*==*	**SI VEDA STRALCIO "TABELLA"**
7.3	Nella pianta di progetto si vede il nuovo impianto di incenerimento. Tale ampliamento richiede una valutazione di compatibilità		**Controdeduzione SINTETICA**
7.4	Il progetto non è coerente con gli obiettivi e le strategie della direttiva 2008/98/CE e del relativo disposto italiano D.lgs. 205/2010	*2*	**SI VEDA STRALCIO "12_SIA_PA_REL_07 – INTRODUZIONE ALLO SIA" STRALCIO "Confronto Ca del Bue con programmaz Regionale" STRALCIO "RD al 70%_1" STRALCIO "RD al 70%_2"**
7.5	Venga fatta chiarezza sul destino del CSS che in quanto combustibile non dev'essere utilizz ato nell'alimentazione dei forni di incenerimento	*18, 19, 20*	***Appaiono infondati i richiami in merito all'obbligatorietà della produzione di CSS Combustibile, dal momento che la produzione di CSS Combustibile è – per legge – una facoltà di cui un operatore può avvalersi o non avvalersi in ragione delle sue proprie considerazioni di carattere industriale ed economico.*** **SI VEDA STRALCIO "CSS**
7.6	I mezzi di trasporto incrementano. Venga valutato l'impatto relativo	*9*	**SI VEDA STRALCIO "TRAFFICO"**

Il gruppo istruttore, dopo un attento esame sia delle numerose osservazioni pervenute anche in tempi diversi ad opera degli stessi soggetti, sia delle controdeduzioni inviate dal proponente, ritiene che le puntuali risposte pervenute siano esaurienti e tali da essere condivisibili nella sostanza . In proposito si fa riferimento in particolare ai punti trattati nella suesposta tabella: 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 6.1, 6.8, 6.11, 6.14, 7.5.

5. VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE SUL SIA

Con il presente progetto il proponente intende procedere ad una riorganizzazione completa degli impianti attualmente esistenti, finalizzata sia ad accrescere l'efficienza dell'attività di recupero e conseguentemente diminuire il ricorso allo smaltimento in discarica, sia per riattivare sezioni dell'impianto presenti ma inutilizzate da anni, sia per ammodernare l'impianto chiaramente datato e tale da condizionare la gestione dell'intero sito.
Tali finalità sono in linea con i contenuti e le finalità delle norme specifiche in materia di gestione dei rifiuti, oltre che del piano regionale attualmente in vigore e pertanto sono condivisibili.

In relazione al quadro di riferimento programmatico lo Studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto.
L'area è coerente con la destinazione urbanistica comunale, non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non risulta interessata da zone SIC o ZPS, non è in contrasto con la Pianificazione generale e specifica regionale e nazionale. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento. Una particolare attenzione è stata rivolta a quanto prevede il PAQUE, anche a seguito di specifica osservazione pervenuta. Dopo attenta volutazione si concorda in preposito con le conclusioni cui è pervenuto il proponente e cioè che ..."*nella proposta di revamping contenuta nel Progetto Definitivo sottoposto alla Commissione Regionale VIA si evince con chiarezza che la ristrutturazione e potenziamento dell'impianto non comportano espansioni sul suolo naturale esistente o modifiche alle caratteristiche del suolo stesso rispetto alla situazione ante operam".*

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

In relazione al quadro di riferimento progettuale, la documentazione presentata a corredo della domanda di VIA nonché tutte le integrazioni successivamente inviate ad integrazione e parziale modifica di quanto depositato, illustra nel dettaglio tutti gli impianti e gli accorgimenti tecnici previsti a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.
In riferimento alle emissioni in atmosfera, l'installazione di sistemi specifici di abbattimento, con particolare riferimento alle emissioni odorigene, viene ritenuta sufficiente a garantire un impatto accettabile a termini di legge.
Si concorda che le operazioni di revamping delle sezioni di trattamento e valorizzazione meccanica e biologica proposte dal Progetto dell'AGSM non comportano modifiche impiantistiche particolarmente significative capaci di generare ulteriori e importanti impatti ambientali rispetto alla situazione preesistente che sarebbero, invece, tipici di un nuovo impianto.
Per quanto riguarda gli scarichi liquidi i sistemi di trattamento e depurazione proposti, così come integrati secondo quanto riportato nella documentazione pervenuta in corso di istruttoria, possono ritenersi accettabili in un'ottica di rispetto dei limiti imposti dalla legge. La ditta dovrà in ogni caso rispettare scrupolosamente le indicazioni ed i limiti imposti agli scarichi dall'Ente gestore della fognatura e dell'impianto consortile di depurazione. In proposito si prende atto che la validità delle deroghe chieste dalla ditta e autorizzate dal gestore della fognatura hanno validità fino al 31/12/2015 salvo proroga di legge regionale.
Per quanto riguarda la gestione di rifiuti, dovranno essere chiaramente indicate e distinte con segnaletica orizzontale e verticale le aree destinate a raccogliere le varie tipologie di rifiuti sia in ingresso che in uscita dall'impianto.
Va rilevato infine che l'analisi delle alternative progettuali e di localizzazione sono presenti nello studio con conclusioni condivisibili, così come va dato atto della indicazioni delle misure di mitigazione indicate, che dovranno essere tutte puntualmente realizzate.

In riferimento al quadro di riferimento ambientale, lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali (idrogeologico, rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera, rumore, localizzazione del sito) arrivando alla conclusione per cui gli impatti associati risultano tutti sostenibili e circoscritti sostanzialmente all'area di intervento. La riduzione degli effetti sull'ambiente è resa possibile anche grazie all'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Una particolare attenzione sarà richiesta in sede di prescrizione per il controllo delle emissioni in atmosfera.

Sono state puntualmente analizzate e opportunamente valutate tutte le osservazioni pervenute, come pure le controdeduzioni del proponente. Di tutto si è tenuto conto in sede di prescrizioni.

6. VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dott. Cesare Bagolini e dell'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, e del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona) esprime a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del rappresentante della Tutela Ambientale della Provincia di Verona,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI V.I.A.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. I rifiuti in ingresso dovranno essere quelli indicati in Tab. 5 del Documento n. 12 SIA PA REL 02 "Quadro di Riferimento Progettuale" allegato alla richiesta di VIA del proponente, ad esclusione del codice CER 170604 (materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto).
3. La fossa di raccolta dei materiali in arrivo dovrà prevedere sistemi di separazione netta, rispetto ai residui immessi, tra RSU, RSAU destinati al recupero di materia, RSAU destinati alla produzione di frazione combustibile, e FORSU.
4. Le attività di lavorazione dei rifiuti dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione AIA e nel rispetto della normativa vigente.
5. La produzione di CSS dovrà essere condotta nel rispetto del DM 22/2013 e di quanto previsto in proposito dal Piano regionale dei Rifiuti.
6. In sede di collaudo funzionale dell'impianto si dovrà effettuare una campagna di monitoraggio finalizzata a rilevare:
   a) l'impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione;
   b) l'impatto degli eventuali odori: verificando la loro provenienza, rispetto alle varie sorgenti e alla tipologia qualitativa. Le analisi dovranno essere condotte tenuto conto delle condizioni meteo e rispetto ai bersagli presenti nell'intorno dell'impianto.
7. Cessazione attività Transeco (Zevio). Con l'avvio delle attività presso l'impianto di Ca' del Bue tutte le attività già effettuate presso l'impianto Trenseco di Zevio e ivi trasferite, dovranno essere dismesse.
8. I rifiuti in ingresso e i rifiuti prodotti, nonché i materiali recuperati devono essere chiaramente separati ed individuati mediante apposita segnaletica, orizzontale e verticale, riportando codice CER (laddove applicabile). Devono essere individuate su una specifica planimetria, a disposizione delle autorità di controllo, le aree di stoccaggio/deposito, riportando le quantità massime autorizzate e i codici CER dei rifiuti stoccati/depositati.
9. Le quantità massime di rifiuti in ingresso che possono essere stoccate/depositate in funzione delle specifiche operazioni, sono:
   - R13 (messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12): 3000 m^3 nella fossa di stoccaggio e 400 t all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette;
   - D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D13 a D14): 140 t all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette;
   - D13, D14 e D15: 30 t/giorno;[*]
   - R3 – R4 – R5 – R12: 650 t/giorno di cui 500 t/giorno destinate alla produzione di CSS;[*]
   - R3: 128 t/giorno destinate alla digestione anaerobica.[*]
10. Le quantità massime stoccabili di rifiuti prodotti e relative aree di stoccaggio sono quelle indicate al punto 3.11 (pag. 48) del Quadro di riferimento progettuale del SIA presentato.
11. Tutte le aree esterne ai fabbricati dovranno essere tenute sgombre da ogni tipo di rifiuto.
12. Prima della messa a regime dei nuovi impianti deve essere presentato all'autorità competente un piano di smantellamento e indicazione del destino finale dei macchinari e attrezzature che verranno dismesse.

[*] così riformulata e corretta, per mero errore materiale, nel corso della seduta della Commissione V.I.A. del 19/4/2016

13. Ai fini dell'A.I.A. deve essere presentato un programma dettagliato di gestione dei biofiltri (rivoltamenti, reintegri, sostituzione dei letti, aggiunta di additivi/correttivi, monitoraggio....) e dei filtri a carboni attivi.
14. Le caratteristiche qualitative degli scarichi dovranno essere sempre entro i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 1 Allegato B (scarico in rete fognaria), delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009.

    Dovranno in ogni caso essere rispettate scrupolosamente le indicazioni ed i limiti imposti agli scarichi dall'Ente gestore della fognatura e dell'impianto consortile di depurazione. In proposito si prende atto che le deroghe chieste dalla ditta e autorizzate dal gestore della fognatura hanno validità fino al 31/12/2015.
15. A valle del sistema di depurazione e prima dell'immissione in fognatura dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione dotato di campionatore automatico, autosvuotante e refrigerato e un misuratore in continuo dei parametri pH, redox, conducibilità e solidi sospesi.
16. Le sezioni di accumulo, miscelazione e flocculazione dell'impianto di depurazione devono essere sottoposte ad aspirazione per la captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti/odorigene provenienti dall'impianto stesso mediante biofiltrazione.
17. La fase solida ottenuta dalla centrifugazione del digestato sarà miscelata con materiale strutturante (biomasse legnose e frazione organica derivante da raccolta differenziata (FORSU)) e inviata al trattamento aerobico di compostaggio per ottenere compost di qualità; se di caratteristiche non idonee, essa verrà destinata ad altre forme di riutilizzo e/o smaltimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Gestione Rifiuti, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o Amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Verona, il Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, il Sindaco del Comune di Zevio, il Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, il Presidente della Provincia di Verona, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione Verona – Genio Civile di Verona), con il voto contrario del rappresentante della Tutela Ambientale della Provincia di Verona, parere favorevole all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Nel corso della seduta del 23/12/2015, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento precedentemente reso, viene altresì integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Nella medesima seduta, la Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1. Premessa

La Società AGSM Verona S.p.A. con sede legale in Lungadige Galtarossa 8, ha presentato in data 22 dicembre 2014 un'istanza tesa ad ottenere un giudizio di compatibilità ambientale e contestuale

approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 23 della L. R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013)
Nella medesima domanda è stata chiesto anche il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06.
In data 22.12.2014 è stato pubblicato, sul quotidiano "L'Arena", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e della relativa documentazione e con successiva nota regionale comunicato al proponente l'avvio del procedimento.
In data 07 gennaio 2015, presso la sede di AGSM Verona in Lungadige Galtarossa 8, Verona, è avvenuta la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L. R. 10/99 e in data 11 febbraio 2015 presentato il progetto anche alla Commissione Regionale VIA.
In data 04 marzo 2015 la medesima Commissione ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto ed un incontro tecnico con tutti i soggetti interessati dal procedimento.
In data 3 novembre 2015 si è tenuto un ulteriore incontro tecnico con la ditta che in riscontro a quanto emerso ha provveduto a trasmettere documentazione aggiuntiva.

2. Contenuti Istanza

2.1 - Stato di fatto
Il complesso impiantistico di Ca' del Bue, di proprietà di AGSM Verona S.p.a., è ubicato nel territorio del comune di Verona, in via Matozze n. 95/A.
L'insediamento è sito a breve distanza dal lato sud del tratto autostradale Verona Sud-Verona Est della A4 Brescia-Padova, e dalla tangenziale Sud di Verona, dista circa 5 km da Verona ed è in prossimità dei Comuni di San Martino Buon Albergo e di San Giovanni Lupatoto.
L'insediamento è delimitato da via Matozze a nord e dalla fossa gardesana a est; l'impianto insiste su un lotto di 16.000 mq.
Il progetto dell'impianto esistente di Ca' del Bue risale, nella sua definizione di massima, alla fine degli anni '80.
Il progetto principale è quello previsto nell'ambito del contratto stipulato nel 1990 tra AGSM e R.T.I. (Snamprogetti, Ansaldo e CMC) e redatto sulla base di un "Progetto di massima" contenuto nell'appalto-concorso del Comune di Verona. Nella configurazione originaria erano previste due macrosezioni impiantistiche, di smaltimento e selezione RSU e di produzione di energia.
Dalla data di assegnazione del lavoro (l990) si susseguono una serie di sospensioni e modifiche del progetto fino al completamento della costruzione avvenuto nel 1999.
Nelle successive fasi di avviamento emergono una serie di problematiche di natura tecnica sulla sezione di recupero energetico che porteranno, dopo una serie di prove e varianti progettuali, al definitivo fermo impianto avvenuto nel 2006.
Rispetto al progetto originale, la sola selezione meccanica è, a tutt'oggi, in esercizio anche se con alcune varianti.
Attualmente l'impianto lavora 312 giorni all'anno su 2 turni giornalieri da 6,15 ore/turno.

2.2 - Proposta progettuale:
La proposta progettuale in esame intende riqualificare tecnologicamente la struttura, operando un adeguamento tecnico delle sezioni impiantistiche esistenti ed integrando l'attività attualmente svolta in impianto con l'approntamento di adeguati nuovi sistemi di trattamento riguardanti specifiche frazioni di rifiuti urbani (RSU) e rifiuti speciali assimilabili all'urbano (RSAU).
Le due sezioni impiantistiche esistenti interessate dall'intervento di ammodernamento sono:
- La sezione di ricezione, selezione e trattamento meccanico dei rifiuti.
- La sezione di digestione anaerobica della frazione organica (FORSU).

2.2.1 - Intervento sulla Sezione di ricezione, selezione e trattamento meccanico dei rifiuti
La Sezione di selezione e trattamento RSU indifferenziati installata presso Cà del Bue, come da progetto doveva trattare i rifiuti urbani "misti" provenienti dalla raccolta nella Provincia di Verona garantendo:
- la separazione dei rifiuti in ingresso in due frazioni: quella ad alto contenuto di materia organica e quella con un alto contenuto di materiale combustibile;

- l'avvio a digestione anaerobica della parte ad alto contenuto di materia organica;
- l'avvio a produzione di materiale combustibile raffinato della parte secca;
- il recupero dei metalli presenti nel materiale in ingresso.

In particolare, nel processo di separazione del materiale da utilizzare come combustibile era previsto anche l'essiccamento della frazione combustibile e la sua pellettizzazione/bricchettatura.
L'intervenuta mutata composizione dei rifiuti prodotti dalla cittadinanza, conseguente allo sviluppo della raccolta differenziata e all'evoluzione della disciplina di settore, hanno suggerito la modifica dell'originaria configurazione del sistema.
Attualmente, l'impianto utilizza una parte della apparecchiature a suo tempo installate effettuando le seguenti operazioni:

- la separazione dei rifiuti in ingresso in due frazioni: il sottovaglio composto prevalentemente da frazione organica e il sopravaglio caratterizzato da rifiuto secco. La frazione organica così separata è avviata ad impianti autorizzati esterni mentre la frazione secca è avviata alla sezione di produzione di materiale combustibile (CDR "fluff");
- il recupero dei metalli presenti nei rifiuti in ingresso.

Nella proposta in esame l'intero sistema "Cà del Bue" è ampliato con una nuova capacità di trattamento e recupero del rifiuto organico e con una nuova sezione di selezione manuale e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi attualmente oggetto di attività della Transeco di Zevio.
La Ditta propone quindi:

- una modifica della sezione esistente di selezione meccanica per poter trattare, oltre al rifiuto urbano residuo, anche i rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSAU), con l'obiettivo di massimizzarne il recupero, in funzione della qualità del materiale in ingresso;
- il trasferimento nello stesso sito delle attività Transeco effettuate sui rifiuti speciali non pericolosi (RSNP), attualmente svolte nello stabilimento localizzato nel Comune di Zevio.

Nell'attuale configurazione operativa il sistema di selezione meccanica è dimensionato per trattare, nelle due linee esistenti, 42 ton/ora di RSU residuale corrispondenti a 500 ton/giorno suddivise su due turni di lavoro.
Nella nuova configurazione l'impianto tratterà anche rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani (RSAU) allo scopo di massimizzarne il recupero.
Queste ultime tipologie di rifiuti, in funzione della loro natura e qualità, potranno essere avviate: alle linee di selezione delle frazioni riciclabili (linee 3 e 4) o, in alternativa, alla linea di produzione della frazione combustibile (linee 1 e 2) o, ancora, ad operazioni di stoccaggio, accorpamento e trattamento preliminare (operazioni D13 – D14 – D15).
In particolare, la modifica progettuale del complesso impiantistico riguarda: l'ammodernamento della prima linea di selezione meccanica e la modifica della seconda; l'aggiunta di una nuova sezione dedicata al recupero delle frazioni riciclabili mediante selezione manuale (due linee), nonché, la predisposizione di nuove aree di stoccaggio e trattamento preliminare dei RSNP.
La prima linea di selezione meccanica esistente, che non è interessata da modifiche (eccezion fatta per alcune migliorie apportate alle apparecchiature), è destinata a trattare gli RSU residuali nella configurazione ordinaria, con la possibilità di trattare eventualmente RSAU per la produzione di CSS.
La seconda linea è invece dedicata principalmente al trattamento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSAU) per produzione di frazione combustibile (CSS) e può eventualmente trattare gli RSU residuali.
Le modifiche proposte intendono pertanto garantire una maggiore flessibilità del sistema conferendo la possibilità di trattare rifiuti di natura diversa.
Nella proposta avanzata il recupero della parte riciclabile dei rifiuti (Linee 3 e 4) è previsto avvenga manualmente all'interno di una delle due cabine di selezione.
A tal proposito, nelle condizioni in cui l'alimentazione degli RSU residuali prosegua agli attuali ritmi, gli RSAU destinati a selezione manuale verranno inviati alla seconda cabina di selezione manuale (linea 4) situata all'interno dell'ex fabbricato destinato allo stoccaggio del CDR.

Le modifiche proposte, ferma restando la capacità complessiva di trattamento delle due linee di selezione meccanica pari a 500 ton/giorno, intendono rendere utilizzabili per la produzione di CSS anche i rifiuti speciali non pericolosi e, qualora la loro qualità lo consenta, rendere possibile la selezione manuale per una potenzialità aggiuntiva di 120 ton/giorno.
Nella proposta progettuale è evidenziato che le modifiche sulla linea 2, dedicata al trattamento degli RSAU per la produzione di CSS, riguardano sia apparecchiature esistenti, opportunamente modificate, che elementi nuovi.
La linea è alimentata dal carroponte esistente mediante una nuova tramoggia di sezione maggiore. La modifica deriva dalla sostituzione del mulino primario attualmente installato (monoalbero), con un nuovo mulino bi-albero avente una maggiore sezione di ingresso.
La sostituzione è necessaria in quanto la pezzatura prevista del rifiuto in ingresso sarà superiore a quella degli RSU residuali.
Dalla tramoggia di alimentazione il rifiuto è avviato al vaglio primario che verrà modificato solo con la sostituzione della griglia vagliante.
L'attuale griglia, con apertura da 80 mm, verrà sostituita con una doppia sezione di vagliatura:

- Sezione con aperture da 50 mm;
- Sezione con aperture da 200 mm.

Il rifiuto grossolano (>200 mm) è avviato alla fossa di ricezione per essere sottoposto a nuova triturazione.
Il rifiuto intermedio, sopravaglio (compreso tra 50 mm e 200 mm) è avviato alle successive operazioni di trattamento.
Infine, il rifiuto passante sezione più piccola, sottovaglio (<50 mm), è indirizzato alla fossa degli scarti previa rimozione delle eventuali parti metalliche ferrose.
Il sopravaglio così ottenuto è quindi sottoposto a separazione aeraulica, ottenuta mediante l'apparecchiatura attualmente installata, oggetto anch'essa di un intervento di manutenzione.
La frazione leggera ottenuta con la separazione aeraulica è avviata al trituratore secondario attualmente esistente per produzione di CSS e da qui trasportata verso la zona di stoccaggio; la frazione pesante è invece trasportata alla cabina di selezione manuale e depositata su un nastro di cernita diverso da quello utilizzato per il recupero delle frazioni riciclabili.
La frazione pesante in uscita dal separatore aeraulico è avviata alla fossa scarti.
Le nuove apparecchiature, sopra descritte, saranno alloggiate all'interno del fabbricato esistente in cui trovano posto le attuali linee di selezione meccanica; gli spazi necessari all'installazione delle nuove sezione vengono ricavati mediante rimozione delle apparecchiature non più in uso.
Si ricorda infatti che la configurazione attuale del sistema è frutto di una modifica del processo originario che si è resa necessaria per renderlo coerente con le nuove caratteristiche degli RSU e con la legislazione in vigore.
Il recupero delle frazioni riciclabili (linee 3 e 4) prevede l'impiego di due presse, una per ciascuna linea di selezione manuale, che effettuano l'imballaggio delle frazioni riciclabili recuperate.
Lo stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi destinati a selezione manuale è svolto prioritariamente nel capannone fino ad oggi destinato allo stoccaggio CDR, in prossimità della linea 4.
Il progetto prevede inoltre che nella fossa di stoccaggio interna al capannone di trattamento e selezione rifiuti, non occupata dalla FORSU, possano essere stoccati contemporaneamente gli RSU/RSAU, e ciò, previo inserimento di una paratia rimovibile per la separazione dei flussi di RSAU destinati al recupero di energia da quelli destinati al recupero di materia.
Lo stoccaggio degli RSAU, all'interno della sezione di fossa dedicata, avverrà tenendo conto della diversa qualità dei rifiuti, ovverossia, del possibile destino a selezione delle frazioni riciclabili o alla produzione di CSS.
Per la conformazione della nuova sezione di impianto, gli RSAU trattati dalla linea 2 di selezione meccanica, saranno scaricati in fossa nella parte adiacente alla paratia di separazione FORSU.
La destinazione del rifiuto alle varie linee di trattamento è stabilita prima dello scarico nella fossa di ricezione, in funzione della tipologia, del produttore e della qualità del rifiuto in arrivo.
La linea dedicata alla selezione manuale degli RSAU per produzione di frazioni riciclabili si compone di una tramoggia dosatrice alimentata direttamente dal carroponte di servizio alla fossa esistente; il materiale alimentato alla tramoggia viene trasportato mediante nastri verso la cabina di selezione

manuale all'interno della quale otto operatori, disposti sui due lati del nastro di cernita, provvedono alla rimozione del materiale riciclabile.
La quantità di rifiuto indirizzato alla cabina di selezione può variare agendo sul dosaggio della tramoggia in modo da garantire un flusso all'interno della cabina che permetta un'agevole rimozione delle frazioni riciclabili.
I quantitativi rimossi dal personale sono depositati su quattro nastri disposti al di sotto della cabina aventi la duplice funzione di stoccaggio e trasporto delle frazioni riciclabili verso il nastro di alimentazione della pressa imballatrice.
Gli scarti della selezione manuale sono sottoposto a separazione magnetica dei metalli ferrosi e depositati su di un nastro reversibile che rende possibile l'avvio alla fossa degli scarti o, in alternativa, alla fossa di ricezione nella zona dedicata allo stoccaggio del materiale da sottoporre a trattamento per la produzione di CSS.

2.2.2 - Intervento sulla Sezione di digestione anaerobica
Nella sezione di digestione anaerobica è operato il recupero energetico della frazione organica (biodegradabile) attraverso una sua parziale trasformazione in biogas.
Il processo consiste nella degradazione biologica per fermentazione della parte biodegradabile dei rifiuti realizzata, in assenza di ossigeno, da particolari popolazioni di batteri operanti a precisi regimi di temperatura.
Il gas che viene prodotto è un combustibile costituito approssimativamente dal 60% in volume di metano (CH_4) e dal 40% in volume di anidride carbonica (CO_2).
La digestione anaerobica si realizza mediante tre fasi:

- *Idrolisi*: le macromolecole vengono scisse in zuccheri, peptidi, acidi grassi, glicerolo, ecc. sotto l'azione di enzimi sintetizzati da batteri idrolizzanti.
- *Acidogenesi*: proseguono le reazioni di idrolisi ma, per azione di batteri acidificanti, si sviluppano acidi grassi volatili.
- *Metanogenesi*: appaiono popolazioni di batteri metanigeni che trasformano gli acidi grassi in molecole di metano.

L'efficienza dell'intero sistema, e quindi il grado di trasformazione della biomassa degradabile in gas metano, dipende da numerosi fattori che, oltre alla temperatura, regime di anaerobiosi e neutralità, comprendono:

- tempo di permanenza della materia organica;
- concentrazione in materia secca;
- concentrazione dei componenti della sostanza organica (carbonio C e azoto N_2);
- qualità del mescolamento;
- regolarità dell'alimentazione.

L'originario processo di digestione anaerobica era stato progettato per il trattamento del sottovaglio dei rifiuti urbani indifferenziati ed era stato concepito quando la raccolta differenziata non era così sviluppata.
La frazione organica proveniente dalla selezione meccanica includeva una quantità elevata di materiale non biodegradabile la cui rimozione era, ed è, essenziale per un buon funzionamento del processo a valle.
Tale compito era affidato al "processo BTA", che si componeva di tre "pulper" ai quali veniva alternativamente alimentato il materiale da trattare.
Essi dovevano garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Sfibratura e dissoluzione della parte organica fermentabile nell'acqua all'interno del pulper;
- Separazione della frazione pesante;
- Separazione della frazione leggera non fermentabile.

La parte pesante costituita prevalentemente da pietre, vetro, ceramica, oggetti metallici ed altri componenti che tipicamente si trovano nel sottovaglio, veniva rimossa dal fondo dei "pulper".

La frazione leggera costituita da plastica, legno ed altri materiali galleggianti sul pelo libero dell'acqua, contenuta all'interno del "pulper", veniva rimossa tramite un rastrello ruotante.
La frazione organica in parte si solubilizzava in acqua mentre, quella non solubile, veniva ridotta in fibre dalle forze di taglio che si generavano attraverso la moderata agitazione della massa liquida all'interno degli stessi.
Si trattava, sostanzialmente, di un processo di separazione ad umido la cui durata era regolabile in funzione delle caratteristiche del materiale, da trattare nei limiti della capacità produttiva dello stesso.
La fase di separazione e dissoluzione della frazione organica che si svolgeva all'interno dei pulper era seguita da una fase di trattamento tramite idrocicloni a tre stadi per la rimozione degli inerti fini (sabbia).
La frazione organica così depurata delle parte "indesiderabili" era inviata agli addensatori per il raggiungimento del necessario contenuto di sostanza solida. Al termine dell'intero processo la soluzione ottenuta era alimentata ai digestori.
Tutte le apparecchiature di pretrattamento sopra descritte erano localizzate in apposito settore all'interno del fabbricato di selezione meccanica.
La massa all'interno dei digestori era mantenuta in continua agitazione per mezzo di elementi meccanici (pompe e agitatori), nonché, attraverso l'iniezione di gas compresso prelevato dalla linea in uscita dai digestori stessi.
Il gas prodotto era successivamente deumidificato e la parte non ricircolata per agitazione avviata alla sezione di abbattimento dello zolfo.
Il mantenimento della corretta temperatura all'interno dei digestori avveniva mediante riscaldamento in appositi scambiatori a tubi concentrici tramite acqua calda derivante dal raffreddamento dei gruppi di generazione.
In caso di fuori esercizio dei gruppi di generazione, una caldaia ausiliaria provvedeva alla fornitura del calore (acqua calda) necessario al mantenimento della temperatura all'interno dei digestori.
Dal fondo dei digestori era prelevato il fango da avviare alla sezione di disidratazione composta da filtripressa e pressa a vite.
L'acqua separata era in parte riciclata nel processo ed in parte inviata al trattamento acque.
Il flusso di "solido" era essiccato e stoccato per successivo invio a compostaggio presso impianti terzi.
Il flusso di gas era stoccato in apposito gasometro a campana dal quale poi era prelevato per l'alimentazione dei tre gruppi di generazione.
Nel caso di fuori esercizio dei gruppi di generazione e/o di eventuale eccedenza di gas, lo stesso era inviato alla torcia.

La proposta progettuale in esame prevede che, i materiali biodegradabili in arrivo all'impianto, costituiti da FORSU (Frazione Organica da Raccolta Differenziata), siano stoccati nella fossa di ricezione appositamente modificata al fine di garantire un ambiente in depressione ed evitare così ogni possibile fuga di cattivi odori.
Il dimensionamento della sezione di stoccaggio in fossa è tale da assicurare un'adeguata autonomia dell'impianto stesso.
In termini quantitativi l'impianto è in grado di trattare circa 40.000 t/a di FORSU.
La prima fase del processo prevede il pretrattamento della FORSU consistente nella separazione dalla materia organica di tutte quelle parti inerti (plastiche, metalli, ecc.) che non forniscono un contributo utile alla produzione di biogas e che rappresentano una possibile fonte di inibizione per il processo e di problemi di buon funzionamento del sistema.
La frazione biodegradabile contenente ancora materiali di scarto è inviata ad una pressa idraulica.
Quanto ottenuto dalla spremitura costituisce il rifiuto che alimenta i digestori con un contenuto in acqua pari a circa il 90%.
E' prevista anche una successiva fase di raffinazione consistente in una pulizia mediante: centrifugazione (che serve a rimuovere le plastiche grossolane), vagliatura (che serve a rimuovere le plastiche di piccola pezzatura) e trattamento con idrocicloni (che serve a rimuovere eventuali inerti).
Solo gli idrocicloni fanno parte dell'impiantistica esistente mentre le altre apparecchiature saranno rimosse e sostituite.
Al fine di mantenere un ambiente omogeneo all'interno dei digestori, la massa di acqua e materiale organico è mantenuta in costante agitazione; tale operazione ha luogo attraverso le seguenti modalità:

- agitazione mediante biogas compresso e re-iniettato all'interno dei digestori;
- ricircolo del materiale.

Allo scopo di mantenere la temperatura all'interno dei digestori su valori ottimali per lo sviluppo e l'evolversi della fermentazione, il materiale ricircolato, una volta prelevato dal digestore e prima del suo reinserimento nello stesso, è riscaldato fino ad una temperatura di circa 40°C.
Tale temperatura è garantita da scambiatori di calore nei quali la sorgente calda è rappresentata dall'acqua di raffreddamento dei motori che utilizzano il biogas per la produzione di energia elettrica.
In caso di fermata dei motori, la temperatura è garantita mediante il ricorso alla caldaia ausiliaria per la produzione di acqua calda che può essere alimentata sia con il biogas prodotto che con il metano di rete.
Nelle condizioni di esercizio più gravose che prevedono la massima alimentazione di biomassa e una temperatura esterna di -5 °C, si stima un fabbisogno di energia termica di 500.000 kcal/h.
Il digestato, con un contenuto di solidi pari a circa il 5%, viene inviato al sistema di disidratazione mediante decantatori centrifughi.
La parte solida, separata nel decantatore, sarà stoccata e inviata ad impianti esterni di trattamento; una parte dell'acqua separata durante il processo di disidratazione verrà quindi ricircolata all'interno del processo (circa l'80%) e la rimanente parte inviata all'impianto di trattamento acque.
Il biogas in uscita dai digestori sarà filtrato e quindi immesso nel nuovo gasometro del tipo a membrana, che sostituirà il precedente.
Eventuale surplus di biogas, non stoccabile nel gasometro sarà avviato direttamente alla torcia.
Parte del gas in uscita dai digestori è riutilizzato per l'agitazione del materiale contenuto negli stessi, mentre la parte rimanente è inviata al sistema di cogenerazione costituito da un gruppo motore a ciclo Otto/alternatore dotato di un proprio camino di scarico fumi prodotti dalla combustione del biogas.

3. <u>Dimensionamento di progetto</u>

Per quanto riguarda la configurazione delle linee di processo si evidenzia che le due linee di trattamento dei RSU attive vengono implementate con l'aggiunta di due linee di selezione manuale degli RSAU e di selezione dei RSNP attualmente svolte dalla ditta TRANSECO di Zevio.
Per quanto riguarda la sezione di digestione anaerobica la necessità di garantire una buona affidabilità al sistema, ha portato il proponente a progettare una sezione di ricezione e pretrattamento a servizio di due linee di processo identiche tra loro delle quali, però, una sola sarà regolarmente in esercizio, mentre l'altra sarà di riserva.
In pratica, le due linee si alterneranno nell'esercizio in modo da ripartire le ore di lavoro annue e la potenzialità prevista.
Schematicamente le sezioni impiantistiche saranno così strutturate:

SEZIONI IMPIANTISTICHE	
Stato attuale autorizzato	Stato di progetto
n. 2 linee di trattamento RSU (attive)	n. 1 linea trattamento RSU, con eventuale RSAU n. 1 linea trattamento RSAU, con eventuale RSU n. 2 linee di selezione manuale RSAU e area di stoccaggio RSNP
n. 1 linea digestione anaerobica (non attiva)	n. 2 linee digestione anaerobica funzionanti in modo alternato

La linea 1 esistente di trattamento degli RSU, è situata nel fabbricato dedicato alla selezione meccanica, è destinata a produrre CSS e sarà oggetto di manutenzione straordinaria finalizzata a migliorarne le prestazioni.
La linea 2 esistente di trattamento RSAU, è anch'essa situata nel fabbricato dedicato alla selezione meccanica, è destinata a produrre CSS e sarà oggetto delle modifiche precedentemente illustrate.

La linea 3 di selezione manuale degli RSAU e RSNP sarà localizzata sempre nello stesso fabbricato dedicato alla selezione meccanica vicino alla fossa di stoccaggio e sarà destinata al recupero di materia.
La linea 4 di selezione manuale degli RSAU e RSNP sarà localizzata all'interno del fabbricato ex stoccaggio bricchette e destinata al recupero delle frazioni riciclabili.
I quantitativi di rifiuti potenzialmente trattabili in impianto sono i seguenti:

	QUANTITATIVI RIFIUTI	
	Stato attuale autorizzato (t/a)	Stato di progetto (t/a)
RSU	156.000	156.000 (100.000 RSU + 56.000 RSAU)
RSAU (ex TRANSECO)	-	38.000 (destinati alla selezione manuale)
RSNP (ex TRANSECO)	-	19.000 (stoccaggio e accorpamento)
FORSU	-	40.000
TOTALE	**156.000**	**253.000**

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

Dopo il trattamento si stima la produzione dei seguenti quantitativi:

	QUANTITATIVI PRODOTTI CON IL TRATTAMENTO				
	Stato attuale autorizzato	Stato di progetto			
	LINEE TRATTAMENTO RSU (t/a)	LINEA RSU (%)	LINEA RSAU RECUP. MATERIA (%)	LINEA RSAU RECUP. ENERGIA (%)	DIGEST. ANAEROB.
CDR/CSS	46.800	55,00	-	70,00	
Ferrosi	3.120	1,10	1,00	0,80	
scarti	106.080 (68 % del rifiuto in ingresso)	41,90	9,00 [*]	27,20	
Materiali riciclati		2,00	90,00	2,00	
Digestato disidratato					15.000 (t/a)
Biogas					4.300.000 (Nmc/a)
[*] gli scarti sono avviati a discarica o alla linea di recupero energia					

In considerazione dell'attuale situazione impiantistica, che vede in esercizio solo 2 linee di recupero e produzione di CDR alimentate con circa 100.000 t/anno di RSU, la proposta progettuale in esame intende saturare la potenzialità complessiva autorizzata di 156.000 t/anno, avviando a trattamento 56.000 t/anno di rifiuti speciali.
In altre parole, è possibile immaginare uno dei possibili assetti operativi caratterizzato da circa 100.000 t/anno di RSU, 56.000 t/anno di RSAU (entrambi i flussi destinati a recupero di energia tramite la produzione di CSS) e da 38.000 t/anno di RSAU da inviare al processo di selezione manuale.

4. <u>Operazioni svolte in impianto</u>

Il proponente chiede l'autorizzazione ad effettuare le seguenti operazioni individuate ai sensi degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.:

5. R1 - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
6. R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
7. R4 - riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
8. R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
9. R12 - scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
10. R13 - messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
11. D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, comprese le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.
12. D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
13. D15 - deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D13 a D14;

Per le operazioni D13 e D14 sono indicate come potenzialità un valore di 30 ton/giorno, mentre per le

operazioni R3 – R4 – R5 un valore di 620 ton/giorno di cui 500 ton/giorno destinate alla produzione di CSS.

5. Rifiuti da trattare in impianto e relative operazioni effettuate

6.

I rifiuti che l'istante intende trattare presso l'impianto, così come da integrazioni presentate in data 25 agosto 2015 con prot. n. 342698, sono i seguenti:

CER	DENOMINAZIONE	D15	D14	D13	R13	R12	R3	R4	R5
Rifiuti prodotti da agricoltura, ortocoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca trattamento e preparazione di alimenti									
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	x	x	x	x	x	x	x	x
020110	Rifiuti metallici	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti del trattamento e della preparazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale									
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x	x	x
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa									
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x	x	x
Rifiuti dell'industria lattiero-casearia									
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x	x	x
Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione									
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x	x	x
Rifiuti del produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè, cacao)									
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari secchi scaduti)				x	x	x	x	x
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili									
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone									
030301	scarti di corteccia e legno				x	x	x	x	x
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x	x	x	x	x	x	x
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				x	x	x	x	x
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce									
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti dell'industria tessile									
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x	x	x	x	x	x	x	x
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali									
070213	rifiuti plastici	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro									
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche									
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x	x	x	x	x	x	x
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	x	x	x	x	x	x	x	x
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	x	x	x	x	x	x	x	x
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x	x	x	x	x	x	x
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)									
150101	imballaggi in carta e cartone	x	x	x	x	x	x	x	x

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

150102	imballaggi in plastica	x	x	x	x	x	x	x	x
150103	imballaggi in legno	x	x	x	x	x	x	x	x
150104	imballaggi metallici	x	x	x	x	x	x	x	x
150105	imballaggi in materiali compositi	x	x	x	x	x	x	x	x
150106	imballaggi in materiali misti	x	x	x	x	x	x	x	x
150107	imballaggi in vetro	x	x	x	x	x	x	x	x
150109	imballaggi in materia tessile	x	x	x	x	x	x	x	x
	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi								
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	x	x	x	x	x	x	x	x
	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)								
160103	pneumatici fuori uso	x	x	x	x	x	x	x	x
160117	metalli ferrosi				x	x	x	x	x
160118	metalli non ferrosi				x	x	x	x	x
160119	Plastica				x	x	x	x	x
160120	Vetro				x	x	x	x	x
160122	componenti non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	x	x	x
	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche								
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche								
170103	mattonelle e ceramiche	x	x	x	x	x	x	x	x
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x	x	x	x	x	x	x
	Legno, vetro e plastica								
170201	Legno	x	x	x	x	x	x	x	x
170202	vetro	x	x	x	x	x	x	x	x
170203	plastica	x	x	x	x	x	x	x	x
	Metalli (incluse le loro leghe)								
170404	zinco	x	x	x	x	x	x	x	x
170405	ferro e acciaio	x	x	x	x	x	x	x	x
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	x[1]			x[1]				
	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto								
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	x	x	x	x	x	x	x	x
	Materiali da costruzione a base di gesso								
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	x	x	x	x	x	x	x	x
	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione								
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x	x	x	x	x	x	x
	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo								
191001	rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x	x	x	x	x	x
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti								
191201	carta e cartone	x	x	x	x	x	x	x	x
191202	metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x	x	x
191203	metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x	x	x
191204	plastica e gomma	x	x	x	x	x	x	x	x
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	x	x	x	x	x	x	x	x
191208	prodotti tessili	x	x	x	x	x	x	x	x
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da	x			x				

	rifiuti)								
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (limitatamente a rifiuti non putrescibili)	x	x		x				
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)									
200101	carta e cartone	x	x	x	x	x	x	x	x
200102	vetro	x	x	x	x	x	x	x	x
200110	abbigliamento	x	x	x	x	x	x	x	x
200111	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x	x	x
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	x	x	x	x	x	x	x	x
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	x	x	x	x	x	x	x	x
200139	plastica	x	x	x	x	x	x	x	x
200140	metallo	x	x	x	x	x	x	x	x
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)									
200203	altri rifiuti non biodegradabili	x	x	x	x	x	x	x	x
Altri rifiuti urbani									
200301	rifiuti urbani non differenziati	x	x	x	x	x	x	x	x
200302	rifiuti dei mercati	x	x	x	x	x	x	x	x
200307	rifiuti ingombranti	x	x	x	x	x	x	x	x

1 Operazioni non specificate nella documentazione integrativa del 25 agosto 2015 ed inserite sulla scorta di quanto dichiarato nella documentazione di AIA (Scheda C, tabella 2)

7. Potenzialità delle diverse sezioni dell'impianto

7.1 Sezione di selezione e trattamento meccanico dei RSU e di selezione manuale delle frazioni riciclabili

Assumendo come riferimento n. 2 turni lavorativi da 6,15 ore ciascuno e 312 giorni lavorativi all'anno per la linea 1 risulta una potenzialità di progetto di 260 t/g, che garantirebbe una potenzialità complessiva annua di 80.000 t/g.
Tuttavia, la linea è attualmente autorizzata a trattare nel limite di 78.000 t/a (ovverossia, metà della potenzialità complessive in ingresso all'impianto di 156.000 t/a) e la ditta non intende chiedere un aumento della potenzialità di detta linea.
La linea 2 è dimensionata sulla medesima potenzialità della linea 1.
La potenzialità complessiva delle linee 3 e 4 destinate alla selezione manuale delle frazioni riciclabili è pari a 38.000 t/a, a cui va aggiunta la potenzialità riferita alla sezione di stoccaggio di 19.000 t/a.

Si riporta a seguire quanto esposto:

Sezione	**Potenzialità** (t/g)	**Potenzialità** (t/a)	**Produzione**	**Operazione**
Linea 1: Selezione meccanica produzione CSS	250	78.000	CSS	R 3 R12 R13 (stoccaggio funzionale)
Linea 2: Selezione meccanica produzione CSS	250	78.000	CSS	R 3 R12 R13 (stoccaggio funzionale)
Linea 3 e 4: Selezione e cernita manuale di rifiuti riciclabili	122	38.000	Recupero carta, plastica e metalli	R3 R4 R5 R13 (stoccaggio

				funzionale)
Sezione stoccaggio	-	19.000	-	D13 D14 D15 R13

7.2 Sezione di digestione anaerobica

Le differenze tra la situazione in essere e quella proposta vanno ricercate nelle diverse condizioni di funzionamento dei digestori (livelli di temperatura) e nel sistema di agitazione della massa contenuta negli stessi, così come nella fase di disidratazione del digestato per la quale è previsto l'impiego di macchine più efficienti di quelle attuali.
In termini gestionali è prevista una riduzione del carico di sostanza solida all'interno dei digestori (si passa dal 18 al 23% della configurazione attuale all'8,5% della nuova configurazione) con un conseguente aumento della ritenzione idrica, una minore quantità complessiva di materiale entrante nei digestori e una minore produzione di biogas.
L'impianto esistente è dimensionato per trattare circa 200-250 t/g di frazione organica con elevato grado di impurezza in ingresso alla sezione di pretrattamento.
Nella nuova configurazione, l'ingresso alla sezione di pretrattamento è fissato a 128,2 t/g, vale a dire a 40.000 t/a di frazione organica con un contenuto di materiale non biodegradabile pari al 30% (312 giorni all'anno).

7.3 Dimensionamento delle aree di stoccaggio

Lo stoccaggio dei rifiuti urbani residuali, degli speciali non pericolosi destinati alla produzione di CSS e di quelli destinati al recupero delle frazioni riciclabili è previsto avvenga ~~all'interno di~~ in un'unica fossa ~~in~~ con sezioni compartimentale e fisicamente separate.
Il volume complessivo di stoccaggio della fossa è di 3.600 mc.
L'area di stoccaggio delle frazioni riciclabili ottenute dal processo di selezione manuale, opportunamente pressate e imballate mediante legatura con fil di ferro, è posta sotto una tettoria contigua al fabbricato ed occupa un volume complessivo di 900 mc.
È previsto lo stoccaggio della frazione combustibile CSS nell'attuale fabbricato attiguo a quello in cui avviene il processo di produzione.
Lo stoccaggio degli scarti, sia della produzione di CSS che della selezione manuale delle frazioni riciclabili, è effettuato in una fossa esistente localizzata all'interno del fabbricato di ricezione.

7.4 Dimensionamento dei motori

La sezione di produzione di energia è attualmente composta da tre gruppi aventi ognuno una potenza di circa 1 MW.
Nella nuova soluzione è prevista la realizzazione di un nuovo gruppo della potenza nominale di 999 kW_e, in sostituzione di quelli esistenti, in grado di soddisfare una produzione stimata di biogas di 483 Nm^3/h.

8. Emissioni

8.1 – atmosfera

Il nuovo gruppo di cogenerazione della potenza nominale di 999 kW_e è caratterizzato dalle seguenti emissioni:

- $NO_X < 450$ mg/Nm^3 (5% O_2)
- $CO < 500$ mg/Nm^3 (5% O_2)

Sistemi a servizio del linee di trattamento meccanico
Per quanto attiene il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria di processo è previsto l'impiego del attualmente sistema presente in impianto.
I presidi per l'aspirazione ed il trattamento dell'aria esistenti sono stati dimensionati per condizioni operative più gravose rispetto a quelle del progetto proposto.
Da un punto di vista delle emissioni odorose l'assenza di un apprezzabile contenuto di sostanza organica nei rifiuti speciali non pericolosi rispetto ai rifiuti urbani fa ritenere che i sistemi presenti in impianto, dimensionati proprio per trattare gli odori derivanti dagli RSU, siano in grado di garantire conformi condizioni operative.
Tramite il sistema di captazione esistente, l'aria di processo è aspirata sia in prossimità della fossa di stoccaggio che dell'area di selezione meccanica e successivamente depurata mediante una serie di filtri a carboni attivi posti sul tetto dei fabbricati.
La linea di selezione manuale installata nell'altro fabbricato (Linea 4) è dotata di un proprio sistema di trattamento e condizionamento dell'aria in grado di aspirare e filtrare l'aria assicurando n. 2,5 ricambi d'aria all'ora.
La filtrazione (depolverizzazione) è effettuata con l'ausilio di un filtro a maniche.

Sistemi a servizio delle linee di digestione anaerobica
La modifica dell'esistente sistema di trattamento dell'aria aspirata dalla zona di disidratazione del digestato consiste nell'introduzione di uno scrubber e nella sostituzione del materiale filtrante.
L'aria aspirata dalla zona della fossa di stoccaggio e dalla zona di pretrattamento della FORSU, verrà trattata dall'esistente sistema costituito da una serie di filtri a carboni attivi posti sul tetto del fabbricato.

8.2 – Scarichi
I reflui prodotti nel complesso di Ca' del Bue sono:
- i percolati della fossa di ricezione rifiuti;
- le condense dell'impianto di trattamento del biogas;
- le acque di drenaggio della zona di pretrattamento;
- le acque meteoriche dei piazzali;
- le acque meteoriche scolanti dalle coperture;
- le acque reflue civili prodotte dai servizi igienici presenti nel complesso.

I reflui di processo, raccolti in apposite vasche sono avviati a trattamento.
Le acque meteoriche di prima pioggia che cadono sulle strade e sui piazzali del complesso sono raccolte dall'esistente rete di captazione e avviate al sistema di trattamento interno all'impianto.
Le acque meteoriche delle coperture e quelle di seconda pioggia dei piazzali, sono raccolte e avviate alla rete disperdente.
Le acque reflue civili prodotte dai servizi igienici sono raccolte direttamente nella rete dedicata, stoccate in una vasca di raccolta e avviate alla fognatura.

8.3 Rumore
In relazione alla zonizzazione acustica comunale, l'area di Ca' del Bue ricade in classe VI *"Aree esclusivamente industriali"* (cfr. tabelle B e C del DPCM 14/11/97: Leq in emissione 65 dB(A) diurno e 65 dB(A) notturno; Leq in immissione 70 dB(A) diurno e 70 dB(A) notturno, limite differenziale non applicabile).

Intorno all'area c'è una fascia di transizione corrispondente alla fascia IV (65 dB(A) diurno -55 dB(A) notturno) e quindi si passa alla classe III (60-50 dB(A)).

L'ambiente circostante l'impianto, dal punto di vista acustico, risulta fortemente influenzato dalla presenza dell'asse stradale Autostrada/Tangenziale, che costituisce la fonte da cui proviene la parte preponderante di energia sonora misurata; comunque il clima acustico attualmente rilevato presso i

ricettori individuati rimane al di sotto dei limiti di legge, sia per quanto riguarda il livello globale sia per quel che riguarda il differenziale generato.

9. Aspetti amministrativi sul titolare dell'autorizzazione integrata ambientale

In fase istruttoria è emersa la necessità di individuare chiaramente il soggetto a cui rilasciare l'AIA, visto e considerato che l'istanza è stata presentata dalla società AGSM Verona Spa e ricomprende attività svolte da altre Società: AMIA Verona Spa e Transeco Srl.
Con nota prot. n. 3724 del 22.12.2015, l'AGSM spa ha trasmesso la decisione del proprio Presidente di autorizzare il direttore generale di AGSM, congiuntamente con i rappresentati delle società AMIA Verona Spa e Transeco Srl, a presentare la domanda di VIA –AIA, assumendone tutti gli obblighi conseguenti.

10. Osservazioni istruttorie e conclusioni

Riguardo alla linea di selezione meccanica per la produzione di Combustibile Solido Secondario preme evidenziare che il recente *"Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*", approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015 stabilisce all'art. 14, comma 6, che *"gli impianti di produzione di CDR (CSS) […] dovranno adeguarsi ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013"*.
A seguito, inoltre, delle intervenute modifiche normative per tali tipologie impiantistiche non è più possibile fare riferimento all'ex art. 229 del D. Lgs. n. 152/06 che disciplinava la produzione di Combustibile da rifiuti (CDR), abrogato dal D. Lgs. n. 205/2010 che, contemporaneamente, ha introdotto all'art. 183, c.1, lett. cc) la definizione di CSS.
Conseguentemente non è più possibile fare riferimento alla definizione CDR e alle norme tecniche previste al punto 14.3 del D.M. 05/02/1998. La Ditta, pertanto, potrà essere autorizzata all'attività di pretrattamento (R12) volta alla produzione di CCS che permane nella definizione di rifiuto speciale e all'attività di recupero per alla produzione di CSS-combustibile (R3), solo qualora cessi la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter e soddisfi compiutamente le disposizioni di cui al D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013.
Ad ogni buon conto, si fa presente che la Regione Veneto ha più volte chiarito, prima con la DGR n. 511/2004 e poi con la DGR n. 2536/2004, che: *"gli impianti di pretrattamento sono finalizzati a effettuare operazioni preliminari […], non risultano, di per sé, in grado di alterare la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale, pertanto continua a mantenere la medesima classificazione* [ndr.: di rifiuto urbano]*"*.
Ha inoltre disciplinato che: *"il sovvallo da selezione dei rifiuti urbani, prodotto da impianti di pretrattamento, va opportunamente classificato con codice CER 191212 ed è considerato rifiuto urbano in funzione del fatto che la lavorazione impressa non è tale da modificare la natura del rifiuto in ingresso"*.
Le succitate considerazioni trovano conferma nella successiva normativa nazionale con la soppressione, dovuta al D. Lgs. n. 4/2008, della lettera n) dell'articolo 184, comma 3 del D.Lgs 152/06, che includeva tra i rifiuti speciali, i *"rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"*.
Questo fa intendere di conseguenza che, in via residuale, tali rifiuti possono considerarsi rifiuti urbani. La fase di selezione meccanica si configura infatti come un trattamento preliminare alle attività di vero e proprio recupero e smaltimento, come chiarito anche dal Ministero dell'Ambiente nel parere n. 13254 del 09/06/2009 che precisa, per l'appunto: *"[…] i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani […] sembrano in via residuale da ricondurre alla categoria dei rifiuti urbani*".
La succitata interpretazione trova ulteriore conferma nella sentenza n. 4915/2011 del Tar Lazio che ha definito le operazioni di "trito-vagliatura" come *"semplice separazione meccanica della frazione secca dalla frazione umida di un rifiuto"*, insufficienti a mutare la natura del rifiuto da urbano a speciale e ha quindi stabilito che i rifiuti CER 191212 derivanti dagli impianti di trito-vagliatura, c.d.

"Stir", campani "*non possono essere classificati come "speciali" ma vanno qualificati come "urbani". Infatti, nessuna norma classifica* [ndr. espressamente] *i rifiuti con codice Cer 191212 come speciali, mentre la giurisprudenza ha precisato che tali rifiuti rientrano nel ciclo dei rifiuti urbani (cfr. Cass. Penale, Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 46843: Tribunale di Milano, Ufficio GIP, 23 marzo 2006).*"
Tali conclusioni sono confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5^ del 23 ottobre 2014, n. 5242, nella quale è stabilito, in definitiva, che "*benché il prodotto derivante dalla triturazione, vagliatura primaria e secondaria possa essere considerato un nuovo prodotto […], lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio di autosufficienza regionale per il relativo smaltimento*".
Per quanto sopra illustrato, si ritiene quindi, che gli scarti e i sovvalli derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti urbani, abitualmente identificati dal codice CER 191212 (ma non solo), debbano a seguito delle attività di pretrattamento (R12), mantenere la qualifica di rifiuto urbano e come tali essere tenuti al rispetto del principio di autosufficienza stabilito dall'art. 182-bis, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 152/2006 s.m.i.

Sulla base di quanto sopra, fatte salve le valutazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione VIA, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'istallazione in oggetto.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Gestione Rifiuti, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o Amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Verona, il Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, il Sindaco del Comune di Zevio, il Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, il Presidente della Provincia di Verona, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione Verona – Genio Civile di Verona), ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente (che risulta assente), convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario del rappresentante della Tutela Ambientale della Provincia di Verona , parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intervento in questione, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI A.I.A.

1. Alla ditta AGSM Verona Spa, con sede legale in via Lungargine Galtarossa 8, 37133 Verona, codice fiscale 00215120239, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima la realizzazione della riqualificazione del complesso impiantistico ubicato in Via Matozze 95/A, località Cà del Bue nel Comune di Verona (BL), relativamente alle sezioni impiantistiche di selezione meccanica dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario (CSS), di digestione anaerobica delle frazione organica dei rifiuti urbani, di selezione manuale delle frazioni riciclabili e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, individuate dalle attività al punto 5.3b dell'All. VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., nonché gli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque presente nel complesso, nel rispetto degli elaborati progettuali agli atti.
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare a firma dei Segretari regionali all'Ambiente e Territorio ed alle Infrastrutture e Mobilità del 31.10.2008 (BURV 28 novembre 2008, n. 98), l'AIA di cui al presente provvedimento legittima l'esercizio provvisorio delle sezioni impiantistiche di cui al precedente punto.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L. R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di

approvazione (DGRV) e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente.

4. Per quanto riguarda le modalità realizzative e di gestione provvisoria dell'installazione, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dalla Commissione regionale VIA nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere.
5. Per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV la seguente documentazione:
   a. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
   b. Certificato di collaudo funzionale;
   c. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D. Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
   d. Documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
   e. Il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.

   Il certificato di cui alla lettera b) dovrà attestare il rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 25, comma 8, della L. R. n. 3/2000.
6. Contestualmente al certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell'impianto nella configurazione di esercizio, al fine di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva.
7. Con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione rifiuti che la Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata ad effettuare sono quelle di seguito elencate:

   I. <u>Sezione trattamento meccanico per la produzione di CSS:</u>

   Linee 1 e 2 – selezione meccanica di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi:

   a. Stoccaggio funzionale di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
   b. Selezione meccanica finalizzata alla produzione di combustibile solido secondario (CSS) che mantiene la qualifica di rifiuto (R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12);
   c. Selezione meccanica finalizzata alla produzione di CSS-Combustibile, per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi);

   II. <u>Sezione selezione manuale di rifiuti riciclabili e stoccaggio:</u>

   Linea 3 e 4 – selezione manuale di rifiuti speciali non pericolosi:

   a. Stoccaggio funzionale di rifiuti speciali non pericolosi (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
   b. Selezione e cernita manuale finalizzata al recupero di frazioni riciclabili (R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12; R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi; R4: riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;)

Area di Stoccaggio:

a. deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, ed eventuale accorpamento (D14, R12) di carichi con il medesimo codice CER, per reindirizzarli ad impianti terzi di gestione dei rifiuti. I rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio o l'accorpamento, mantengono il codice CER di origine;
b. sconfezionamento/riconfezionamento di rifiuti non pericolosi (D14-R12) che si presentano in contenitori giudicati inidonei a garantire una perfetta e duratura tenuta;
c. selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti speciali non pericolosi (D13-R12).

III. Sezione di digestione anaerobica

Linea 5 e 6 - digestione anaerobica:

a. stoccaggio funzionale di rifiuti organici (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
b. digestione anaerobica con produzione di biogas avviato a recupero energetico e digestato (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
c. recupero di biogas con produzione di energia elettrica e termica (**R1**: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia).

8. Presso l'impianto potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti richiamati al punto 2 delle prescrizioni del parere della Commissione VIA. In particolare per il rifiuto CER 170411 "cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410", sulla scorta di quanto dichiarato nella documentazione di AIA (Scheda C , tabella 2), sono consentite le sole operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).
9. la Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata a gestire i seguenti quantitativi di rifiuti:

SEZIONE	**Linee**	**Potenzialità** (t/a)	**Produzione**	**Operazione**
Sezione trattamento meccanico per la produzione di CSS	Linea 1:	78.000	CSS	R 3 R12 R13 (stoccaggio funzionale)
	Linea 2:	78.000	CSS	R 3 R12 R13 (stoccaggio funzionale)
selezione manuale di rifiuti riciclabili e stoccaggio	Linee 3 e 4	38.000	Recupero carta, plastica e metalli	R3 R4 R5 R13 (stoccaggio funzionale)
	stoccaggio	19.000	-	D13 D14 D15 R13 R12
Digestione anaerobica	Linee 5 e 6	40.000	Recupero energetico da biogas	R1 R3 R13 (stoccaggio

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016 pag.

				funzionale)

10. Il trattamento meccanico effettuato nelle linee 1 e 2 deve essere svolto tenendo separati il flusso di rifiuto urbano residuo dal flusso dei rifiuti speciali non pericolosi.
11. L'area di stoccaggio dei rifiuti destinati alla selezione meccanica per la produzione di CSS (Linee 1 e 2) deve essere fisicamente separata dalla stoccaggio delle frazioni riciclabili destinate a recupero (Linee 3 e 4). Inoltre la ditta è tenuta a garantire in tutte le fasi gestionali la separazioni dei rifiuti urbani dai rifiuti speciali.
12. Con riferimento alle attività di produzione di Css-Combustibile di cui alla prescrizione 7, la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter è conseguita qualora il prodotto della lavorazione e le modalità gestionali adottate rispondano ai requisiti previsti dal D.M. n. 22 del 14/02/2013;
13. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Verona ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
14. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione dei sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005.
15. Con riferimento ai biofiltri, esistenti e di nuova realizzazione, la ditta è tenuta a garantire il rispetto del limite di 500 UO/mc (UNI EN 13725:2004).
16. I portoni delle aree di lavoro devono essere dotati di apertura/chiusura automatica all'ingresso/uscita dei mezzi.
17. Il biogas usato nell'impianto di combustione e le conseguenti emissioni in atmosfera dovranno rispettare le caratteristiche ed i limiti emissivi stabiliti dal punto 2 dell'Allegato 2 - Suballegato 1 del D. M. 05/02/98 e s.m.i. Per quanto attiene, in particolare, NOx e CO i limiti da rispettare sono rispettivamente: 450 mg/Nmc e 500 mg/Nmc (rif. 5% di O2).
18. Per quanto attiene la possibilità di derogare ai limiti per lo scarico in fognatura, la ditta è tenuta ad adeguarsi alla vigente normativa nazionale e regionale di settore, nonché, alle prescrizioni del gestore della fognatura.
19. Contestualmente alla trasmissione della documentazione di cui alla prescrizione 5, la Ditta è tenuta, al fine di ottenere l'AIA definitiva, a presentare a Regione Veneto e Provincia di Verona la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 272/2014.
20. Contestualmente alla documentazione per il rilascio dell'AIA definitiva, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dimostrare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, del "Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali", D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015, il rispetto dei requisiti soggettivi, di cui agli artt. 10 e 11 del DM del 3 giugno 2014, n. 120.
21. L'AIA definitiva, relativa al progetto di riqualificazione, è demandata ad un successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Ambiente subordinatamente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L. R. n. 3/2000, nonché al parere di competenza di ARPAV e Provincia relativo alla versione aggiornata del PMC finalizzato all'entrata in esercizio definitivo dell'installazione, come previsto dalla DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, con cui è stata modificata la DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010.
22. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, per

prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

23. Ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e all'ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione ovvero modifiche progettuali dell'installazione, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
24. Il gestore dell'installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell'art. 29-decies, comma 3, punto c), del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
25. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
26. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
27. La Ditta è tenuta a garantire un'adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.
28. Di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
29. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 155 elaborati, di cui al seguente elenco:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

PROGETTO DEFINITIVO

Parte generale

Relazione generale
Relazione geologica, idraulica, idrogeologica e di indagine sismica
Relazione geotecnica
Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento
Relazione tecnica ciclo delle acque
Quadro economico e P.E.F. di progetto
Inquadramento territoriale su base I.G.M.
Inquadramento territoriale su base C.T.R.
Stralcio C.T.R.
Ortofotocarta
Carte tematiche dei vincoli:
Carte tematiche dei vincoli: Stralci Nuovo P.T.R.C. (approvato con DGR n° 272/2009)
Carte tematiche dei vincoli: Stralci P.T.C.P. (approvato con DGP n° 267/2006)
Carte tematiche dei vincoli: Stralci P.A.I (approvato con DPCM del 27/04/2006)
Inquadramento urbanistico Stralcio P.R.G.
Inquadramento urbanistico Stralci P.A.T. (approvato con DGR n° 418 del 18/12/2007)
Inquadramento urbanistico Stralcio Piano di zonizzazione acustica
Planimetria catastale
Planimetria generale - vista aerea

Stato attuale

Planimetria generale
Complesso impiantistico: Planimetria e Profili
Complesso impiantistico: Layout
Complesso impiantistico: Layout delle coperture
Rilievo planoaltimetrico: Planimetria
Documentazione fotografica
Area ingresso: portineria e stazione di pesatura piante - prospetti -sezioni
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Pianta piano terra
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Pianta a quota +4,20: scarico mezzi
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Pianta a quota +13,00
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Pianta a quota +22,00: tramogge di carico
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Pianta copertura
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Sezioni
Edificio fossa RSU-selezione pellettizzazione: Prospetti
Edificio stoccaggio RDF: Piante
Edificio stoccaggio RDF: prospetti -sezioni
Digestori anaerobici: Pianta piano terra
Digestori anaerobici: Pianta a quota +6,00
Digestori anaerobici: Pianta copertura
Digestori anaerobici: Sezioni - particolari
Gasometro: Piante - sezione
Torcia: Pianta - prospetto - Particolari
Zona essiccamento e disidratazione fanghi: Piante
Zona essiccamento e disidratazione fanghi: Prospetti
Filtro biologico: Piante - prospetti - sezioni
Edificio stoccaggio fanghi: Piante - prospetti -sezioni - particolari
Edificio vasca accumulo acqua antincendio/servizi: piante - prospetti - sezioni
Edificio cabina antincendio/pompe acqua: piante - prospetti - sezioni
Edificio cabina elettrica 4: piante - prospetti - sezioni

Edificio cabina riduzione gas metano: piante - prospetti - sezioni
Sottostazione elettrica: piante - sezioni - dettagli
Impianto trattamento acque: pianta
Impianto trattamento acque: sezioni
Impianto di raccolta e sollevamento acque: pianta
Impianto di raccolta e sollevamento acque: sezioni
Locale tecnico pozzo di emungimento acqua industriale n° 1: piante - prospetti - sezioni
Locale tecnico pozzo di emungimento acqua industriale n° 2: piante - prospetti - sezioni
Tettoie di copertura cassoni raccolta rifiuti umidi: piante – sezioni
Sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche pulite: planimetria
Sistema di raccolta e smaltimento acque reflue civili e tecnologiche: planimetria
Impianto acqua industriale: planimetria
Impianti acqua potabile: planimetria
Impianti rete antincendio: planimetria
Cavidotti elettrici: planimetria
Impianto a rete gas metano: planimetria
Nastri trasportatori e pipe racks reti tecnologiche: planimetria

Stato di progetto – Sezione 1 – ricezione e selezione meccanica R.S.U. e assimilati

Relazione generale
Relazione tecnica
Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Cronoprogramma
Complesso impiantistico: Layout
Edificio ricezione - Interventi di adeguamento: Sezione B-B
Edificio ricezione - Interventi di adeguamento - Sezione C-C
Edificio ricezione - Interventi di adeguamento - Sezione D-D
Edificio ricezione - Pianta dopo interventi di adeguamento
Impianti di selezione meccanica: Schema di flusso
Bilancio di massa - Condizione operativa linea RSU
Bilancio di massa - Condizione operativa con soli RSAU
Schema linea 4 di selezione manuale
Impianti di selezione meccanica: Layout
Impianti di selezione meccanica: Sezioni A-A/B-B
Impianti di selezione meccanica: Sezioni C-C
Impianti di selezione meccanica: Sezioni D-D/E-E
Impianti di selezione meccanica: Sezioni F-F/I-I/G-G
Impianti di selezione meccanica: Sezioni H-H
Layout linea 4 di selezione manuale
Edificio ricezione - Interventi di adeguamento: pianta piano terra
Edificio ricezione - Interventi di adeguamento: pianta piano a quota +4.20/+7.70
Edificio ricezione - Interventi di adeguamento: sezioni- prospetti-dettagli
Impianto elettrico: diagramma unifilare

Stato di progetto – Sezione 2 – Digestione anaerobica dei rifiuti organici e biometanizzazionei

Relazione generale
Relazione tecnica
Relazione sulle interferenze presenti nell'area di intervento
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Cronoprogramma
Complesso impiantistico: Layout
Complesso impiantistico: Layout delle coperture
Layout generale: tubazioni di processo
Layout generale: principali lavori civili
Ricezione e pre-trattamento: trattamento meccanico
Ricezione e pre-trattamento: separazione inerti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

Ricezione e pre-trattamento: ispessitori e acqua di processo
Digestione anaerobica: digestore 1
Digestione anaerobica: digestore 2
Digestione anaerobica: estrazione dei leggeri e pesanti
Area decantatori
Sistema biogas 1
Sistema biogas 2
Cogenenerazione: gruppi generatori
Cogenenerazione: riscaldamento acqua
Trattamento aria
Impianto trattamento acqua
Layout ricezione e pre-trattamento: vista in pianta
Layout ricezione e pre-trattamento: sezioni - parte 1
Layout ricezione e pre-trattamento: sezioni - parte 2
Digestione anaerobica layout digestori: vista in pianta livello inferiore
Digestione anaerobica layout digestori: vista in pianta livello intermedio
Digestori anaerobici: definizioni geometriche 1
Digestori anaerobici: definizioni geometriche 2
Digestori anaerobici: filtro rotante
Digestori anaerobici: serbatoi di estrazione
Layout area decantatori: vista in pianta e sezioni
Sistema biogas - linea di produzione: vista in pianta
Area cogenerazione - layout: vista in pianta
Trattamento aria zona disidratazione digestato - layout: vista in pianta
Trattamento aria fossa stoccaggio e zona pretrattamento Forsu
Impianto di trattamento acqua - layout acqua di processo: vista in pianta
Edificio ricezione (modulo 1) - Interventi di adeguamento: pianta piano terra
Edificio ricezione (modulo 1) - Interventi di adeguamento: pianta piano a quota +4.20/+7.70
Edificio ricezione (modulo 1) - Interventi di adeguamento: sezioni
Digestori anaerobici (modulo 2) - Interventi di adeguamento: pianta piano terra
Digestori anaerobici (modulo 2) - Interventi di adeguamento: pianta a quota +6.00
Digestori anaerobici (modulo 2) - Interventi di adeguamento: pianta copertura
Digestori anaerobici (modulo 2) - Interventi di adeguamento: sezioni tipo
Digestori anaerobici (modulo 2) - Serbatoi di estrazione: pianta - sezione - particolari
Digestori anaerobici (modulo 2) - Filtro rotante: pianta - sezione - particolari
Gasometro (modulo 5) - Interventi di adeguamento: piante - sezione
Torcia (modulo 5) - Sostituzione: pianta - sezione - particolari
Impianto trattamento acque (modulo 8) - Ampliamento vasca raccolta sugo: piante - sezioni - particolari
Sistema drenaggio acque di processo: planimetria
Impianto elettrico: diagramma unifilare

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Introduzione allo Studio di Impatto Ambientale
Quadro di riferimento programmatico
Quadro di riferimento progettuale
Quadro di riferimento ambientale
Sintesi non tecnica
Allegato 1: impianto trattamento aria
Allegato 2: analisi costi benefici

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ALLEGATOA alla Dgr n. 1143 del 12 luglio 2016

pag.

Elenco documenti
Scheda A
Scheda B
Scheda C
Scheda D
Scheda E

Relazione Paesaggistica
Dichiarazione non sussistenza di rischio archeologico

(Codice interno: 328299)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1147 del 12 luglio 2016

LA CO.ME.TA. S.r.l. - Progetto di modifica impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - Comune di localizzazione: Bagnoli di Sopra (PD). - Procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura A.I.A. (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014). Rideterminazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rideterminazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione dell'intervento e contestuale autorizzazione integrata ambientale per il progetto di modifica dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato presso Bagnoli di Sopra (PD), presentato dalla ditta "LA CO.ME.TA. S.r.l.". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza della ditta "La Co.Me.Ta. S.r.l.", acquisita con prot. n. 339719 del 21/08/2015; Richiesta di rideterminazione del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 568 del 21/12/2015, della ditta "La Co.Me.Ta. S.r.l.", acquisita con prot. n. 145846 del 14/04/2016; Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 589 del 19/05/2016. Contestualmente si revoca la precedente DGR n. 176 del 23/02/2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La società "LA CO.ME.TA. S.r.l.", con sede legale in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 50/A, C.A.P. 30010, P.IVA 03722510272, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 339719 del 21/08/2015.

Contestualmente all'istanza è stato depositato, presso gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale, nonché le schede ed allegati relativi alla procedura di A.I.A.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 21/08/2015 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Bagnoli di Sopra (PD) ed ARPAV.

Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 27/08/2015 presso il teatro comunale del Comune di Bagnoli di Sopra (PD).

Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, con nota prot. n. 354541 del 03/09/2015, hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 21/08/2015 e, con nota prot. n. 354548 del 03/09/2015 hanno trasmesso, per il seguito di competenza, copia della documentazione progettuale alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Gestione Rifiuti.

Il Proponente, ad integrazione della documentazione originariamente depositata, con nota in data 15/09/2015, acquisita con prot. n. 378218 del 22/09/2015, ha trasmesso il documento denominato "Preventivo di spesa" e, successivamente, con nota in data 07/10/2015, acquisita con prot. n. 418174 del 16/10/2015, il documento denominato "Bilancio d'esercizio".

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 23/09/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 28/10/2015 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.

Il medesimo gruppo istruttorio, in data 10/11/2015, ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro il termine di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta la nota in data 15/09/2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, acquisita con prot. n. 469163 del 18/11/2015.

Il Proponente, con nota in data 03/12/2015, acquisita con prot. n. 493673 del 03/12/2015, ha trasmesso nuova documentazione integrativa volontaria, che ha reso necessaria l'espressione del parere di competenza di Centro Veneto Servizi, che in data 21/12/2015 ha trasmesso l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da parte di Centro Veneto Servizi, acquisita con prot. n. 517355.

In corso d'istruttoria è stato inoltre acquisito il parere del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova - Servizio Controllo Ambientale in data 21/12/2015, acquisito con prot. n. 524177 del 23/12/2015.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 568 del 21/12/2015, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e dell'autorizzazione integrata ambientale, riconoscendo la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Il Proponente, in attuazione di quanto manifestato a margine della discussione svolta presso la Commissione Regionale VIA in data 21/12/2015, ha rettificato e sostituito, mediante deposito tramite PEC con prot. n. 526610 del 28/12/2015 e in formato cartaceo con prot. n. 22233 del 21/01/2016, l'elaborato denominato "Tavola B.9a - Stato di progetto: layout" (contenente, per mero errore materiale, un refuso non coerente con le scelte progettuali operate dal medesimo e valutate da parte della Commissione) con una nuova versione riveduta e corretta denominata "Tavola B.9b - Stato di progetto: layout".

A conclusione della procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A., avviata su istanza in data 21/08/2015 da parte della società "LA CO.ME.TA. S.r.l.", la Giunta Regionale ha preso atto del parere n. 568 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 21/12/2015, facendolo proprio con DGR n. 176 del 23/02/2016, pubblicata sul BUR n. 22 del 08/03/2016.

Successivamente il proponente, con nota acquisita con prot. n. 145846 del 14/04/2016, ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA una richiesta di rideterminazione del suddetto parere, allegato A alla D.G.R. n. 176 del 23/02/2016.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 04/05/2015, il gruppo istruttorio è stato incaricato di un ulteriore approfondimento relativa alla suddetta richiesta di modifica.

La Commissione Regionale VIA, ritenuto di condividere la maggior parte delle richieste di modifica proposte dalla Ditta, in data 19/05/2016 si è rideterminata sul progetto in argomento, esprimendo un nuovo parere in sostituzione del precedente n. 568 del 21/12/2015.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 589 del 19/05/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e dell'autorizzazione integrata ambientale, riconoscendo la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Al fine di rendere più chiaro e comprensibile il quadro autorizzativo del progetto, il presente provvedimento abroga e sostituisce integralmente la DGR n. 176 del 23/02/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e la Legge 190/2012;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R: 4/2016 che stabilisce che "*alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015*";

PRESO ATTO che ad oggi non risultano emanati gli atti di cui al citato art. 21 della L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la DGR n. 2299/2014;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTA la DGR n. 176/2016;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 19/05/2016;

VISTE la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO il parere n. 589 del 19/05/2016, **Allegato A,**che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta alla modifica dell'impianto ubicato in Via Svezia n. 5 Bagnoli di Sopra (PD), a favore della ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. (avente sede legale in Via Roma n. 50/A - Campolongo Maggiore (VE) - C.F. e P.IVA n. 03722510272) è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che in data 09/10/2015 gli Uffici regionali hanno richiesto alla Prefettura di Venezia la comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia);

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 09/10/2015, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Venezia, relativamente alla Ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia);

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

PRESO ATTO che la Ditta "La Co.Me.Ta. S.r.l." risulta aver presentato in data 18/03/2016 istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Venezia, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

PRESO ATTO che la Ditta "La Co.Me.Ta. S.r.l." risulta essere iscritta all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Venezia, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi, a decorrere dal giorno 21/06/2016 e con scadenza in data 21/06/2017;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 589 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 19/05/2016, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio:

- del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento - ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013);
- dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis;;

sull'istanza di modifica dell'impianto sito in Via Svezia n. 5 Bagnoli di Sopra (PD), presentata dalla ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. (avente sede legale in Via Roma n. 50/A - Campolongo Maggiore (VE) - C.F. e P.IVA n. 03722510272), in conformità al progetto presentato e alle correlate integrazioni;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 589 del 19/05/2016, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 589 del 19/05/2016 (**Allegato A** al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 32 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

5. di prendere atto della sussistenza della fattispecie di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria redatta dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

7. di rilasciare alla ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. (avente sede legale in Via Roma n. 50/A - Campolongo Maggiore (VE) - C.F. e P.IVA n. 03722510272), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui al parere n. 589 del 19/05/2016, **Allegato A**al presente provvedimento;

8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

9. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

10. di revocare la DGR n. 176 del 23/02/2016;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta LA CO.ME.TA. S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 50/A - Campolongo Maggiore (VE) (C.F. e P.IVA n. 03722510272 - PEC: la.cometa@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Ambiente, all'U.O. Urbanistica;

12. di stabilire che - in considerazione di quanto stabilito dall'art.1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012 - ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter e dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di incaricare la Direzione Valutazioni Commissioni dell'esecuzione del presente atto;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016 pag. 1/25

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 589 del 19/05/2016

Oggetto: LA CO.ME.TA. S.r.l. – Progetto di modifica impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi – Comune di localizzazione: Bagnoli d i Sopra (PD) – Procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura A.I.A. (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014). Rideterminazione.

PREMESSA

A seguito dell'emanazione della DGR n. 176 del 23/02/2016, pubblicata sul BUR n. 22 del 08/03/2016, con la quale era stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzato il progetto in oggetto, la ditta "LA CO.ME.TA S.r.l." ha presentato una richiesta di rideterminazione del parere n. 568 del 21/12/2015 della Commissione Regionale VIA, allegato A al suddetto provvedimento, segnalando la necessità di rettificare e modificare alcune delle prescrizioni contenute nel medesimo.

La Commissione Regionale VIA, ritenuto di condividere la maggior parte delle richieste di modifica proposte dalla Ditta, in data 19/05/2016 si è rideterminata sul progetto in argomento, esprimendo un nuovo parere in sostituzione del precedente n. 568 del 21/12/2015.

ITER ISTRUTTORIO

La società "LA CO.ME.TA. S.r.l.", con sede legale in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 50/A, C.A.P. 30010, P.IVA 03722510272, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 339719 del 21/08/2015.

Contestualmente all'istanza è stato depositato, presso gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale, nonché le schede ed allegati relativi alla procedura di A.I.A.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 21/08/2015 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Bagnoli di Sopra (PD) ed ARPAV.

Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 27/08/2015 presso il teatro comunale del Comune di Bagnoli di Sopra (PD).

Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, con nota prot. n. 354541 del 03/09/2015, hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 21/08/2015 e, con nota prot. n. 354548 del 03/09/2015 hanno trasmesso, per il seguito di competenza, copia della documentazione progettuale alla Sezione Tutela Ambiente – Settore Gestione Rifiuti.

Il Proponente, ad integrazione della documentazione originariamente depositata, con nota in data 15/09/2015, acquisita con prot. n. 378218 del 22/09/2015, ha trasmesso il documento denominato "Preventivo di spesa" e, successivamente, con nota in data 07/10/2015, acquisita con prot. n. 418174 del 16/10/2015, il documento denominato "Bilancio d'esercizio".

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 23/09/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 28/10/2015 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.

Il medesimo gruppo istruttorio, in data 10/11/2015, ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro il termine di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta la nota in data 15/09/2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, acquisita con prot. n. 469163 del 18/11/2015.

Il Proponente, con nota in data 03/12/2015, acquisita con prot. n. 493673 del 03/12/2015, ha trasmesso nuova documentazione integrativa volontaria, che ha reso necessaria l'espressione del parere di competenza di Centro Veneto Servizi, che in data 21/12/2015 ha trasmesso l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da parte di Centro Veneto Servizi, acquisita con prot. n. 517355.

In corso d'istruttoria è stato inoltre acquisito il parere del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova – Servizio Controllo Ambientale in data 21/12/2015, acquisito con prot. n. 524177 del 23/12/2015.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 568 del 21/12/2015, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, riconoscendo la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Nella medesima seduta del 21/12/2015, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione del progetto presentato dalla ditta LA. CO.ME.TA. S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 568 del 21/12/2015.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto di quanto indicato nel citato parere n. 568 del 21/12/2015.

Il Proponente, in attuazione di quanto manifestato a margine della discussione svolta presso la Commissione Regionale VIA in data 21/12/2015, ha rettificato e sostituito, mediante deposito tramite PEC con prot. n. 526610 del 28/12/2015 e in formato cartaceo con prot. n. 22233 del 21/01/2016, l'elaborato denominato "Tavola B.9a - Stato di progetto: layout" (contenente, per mero errore materiale, un refuso non coerente con le scelte progettuali operate dal medesimo e valutate da parte della Commissione) con una nuova versione riveduta e corretta denominata "Tavola B.9b - Stato di progetto: layout".

A conclusione della procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A., avviata su istanza in data 21/08/2015 da parte della società "LA CO.ME.TA. S.r.l.", la Giunta Regionale ha preso atto del parere n. 568 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 21/12/2015, facendolo proprio con DGR n. 176 del 23/02/2016, pubblicata sul BUR n. 22 del 08/03/2016.

Successivamente il proponente, con nota acquisita con prot. n. 145846 del 14/04/2016, ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA una richiesta di rideterminazione del suddetto parere, allegato A alla D.G.R. n. 176 del 23/02/2016.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016 pag. 3/25

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 04/05/2015, il gruppo istruttorio è stato incaricato di un ulteriore approfondimento relativa alla suddetta richiesta di modifica.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Commissione regionale VIA, è stata integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato del Direttore del Dipartimento Ambiente.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto riguarda la modifica dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi della Ditta La CO.ME.TA srl di Bagnoli di Sopra (PD) in un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e di stoccaggio per il successivo avvio a recupero o a smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
L'impianto esistente è autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Padova n.5604 dell'8 novembre 2013.
La richiesta di modifica dell'attuale autorizzazione è motivata dalla necessità della Ditta di completare l'offerta verso i propri clienti implementando l'autorizzazione in essere con le seguenti attività:

- **D13** raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **D14 r**icondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15** deposito preliminare prima di una delle operazioni indicate nei punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

2. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1.1. Pianificazione Regionale e Provinciale

Sono stato esaminati nello SIA i seguenti strumenti pianificatori:

Piano territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Dall'esame del PTRC l'intervento in progetto non risulta in contrasto con nessuno degli obiettivi ed indirizzi fissati per l'area d'intervento.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Nel Sistema Insediativo-Infrastrutturale il PTCP classifica l'area come "poli produttivi esistenti di interesse provinciale" all'interno di "poli produttivi da potenziare".

2.1.2.Pianificazione locale

Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del Conselvano
Il PATI è stato elaborato a livello sovracomunale tra i comuni di Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano. Il Comune di Bagnoli di Sopra l'ha adottato con D.C.C. n. 53 del 14.11.2008.
L'area in esame si colloca:

- rispetto al sistema ambientale: si trova in prossimità di un corridoio secondario blueway-elemento fisico esistente;
- rispetto al sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità: è in prossimità di recepimento previsione viaria PTCP ;
- rispetto alla zonizzazione: rientra tra le zone produttive Pianificazione di settore

Piano Regolatore Generale Comunale
L'area ove è insediato l'impianto della Ditta La Cometa è classificata dal vigente strumento urbanistico come zona D1.2.
Classificazione acustica
Nel Piano Comunale di Classificazione Acustica l'area oggetto di intervento è classificata in classe V, definite "aree prevalentemente industriali", in cui rientrano aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso		**Tempi di riferimento**	
		Diurno (06.00-22.00)	*Notturno (22.00-06.00)*
V	Aree prevalentemente industriali	65	55

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso		**Tempi di riferimento**	
		Diurno (06.00-22.00)	*Notturno (22.00-06.00)*
V	Aree prevalentemente industriali	70	60

In base alle valutazioni effettuate nell'apposito documento di analisi dell'impatto acustico si conclude che nella attuale situazione operativa e nella futura situazione operativa:
- le immissioni acustiche assolute risultano conformi ai valori limite attualmente vigenti;
- le emissioni acustiche assolute risultano conformi ai valori limite attualmente vigenti;
- le immissioni acustiche differenziali valutate presso i ricettori esistenti risultano conformi ai valori limite attualmente vigenti.

2.1.3.Pianificazione di settore

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 5 marzo 2013 n.264 e approvato nell'aprile 2015.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
La Regione Veneto ha approvato, con DCR n.57/2004, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).
Il comune di Bagnoli di Sopra rientra nella zonizzazione "IT0514 Bassa pianura e colli".

Piano di Tutela delle Acque

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Il PTA è stato approvato il 5 novembre 2009 con deliberazione del Consiglio regionale n.107. In particolare l'art. 39 per i depositi di rifiuti per le superfici scoperte di qualsiasi estensione prevede:
" …….. *il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ……..*
…… *omissis ……..*
La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico."
In data 03/12/2015 la documentazione progettuale è stata integrata per apportare delle modifiche alla rete di raccolta e trattamento delle acque esistente, questo al fine di separare e avviare a trattamento le acque di dilavamento dell'area ove è prevista l'attività di recupero di legno e pneumatici.
In considerazione del fatto che il dilavamento può non esaurirsi con le acque di prima pioggia è stato considerato di trattare la totalità delle acque provenienti dal dilavamento meteorico della parte di piazzale interessato da detti rifiuti.

Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione
Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nell'individuare la perimetrazione e la classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica non evidenzia l'area in esame che quindi non rientra né tra quelle a pericolosità idraulica né tra quelle di pericolosità e di attenzione geologica.

Nota istruttoria della Commissione:
Dalla valutazione degli strumenti di pianificazione attualmente in vigore per l'impianto di recupero La Cometa si rileva che l'intervento è coerente con:

- *Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali è stato approvato con Deliberazione n.30 il 29 aprile 2015 dal Consiglio Regionale del Veneto e pubblicato sul BUR n.55 dell'1 giugno 2015;*
- *La pianificazione a livello regionale e provinciale;*
- *La pianificazione a livello locale;*
- *La pianificazione di settore.*

2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1.1 Analisi alternative

Opzione zero
L'Opzione zero rappresenta lo stato dei luoghi in assenza dell'intervento e gli impatti sull'ambiente che deriverebbero dalla non attuazione del progetto.
Lo SIA evidenzia che l'impianto è esistente ed in esercizio, pertanto la non realizzazione della modifica proposta, che riguarda la possibilità di ritirare anche rifiuti da inviare a successivo smaltimento, non comporta una diminuzione degli impatti presenti, perché le quantità massime trattabili e stoccabili non vengono modificate dal presente progetto.
In particolare, il traffico indotto, i livelli di emissioni e di rumorosità non cambierebbero, in quanto non è prevista nessuna modifica delle attrezzature esistenti.
L'opzione zero, pertanto, si configura come il mantenimento della situazione attuale che, per la maggior parte degli impatti, risulta assolutamente analoga alla situazione che si avrebbe con la realizzazione del progetto di modifica.
Lo SIA sviluppa tale opzione come ottimale per il progetto in corso.

Alternativa di progetto

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Lo SIA definisce come unica Alternativa al progetto la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti in un altro sito.
In questo caso la scelta comporterebbe la conseguenza di mantenere nell'attuale sito l'attività di recupero dei rifiuti (attività in essere) e l'ubicazione, in altro sito, della sola attività di smaltimento di rifiuti.
L'alternativa al progetto si verrebbe pertanto a configurare come una scelta che va a determinare un impatto aggiuntivo. La realizzazione di un nuovo impianto produrrebbe, infatti, impatti su tutte le matrici ambientali.

2.2.2 Descrizione delle opere di progetto

Localizzazione
L'impianto oggetto dello SIA è in territorio del comune di Bagnoli di Sopra, in località Zona Industriale di Palù.

Attività esistente
L'impianto esistente è un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Padova n.5604/EC/2013 prot.153670/13 del 08/11/2013.
Nell'impianto possono essere conferite 67.500 ton/anno.
L'operazione di recupero dei pneumatici (R3) è autorizzata per un quantitativo massimo di 20 ton/giorno.
L'operazione R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11", intesa come pretrattamento costituito da selezione, separazione, cernita, adeguamento delle dimensioni e miscelazione/accorpamento, è autorizzata per un quantitativo massimo pari a 120 ton/giorno.
L'operazione di recupero R13 è autorizzata per un quantitativo massimo pari a 1.313 ton.
Nell'impianto possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti autorizzati per un quantitativo annuo massimo pari a 67.500 ton.
Allegato C parte IV D.lgs. 152/06 (attività già autorizzate)
- **R3** riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- **R12** scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11;
- **R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Nell'impianto potranno essere conferite 67.500 ton/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da destinare a smaltimento oppure a recupero. Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili giornalmente all'impianto è pari a 250 ton/giorno

Nuova attività
La nuova attività di gestione rifiuti che la Ditta La Cometa srl intende svolgere riguarda la possibilità di ritirare rifiuti da avviare sia a recupero che a smaltimento.
Rispetto all'autorizzazione in essere non vengono modificati parametri essenziali quali:
- il quantitativo massimo di rifiuti conferibili in un anno, che rimane pari a 67.500 ton;
- il quantitativo massimo di rifiuti che potranno essere stoccati presso l'impianto, che rimane pari a 1.313 ton.

In relazione a quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e succ. modifiche e integrazioni, le operazioni di gestione dei rifiuti che si intendono svolgere presso l'impianto sono le seguenti:
Allegato B parte IV D.lgs. 152/06 (nuove attività)
- **D13** raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **D14** ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15** deposito preliminare prima di una delle operazioni indicate nei punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Modifiche alla rete di raccolta e trattamento delle acque
Nel corso dell'attività istruttoria, è stato previsto, come suggerito dall'art.39 del Piano di Tutela delle Acque, il distacco dal sistema di raccolta esistente della rete di raccolta delle acque del piazzale ove è prevista l'attività di recupero relativa a legno e pneumatici.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Tale area oggetto ha una superficie di circa 1000 mq ed è posta nell'angolo sud ovest del piazzale pavimentato. Sfruttando il fatto che la rete di raccolta delle acque meteoriche convoglia le acque del piazzale su due condotte nord-sud poste ai margini del piazzale pavimentato, è stato possibile isolare l'area oggetto di intervento. L'intervento di isolamento prevede la chiusura con tappo delle caditoie poste a est dell'area oggetto di intervento al fine di evitare che le acque raccolte possano confluire alla restante parte della rete di raccolta.
Il sistema di trattamento, al quale affluiranno sia la acque di prima pioggia che quelle di seconda, prevede:
1) sezione di trattamento mediante passaggio su Vasche di Sedimentazione (V1) e Disoleazione (V2);
2) accumulo delle acque in due vasche (V3/V4);
3) invio delle acque dalle vasche alla Sezione di Filtrazione (FQ/FC);
4) scarico nella rete fognaria delle acque nere.
L'impianto è stato dimensionato per consentire l'accumulo per precipitazioni dell'ordine di 69 mm, distribuiti nell'arco delle 24 ore.
Ne deriva una quantità di reflui da stoccare pari a:
1.000 mq x 69 mm = 69.000 lt x 0,9 (coefficiente di deflusso) = 62 mc
Le modalità di trattamento sono le seguenti: le acque meteoriche derivanti dal dilavamento meteorico della parte di piazzale frazionato, defluiscono per gravità verso l'impianto che sarà così costituito:
1) vasca di sedimentazione (V1), con trattamento in continuo, di capacità pari a 6,8 mc;
2) vasca di disoleazione (V2), con trattamento in continuo, attrezzata con idoneo filtro a coalescenza, per ottenere la separazione delle sostanze oleose, di capacità pari a 6,8 mc;
3) n.2 vasche di accumulo (V3÷V4), di dimensioni utili complessivamente pari a 62 mc, di cui la seconda dotata di pompa (MP1) per l'invio delle acque da trattare, con portata costante, all'impianto di trattamento. Le acque raccolte dalle 2 vasche di accumulo verranno inviate, dopo 24 ore, alla sezione di filtrazione con una portata di 5 mc/h;
4) primo stadio della filtrazione che prevede l'attraversamento di un letto a quarzite finissima FQ, il cui grado di selettività nei confronti delle Sostanze in Sospensione è dell'ordine dei 50μm;
5) secondo stadio di filtrazione FC costituito da un letto a carboni attivi. La particolarità del Carbone Attivo, è quella di riuscire a trattenere, intrappolandole o, più correttamente, adsorbendole all'interno della propria struttura microporosa, alcune sostanze inquinanti quali, ad esempio, i Tensioattivi, gli Idrocarburi, i Solventi, ecc. La linea di filtrazione prevista (primo e secondo stadio), del tipo Mod. ECOFIL 3, ha una potenzialità di trattamento pari a 5 mc/h.

Modifiche all'impianto di aspirazione e trattamento dell'aria
Le modifiche agli impianti di aspirazione e trattamento dell'aria riguardano il capannone B, all'interno del quale sono previste le operazioni di scarico, stoccaggio, movimentazione e gestione contenitori, carico per allontanamento rifiuti.
All'interno del capannone B, sono previste emissioni di COV, potendosi conferire in impianto anche rifiuti pericolosi che possono contenere Composti Organici Volatili. L'aria ambiente aspirata dal capannone B verrà quindi invita ad un sistema di un sistema di filtrazione a carboni attivi e successivamente convogliata al sistema di filtrazione a maniche già presente per il capannone A per l'abbattimento delle polveri.
Le aspirazioni dei capannoni A e B (circa 20.000 m^3/h), sono convogliate al camino 1 e in particolare la nuova linea aspirazione collegata al capannone B avrà una portata teorica di circa 12.000 m^3/h.

Nota istruttoria
In considerazione del modificarsi dell'intensità degli eventi piovosi registrato nell'ultimo decennio e della presenza del trattamento in continuo della capacità di 5 mc/h, sarebbe opportuno tarare la vasca di accumulo per tempi di pioggia di due ore con tempo di ritorno di 50 anni.
Per questo motivo, la Commissione Regionale VIA, nel parere n. 568 del 21/12/2015, aveva prescritto che la vasca di accumulo delle acque di pioggia del piazzale di stoccaggio del legno e dei pneumatici venisse portata alla capacità di 80 mc.
Il proponente ha, successivamente, richiesto lo stralcio della suddetta prescrizione, fornendo a supporto una nuova verifica, fatta con il metodo dell'invaso, che ha dimostrato come di fatto la capacità totale superi i 100 mc, superiori agli 80 richiesti dalla Commissione.
Si è concordato, pertanto, di stralciare la prescrizione VIA n.2 del citato parere.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.3.1. Atmosfera

Nel Comune di Bagnoli di Sopra l'inquinamento atmosferico è dovuto principalmente a sorgenti di tipo antropico, come le emissioni da attività industriali, quelle da traffico e quelle da riscaldamento degli edifici.
La più vicina all'area in esame è la stazione di Monselice, attiva dal 1994, stazione di tipo "industriale" posta in un contesto suburbano industriale; analizza i seguenti parametri: NOx, CO, O3, SO2.
Lo SIA evidenzia come le emissioni di Bagnoli siano inferiori o in linea con quelle provinciali, mentre sono sempre superiori a quelle della media del Conselvano.
In alcuni altri casi (N2O, NH3, Cd, Cr, Cu, Zn), sono superiori anche a quelle medie provinciali.
Le lavorazioni CO.ME.TA. che possono creare emissioni di polveri vengono eseguite all'interno del capannone A, che è già dotato di un impianto di aspirazione e abbattimento con filtrazione a maniche.
Le lavorazioni che possono generare emissioni di Composti Organici Volatili sono previste all'interno del capannone B, che sarà dotato di un sistema di filtrazione a carboni attivi.
Considerata la tecnologia impiantistica presente nelle linea produttive, non si ritiene possibile che possano originarsi delle emissioni in atmosfera di carattere diffuso.

2.3.2. Ambiente idrico

La pianura è solcata da numerosi corsi d'acqua, primo tra tutti il F. Adige, che scorre a Sud, ad oltre 6 km di distanza.
Nella zona di Bagnoli sono poi presenti canali e scoli del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
I più importanti e perciò classificati pubblici ai sensi del DL 42/2004 sono la Fossa Monselesana, la Nuova Fossa Monselesana, lo Scolo Sardellon e lo Scolo Sorgaglia. Nelle immediate vicinanze della ditta La Cometa è presente lo Scolo Sardellon, soggetto a vincolo paesaggistico.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, il comune di Bagnoli di Sopra non viene annoverato tra quelli a rischio, né in relazione ai fiumi maggiori, né a quelli minori.
Relativamente alle acque sotterranee, il sottosuolo della pianura a sud-est di Padova appartiene alla bassa pianura, dove si possono trovare una serie di livelli limo-argillosi alternati a livelli sabbiosi fini.
Le sabbie sono generalmente lentiformi e legate ad antichi alvei sepolti e/o divagazioni del fiume Adige e degli altri corsi d'acqua che sboccano in Adriatico.
In generale i deflussi idrici sotterranei avvengono molto lentamente, da nord-ovest verso sud-est e con un gradiente nell'ordine di 1/1000.
E' una falda povera e poco o nulla sfruttata, in quanto troppo superficiale, con lunghi tempi di ricarica ed esposta all'influenza di agenti esterni, quali acque superficiali e precipitazioni.
La sua *vulnerabilità naturale*, intesa come la suscettività specifica degli acquiferi ad assorbire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo, è considerata tra media ed alta.
La qualità delle acque sotterranee viene sostanzialmente confermata scadente a causa della presenza di nitrati, cloruri e inquinanti inorganici.

2.3.3. Suolo e sottosuolo

Il territorio in esame si colloca in provincia di Padova, nella bassa pianura: si tratta di un'area pianeggiante, situata a quote di circa 2-3 m s.l.m., in una zona industriale.
Nella *Carta delle Unità Geomorfologiche* della Regione Veneto, 2008 l'ampia area appartiene alle *forme di accumulo* ed in particolare all'unità denominata "*Depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti*", a confine con "*Depositi fluviali della pianura alluvionale recente*".
Non si riscontrano forme morfologiche particolari, se non quelle dovute ai corsi d'acqua superficiali locali e all'intensa attività antropica.
Nell'area dell'impianto al di sotto di 30-60 cm di terreno vegetale, si possono individuare un primo livello di limi, seguito da argille con torbe; tra i 3,6 ed i 4,6 m di profondità si incontrano sabbie, per lo più fini, più o meno limose.
Dal punto di vista sismico, il comune di Bagnoli di Sopra, secondo l'Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e la D.G.R. Veneto 3 dicembre 2003, n. 66, ricade in zona sismica 4.

2.3.4. Vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi

L'originario patrimonio ambientale è stato profondamente intaccato dalle trasformazioni urbanistiche, in particolar modo nell'area dell'impianto in esame che è una zona industriale del tutto priva di elementi naturali di qualunque pregio.
Anche nelle aree agricole circostanti l'impiego di concimi, antiparassitari e fitofarmaci hanno portato alla quasi completa rimozione degli elementi floristici naturali.
Nei dintorni, le poche aree naturali o seminaturali che rivestono una particolare importanza per il mantenimento della biodiversità sono le aree vegetate lungo i corsi d'acqua e lungo le delimitazioni fondiarie, svolgendo anche l'importante funzione di corridoi ecologici per la fauna. Si tratta, comunque, di formazioni secondarie semplificate, pressoché prive di interesse floristico.
In conclusione gran parte del territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di seminativi continui e intensivi e dalle aree urbanizzate, molto poveri dal punto di vista della biodiversità e quindi con un basso valore ecologico ed una bassa sensibilità ambientale.

2.3.5. Ambiente fisico: Rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non

L'impianto in esame ricade in un'area classificata dal Comune di Bagnoli di Sopra in classe V, aree di tipo prevalentemente industriale, con limite massimo di immissione diurna pari a 70 dB(A).
Il Piano Regionale Trasporti, intersecando i dati relativi alle strade statali e provinciali, ha costruito un indicatore di criticità acustica operando una classificazione dei comuni in funzione dell'attraversamento di infrastrutture con valori di emissione noti.
Sono state così ottenute delle mappe relative alla distribuzione delle pressioni acustiche in termini di estensione stradale in funzione delle classi acustiche di appartenenza e alla distribuzione territoriale delle criticità acustiche in termini di numero di comuni coinvolti dall'attraversamento di uno o più archi stradali con specifici livelli di emissione.
I risultati evidenziano come il Comune di Bagnoli di Sopra presenti una situazione acustica legata al rumore da traffico buona, in quanto la criticità acustica è risultata bassa sia per la situazione diurna che per quella notturna.
Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, il maggior contributo all'esposizione deriva dalle sorgenti naturali, quali raggi cosmici, radiazione gamma terrestre, Rn-220 (Toron), Rn-222 (Radon), dai rispettivi prodotti di decadimento e dai radionuclidi interni al corpo.
La zona oggetto dell'intervento non è classificata come area a rischio.
Per quanto riguarda le **radiazioni non ionizzanti**, si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza. La classificazione si basa sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi rischi che potrebbero causare alla salute umana.
Durante la compagna del 2010 Arpav ha effettuato il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico generato da questi impianti, riscontrando valori molto al di sotto del valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente.

2.3.6. Ambiente umano: paesaggio e salute pubblica

Gli elementi che determinano la qualità della salute possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
- fattori sociali, che possono rivelarsi un vantaggio o uno svantaggio;
- comportamento personale e stile di vita;
- condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali;
- condizioni di vita e di lavoro e accesso ai servizi sanitari.

Lo SIA riporta l'analisi dei principali elementi che incidono sulla qualità della salute pubblica, ed in particolare: qualità dell'aria, paesaggio e viabilità.
Il territorio comunale è stato classificato, nel Piano di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, nella categoria A1 Provincia, in cui la densità emissiva di PM10 varia tra 7 e 20 ton/anno kmq. I comuni con tale densità emissiva rappresentano una fonte media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini e ad essi devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e se necessario, piani di azione di natura emergenziale.

Secondo l'Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del PTRC, il comune di Bagnoli di Sopra ricade nell'ambito della "Bassa Pianura tra Brenta e Adige" nel quale il paesaggio è definito "a frammentazione alta con frequente dominante agricola e subdominante infrastrutturale forte.
L'integrità naturalistica dell'ambito è scarsa e minacciata dallo sviluppo di attività agricole ed allevamenti di tipo intensivo. Da evidenziare, comunque, le buone potenzialità dell'area e la presenza di diversi corsi fluviali, fossati e scoline che rappresentano elementi ecologici di vitale importanza e di grande valore.
Il territorio in esame inoltre è stato oggetto negli ultimi decenni di un'intensa espansione edilizia, che ha interessato in particolar modo il settore produttivo nelle aree poste a sud della città di Padova, tra Albignasego, Bovolenta e Conselve. Tale sviluppo in numerosi casi poco razionale, spesso si associa anche a tipologie edilizie di scarso valore.
Il Comune di Bagnoli di Sopra è attraversato da ovest ad est dalla strada provinciale n. 5 per circa 7 km ed è attraversato nel senso nord-sud per circa 5,3 Km dalla S.P.92 che costituisce la principale via di collegamento (direttrice Padova-Rovigo).
La strada regionale 104 rappresenta il principale collegamento tra la zona industriale dove è insediata la Ditta LA CO.ME.TA. Srl e le principali vie di comunicazione con il resto del territorio provinciale e regionale.
Come evidenziato nel Piano Provinciale della Viabilità la rete stradale della zona in esame, e in particolare il tracciato della SR 104, non presenta criticità nei flussi veicolari.

Nota istruttoria
L'intervento oggetto di valutazione si distingue per:
- *assenza di occupazione di suolo;*
- *assenza di nuove costruzioni;*
- *ampio rispetto dei valori limite emissivi nella situazione attuale ed adeguamento tecnologico per le potenziali situazioni emissive conseguenti alle nuove operazioni richieste;*
- *sostanziale adeguamento alle norme del PTA per quanto riguarda il collettamento e trattamento delle acque di pioggia;*
- *separazione a monte dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;*
- *conformità delle emissioni acustiche ai limiti presenti nella zona;*
- *assenza di incremento di traffico non variando i quantitativi ad oggi autorizzati.*

Gli interventi sulle emissioni e sulla raccolta e trattamento delle acque di pioggia, introdotte nel corso della fase istruttoria, hanno completato positivamente il quadro delle mitigazioni considerato nello SIA.
Il giudizio complessivo dato dallo SIA di "impatto trascurabile" risulta condivisibile.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sito ove sorge l'impianto è esterno ai siti SIC e ZPS della Provincia di Padova.
Tra i siti più vicini ci sono:
- SIC e ZPS Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco (cod. sito IT3260017) distante circa 13 km;
- ZPS Garzaia della tenuta "Civrana" (cod. sito IT3250043) distante 12 km;
- ZPS Palude le Marice-Cavarzere (cod. sito IT3250045) distante 14 km;

dei quali il primo è in provincia di Padova e gli altri di Venezia.
Il Proponente con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/14 ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza (Modello E) a firma del dott. Andrea Treu, indicando quale fattispecie di esclusione il fatto che "*per il progetto in questione non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".
Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza alla ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza. In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/14, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, nota acquisita con prot. n. 469163 del 18/11/2015;
- Centro Veneto Servizi, autorizzazione allo scarico acquisita con prot. n. 517355 del 21/12/2015.

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati considerati in sede di istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO S.I.A.

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.
Con la documentazione supplementare trasmessa a dicembre 2015 sono stati sviluppati e adeguati:

1. gli aspetti relativi al frazionamento della rete di raccolta e trattamento delle acque di pioggia, relativamente alla zona ove avviene l'attività di recupero di legno e pneumatici. L'impianto proposto per il trattamento delle acque di pioggia risponde alla normativa vigente in materia.
2. gli aspetti relativi al trattamento dell'aria estratta dal capannone B nel quale possono essere effettuate le lavorazioni riguardanti il carico, lo scarico, la selezione e la movimentazione di rifiuti pericolosi contenti Composti Organici Volatili. Il gestore prevede di utilizzare l'attuale ventilatore di aspirazione già presente in impianto per porre in aspirazione anche in capannone B, ottimizzando l'impiantistica esistente senza la necessità di installare nuovi impianti di aspirazione che comporterebbero ulteriori consumi energetici e produzione di rumori. Le aspirazioni dei capannoni A e B (portata circa 20.000 m^3/h), sono convogliate al camino 1 e in particolare la nuova linea aspirazione collegata al capannone B avrà una portata teorica di circa 12.000 m^3/h.

A seguito delle filtrazioni l'aria verrà espulsa in atmosfera attraverso il camino 1 esistente.

Con riferimento ai valori limite da rispettare per i Composti Organici Volatili, definiti per le singole classi di sostanze in Tabella D dell'allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006, la ditta ha previsto che la concentrazione dei COV emessi in atmosfera dal camino 1 nella situazione di progetto non sarà superiore al valore di 6 mg/Nm^3.

Considerato che l'impianto di aspirazione afferente al camino 1 ha una portata di progetto di circa 20.000 m^3/h e che tale portata d'aria è stata valutata dalla ditta costruttrice come sufficiente a consentire il collegamento della nuova linea di aspirazione del capannone B, i valori limite delle emissioni in atmosfera da rispettare per il camino 1 sono di seguito riportati:

Camino C1	*Concentrazione (mg/Nmc)*	*Flusso di massa (g/h)*	*Sistema di trattamento*
Polveri	5	100	Filtri a manica
COV	6	120	Carboni attivi

A supporto della richiesta di modifica del parere n. 568 del 21/12/2015 trasmessa ad aprile 2016, il proponente ha fornito una nuova verifica sulla rete di raccolta e trattamento delle acque di pioggia, fatta con il metodo dell'invaso, che ha dimostrato come di fatto la capacità totale superi i 100 mc, superiori agli 80 richiesti dalla Commissione. Si è concordato, pertanto, di stralciare la prescrizione n. 2 del citato parere.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, lo S.I.A., ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di impatto.
L'aspetto relativo alle possibili incidenze sulla Rete Natura 2000 è stato affrontato dal Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell'Allegato A della DGR 2299/14 Modello E "Modello di Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza". Le analisi effettuate nella Relazione allegata hanno trovato riscontro nelle valutazioni e rendono supportata tale Dichiarazione.
Il giudizio complessivo dato dallo SIA di "impatto trascurabile" risulta condivisibile con le modifiche introdotte in corso d'istruttoria.

Al fine di rendere più chiaro e comprensibile il quadro autorizzativo del progetto, il presente parere sostituisce integralmente il precedente parere n. 568 del 21/12/2015.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Commissario Straordinario ARPAV, il Dott. Livio Baracco, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ditta "LA CO.ME.TA. S.r.l." (C.F. e P.IVA 03722510272) con sede legale in Via Roma, 50/A – 30010 Campolongo (VE), dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Per il camino C1, durante l'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite di emissione in atmosfera per i parametri polveri e COV indicati nella tabella al paragrafo 6.
3. L'impianto di aspirazione aria dai capannoni A e B dovrà essere attivato ogni qualvolta vengano svolte nei capannoni delle attività di movimentazione, selezione, e triturazione dei rifiuti che possano generare emissioni di polveri e COV nell'ambiente di lavoro.
4. Con la messa a regime delle linee di aspirazione dai capannoni A e B si provveda ad un bilanciamento delle portate d'aria aspirate in modo da ottimizzare la resa di abbattimento dei sistemi filtranti a maniche e a carboni attivi installati.
5. Il dimensionamento del filtro a carboni attivi deve essere effettuato considerando un velocità massima di attraversamento di 0,5 m/s e un tempo di contatto di 0,4 secondi.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal rappresentante del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, delle osservazioni e dei pareri pervenuti, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime altresì all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra, il Presidente della Provincia di Padova ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica) parere favorevole all'autorizzazione al progetto presentato dalla ditta "LA CO.ME.TA S.r.l.", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Nel corso della seduta del 19/05/2016, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento precedentemente reso, viene altresì integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella medesima seduta, la Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato le seguenti valutazioni in merito all'istruttoria di A.I.A.:

- Sulla base della relazione istruttoria effettuata e fatte salve le valutazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione VIA sul progetto, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione in oggetto.
- Si propone pertanto parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto dei termini e delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI A.I.A.

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla ditta LA CO.ME.TA. S.r.l., con sede legale in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 50/A (P.IVA 03722510272), relativamente all'installazione di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato in Comune di Bagnoli di Sopra, via Svezia n.5, al foglio n. 14 mappali n. 297p, 299p, 300p, per l'attività individuata al punto 5.3 e 5.5 dell'All. VIII alla Parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare a firma dei Segretari Regionali all'Ambiente e Territorio ed alle Infrastrutture e Mobilità, l'AIA di cui al presente provvedimento legittima esclusivamente i lavori di modifica dell'impianto esistente e l'esercizio provvisorio, subordinatamente a quanto specificato di seguito;
3. ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione (DGRV) e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;
4. per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'art.25 della LR 3/2000, la ditta, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, commi 3 e 6, della L.R. n. 3/2000 e dalla DGRV n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova e all'ARPAV la seguente documentazione:
   - 4.1 dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
   - 4.2 certificato di collaudo funzionale delle aree di stoccaggio;
   - 4.3 documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al d. lgs. n. 156/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
   - 4.4 documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Padova, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
   - 4.5 il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione;
5. successivamente all'espletamento delle procedure di cui sopra, verrà rilasciata l'AIA per l'esercizio definitivo, nella quale si dovranno necessariamente considerare eventuali nuove modifiche intervenute nella soluzione impiantistica in riferimento all'applicazione delle MTD, sia in base alle risultanze del collaudo funzionale che alle eventuali modifiche o precisazioni che conseguentemente dovranno essere apportate al PMC;
6. ai sensi della DGRV n. 395/2015, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento dovrà essere presentata alla Regione Veneto la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, con le modalità di cui al D.M. 272 del 13.11.2014, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. v-*bis)*, del d.lgs. n. 152/2006;
7. la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:
   - 7.1 Autorizzazione all'esercizio per il trattamento di rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

7.2 Autorizzazione allo scarico, ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi del Piano Regionale di Tutela delle Acque vigente;

7.3 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi ai sensi della parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse.

8. la ditta è tenuta alla presentazione delle garanzie finanziarie, come previsto dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;
9. la ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti e con le modalità di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
10. la ditta è autorizzare allo svolgimento delle seguenti attività, con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
    10.1 stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13-D15], anche funzionale alle successive operazioni; è altresì autorizzato le stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla ditta;
    10.2 accorpamento [R12] di rifiuti, con il medesimo codice CER (e medesima caratteristica di pericolo qualora il rifiuto sia pericoloso), senza sconfezionamento; a seguito di dette attività il rifiuto confezionato mantiene lo stesso codice CER;
    10.3 accorpamento [D14] di rifiuti, con il medesimo codice CER (e medesima caratteristica di pericolo qualora il rifiuto sia pericoloso) di rifiuti, anche mediante sconfezionamento e riconfezionamento; a seguito di dette attività il rifiuto confezionato mantiene lo stesso codice CER;
    10.4 eliminazione delle frazioni estranee [R12], anche a seguito di disimballaggio, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine, mentre le frazioni estranee vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19; qualora risulti necessario al successivo recupero, le partite omogenee possono essere sottoposte ad adeguamento volumetrico mediante triturazione;
    10.5 selezione-cernita di rifiuti misti, anche attraverso operazioni di smontaggio [R12];
    10.6 selezione-cernita di rifiuti misti non pericolosi [D13];
    10.7 miscelazione di rifiuti non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., anche mediante adeguamento volumetrico/triturazione[R12-D13];
    10.8 recupero di rifiuti solidi non pericolosi costituiti da pneumatici [R3];
11. con riferimento alle operazioni di cui al punto 2, ove ne derivino imballaggi, la ditta è autorizzata a cederli a terzi a scopo di riutilizzo escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionanti;
12. la capacità e la potenzialità massime dell'installazione sono:
    12.1 quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15):

Rifiuti	Operazione	stoccaggio massimo (Mg)
Non pericolosi	R13/D15	700
Pericolosi	R13/D15	285
Totale stoccaggio rifiuti in ingresso		**985**
Non pericolosi/ Pericolosi prodotti	R13/D15	328
Totale stoccaggio rifiuti prodotti		**328***

**di cui 3 t dedicate allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla ditta derivanti dalle attività di manutenzione/funzionamento dell'impianto.*

    12.2 quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabile nell'installazione, così suddivise:

Rifiuti	Operazione	Potenzialità massima (Mg /g)
	R3	20
	R12/D13/D14	300
	totale	**320**

    12.3 quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili preso l'installazione: 67.500 Mg/anno;

Conferimento

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

13. i rifiuti in ingresso in installazione potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, che può essere accompagnata anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in installazione, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
14. nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 100/2011, i carichi in ingresso relativi ai rifiuti e rottami metallici devono essere fatti sostare, prima dell'accettazione del carico, in attesa di eseguire o verificare l'avvenuta sorveglianza radiometrica del materiale. Nel caso in cui le rilevazioni effettuate dovessero evidenziare la presenza di fonti radiogene positive la ditta deve attivare le procedure previste dall'art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 100/2011;

Stoccaggio

15. i rifiuti liquidi stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano;
16. le aree di stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate - con specifico riferimento alla planimetria di cui all'Allegato 2 al presente decreto - e munite di cartellonistica ben visibile indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
17. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve sempre avvenire su contenitori dotati di bacino di contenimento o sistema di captazione e raccolta degli spanti, i contenitori/fusti devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
18. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'installazione, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
19. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere eseguite prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita, effettuando ove necessario le opportune misure manutentive e/o di ripristino;
20. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo; nelle aree destinate allo stoccaggio, inoltre, dovrà essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i fusti o i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna al centro, in specie ai fini antincendio;
21. i rifiuti costituiti da apparecchiature contenenti PCB e PCT, che possono essere sottoposti alle sole operazioni di stoccaggio, devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 22/05/1999, n. 209 e s.m.i.;
22. le operazioni di stoccaggio delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'allegato III al d.lgs. n. 188/2008 e s.m.i.;
23. la gestione dei RAEE deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui al d.lgs. n. 49/2014;

Cessazione della qualifica di rifiuto

24. il recupero, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 di rifiuti solidi non pericolosi costituiti da pneumatici, di cui a punto 2.8, mediante l'accertamento dei requisiti ai

sensi dell'art. 237 (appendice VIII al titolo III) del Codice della strada deve garantire, oltre le condizioni di cui al citato articolo, il raggiungimento delle specifiche di cui alle norme EN 10220:1993 e UNI 10587:2003;

Selezione e cernita

25. con riferimento al punto 10.5, le operazioni di selezione e cernita con smontaggio dei rifiuti, devono riguardare rifiuti non soggetti alla normativa sui RAEE di cui al d.lgs. 49/2014;

Miscelazione

26. le operazioni di miscelazione "non in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono subordinate alle seguenti prescrizioni:
    - 26.1 i rifiuti miscelabili sono quelli elencati nei gruppi di miscelazione proposti nel progetto, che saranno oggetto di valutazione in fase di collaudo, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
    - 26.2 la miscelazione deve garantire che i rifiuti saranno successivamente gestiti rispettando i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
    - 26.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
    - 26.4 il Tecnico Responsabile, in possesso di idoneo titolo di studio ed esperienza maturata nel settore della gestione dei rifiuti, dovrà sempre verificare ed attestare mediante apposita registrazione la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
    - 26.5 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato la miscela;
    - 26.6 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero;
    - 26.7 le miscele di rifiuti ottenute devono essere destinate allo smaltimento o al recupero definitivi: sono pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che non siano collegati ad impianti di smaltimento o recupero definitivo. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza;
    - 26.8 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia;
    - 26.9 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
    - 26.10 i rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione solo se chiaramente descritti;

Emissioni in atmosfera

27. è autorizzata l'emissione dal camino C1; durante l'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

Camino C1	*Concentrazione (mg/Nmc)*	*Flusso di massa (g/h)*	*Sistema di trattamento*
Polveri	5	100	Filtri a manica
COV	6	120	Carboni attivi

28. l'impianto di aspirazione aria dai capannoni A e B dovrà essere attivato ogni qualvolta vengano svolte nei capannoni delle attività di movimentazione, selezione, e triturazione dei rifiuti che possano generare emissioni di polveri e COV nell'ambiente di lavoro;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

29. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi);
30. i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni, devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate in seguito:
31. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

Scarichi idrici

32. di autorizzare gli scarichi delle acque reflue S1 e S2, con i seguenti limiti di emissione:
    - 32.1 scarico S1, in rete fognaria delle acque nere, previo trattamento, nel rispetto dei limiti previsti alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III al d.lgs. 152/2006, colonna "scarico in rete fognaria" e delle eventuali prescrizioni del gestore della rete medesima;
    - 32.2 scarico S2, previo trattamento, in rete fognaria delle acque bianche "Scolo Sorgaglia –Sardellon", nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella A del D.M. 30.07.99, per i seguenti parametri:

Parametro	Limite
Colore	Non percettibile
Odore	Non causa molestie
Solidi sospesi totali	< 35mg/L
pH	6,0-9,0
Azoto totale	<10 mg/L
Cloruri	<300 mg/L
Fluoruri	<6mgL
Solfati (SO4)	<500 mg/L
Aldeidi	< 1 mg/L
COD	<120 mg/L
Azoto nitroso (N-NO2)	< 0,3 mg/L
Idrocarburi totali	< 2 mg/L
Fosforo totale	< 1 mg/L
Tensioattivi anionici	< 500 µg/L
Tensioattivi non ionici	< 500 µg/L
Azoto ammoniacale (NH4)	< 2 mg/L
Alluminio	< 500 µg/L
Arsenico	<1 µg/L
Cadmio	<1 µg/L
Cromo VI	< 0,1 mg/L
Cromo totale	< 100 µg/L
Ferro	< 500 µg/L
Manganese	< 500 µg/L
Mercurio	<0,5 µg/L
Nichel	< 100 µg/L
Piombo	<10 µg/L
Rame	< 50 µg/L
Selenio	< 10 µg/L
Zinco	< 250 µg/L
Fenoli totali	< 50 µg/L

33. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi da effettuare agli scarichi sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

PMC

34. per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato, così come modificato ai sensi del presente provvedimento e delle osservazioni di ARPAV trasmesse in data 21.12.2015;
35. il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e all'ARPAV ogni variazione

del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Provincia di Padova, e soggetta alla presa d'atto della Regione Veneto;

36. la reportistica periodica prevista nel PMC dovrà essere inviata alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e all'ARPAV;

Prescrizioni generali

37. l'installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
38. l'attività dell'installazione dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
39. l'attività autorizzata dovrà essere effettuata unicamente all'interno del capannone e nelle aree funzionali, identificate da apposita cartellonistica, dell'installazione così come individuate nella planimetria di cui all'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
40. copia della planimetria di cui al precedente punto, dovrà essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione, a disposizione dell'Autorità preposta al controllo;
41. i piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato;
42. devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno, dovrà essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
43. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche. Ogni sezione dovrà pertanto essere sottoposta ad adeguata pulizia;
44. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;

Ulteriori prescrizioni

45. la ditta deve operare secondo il Layout impiantistico di cui alla planimetria riportata all'Allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
46. ai sensi dell'art. 29-nonies alla del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e all'ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione;
47. il gestore dell'installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
48. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica Comunale. Il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;
49. dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della L.R. n.3/2000;
50. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
51. sono allegati al presente provvedimento:
    - 51.1 Allegato 1: Elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili con indicazione delle operazioni autorizzate e prescrizioni specifiche.
    - 51.2 Allegato 2: Planimetria generale dell'installazione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

CER	***Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale*** *(p.to 10.1)*	***Accorpamento [R12]*** *(p.to 10.2)*	***Eliminazione frazioni estranee [R12]*** *(p.to 10.4)*	***Selezione e cernita con ev. smontaggio [R12]*** *(p.to 10.5)*	***Accorpamento [D14]*** *(p.to 10.3)*	***Selezione e cernita [D13]***	***Miscelazione [R12]*** *(p.to 10.7)*	***Miscelazione [D13]*** *(p.to 10.7)*	***Recupero pneumatici [R3]*** *(p.to 10.8)*
010408	*X*	*X*			*X*				
010413	*X*	*X*			*X*				
020104	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*	*X*	
020110	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*	*X*	
030101	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
*030104**	*X*	*X*			*X*				
030105	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
*040103**	*X*	*X*			*X*				
040104	*X*	*X*			*X*				
040105	*X*	*X*			*X*				
040106	*X*	*X*			*X*				
040107	*X*	*X*			*X*				
040108	*X*	*X*	*X*		*X*				
040109	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*	*X*	
040209	*X*	*X*	*X*	*X limitatamente ai residui di fibre tessili avvolti su bobine*	*X*	*X*	*X*	*X*	
*040216**	*X*	*X*			*X*				
040217	*X*	*X*			*X*				
040221	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*	*X*	
040222	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*	*X*	
*050115**	*X*	*X*			*X*				
*060102**	*X*	*X*			*X*				
*060313**	*X*	*X*			*X*				
*060502**	*X*	*X*			*X*				
060503	*X*	*X*			*X*				
*070104**	*X*	*X*			*X*				
*070108**	*X*	*X*			*X*				
*070110**	*X*	*X*			*X*				
*070204**	*X*	*X*			*X*				
*070207**	*X*	*X*			*X*				
*070208**	*X*	*X*			*X*				
070213	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	
070299	*X*	*X*		*X limitatamente ai residui di produzione*	*X*				
*070304**	*X*	*X*			*X*				
*070308**	*X*	*X*			*X*				
*070510**	*X*	*X*			*X*				
*080111**	*X*	*X*			*X*				
080112	*X*	*X*			*X*				
080114	*X*	*X*			*X*				
*080115**	*X*	*X*			*X*				
080116	*X*	*X*			*X*				
080118	*X*	*X*			*X*				
*080119**	*X*	*X*			*X*				
080120	*X*	*X*			*X*				
*080121**	*X*	*X*			*X*				
080201	*X*	*X*			*X*				
080202	*X*	*X*			*X*				
080203	*X*	*X*			*X*				
080307	*X*	*X*			*X*				
080308	*X*	*X*			*X*				
*080312**	*X*	*X*			*X*				
080313	*X*	*X*			*X*				

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

CER	***Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale*** *(p.to 10.1)*	***Accorpamento [R12]*** *(p.to 10.2)*	***Eliminazione frazioni estranee [R12]*** *(p.to 10.4)*	***Selezione e cernita con ev. smontaggio [R12]*** *(p.to 10.5)*	***Accorpamento [D14]*** *(p.to 10.3)*	***Selezione e cernita [D13]***	***Miscelazione [R12]*** *(p.to 10.7)*	***Miscelazione [D13]*** *(p.to 10.7)*	***Recupero pneumatici [R3]*** *(p.to 10.8)*
*080314**	*X*	*X*			*X*				
080315	*X*	*X*			*X*				
*080317**	*X*	*X*			*X*				
080318	*X*	*X*			*X*				
*080409**	*X*	*X*			*X*				
080410	*X*	*X*			*X*				
*080411**	*X*	*X*			*X*				
080412	*X*	*X*			*X*				
080414	*X*	*X*			*X*				
*080415**	*X*	*X*			*X*				
080416	*X*	*X*			*X*				
*080501**	*X*	*X*			*X*				
*090101**	*X*	*X*			*X*				
*090102**	*X*	*X*			*X*				
*090104**	*X*	*X*			*X*				
*090105**	*X*	*X*			*X*				
100101	*X*	*X*			*X*				
100210	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
100903	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
100906	*X*	*X*	*X*		*X*				
*100907**	*X*	*X*			*X*				
101003	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
101006	*X*	*X*	*X*		*X*				
101103	*X*	*X*			*X*				
101112	*X*	*X*			*X*				
*110105**	*X*	*X*			*X*				
*110107**	*X*	*X*			*X*				
*110111**	*X*	*X*			*X*				
120101	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
120102	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
120103	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
120104	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
120105	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	X	*X*	*X*	
*120108**	*X*	*X*			*X*				
*120109**	*X*	*X*			*X*				
*120112**	*X*	*X*			*X*				
120113	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
*120114**	*X*	*X*			*X*				
120115	*X*	*X*			*X*				
*120116**	*X*	*X*			*X*				
120117	*X*	*X*			*X*		*X*	*X*	
*120301**	*X*	*X*			*X*				
*130105**	*X*	*X*			*X*				
*130113**	*X*	*X*			*X*				
*130204**	*X*	*X*			*X*				
*130205**	*X*	*X*			*X*				
*130206**	*X*	*X*			*X*				
*130208**	*X*	*X*			*X*				
*130310**	*X*	*X*			*X*				
*140602**	*X*	*X*			*X*				
*140603**	*X*	*X*			*X*				
*140604**	*X*	*X*			*X*				
*140605**	*X*	*X*			*X*				
150101	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
150102	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*		*X*		
150103	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
150104	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
150105	*X*	*X*	*X*		*X*				
150106	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

CER	***Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale*** *(p.to 10.1)*	***Accorpamento [R12]*** *(p.to 10.2)*	***Eliminazione frazioni estranee [R12]*** *(p.to 10.4)*	***Selezione e cernita con ev. smontaggio [R12]*** *(p.to 10.5)*	***Accorpamento [D14]*** *(p.to 10.3)*	***Selezione e cernita [D13]***	***Miscelazione [R12]*** *(p.to 10.7)*	***Miscelazione [D13]*** *(p.to 10.7)*	***Recupero pneumatici [R3]*** *(p.to 10.8)*
150107	*X*	*X*			*X*		*X*	*X*	
150109	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*	*X*	
*150110**	*X*	*X*			*X*				
*150111**	*Solo D15*				*X*				
*150202**	*X*	*X*			*X*				
150203	*X*	*X*	*X*		*X*				
160103	*X*	*X*	*X*		*X*				*X*
*160107**	*X*	*X*			*X*				
*160109**	*X*	*X*			*X*				
*160111**	*Solo D15*				*X*				
160112	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*			
*160113**	*X*	*X*			*X*				
*160114**	*X*	*X*			*X*				
160115	*X*	*X*			*X*				
160117	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
160118	*X*	*X*	*X*		*X*		*X*		
160119	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*		*X*	*X*	
160120	*X*	*X*			*X*		*X*	*X*	
*160121**	*X*	*X*			*X*				
160122	*X*	*X*	*X*	*X Limitatamente alle parti plastiche /metalliche di autoveicoli costituenti gli interni dell'abitacolo*	*X*		*X*	*X*	
*160209**	*X*	*X*			*X*				
*160210**	*X*	*X*			*X*				
*160211**	*X*	*X*			*X*				
*160212**	*Solo D15*				*X*				
*160213**	*X*	*X*			*X*				
160214	*X*	*X*		*X Non rientranti nel campo di applicazione dlgs. 49/2014*	*X*				
*160215**	*X*	*X*			*X*				
160216	*X*	*X*	*X*	*X Non rientranti nel campo di applicazione dlgs. 49/2014*	*X*		*X*		
*160303**	*X*	*X*			*X*				
160304	*X*	*X*		*X Limitatamente a prodotti fuori specifica o inutilizzati*	*X*	X *Limitatamente a rifiuti misti tessili o plastici*	*X*	*X*	
*160305**	*X*	*X*			*X*				
160306	*X*	*X*	*X*	*X Limitatamente a prodotti fuori specifica o inutilizzati*	*X*	X *Limitatamente a rifiuti misti tessili o plastici*	*X*		
*160504**	*X*	*X*			*X*				
*160506**	*X*	*X*			*X*				

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 10.1)	Accorpamento [R12] (p.to 10.2)	Eliminazione frazioni estranee [R12] (p.to 10.4)	Selezione e cernita con ev. smontaggio [R12] (p.to 10.5)	Accorpamento [D14] (p.to 10.3)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12] (p.to 10.7)	Miscelazione [D13] (p.to 10.7)	Recupero pneumatici [R3] (p.to 10.8)
160601*	X	X			X				
160602*	X	X			X				
160603*	X	X			X				
160604	X	X			X				
160605	X	X			X				
160606*	X	X			X				
160708*	X	X			X				
160807*	X	X			X				
161001*	X	X			X				
161002	X	X			X				
161101*	X	X			X				
161102	X	X			X				
161103*	X	X			X				
161106	X	X			X				
170101	X	X			X				
170102	X	X			X				
170103	X	X			X				
170107	X	X			X				
170201	X	X	X		X		X		
170202	X	X			X		X	X	
170203	X	X	X		X		X	X	
170204*	X	X			X				
170301*	X	X			X				
170302	X	X			X				
170401	X	X	X		X		X		
170402	X	X	X		X		X		
170403	X	X	X		X		X		
170404	X	X	X		X		X		
170405	X	X	X		X		X		
170406	X	X	X		X		X		
170407	X	X	X	X	X		X		
170411	X	X			X				
170503*	X	X			X				
170504	X	X			X				
170507*	X	X			X				
170508	X	X			X				
170601*	D15				X **senza disimballaggio**				
170603*	X	X			X				
170604	X	X	**X**	**X Limitatamente ai pannelli sandwich**	X				
170605*	D15				**X senza disimballaggio**				
170801*	X	X			X				
170802	X	X			X				
170903*	X	X			X				
170904	X	X	**X**	**X Limitatamente alle frazioni non lapidee: es. zanzariere, finestrame, altri manufatti da**	X	**X**			

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

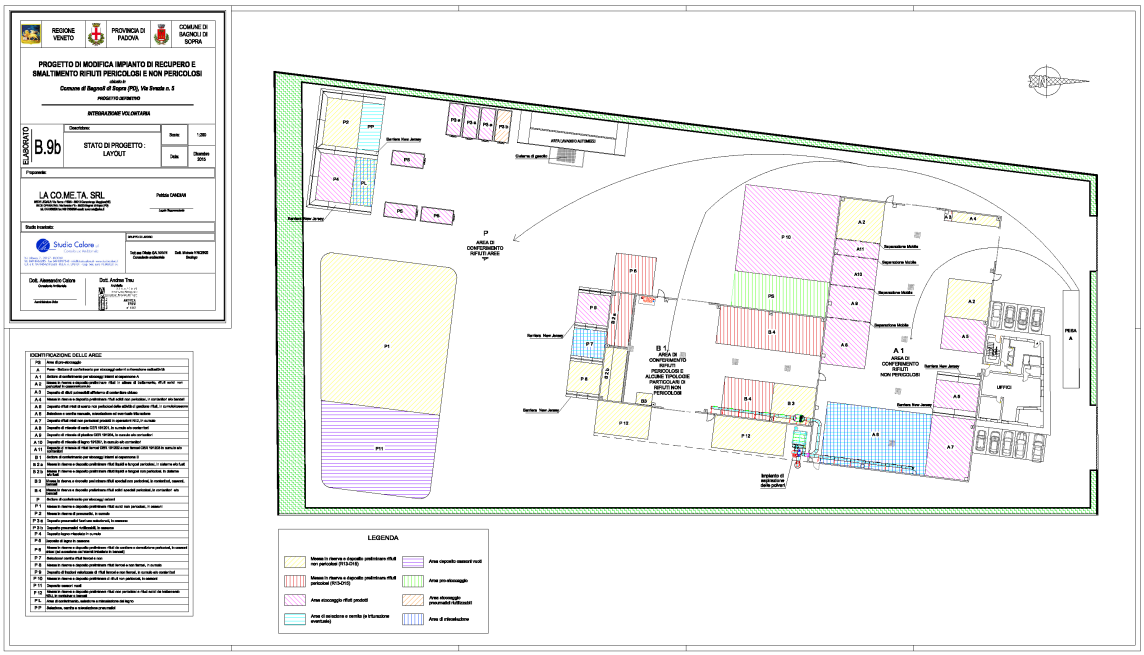
ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 10.1)	Accorpamento [R12] (p.to 10.2)	Eliminazione frazioni estranee [R12] (p.to 10.4)	Selezione e cernita con ev. smontaggio [R12] (p.to 10.5)	Accorpamento [D14] (p.to 10.3)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12] (p.to 10.7)	Miscelazione [D13] (p.to 10.7)	Recupero pneumatici [R3] (p.to 10.8)
				demolizione					
190102	X	X	X		X		X	X	
190111*	X	X			X				
190112	X	X			X				
190113*	X	X			X				
190114	X	X			X				
190203	X	X			X				
190204*	X	X			X				
190211*	X	X			X				
190501	X	X			X				
190503	X	X			X				
190604	X	X			X				
190802	X	X			X				
190805	X	X			X				
190812	X	X			X				
190813*	X	X			X				
190814	X	X			X				
190901	X	X			X				
190904	X	X			X				
190905	X	X			X				
191001	X	X	X		X		X	X	
191002	X	X	X		X		X	X	
191003*	X	X			X				
191004	X	X			X				
191201	X	X	X		X		X	X	
191202	X	X	X		X		X	X	
191203	X	X	X		X		X	X	
191204	X	X	X		X		X	X	
191205	X	X	X		X		X	X	
191207	X	X	X		X		X	X	
191208	X	X	X		X		X	X	
191209	X	X			X				
191210	X	X			X			X	
191211*	X	X			X				
191212	X	X	X		X		X		
200101	X	X	X		X		X		
200102	X	X	X		X		X		
200110	X	X	X		X		X		
200111	X	X	X		X		X		
200121*	X	X			X				
200123*	X	X			X				
200129*	X	X			X				
200130	X	X			X				
200133*	X	X			X				
200134	X	X			X				
200135*	X	X			X				
200136	X	X			X				
200137*	X	X			X				
200138	X	X	X		X		X		
200139	X	X	X	X	X		X		
200140	X	X	X	X	X		X		
200201	X	X	X		X		X		
200202	X	X			X				
200203	X	X			X				
200301	X	X			X				
200303	X	X		X	X	X			
200307	X	X	X	X	X	X			

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

ALLEGATO 2 – Planimetria generale dell'installazione



Tutto ciò premesso la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal rappresentante del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente (che risulta assente), convocato ai sensi della D.G.R. n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra, il Presidente della Provincia di Padova ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), parere favorevole alla modifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente secondo il progetto presentato dalla ditta "LA CO.ME.TA S.r.l.", con le prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 12 luglio 2016

Vanno vistati n. 32 elaborati di cui al seguente elenco.

Numero	Titolo	Nome_file	Consegnato in data:
A	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	A_Relazione Illustrativa.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
A1	RELAZIONE INTEGRATIVA	A1_Relazione Integrativa.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
A2	RELAZIONE TECNICA EMISSIONI	A2_Relazione Tecnica Emissioni.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
A3	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	A3_Relazione Illustrativa CVS.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
B.1	INQUADRAMENTO	B1_TAV Inquadramento.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.2	STATO DI FATTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	B2_TAV Doc.Fotografica.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.3	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE	B3_TAV Planim.Generale.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.4	STATO DI FATTO: PIANTE	B4_TAV Piante.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.5	STATO DI FATTO: PROSPETTI E SEZIONI	B5_TAV Sezioni e Prospetti.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.6	STATO DI FATTO: LAY-OUT	B6_TAV Layout attuale.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.7.a	RETI TECNOLOGICHE: RACCOLTA ACQUE PIAZZALE – PLANIMETRIA	B7a_TAV Planimetria rete acque_SdP.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
B.7.1	RETI TECNOLOGICHE: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PROVENIENTI	B71_TAV Impianto trattamento acque dilavamento_SdP.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
B.8	RETI TECNOLOGICHE: RACCOLTA ACQUE PIAZZALE – PARTICOLARI	B8_TAV Fognature particolari.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
B.9b	STATO DI PROGETTO: LAYOUT	B9b_TAV Layout di progetto.pdf	28/12/2015 (Prot. n. 526610)
B.10	STATO DI PROGETTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIE	B10_TAV Impianto Trattamento Arie.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
C	PIANO DI GESTIONE OPERATIVA	C_PGO.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
Da	PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	Da_PMC.pdf	03/12/2015 (Prot. n. 493673)
E	PIANO DI RIPRISTINO	E_Piano di ripristino.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
F	PIANO DI SICUREZZA	F_Piano di Sicurezza.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
G	RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA	G_Relazione Geologica	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
H	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	H_Valut.Comp.Idraulica.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
I	RELAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA'	I_Relazione allegata dichiarazione VINCA.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
L	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	L_SIA.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
L.1	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – RIASSUNTO NON TECNICO	L1_Riassunto SIA.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
M	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	M_Impatto Acustico.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.1	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SCHEDA A	N1_AIA Scheda A.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.2	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SCHEDA B	N2_AIA Scheda B.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.3	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SCHEDA C	N3_AIA Scheda C.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.4	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SCHEDA D	N4_AIA Scheda D.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.5	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SCHEDA E	N5_AIA Scheda E.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.6	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - ELENCO ALLEGATI	N6_AIA Elenco Allegati.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)
N.7	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA	N7_AIA Sintesi non tecnica.pdf	21/08/2015 (Prot. n. 339719)

(Codice interno: 328228)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1205 del 26 luglio 2016

Approvazione del Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015, denominato "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole".

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un programma regionale di interventi in materia di "Tutela dei consumatori e degli utenti" a seguito di assegnazione di Risorse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L. 388/2000.

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con decreto dirigenziale del 6 agosto 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del citato art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000, ha determinato in 25 milioni di euro le somme destinate ad atti-vità a favore dei consumatori. Di questi 25 milioni di euro, l'importo di 10 milioni di euro sono assegnati alle Regioni italiane per la realizzazione di Programmi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei con-sumatori ed utenti.

Con decreto dirigenziale del 24 febbraio 2016, il Direttore Generale per la concorrenza e i consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico, ha specificato le modalità operative per la predisposizione da parte del-le Regioni dei rispettivi programmi generali di intervento a favore dei consumatori e degli utenti, e fissato il giorno 1 settembre 2016 quale termine di scadenza per la loro presentazione.

I programmi, per essere ammessi al contributo, devono prevedere la realizzazione di interventi mirati all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferi-mento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, at-traverso:

a) lo sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;

b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;

c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;

d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;

e) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.

Secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale del 6 agosto 2015, art. 5, comma 2 lett. b), gli interventi vengono realizzati dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni.

In attuazione delle suddette disposizioni, con il presente provvedimento si propone l'approvazione del Pro-gramma Generale di Intervento denominato "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole", predisposto secondo l'apposita modulistica ministeriale.

Il Programma è stato elaborato assumendo, in primis, le attuali priorità della programmazione regionale in materia e tenendo conto delle valutazioni emerse nei tavoli tecnici con le Associazioni dei consumatori. Lo stesso è stato presentato al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della Legge re-gionale n. 27/2009 che ha espresso parere favorevole nella seduta del giorno 8 luglio 2016.

Il Programma Generale di Intervento, come definito nell'**Allegato A** e nell'**Allegato B** al presente provvedi-mento, prevede, in aderenza alle prescrizioni di cui al citato decreto del 24 febbraio 2016, una serie di misure finalizzate a garantire un qualificato servizio di informazione, consulenza e assistenza ai consumatori e agli utenti in modo diffuso sul territorio regionale mediante

il mantenimento, il potenziamento e la riqualificazio-ne del sistema degli sportelli gestiti dalle Associazioni dei consumatori; mediante un'attività di formazione e informazione sulle truffe e i raggiri ai quali ignari consumatori, soprattutto anziani, sono quotidianamente sottoposti; mediante attività che informino i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli regionali, al fine di promuoverne la valorizzazione, favorire la conoscenza delle produzioni di qualità e in particolare il consumo di prodotti locali.

Nello specifico, il programma si articola su quattro interventi i cui dettagli sono riportati nel citato **Allegato B**e che di seguito si possono brevemente titolare e descrivere:

1. "Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli": il presente progetto si pone quale obiettivo quello di offrire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacente sui temi del consumerismo con l'intenzione però di non focalizzarsi unicamente sulle attività di sportello, che co-munque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche di svolgere attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.

2. "Truffattori": scopo dell'intervento è la realizzazione di repliche dello spettacolo "Truffattori", prodotto dalla Regione del Veneto e dalle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009. Lo spettacolo ha quale fine quello di sensibilizzare ed in-formare il maggior numero di consumatori possibile, soprattutto gli anziani che sono la categoria più debole e vulnerabile, sulle truffe e i raggiri ai quali sono quotidianamente esposti in modo tale che siano preparati nel momento in cui dovessero essere contattati o cadere vittime di truffatori.

3. "Olio, questo conosciuto": anche a fronte dell'apertura da parte dell'Unione Europea all'importazione di olio extra vergine d'oliva da parte di paesi extra europei, è molto importante che i consumatori siano in-formati su come riconoscere un olio d'oliva extra vergine di buona qualità da uno di scarsa qualità, sull'importanza della lettura delle etichette e su quali elementi influiscono sul prezzo.

4. "Etichetta Parlante Agroalimentare": l'intervento ha quale scopo la creazione di uno schema certificativo volontario in grado di garantire al consumatore la massima trasparenza rispetto ai luoghi di lavorazione delle principali fasi del processo produttivo e rispetto alle principali caratteristiche del prodotto in tema di salubri-tà, sostenibilità ambientale, responsabilità sociale di impresa.

Gli interventi n. 1, n. 2 e n. 3, così come suggerito dal D.M. 6 agosto 2015, art. 5, comma 2 lett. b), vengono realizzati in collaborazione con le Associazioni dei consumatori. Per gli interventi n. 2 e n. 3 è prevista l'in-dividuazione di una Associazione capofila e la costituzione di un Tavolo di concertazione, composto dalla Regione e dalle stesse Associazioni, per garantire il raccordo tra gli interventi, l'omogeneità nelle azioni e il monitoraggio degli stessi. L'intervento n. 4 verrà realizzato in collaborazione con Unioncamere del Veneto in conformità all'Accordo di Programma siglato in data 26 marzo 2010, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 e prorogato sino al 31 dicembre 2018 con Delibera della Giunta re-gionale n. 1794 del 9 dicembre 2015. Unioncamere del Veneto cofinanzierà l'intervento n. 4 per l'importo di euro 5.000,00.

L'attuazione dei quattro interventi prevede un costo complessivo di euro 791.959,00. Di tale importo, la quo-ta di euro 3.000,00 è destinata agli oneri per la Commissione di verifica che sarà nominata ai sensi dell'art. 12 del D.M. 24 febbraio 2016 per l'attività di monitoraggio e controllo relativa all'attuazione del Programma.

Il responsabile della realizzazione del Programma è individuato nella persona del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, al quale si propone di demandare ogni ulteriore atto amministra-tivo di carattere gestionale per l'attuazione del Programma Generale di Intervento approvato con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente prov-vedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successiva-mente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 148, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo Economico del 6 agosto 2015 con il quale sono state ripartite le risorse;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo Economico del 24 febbraio 2016 con il quale sono state individuate le modalità di effettuazione delle iniziative;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009 n. 27, in particolare l'art. 5 relativo all'iscrizione delle Associa-zioni dei consumatori e utenti al registro regionale;

VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14." con cui la competenza in materia di Tutela del Consumatore è pas-sata, con effetto dal 1° luglio 2016, dalla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tute-la dei Consumatori alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti espresso nella seduta del giorno 8 luglio 2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, ha accettato e condivide favo-revolmente l'iniziativa volta a realizzare il Programma Generale di Intervento denominato "Il Consuma-tore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole";

3. di approvare il Programma Generale d'Intervento denominato "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Infor-mato e Consapevole", per un importo complessivo di euro 791.959,00, così come predisposto sulla ba-se dell'**Allegato A** e dell'**Allegato B** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 1 settembre 2016;

4. di determinare in euro 791.959,00, così come di seguito ripartito, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100464 del bilancio 2016 "Cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori (art. 148, comma 1 L. 388/2000 D.M. Attività Produttive 17/11/2003 n. 26765218" (UPB U0071- Codice SIOPE 1.06.03.1634):

Denominazione Beneficiari	Intervento	Codice Fiscale	Sede Legale	Contributo Assegnato (euro)
Unione Nazionale Consumatori	1	03266890247	Piazza San Zeno n. 30 - 36022 Cassola (VI)	77.347,94
Federconsumatori	1	90020550274	Via Fusinato, 34/A - 30171 Mestre (VE)	179.520,80
Adoc	1	90024060270	Via Bembo, 2 - 30172 Mestre (VE)	77.655,75
Adiconsum	1	90040290273	Via Piave, 7 - 30171 Mestre (VE)	199.460,70
Lega Consumatori Veneto	1	92059410289	Via Aureliana, 28 - 35036 Montegrotto Terme (PD)	76.014,81
Adiconsum	2	90040290273	Via Piave, 7 - 30171 Mestre (VE)	70.000,00
Federconsumatori	3	90020550274	Via Fusinato, 34/A - 30171 Mestre (VE)	32.000,00
Unioncamere del Veneto	4	80009100274	Via delle Industrie, 19/D - 30175 Marghera (VE)	76.959,00
Commissione di verifica			Componenti da identificare con provvedimento Ministeriale e Regionale	3.000,00
			Totale complessivo	791.959,00

5. di individuare nella persona del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi il responsabile della realizzazione del Programma Generale di Intervento approvato con il presente prov-vedimento;

6. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto nonché delle eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del presente provvedimento;

7. di rinviare l'approvazione degli Schemi di convenzione per l'attuazione degli Interventi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 successivamente alla presa d'atto del presente provvedimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

8. di prendere atto che con Decreto ministeriale 6 agosto 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 7 set-tembre 2015 al numero 3394, l'importo di euro 791.959,00 è stato impegnato sul capitolo 1650 del bi-lancio statale;

9. di stabilire che l'importo del finanziamento statale sarà impegnato, fino alla concorrenza della somma di euro 791.959,00, sul capitolo n. 100464 del bilancio regionale, in corrispondenza alla modu-lazione degli impegni sul bilancio statale di cui al punto precedente;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno al punto 4. con il presente atto, non rientra nelle ti-pologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;

12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nella categoria dei debiti commerciali;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016 pag. 1/2

Ministero dello Sviluppo Economico

Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1
INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI –
D.M.6 AGOSTO 2015 ART. 5 - D.D. 24 FEBBRAIO 2016
Domanda di approvazione Programma ed ammissione a finanziamento

Timbro Regione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana n. 53
00187 ROMA
dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it

Il sottoscritto: Avv. Giorgia Vidotti

Telefono	Fax	E-mail	PEC
0412794250	0412794253		

in qualità di: Direttore

Ufficio: DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

Regione: Veneto

Codice fiscale Regione: 80007580279

Via e N° civico	Cap	Città
Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23	30121	Venezia

Telefono	Fax	E-mail	PEC
0412794250	0412794253		

ALLEGATOA alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016 pag. 2/2

Responsabile dell'allegato Programma generale d'intervento denominato:

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

CHIEDE

l'approvazione del suddetto programma ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D. D. 24 febbraio 2016 e contestualmente l'ammissione provvisoria al finanziamento sull'importo assegnato alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. D. 24 febbraio 2016.

A tal fine,

DICHIARA, che

1. **il programma è stato approvato dalla Regione con il seguente atto** _____
2. **le risorse verranno imputate al/ai seguente/i capitoli di entrata e uscita del bilancio regionale entro il primo esercizio utile:**_____
3. **il programma è immediatamente eseguibile.**
4. **le forme di consultazione con l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori o altre forme di consultazione che sono state attivate sono le seguenti:**

-

_____

Allega:

1. **Programma generale d'intervento redatto secondo l'allegato Mod. 2;**
2. **Copia dell'atto della Regione di approvazione del programma.**

Lì, --/--/----

Firmato digitalmente dal responsabile del programma

(*ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016 pag. 1/20

Ministero dello Sviluppo Economico

Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1
INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI –
D.M.6 AGOSTO 2015 ART. 5 - D.D. 24 FEBBRAIO 2016, ART. 4
Programma

Timbro Regione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana n. 53
00187 ROMA
dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE PROGRAMMA E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Programma generale di intervento

Titolo Programma: "IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

Descrizione dell'iniziativa progettuale, compresa l'indicazione degli obiettivi, delle finalità nonché delle modalità di svolgimento:

Descrizione:
Con il Programma Generale di Intervento presentato nell'anno 2013, la Regione del Veneto aveva indirizzato le proprie iniziative su attività di informazione, formazione, azioni sul territorio, da compiersi nel rispetto della normativa statale e con soggetti da questa individuati, e con interventi che mirassero al mantenimento e al potenziamento degli sportelli delle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale.

Con l'attuale programmazione obiettivo principale della Regione del Veneto sarà quello di mantenere un elevato livello di assistenza ai consumatori attraverso gli sportelli delle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale (Intervento n.1) e di realizzare alcuni progetti che vadano a sensibilizzare e a creare gli "anticorpi" contro le più svariate truffe con le quali i consumatori vengono a contatto (Interventi n. 2, n. 3 e n. 4). Gli Interventi n. 3 e n. 4 verranno realizzati anche per ottemperare allo sviluppo delle tematiche emerse durante la XV Sessione programmatica CNCU-Regioni svoltasi a Rimini nei giorni 17 e 18 novembre 2015.

Obiettivi:
Mantenere un elevato e qualificato sistema di assistenza, di formazione e di informazione dei consumatori. Tale obiettivo si otterrà attraverso il finanziamento di attività che mirino all'assistenza fornita dagli sportelli delle Associazioni iscritte al Registro regionale; alla formazione del personale degli sportelli; ad attività che riescano a favorire lo sviluppo di "anticorpi" utili a mettere in guardia i consumatori dalle truffe; alla realizzazione di progetti che mirino a sviluppare, anche nel settore agroalimentare, delle etichette che permettano ai consumatori di conoscere la tracciabilità della filiera dei prodotti alimentari; a riproporre ai consumatori lo spettacolo "Truffattori", prodotto dalle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale e dalla Regione Veneto stessa.

Finalità:
Creare dei consumatori sempre più tutelati, informati e, in considerazione anche di quanto emerso durante EXPO 2015 e nel corso della XV Sessione programmatica di Rimini, lo sviluppo di una cultura sulla conoscenza della filiera alimentare, attraverso la trasparenza dell'etichetta e della tutela del territorio.

Modalità di svolgimento:

Saranno sviluppate le seguenti attività:

- Consumatori più tutelati, grazie al mantenimento e/o al potenziamento degli sportelli delle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla Legge regionale n. 27/2009
- Consumatori informati sulle truffe alle quali potrebbero essere soggetti, attraverso la riproposizione dello spettacolo teatrale "Truffattori", realizzato grazie al contributo della Regione del Veneto, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, attraverso il quale si vuole cercare di far nascere nei consumatori quegli "anticorpi" necessari per metterli in guardia da truffe e raggiri
- Consumatori più informati, grazie ad attività di informazione su specifiche tematiche sul settore del consumerismo e alla realizzazione di un'etichetta "parlante" anche in campo agroalimentare

- durata del programma**: 18 mesi più eventuale proroga**

- **Cronogramma** di realizzazione del programma: tutte le attività verranno avviate successivamente al nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo economico e si concluderanno entro 18 mesi salvo eventuali proroghe.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016 pag. 3/20

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DEL PROGRAMMA SUDDIVISE PER TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO)

	Descrizione degli investimenti	Spese ammissibili
C1.	**a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti**: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;	
	Totale C1	56.051,82
C2.	**b)spese per acquisizione di servizi relativi** a**: 1)** realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per l'adeguamento dei siti internet esistenti; **2)** iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; **3)** consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere parasubordinato del medesimo soggetto;	
	Totale C2	297.389,60
C3.	**c) spese di retribuzione del personale** dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;	
.		
	Totale C3	347.776,70
C4.	*d)* **oneri relativi al** compenso per i membri della Commissione di verifica **di cui €……per rappresentate della Regione ed € ……per rappresentante ministeriale ai sensi dell'art. 12;**	
	Totale C4	3.000,00
C5.	**e) spese generali:** si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica, rimborsi spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di finanziamento superiore a € 300.000,00.	
	Totale C5	87.740,88
	TOTALE C	791.959,00

Cofinanziamento al progetto da parte di altri soggetti: Unioncamere del Veneto cofinanzierà l'intervento n. 4 per l'importo di 5.000 euro.

Altri soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione del programma

Gli interventi n. 1, n. 2 e n. 3 verranno realizzati in collaborazione delle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale; l'intervento n. 4 verrà realizzato in collaborazione con Unioncamere del Veneto.

Modalità di individuazione dei soggetti attuatori

Attuatori individuati sulla base della L.r. n. 27/2009

Criteri per la verifica dei risultati

Si rinvia ad ogni singolo intervento

Modalità e tempi del monitoraggio effettuato dalla Regione

Verranno realizzati due monitoraggi e una rendicontazione finale. Il Primo monitoraggio verrà realizzato dopo i primi 6 mesi dal nulla osta all'avvio del Programma pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il secondo monitoraggio verrà realizzato dopo 12 mesi dal nulla osta. La conclusione dell'attività è prevista entro 18 mesi.

Modalità e riferimenti normativi per la rendicontazione

Modalità di rendicontazione in base a quanto previsto dal DD 24 febbraio 2016 e/o dalla DGR Veneto n. 1694/2014.

Criteri per la determinazione degli oneri della Commissione di verifica

Oneri stabiliti sulla base di quanto previsto all'art. 12 del DD 24 febbraio 2016

INTERVENTI:

Numero intervento	Titolo (breve)	Soggetto attuatore	(*)	
1	**"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori:**	**Associazioni dei Consumatori iscritte al**	**N**	**C**

	potenziamento di attività e sportelli"	**Registro regionale**		
2	**"Truffattori"**	**Associazione Adiconsum**	**N**	**C**
3	**"Olio, questo "conosciuto"**	**Associazione Federconsumatori**	**N**	**C**
4	**"Etichetta Parlante Agroalimentare"**	**Unioncamere del Veneto**	**N**	**C**

(*aggiungere eventualmente altre righe*)

(*) Barrare N se si tratta di Nuovo Intervento, barrare C se si tratta di completamento di intervento già avviato

Scheda descrittiva intervento

Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma.

Intervento n.	1
Titolo intervento (breve)	Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli

Nuovo intervento ☒ **Completamento di intervento già avviato** ☐

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento:

Descrizione e oggetto:
Il presente progetto si pone quale obiettivo quello di offrire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacente sui temi del consumerismo con l'intenzione però di non focalizzarsi unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche di svolgere attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
Il perdurare della crisi economica, le recenti criticità causate da particolari situazioni di perdite economiche legate al risparmio, la conseguente diminuzione della capacità di spesa dei consumatori che ha ridotto notevolmente gli acquisti di beni e servizi e alzato il livello di attenzione al fine di indurre il consumatore a compiere acquisti oculati, hanno determinato un incremento delle richieste di assistenza e consulenza presso gli sportelli delle Associazioni dei consumatori presenti sul territorio. Di conseguenza le Associazioni hanno dovuto adeguare i propri organici aumentando il proprio personale, organizzando specifici percorsi di formazione sia per l'aggiornamento alle normative esistenti sia di preparazione alle nuove tematiche derivanti dalle esigenze contingenti; provvedere all'apertura di nuove sedi; realizzare attività di concerto con Enti pubblici e con le scuole. In particolare con queste ultime e con l'utilizzo di risorse messe a disposizione direttamente dalla Regione del Veneto, sono state realizzate nel corso dell'anno 2015 e

2016 campagne educative sulle problematiche quali la contraffazione e l'educazione alla legalità, affrontando il tema della criminalità organizzata e i danni sociali e economici del fenomeno, nonché progetti sull'e-commerce sia dal punto di vista della tutela negli acquisti che sulle potenzialità di sviluppo.
Moltissime sono però oggi le richieste di aiuto che vengono presentate alle Associazioni dei consumatori, sia per la qualità dei servizi offerti, che per le capacità professionali ma anche e soprattutto per il costo relativamente contenuto dei servizi offerti. In un momento economico difficilissimo come quello attuale, il lavoro sociale che viene svolto dalle Associazioni dei consumatori è per il territorio di straordinaria e fondamentale importanza. Le Associazioni sono diventate oggi un punto di ascolto indispensabile del territorio, che aiutano il singolo cittadino a difendere i propri diritti con giusti consigli, con attività legali di difesa e con attività di formazione e informazione.
Sono queste le motivazioni che portano la Regione del Veneto, così come per il Programma Generale precedente, a scegliere di continuare ad indirizzare la maggior parte delle risorse messe a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, al mantenimento e al potenziamento delle strutture, al potenziamento delle attività/iniziative e alle primarie necessità delle Associazioni dei Consumatori.
Le attività quindi che le Associazioni dei consumatori potranno indicativamente sviluppare con le risorse messe a disposizione con il presente progetto saranno principalmente le seguenti:

- potenziamento e mantenimento degli sportelli fissi delle Associazioni iscritte al registro regionale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del personale, la relativa formazione e l'aggiornamento professionale, nonché eventuali consulenze sia tecniche che legali che si rendessero necessarie nel caso in cui alcune tematiche necessitino di specifiche conoscenze e/o ulteriori approfondimenti;
- attività di sportelli itineranti;
- attività di formazione e informazione dei consumatori su temi legati al consumerismo;
- altre attività necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale delle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale ma sempre in linea con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in tema di Tutela dei Consumatori.

Modalità di svolgimento:
Per la realizzazione del presente intervento sarà messo a disposizione l'importo di euro 610.000,00, da ripartirsi esclusivamente tra le Associazioni dei consumatori iscritte al "Registro regionale dei consumatori e degli utenti" della Regione del Veneto, nel seguente modo:

- una quota fissa pari a euro 30.000,00 a favore di ciascuna Associazione, per un importo complessivo di euro 150.000,00;
- una quota variabile a favore di ciascuna Associazione, ripartita in base ai criteri fissati con DGR 15 settembre 2014, n. 1694, per un importo complessivo di euro 450.000,00;
- euro 10.000,00 per attività di convegnistica all'Associazione Adiconsum Veneto.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016

Finalità:
Finalità del progetto è quella di dare risposte e informazioni pronte e corrette ai cittadini con il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di convegni di sensibilizzazione su tematiche consumeristiche.

Soggetto attuatore*
Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nell'anno 2016

Via e N° civico	Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nell'anno 2016	*CAP*		*CITTÀ*	
Telefono		*FAX*		*E-MAIL*	

*****la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento.

Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di collaborazione:
Nessuno

Luogo di realizzazione
Tutto il territorio della Regione del Veneto

- **Durata dell'intervento** (in mesi): 18 mesi + eventuale proroga
- **Cronogramma**: Verranno realizzati due monitoraggi e una rendicontazione finale. Il Primo monitoraggio verrà realizzato dopo i primi 6 mesi dal nulla osta all'avvio del Programma pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il secondo monitoraggio verrà realizzato dopo 12 mesi dal nulla osta. Si conta di terminare l'attività entro 18 mesi.

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO)

	Descrizione degli investimenti	Spese ammissibili
C1.	**a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti**: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;	
	Totale C1	56.051,82

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016

C2.	**b)spese per acquisizione di servizi relativi** a**: 1)** realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per l'adeguamento dei siti internet esistenti; **2)** iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; **3)** consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere parasubordinato del medesimo soggetto;	
	Totale C2	132.930,60
C3.	**c) spese di retribuzione del personale** dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;	
.		
	Totale C3	335.776,70
C5.	**e) spese generali:** si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica, rimborsi spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di finanziamento superiore a € 300.000,00.	
	Totale C5	85.240,88
	TOTALE C	610.000,00

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;
- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;

- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;
- N. di partecipanti ai convegni;
- N. rappresentanti istituzionali ai convegni.

Scheda descrittiva intervento

Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma.

Intervento n.	2
Titolo intervento (breve)	"Truffattori"

Nuovo intervento ☒ **Completamento di intervento già avviato** ☐

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento:

Descrizione, oggetto e finalità:

L'intervento in oggetto è la continuazione di un intervento precedente previsto nel Programma regionale d'Intervento 2013.

A seguito del grande interesse da parte dei consumatori veneti relativamente alle repliche dello spettacolo "Truffatori" realizzato in accordo tra Regione del Veneto e Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale e in seguito alle richieste di ulteriori repliche pervenute dalle Associazioni dei consumatori da numerose Associazioni dei pensionati del territorio Veneto, anche a causa delle numerosissime truffe nei confronti degli anziani perpetrate negli ultimi tempi da soggetti senza scrupoli, si intende rifinanziare l'Intervento n. 3 "Consumo consapevole" del Programma Generale d'Intervento 2013 denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto".

Gli anziani sono tra i soggetti più deboli della società, maggiormente sottoposti alle truffe e raggiri da parte di malintenzionati. Gli indicatori demografici evidenziano l'aumento della popolazione anziana e la conseguente crescita della quota di popolazione più fragile, fisicamente e socialmente, determinando un aumento della domanda di sicurezza. L'elevata presenza di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due anziani soli abbassa la 'difesa naturale' da aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari conviventi.

Scopo quindi dell'attività proposta dalla Regione del Veneto in collaborazione con le Associazioni dei consumatori è quella di informare, in particolar modo gli anziani, sulle varie modalità con le quali vengono attuate truffe e raggiri nei loro confronti, soprattutto se vivono soli e risiedono nelle grandi città; creare quegli "anticorpi" e le accortezze da usare

nel momento in cui si venissero a trovare nella spiacevole condizione di essere soggetti ad una truffa in casa e fuori casa e per prevenire in tal modo un attentato al loro patrimonio o alla loro persona; fornire quelle informazioni necessarie per informarli su come comportarsi nei casi di disagio o di difficoltà e comunque ogni volta che temono di essere in pericolo.

L'intervento non vuole sostituirsi al prezioso lavoro repressivo messo in atto dalle forze dell'ordine ma vuole trattare in modo "leggero" e in qualche modo divertente un argomento che sempre più sta creando dei grossi danni agli anziani per primi ma anche a tutti i consumatori in generale. Lo spettacolo "Truffattori, anche sulla base delle esperienze e delle inchieste condotte da Moreno Morello, vuole dare informazioni ai cittadini sulle truffe e sugli inganni a cui sono esposti quotidianamente. Lo spettacolo mette infatti in luce le truffe che Moreno Morello ha scovato nella sua lunga esperienza televisiva, truffe che il più delle volte hanno le stesse caratteristiche e sono proposte dalle stesse persone coinvolte. Lo scopo dello spettacolo è quindi quello di sensibilizzare ed informare il maggior numero di consumatori possibile in modo tale che gli stessi siano preparati nel momento in cui dovessero essere contattati o cadere vittime di truffatori.

L'Intervento prevede un finanziamento totale di euro 70.000,00.

Modalità di svolgimento:
Verrà realizzata almeno una replica dello spettacolo "Truffattori" in ogni provincia del Veneto. L'attività verrà svolta in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale cercando altresì di sensibilizzare e di collaborare con le Associazioni dei pensionati presenti sul territorio della Regione del Veneto.

Finalità:
Aiutare i consumatori, specialmente gli anziani, a difendersi da raggiri e truffe.

Soggetto attuatore*****

Adiconsum Veneto

Via e N° civico	Via Piave, 7			*CAP*	30171	*CITTÀ*	VE-MESTRE
Telefono	0415330866	*FAX*	0415330813	*E-MAIL*	adiconsum.veneto@cisl.it		

*****la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento.

Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di collaborazione:

Luogo di realizzazione

Tutto il territorio della Regione del Veneto

- **Durata dell'intervento** (in mesi): 18 mesi + eventuale proroga
- **Cronogramma**: Verranno realizzati due monitoraggi e una rendicontazione finale. Il Primo monitoraggio verrà realizzato dopo i primi 6 mesi dal nulla osta all'avvio del Programma pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il secondo monitoraggio verrà realizzato dopo 12 mesi dal nulla osta. Si conta di terminare l'attività entro 18 mesi.

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO)

	Descrizione degli investimenti	Spese ammissibili
C1.	**a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti**: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;	
	Totale C1	
C2.	**b)spese per acquisizione di servizi relativi** a**: 1)** realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per l'adeguamento dei siti internet esistenti; **2)** iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; **3)** consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere parasubordinato del medesimo soggetto;	
	Totale C2	67.000,00
C3.	**c) spese di retribuzione del personale** dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;	
.		
	Totale C3	3.000,00

C5.	**e) spese generali:** si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica, rimborsi spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di finanziamento superiore a € 300.000,00.	
	Totale C5	
	TOTALE C	70.000,00

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento:

- N. degli spettacoli realizzati (almeno uno per ogni provincia del Veneto);
- Collaborazioni realizzate con altre associazioni per la realizzazione del progetto:
- N. di spettatori;

Scheda descrittiva intervento

Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma.

Intervento n.	3
Titolo intervento (breve)	"Olio, questo conosciuto"

Nuovo intervento ☒ **Completamento di intervento già avviato** ☐

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento:

Quando si fa la spesa, si leggono le etichette dei prodotti e si è sempre in grado comprenderne i contenuti?
Molti Consumatori non lo fanno e, se si, molte volte non hanno consapevolezza dei contenuti.
Eppure il corretto impiego di un prodotto alimentare passa attraverso la sua conoscenza.

Da qui la necessità di attuare un progetto didattico rivolto all'Olio d'Oliva, per approfondirne:

1. gli aspetti legati alla filiera produttiva quali la produzione, la trasformazione, il confezionamento;

2. i temi collegati alla qualità, alla rintracciabilità, agli effetti sulla salute;
3. i modi per educare ad una lettura consapevole dell'etichetta.

La finalità del progetto sarà, quindi, di formazione rivolta ai Consumatori per:

a) far loro apprendere le reali caratteristiche dell'olio d'oliva;
b) approfondire la loro preparazione nei confronti dell'olio d'oliva;
c) orientarne al meglio le scelte di acquisto, così da evitare qualunque tipo di illusione qualitativa e nutrizionale.

Questo progetto tenderà pure a creare positive conoscenze delle realtà olivicole e olearie venete, così da favorire l'utilizzo del prodotto locale.

Descrizione, oggetto e finalità

Strategia
La strategia prevederà la realizzazione d'incontri in grado di:
- fornire una cultura olivicola e olearia di qualità;
- far conoscere le caratteristiche organolettiche, salutistiche degli oli d'oliva;
- apprendere il valore storico e culturale dell'olio d'oliva.

In queste lezioni il docente porrà inizialmente delle domande ai partecipanti, per rendere così esplicite le loro preparazioni e convinzioni e, in questo modo, avviare un processo di trasferimento e scambio di conoscenze e di cultura.

Target Group
Tramite la strutturazione delle attività, il progetto intenderà raggiungere e focalizzare l'attenzione sull'importanza di una corretta scelta di oli d'oliva per l'alimentazione.
Il gruppo bersaglio saranno i Consumatori e, tra questi, saranno identificate quelle persone che, all'interno di famiglie, attuano gli acquisti dei prodotti alimentari.
L'età compresa del target group sarà compresa tra i 25 e i 65 anni.

Media
I media saranno coinvolti mediante web e social network, con lo scopo diffondere la conoscenza delle attività del progetto e le iniziative a essa dedicate.

Didattica
La corretta comunicazione ai partecipanti ai corsi costituirà il veicolo privilegiato d'apprendimento e sarà un "sistema didattico-laboratoriale" per:
- conoscere la composizione dell'olio extra vergine di oliva;
- apprendere i processi produttivi dell'olio;
- acquisire padronanze sulle regole d'assaggio;
- capire le informazioni riportate nelle etichette;
- conoscere la cultura dell'olio e il suo utilizzo nella preparazione di cibi.

L'esposizione delle lezioni sarà originale e appassionante e coinvolgerà i partecipanti anche con interrogativi come:

- scegliere bene o scegliere male - quali sono le conseguenze per la salute? …… scopriamole.
- Ma è così difficile riconoscere un olio buono da uno scadente?.....
- Olio d'oliva, siamo sicuri che sia il grasso ideale?.....

In questo modo chi parteciperà si creerà conoscenze, avrà delle risposte a problemi o dubbi e beneficerà di una fidelizzazione con il docente.
Ad ogni partecipante sarà fornito un kit didattico, costituito da CD, dove saranno inserite le lezioni e le informazioni oggetto degli incontri.

Modalità di svolgimento

Le lezioni avranno valore informativo ma rappresenteranno anche un'opportunità di discussione, e verranno proposte con atteggiamento riflessivo e costruttivo.
Il docente formulerà frequenti domande per stimolare i partecipanti alla riflessione, all'analisi delle loro conoscenze e al confronto sulle loro opinioni e punti di vista.
Il docente riassumerà regolarmente gli argomenti della lezione al fine di completare aspetti che potrebbero non essere emersi durante l'addestramento.

La partecipazione dei partecipanti, essendo indirizzata all'attivismo di gruppo, stimolerà l'interesse e la motivazione e sarà indirizzata verso i seguenti argomenti:

- L'olio extra vergine d'oliva, produzione e caratteristiche merceologiche.
- L'olio extra vergine d'oliva sua composizione ed effetti sulla salute.
- L'olio extra vergine d'oliva in cucina.
- Come si valuta un olio extra vergine d'oliva: prove di degustazione.

Le prove di degustazione andranno oltre la consueta pratica istruttiva d'assaggio e diverranno occasione di discussione, per sviluppare confronti e apprendimenti.

Docenti
I docenti oltre a essere profondamente conoscitori della materia, avranno la capacità di tenere desta l'attenzione del gruppo d'ascolto, con motivati interrogativi e animazione culturale.
Il modo di presentare l'argomento, l'uso dei linguaggi verbali e non verbali, l'impiego dei media tecnologici, saranno accorgimenti importanti per conseguire dei buoni risultati di apprendimento.
Sarà tenuto conto della specificità di ogni partecipante, poiché sarà lui il vero protagonista del sistema insegnamento/apprendimento.
I docenti non avranno quindi un modello formativo fisso, ma si adatteranno alle esigenze dei partecipanti e alle loro particolari capacità, così da guidare verso un apprendimento che diverrà cultura dell'olio d'oliva.

Finalità

Questa metodologia di svolgimento didattico si propone di formare dei Consumatori in grado di svolgere una corretta scelta del prodotto olio d'oliva come alimento.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016

Soggetto attuatore*****
Federconsumatori Veneto

Via e N° civico	Via Fusinato, 34/A			*CAP*	30171	*CITTÀ*	VE-MESTRE
Telefono	041971508	*FAX*	0415058021	*E-MAIL*	info@federconsveneto.it		

*****la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento.

Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di collaborazione:

Luogo di realizzazione
Tutto il territorio della Regione del Veneto

- **Durata dell'intervento** (in mesi): 18 mesi + eventuale proroga
- **Cronogramma**: Verranno realizzati due monitoraggi e una rendicontazione finale. Il Primo monitoraggio verrà realizzato dopo i primi 6 mesi dal nulla osta all'avvio del Programma pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il secondo monitoraggio verrà realizzato dopo 12 mesi dal nulla osta. Si conta di terminare l'attività entro 18 mesi.

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO)

	Descrizione degli investimenti	**Spese ammissibili**
C1.	**a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti**: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;	
	Totale C1	

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016

C2.	**b)spese per acquisizione di servizi relativi** a**: 1)** realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per l'adeguamento dei siti internet esistenti; **2)** iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; **3)** consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere parasubordinato del medesimo soggetto;	
		29.000,00
	Totale C2	
C3.	**C) spese di retribuzione del personale** dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;	
	Totale C3	3.000,00
C5.	**e) spese generali:** si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica rimborsi, spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di finanziamento superiore a € 300.000,00.	
	TOTALE C	32.000,00

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento

Si andranno ad individuare, mediante questionari strutturati, gli aspetti qualitativi e organizzativi rilevanti chiedendo ai soggetti partecipanti di esprimere un giudizio su fattori di qualità dell'iniziativa. La lettura incrociata delle opinioni permetterà di valutare con immediatezza la percezione dell'intervento da parte dei partecipanti.

Scheda descrittiva intervento

Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma.

Intervento n.	4

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016 pag. 17/20

Titolo intervento (breve)	"Etichetta Parlante Agroalimentare"

Nuovo intervento ☒ **Completamento di intervento già avviato** ☐

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento:

Descrizione, oggetto e finalità

Facendo riferimento al progetto "etichetta parlante" in attuazione della Delibera della Giunta regionale del Veneto 2583 del 23 dicembre 2014 ad oggetto "Progetto pilota "Etichetta parlante" da realizzarsi in collaborazione con Unioncamere del Veneto. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", combinato disposto art. 1 comma 2 lettera d), art. 6 comma 01 lettere b) ed f) e art. 7 comma 1" , cui si rimanda per ulteriori informazioni, la presente proposta di intervento costituisce una estensione del progetto originale, per un'attuazione specifica nel settore Agroalimentare.

Obiettivo del progetto è la creazione di uno schema certificativo volontario in grado di garantire al consumatore la massima trasparenza rispetto ai luoghi di lavorazione delle principali fasi del processo produttivo e rispetto alle principali caratteristiche del prodotto in tema di salubrità, sostenibilità ambientale, responsabilità sociale di impresa.

In particolare l'intervento prevede l'attuazione di soluzioni di processo, funzionali e tecnologiche volte a consentire maggiore trasparenza sui prodotti agroalimentari immessi nel mercato, con vantaggi indubbi per il consumatore che avrà la possibilità di veder tracciata la filiera di produzione venendo in tal modo a conoscenza della "carta d'identità" dei prodotti alimentari che acquista. Scopo inoltre del presente progetto è quello di valorizzare la così detta filiera del Km. 0 che porta indubbi vantaggi oltre che al consumatore anche all'ambiente.

L'estensione del progetto originale, finanziato con risorse della Regione del Veneto e destinato esclusivamente al sistema moda, prevede integrazioni tecniche (estensione alle funzionalità della piattaforma già sviluppata, con nuovi modelli dati e App in grado di dare al consumatore uno strumento programmabile e utile, per selezionare prodotti ad esempio pericolosi per la propria salute o che per scelte etica non vuole concumare) e concettuali (per implementare soluzioni specifiche al settore e alla filiera Agroalimentare).

Obiettivo principale dell'intervento è duplice: 1) rendere il consumatore consapevole delle proprie scelte anche tramite la fornitura di informazioni certificate, sfruttando media di uso comune (es. smartphone, tablet, computer) e soluzioni accattivanti. In particolare si potranno presentare informazioni quali: luogo di produzione e processi produttivi; luogo di lavorazione e metodi; modi e luoghi di conservazione trasporto e stoccaggio; ingredienti e valori nutrizionali presenti nel prodotto; 2) tutelare l'intera filiera, e pertanto i consumatori e i produttori, dalla contraffazione e da pratiche sleali, ovvero combattendo l'immissione nel mercato di prodotti che non rispettino le normative e le pratiche della sicurezza e di buona concorrenza, anche in accordo alla legislazione nazionale ed europea.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016

Modalità di svolgimento:
La realizzazione dell'attività verrà affidata a Unioncamere del Veneto che dovrà coinvolgere sia le Associazioni dei consumatori che le Associazioni degli imprenditori per riuscire in tal modo a creare quelle sinergie e quelle finalità d'intenti che, una volta realizzato il software "etichetta parlante agroalimentare", trovi la richiesta dell'etichetta da parte dei consumatori e la voglia di utilizzo da parte degli imprenditori.
La certificazione della filiera di produzione non dovrà essere affidata a ciò che dichiara l'impresa ma dovrà essere validata da un ente certificatore terzo riconosciuto per la sua attività a livello nazionale. Senza la certificazione della filiera nessuna impresa potrà utilizzare il software denominato "Etichetta Parlante Agroalimentare".

Finalità:
Finalità di tale attività è quella di Tutelare i consumatori attraverso l'opportunità di conoscere la "carta d'identità" di ciò che stanno acquistando permettendo scelte e valutazioni consapevoli e/o etiche.

Soggetto attuatore*****
Unioncamere del Veneto

Via e N° civico	Via delle Industrie 19/d			*CAP*	30175	*CITTÀ*	VE-MARGHERA
Telefono	0410999311	*FAX*	0410999303	*E-MAIL*	unione@ven.camcom.it		

*****la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento.

Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di collaborazione:

Luogo di realizzazione
Regione del Veneto

- **Durata dell'intervento** (in mesi): 18 mesi + eventuale proroga
- **Cronogramma**: Verranno realizzati 2 monitoraggi e una rendicontazione finale. Il Primo monitoraggio verrà realizzato dopo i primi sei dal nulla osta all'avvio del Programma pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il secondo monitoraggio verrà realizzato dopo 12 mesi dal nulla osta. Si conta di terminare l'attività entro 18 mesi.

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO)

	Descrizione degli investimenti	Spese ammissibili

C1.	**a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti**: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;	
	Totale C1	
C2.	**b)spese per acquisizione di servizi relativi** a**: 1)** realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per l'adeguamento dei siti internet esistenti; **2)** iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; **3)** consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere parasubordinato del medesimo soggetto;	
	Totale C2	69.959,00
C3.	**c) spese di retribuzione del personale** dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;	
.		
	Totale C3	7.000,00
C5.	**e) spese generali:** si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica, rimborsi spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di finanziamento superiore a € 300.000,00.	
	Totale C5	
	TOTALE C	76.959,00

Cofinanziamento: Unioncamere cofinanzierà il presente progetto con l'importo di euro 5.000,00.

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento:

- Numero dei soggetti organizzanti (Istituzioni, Organizzazioni di categoria, altri Enti), partecipanti al progetto

ALLEGATOB alla Dgr n. 1205 del 26 luglio 2016

- Numero indicativo di imprese che alla conclusione del progetto hanno adottato l'uso del software:
- Numero degli eventi organizzati per la presentazione del software:
- Numero indicativo di cittadini partecipanti al singolo evento:
- Numero indicativo dei materiali distribuiti:
- Numero indicativo di articoli e video pubblicati dagli organi di informazione sull'attività:

Luogo e data	

Firmato digitalmente dal responsabile del programma

(*ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche*)

(Codice interno: 328367)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1232 del 01 agosto 2016

Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia. Individuazione dei rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche e di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15, articolo 5, comma 2, lettere d) ed e).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, ai sensi della Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15, articolo 5, comma 4, individua i componenti del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e).

Il Presidente della Giunta Regionale, Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" prevede, all'articolo 5, l'istituzione del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia (di seguito Comitato), la cui finalità è quella di realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione del Veneto e gli organismi che perseguono le finalità enunciate all'articolo 1 della legge stessa e fornire idoneo supporto scientifico alla Giunta Regionale.

In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni, così come definite all'articolo 6 della L.R. n. 15/1994:

a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo;

b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione in attuazione del programma annuale.

Ai fini della nomina dei nuovi componenti del Comitato, il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 15/1994 prevede che siano scelti dalla Giunta Regionale fino a sette rappresentanti designati da organismi associativi e da istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche (comma 2, lettera d) e fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto (comma 2, lettera e).

Ai sensi degli articoli 3 e 16, comma 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, tra i quali il Comitato, durano in carica per l'intera legislatura. A seguito dell'insediamento della nuova legislatura regionale, sono state, pertanto, avviate le procedure per il rinnovo del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.

Con Avviso n. 63 del 6 ottobre 2015, pubblicato sul BUR n. 96 del 9 ottobre 2015 è stata resa nota agli organismi ed istituzioni interessate la possibilità di presentare le proprie candidature.

Entro il termine fissato dal predetto Avviso (8 novembre 2015), sono state presentate 11 proposte di candidatura relativamente alla lettera d) e 4 proposte di candidatura relativamente alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. n. 15/1994, per le quali la competente Sezione Relazioni Internazionali ha provveduto all'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità delle stesse.

Con decreto n. 22 del 02.03.2016 del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, sono state approvate le risultanze istruttorie relative a tutte le proposte di candidature per la ricomposizione del Comitato, da cui risultano n. 11 designazioni ammissibili presentate dagli organismi associativi e di istituzioni di studio e ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche, di cui alla sopracitata lettera d) e n. 3 designazioni ammissibili da parte di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto di cui alla sopracitata lettera e).

In ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 5, comma 4, si ritiene pertanto, con il presente provvedimento, di individuare sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche e tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto, recependo le proposte pervenute e riconosciute ammissibili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 5, comma 4 della Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15;
VISTO il decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 22 del 02.03.2016;
VISTA la L.R. 22 luglio 1997, n. 27;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare, ai fini della nomina dei componenti del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della L.R. n. 15/1994, i seguenti rappresentanti degli organismi associativi e di istituzioni di studio e ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche:

- Sig. Davide Rossi, nato a Verona il 25.06.1975;
- Sig. Bruno Giuseppe Moretto, nato a San Michele al Tagliamento (VE) il 13.03.1941;
- Sig.ra Marianna Jelicich Buić, nata a Capodistria il 04.09.1976;
- Sig. Fabrizio Somma, nato a Trieste il 28.09.1963;
- Sig. Franco Degrassi, nato a Isola d'Istria il 26.09.1940;
- Sig. Salvator ¿itko, nato a Metlika il 24.12.1942;
- Sig. Carlo Cetteo Cipriani, nato a Pescara il 17.10.1956;

3. di individuare, ai fini della nomina dei componenti del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della L.R. n. 15/1994, i seguenti rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto:

- Sig. Alberto Rizzi, nato a Venezia il 07.09.1941;
- Sig. Elio Ricciardi, nato ad Ancona il 21.09.1937;
- Sig. Alessandro Cuk, nato a Venezia il 04.11.1957;

4. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR di trasmettere al Presidente della Giunta regionale il presente provvedimento ai fini dell'adozione del successivo decreto di nomina del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 328122)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1238 del 01 agosto 2016

Istituzione della Rete Ematologica Veneta (REV) per la gestione del paziente adulto. Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 46/CR del 31 maggio 2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene istituita la Rete Ematologica Veneta (REV) per la gestione del paziente adulto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'efficienza delle organizzazioni sanitarie è sempre più basata su attività di collaborazione, integrazione e sintesi per l'ottimizzazione delle risorse individuali e sociali di tipo infrastrutturale, tecnico, scientifico e gestionale.

Tra gli ambiti specialistici in cui si articola oggi l'organizzazione assistenziale sul territorio nazionale l'Ematologia rappresenta uno dei settori nei quali l'eccellenza dei risultati è strettamente legata alla corretta e tempestiva applicazione di complessi e costosi percorsi diagnostici e terapeutici. Essi si basano su procedure innovative che richiedono approfondita conoscenza dei meccanismi fisiopatologici di tipo biologico-molecolare da cui discendono razionali ed efficaci approcci alle singole patologie e ai singoli pazienti, possibili solamente nel contesto di un modello organizzativo condiviso a livello nazionale e declinato poi a livello regionale. I maggiori contributi ai progressi diagnostici sono derivati dall'integrazione di sofisticate e costose indagini già applicate da tempo (es. Citofluorimetria a flusso, immunoistochimica) con l'uso sempre più allargato di test citogenetico/molecolari (es. FISH, profilo genico, ricerca di mutazioni, ecc) e metodiche di imaging (soprattutto TAC/PET) che consentono oggi di formulare non solo diagnosi accurate ma anche di riconoscere profili di rischio e target terapeutici in grado di identificare sottogruppi di pazienti con prognosi e necessità di trattamenti diversificati. Questi ultimi sono per lo più basati su farmaci innovativi e "intelligenti" in grado di bloccare selettivamente i meccanismi che regolano la proliferazione cellulare, modificare il microambiente che ne controlla la crescita, colpire selettivamente ed eliminare popolazioni cellulari attraverso il legame di Anticorpi monoclonali con antigeni cellulari specifici. Un efficace approccio alle malattie del sangue non può oggi prescindere dal ricorso a indagini diagnostiche sofisticate e costose e dall'impiego corretto e sempre più allargato di farmaci innovativi spesso molto costosi, con un progressivo e preoccupante impatto sulla spesa sanitaria. Complessivamente, la spesa per farmaci oncoematologici in Regione Veneto è cresciuta del 160% nel periodo 2008-2015, passando da circa Euro 30 milioni nel 2008 a circa Euro 78 milioni nel 2015, di cui oltre il 90% è rappresentato da farmaci ad alto costo.

Le malattie ematologiche, sia non tumorali che tumorali, coinvolgono complessivamente circa 2 milioni di persone in Italia e circa 160.000 nel Veneto. In Veneto, le sole forme neoplastiche (leucemie acute e croniche, linfomi, mieloma, mielodisplasie, ecc.) sono diagnosticate per la prima volta in circa 2.500 pazienti per anno. Sempre in Veneto le forme dell'adulto (di gran lunga le più frequenti) sono diagnosticate e curate soprattutto dalle Unità Operative Complesse (Castelfranco, Mestre, Padova, Treviso, Verona, Vicenza) e Semplici (Belluno, Mirano, Camposampiero, Rovigo) di Ematologia e, in minor misura e per alcune forme meno impegnative sul piano diagnostico e terapeutico o che richiedono supporti tecnici specifici, da specialisti con competenze ematologiche nell'ambito di strutture di Medicina Generale, Geriatria, Oncologia e Medicina trasfusionale. Complessivamente la diffusione territoriale nella Regione Veneto dell'offerta assistenziale ematologica appare adeguata mentre è ancora basata sull'iniziativa dei singoli clinici la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici, di competenze e prestazioni specifiche e di organizzazione formativa. Dai buoni rapporti tra le varie realtà ematologiche del Veneto sono già nate informali ma fruttuose collaborazioni che si sono concretizzate in gruppi di lavoro su alcune tra le principali patologie ematologiche (leucemia linfatica cronica, mieloma multiplo, leucemia mieloide cronica e mielodisplasie).

Vale qui la pena di ricordare che, per quanto riguarda le malattie ematologiche rare, con DGR n. 741 del 18 maggio 2000, il Veneto istituiva il "*Registro Regionale per le malattie rare*", quale sistema informativo unico per la diagnosi e presa in carico della persona affetta da malattia rara, basato sulla cartella clinica in linea del paziente che mette in rete tutte le unità operative, centri di riferimento, servizi ospedalieri e territoriali della Azienda ULSS di residenza coinvolti nel percorso assistenziale delle persone con malattie rare; tutto ciò in linea, peraltro, con quanto previso dal Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 "*Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie*". Successivamente, con le deliberazioni n. 204 dell'8 febbraio 2002, n. 2046 del 3 luglio 2007 e n. 763 del 14 maggio 2015, si provvedeva all'individuazione e all'aggiornamento della rete dei Centri di Riferimento accreditati per le malattie rare, attraverso i quali si snoda il percorso per la gestione del paziente affetto da malattia codificata come rara.

Altresì, per quanto concerne l'area pediatrica, con DGR n. 2316 del 9 dicembre 2014, la Giunta regionale ha istituito la rete regionale dell'oncoematologia pediatrica - funzionalmente integrata con la Rete Oncologica del Veneto (ROV) istituita con DGR n. 2067/2013 - il cui obiettivo è quello di implementare i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni, al fine di fornire, nell'ambito della rete stessa, risposte appropriate alle esigenze della popolazione e garantire le cure appropriate per le patologie pediatriche.

In campo ematologico, è stato approvato dalla Giunta Regionale il progetto di "Rete Ematologica interaziendale della provincia di Vicenza" che ha visto il coinvolgimento delle Aziende Ulss 3, 4, 5 e 6 (DGR n. 2167 del 18 novembre 2014).

Occorre ora ricordare che lo stesso Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016, approvato con legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, riconosce il ruolo delle reti cliniche integrate con il territorio al fine di garantire a tutti i cittadini una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel luogo e con una tempistica adeguati, e allo stesso tempo la sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente correlata all'expertise clinica e ad una appropriata organizzazione.

In linea con i principi del PSSR ed alla luce dell'esperienza maturata in seno alle Aziende sanitarie della provincia di Vicenza, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 46/CR del 31 maggio 2016 ha approvato la realizzazione della Rete Ematologia Veneta (REV).

La DGR n. 46/CR/2016 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 37 del 5 luglio 2016, ha esaminato la DGR n. 46/CR/2016 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (PAGR n. 101).

Con il presente atto, recependo il sopra citato parere, si propone la realizzazione della Rete Ematologica Veneta (REV) che consente di valorizzare e ottimizzare il patrimonio delle conoscenze e di risorse, individuali e sociali, tecnico professionali e gestionali che caratterizza l'ambito professionale clinico ematologico e di sviluppare un modello assistenziale che metta in rete le Unità operative complesse (UOC) di Ematologia con le strutture periferiche che curano patologie ematologiche, al fine di garantire a tutti i pazienti percorsi diagnostici e terapeutici omogenei e di provata efficacia sulla base di sempre aggiornate evidenze scientifiche attraverso integrazione di competenze, condivisione di conoscenze e ottimale utilizzo delle risorse, evitando rischi e sprechi conseguenti alla frammentazione, ripetizione, inefficacia dell'offerta di servizi e prestazioni.

L'obiettivo principale di tale modello è quello di garantire la tempestività nella presa in carico dei pazienti, adeguati livelli di cura e di continuità dell'assistenza ed equità nelle condizioni di accesso e di fruizione, assicurando sia un'informazione capillare alla cittadinanza sia una risposta adeguata al fabbisogno regionale e il controllo dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa.

Tutto ciò premesso, si propone con il presente atto di approvare la struttura organizzativa della Rete Ematologica Veneta (REV) di seguito descritta.

1 - Coordinamento della Rete Ematologica Veneta (CREV)

1.1 Composizione

Il Coordinamento Regionale della Rete Ematologica Veneta (CREV), di durata biennale, è costituito da:

- il Coordinatore Tecnico-Scientifico
- il Coordinatore Tecnico-Scientifico della Rete Oncologica Veneta (ROV)
- il Direttore regionale della Direzione Programmazione Regionale (già Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Regionale) o suo delegato
- il Direttore regionale dell'Unità Organizzativa Farmaceutico, Protesica e dispositivi Medici (già Dirigente regionale del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici)
- il Responsabile del Servizio Epidemiologico Regionale
- il Responsabile del Registro Tumori Regionale
- i Direttori delle Unità Operativa Complesse (UOC) di Ematologia
- n. 1 Medico di Medicina Generale
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni di volontariato operanti preferibilmente in ambito ematologico
- n. 1 Direttore di UOC di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- n. 1 Direttore di UOC di Medicina di Laboratorio
- n. 1 Direttore di UOC di Anatomia Patologica
- n. 1 Direttore di UOC di Medicina interna

I componenti vengono nominati con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale. Il Coordinatore Tecnico Scientifico viene scelto tra professionisti ematologi con esperienza maturata nell'ambito dello studio e della cura delle malattie del sangue, dell'organizzazione e gestione delle attività assistenziali, formative e di ricerca e con rapporti istituzionali di rilievo con la Società Italiana di Ematologia (SIE).

Il Coordinamento si avvale di esperti di qualsiasi altra disciplina, anche attraverso l'istituzione, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, di gruppi permanenti di lavoro, per affrontare specifiche tematiche. Tra questi, in particolare, per l'area dell'appropriatezza prescrittiva e valutazione dell'impatto dell'introduzione di nuovi farmaci, la REV si avvarrà del "*Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi*" già istituito con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 157 del 24 giugno 2015.

1.2 Ambiti di intervento del Coordinamento della Rete Ematologica Veneta

I principali ambiti di intervento sono i seguenti:

- connessione ed integrazione con le altre diverse Reti presenti sul territorio (es. Rete Oncologica - ROV, Rete delle Malattie Rare, Rete dell'oncoematologia pediatrica, Rete delle Cure Palliative, Rete della Medicina Trasfusionale, Rete delle Cure Intermedie e Terapie domiciliari) al fine di garantire al paziente ematologico, in tutte le fasi di malattia (dalla fase acuta, alla cronicità, alla terminalità), il miglior trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e multiprofessionale di continuità di cura ospedale-territorio, in tutto il territorio regionale, che risponda ai criteri dell'EBM (evidence-based-medicine) secondo la metodologia dell'HTA (health technology assessment);
- coordinamento dei programmi e valutazione dell'attività delle UOC Ematologia, con la definizione dei volumi minimi di attività per l'erogazione di determinate procedure diagnostiche e terapeutiche, individuando contestualmente le strutture di riferimento per il trattamento di determinate patologie ematologiche complesse (es. il trapianto di midollo osseo);
- valorizzazione delle competenze ematologiche presenti negli ospedali della Regione, nel rispetto di quanto indicato nelle schede di dotazione ospedaliera;
- monitoraggio delle attività di ricerca in ematologia, con identificazione nell'ambito del Coordinamento di quali studi, sia profit che non profit, hanno interesse prioritario agevolando una partecipazione condivisa e promuovendo il disegno di studi clinici no profit dedicati, al fine di mantenere elevati livelli di ricerca e innovazione, sensibilità e attenzione alle nuove procedure diagnostiche e alle nuove possibilità terapeutiche, nel rispetto delle regole etiche della ricerca clinica;
- definizione e periodico aggiornamento di PDTA per patologia, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni sui farmaci emanate dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF);
- verifica della disponibilità e diffusione di linee guida accreditate di riferimento per i clinici delle diverse strutture della REV;
- armonizzazione dei percorsi di cura nei diversi centri del territorio regionale, secondo criteri di appropriatezza, efficacia ed efficienza;
- monitoraggio del soddisfacimento del fabbisogno formativo a livello regionale per tutti i soggetti della rete, oltre che del territorio e altri soggetti interessati (associazioni di pazienti, volontariato);
- promozione dell'informazione sull'attività della REV;
- miglioramento del sistema di raccolta di informazioni epidemiologiche per l'implementazione di un efficiente censimento regionale delle malattie ematologiche;
- promozione della attivazione di strumenti, comuni e condivisi, idonei alla raccolta di dati ed informazioni del malato ematologico sia nel percorso ospedaliero che territoriale;
- proposte di nuove strategie per l'ottimizzazione delle risorse (es. allestimento di specifiche biobanche, centralizzazione degli esami biologici complessi, percorsi di semplificazione assistenziale per il paziente) finalizzate alla accuratezza diagnostica e alla accessibilità di tutti i centri a laboratori certificati e accreditati per le procedure diagnostiche ad alta complessità;
- proposte per garantire l'immediata disponibilità nel territorio regionale, anche se non in ciascuna sede, di farmaci e presidi terapeutici ad alto costo e di scarso utilizzo ma salvavita per determinate malattie;
- promozione delle attività finalizzate alla prevenzione del rischio clinico e alla diffusione delle buone pratiche in ambito ematologico, a garanzia della qualità e sicurezza delle cure e per il consolidamento del patto fiduciario tra operatori sanitari e pazienti;
- facilitazione dei programmi di screening e diagnosi precoce per i vari tipi di malattie ematologiche;
- promozione della piena applicazione della DGR n. 1335/2014 "Centralizzazione dell'allestimento dei farmaci antineoplastici" per quanto riguarda la preparazione dei chemioterapici antiblastici a livello centralizzato attraverso le U.F.A. (Unità Farmaci Antiblastici), tenuto conto anche di quanto elaborato dal "Gruppo di lavoro regionale delle farmacie oncologiche", istituito con Decreto del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici n. 3 del 7 gennaio 2016 (ora Unità Organizzativa Farmaceutico, protesica e dispositivi medici).

Il Coordinamento può definire e proporre alla Giunta Regionale, per la sua approvazione, ulteriori aspetti organizzativi della REV.

2 - I Poli Ematologici di riferimento

La REV si articola in una serie di Poli Ematologici individuati presso gli Ospedali di riferimento provinciale con un bacino d'utenza ottimale di 1.000.000 di abitanti e sedi di UOC di Ematologia, ovvero:

- l'Ospedale di Treviso per le Aziende ULSS 1, 2, 7, 8 e 9;
- l'Ospedale di Vicenza per le Aziende ULSS 3, 4, 5 e 6;
- l'Ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia) per le Aziende ULSS 10, 12, 13 e 14;
- l'Azienda Ospedaliera di Padova per le Aziende ULSS 15, 16 e 17 e l'Istituto Oncologico Veneto;
- l'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona per le Aziende ULSS 18, 19, 20, 21 e 22.

Il Polo Ematologico, attraverso un'apposita commissione denominata Commissione di Coordinamento del Polo Ematologico, indirizza e coordina le attività svolte dalle strutture sanitarie insistenti nel proprio territorio di riferimento, svolgendo inoltre un'azione di monitoraggio mirato sia al perseguimento degli obiettivi generali della Rete che all'attuazione della specifica programmazione di Polo.

Tale Commissione, da istituirsi da parte di ciascun Polo Ematologico entro 180 giorni dalla pubblicazione nel BURV della deliberazione che sarà approvata dalla Giunta Regionale dopo l'espressione del parere della commissione consiliare competente, è composta dai Direttori delle Unità Operative Complesse e Semplici di Ematologia e, laddove queste non siano presenti, da almeno un referente per ciascuna Azienda Sanitaria del territorio di riferimento - identificato tra i clinici di livello apicale con competenze ematologiche -, dai Direttori Sanitari, dai Direttori dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale e dai Direttori delle Unità Operative Complesse di Farmacia. La Commissione è coordinata di norma dal direttore della UOC di Ematologia dell'Ospedale di riferimento provinciale. I provvedimenti istitutivi della Commissione dovranno essere trasmessi alla competente Direzione Programmazione Sanitaria (già Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria).

Compiti dei Poli Ematologici:

- monitorare il perseguimento degli obiettivi generali della REV, realizzandoli nel territorio di competenza;
- predisporre, attuare e monitorare i PDTA per le principali patologie ematologiche dell'adulto;
- realizzare un'adeguata attività progettuale contribuendo all'indirizzo delle attività ematologiche regionali;
- adottare interventi finalizzati ad armonizzare l'accesso ai farmaci innovativi ad alto costo e al governo della spesa farmaceutica.

Si incarica l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ed il Piano Socio Sanitario 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

VISTA la DGR n. 1335/2014 "Centralizzazione dell'allestimento dei farmaci antineoplastici";

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici n. 3 del 7 gennaio 2016 di istituzione del "Gruppo di lavoro regionale delle farmacie oncologiche";

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 157 del 24 giugno 2015 di istituzione del "Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi";

Vista la DGR n. 46/CR del 31 maggio 2016;

Visto l'art. 2, comma 3, della l. r. 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 37 del 5 luglio 2016 (PAGR 101);

VISTO l'art. 2 co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di istituire, per le motivazioni e secondo le modalità espresse in premessa, la Rete Ematologica Veneta (REV) per la gestione del paziente adulto;

2. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

3. di incaricare l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328301)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1239 del 01 agosto 2016

Istituzione della Rete regionale per il Trauma. Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 29/CR del 26 aprile 2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende istituire la Rete Regionale per il Trauma.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nel Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016, promulgato con Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, è riportato come le reti cliniche integrate con il territorio debbano rispondere a due principi cardine: garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel luogo e con una tempistica adeguati; garantire, allo stesso tempo, la sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente correlata all'expertise clinica e ad una appropriata organizzazione.

Inoltre il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", al punto 8 dell'Allegato A, intitolato "Reti ospedaliere" stabilisce che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera sia necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale.

Alla luce delle disposizioni normative sopra citate, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 29/CR del 26 aprile 2016, ha approvato l'istituzione della Rete regionale per il Trauma, così come riportato nei documenti di cui all'Allegato A e all'Allegato B del atto medesimo.

La DGR n. 29/CR/2016 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 37 del 5 luglio 2016, ha esaminato la DGR n. 29/CR/2016 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (PAGR n. 89).

Con il presente atto, recependo il sopra citato parere, si propone di realizzazione il modello assistenziale di rete, *hub & spoke,* per la patologia traumatica.

Infatti tale patologia rappresenta una condizione clinica che coinvolge competenze specialistiche differenti integrate in un percorso assistenziale complesso. L'impatto sociale dell'evento traumatico è rilevante poiché interessa spesso pazienti giovani ed in età lavorativa che richiedono assistenza prolungata ed un alto livello di specializzazione. Come previsto dal citato DM 70/2015, al fine di ridurre i decessi evitabili è necessario attivare un Sistema integrato per l'assistenza al trauma (SIAT), costituito da una rete di strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate, sulla base delle risorse e delle competenze disponibili, in: Presidi di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona (CTZ), Centri traumi di alta specializza-zione (CTS). Tale classificazione si basa sul modello di rete integrata "hub and spoke", che prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero limitato di centri (hub), fortemente integrati con i centri periferici (spoke). I Centri Trauma, distribuiti su un'area geografica definita, gestiscono i pazienti con trauma severo.

A questo si ritiene opportuno aggiungere che la Sezione I del Consiglio Superiore di Sanità su indicazione del Ministro della Salute ha esaminato in un documento del luglio 2004 la problematica dell'assistenza al trauma maggiore, individuando le seguenti condizioni al fine di garantire un'assistenza adeguata durante tutte le fasi del soccorso:

1. necessità di un primo inquadramento generale dell'infortunato sul campo con riconoscimento delle lesioni e delle priorità terapeutiche;
2. capacità di istituire sul campo e durante il trasporto le eventuali manovre di supporto di base ed avanzato della funzione respiratoria e circolatoria;
3. l'avvio del paziente alla struttura ospedaliera più adeguata, in grado di offrire un trattamento efficace e definitivo delle lesioni (che non è necessariamente quella più vicina al luogo dell'incidente).
4. la connessione operativa dei servizi per la gestione in fase acuta con le strutture riabilitative allo scopo di assicurare, secondo un principio di continuità terapeutica, la presa in carico precoce del paziente da parte dei sanitari deputati alla

riabilitazione.

Per quanto sopra esposto, si propone l'istituzione della Rete regionale per il Trauma, così come riportato nei documenti di cui all'**Allegato A** eall'**Allegato B**, parte integrante del presente atto.

In sintesi nei documenti vengono definiti gli obiettivi e le strutture della rete; individuate le fasi di intervento (pre-ospedaliera, ospedaliera); la rete delle cure intensive; il percorso riabilitativo; la formazione del personale; il sistema di verifica e revisione della qualità.

Si incarica l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70;

Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ed il Piano Socio Sanitario 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 29/CR del 26 aprile 2016;

Visto l'art. 2, comma 3, della l. r. 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 37 del 5 luglio 2016 (PAGR 89);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di istituire, per le motivazioni e secondo le modalità espresse in premessa, la Rete regionale per il Trauma, cosi come riportato nei documenti di cui all'**Allegato A** e **Allegato B**, parte integrante del presente atto;

2. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

3. di incaricare l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1239 del 01 agosto 2016 pag. 1/22

LA RETE PER IL TRAUMA NELLA REGIONE DEL VENETO

OBIETTIVI

Gli obiettivi della realizzazione della rete per il trauma sono:

- Delineare un percorso integrato di cure specialistiche per le persone che hanno subito un trauma maggiore, erogate da una rete regionale per il trauma. Le componenti di questo sistema comprendono:
  - un sistema di triage iniziale che garantisca l'invio sul luogo dell'evento delle risorse più appropriate
  - un sistema di emergenza territoriale in grado di intervenire tempestivamente, iniziare precocemente il trattamento clinico e prevenire l'evoluzione delle lesioni
  - il trasporto all'ospedale più adeguato sulla base di criteri universali condivisi
  - la presenza di Centri Regionali del Trauma strettamente collegati ai Centri Locali per il Trauma, agli altri ospedali di rete, ai servizi ed ai Centri di Riabilitazione
  - la gestione del trauma pediatrico in Centri Regionali specializzati per il bambino o in Centri regionali per l'adulto con competenza di gestione del bambino
- Definire le modalità per lo sviluppo di percorsi clinici e di standard di trattamento omogenei dalla fase preospedaliera sino a quella riabilitativa, che garantiscano a tutti i pazienti un trattamento adeguato per qualità e tempistica
- Assicurare la revisione ed il miglioramento della qualità del sistema
- Ottimizzare l'impiego delle risorse
- Ridurre le morti evitabili e le lesioni invalidanti
- Migliorare la salute psico-fisica e la qualità di vita dei pazienti che sopravvivono ad un trauma grave

DEFINIZIONI DI TRAUMA

Ai fini del presente documento si assumono le definizioni riportate di seguito.

Trauma
Patologia derivante dal trasferimento di energia in grado di determinare una lesione di organi e/o apparati, derivante da una delle cause elencate in tabella 1. Sono escluse le lesioni causate dagli avvelenamenti e dalle altre cause elencate in tabella 2.

Tabella 1 – Cause esterne ICD-10: criteri di inclusione

Tipo di causa esterna	Definizione
V01-V99	Incidenti dovuti ai trasporti
W01-W19	Cadute
W20-W49	Esposizione a forze meccaniche inanimate
W50-W64	Esposizione a forze meccaniche animate
W65-W74	Annegamento e immersione accidentali
W75-W77 e W81-W84	Altre alterazioni della respirazione
W85-W99	Esposizione a elettricità, radiazioni, temperatura ambientale e pressione
X00-X09	Esposizione a fumo e fuoco
X10-X19	Esposizione a calore e corpi caldi
X30-X39	Esposizione a forze naturali
X58-X59	Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori

X70-X84	Autolesioni, esclusi avvelenamenti
X86, X91–X99, Y00–Y05, Y07–Y09	Atti di violenza, esclusi avvelenamenti
Y20–Y34	Eventi di origine non determinata, esclusi avvelenamenti
Y35-Y36	Azioni di polizia e di guerra

Tabella 2 – Cause esterne ICD-10: criteri di esclusione

Tipo di causa esterna	Definizione
W78-W80	Inalazione di cibo, contenuto gastrico e corpi estranei
X20–X29	Contatti con animali velenosi e piante
X40–X49	Avvelenamento accidentale
X50-X57, Y06	Viaggi, mobilità, privazione
X60–X69	Avvelenamento per autolesioni
X85, X87–X90	Avvelenamento per atti di violenza
Y10–Y19	Avvelenamento di natura non specificata
Y40–Y59	Reazioni avverse da farmaci
Y60–Y69	Complicanze di natura iatrogena
Y70–Y82	Complicanze dell'impiego di dispositivi medici
Y83, Y84	Procedure mediche e chirurgiche
Y85–Y89	Sequele tardive
Y90–Y98	Fattori causali correlati

Trauma minore
Un trauma è considerato minore quando soddisfa tutti i seguenti criteri:

- nessuna alterazione transitoria o persistente delle funzioni vitali
- lesioni trattabili con una prestazione ambulatoriale
- non richiede una consulenza specialistica oltre quella ortopedica, oculistica o otorinolaringoiatrica
- assenza di comorbidità che possono influenzare l'outcome
- assenza di dinamica statisticamente correlata a lesioni evolutive

Trauma maggiore
Qualsiasi trauma diverso dal trauma minore. Ai fini dell'identificazione del corretto percorso del paziente il trauma maggiore viene distinto in alto rischio evolutivo e basso rischio evolutivo.

Trauma maggiore ad alto rischio evolutivo
Un trauma che al momento della presa in carico da parte del sistema sanitario presenta

- parametri fisiologici *e/o*
- lesioni *e/o*
- dinamica *e/o*
- fattori di rischio preesistenti

associati ad un rischio per la sopravvivenza immediato o a breve termine.

Trauma maggiore a basso rischio evolutivo
Un trauma che al momento della presa in carico non presenta elementi statisticamente associati con un'evoluzione a breve termine verso il rischio per la sopravvivenza.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1239 del 01 agosto 2016

STRUTTURA DELLA RETE DEL TRAUMA

Definizione delle caratteristiche delle strutture

CTS - Centro Traumi ad Alta Specializzazione; ospedale *Hub*
E' in grado di identificare e trattare, durante le 24 ore e per tutti i giorni della settimana (24/7), in modo definitivo qualsiasi tipologia di lesione; dispone di:

- Presenza di Sala di Emergenza (*Shock Room*)
- Trauma team esteso attivabile 24/7
- Capacità di somministrare trasfusioni massive - centro trasfusionale attivo 24/7
- Disponibilità di procedure di recupero intraoperatorio del sangue
- Almeno una sala operatoria con personale in servizio 24/7
- Laboratorio di chimica clinica operativo 24/7
- Presenza di Unità di Terapia Intensiva con competenze neurointensive e cardiointensive
- Attivazione 24/7 di *Damage Control Surgery*
- Presenza entro 30' degli specialisti di
  -Neurochirurgia
  -Chirurgia vascolare
  -Ortopedia
  -Cardiochirurgia
  -Chirurgia Maxillo-facciale
  -Otorinolaringoiatria
  -Radiologia interventistica
- TAC eseguibile entro 30' con refertazione entro 60'
- Radiologia interventistica disponibile entro 60'
- Disponibilità di attività di riabilitazione intensiva per acuti
- Presenza delle UU.OO. di
  -Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
  -Anestesia e Rianimazione
  -Chirurgia Generale
  -Neurochirurgia
  -Ortopedia
  -Radiologia con funzione interventistica
  -Centro Trasfusionale
  -Laboratorio

CTZ – Centro Traumi di Zona; ospedale *Spoke*
E' in grado di identificare e trattare 24/7 in modo definitivo le lesioni, escluse quelle che richiedono prestazioni di alta specializzazione; dispone di:

- Trauma team base attivabile 24/7
- Capacità di somministrare trasfusioni massive
- Disponibilità di una sala operatoria attivabile entro 30'
- Presenza di Unità di Terapia Intensiva
- Presenza entro 30' degli specialisti di
  -Chirurgia generale
  -Ortopedia
- TAC eseguibile entro 60'
- Disponibilità di laboratorio d'urgenza
- Disponibilità di sistema di teleconsulto
- Disponibilità di attività di riabilitazione intensiva per acuti
- Presenza delle UU.OO. di
  -Pronto Soccorso

-Anestesia e Rianimazione
-Chirurgia Generale
-Ortopedia
-Radiologia
-Centro Trasfusionale
-Laboratorio

PST - Presidio stabilizzazione traumi; ospedale di rete
E' in grado di trattare i traumi minori e di provvedere alla stabilizzazione ed al trasporto dei traumi maggiori; dispone di:

- Presenza di U.O. di Pronto Soccorso
- Disponibilità di emoteca per prime trasfusioni
- Disponibilità entro 30' di diagnostica radiologica
- Disponibilità entro 30' degli specialisti di
  -Anestesia e Rianimazione
  -Chirurgia generale
  -Ortopedia

CTP - Centro Traumi Pediatrico
E' identificato negli ospedali di III livello della rete per l'emergenza-urgenza pediatrica e nei CTS che dispongono anche di:

- U.O. di chirurgia pediatrica attivabile entro 30'
- attività di neurochirurgia pediatrica
- competenze in materia di cure intensive pediatriche
- protocolli per la gestione del trauma pediatrico

La rete del Trauma è integrata con i centri che svolgono le funzioni particolarmente specifiche di trattamento dei Grandi Ustionati, delle Amputazioni con necessità di Microchirurgia, delle emergenze di Medicina Iperbarica.

Definizione della rete

Sulla base delle caratteristiche dei presidi ospedalieri definita dalla programmazione regionale e della loro organizzazione interna, in ciascuna area vasta è definita la composizione della rete integrata del trauma.

La definizione della capacità e del ruolo di ciascun presidio ospedaliero nella rete del trauma tiene conto, oltre che della presenza delle strutture e dei servizi necessari alla gestione del trauma, anche della competenza specifica delle equipes e della presenza di protocolli e procedure atti ad assicurare i corretti percorsi clinici. In particolare la competenza dovrà essere valutata sulla base della tipologia di attività svolta ordinariamente in ciascun ospedale e delle risorse presenti/attivabili durante le 24 ore e per tutti i giorni della settimana (24/7).

Il disegno deve rafforzare l'integrazione in rete degli ospedali, mirando ad ottimizzare l'impiego delle risorse ed a garantire la degenza del paziente nell'ambiente più idoneo alle sue necessità assistenziali, evitando livelli di assistenza inappropriati per difetto o per eccesso.

La funzionalità della rete deve garantire un adeguato turn-over delle degenze intensive e ordinarie specialistiche, riservando le risorse ad alta specializzazione ai pazienti che ne hanno effettiva necessità e solo per il tempo in cui tale necessità perdura.

Nella definizione della rete deve essere identificato anche il contributo alla Rete fornito dalle strutture private accreditate.

FASE PRE-OSPEDALIERA

Centrale Operativa (CO)

Gestione della chiamata – Codice di priorità
La gestione della chiamata e l'attribuzione del codice colore avvengono in conformità con le schede problema del sistema Dispatch Regionale Emergenza (*DiRE*) applicabili allo specifico evento, riportate nella tabella 3.
La Centrale Operativa deve disporre di un set di protocolli/procedure relative alla gestione dei vari aspetti connessi alla ricezione di chiamate relative a eventi traumatici.

Tabella 3 – Scheda *DiRE* relative a problemi riferibili ad evento traumatico

ID Scheda	Denominazione
A1	Aggressione / Violenza sessuale / Ferita da arma
A3	Annegamento / Problema da immersione
A8	Caduta
A10	Colpo di sole / Calore
A17	Folgorazione / Elettrocuzione
A20	Incidente da macchinario
A21	Incidente stradale
A22	Intossicazione / Inalazione di sostanze
A24	Morso / Graffio / Puntura di Animale
A30	Soffocamento / Ostruzione vie aeree / Impiccagione
A31	Traumi specifici
A32	Ustione
A33	Valanga

Tabella 4 – Protocolli di Centrale Operativa obbligatori

ID	Denominazione
CEN001	Criteri per la scelta dei mezzi da inviare
CEN002	Modalità di allertamento delle ambulanze
CEN003	Criteri di attivazione Vigili del Fuoco
CEN004	Criteri di attivazione delle Forze dell'Ordine
CEN005	Soccorso in autostrada
CEN006	Soccorso in ambiente impervio/ostile – Attivazione CNSAS
CEN007	Criteri di attivazione dell'elisoccorso
CEN008	Gestione interventi per incidente sul lavoro

Dispatch dei mezzi
Nelle condizioni classificate come codice rosso le procedure di CO devono prevedere l'invio di almeno un mezzo medicalizzato e di un numero di ambulanze adeguato al numero di vittime ipotizzato. Nei casi individuati dagli specifici protocolli operativi devono essere attivati i Vigili del Fuoco e/o il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
In tutti gli eventi derivanti da qualsiasi tipologia di incidente stradale, da atti di violenza, da eventi con presunta responsabilità di terzi o che presentano condizioni di rischio per la pubblica sicurezza, nonché in tutti gli altri casi previsti dai protocolli di CO, devono essere inviate le Forze dell'Ordine competenti.
Ai mezzi di soccorso inviati devono essere fornite tutte le informazioni disponibili sull'evento, in particolare quando si sospetta la presenza di sostanze tossiche o di altre condizioni di rischio.

Invio dell'elicottero

L'invio dell'elicottero da parte dell'operatore che riceve la chiamata di soccorso è indicato quando:

- sono presenti i criteri clinici o situazionali (*Allegato 1)*

e contemporaneamente è presente almeno UNA delle seguenti condizioni

- non è disponibile un adeguato livello di soccorso via terra
- il tempo di intervento dell'equipe medicalizzata via terra è maggiore
- è evidente la necessità di centralizzare il paziente e/o l'elicottero consente il trasporto in ospedale in tempi più brevi rispetto all'ambulanza

Se è disponibile un mezzo medicalizzato terrestre con un tempo di intervento minore rispetto all'elicottero, l'operatore invia sul posto via terra l'unità medicalizzata, il cui medico provvede ad attivare l'elicottero quando sono presenti i criteri di attivazione di cui all'*Allegato 1* ed a stabilizzare l'infortunato durante l'attesa.

In deroga a questa procedura l'operatore invierà comunque sul posto l'elicottero sin dal momento della chiamata quando, oltre ad un criterio clinico o situazionale è contemporaneamente presente almeno UNO dei seguenti criteri:

- è riferita la possibile presenza di più pazienti critici
- la patologia presunta rende quasi certa la necessità di centralizzare il paziente
- l'area dell'evento può presentare difficoltà di localizzazione e/o accesso via terra
- il medico di CO ritiene che debba comunque essere garantito un livello di assistenza superiore a quello disponibile via terra.

Operazioni sulla scena dell'evento

Le operazioni sulla scena dell'evento devono essere condotte in aderenza a protocolli e procedure adottati da ciascuna Centrale Operativa del SUEM. I protocolli applicabili devono essere comuni a tutti gli enti che operano nel bacino di competenza, incluse le UU.OO. di Pronto Soccorso e gli enti accreditati.

I protocolli devono identificare i ruoli e le competenze delle figure professionali e del personale volontario eventualmente impiegato; i protocolli infermieristici devono identificare gli atti autorizzati ai sensi del DPR 27/3/1992.

L'elenco dei protocolli obbligatori è riportato in tabella 5.

Tabella 5 – Protocolli Operativi obbligatori per il SUEM

ID	Denominazione
OPS001	Impiego dei dispositivi di allarme delle ambulanza
OPS002	Posizionamento del mezzo sul luogo dell'evento
OPS003	Sicurezza ed impiego dei dispositivi di protezione individuale
OPS004	Immobilizzazione ed estricazione
OPS005	Gestione delle vie aeree
OPS006	Posizionamento degli accessi per infusioni
OPS007	Stabilizzazione circolatoria
OPS008	Gestione del dolore
OPS009	Gestione del paziente ustionato
OPS010	Gestione del paziente con amputazione/subamputazione
OPS011	Gestione del trauma pediatrico
OPS012	Gestione dell'arresto cardiaco post-traumatico
OPS013	Constatazione del decesso e atti conseguenti
OPS014	Gestione del rifiuto
OPS015	Valutazione del paziente per personale volontario
OPS016	Scelta della destinazione ospedaliera per il trauma

Sicurezza

Preliminari all'intervento sull'infortunato sono la valutazione della sicurezza della scena dell'evento, il corretto posizionamento dei mezzi di soccorso al fine di segnalare, proteggere e se necessario illuminare l'area di operazioni e l'impiego di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale.
Devono essere indossati tutti i DPI necessari a garantire:

- visibilità
- protezione del capo e del volto
- protezione degli arti superiori
- protezione da liquidi biologici e droplet

Finalità dei trattamenti sanitari

Le finalità primarie dell'intervento sul luogo dell'evento sono il supporto immediato delle funzioni vitali, quando compromesse, ed il trattamento delle condizioni che, se non trattate precocemente, possono evolvere verso una compromissione delle funzioni vitali o comunque incidere negativamente sull'evoluzione clinica.

In ambito preospedaliero è indicata l'erogazione di terapie e prestazioni solo se le stesse sono richieste dalle condizioni cliniche attuali del paziente e non possono essere dilazionate fino all'arrivo in Pronto Soccorso. Sono comprese in questo ambito sia le prestazioni atte a erogare trattamenti immediati, sia quelle necessarie per poter trattare successive complicanze che è probabile possano manifestarsi durante il trasporto verso l'ospedale.
L'obiettivo primario dell'intervento di soccorso è il trasporto rapido all'ospedale; esclusi i casi nei quali non è indicato il trasporto, questo non deve essere dilazionato per compiere atti diagnostici o terapeutici non strettamente indispensabili.

La tempistica di trasporto è un fattore determinante per la sopravvivenza del trauma maggiore ad alto rischio di evolutività: una permanenza sulla scena dell'evento superiore a 10 minuti è giustificata solo per l'esecuzione di manovre e trattamenti che le condizioni cliniche attuali del paziente non consentono di posticipare.

Valutazione e trattamento

Gli obiettivi della valutazione sono:

- identificare le lesioni che determinano rischio per la sopravvivenza
- iniziare un trattamento adeguato
- identificare il percorso più indicato

La valutazione primaria è effettuata secondo la regola ABCDE *(Airway, Breathing, Circulation/hemorrhage, Disability, and Exposure/environment)*, al fine di identificare la necessità di immediati trattamenti di supporto delle funzioni vitali.

La valutazione secondaria è effettuata dopo la valutazione primaria e l'eventuale erogazione dei trattamenti di supporto ed è finalizzata ad identificare tutte le lesioni attraverso un esame testa-piedi, nonché a raccogliere tutte le necessarie informazioni su dinamica dell'evento, stato di salute preesistente, terapie in atto, allergie a farmaci. La valutazione secondaria deve essere focalizzata sulla raccolta di informazioni non ottenibili successivamente, non deve ritardare il trasporto del paziente in ospedale e va effettuata esclusivamente se lo stato delle funzioni vitali lo consente.

Scelta della destinazione

Criteri clinici di trasporto al CTS per l'adulto ed il bambino ≥14 anni

Criteri fisio-patologici

- GCS < 9
- GCS ≥ 9 in presenza di agitazione psicomotoria o altri segni neurologici
- PAS < 90 mmHg persistente dopo infusione volemica
- FR <10 o >29 (dopo analgesia)

Criteri anatomici

- Frattura cranica esposta
- Affossamento della teca cranica
- Sospetta frattura base cranica (ematoma periorbitario / mastoideo, rino-liquorrea, paralisi VII n.c.)
- Fracasso del massiccio facciale: fratture instabili, grave trauma all'occhio indicato da evidente lesione del bulbo, ematoma periorbitario che impedisce l'esame del bulbo, gravi lesioni palpebrali, diplopia, midriasi, disturbi del visus
- Trauma del rachide con deficit motori e/o sensitivi
- Ferite penetranti di testa - collo - tronco - radice arti
- Amputazione / sub-amputazione / schiacciamento di arti, escluso dita
- Frattura instabile di bacino con instabilità emodinamica dopo infusione volemica
- Trauma toracico con distress respiratorio, tachipnea, o dispnea
- Trauma toracico con volet costale e/o fratture costali multiple con enfisema sottocutaneo
- Ustione di 2° e 3° grado con estensione > 30% o interessante le vie aeree
- Trauma degli arti con assenza dei polsi periferici
- Due fratture prossimali di arti con instabilità emodinamica

Criteri Dinamico – Situazionali

- Trauma derivante da caduta di velivolo, parapendio o deltaplano
- Caduta da un'altezza > 5 mt
- Trauma toracico conseguente a urto laterale con intrusione nel veicolo
- Eiezione dall'abitacolo
- Proiezione dalla moto
- Arrotamento

Pur in presenza di criteri di centralizzazione al CTS il trasporto deve essere diretto al CTZ o al PST più vicino nelle seguenti situazioni:

- grave instabilità emodinamica e/o respiratoria non gestibile dall'equipe sanitaria presente
- presenza di lesioni evolutive che possono compromettere la sopravvivenza del paziente, che richiedono un trattamento/stabilizzazione nel minor tempo possibile e che possono essere trattate nell'ospedale spoke, procedendo quindi successivamente alla centralizzazione secondaria
- condizioni meteorologiche o stradali avverse che determinano un tempo di trasporto troppo prolungato
- eccessiva distanza dal CTS in relazione all'evoluzione delle lesioni, anche in relazione alla distanza dal CTZ
- incidente maggiore con più traumi maggiori ad alto rischio evolutivo

I protocolli di centralizzazione adottati in area vasta possono utilizzare uno score di valutazione del paziente ai fini dell'identificazione della destinazione.

Criteri clinici di trasporto al CTZ per l'adulto ed il bambino ≥14 anni

Tutti i pazienti che non presentano i criteri per la centralizzazione al CTS o per il trasporto al PST

Criteri clinici di trasporto al PST

E' ammesso il trasporto al PST esclusivamente dei traumi minori, comprese le fratture composte distali.
E' ammesso il trasporto ai PPI-B, laddove previsto dai protocolli aziendali in uso, per i seguenti traumi minori:

- piccole ferite
- contusioni
- distorsioni
- sospette fratture composte delle dita della mano e del piede*
- sospetta frattura costale isolata*

**esclusivamente nei casi e negli in cui presso la struttura ove è collocato il PPI è disponibile la diagnostica radiologica*

Criteri clinici di centralizzazione in urgenza per il bambino <14 anni

Criteri fisio-patologici

- GCS ≤ 13
- *Tutti gli altri criteri previsti per l'adulto*

Criteri anatomici

- Sospetta lesione addominale
- Pneumotorace
- Ustione di 2° e 3° grado con estensione > 5-15% SC a seconda dell'età
- *Tutti gli altri criteri previsti per l'adulto*

Criteri Dinamico – Situazionali

- Politrauma se età < 5 aa
- Caduta da un'altezza > 3 mt
- Investimento su strada a scorrimento veloce
- *Tutti gli altri criteri previsti per l'adulto*

Decisione finale

Nei casi in cui sono presenti le indicazioni per la centralizzazione l'equipe intervenuta contatta immediatamente la C.O. per la conferma della destinazione.

Il paziente deve essere sempre trasportato all'ospedale idoneo competente per territorio, che è tenuto ad accogliere il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria. Qualora il centro di afferenza primaria non sia in grado di ricevere il paziente a causa della presenza contemporanea di un numero elevato di emergenze, la CO può disporre il trasporto all'ospedale di afferenza secondaria, previo accordo con la CO competente per tale centro e solo qualora le condizioni cliniche del

paziente rendano possibile il trasporto. Il centro di afferenza secondaria è tenuto in questo caso ad accogliere il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria. Qualora anche il centro di afferenza secondaria sia interessato da più urgenze, il paziente deve comunque essere accolto nel centro di afferenza primaria.

In caso di presenza di più pazienti che richiedano trattamenti specialistici le CO del SUEM provvedono, in accordo tra loro, a suddividere i pazienti tra i diversi centri specialistici raggiungibili in tempo utile dal luogo dell'evento. I centri individuati dalle CO sono tenuti ad accogliere i pazienti, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria.

Qualora il centro di afferenza primaria afferisca ad una CO diversa da quella che ha in gestione il soccorso, quest'ultima contatterà la CO cui il centro afferisce, che a sua volta allerterà il centro.

La CO può disporre il trasporto al CTZ o al PST, anche se sussistono i criteri per la centralizzazione al CTS, anche qualora vi sia la necessità di effettuare altri interventi di soccorso non differibili e non siano disponibili altri mezzi di soccorso in tempi compatibili con il grado di urgenza.

Allertamento della struttura di destinazione

La CO, ricevuta notizia dall'equipe di soccorso di un trauma maggiore, allerta il Pronto Soccorso di destinazione, fornendo le informazioni utili alla corretta attivazione delle risorse necessarie ed alla predisposizione della Sala Emergenza.

In particolare dovranno essere trasmesse le informazioni relative a:

- età presunta del paziente
- tipologia di evento lesivo
- lesioni principali
- stato delle funzioni vitali e manovre di sostegno in atto
- particolari necessità da gestire all'arrivo (intubazione, trasfusione, etc)
- tempo di arrivo

FASE OSPEDALIERA

Gestione del paziente in Pronto Soccorso

Trauma Team

Il Trauma Team è il gruppo di operatori che si occupa della presa in carico del trauma maggiore critico all'arrivo in ospedale.
La composizione del Trauma Team può variare a seconda delle figure presenti nel presidio ospedaliero e della complessità del trauma presentato dal paziente.

In ogni caso, nella configurazione base devono essere presenti almeno:

- 1 Medico di Pronto Soccorso
- 1 Anestesista-Rianimatore
- 2 Infermieri
- 1 OSS
- 1 Tecnico di radiologia

Nella configurazione estesa devono essere presenti almeno:

- 1 Medico di Pronto Soccorso
- 1 Anestesista-Rianimatore
- 1 Chirurgo generale
- 1 Radiologo
- 2 Infermieri
- 1 OSS

La composizione del Trauma Team può essere integrata da altri specialisti presenti in ospedale, in base alle esigenze cliniche del paziente.

Nei CTS e nei CTZ deve essere presente un protocollo per l'attivazione del Trauma Team, che definisca la composizione dello stesso nelle diverse situazioni cliniche, le Unità Operative di provenienza degli operatori e le modalità di allertamento degli operatori chiamati a farne parte.

Lo staff del trauma

Nelle UU.OO. che concorrono alla costituzione del trauma team è opportuno individuare uno staff dedicato di personale medico, infermieristico e tecnico specificamente formato per la gestione del trauma, che in regime di non attivazione svolge le funzioni proprie dell'U.O. e che viene specificamente attivato per la costituzione del trauma team.

Sala di Emergenza

Nei CTS e nei CTZ deve essere identificata un'area del Pronto Soccorso (Sala di Emergenza o *Shock Room*) dedicata alla gestione del paziente con trauma maggiore ad alto rischio evolutivo, ad uso esclusivo della gestione di emergenze o comunque liberabile rapidamente in caso di necessità. I CTS devono essere in grado di accogliere in Sala di Emergenza almeno due pazienti contemporaneamente.

Per ciascuna postazione della Sala di emergenza devono essere presenti:

- letto/barella con
  -altezza regolabile
  -schienale inclinabile
  -posizione di trendelemburg

-ruote piroettanti e sponde abbattibili
-possibilità di supporto di bombola ossigeno, respiratore e monitor

- Monitor multiparametrico autoalimentato trasportabile per
  -ECG
  -PA incruenta e cruenta
  -Saturazione ossigeno
  -Capnometria
  -Frequenza respiratoria
- Ventilatore automatico (se fisso deve essere disponibile anche un ventilatore da trasporto)
- Defibrillatore
- Pompe di infusione a siringa
- Dispositivi per infusione rapida e riscaldamento soluzioni infusionali
- Carrelli con materiale per supporto respiratorio, circolatorio, materiale chirurgico

Devono essere immediatamente disponibili:

- ecografo
- elettrocardiografo a 12 derivazioni
- apparecchio radiografico mobile
- emogasanalizzatore

La Sala di Emergenza deve essere rapidamente accessibile con percorso diretto dalla camera calda ed adiacente alla diagnostica radiologica; deve avere un percorso di accesso rapido alla Sala Operatoria; qualora il percorso verso la sala operatoria preveda l'impiego di ascensori deve essere presente almeno un ascensore con alimentazione in continuità assoluta, riservato o con possibilità di controllo mediante chiave o altro dispositivo.

Accoglimento del paziente

Tutti i centri ospedalieri della rete trauma devono predisporre un protocollo per l'accoglimento del paziente che identifica i criteri per l'attivazione e la configurazione del Trauma Team e per l'accesso immediato alla Sala di Emergenza.

Quando l'ambulanza in rientro, in adesione ai protocolli operativi, richiede l'attivazione del trauma-team, il paziente all'arrivo in Pronto Soccorso deve immediatamente accedere alla Sala di Emergenza, dove deve essere già presente il trauma team nella configurazione prevista per lo specifico caso. Il paziente non deve transitare per il triage.

In tutti gli altri casi di trauma maggiore il paziente deve accedere al triage con priorità massima ed essere gestito in accordo con il protocollo regionale di Triage di Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso deve disporre di protocolli dedicati per la gestione del trauma maggiore anche per i casi nei quali non è prevista l'attivazione del Trauma Team; i protocolli di interesse del Trauma Team e relativi ai percorsi specialistici devono essere sviluppati di concerto con tutte le professionalità interessate.

Tabella 6 – Protocolli e Procedure obbligatori per il Pronto Soccorso

ID	Denominazione
PSP001	Team di Emergenza PS
PSP002	Predisposizione della *Sala Emergenza* (procedura con check)
PSP003	Impiego dei dispositivi di protezione individuale
PSP004	Immobilizzazione e spostamento del paziente
PSP005	Gestione delle vie aeree

PSP006	Drenaggio pleurico
PSP007	Posizionamento degli accessi per infusioni
PSP008	Stabilizzazione circolatoria
PSP009	E-FAST
PSP010	Stabilizzazione pelvica
PSP011	Monitoraggio invasivo dello shock
PSP012	Gestione del dolore
PSP013	Gestione del paziente ustionato
PSP014	Gestione del paziente con amputazione/subamputazione
PSP015	Gestione del trauma pediatrico
PSP016	Gestione dell'arresto cardiaco post-traumatico
PSP017	Constatazione del decesso e atti conseguenti

Le procedure di centralizzazione devono comunque prevenire il sovraffollamento dei servizi di Pronto Soccorso dei centri Hub, evitando:

- la centralizzazione di pazienti per motivi diversi da quelli clinici
- il passaggio per il Pronto Soccorso di pazienti trasferiti dai centri Spoke a Unità Specialistiche dei centri Hub nel caso in cui la diagnosi definitiva sia stata già definita.

Il Pronto Soccorso del centro Hub deve essere in grado di provvedere alla gestione temporanea dei pazienti critici in attesa di ricovero presso un'Unità di Terapia Intensiva.

I percorsi clinici ospedalieri

Il percorso clinico del paziente con lesioni di interesse chirurgico

Il paziente affetto da un grave politrauma con interessamento delle funzioni vitali non trattato correttamente può morire per l'instaurarsi della "triade killer" costituita da Ipotermia – Acidosi – Coagulopatia.

Durante la gestione del paziente sono fondamentali:

- Identificazione precoce il paziente che necessita di trasfusione massiva
- Identificazione precoce il paziente con coagulopatia latente
- Aggressiva prevenzione e trattamento dell'ipotermia

Vi è evidenza crescente che nei pazienti con emorragia grave si debba applicare una strategia diversa per la terapia infusionale, in particolare limitando l'infusione di cristalloidi ipotonici e consentendo l'ipotensione permissiva.

Nei pazienti che presentano i seguenti quadri:

- ferite multiple penetranti
- lesioni addominali complesse con lesioni a più organi
- frattura instabile di bacino
- emotorace massivo
- multipli foci di sanguinamento in organi diversi
- trauma pluridistrettuale
- instabilità emodinamica
- pressione sistolica < 70 mmHg, tachicardia, aritmie, polsi assenti
- ventilazione compromessa
- coagulopatia (PT >19'', PTT > 60'')
- ipotermia < 34 °C Acidosi : pH < 7.20

- emorragia non controllabile trasfusione >10 GRC (MT)
- tempo chirurgico > 90 min

deve essere valutata l'indicazione ad un approccio di *damage control surgery*.

L'approccio secondo la *damage control surgery* prevede:

- Fase 1 - in Sala operatoria
  - controllo dell'emorragia e controllo della contaminazione
  - rapida/temporanea chiusura dell'intervento
- Fase 2 – in Terapia Intensiva
  - correggere l'ipotermia
  - correggere la coagulopatia
  - ottimizzare la perfusione
  - mantenere la funzione respiratoria
  - identificare le lesioni
- Fase 3 – Reintervento
  - riparazione definitiva delle lesioni

Il percorso clinico del paziente con neurolesione

Per la gestione del paziente con neuro lesione grave si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 2127 del 23 ottobre 2012

Il percorso clinico del paziente con amputazioni

I pazienti che presentano amputazioni o subamputazioni che richiedono interventi di microchirurgia devono afferire ai centri con competenza specifica.
I pazienti con amputazione prossimale al gomito od al terzo distale dell'arto inferiore devono essere gestiti nei CTS.

Il percorso clinico del paziente con altre patologie ortopediche

Il ruolo dello specialista ortopedico riguarda tre diversi ambiti traumatologici:

- pazienti politraumatizzati richiedenti impegno multidisciplinare di diverse branche specialistiche;
- pazienti con fratture multiple richiedenti impegno multidisciplinare circoscritto ad Ortopedia e Anestesia e Rianimazione;
- pazienti con fratture monosegmentarie richiedenti impegno intradisciplinare ed assistenza anestesiologica.

Al fine di garantire un precoce trattamento delle lesioni ortopediche di interesse chirurgico e di evitare che l'afflusso di traumi al CTS possa incidere negativamente sulle liste d'attesa degli interventi elettivi, è opportuno che le Aziende ULSS ed Ospedaliere adottino, a livello di area vasta, protocolli formalizzati per la ripartizione dei pazienti tra tutte le strutture ospedaliere presenti sul territorio dell'area, che possono prevedere il trasferimento secondario del paziente in altra struttura al fine di eseguire il trattamento chirurgico.

L'organizzazione e la pianificazione delle attività delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia dovranno tenere in considerazione i dati statistici relativi all'afflusso traumatologico locale, per minimizzarne l'interferenza con l'espletamento degli interventi di elezione ed i conseguenti disagi per i pazienti in lista

d'attesa; in particolare dovranno essere identificati i Centri ove l'impegno traumatologico sia così rilevante da rendere opportuna una suddivisione funzionale tra Ortopedia e Traumatologia dell'Apparato Locomotore.

La centralizzazione secondaria del paziente

La centralizzazione secondaria dovrà essere avviata non appena nel CTZ o nel PST si evidenzia la necessità di un trattamento erogabile al livello superiore della rete, una volta garantita la stabilizzazione delle funzioni vitali e stabilizzate le lesioni evolutive che possono compromettere la sopravvivenza del paziente e che possono essere trattate in loco. I pazienti devono essere accolti dal CTS territorialmente competente, anche nel caso in cui l'ospedale in cui si trova il paziente abbia in essere un rapporto di convenzione per consulenze specialistiche con un centro diverso da quello di riferimento territoriale.

Al fine di consentire una tempistica adeguata nella gestione del paziente, in accordo con lo specialista interessato il grado di urgenza del trasferimento deve essere classificato come segue:

- codice rosso:
  - paziente che richiede un intervento chirurgico o una procedura interventistica tempo-dipendente
- codice giallo:
  - paziente che richiede un approfondimento diagnostico specialistico
  - paziente con probabile necessità di intervento chirurgico o una procedura interventistica
  - paziente con necessità di monitoraggio intensivo specialistico
- codice verde:
  - rischio di evolutività
  - non escludibile necessità di intervento chirurgico o una procedura interventistica
  - necessità di assistenza intensiva specialistica

Se il processo diagnostico eseguito nel Centro Spoke ha consentito di identificare la problematica sanitaria del paziente il trasferimento deve essere diretto all'U.O. competente per la patologia in atto.
Se il processo diagnostico eseguito nel Centro Spoke deve essere completato il trasferimento deve essere diretto al Pronto Soccorso del Centro Hub.

In caso di codice rosso il centro di afferenza primaria deve immediatamente accogliere il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria.
Qualora il centro di afferenza primaria sia già impegnato nel trattamento di altro un paziente e non sia in grado di trattarne contemporaneamente un altro, il centro di afferenza secondaria è tenuto ad accogliere immediatamente il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria. Se anche il secondo centro è impegnato, la CO può eventualmente valutare la possibilità di ricorrere ad un altro centro disponibile, solo nel caso in cui il tempo di trasporto sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente e con la tempistica per l'erogazione dei trattamenti necessari. Se tale opzione non è possibile il centro di afferenza primaria è comunque tenuto ad accogliere il paziente.

In caso di codice giallo qualora il centro di afferenza primaria abbia disponibilità per eseguire la procedura ma non di posti letto di degenza intensiva, il paziente verrà accolto dal centro di afferenza secondaria, se questo ha entrambe le disponibilità; in caso contrario sarà comunque accolto presso il centro di afferenza primaria per eseguire la procedura.

In caso di codice verde, qualora il centro di afferenza primaria non abbia disponibilità di posti letto di terapia intensiva per accoglierlo, la CO potrà provvedere alla ricerca di un altro centro disponibile. La ricerca deve essere limitata ai centri raggiungibili in un tempo compatibile con le necessità diagnostico-terapeutiche del paziente e che comportano un tempo di trasporto che le condizioni cliniche consentono di

affrontare in sicurezza. Qualora la ricerca dia esito negativo il centro di afferenza primaria è tenuto ad accogliere comunque il paziente.

In situazione di carenza di posti letto di degenza ordinaria il centro di riferimento è sempre tenuto ad accogliere il paziente.

Quando è presente l'indicazione al trasferimento ad un centro specialistico, ogni ulteriore approfondimento diagnostico-strumentale eventualmente disposto dallo specialista dovrà essere eseguito dopo l'arrivo del paziente nel centro stesso. Lo specialista potrà richiedere l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici nell'ospedale spoke solo in presenza di problemi tecnici delle apparecchiature del centro specialistico.

Non compete alla CO la ricerca di disponibilità di accoglimento nei centri specialistici per pazienti che richiedono interventi di elezione o non urgenti.

Per l'organizzazione del trasporto del paziente si fa riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 440 del 10 aprile 2013; in caso di presenza di lesioni tempo-dipendenti ed indisponibilità di ambulanze dedicate, è consentito l'impiego dell'ambulanza in servizio di emergenza, previa approvazione della C.O.

La rete delle cure intensive

Una corretta amministrazione delle risorse disponibili presuppone che il sistema sia strutturato non solo per garantire tutte le prestazioni necessarie ai pazienti già ricoverati, ma anche per garantire la costante disponibilità all'accoglimento dei pazienti, prevedibile sulla base dei dati epidemiologici. E' dimostrato che un livello assistenziale inappropriato per difetto aumenta la mortalità in terapia intensiva: è pertanto necessario che le Terapie Intensive siano organizzate in modo da evitare la presenza contemporanea di un numero troppo elevato di pazienti critici rispetto alle risorse assistenziali disponibili.
E' di conseguenza necessario organizzare la degenza in terapia intensiva secondo i principi di rete, prevedendo la mobilità del paziente dal livello specialistico più elevato ad un livello minore, una volta cessate le esigenze specialistiche, considerando la possibilità di trasferire precocemente il paziente ad un'altra struttura intensiva, anche in un ospedale diverso da quello di primo accoglimento.

La gestione in rete dei posti di terapia intensiva richiede la preliminare definizione, effettuata congiuntamente dai Direttori delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, del livello di assistenza erogabile presso ciascuna unità di terapia intensiva di area vasta, tenuto conto anche delle consulenze specialistiche presenti in ciascun ospedale, della distanza, della viabilità e dei tempi di trasporto verso l'ospedale Hub.

I Direttori delle UU.OO. dovranno elaborare specifici percorsi clinici per i traumatizzati che richiedono cure intensive, dove siano identificati i livelli di assistenza necessari in ciascuna fase, sia ai fini della centralizzazione che del back-trasport precoce. Fin dalle prime fasi della degenza nella terapia intensiva con competenza specialistica dovrà essere predisposta un'ipotesi di percorso clinico del paziente, che possa anticipare il *timing* del trasferimento del paziente verso la terapia intensiva ordinaria, al fine di consentire a quest'ultima di organizzarne tempestivamente l'accoglimento.

E' opportuno che il *back transport* del paziente sia diretto alla terapia intensiva dell'ospedale competente per ULSS di residenza, ma qualora ciò non fosse possibile in tempi adeguati il paziente potrà essere anche trasferito ad una terapia intensiva al di fuori dell'ULSS di residenza che offra un livello di assistenza adeguato alle sue necessità cliniche.

Il funzionamento della rete, evitando la permanenza prolungata dei pazienti nelle strutture specialistiche, deve mirare ad evitare la necessità di liberare urgentemente un posto nella terapia intensiva del Centro Hub per l'accoglimento di un paziente acuto; qualora ciò si verificasse, la terapia intensiva dell'ospedale *spoke* dell'area

vasta di riferimento che disponga di un posto letto libero deve immediatamente accoglierlo, indipendentemente dalla località di residenza dello stesso.

Nel disegno delle rete delle cure intensive dovranno essere identificate la tempistica e le indicazioni alla dimissione precore del paziente dalla terapia intensiva, identificando le strutture di degenza ordinaria, in ambito riabilitativo o generale, in grado di erogare un'alta intensità di cure.

Il percorso riabilitativo

L'intervento riabilitativo richiede la presa in carico della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la realizzazione di uno o più programmi riabilitativi. In fase acuta, il valore assistenziale non è determinato dai singoli interventi professionali degli operatori della riabilitazione, quanto dalla precocità delle risposte, dal coordinamento degli interventi, dalla collaborazione e dalla specializzazione del gruppo di lavoro. E' dimostrato che iniziare gli interventi riabilitativi precocemente, non appena la situazione lo consente, comporta un migliore recupero funzionale ed una minore durata della degenza in ospedale.
Fondamentali sono inoltre la Continuità e la integrazione degli interventi riabilitativi: è necessario che il paziente riceva gli interventi appropriati, da parte dei professionisti e nelle strutture appropriate per ogni fase del suo percorso riabilitativo

In particolare, la stesura da parte del medico specialista della Riabilitazione della scheda di Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) in fase sempre più precoce ha la funzione di identificare il setting riabilitativo più appropriato e di accompagnare il paziente durante i trasferimenti (acuzie-postacuzie, acuzie-territorio, postacuzie-territorio), a garanzia dell'appropriatezza del percorso riabilitativo e della continuità di presa in carico. La rieducazione deve essere iniziata prima possibile, appena le condizioni cliniche del paziente sono giudicate idonee dallo medico specialista della Riabilitazione.

Le attività di "riabilitazione intensiva ad alta specializzazione", che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale, devono essere erogate presso presidi dotati delle specialità necessarie e vanno ricondotte ad un'integrazione organizzativa in ambito regionale.

Il percorso riabilitativo nel trauma cranio-encefalico

Nell'ambito della fase riabilitativa si distinguono una fase post-acuta precoce ed una fase post-acuta tardiva.
Nella fase post-acuta precoce gli interventi sono focalizzati, oltre che sulla definitiva stabilizzazione internistica), sul trattamento delle principali menomazioni invalidanti e sul ripristino della autonomia nelle funzioni vitali di base e nelle attività elementari della vita quotidiana (ADL primarie).
Di regola, nella fase post-acuta precoce gli interventi sono svolti in regime di ricovero in strutture di riabilitazione intensiva.
Nella fase post-acuta tardiva, gli interventi sono prevalentemente orientati al recupero di autonomia nelle cosiddette attività "elaborate" o "complesse" della vita quotidiana (ADL secondarie), come la gestione delle proprie risorse finanziarie, l'uso dei mezzi di trasporto, la gestione della casa, e all'addestramento del paziente, dei familiari e di altre persone significative dell'ambiente di vita abituale alla gestione delle problematiche disabilitanti a lungo termine. In questa fase, in genere, hanno inizio gli interventi volti al graduale reinserimento del paziente in ambiente extraospedaliero (domicilio, strutture di residenzialità protetta extraospedaliera, come es. RSA, Comunità Alloggio, Case Protette, Comunità Residenziali.
In molti casi, dopo la fase di ospedalizzazione, permangono sequele che rendono necessari interventi di carattere sanitario e sociale a lungo termine, volti ad affrontare menomazioni e disabilità persistenti e difficoltà di reinserimento famigliare, sociale, scolastico e lavorativo. Sono questi aspetti il più delle volte a provocare importanti cambiamenti dello stile e della qualità della vita sia del soggetto che del nucleo famigliare.
I criteri di accesso per il percorso riabilitativo sono descritti in *Allegato 2*

Il percorso riabilitativo nel trauma vertebro-midollare

Il percorso riabilitativo è gestito attraverso l'Unità Spinale (US), che deve provvedere alla presa in carico della persona dal momento della lesione acuta, attraverso la prevenzione delle complicanze, fino al raggiungimento del pieno recupero delle funzioni residue e al massimo livello possibile di autonomia.
L'US deve garantire i seguenti obiettivi specifici:

- ridurre e contenere la degenza della persona in terapia intensiva o degenza chirurgica esclusivamente al tempo necessario alla stabilizzazione delle funzioni vitali;
- garantire l'appropriatezza delle prestazioni assistenziali ai soggetti che, superata la fase di instabilità delle funzioni vitali, presentano ancora una certa criticità del quadro clinico;
- determinare la prognosi funzionale più corretta, mediante valutazioni cliniche e strumentali adeguate con competenza multidisciplinare e la massima precocità possibile, anche al fine di individuare le risorse più appropriate per ogni situazione;
- elaborare un progetto riabilitativo individuale nel quale vengono definiti gli obiettivi da perseguire attraverso il percorso terapeutico;
- prevedere il follow up per il trattamento delle complicanze che insorgono dopo la dimissione della persona dalla US;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento continuo per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione della persona con lesione midollare, coinvolgendo le strutture territoriali e riabilitative di afferenza al fine di rendere omogeneo il percorso e la trasmissione delle competenze.

Devono essere presi in carico dall'US tutti i casi con lesione midollare, compreso cono e cauda, anche inassenza di frattura (scala AIS A,B,C e AIS D se necessita di inquadramento delle funzioni autonome).

ALLEGATOA alla Dgr n. 1239 del 01 agosto 2016

FORMAZIONE

Il Sistema Integrato per l'Assistenza al Trauma (SIAT) può offrire le migliori risposte al paziente traumatizzato se persegue, con un approccio universale, la massima condivisione multidisciplinare delle conoscenze, della organizzazione e dei metodi, l'integrazione dei protocolli, il lavoro in team, la gestione delle tempistiche e la revisione continua. Vi è evidenza che una formazione comune e specifica migliori le organizzazioni di risposta al trauma e sono disponibili programmi di formazione di base e avanzata sul Trauma.

La formazione in ambito preospedaliero

Gli obbiettivi primari della formazione sul trauma per il soccorritore preospedaliero sono:
- preparazione, dispositivi e allestimenti
- sicurezza dell'operatore, della scena e del paziente
- triage e incidente maggiore
- lavoro in team
- sequenza corretta di valutazione
- tecniche di rianimazione e supporto delle funzioni vitali
- tecniche di immobilizzazione, estricazione, stabilizzazione delle lesioni
- valutazione e trattamento della lesioni potenzialmente pericolose
- condizioni e procedure di trasporto e trasferimento
- comunicazione, consegne e registrazione

E' opportuno un programma di addestramento di aula e simulato in riferimento ai principali programmi internazionali di gestione extraospedaliera del trauma prevedendo:
- un livello avanzato per infermieri e medici
- un livello base per soccorritori non professionisti e OSS.

La formazione in ambito ospedaliero

Gli obiettivi primari della formazione sul trauma per i TEAM ospedalieri:
- preparazione, dispositivi e allestimenti
- triage e incidente maggiore
- lavoro in team (Emergenza PS, Trauma Base e Trauma esteso)
- sequenza corretta di valutazione
- ultrasonografia point of care (E-FAST)
- tecniche di rianimazione e supporto delle funzioni vitali
- tecniche di monitoraggio
- tecniche di immobilizzazione, stabilizzazione delle lesioni e spostamento
- valutazione e trattamento delle lesioni potenzialmente pericolose
- tecniche di damage control surgery
- tecniche di rianimazione avanzata e early coagulation support
- condizioni e procedure di trasporto e trasferimento
- comunicazione, consegne e registrazione

E' opportuno un programma di addestramento di aula e simulato in riferimento ai principali programmi internazionali di gestione intraospedaliera del trauma prevedendo:
- un livello avanzato per infermieri di pronto soccorso e area critica
- un livello base per infermieri di degenza e OSS
- un livello avanzato per medici di pronto soccorso e specialisti secondo le attivazioni previste per tipologia di centro trauma
- un livello specialistico per chirurghi e rianimatori per il damage control

VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA'

Il governo del sistema

A livello di area vasta è identificata una commissione trauma composta da:
- Direttore del Dipartimento di Emergenza dell'ospedale Hub
- Referenti di Area critica dei presidi ospedalieri Spoke
- Direttore della Centrale Operativa del SUEM
- Referente per la rete trauma dell'ospedale Hub

Il Referente Trauma del centro Hub è un Dirigente Medico, con specifiche competenze nel trattamento dei traumatizzati, che svolge la funzione di coordinamento dei vari specialisti coinvolti nella gestione del trauma, sovraintende all'elaborazione dei protocolli e delle procedure per il trattamento delle emergenze traumatologiche, coordina la formazione del personale sanitario e tecnico, effettua il monitoraggio delle prestazioni erogate e degli esiti, definisce le procedure di debriefing, di rilievo delle non conformità e degli audit.
Il Referente Trauma è responsabile della tenuta del registro traumi locale, ed è proposto dal Direttore del Dipartimento di Emergenza in accordo con i Direttori delle UU.OO. Centrale Operativa SUEM 118, Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione, e nominato dal Direttore Generale con atto formale.

A livello regionale è costituita presso il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) la Commissione Regionale Trauma, composta dai Referenti Trauma, alle cui riunioni partecipano rappresentanti delle professionalità e delle competenze di volta in volta interessate all'argomento da trattare. Il coordinatore della commissione è individuato dal Coordinatore del CREU. I compiti della Commissione Regionale Trauma comprendono:
- la definizione delle modalità di reclutamento e di tenuta del registro traumi gravi
- l'analisi delle prestazioni erogate e degli esiti a livello regionale
- l'elaborazione di linee guida, protocolli e procedure comuni a livello regionale
- gli indirizzi per l'organizzazione della rete
- l'approfondimento delle tematiche relative alle specifiche patologie ed alle specialità coinvolte

Il registro traumi gravi

La Commissione Regionale Trauma, di concerto con il Servizio Epidemiologico Regionale, provvede ad elaborare uno studio di fattibilità per definire la struttura e le modalità di tenuta del Registro Traumi Gravi Regionale, che dovrà essere strutturato utilizzando prevalentemente le informazioni disponibili attraverso i flussi e le banche dati esistenti.

Debriefing, rilievo delle non conformità, audit

A livello di ciascuna area vasta devono essere definiti:
- una procedura di debriefing da attuare dopo la gestione di pazienti ad alta complessità ed in caso di rilievo di criticità
- una procedura per il rilievo delle non conformità, aperta alla segnalazione da parte di tutte le figure professionale coinvolte, finalizzata all'attivazione di processi di revisione e verifica della qualità e di gestione del rischio clinico
- un sistema di audit finalizzato al rilievo delle criticità dei processi

ALLEGATOA alla Dgr n. 1239 del 01 agosto 2016

Allegato 1 – Criteri per l'impiego dell'elicottero

1.1 Invio al momento della chiamata

1.1.1. Criteri Clinici

- Incosciente
- Emorragia acuta massiva
- Ferita penetrante centrale (testa, collo, torace, addome)
- Trauma toracico con difficoltà respiratoria
- Amputazione o schiacciamento di arto
- Annegamento con ipossia
- Politrauma pediatrico
- Arresto cardiaco
- Shock anafilattico
- Ustione grave (superiore al 20% della S.C. o interessante le vie aeree)

1.1.2. Criteri Situazionali Esclusivi

Prevedono l'invio dell'elicottero indipendentemente dalla presenza o meno di criteri clinici

- Urto fronto-laterale, paziente incastrato
- Urto fronto-laterale su strada a scorrimento veloce
- Urto frontale tra auto su strada a scorrimento veloce, paziente incastrato
- Paziente pediatrico incastrato o fuoriuscito dall'auto
- Occupanti sbalzati dal veicolo
- Caduta da altezza superiore a 4 m
- Possibile schiacciamento toracico o addominale (carichi caduti o movimentati, presse, macchinari, autoveicoli, muletti)

1.1.3. Criteri Situazionali NON Esclusivi

Prevedono l'invio dell'elicottero solo se NON si dispone di informazioni cliniche; se dall'intervista telefonica è stato possibile escludere i criteri di cui al punto 1.1.1 l'elicottero non deve essere inviato anche se sono presenti questi criteri situazionali.

- Infortunati incastrati nel veicolo
- Veicolo rovesciato o uscito di strada
- Urto frontale tra auto su strada a scorrimento veloce
- Scontro tra veicolo pesante e altri mezzi
- Scontro tra motoveicoli o ciclomotori
- Ciclista o motociclista investito su strada a scorrimento veloce
- Ciclista caduto su strada in forte pendenza
- Pedone investito su strada a scorrimento veloce
- Autobus o minibus fuori strada o contro veicoli pesanti
- Incidente con più mezzi coinvolti
- Elettrocuzione e folgorazione
- Esplosioni, crolli, incendi estesi, frane e smottamenti
- Incidenti con macchinari agricoli
- Incidenti con presse, laminatoi, catene di montaggio
- Incidenti coinvolgenti materiale rotabile ferroviario
- Incidenti coinvolgenti pazienti < 14 aa

1.2 Richiesta da parte dell'equipe presente sul posto

La richiesta da parte dell'equipe è indicata quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:

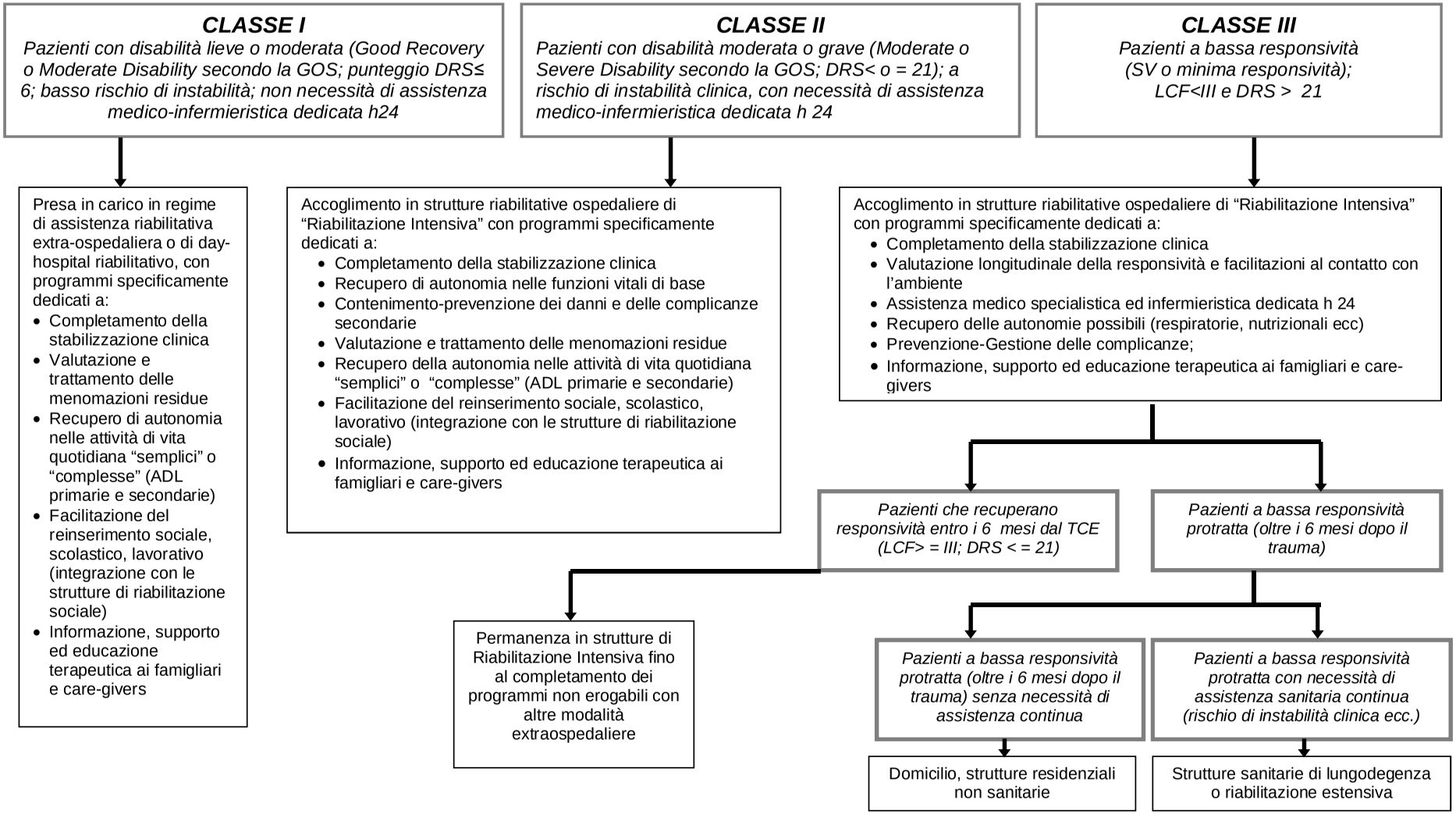
- presenza di criteri clinici che richiedano la centralizzazione del paziente
- presenza di quadri clinici che controindichino il trasporto via terra in relazione alla specifica viabilità del luogo
- tempi di trasporto via terra superiori a quelli con elicottero e non compatibili con le condizioni del paziente
- difficoltà di accesso al luogo dell'evento tali da rendere impossibile o pericoloso il trasporto del paziente all'ambulanza

L'invio dell'elicottero è subordinato alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'equipe è in grado di gestire il paziente: è presente un medico in grado di sostenere le funzioni vitali o le funzioni vitali del paziente sono sufficientemente stabili
  oppure
- il tempo di trasporto all'ospedale è superiore a quello necessario per l'arrivo sul posto dell'elicottero

ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE E PERCORSI DEI PAZIENTI CHE RAGGIUNGONO I CRITERI PER LA TRASFERIBILITA' DALLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA

(dal documento finale della 1 Conferenza di Consenso su Trattamento Riabilitativo del grave TCE in fase acuta)



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1239 del 01 agosto 2016 pag. 1/1

LA RETE PER IL TRAUMA NELLA REGIONE DEL VENETO

Centro Traumi Specialistico CTS	Centro Traumi di Zona CTZ	Presidio Stabilizzazione Traumi PST	
Livello III°	Livello II°	Livello I°	Livello 0
Ospedale di Treviso	Ospedale di Belluno Ospedale di Feltre Ospedale di Conegliano Ospedale di Montebelluna	Ospedale di Oderzo Ospedale di Agordo Ospedale di Vittorio Veneto Ospedale di Castelfranco	Ospedale di Pieve di Cadore
Ospedale di Vicenza	Ospedale di Bassano Ospedale di Santorso Ospedale di Arzignano-Montecchio	Ospedale di Asiago Ospedale di Valdagno	Ospedale di Noventa
Ospedale dell'Angelo di Venezia Mestre	Ospedale di Venezia Ospedale di Portogruaro Ospedale di Dolo – Mirano Ospedale di Chioggia	Ospedale di San Donà	
Ospedale di Padova	Ospedale di Camposampiero Ospedale di Cittadella Ospedale S. Antonio di Padova Casa di Cura di Abano Terme Ospedale di Schiavonia Ospedale di Rovigo	Ospedale di Piove di Sacco Ospedale di Adria	Ospedale di Trecenta
Ospedale Borgo Trento – AOUI Verona	Ospedale di S. Bonifacio Ospedale di Legnago Ospedale di Bussolengo – Villafranca Casa di Cura di Peschiera del Garda Ospedale Classificato di Negrar		

Rete Trauma Pediatrici

Ospedale Borgo Trento – AOUI Verona			
Ospedale di Treviso			
Ospedale di Padova			

(Codice interno: 328121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1240 del 01 agosto 2016

Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero, denominato "Casa del Carmine", dell'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, con sede operativa sita in via Casa di ricovero n. 7 - Cittadella (PD). Legge Regionale 16.08.2002, n.22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per l'attività di Hospice, già accreditata con DGR n. 2057/2012, per la struttura denominata "Casa del Carmine", dell'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, con sede operativa sita in via Casa di ricovero n. 7 - Cittadella (PD), con una dotazione di 6 p.l., ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto di Autorizzazione all'Esercizio n. 56 del 15.05.2012; DGR n. 2057 del 11.10.2012 di accreditamento istituzionale; istanza di rinnovo dell'accreditamento istituzionale prot. reg. n. 346600 del 01.09.2015; parere di congruità con la programmazione regionale rilasciato dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio sanitaria con nota prot. n. 416231 del 15.10.2015; rapporto di verifica dell'Aulss 16 di Padova prot. reg. n. 174249 del 12.05.2016; parere di coerenza con la programmazione regionale rilasciato della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. reg. 234566 del 16.06.2016.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di

Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale,risulta che:

- con Decreto n. 56 del 15.05.2012 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, l'Hospice "Casa del Carmine" dell'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, è stato autorizzato all'esercizio di attività di hospice extraospedaliero per n. 6 posti letto;
- con DGR n. 2057 del 11.10.2012 è stato rilasciato alla struttura in oggetto l'accreditamento istituzionale;
- il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 346600 del 01.09.2015;
- il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha confermato con nota prot. n. 416231 del 15.10.2015 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 6 posti letto;
- la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall'Azienda ULSS 16 di Padova agli atti, ai sensi della DGR n. 1145/13, con punteggio di 100/100, senza prescrizioni;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. n. 234566 del 16.06.2016 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento.

Ciò premesso, in esito all'iter procedimentale illustrato, ritenendo ottemperate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per l'Hospice extraospedaliero, denominato "Casa del Carmine", dell'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, con sede operativa sita in via Casa di ricovero n. 7 - Cittadella (PD), con capacità ricettiva pari a n. 6 posti letto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 2501/2004 "Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002";

VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007"L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTA la DGR n. 2057 del 11.10.2012 di "Accreditamento Istituzionale dell'Unità di Offerta Hospice extraospedaliero: Centro Residenziale per Anziani di Cittadella";

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 56 del 15.05.2012 di Autorizzazione all'Esercizio dell'Hospice "Casa del Carmine";

VISTO il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale, trasmesso con nota prot. n. 416231 del 15.10.2015 del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria, favorevole per 6 posti letto;

VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 174249 del 12.05.2016 dell'Az. ULSS 16 di Padova;

VISTO il parere favorevole espresso della CRITE nella seduta del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. reg. 234566 del 16.06.2016;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, a favore dell'Hospice extraospedaliero denominato "Casa del Carmine", dell'ente gestore Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, con sede operativa sita in via Casa di ricovero n. 7 - Cittadella (PD), per una dotazione di n. 6 posti letto;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R.. 22/2002;

3. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;

5. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le diposizioni di cui alla DGR 2201/2012;

8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;

9. di incaricare, l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 328120)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1241 del 01 agosto 2016

Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero, denominato "Casa Gerosa" della Congregazione Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, con sede operativa sita in via Ognissanti n. 6 - Bassano del Grappa (VI). Legge Regionale 16.08.2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per l'attività di Hospice, già accreditata con DGR n. 1959/2012, per la struttura denominata "Casa Gerosa", della Congregazione Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, con sede operativa sita in via Ognissanti n. 6 - Bassano del Grappa (VI), con una dotazione di 8 p.l., ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto di Autorizzazione all'Esercizio n. 9 del 25.02.2016; DGR n. 1959 del 02.10.2012 di accreditamento istituzionale; istanza di rinnovo dell'accreditamento istituzionale prot. reg. n. 510929 del 16.12.2015; parere di congruità con la programmazione regionale rilasciato dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio sanitaria con nota prot. n. 18031 del 15.01.2015; rapporto di verifica dell'Aulss 6 di Vicenza prot. reg. n. 173346 del 04.05.2016; parere di coerenza con la programmazione regionale rilasciato della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. reg. 234566 del 16.06.2016.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di

Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale,risulta che:

- con Decreto n. 9 del 25.02.2016 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, l'Hospice "Casa Gerosa" della Congregazione Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, è stato autorizzato all'esercizio di attività di hospice extraospedaliero per n. 8 posti letto;
- con DGR n. 1959 del 02.10.2012 è stato rilasciato alla struttura in oggetto l'accreditamento istituzionale;
- il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 510929 del 16.12.2015;
- il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha confermato con nota prot. n. 18031 del 15.01.2015 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per n. 8 posti letto;
- la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall'Azienda ULSS 6 di Vicenza agli atti, ai sensi della DGR n. 1145/13, con punteggio di 98,4/100, senza prescrizioni;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. n. 234566 del 16.06.2016 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento.

Ciò premesso, in esito all'iter procedimentale illustrato, ritenendo ottemperate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per l'Hospice extraospedaliero, denominato "Casa Gerosa", della Congregazione Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, con sede operativa sita in via Ognissanti n. 6 - Bassano del Grappa (VI), con capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 2501/2004 "Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002";

VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007"L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTA la DGR n. 1959 del 02.10.2012, di accreditamento della struttura in oggetto;

VISTO il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale, trasmesso con nota prot. n. 18031 del 15.01.2015 del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria, favorevole per 8 posti letto;

VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 173346 del 04.05.2016 dell'Az. ULSS 6 di Vicenza;

VISTO il parere favorevole espresso della CRITE nella seduta del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. reg. 234566 del 16.06.2016;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, a favore dell'Hospice extraospedaliero denominato "Casa Gerosa", della Congregazione Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, con sede operativa sita in via Ognissanti n. 6 - Bassano del Grappa (VI), per una dotazione di n. 8 posti letto;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R.. 22/2002;

3. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;

5. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le diposizioni di cui alla DGR 2201/2012;

8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;

9. di incaricare, l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 328322)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1243 del 01 agosto 2016

Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2016/2017. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
In applicazione degli indirizzi regionali per la gestione del cinghiale emanati con DGR 2088 del 3 agosto 2010, si provvede ad autorizzare, ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 932 del 22 giugno 2016, la prosecuzione per la stagione 2016/2017 del regime venatorio sperimentale nel territorio della provincia di Verona, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta della Provincia di Verona, trasmessa con nota del 6 giugno 2016 prot. n. 0046385. Parere dell'ISPRA con nota prot. n. 36617 del 17 giugno 2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con Delibera n. 932 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione del calendario regionale per l'esercizio venatorio nella stagione 2016/2017, che stabilisce, tra l'altro, le specie cacciabili e i relativi periodi.

Al punto 4. del suddetto provvedimento di Giunta, si dispone "...La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010...".

Con la suddetta deliberazione n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati infatti approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

A quest'ultimo riguardo, il suddetto provvedimento, nel prevedere che la pianificazione territoriale definitiva ai fini della gestione del cinghiale entrerà a regime con il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, consente alle Province di sperimentare già a partire dal 2010 una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi venatori da porre in essere in unità gestionali ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali.

All'emanazione della suddetta DGR 2088/2010 hanno fatto seguito incontri tecnici con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

E' stata quindi formalizzata, da parte della Provincia di Verona, una proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale articolata sulle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nell'ambito di specifica Unità gestionale, proposta acquisita agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con prot. 529168 dell'8 ottobre 2010.

Detta proposta è stata istruita dalla competente Struttura regionale e sottoposta al parere dell'Istituto Nazionale di riferimento (ISPRA), che ha dato riscontro favorevole (con richiesta di limitate modifiche/integrazioni, puntualmente recepite) con nota prot. 37154 del 5.11.2010.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 alla formale approvazione, rispettivamente con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014 e DGR n. 1027 del 4 agosto 2015 delle conseguenti integrazioni dei calendari venatori regionali approvati con DGR n. 1730 del 29 giugno 2010, DGR n. 1041 del 12 luglio 2011, DGR n. 1130 del 12 giugno 2012, DGR n. 614 del 3 maggio 2013, DGR n. 1074 del 24 giugno 2014 e DGR n. 868 del 13 luglio 2015 al fine di consentire la realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

La Giunta provinciale di Verona ha provveduto, con deliberazione n. 266 del 25 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ad emanare, come disposto dalle richiamate DGR n. 2763 del 16 novembre 2010 e n. 1690 del 18 ottobre 2011, specifiche direttive concernenti i diversi aspetti organizzativi ed autorizzativi cui è subordinata l'effettuazione dei prelievi, quali la suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché gli aspetti attinenti alla tecnica venatoria della "girata" con particolare riguardo ai profili concernenti la pertinente abilitazione e la sicurezza.

Con nota del 6 giugno 2016 prot. n. 0046385 la Provincia di Verona ha formalizzato la proposta di ulteriore proroga del regime sperimentale di prelievo venatorio della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) anche per la stagione venatoria 2016/2017.

Tutto ciò premesso, considerato il parere positivo espresso dall'ISPRA con nota prot. n. 36617 del 17 giugno 2016, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A,** con il presente atto si provvede a prorogare il regime venatorio sperimentale di cui trattasi alla stagione venatoria 2016/2017 autorizzando, ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 932 del 22 giugno 2016, il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'**Allegato B** facente parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 50/1993, commi 1 e 4;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 932 del 22 giugno 2016;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2763 del 16 novembre 2010;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1690 del 18 ottobre 2011;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2154 del 23 ottobre 2012;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1878 del 15 ottobre 2013;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1905 del 14 ottobre 2014;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1027 del 4 agosto 2015;

VISTA la richiesta di piano di gestione venatoria del cinghiale per la stagione 2016/2017, trasmessa dalla Provincia di Verona con nota prot. n. 0046385 del 6 giugno 2016,acquisita agli atti con prot. n. 219723 del 6 giugno 2016;

VISTO il parere positivo dell'ISPRA reso con nota prot. n. 36617 del 17 giugno 2016, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

delibera

1. di prorogare sino a tutta la stagione venatoria 2016/2017 il regime venatorio sperimentale in provincia di Verona avente per oggetto il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) già oggetto di approvazione con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010 per la stagione venatoria 2010/2011, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011 per la stagione 2011/2012, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012 per la stagione 2012/2013, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013 per la stagione 2013/2014, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014 per la stagione 2014/2015 e DGR n. 1027 del 4 agosto 2015 per la stagione venatoria 2015/2016;

2. di approvare l'allegata pertinente proposta gestionale predisposta dalla Provincia di Verona per la stagione venatoria 2016/2017, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato B**;

3. di autorizzare per la stagione venatoria 2016/2017, ad integrazione di quanto disposto dal calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 932 del 22 giugno 2016 e in applicazione della DGR n. 2088 del 3.8.2010, il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni di cui al medesimo **Allegato B**;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1243 del 01 agosto 2016 pag. 1/1

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Prot. 36617 /T-A 23 17 GIU. 2016

Alla Provincia di Verona
Servizio tutela faunistico ambientale
Via San Giacomo 25
37135 VERONA VE
PEC: cacciapesca.provincia.vr@pec.veneto.it
e-mail: ivano.confortini@provincia.vr.it

Alla Regione Veneto
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Sezione Caccia e Pesca
Palazzo ex Gazzettino
VIA TORINO 110
30172 MESTRE VE
PEC: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 238149 data 17/06/2016, pagina 1 di 1

Oggetto: Proposta di gestione venatoria del Cinghiale in provincia di Verona per la stagione 2016-2017.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.12.210; e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it).

Facendo seguito alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0046358 del 6 giugno u.s., si esprime parere favorevole al proseguimento del programma di gestione del Cinghiale per il periodo 2016-2017, da realizzarsi secondo le modalità proposte. Al riguardo, questo istituto evidenzia che l'utilizzo della girata prevede il coinvolgimento di un solo cane, abilitato ENCI.

Si resta in attesa, al termine delle attività, di una relazione dettagliata circa le attività realizzate ed i risultati conseguiti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA
(Dott. Piero Genovesi)

BF/lru
Rif. Int. 34171/2016

ISPRA ex INFS Sede amministrativa Via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 OZZANO EMILIA (BO) - Telefax 051/796628

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1243 del 01 agosto 2016

PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

PROPOSTA DI GESTIONE SPERIMENTALE DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VERONA

Stagione venatoria 2016/2017



- giugno 2016 -

La caccia del cinghiale in provincia di Verona

A partire dall'anno 2010 la Regione Veneto ha autorizzato la Provincia di Verona ad effettuare il prelievo venatorio del cinghiale a seguito dell'approvazione della proposta gestionale dalla stessa trasmessa, sulla quale anche l'I.S.P.R.A. si era espresso favorevolmente.

Fino ad allora il prelievo del cinghiale sul territorio provinciale veniva effettuato nell'ambito del piano di controllo a partire dall'anno 1996.

La proposta gestionale elaborata dalla Provincia di Verona è stata strutturata sulla base degli indirizzi formulati preventivamente dalla Regione Veneto con propria deliberazione di Giunta n. 2088 del 3 agosto 2010. Originariamente la proposta aveva valenza biennale, per la durata dell'allora (e ancora) vigente Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, che tuttavia è stato più volte prorogato (fino al 09 febbraio 2017) con conseguente estensione della validità della stessa proposta gestionale. La Provincia di Verona ha poi adottato una serie di provvedimenti atti a regolamentare in modo puntuale la caccia del cinghiale, conformemente ai principi generali dettati dalla Regione, attraverso apposita autorizzazione.

La caccia al cinghiale in questi anni è stata praticata quasi esclusivamente utilizzando la tecnica della girata, e solo secondariamente all'aspetto da appostamento (2-3% del contingente abbattuto annualmente). La zona interessata ha riguardato esclusivamente la fascia pedemontana e montana della Lessinia dal limite con l'alta pianura sino alla quota di 900 m s.l.m.; la caccia è stata praticata nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio.

Risultati conseguiti

Il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona viene praticato a partire dalla stagione venatoria 2010/2011 sulla base di autorizzazione regionale e del parere dell'I.S.P.R.A. alla proposta gestionale provinciale. La proposta gestionale, nelle prime annualità di applicazione, prevedeva in particolare l'abbattimento di un contingente massimo di n. 800 capi/annui, di cui n. 400 (50%) giovani di meno di 1 anno, n. 160 maschi adulti (20%) e n. 240 femmine adulte (30%). A partire dalla stagione venatoria 2014/2015, su indirizzo dell'I.S.P.R.A., il piano è stato ridimensionato a n.600 capi complessivi, mantenendo le stesse modalità di ripartizione tra i sessi e le classi d'età. Con apposito provvedimento, la Provincia assegnerà poi i capi agli Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico-venatorie.

Sui reperti (mandibole) dei cinghiali abbattuti è stata effettuata la valutazione della classe d'età da parte di un tecnico incaricato dalla Amministrazione provinciale; per ogni capo sono state inoltre

raccolte una serie di misurazioni biometriche che sono state raccolte in una apposita scheda. Da due anni, per ragioni economiche ed organizzative, non viene svolta la valutazione dell'età, benchè le mandibole vengano preparate e conservate dai cacciatori.

I risultati del prelievo sono riassunti in Tab. 1.

Stagione venatoria	N° totale	Giovani (<12 mesi)	Maschi adulti	Femmine adulte	indeterminati
Assegnati	**800**	**400**	**160**	**240**	
2010/2011	122	64	30	28	
2011/2012	347	119	112	116	
2012/2013	499	243	124	132	
2013/2014	373	147	107	115	
Stagione venatoria	**N° totale**	**Giovani (<12 mesi)**	**Maschi adulti**	**Femmine adulte**	
Assegnati	**600**	**300**	**120**	**180**	
2014/2015	468	201	115	146	10
2015/2016	464	215	121	121	17
Media	**379**	**165**	**102**	110	**14**
Totali	**2373**	**989**	**609**	**768**	**27**

Tab. 1 – Contingenti assegnati e abbattuti.

Complessivamente in questi primi 6 anni di attività sono stati abbattuti n. 2373 cinghiali, di cui n. 989 (41,8%) di giovani (<1 anno), n. 609 maschi adulti (25,7%) e n. 537 femmine adulte (32,4%), mentre invece n. 27 esemplari non sono stati rilevati sesso e classe d'età (1,1%). Il maggior numero di capi è stato prelevato nella stagione venatoria 2012/2013, con n. 499 cinghiali, mentre il valore medio è stato di n. 379 capi. Il prelievo dei cinghiali, durante la stagione 2015/2016, è risultato pari a n. 464 capi, che è pressoché uguale a quello effettuato nella precedente stagione venatoria. Gli abbattimenti sono avvenuti quasi esclusivamente mediante girata (n. 444 abbattimenti rispetto ai n. 464 totali), mentre invece del tutto secondario è risultato il prelievo di selezione del cinghiale da appostamento (n. 20 abbattimenti complessivi).

Rispetto alla passata stagione venatoria si è assistito comunque ad un maggior interesse verso il prelievo da appostamento in selezione, svolto in buona parte nel periodo estivo e autunnale (agosto-ottobre), a conferma della validità di tale possibilità alternativa (e meno impattante) della girata.

Durante la stagione venatoria sono stati abbattuti n. 464 cinghiali, di cui n. 215 giovani (46,2%), n. 121 maschi adulti (26,1%), n. 121 femmine adulte (26,1%) e n. 17 indeterminati per sesso (3,6%). In particolare n. 282 cinghiali (60%) sono stati abbattuti negli Ambiti territoriali di caccia, n. 135 (29%) nei Comprensori alpini e n. 47 (1%) nelle due Aziende faunistico venatorie interessate dalla presenza del cinghiale.

Gli abbattimenti in attività venatoria sono avvenuti interamente in Lessinia: ad ogni Comprensorio alpino/ATC e AFV dell'Unità di gestione sono stati assegnati, con provvedimento provinciale, i capi da prelevare, distintamente per sesso e classe d'età come sopra indicato.

Per quanto riguarda, infine, l'indice cinegetico rilevato, viene di fatto confermato quello rilevato negli anni precedenti, che è risultato mediamente pari a 0,63 negli Ambiti territoriali di caccia e intorno allo 0,4-0,5 nei Comprensori alpini.

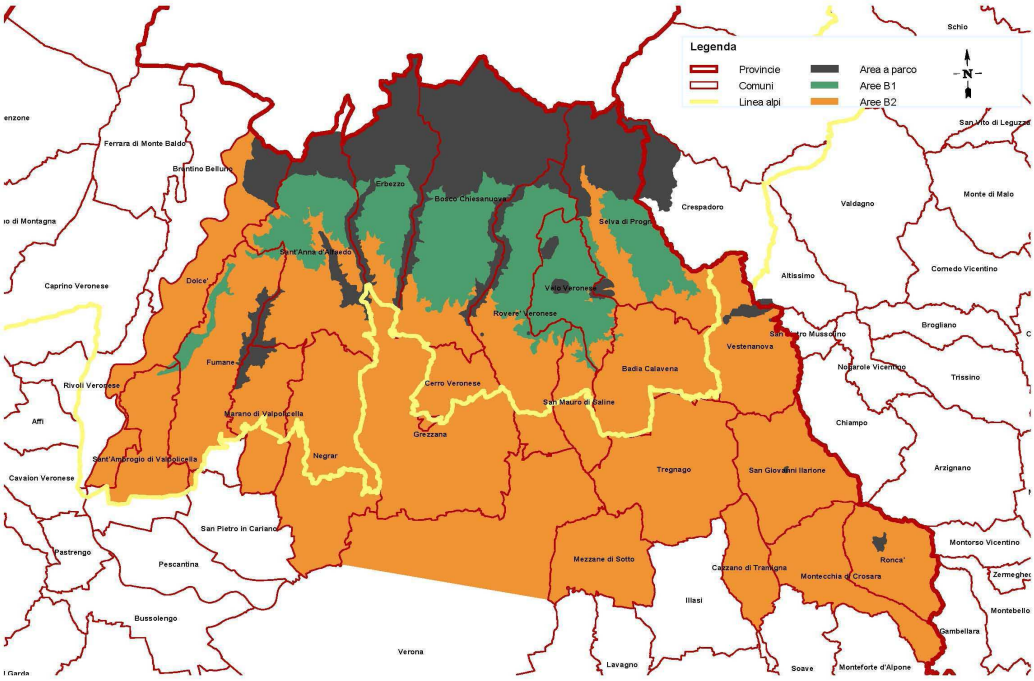
PROPOSTA DI GESTIONE DEL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2016/2017

Individuazione dell' "Unità di gestione" ove praticare la caccia del cinghiale

Sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio **si ritiene di individuare, anche per la stagione venatoria 2016/2017, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, l'Unità di gestione "Lessinia", analogamente a quanto previsto nella passata stagione venatoria.**

In particolare l'Unità di gestione del cinghiale a fini venatori sarà rappresentata dalle aree situate a quote inferiori a 900 m e con limite inferiore rappresentato dai seguenti confini: fiume Adige ad ovest, a sud, procedendo da ovest verso est, confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, strada statale n. 12 (comune di Verona), confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, ad est confine con la provincia di Vicenza.

Nelle aree superiori ed inferiori della sopraccitata Unità di gestione è consentito invece solo lo svolgimento di interventi di controllo, comunque possibili anche nell'area adibita al prelievo venatorio, esclusivamente al di fuori del periodo di esercizio della caccia e comunque solo per la prevenzione dei danni arrecati da tale specie alle colture agricole. Il controllo del cinghiale è comunque regolamentato da specifico provvedimento provinciale su parere favorevole dell'I.S.P.R.A..



Legenda: NERO = Parco della Lessinia, GRIGIO SCURO = Area B1, GRIGIO CHIARO

Fig. 1 – Suddivisione dell'Unità di gestione nelle diverse Aree soggette a prelievo venatorio e/o caccia.

Piani di prelievo

L'Unità di gestione "Lessinia" prevede al suo interno la possibilità di praticare l'esercizio venatorio al cinghiale, associato comunque al controllo da svolgersi con l'obiettivo della riduzione dei danni alle attività agricole e all'impatto alle biocenosi presenti.

Va innanzitutto premessa la mancanza di dati di presenza della specie desunti da censimenti; la consistenza della specie nelle diverse aree è infatti attualmente stimata pertanto sulla base della consistenza degli abbattimenti effettuati per unità di sforzo (le uscite tuttavia non sono equamente ripartite in quanto legate alla disponibilità degli operatori), dei danni stimati alle attività agricole e

dell'incidenza dei sinistri stradali. Sono stati altresì utilizzate le informazioni, in ordine alla presenza, consistenza e distribuzione del cinghiale sul territorio, fornite agli uffici dal personale del Corpo di Polizia provinciale, dai Comprensori alpini e A.T.C. interessati e da singoli cacciatori, ottenute attraverso l'utilizzo delle fototrappole distribuite sul territorio.

Da rilevare il fatto che ad oggi non è stato ancora organizzato il censimento di questa specie a livello di macroarea, mentre invece sono state effettuati conteggi in siti circoscritti in presenza di governe e utilizzando fototrappola.

I dati in possesso sembrano confermare un mantenimento della consistenza della specie sul territorio provinciale, pur in presenza di un trend in riduzione delle denunce di danni alle colture agricole, imputabile tuttavia, oltre che ad un maggior coinvolgimento dei cacciatori nell'adozione delle misure di prevenzione, anche e soprattutto ad un generale disinteresse degli agricoltori nella loro denuncia alla Provincia in considerazione delle sempre più modeste risorse economiche messe a disposizione dalla Regione e al prolungamento dei tempi di indennizzo.

A titolo prudenziale, alla luce anche della difficoltà di completare i piani assegnati, tuttavia, vengono considerate, ai fini della programmazione del prelievo venatorio, densità medie pari a 2-3 capi/100 ha. In assenza di censimenti esaustivi, si è ritenuto opportuno considerare un valore di densità piuttosto basso, benché localmente esso risulta maggiore e sicuramente non inferiore a 4-5 capi/100 ha. Considerando che il territorio sottoposto all'attività venatoria ha uno sviluppo di circa 50.000 è possibile stimare una consistenza animale pari a 1.000 – 1.500 capi.

In relazione agli obiettivi gestionali stabiliti è possibile stimare una percentuale di prelievo pari al 40-70 %: della consistenza stimata. L'incremento del prelievo fino al 70% della consistenza stimata potrà essere previsto solo con nell'ambito dell'attività di controllo nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole o ai fini del completamento del piano assegnato, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione e dell'accertamento dell'esistenza di significative forme di impatto.

Conformemente a quanto sopra indicato si propone pertanto un piano di abbattimento per la stagione venatoria 2016/2017 di n. 600 capi (analogamente che per la passata stagione venatoria), suddiviso in n. 300 giovani di età inferiore ad un anno e in 300 adulti, di cui 120 maschi e 180 femmine. Tale contingente tiene naturalmente anche conto dei risultati ottenuti nella passata stagione in termini di prelievo e che sono risultati pari a 450 capi complessivi. Considerando che il prelievo verrà effettuato per la sua totalità utilizzando la tecnica della girata, risulta evidente la difficoltà di garantire il completamento del piano secondo le sopraccitate ripartizione, essendo tale

pratica venatoria non prettamente selettiva: l'obiettivo naturalmente sarà quello di garantire una più equilibrata ripartizione del prelievo tra le classi, secondo i contingenti programmati, fermo restando naturalmente il limite dei 600 capi, estensibili con il controllo, nelle zone di maggiore criticità, sino a 900 capi. In questi ultimi anni il prelievo si è assestato attorno ai 400-500 esemplari, il che evidenzia una capacità portante ormai assestata attorno a tali valori (se non di poco superiori): in ragione di ciò si ritiene che il prelievo massimo di 600 capi possa ritenersi del tutto sostenibile oltre che indirizzato ad un "contenimento" della specie, estremamente importante considerando le problematiche dalla stesse arrecate sul territorio provinciale, caratterizzato da una spiccata valenza agricola.

Il contingente, distinto per sesso e classe d'età, verrà successivamente ripartito tra i Comprensori, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico venatorie, in modo da mantenere, il più possibile, le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale.

Per ogni capo abbattuto (sia nella forma del prelievo venatorio che del controllo) verranno rilevati i dati biologici e biometrici (sesso, età, peso), come da scheda allegata alla presente proposta, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini delle pianificazioni successive. Sarà inoltre conservata la mandibola per la successiva valutazione della classe d'età.

Regolamentazione del prelievo

Per la stagione venatoria 2016/2017 viene riproposta la stessa regolamentazione prevista nelle passate stagioni venatorie (fatto salvo che per quanto riguarda il periodo di attivazione del prelievo all'aspetto da appostamento).

Il prelievo venatorio verrà effettuato, pertanto, nel seguente modo:

- con il **sistema dell'aspetto** da appostamento (postazione di tiro) da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto (come per la caccia di selezione agli ungulati);
- prelievo con il **metodo della girata**;
- non si intende invece ricorrere all'utilizzo del metodo della cerca in quanto ritenuta troppo pericolosa per l'incolumità degli operatori impegnati e dei possibili fruitori del territorio interessato dagli interventi.

L'assegnazione dei cinghiali da abbattere e le procedure di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti saranno le medesime già previste per la caccia di selezione agli ungulati, dove preponderante risulta il ruolo delle Riserve alpine, A.T.C. e concessionari di Aziende faunistico

venatorie nell'organizzazione e attuazione delle uscite (incluse quelle relative alla girata): agli stessi istituti (inclusi quelli privati) spetteranno i compiti della rendicontazione del prelievo.

Per quanto riguarda l'attività venatoria al cinghiale valgono le seguenti disposizioni:

- *contingente prelevabile*: il numero di capi prelevabili, pari a n. 600 unità, distinto per sesso e classe d'età, è stabilito dalla Provincia sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, rossi, striati). La ripartizione dei capi è da ritenersi indicativa alla luce dell'impossibilità di praticare una selezione corretta del capo in caso di utilizzo della pratica della girata. Pertanto si conferma il contingente autorizzato lo scorso anno;
- *periodo di caccia*: dal 1° novembre 2016 al 31 gennaio 2017 (prelievo all'aspetto e girate) e dal 15 agosto (data di apertura del prelievo di selezione del capriolo) al 31 ottobre esclusivamente nella forma della caccia di selezione;
- *giornate di caccia*: come da calendario venatorio regionale, integrato dalle direttive per il prelievo del cinghiale approvate dalla Provincia di Verona;
- *orario di caccia*: da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge n. 157/1992;
- *metodi di caccia ammessi*: all'aspetto da appostamento e in girata con cane limiere. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione (in capo agli AATTC, Comprensori alpini o AFV) e di svolgimento (con particolare riferimento all'assegnazione dei capi da abbattere, autorizzazione e registrazione delle uscite e dei capi abbattuti, analogamente che per il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi, saranno quelle già stabilite dalla Provincia di Verona con apposito provvedimento della Provincia;
- *soggetti titolati al prelievo*: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dall'Amministrazione provinciale a seguito di apposita formazione (corso di 18 ore minime) e del superamento della relativa prova d'esame, o da altre Amministrazioni, previo riconoscimento da parte della Provincia di Verona secondo criteri dalla stessa previsti, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. o Aziende faunistico venatorie ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che il conduttore sia in possesso della relativa e specifica abilitazione riconosciuta dalla Provincia, nonché, ai fini di garantire la massima sicurezza durante le attività, che sia assicurata una formazione specifica dei cacciatori alle poste;

- *mezzi consentiti*: quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/92. La Provincia, in relazione ai diversi metodi di caccia praticati, anche al fine di assicurare la massima sicurezza degli operatori e non, può stabilire specifiche disposizioni più restrittive;
- *ulteriori disposizioni*: ogni capo abbattuto con la tecnica dell'aspetto va segnato sul tesserino venatorio nell'apposito spazio. La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti pubblici e privati (Aziende faunistico-venatorie) di gestione faunistico-venatoria attuano il prelievo venatorio secondo le stesse modalità degli istituti venatori pubblici. Ulteriori e specifiche disposizioni, anche con riferimento alla sicurezza, sono stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento.

(Codice interno: 328307)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1245 del 01 agosto 2016

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" - Aggiornamento relativo allo stato di attuazione - Annualità 2014.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale prende atto dell'aggiornamento relativo allo stato di attuazione del "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" per l'annualità 2014: le elaborazioni eseguite in collaborazione con ARPAV confermano anche quest'anno il raggiungimento in Veneto dell'obiettivo previsto dalla normativa di settore per il 2018.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede che *"ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997* (oggi abrogato e sostituito dalla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*, allo scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:*

- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica ≤ 173 Kg/abitante anno entro il 2008
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica ≤ 115 Kg/abitante anno entro il 2011
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica ≤ 81 Kg/abitante anno entro il 2018"

L'articolo 5, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 36/2003 prevede inoltre che "*I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea*".

A tal riguardo, va evidenziato che la Regione Veneto è dotata di un "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 76 del 15.06.2006 e che lo stesso è stato ripreso dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, articolo 5, del D. Lgs. n. 36/2003, i competenti Uffici del Dipartimento Ambiente, in collaborazione con ARPAV - Servizio Osservatorio Rifiuti, hanno provveduto a predisporre lo stato di attuazione del "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" approvato, con riferimento all'annualità 2014.

Tale documento è stato redatto secondo i contenuti e le indicazioni fornite dal "*Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 36/03*" approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 4 marzo 2004.

In precedenza la Giunta regionale del Veneto aveva già preso atto dello stato annuale di attuazione del Programma in oggetto relativo alle annualità dal 2004 al 2013, rispettivamente con deliberazione n. 2539 del 7 agosto 2006, n. 2023 del 3 agosto 2010, n. 2155 del 13 dicembre 2011, n. 2633 del 18 dicembre 2012, n. 919 del 10 giugno 2014 e n. 1179 dell' 8 settembre 2015.

In definitiva, l'aggiornamento in oggetto è composto dalle seguenti cinque sezioni:

- Premessa
- Analisi dello stato di fatto della gestione dei rifiuti urbani in Veneto
- Calcolo dei RUB avviati a discarica
- Verifica della congruità dei risultati
- Considerazioni conclusive dell'aggiornamento relativo all'annualità 2014

In particolare, la sezione relativa alla "*verifica della congruità dei risultati"* contiene, tra l'altro, la compilazione della cosiddetta "*tabella programmatica"* introdotta dal Documento interregionale di cui sopra ed aggiornata con i quantitativi di rifiuto urbano biodegradabile avviato in discarica nell'annualità 2014.

Tutto ciò evidenziato, corre l'obbligo far presente che con l'emanazione della L.R. n. 52/2012 con cui è stata disposto una nuovo assetto del territorio regionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando l'intera Regione come ATO unico in sostituzione degli ATO previsti in precedenza, determinando così un nuovo assetto organizzativo. Si richiamano inoltre le DGRV n. 13/2014, n. 1117/2014 e n. 288/2015, che hanno definito la nuova configurazione basata sulla suddivisione dell'ATO unico in bacini territoriali.

Alla luce delle citate novità sulla ripartizione territoriale, si ritiene opportuno proporre un aggiornamento sullo stato di attuazione del *Programma* in oggetto che tenga conto sia dei dati riferiti all'ATO unico, vigente dal 01.01.2013 in base alla L.R. n. 52/2012, sia dei nuovi bacini territoriali recentemente individuati.

Come si evince dalla succitata "*tabella programmatica"*, già nel 2003, era stato raggiunto l'obiettivo previsto per il 2008 (173 Kg/ab*anno) nella Regione Veneto, come peraltro in tutti gli ATO così come individuati prima della L.R. n. 52/2012, mentre nel 2010 è stato centrato persino l'obiettivo previsto per il 2018 (81 Kg/ab*anno): per quanto riguarda l'ATO attuale, tale dato viene oggi confermato e consolidato anche con riferimento all'annualità 2014 oggetto dell'aggiornamento di cui trattasi.

In particolare, alla luce della nuova individuazione dell'ATO, si evidenza che con riferimento all'intero territorio regionale l'obiettivo del 2018 risulta, come detto, già raggiunto a partire dall'annualità 2008: il quantitativo pro-capite di rifiuti biodegradabili avviati in discarica, calcolato su base regionale, si è praticamente dimezzato in 6 anni (dal 2002 al 2008) fino ad attestarsi nel 2012 al valore di 29 kg, confermato anche negli anni 2013-2014 e pari a circa un quarto del quantitativo registrato nel 2002.

Infine, anche portando l'analisi a livello di Bacino si riscontra il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2018: 81 Kg/ab*anno.

Tutto ciò premesso, si propone la presa d'atto del documento di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, denominato "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica - Aggiornamento sullo stato di attuazione per l'annualità 2014".*

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;

VISTA la D.G.R. n. 3022 del 1 ottobre 2004;

VISTO il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" approvato con D.C.R. 15.06.2006, n. 76;

VISTE le D.D.G.R. n. 2539 del 7 agosto 2006, n. 2023 del 3 agosto 2010, n. 2155 del 13 dicembre 2011 e n. 2633 del 18 dicembre 2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, sulla scorta di quanto riferito nelle premesse, del "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica - Aggiornamento sullo stato di attuazione per l'annualità 2014*" di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancioregionale;

3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. di incaricare la Direzione Ambiente di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alle Province del Veneto, alle Autorità d'Ambito e alle ARPA del Veneto, nonché ad ARPAV - Servizio Osservatorio Rifiuti;

5. di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

PROGRAMMA REGIONALE PER LA RIDUZIONE
DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA AVVIARE IN DISCARICA

(D. Lgs. n. 36/2003 – articolo 5)

AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE PER L'ANNUALITA' 2014

Sommario

1. Premessa 2

2. Analisi dello stato di fatto della gestione dei rifiuti urbani in veneto 3

2.1. Produzione di rifiuti urbani 3

2.2. Andamento della raccolta differenziata 4

2.3. Gestione del rifiuto urbano residuo 7

3. Calcolo dei rub avviati a discarica 9

3.1. Il metodo di calcolo 9

3.2. Le fluttuazioni stagionali della popolazione del veneto nell'annualità 2014 12

3.3. Quantitativi di rub avviati in discarica per bacini e ato unico regionale 13

4. Verifica della congruità dei risultati 16

5. Considerazioni conclusive dell'aggiornamento all'annualità 2014 23

6. Bibliografia e normativa regionale 24

ALLEGATOA alla Dgr n. 1245 del 01 agosto 2016

1. Premessa

Con deliberazione n. 76 del 15 giugno 2006, il Consiglio Regionale del Veneto ha adottato il "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*", quale complemento al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 59 del 22 novembre 2004.

Tale Programma è stato ripreso dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015.

Le finalità di questo Programma sono rivolte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) avviati in discarica stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003 e di seguito riportati:

- RUB in discarica ≤ 173 Kg/abitante anno entro il 2008;
- RUB in discarica ≤ 115 Kg/abitante anno entro il 2011;
- RUB in discarica ≤ 81 Kg/abitante anno entro il 2018.

Partendo dai dati dello stato di fatto in Regione del Veneto circa produzione di rifiuti urbani, andamento della raccolta differenziata, disponibilità e capacità degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni organiche dei rifiuti, e sulla base di un algoritmo appositamente predisposto, sono stati calcolati i quantitativi pro capite di RUB avviati in discarica per singolo Ambito Territoriale Ottimale relativamente agli anni 2002 e 2003.

Per le elaborazioni di cui sopra si è fatto riferimento al "*Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003*" approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 4 marzo 2004.

Dai calcoli effettuati risulta che, già nel 2003, in tutti gli ATO della Regione del Veneto è stato raggiunto l'obiettivo al 2008 stabilito dal citato D. Lgs. n. 36/2003; a livello regionale, il quantitativo pro capite del RUB avviato in discarica è risultato addirittura inferiore ai 115 Kg/anno previsti come obiettivo al 2011.

Il presente aggiornamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato D. Lgs. n. 36/2003 e contiene, tra l'altro, la compilazione della cosiddetta "*tabella programmatica*" introdotta dal *Documento interregionale* di cui sopra ed aggiornata con i quantitativi di rifiuto urbano biodegradabile avviato in discarica per l'annualità 2014.

Si evidenzia che fino all'annualità 2012 erano state considerate le configurazioni territoriali degli ATO individuati con il PRGRU del 2004. Tali ATO coincidevano con i territori provinciali, ad eccezione di Verona, il cui territorio era stato diviso in tre ATO distinti (Verona Ovest, Verona Sud e Verona Est).

Per l'annualità 2013, sulla base delle novità introdotte dalla L.R. n. 52/2012 è stato considerato l'ATO unico regionale e in aggiunta anche gli ATO nella precedente configurazione per un utile confronto dei dati acquisiti.

Nelle presenti elaborazioni invece si considera l'intero territorio regionale e in aggiunta i dati relativi ai singoli bacini recentemente costituiti.

Infatti, con la DGRV n. 13/2014, come modificata dalla DGRV n. 1117/2014, sono stati individuati i nuovi bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La configurazione definitiva di tali bacini territoriali è stata stabilita con la successiva DGRV n. 288/2015, individuandoli come segue.

- BELLUNO
- BRENTA
- DESTRA PIAVE
- PADOVA CENTRO
- PADOVA SUD
- ROVIGO
- SINISTRA PIAVE
- VENEZIA
- VERONA CITTA'
- VERONA NORD
- VERONA SUD
- VICENZA

In precedenza la Giunta regionale del Veneto aveva già preso atto dello stato annuale di attuazione del Programma in oggetto relativo alle annualità dal 2004 al 2013, rispettivamente con deliberazione n. 2539 del 7 agosto 2006, n. 2023 del 3 agosto 2010, n. 2155 del 13 dicembre 2011, n. 2633 del 18 dicembre 2012, n. 919 del 10 giugno 2014 e n. 1179 dell'8 settembre 2015.

2. Analisi dello stato di fatto della gestione dei rifiuti urbani in Veneto

2.1. Produzione di rifiuti urbani

La produzione totale di rifiuti urbani nella Regione del Veneto nell'annualità di riferimento 2014, è pari a 2,241 milioni di tonnellate, mantenendosi pressoché stabile rispetto all'anno precedente con un modesto incremento dell'1% (v. *Grafico 1*).

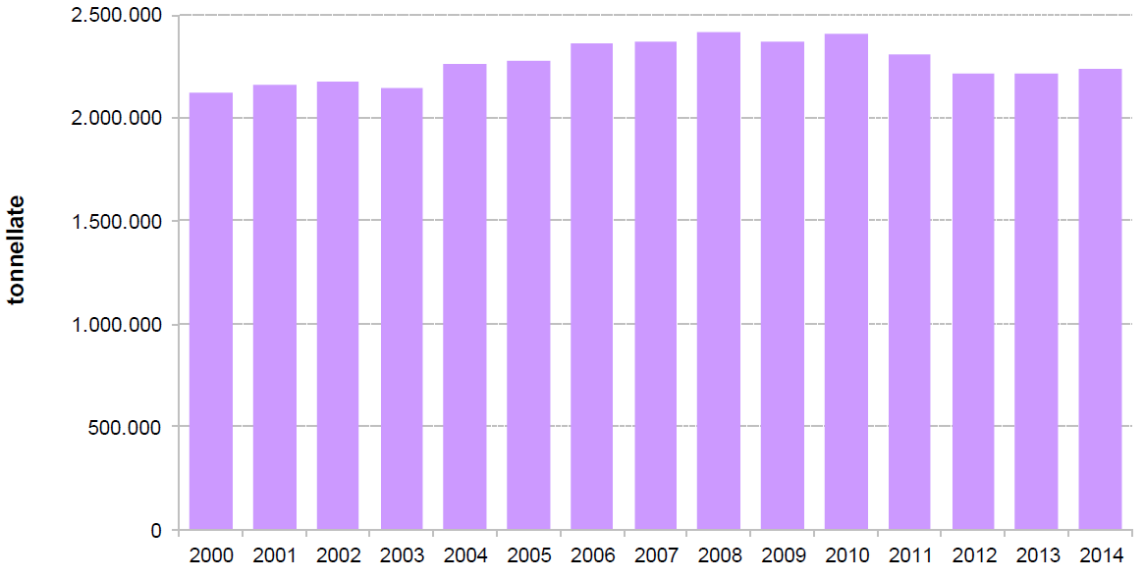


Grafico 1: Produzione rifiuti urbani dal 2000 al 2014.

L'andamento della produzione di rifiuti urbani è in sintonia con l'aumento dei consumi delle famiglie, che registrano un incremento attorno allo 0,3% dimostrando un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Nel 2014 la produzione pro capite regionale aumenta dell' 1,1% rispetto all'anno precedente passando da 449 kg/ab*anno a 455 kg/ab*anno (1,25 kg/ab*giorno), valore, in ogni caso, tra i più bassi nel panorama nazionale nonostante il Veneto abbia un PIL elevato e oltre 60 milioni di presenze turistiche.

Tale valore non risulta tuttavia in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, recentemente approvato con DCR n. 30/2015, che pone l'obiettivo di produzione pro capite nel 2020 a 420 kg/ab*anno e nel 2015 a 437 kg/ab*anno.

A livello provinciale la produzione pro capite del rifiuto urbano oscilla tra il valore massimo della provincia di Venezia, determinato dall'elevata presenza di turisti (564 kg/ab*anno), e quello minimo della provincia di Treviso (361 kg/ab*anno). Si evidenzia come il pro capite di Venezia sia comunque diminuito negli ultimi 5 anni di quasi il 10%.

2.2. Andamento della raccolta differenziata

Nel 2014 con DGRV n. 288 la Regione Veneto ha approvato un nuovo metodo di calcolo della raccolta differenziata che, rispetto a quello precedentemente utilizzato, prevede lo scorporo degli scarti prodotti dalla selezione del multimateriale, dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento avviati a impianti di recupero.

La raccolta differenziata in Veneto nel 2014 calcolata secondo il nuovo metodo della DGRV 288/14 si attesta al 65,3%.

Tutte le province superano l'obiettivo del 50% previsto dalla legge 296/2006 per l'anno 2009. La provincia di Treviso, con il 79,1%, oltrepassa non solo l'ultimo obiettivo previsto dal D.Lgs. 152/06

per il 2012, ma anche il 76% di RD previsto per il 2020 dal nuovo Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR n. 30/2015 (v. *Grafico 2*).

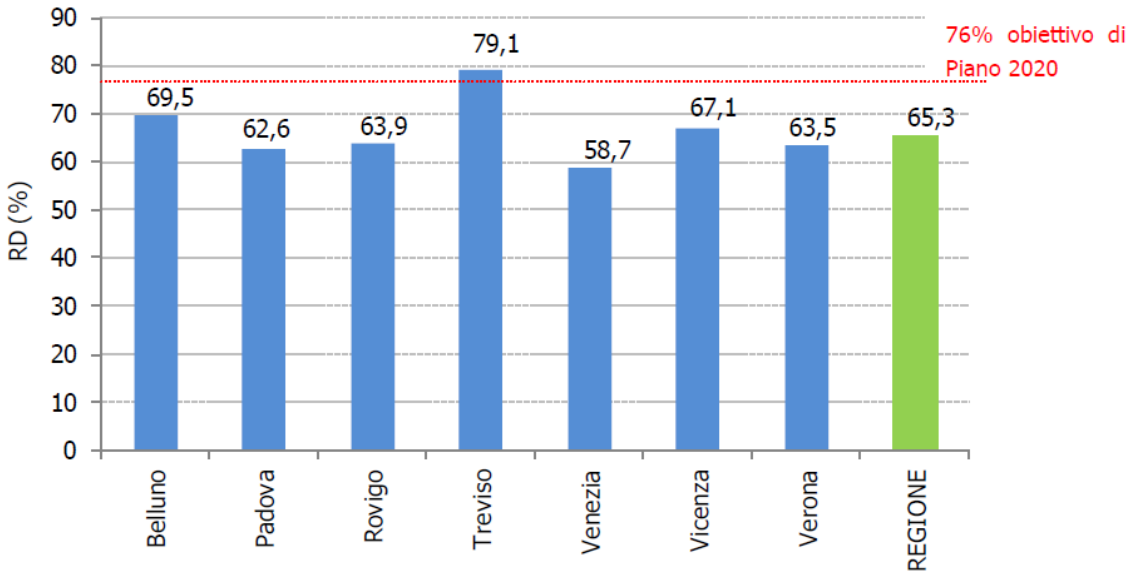


Grafico 2: La percentuale di raccolta differenziata (DGRV 288/14) a livello provinciale - Anno 2014.

A livello di bacino l'obiettivo del 76% previsto dal nuovo Piano Regionale è stato superato dai bacini Destra Piave e Sinistra Piave (v. *Grafico 3*).

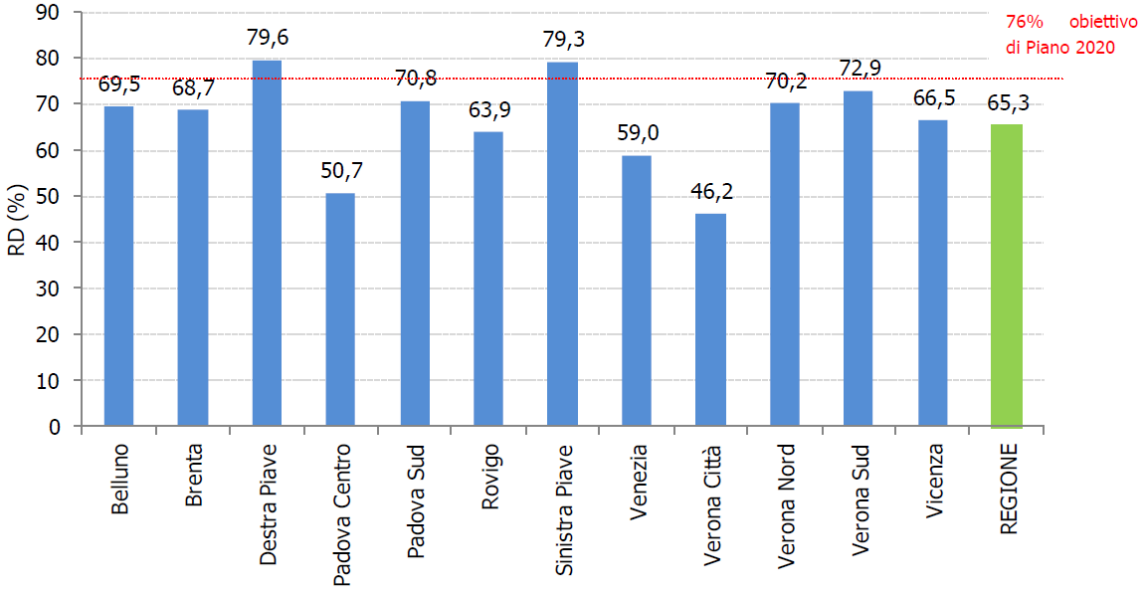


Grafico 3: La percentuale di raccolta differenziata (DGRV 288/14) a livello di bacino - Anno 2014.

Il raggiungimento di tali risultati è determinato da un'organizzazione capillare della raccolta differenziata che risponde alle esigenze del territorio, informando e responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti.

Nel successivo *Grafico 4* sono rappresentati i medesimi valori relativi alla raccolta differenziata a livello di bacino, correlati con i deversi riferimenti di legge e di Pianificazione regionale.

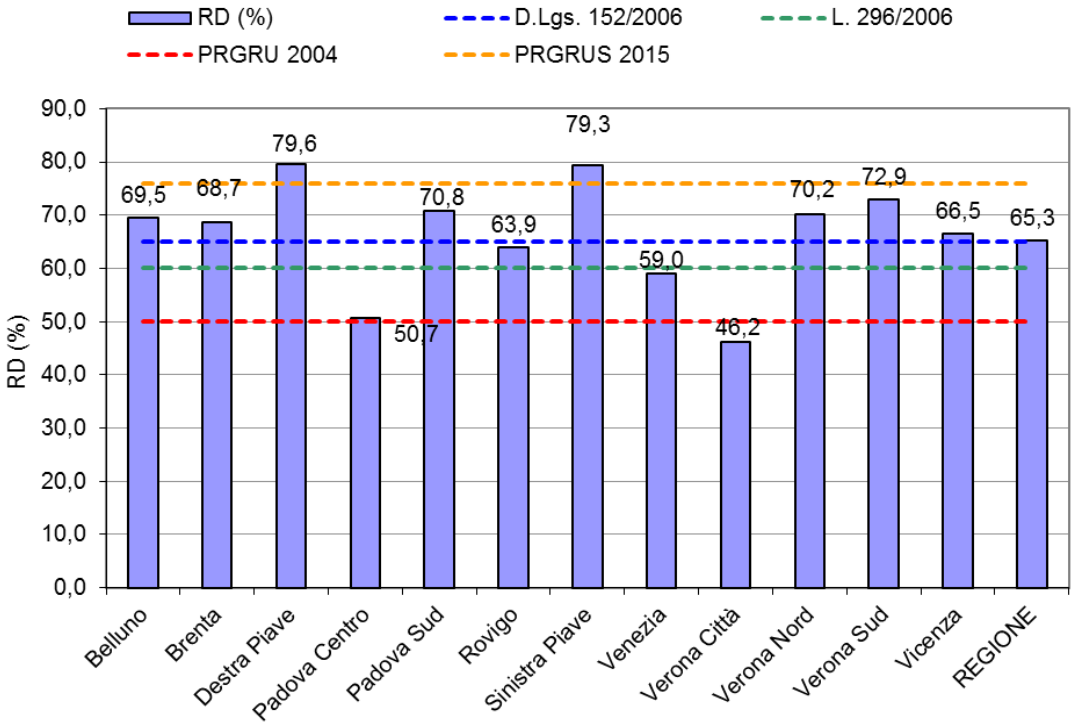


Grafico 4: Percentuale di raccolta differenziata dei Bacini a confronto con gli obiettivi di legge e o di Piano - Anno 2014.

Nel 2014 i comuni che hanno superato l'obiettivo del 65% sono 470 (pari al 69% della popolazione), mentre quelli che già hanno raggiunto l'obiettivo previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti (76%) sono 163 (pari al 22% della popolazione).

I comuni che hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata più elevata per fascia demografica sono i seguenti:

- Castelcucco (TV) con 86,3% per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Maser (TV) con 85,9% per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti;
- Preganziol (TV) con 84,5% per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 50.000 abitanti;
- Treviso con 69,3% per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il rifiuto urbano raccolto risulta composto dal 35% di rifiuto urbano residuo (RUR) e dal 65% di raccolta differenziata cosi composta :

- 31% di frazione organica (FORSU e verde),
- 34% di frazioni recuperabili che comprendono:
  - ✓ le frazioni riciclabili come carta, vetro, plastica e metalli ;
  - ✓ altre categorie di rifiuti recuperabili come legno, RAEE e la categoria "altro recuperabile" che contiene tessili, rottami ferrosi, pneumatici, ecc.
  - ✓ rifiuti particolari come farmaci e medicinali scaduti, cartucce e toner, contenitori etichettati e altri rifiuti che, pur avendo come destino lo smaltimento, devono comunque essere separati per la tutela dell'ambiente e dei lavoratori del settore.

La quantità di organico intercettato nella Regione del Veneto ha raggiunto valori di gran lunga superiori alla media nazionale (86 kg/ab*anno media italiana 2013) collocando ancora una volta il Veneto al primo posto nella classifica nazionale con un valore pro-capite di 142 kg/ab*anno per l'anno 2014.

2.3. Gestione del rifiuto urbano residuo

Nel 2014, la gestione dei rifiuti urbani conserva in Veneto le sue peculiari caratteristiche di eccellenza, riconducibili alla massimizzazione del recupero a fronte del ricorso sempre più marginale alla discarica.

L'analisi del trend delle diverse forme di gestione negli anni prevede un progressivo aumento del recupero di materia, a cui vengono destinate da qualche anno anche frazioni storicamente destinate alla discarica (es. spazzamento, ingombranti e CER 200301).

Rispetto al 2013 crescono di un punto percentuale sia il rifiuto organico avviato a recupero, arrivando al 31%, sia le frazioni secche che arrivano al 34%. Tuttavia si rileva l'aumento di un punto percentuale anche per il ricorso alla discarica e la diminuzione del rifiuto sottoposto ad incenerimento a causa della chiusura dell'inceneritore di Venezia nel corso del 2014.

La gestione dei rifiuti urbani prodotti relativa al 2014 è caratterizzata dai seguenti aspetti:

- la frazione organica raccolta separatamente e avviata a recupero rappresenta il 31% dei rifiuti urbani raccolti;
- le frazioni recuperabili (carta, vetro, plastica, legno, RAEE, etc.) costituiscono il 34% dei rifiuti urbani;
- le frazioni storicamente avviate alla discarica, come ingombranti, spazzamento e CER 200301, che vengono destinate ad impianti di recupero di materia in percentuale sempre maggiore, rappresentano il 5% del rifiuto urbano gestito (circa 108 mila t);
- il quantitativo avviato agli impianti di trattamento (produzione di CDR, produzione di biostabilizzato e altre forme di trattamento) è pari al 16% del rifiuto totale,
- il quantitativo avviato a incenerimento rappresenta l'8% del rifiuto urbano totale;
- il quantitativo di rifiuto residuo smaltito direttamente in discarica equivale al 6% del rifiuto totale.

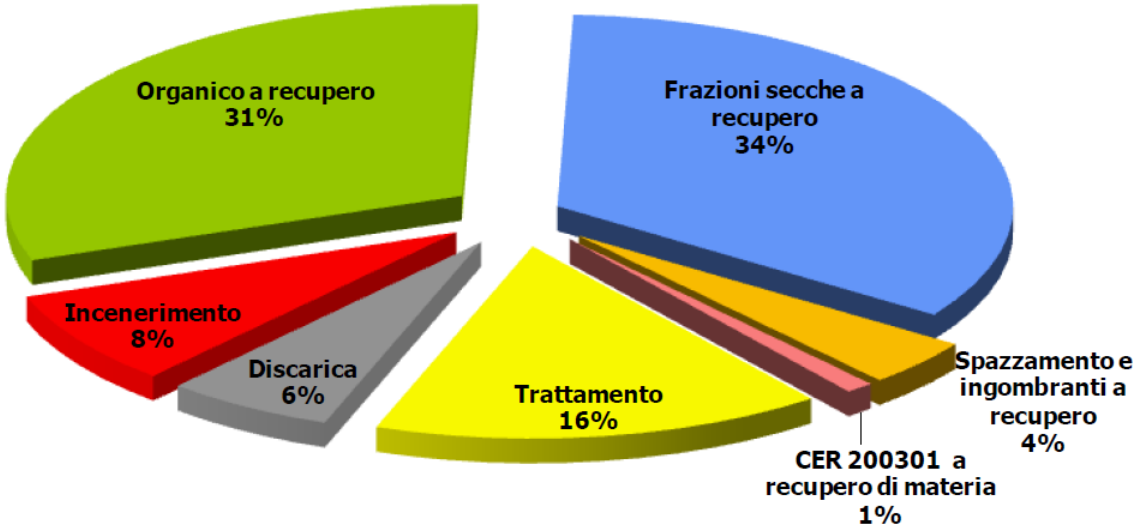


Grafico 5: Destinazione dei rifiuti urbani nel Veneto rispetto al totale di rifiuto prodotto - Anno 2014.

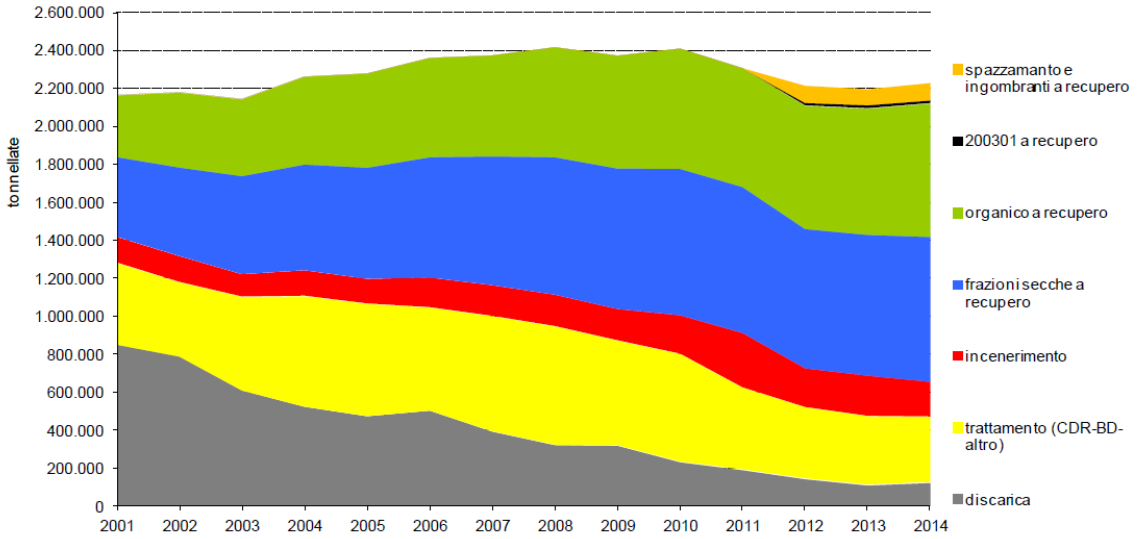


Grafico 6: Smaltimento e recupero nel Veneto - Anni 2001 - 2014

3. Calcolo dei RUB avviati a discarica

3.1. Il metodo di calcolo

Come già detto in premessa, per il calcolo del RUB avviato in discarica si è fatto riferimento al "*Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003*" approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 4 marzo 2004 e già utilizzato all'interno del "*Programma regionale*" approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 76/2006.

Il citato documento, sulla base dei risultati delle analisi merceologiche effettuate nelle diverse realtà territoriali del Paese, fissa a 65 la percentuale media di RUB presente nel rifiuto urbano totale.

Le tipologie di rifiuti biodegradabili considerate sono le seguenti: rifiuti di alimenti, rifiuti di giardini, rifiuti di carta e cartone, rifiuti di legno, rifiuti tessili naturali[1].

Secondo il metodo di calcolo posto alla base del medesimo documento il quantitativo di RUB avviato in discarica va determinato sottraendo al RUB teorico - calcolato con la percentuale del 65% di cui sopra - le seguenti aliquote:

- i RUB raccolti in modo differenziato, purché avviati ad impianti di recupero e da essi accettati, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed avviati a discarica;
- i RUB avviati alla combustione;
- i RUB trattati (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico) derivanti da impianti esistenti e collocati in discarica, purché con un IRD (Indice di Respirazione Dinamico) inferiore a 1000 mg O_2/Kg SV/h.

L'algoritmo di calcolo adottato dalla Regione del Veneto è il seguente:

Rifiuto urbano totale	A
% Raccolta differenziata	B
RUB teorico	C = 0,65*A
RUB separato tramite raccolta differenziata	D
RUB residuo	E = C – D
Rifiuto indifferenziato	F
% RUB nel rifiuto indifferenziato (ricomposizione)	G = E/F*100
RUB avviato a trattamento	H
Rifiuto indifferenziato avviato a combustione	I
RUB avviato a combustione	J = G*I/100
Scarti dei RUB separati tramite RD	K = 0,06*D
RUB avviato in discarica	L = E – (H+J) + K
Numero abitanti	M
RUB pro capite avviato in discarica	N = L/M

[1] Tra le tipologie di rifiuti biodegradabili, in base al D.M. 03.08.2005 e al successivo D.M. 27.09.2010, erano stati considerati anche rifiuti di pannolini e assorbenti. Successivamente però con le modifiche introdotte dal D.M. 24.06.2015 al precedente D.M. 27.09.2010, tale tipologia è stata esclusa.
Si evidenzia comunque che nel metodo di calcolo qui descritto i dati relativi ai rifiuti di pannolini e assorbenti non erano stati utilizzati neanche nelle annualità precedenti, in quanto tale tipologia, anche quando raccolta in maniera separata, è di fatto avviata a smaltimento insieme al rifiuto secco.

La fase iniziale del calcolo prevede la determinazione del RUB teorico prodotto, moltiplicando il rifiuto urbano totale per la percentuale di RUB presente nello stesso (65%): questo valore, stabilito come riferimento dal documento interregionale, trova riscontro, in linea di massima, nella composizione percentuale media del rifiuto urbano veneto come ricavata dalle analisi merceologiche effettuate da ARPAV in due diverse campagne eseguite nel 1997 e nel 2001.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/1997 (oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e l'attivazione su tutto il territorio regionale di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non è stato di fatto possibile effettuare nuove campagne merceologiche sul rifiuto tal quale prodotto in Veneto; gli unici dati certificati a disposizione di ARPAV – Servizio Osservatorio Rifiuti sono relativi a specifiche verifiche effettuate nell'ambito delle operazioni di collaudo dell'impianto di biostabilizzazione di rifiuti urbani annesso alla discarica ubicato in località Malga Melagon in Comune di Asiago (VI): i risultati delle analisi merceologiche effettuate – in tale ambito – sul rifiuto in ingresso all'impianto (e riconducibile al codice CER 200301), nonché sul sopravaglio e sul sottovaglio in uscita dal medesimo, sembrano comunque confermare che il quantitativo di RUB mediamente presente nel rifiuto urbano totale non si discosta significativamente dalla percentuale del 65% individuata dal succitato documento interregionale.

Il successivo passaggio prevede di sottrarre al RUB teorico quello separato tramite raccolta differenziata e avviato a impianti di recupero; per quantificare tale frazione si è stabilito di considerare, per le categorie di RUB previste, i codici CER riportati nella seguente tabella e di utilizzare, ai fini del calcolo, i quantitativi per ogni CER dichiarati da ogni Comune e certificati dall'Osservatorio Regionale Rifiuti:

Tabella 1: Codici CER delle categorie di RUB individuate.

Categoria Documento interregionale	CODICI CER	Descrizione del Codice CER
Rifiuti di alimenti	200108	Rifiuti biodegradabili di mense e cucine
	200302	Rifiuti di mercati
	200125	Oli e grassi commestibili, diversi da quelli di cui alla voce 200126
Rifiuti di giardini	200201	Rifiuti biodegradabili
Rifiuti di carta e cartone	200101	Carta e cartone
	150101	Imballaggi in carta e cartone
Rifiuti legnosi	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
	150103	Imballaggi in legno
Rifiuti tessili naturali	200110	Abbigliamento
	200111	Prodotti tessili

Sulla base di quanto sopra la quantità di RUB residuo viene calcolata sottraendo al teorico quello separato tramite raccolta differenziata e avviato a impianti di recupero.

Il passaggio successivo prevede lo scorporo della parte del RUB residuo (presente nell'indifferenziato) avviata alla combustione o trattata (biostabilizzazione, bioessiccazione, digestione anaerobica ecc.).

Questo conteggio prevede due momenti:

a) la quantificazione del rifiuto indifferenziato avviato a combustione o trattamento;

b) il calcolo della quantità di RUB, presente nell'indifferenziato avviato a combustione o trattamento, da sottrarre al RUB residuo. Quest'ultimo passaggio non può essere basato sul valore percentuale di 65 adottato nella fase iniziale del calcolo, perché la raccolta differenziata modifica la composizione del rifiuto. Per determinare la nuova percentuale (percentuale di ricomposizione), è stato eseguito il rapporto tra il RUB residuo e il quantitativo di rifiuto indifferenziato.

In linea generale, il rifiuto indifferenziato è ottenuto moltiplicando il rifiuto urbano per il complemento a 100 della percentuale di raccolta differenziata: per il calcolo del RUB avviato in discarica, in analogia a quanto già fatto per lo stato annuale di attuazione relativo al 2004, prima della determinazione della percentuale di ricomposizione, è stata sottratta l'aliquota relativa ai rifiuti ingombranti recuperati a valle della raccolta differenziata.

Per quanto riguarda il calcolo della quantità di RUB avviato a combustione sono stati sommati i quantitativi dei rifiuti indifferenziati avviati direttamente a incenerimento ivi compresi gli eventuali quantitativi dei rifiuti cimiteriali e/o da spazzamento avviati anch'essi direttamente a incenerimento, i quali costituiscono tuttavia una frazione in termini quantitativi pressoché trascurabile; sul quantitativo totale è stato poi calcolato il RUB da sottrarre utilizzando la percentuale di ricomposizione ottenuta come sopra descritto al punto b).

Il quantitativo di RUB presente nel CDR avviato ad incenerimento è stato invece calcolato assumendo una percentuale media a livello regionale pari al 56%, ottenuta sulla base di specifiche analisi merceologiche effettuate su tale componente nelle annualità di riferimento; il RUB così ottenuto è stato quindi computato direttamente alla voce "*RUB avviato a trattamento*"; al riguardo si evidenzia che tale procedura costituisce un affinamento del metodo applicato nei calcoli effettuati per le annualità 2002-2004, ma che è stato già adottato negli aggiornamenti relativi alle annualità 2005-2008, 2009 – 2010 – 2011 – 2012 e 2013: infatti, in precedenza, il quantitativo di CDR era stato sommato – in assenza di una caratterizzazione merceologica dello stesso – al rifiuto indifferenziato avviato a combustione, per poi applicare al quantitativo totale così ottenuto la succitata percentuale di ricomposizione e determinare quindi l'aliquota di RUB da sottrarre al RUB teorico.

Analogo ragionamento è stato fatto per il calcolo dei quantitativi di RUB contenuti nel sopravaglio prodotto dagli impianti di selezione meccanica e trattamento biologico dei rifiuti urbani ed avviato a combustione; in particolare, sulla base delle specifiche analisi merceologiche effettuate su tali componenti, è stata applicata una percentuale di scorporo del 56%: anche in questo caso i quantitativi di RUB così ottenuti sono stati computati direttamente alla voce "*RUB avviato a trattamento*".

Sempre con riferimento agli impianti di selezione meccanica e trattamento biologico dei rifiuti, si è continuato a sottrarre – per intero – al RUB teorico il sottovaglio avviato ai processi di biostabilizzazione, purché il biostabilizzato prodotto rispondesse ai requisiti di stabilità biologica previsti dal documento interregionale (ossia con un Indice di Respirazione Dinamico pari a 1.000 mg O_2/Kg VS/h): anche questa componente è stata poi computata alla voce "*RUB avviato a trattamento*".

La scelta di scorporare il sottovaglio deriva dall'esigenza di tenere conto, oltre che della quantità di biostabilizzato, anche delle perdite di processo: queste infatti rappresentano un'ulteriore aliquota di materiale biodegradabile che viene sottratto allo smaltimento in discarica.

Al fine di determinare il sottovaglio da scorporare sono state studiate le destinazioni del rifiuto indifferenziato prodotto complessivamente e i quantitativi di sottovaglio prodotti da ciascun impianto, in funzione della tecnologia e del bilancio di massa ottenuto dai dati in ingresso e in uscita dallo stesso (fonte Osservatorio Regionale Rifiuti).

Al RUB residuo finale destinato allo smaltimento in discarica sono stati sommati gli scarti provenienti dagli impianti di recupero del RUB ottenuto con la raccolta differenziata: tale quantità, che è da attribuire prevalentemente agli impianti di compostaggio, è stata stabilita in ragione del 6%.

Si ottiene così il quantitativo di RUB avviato in discarica che, diviso per il numero di abitanti relativo all'annualità di riferimento, porta alla determinazione del quantitativo pro capite annuo da inserire nella tabella programmatica prevista dal citato documento interregionale.

3.2. Le fluttuazioni stagionali della popolazione del Veneto nell'annualità 2014

Relativamente al numero di abitanti da considerare per il calcolo, l'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2003, prevede che "*Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio*".

A livello regionale la fluttuazione del numero di abitanti, sia nel periodo estivo che in quello invernale, è sempre inferiore al 10%; a livello dei singoli Bacini, invece, sono state registrate nel 2014 presenze turistiche significative solamente per il Bacino Venezia (> 10%) (v. *Tabella 2*).

Si è deciso, pertanto, come per le elaborazioni relative alle annualità precedenti, di calcolare le presenze turistiche medie giornaliere (= presenze turistiche totali annue/365) e di sommare questo dato al numero di abitanti residenti per il Bacino con popolazione "fluttuante" (v. *Tabella 3*).

Tabella 2: Presenze turistiche registrate nell'anno di riferimento 2014.

Bacini/ATO regionale		Residenti (n.)	Presenze turistiche medie giornaliere (n.)	Presenze turistiche (%)
BELLUNO	2014	208.091	10.154	4,88
BRENTA	2014	588.468	5.416	0,92
DESTRA PIAVE	2014	553.321	2.786	0,50
PADOVA CENTRO	2014	275.460	8.780	3,19
PADOVA SUD	2014	257.401	498	0,19
ROVIGO	2014	243.744	3.988	1,64
SINISTRA PIAVE	2014	306.350	1.053	0,34
VENEZIA	2014	886.324	93.820	10,59
VERONA CITTÁ	2014	260.200	4.607	1,77
VERONA NORD	2014	416.489	34.019	8,17
VERONA SUD	2014	246.526	746	0,30

VICENZA	2014	686.235	2.937	0,43
REGIONE VENETO	**2014**	**4.928.609**	**168.803**	**3,42**

Tabella 3: N. abitanti complessivi (Residenti + Turisti) nell'anno 2014 per i Bacini con percentuale di presenze turistiche maggiore del 10%.

Bacino		**Residenti**	**Presenze turistiche totali annue**	**Presenze turistiche medie giornaliere**	**Numero di abitanti (comprese presenze turistiche)**
VENEZIA	2014	886.324	34.244.158	93.820	980.144

3.3. Quantitativi di RUB avviati in discarica per Bacini e ATO unico regionale

Vengono di seguito riportati i calcoli del rifiuto urbano biodegradabile (RUB) avviato a discarica effettuati sulla base del metodo precedentemente descritto e suddivisi per i singoli Bacini con riferimento all'annualità 2014 (v. *Tabella 4* e *Tabella 5*).

Tabella 4: RUB avviato in discarica nell'annualità di riferimento 2014.

ID	Voce algoritmo	Belluno	Brenta	Destra Piave	Padova Centro	Padova Sud	Rovigo
A	Rifiuto TOT (Kg)	86.697.075	238.857.297	199.740.169	160.668.080	113.232.469	122.713.471
B	RD (%)	69,5	68,7	79,6	50,7	70,8	63,9
C = 0,65*A	RUB teorico (Kg)	56.353.099	155.257.243	129.831.110	104.434.252	73.601.105	79.763.756
D	RUB separato tramite RD (Kg)	37.967.377	118.864.015	113.284.900	62.243.607	60.731.048	61.581.279
E = C - D	RUB residuo (Kg)	18.385.722	36.393.228	16.546.210	42.190.645	12.870.057	18.182.477
F=A*(100-B)/100	Indifferenziato	26.426.946	74.722.789	40.691.526	79.202.331	33.079.272	44.248.265
F1	Rifiuti ingombranti a recupero	792.745	1.208.103	1.775.739	0	1.151.862	2.850
F2=F-F1	Indifferenziato per ricomposizione	25.634.201	73.514.685	38.915.787	79.202.331	31.927.410	44.245.415
G = E/F*100	RUB nell'indifferenziato (ricomposizione) (%)	71,7	49,5	42,5	53,3	40,3	41,1
H	RUB trattati (Kg)	4.721.741	9.152.009	12.298.857	0	1.797.828	7.912.452
I	Indifferenziato avviato alla combustione (Kg)	5.555	49.856.999	124.360	75.690.874	13.132.543	1.960
J = G*I/100	RUB avviato alla combustione (Kg)	3.984	24.681.560	52.875	40.320.111	5.293.777	805
K = 0,06*D	Scarti degli impianti di recupero dei RUB (Kg)	2.278.043	7.131.841	6.797.094	3.734.616	3.643.863	3.694.877
L = E-(H+J) + K	RUB in discarica (Kg)	15.938.040	9.691.500	10.991.572	5.605.150	9.422.315	13.964.097
M	abitanti (n.)	208.091	588.468	553.321	275.460	257.401	243.744
N = L/M	RUB in discarica procapite (Kg/ab-anno)	77	16	20	20	37	57

Tabella 5: RUB avviato in discarica nell'annualità di riferimento 2014. **(*)** ***Valore determinato sommando agli abitanti residenti i turisti (presenza >10 %)***

ID	Voce algoritmo	Sinistra Piave	Venezia	Verona Città	Verona Nord	Verona Sud	Vicenza	Regione Veneto
A	**Rifiuto TOT (Kg)**	107.705.472	496.975.895	134.620.565	201.864.043	105.682.552	271.707.060	**2.240.464.148**
B	**RD (%)**	79,3	59,0	72,9	66,5	70,2	46,2	**65,3**
C = 0,65*A	**RUB teorico (Kg)**	70.008.557	323.034.332	87.503.367	131.211.628	68.693.659	176.609.589	**1.456.301.696**
D	**RUB separato tramite RD (Kg)**	59.974.124	223.531.608	44.608.850	101.906.036	58.018.853	125.421.159	**1.068.132.856**
E = C - D	**RUB residuo (Kg)**	10.034.433	99.502.724	42.894.517	29.305.592	10.674.806	51.188.430	**388.168.840**
F=A*(100-B)/100	**Indifferenziato**	22.324.802	204.001.432	36.543.936	67.567.571	31.542.746	146.248.110	**777.041.263**
F1	**Rifiuti ingombranti a recupero**	1.287.839	3.319.304	1.987.464	2.607.040	960.129	2.533.252	**17.626.327**
F2=F-F1	**Indifferenziato per ricomposizione**	21.036.964	200.682.128	34.556.472	64.960.530	30.582.617	143.714.858	**759.414.937**
G = E/F*100	**RUB nell'indifferenziato (ricomposizione) (%)**	47,7	49,6	124,1	45,1	34,9	35,6	**51,1**
H	**RUB trattati (Kg)**	5.435.410	99.208.305	37.440.761	30.254.801	2.145.262	699.116	**211.066.542**
I	**Indifferenziato avviato alla combustione (Kg)**	31.780	7.312.832	0	13.210	0	41.575.370	**187.745.483**
J = G*I/100	**RUB avviato alla combustione (Kg)**	15.159	3.625.867	0	5.959	0	14.808.336	**95.964.594**
K = 0,06*D	**Scarti degli impianti di recupero dei RUB (Kg)**	3.598.447	13.411.896	2.676.531	6.114.362	3.481.131	7.525.270	**64.087.971**
L = E-(H+J) + K	**RUB in discarica (Kg)**	8.182.311	10.080.448	8.130.288	5.159.193	12.010.675	43.206.247	**145.225.675**
M	**abitanti (n.)**	306.350	980.144(*)	260.200	416.489	246.526	686.235	**5.022.429**
N = L/M	**RUB in discarica procapite (Kg/ab-anno)**	27	10	31	12	49	63	**29**

4. Verifica della congruità dei risultati

Così come previsto dal Documento interregionale di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 4 marzo 2004, è stata aggiornata, sulla base dei calcoli effettuati relativamente all'annualità di riferimento 2014, la tabella programmatica di seguito riportata (v. *Tabella 6*).

Per maggior comodità, e con lo scopo di mantenere sempre in evidenza gli obiettivi indicati dalla norma, sono state inserite nella tabella programmatica anche le colonne con i valori di riferimento previsti dal D. Lgs. n. 36/2003, relativamente alle scadenze individuate dallo stesso.

A differenza delle analisi svolte per le annualità passate, alla luce della recente configurazione territoriale e all'individuazione come ATO unico dell'intera Regione veneto, sono stati presi in considerazione i Bacini oltre, naturalmente alla stessa Regione.

In aggiunta, per un utile confronto, è stata inserita una tabella[2] (v. *Tabella 7*) recante le quantità di rifiuto biodegradabile avviato a discarica fino al 2013 considerando gli ATO nella previgente configurazione.

I risultati afferenti all'intero territorio regionale sono quindi quelli da considerare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici, mentre i valori relativi ai singoli Bacini restano un utile approfondimento per comprendere l'andamento nelle diverse aree individuate.

Come si evince dalle succitate tabelle, già nel 2003, era stato raggiunto l'obiettivo previsto per il 2008 (173 Kg/ab*anno) nella Regione Veneto, come peraltro in tutti gli ATO così come individuati prima della L.R. n. 52/2012, mentre nel 2010 è stato centrato persino l'obiettivo previsto per il 2018 (81 Kg/ab*anno): per quanto riguarda l'ATO attuale, tale dato viene oggi confermato e consolidato anche con riferimento all'annualità 2014 oggetto del presente aggiornamento.

In particolare, alla luce della nuova individuazione dell'ATO, si evidenza che con riferimento all'intero territorio regionale l'obiettivo del 2018 risulta, come detto, già raggiunto a partire dall'annualità 2008: il quantitativo pro-capite di rifiuti biodegradabili avviati in discarica, calcolato su base regionale, si è praticamente dimezzato in 6 anni (dal 2002 al 2008) fino ad attestarsi nel 2012 al valore di 29 kg, confermato anche negli anni 2013-2014 e pari a circa un quarto del quantitativo registrato nel 2002.

Portando l'analisi a livello di Bacino si riscontra il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2018: 81 Kg/ab*anno.

In particolare si possono distinguere, per l'annualità di riferimento, gli ottimi risultati raggiunti nei Bacini di Brenta, Destra Piave, Padova Centro, Venezia e Verona Nord con valori di RUB avviato in discarica compresi tra 10 e 20 Kg/ab*anno.

Valori intermedi, compresi tra 27 e 37 Kg/ab*anno, sono invece stati raggiunti presso i Bacini di Padova Sud, Sinistra Piave e Verona Città.

Infine si rilevano i valori maggiori, ma comunque rientranti negli obiettivi previsti per il 2018, nei Bacini di Belluno, Rovigo, Verona Sud, Vicenza, nell'intervallo compreso tra 49 e 77 Kg/ab*anno.

[2] La tabella è stata ripresa dall'aggiornamento sullo stato di attuazione del "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili avviati in discarica*", relativo alle annualità 2013, di cui la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione n. 1179 dell' 8 settembre 2015.

Tabella 6: Tabella Programmatica.

Bacini/ ATO unico	*RUB in discarica - Kg/abitante*anno*							
	2008		2011		2014	2015	2016	2017	2018
BELLUNO		**Obiettivo: 173[(2)]**		**Obiettivo: 115[(2)]**	*77*				**Obiettivo: 81[(2)]**
BRENTA					*16*				
DESTRA PIAVE					*20*				
PADOVA CENTRO					*20*				
PADOVA SUD					*37*				
ROVIGO					*57*				
SINISTRA PIAVE					*27*				
VENEZIA					*10*				
VERONA CITTÁ					*31*				
VERONA NORD					*12*				
VERONA SUD					*49*				
VICENZA					*63*				
REGIONE[(1)]	**65**		**33**		**29**				

(1). Ambito Territoriale Ottimale unico vigente dal 01.01.2013 in base alla L.R. n. 52/2012.
(2). Obiettivi individuati dal D.Lgs. 36/2003 per il 2008 (173 Kg/ab-anno), 2011 (115 Kg/ab-anno) e 2018 (81 Kg/ab-anno).

Tabella 7 : Tabella Programmatica – ATO nella previgente configurazione

ATO	*RUB in discarica - Kg/abitante*anno*														
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011		2012	2013	2018
BL[1]	180	154	143	123	136	121	129	173[3]	135	80	70	115[1]	56	71	81[1]
PD[1]	108	96	96	105	101	93	85		70	60	47		27	20	
RO[1]	176	92	57	60	72	66	60		36	26	31		15	30	
TV[1]	87	74	51	59	36	35	39		35	18	17		14	25	
VE[1]	223	159	147	115	111	105	90		45	23	23		19	17	
VR EST[1]	127	132	122	97	108	141	27		79	37	32		53	53	
VR OVEST[1]	149	127	132	139	135	40	13		26	5	5		17	13	
VR SUD[1]	84	89	87	112	88	103	100		54	79	65		56	52	
VI[1]	90	89	72	86	79	80	65		62	41	40		36	32	
REGIONE[2]	133	110	98	96	88	82	65		56	37	33		29	29	

(1). Ambiti Territoriali Ottimali vigenti fino al 31.12.2012 in base al "Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani" del 2004.
(2). Ambito Territoriale Ottimale unico vigente dal 01.01.2013 in base alla L.R. n. 52/2012.
(3). Obiettivi individuati dal D. Lgs. 36/2003 per il 2008 (173 Kg/ab-anno), 2011 (115 Kg/ab-anno) e 2018 (81 Kg/ab-anno).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10ª legislatura

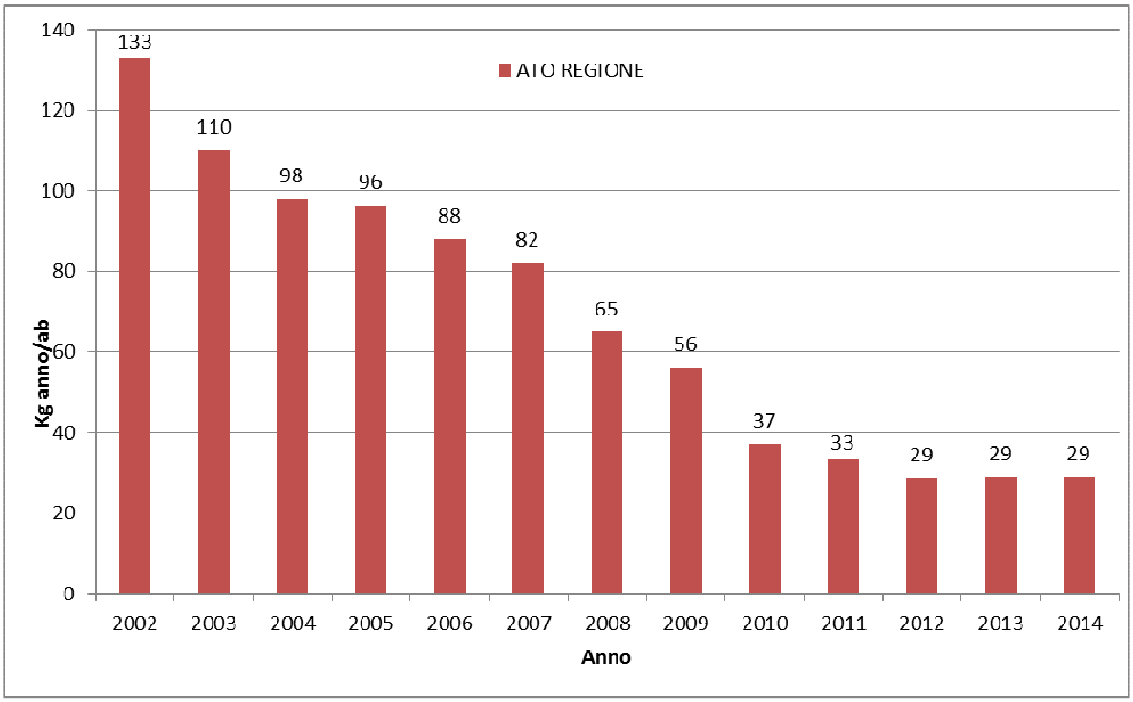


Grafico 7: RUB avviato in discarica nella Regione Veneto (attuale ATO unico) nelle diverse annualità di riferimento.

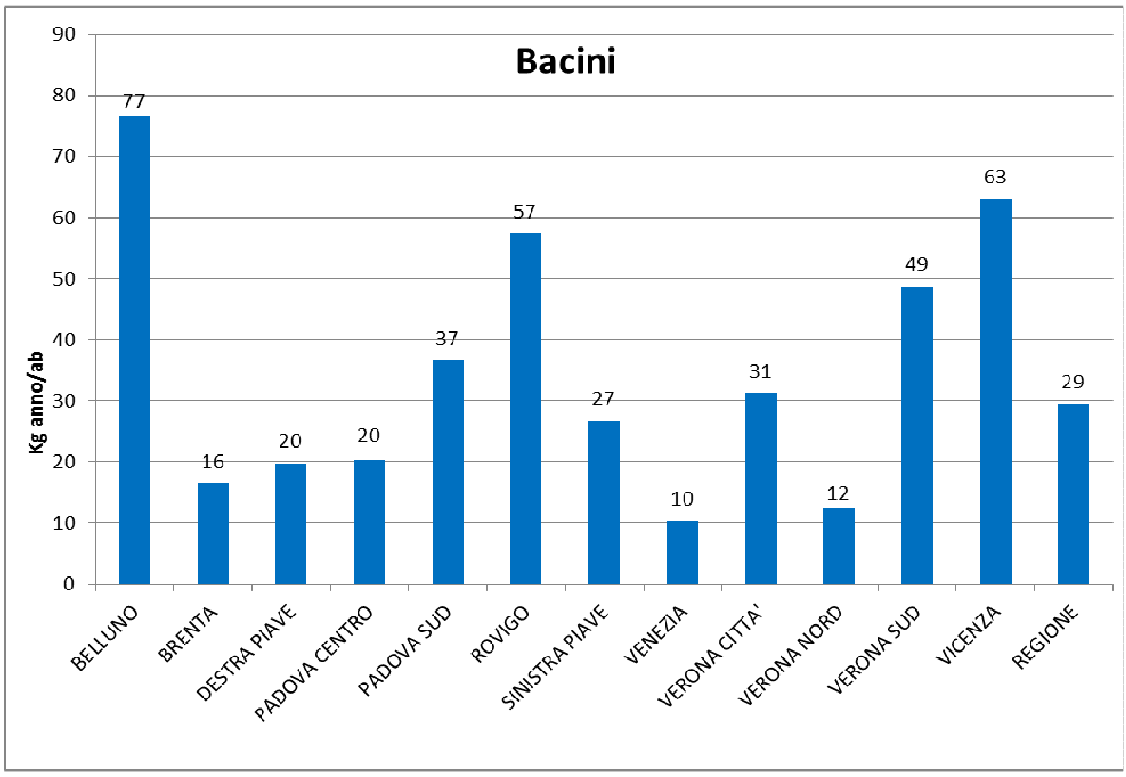


Grafico 8: RUB avviato in discarica nei diversi Bacini – Anno 2014.

Nella *Tabella 8* sono riportati i quantitativi di RUB separati mediante raccolta differenziata, distinti per singoli codici CER dei rifiuti, nonché le percentuali di intercettazione del RUB mediante la stessa raccolta differenziata.

Tabella 8: RUB separati tramite raccolta differenziata (RD) nei diversi Bacini per l'annualità di riferimento 2014.

Bacini e ATO unico	RUB avviati a recupero e sottratti alla discarica per tipologie di rifiuti e codici CER (Kg) – ANNO 2014										Totale RUB avviato a recupero e sottratto alla discarica	RIFIUTO URBANO TOTALE	RUB teorico (0,65 *rifiuto urbano totale)	% RUB intercettato con la RD
	rifiuti di alimenti			rifiuti di giardini	rifiuti di carta e cartone		rifiuti legnosi		rifiuti tessili non sintetici					
	FORSU	mercatali	olii e grassi	verde	carta e cartone	Imbal-laggi	legno non pericoloso	Imbal-laggi	abbiglia-mento	prodotti tessili				
	200108	200302	20125	200201	200101	150101	200138	150103	200110	200111				
Belluno	16.356.713		89.219	2.529.102	10.526.934	3.497.103	3.564.652	548.390	816.744	38.520	37.967.377	86.697.075	56.353.099	67,4
Brenta	42.000.235	63.000	205.710	39.762.561	26.982.928	4.811.588	4.454.947	102.970	480.076		118.864.015	238.857.297	155.257.243	76,6
Destra Piave	43.007.380		207.200	32.912.245	23.844.590	5.225.775	6.707.900		1.379.810		113.284.900	199.740.169	129.831.110	87,3
Padova Centro	23.803.260	1.321.640	63.742	12.512.130	14.876.325	5.563.520	3.212.100	233.500	657.390		62.243.607	160.668.080	104.434.252	59,6
Padova Sud	19.447.350	497.190	105.170	23.241.568	12.625.960	1.788.601	2.275.814	286.550	462.845		60.731.048	113.232.469	73.601.105	82,5
Rovigo	19.148.570	242.650	145.893	26.651.827	8.971.491	3.998.037	1.636.860		785.951		61.581.279	122.713.471	79.763.756	77,2
Sinistra Piave	23.017.460		120.740	15.481.434	13.070.689	4.105.652	3.755.075		423.074		59.974.124	107.705.472	70.008.557	85,7
Venezia	78.733.427		342.079	69.742.598	46.923.871	14.985.141	9.610.969	793.120	2.400.403		223.531.608	496.975.895	323.034.332	69,2
Verona Città	21.159.300		16.570	2.338.350	16.273.980	1.337.060	1.055.720	1.744.570	683.300		44.608.850	134.620.565	87.503.367	51,0
Verona Nord	38.317.305		84.484	29.422.490	23.095.119	2.249.288	7.785.640	620	951.090		101.906.036	201.864.043	131.211.628	77,7
Verona Sud	20.399.220		52.030	20.889.195	12.012.740	944.060	3.037.190		684.418		58.018.853	105.682.552	68.693.659	84,5
Vicenza	46.852.210	61.160	204.435	30.842.173	31.937.981	3.933.118	10.167.312	160.290	1.261.680	800	125.421.159	271.707.060	176.609.589	71,0
Regione	**392.242.430**	**2.185.640**	**1.637.272**	**306.325.673**	**241.142.608**	**52.438.943**	**57.264.179**	**3.870.010**	**10.986.781**	**39.320**	**1.068.132.856**	**2.240.464.148**	**1.456.301.696**	**73,3**

Come si evince dal *Grafico 9*, è confermata ancora una volta la diretta proporzionalità tra la percentuale di raccolta differenziata del rifiuto urbano e la percentuale di intercettazione del RUB mediante appunto RD; la correlazione risulta un po' più debole per valori bassi della raccolta differenziata mentre è più che soddisfacente per valori più alti: ciò è dovuto al fatto che il raggiungimento di percentuali elevate di RD è strettamente legato all'attivazione ed allo sviluppo della raccolta dell'umido.

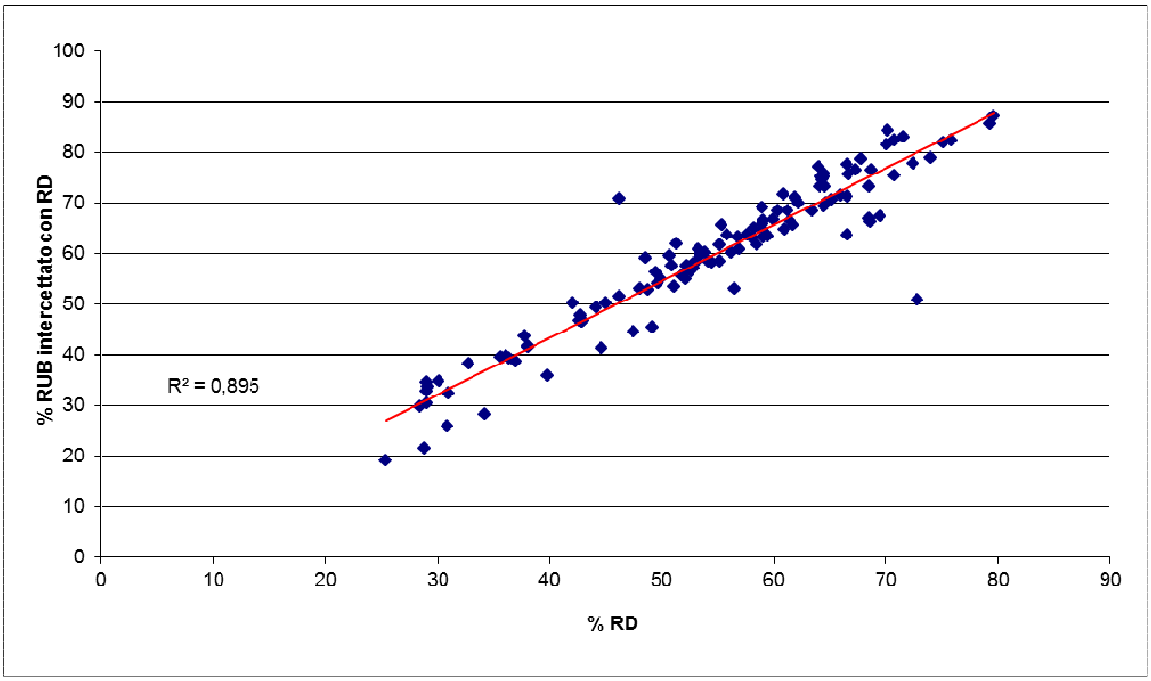


Grafico 9: Correlazione tra RD e % RUB intercettato con RD.

I Bacini che registrano le percentuali maggiori di intercettazione del RUB, con valori superiori al 70%, sono quelli di Brenta, Destra Piave, Padova Sud, Rovigo, Sinistra Piave, Verona Nord, Verona Sud e Vicenza. Un po' più basse sono le percentuali dei Bacini di Belluno, Padova Centro, Venezia e Verona Città, mentre a livello regionale, nell'annualità di riferimento, la percentuale supera comunque il 70% (v. *Grafico 10*).

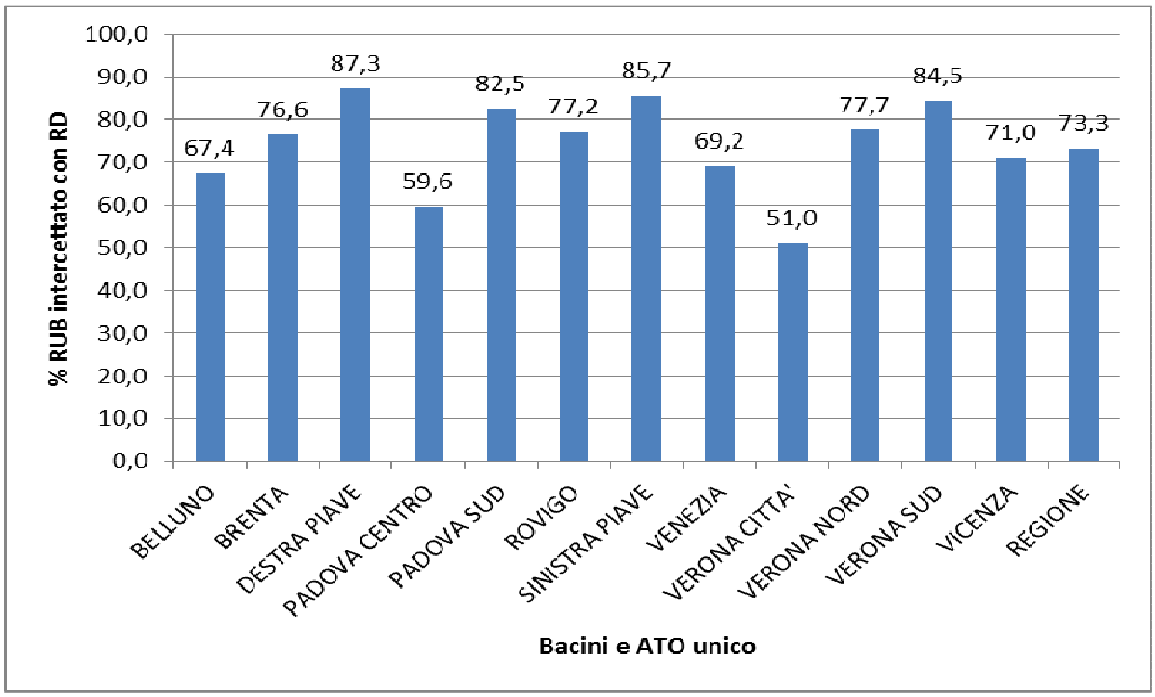


Grafico 10: RUB intercettato con la RD nei diversi Bacini – Anno 2014.

Nel *Grafico 11* vengono riportate invece le percentuali di RUB avviato a discarica sul RUB teorico contenuto nel rifiuto urbano totale.

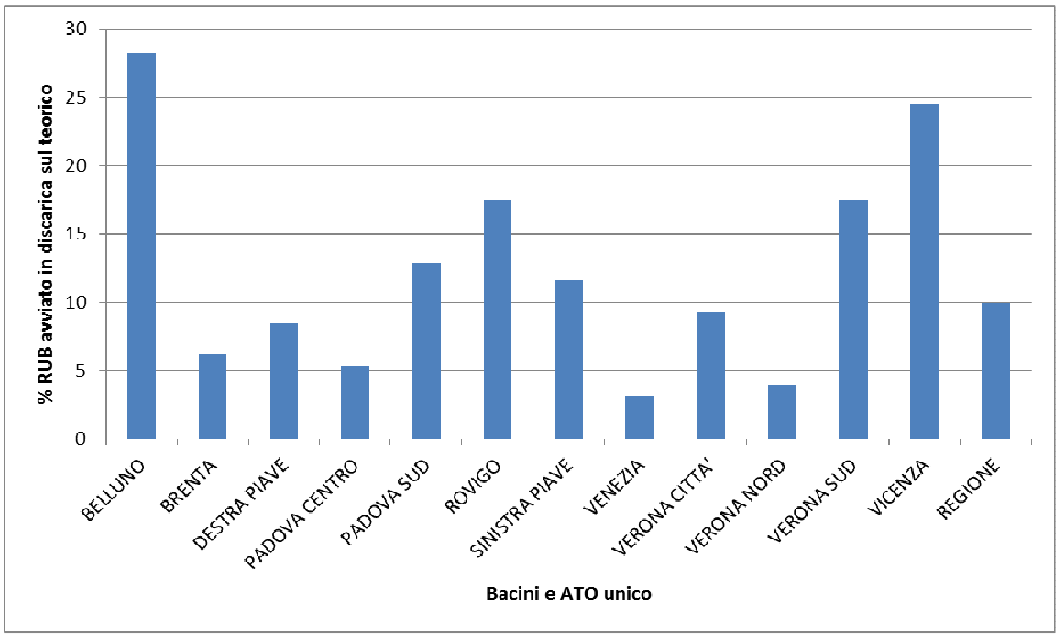


Grafico 11: Incidenza percentuale del RUB avviato a discarica sul RUB teorico nei diversi ATO.

5. Considerazioni conclusive dell'aggiornamento all'annualità 2014

A livello dei singoli Bacini, così come per l'ATO unico regionale, va evidenziato che il raggiungimento del terzo obiettivo può considerarsi più che consolidato.

Tale risultato si basa, oltre che sul crescente andamento della raccolta differenziata, anche sul costante incremento del quantitativo di rifiuto indifferenziato avviato a trattamento.

Poiché la finalità propria della normativa comunitaria, nazionale e regionale è sostanzialmente quella di ridurre il conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, nell'ottica di diminuire progressivamente il quantitativo globale di rifiuti, il primo intervento da promuovere rimane comunque la riduzione del conferimento da parte delle utenze responsabili della produzione delle frazioni biodegradabili del rifiuto: particolare rilevanza assume a tal proposito il compostaggio domestico che, in contesti non urbanizzati, può contribuire in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

6. Bibliografia e normativa regionale

- "*Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003*", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 4 marzo 2004.
- "*Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani*", approvato dal Consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 59 del 22 novembre 2004.
- "*Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica*" approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 568 del 25 febbraio 2005, come modificate dalla successiva DGRV n. 235 del 10 febbraio 2009.
- "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili avviati in discarica*", approvato dal Consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 76 del 16 giugno 2006.
- Deliberazione n. 2539 del 7 agosto 2006 con cui la Giunta regionale ha preso atto dello stato annuale di attuazione del programma di cui sopra, relativo all'annualità 2004.
- Deliberazione n. 2023 del 3 agosto 2010 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento del programma di cui sopra, relativo alle annualità 2005-2008.
- Deliberazione n. 2155 del 13 dicembre 2011 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento del programma di cui sopra, relativo alle annualità 2009-2010.
- Deliberazione n. 2633 del 18 dicembre 2012 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento del programma di cui sopra, relativo alle annualità 2011.
- Legge Regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 recante le nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- Deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato l'individuazione dei Bacini territoriali.
- Deliberazione n. 919 del 10 giugno 2014 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento del programma di cui sopra, relativo alle annualità 2012.
- Deliberazione n. 288 del 10 marzo 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione dei Bacini territoriali.
- "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali*", approvato dal Consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 30 del 29 aprile 2015.
- "*Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto. Anno 2014*" di ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rapporti-rifiuti).
- Deliberazione n. 1179 dell' 8 settembre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento del programma di cui sopra, relativo alle annualità 2013.

(Codice interno: 328306)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1246 del 01 agosto 2016

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Conferma dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con DGR n. 989 del 5 luglio 2011 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui in oggetto sono state attribuite al Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo, ing. Tiziano Pinato. Con la recente riorganizzazione delle strutture regionali, l'ing. Pinato è stato assegnato ad altro incarico ed è quindi decaduto dalle suddette funzioni di RUP. Peraltro, considerato che i lavori in questione sono di prossima ultimazione, appare opportuno confermare l'incarico allo stesso ing. Pinato, al fine di assicurare continuità e uniformità nello svolgimento di tale funzione in relazione all'intervento de quo.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Come noto, con deliberazione n. 989 del 5 luglio 2011, la Giunta Regionale ha, a suo tempo, avviato i primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, così come previsti nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" redatto a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione del Veneto tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 2010.

Tra questi, era inserita anche la "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Timonchio in Comune di Caldogno (codice di riferimento Piano 450).

Nella medesima occasione, la Giunta Regionale ha, altresì, demandato Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo, ing. Tiziano Pinato, tra l'altro, le funzioni di Responsabile del Procedimento di tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell'opera suddetta.

Peraltro, in occasione della recente riorganizzazione delle strutture regionali, l'ing. Pinato è stato assegnato ad altro incarico, giusta DGR n.1108 del 29 giugno 2016 e, di conseguenza, le attività di Responsabile Unico del Procedimento dovrebbero passare in capo al nuovo Direttore della succitata Struttura, ing. Marco Puiatti, nominato con DGR n. 1087 parimenti del 29 giugno 2016.

Merita, tuttavia, considerare che, allo stato attuale, i lavori di realizzazione del bacino di laminazione sul torrente Timonchio risultano eseguiti, e liquidati, per oltre il novanta per cento e che la relativa ultimazione è prevista, almeno sotto l'aspetto funzionale, per il prossimo mese di settembre.

Per tale ragione, si ritiene di mantenere le funzioni di RUP in capo all'ing. Pinato che, avendo seguito l'andamento dell'opera sin dall'inizio, ha maturato una conoscenza ed un'esperienza al riguardo che suggeriscono l'opportunità che, indipendentemente dall'ufficio attualmente ricoperto, egli porti a naturale conclusione l'incarico a suo tempo conferitogli.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone dunque, in questa sede, di confermare l'ing. Tiziano Pinato quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del bacino di laminazione di cui trattasi, senza soluzione di continuità, fino al completamento dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010, applicabili nella fattispecie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI gli articoli 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 989/2011, n. 1087/2016 e n. 1108/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento finalizzato alla realizzazione del Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno all'ing. Tiziano Pinato, senza soluzione di continuità;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328161)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1247 del 01 agosto 2016

Avvio della sperimentazione dello "Sportello Famiglia" ai sensi della DGR 2011 del 23 dicembre 2015, da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (Dati Istat). Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si intende approvare l'avvio della sperimentazione dello "Sportello Famiglia" ex DGR n. 2011 del 23 dicembre 2015, da parte dei Comuni con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (Dati Istat), ripartendo il fondo pari ad ¿ 591.629,26 secondo il criterio della popolazione residente.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto nel riconoscere alla famiglia un ruolo di primario interesse pubblico per la rilevanza delle funzioni sociali che svolge, ha promosso e promuove diverse iniziative ed interventi con l'intento di valorizzarla e sostenerla.

Con DGR n. 3915 del 9 dicembre 2008 ha determinato l'attivazione del Progetto Regionale "Centri per la famiglia" dove, notevole spazio è stato riservato alle attività di informazione da fornire alle famiglie su tutti i servizi, le risorse e le opportunità istituzionali ed informali del territorio (ad esempio informa-famiglie, sportelli informativi).

Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 ex Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, sostiene che " *le politiche per l'infanzia, la famiglia, i minori ed i giovani devono prevedere azioni volte al sostegno della genitorialità in tutte le sue fasi, in una visione complessiva dei servizi che ponga al centro il ruolo della famiglia e che sviluppi una forte integrazione socio-sanitaria, una valida sintesi tra famiglia, bambini/minori, servizi e Comunità*".

Il Piano nazionale per la famiglia ex Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, ha inteso esprimere linee di intervento che considerano la famiglia quale soggetto sociale su cui investire in termini di valorizzazione delle sue funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni, collocandosi nel quadro delle nuove politiche auspicate dall'Unione Europea. Le azioni previste nel Piano suddetto comprendono anche la riorganizzazione degli sportelli di informazione delle famiglie (ad esempio servizi di "informa famiglia¿) a livello regionale e locale come Sportelli unici per la famiglia.

Il Decreto 4 maggio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2015, destinando la somma pari ad Euro 20.586.278,52 alla Regione del Veneto, che risulta introitata in data 12 novembre 2015.

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.

La DGR n. 2011 del 23 dicembre 2015, ha inteso porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale", così come comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 401274 del 7 ottobre 2015 dall'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, proponendo l'avvio, nel corso dell'anno 2016, della sperimentazione da parte delle amministrazioni comunali, attraverso le conferenze dei sindaci, dello "Sportello Famiglia" destinando una somma pari ad Euro 591.629,26.

In un contesto sociale caratterizzato da enormi flussi di notizie, dati, richieste espresse o inespresse di informazione e di orientamento, che sempre più assumono forme virtuali *on web*, si avverte l'esigenza di creare un sistema di filtro delle informazioni, con la convinzione che "*l'informazione è una differenza che genera differenza*" in quanto precorre azioni che provocano cambiamento e miglioramento della propria condizione (G. Bateson).

In considerazione di quanto suddetto ed al fine di sviluppare un modello d'intervento dove l'informazione diventa lo strumento per la promozione del benessere delle famiglie e di prevenzione del disagio familiare,si propone, pertanto, di avviare la prima fase della sperimentazione dello "Sportello Famiglia", per un periodo di un anno, coinvolgendo, intanto, i Comuni con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (dati Istat), secondo le indicazioni di seguito riportate:

a. lo "Sportello Famiglia" non necessariamente uno sportello fisico, quanto un luogo virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai servizi sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità regionali in essere;
b. sportello di ascolto del bisogno espresso dalle famiglie utenti, nonché di orientamento verso i servizi del territorio più appropriati, erogati da soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi della normativa vigente, in grado di offrire sostegno alla famiglia, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali;
c. sportello che raccoglie e diffonde le informazioni e le attività degli enti pubblici o privati autorizzati ai sensi della normativa vigente che sul territorio realizzano servizi e prestazioni e favore della famiglia;
d. sportello unico che metta insieme le varie iniziative già esistenti d'impostazione simile che si rivolgono atarget o segmenti di popolazione specifica (es: informa giovani, punti di ascolto, ecc.);
e. sportello presidiato da una figura di riferimento che si interfaccia con i servizi socio sanitari pubblici e privati autorizzati ai sensi della normativa vigente del territorio, avvalendosi degli opportuni supporti tecnici multidisciplinari e integrati;
f. sportello che si coordina con le istituzioni del territorio (uffici comunali, scuole, strutture sanitarie, centri per l'impiego, enti di formazione, servizi socio-sanitari delle aziende ULSS ecc.) affinché le famiglie possano conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di sostegno cui hanno diritto (al riguardo si prevede la produzione anche dell'apposito materiale esplicativo e divulgativo cartaceo e on web);
g. gestione di un help desk continuamente aggiornato e con attivi i collegamenti a link istituzionali di utilità delle famiglie.

La sperimentazione dovrà attuarsi garantendo l'armonia con le iniziative ed i progetti a favore della famiglia locali e regionali con particolare riferimento alla programmazione ai sensi della DGR n. 53/2013 e DGR n. 2114/2015.

Per la sperimentazione suddetta, si propone, di ripartire la somma pari ad Euro 591.629,26, sulla base del criterio della popolazione residente, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art.20, l. 8/11/2000, n. 328-art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del Bilancio di previsione regionale 2016-2018, a favore dei Comuni con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti, così come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

I Comuni, per accedere al fondo suddetto, dovranno trasmettere, la scheda progettuale di cui all'**Allegato B,** parte integrante del presente provvedimento, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionale: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it indicando il seguente oggetto: "Sportello Famiglia - DGR 2011 del 23 dicembre 2015".

Si precisa che i Comuni destinatari del presente provvedimento potranno aderire alla sperimentazione con le modalità sopra descritte anche in maniera aggregata (due o più comuni).

Qualora uno o più comuni non aderissero alla sperimentazione in parola, il fondo ad essi destinato si propone venga ridistribuito fra i Comuni che hanno presentato la progettualità.

Si rinvia a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali l'approvazione:

- dei progetti trasmessi dai Comuni che risulteranno in linea con quanto disposto dalla presente deliberazione;
- dell'impegno di spesa e delle modalità di erogazione degli importi di cui all'**Allegato A**;
- dell'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato;

In relazione alla sperimentazione si avvierà un confronto con le amministrazioni comunali coinvolte, al fine di costruire un modello di "Sportello Famiglia" della Regione del Veneto, da estendere ad altri territori della Regione, che sarà oggetto di un successivo provvedimento di Giunta regionale.

Dovrà essere garantita dai Comuni interessati dalla sperimentazione, l'adeguato monitoraggio delle attività svolte e la verifica degli esiti conseguiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la DGR n. 3915 del 9 dicembre 2008;
- VISTA la L.R. n. 23/2012;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012;
- VISTA la DGR n. 53/2013;
- VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la DGR n. 2114/2015.
- VISTO il Decreto 4 maggio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- VISTA la DGR n. 2011 del 23 dicembre 2015;
- VISTA la L.R. n. 8/2016;

delibera

1. di approvare la premessa e gli **Allegati A** e **B**, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la sperimentazione dello "Sportello Famiglia" ai sensi della DGR n. 2011 del 23 dicembre 2015, da parte dei Comuni della Regione del Veneto così come descritti in premessa;

3. di confermare che le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a Euro 591.629,26, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art.20, l. 8/11/2000, n. 328-art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del Bilancio di previsione Regionale 2016-2018;

4. dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni sensi della L.R. 1/2011;

5. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta la necessaria disponibilità;

6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali l'approvazione dei progetti trasmessi dai Comuni che risulteranno in linea con quanto disposto dalla presente deliberazione, dell'impegno di spesa e delle modalità di erogazione degli importi di cui all'**Allegato A** e dell'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1247 del 01 agosto 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

RIPARTO - SPORTELLO FAMIGLIA

Comune	Popolazione resid. = >20.000 al 1° gennaio 2016 (dati Istat)	Riparto
Arzignano	25.844	€ 8.167,36
Bassano del Grappa	43.372	€ 13.706,65
Montecchio Maggiore	23.664	€ 7.478,42
Schio	39.355	€ 12.437,17
Thiene	24.363	€ 7.699,32
Valdagno	26.234	€ 8.290,61
Vicenza	112.953	€ 35.696,00
Legnago	25.351	€ 8.011,56
San Bonifacio	21.284	€ 6.726,28
San Giovanni Lupatoto	25.066	€ 7.921,49
Verona	258.765	€ 81.776,25
Villafranca di Verona	33.194	€ 10.490,14
Chioggia	49.706	€ 15.708,35
Jesolo	26.122	€ 8.255,21
Martellago	21.528	€ 6.803,39
Mira	38.575	€ 12.190,67
Mirano	27.045	€ 8.546,90
Portogruaro	25.142	€ 7.945,51
San Donà di Piave	41.778	€ 13.202,90
Spinea	27.927	€ 8.825,64
Venezia	263.352	€ 83.225,88
Belluno	35.870	€ 11.335,83
Feltre	20.649	€ 6.525,61
Rovigo	51.867	€ 16.391,28
Castelfranco Veneto	33.234	€ 10.502,78
Conegliano	34.891	€ 11.026,44
Mogliano Veneto	27.659	€ 8.740,94
Montebelluna	31.228	€ 9.868,84
Oderzo	20.379	€ 6.440,28
Paese	21.968	€ 6.942,44
Treviso	83.731	€ 26.461,11
Vittorio Veneto	28.232	€ 8.922,02
Albignasego	25.577	€ 8.082,98
Cittadella	20.155	€ 6.369,49
Padova	210.401	€ 66.492,03
Selvazzano Dentro	22.886	€ 7.232,55
Vigonza	22.748	€ 7.188,94
	1.872.095	**€ 591.629,26**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1247 del 01 agosto 2016 pag. 1/4

+

SPERIMENTAZIONE DELLO "SPORTELLO FAMIGLIA" DGR 2011/2015

1) SOGGETTO PROPONENTE (COMUNE)

- Comune di
- Indirizzo
- Referente:
  - *Nome e Cognome*
  - *Contatto telefonico*
  - *Email*

2) PREMESSE *(stato dell'arte rispetto alle iniziative inerenti alla materia)*

3) OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO FAMIGLIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 1247 del 01 agosto 2016

4) ATTIVITA' DA SVILUPPARE SECONDO LE INDICAZIONI REGIONALI

☐ lo "Sportello Famiglia" non necessariamente uno sportello fisico, quanto un luogo virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai servizi sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità regionali in essere;

☐ sportello di ascolto del bisogno espresso dalle famiglie utenti, nonché di orientamento verso i servizi del territorio più appropriati, erogati da soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi della normativa vigente, in grado di offrire sostegno alla famiglia, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali;

☐ sportello che raccoglie e diffonde le informazioni e le attività degli enti pubblici o privati autorizzati ai sensi della normativa vigente che sul territorio realizzano servizi e prestazioni e favore della famiglia;

☐ sportello unico che metta insieme le varie iniziative già esistenti d'impostazione simile che si rivolgono a target o segmenti di popolazione specifica (es: informa giovani, punti di ascolto, ecc.);

☐ sportello presidiato da una figura di riferimento che si interfaccia con i servizi socio sanitari pubblici e privati autorizzati ai sensi della normativa vigente del territorio, avvalendosi degli opportuni supporti tecnici multidisciplinari e integrati;

☐ sportello che si coordina con le istituzioni del territorio (uffici comunali, scuole, strutture sanitarie, centri per l'impiego, enti di formazione, servizi socio-sanitari delle aziende ULSS ecc.) affinché le famiglie possano conseguire conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di sostegno cui hanno diritto (al riguardo si prevede la produzione anche dell'apposito materiale esplicativo e divulgativo cartaceo e on web);

☐ gestione di un help desk continuamente aggiornato e con attivi i collegamenti a link istituzionali di utilità delle famiglie.

☐ Altro (specificare) ……

……

ALLEGATOB alla Dgr n. 1247 del 01 agosto 2016

1) ATTIVITA' DI STUDIO DEI SERVIZI E DELLE OPPORTUNITA' A FAVORE DELLA FAMIGLIA PRESENTI NEL TERRITORIO

(Spuntare quelli di interesse)

☐ Approfondimento dello status quo dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio

☐ Approfondimento dei fabbisogni del territorio

☐ Valutazione delle sinergie attivabili

☐ Attivazione di iniziative formative ed informative

2)* DESCRIZIONE DELLE *RISORSE UMANE COINVOLTE (UNA O PIU')

Risorse umane coinvolte:

- *soggetto 1*:
- ente di appartenenza
- ruolo
- *soggetto 2*:
- ente di appartenenza
- ruolo

3) DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDONO OTTENERE E DELLA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEGLI STESSI *(max 1500 caratteri)*

ALLEGATOB alla Dgr n. 1247 del 01 agosto 2016

4) DESCRIZIONE DELLA SOSTENIBILITA' OPERATIVA E FINANZIARIA DELLE ATTIVITA' AVVIATE (descrizione delle spese da sostenere) *(max 1500 caratteri)*
RISORSE UMANE: SPESE GENERALI: STRUMENTAZIONE: ALTRO

(Codice interno: 328160)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1248 del 01 agosto 2016

Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al DM del 30 maggio 2014 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi"- presentazione progetti anno 2016.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Adozione di criteri aggiuntivi per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale - anno 2016, come previsto dal Prontuario di cui al DM del 30 maggio 2014.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DM del 30 maggio 2014 è stato approvato "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" che sostituisce il Prontuario di cui al DM del 3 agosto 2006.

La Giunta regionale con le deliberazioni n. 2637/2007, n. 2627/2008, n. 3922/2009, n.115/2011e n. 1129/2012 ha approvato l'adozione di criteri aggiuntivi come previsto dal Prontuario vigente consentendo agli enti che presentavano progetti la co-progettazione, la riduzione del numero minimo di volontari per progetto da quattro a due, la messa a punto di un sistema di monitoraggio per gli enti di 3^ e 4^ classe, la riserva di posti per giovani con bassa scolarizzazione, ecc. il tutto con l'attribuzione di un punteggio suppletivo di massimo 20 punti per coloro che rispettavano la soglia di contingentamento fissata per ogni classe di accreditamento.

Con DGR n. 655/2014, a fronte di una allora paventata progressiva diminuzione di risorse assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile e in virtù dell'applicazione dei criteri aggiuntivi di cui alle deliberazioni sopracitate, si modificò il numero massimo di punteggio attribuibile da 20 a 9 punti.

Con DGR n. 980/2015, a fronte di un significativo investimento di risorse assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile e in virtù dell'applicazione dei criteri aggiuntivi di cui alle deliberazioni sopracitate, si modificò il numero massimo di punteggio attribuibile da 9 a 20 punti, come era originariamente.

Tenuto conto del fatto che anche quest'anno le risorse assegnate al suddetto Fondo risultano essere eccedenti rispetto al numero di volontari previsti nei progetti inseriti nei bandi pubblicati il 30 maggio 2016 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, il Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale ha preannunciato con nota prot. n. 16694 del 16.05.2016 indirizzata al Coordinamento Tecnico Regionale delle Politiche Sociali la previsione di un nuovo bando di presentazione progetti sui fondi 2015, in quanto a livello nazionale risultano 2.821 posizioni eccedenti di cui 428 unità assegnate alla Regione del Veneto; di conseguenza il relatore propone per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale anno 2016 di non stabilire un contingente annuo massimo e di attribuire i 20 punti relativi ai criteri regionali aggiunti nel seguente modo:

CRITERIO	VALORE
A) progetti che prevedano esplicitamente l'opportunità di un servizio aperto ai giovani con bassa scolarizzazione (giovani non in possesso del diploma di scuola media superiore) con riserva di almeno il 25% dei posti	4 punti
B) progetti che prevedano esplicitamente l'opportunità di un servizio aperto ai giovani NEET - *Not in Education, Employement and Training* (ovvero a giovani non più inseriti in un percorso scolastico o formativo ma neppure impegnati in una attività lavorativa o nella frequenza di corsi di formazione, stage o aggiornamento professionale) con riserva di almeno il 25% dei posti. **Nel caso il progetto prevedesse congiuntamente le opportunità descritte ai punti A) e B) la somma delle due riserve dei posti si intende di almeno il 50% di quelli totali.**	3 punti

C) programma di formazione specifica dettagliato e congruente con i punti 7 e 8 della scheda progetto, con relativi nominativi formatori (argomento trattato, descrizione dei contenuti di ogni singolo modulo formativo, ore complessive, nominativo docente per argomento).	2 punti
D) previsione di un modulo formativo di almeno 4 ore, oltre al monte ore indicato per la formazione specifica, relativo a percorsi legati al bilancio delle competenze , al fine di fornire strumenti utili finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro (programma dettagliato, ore complessive, nominativo).	2 punti
E) previsione di almeno 2 incontri tra volontari e personale dell'ente che ricopre ruoli di responsabilità al fine di sensibilizzare "i vertici" dell'ente medesimo al servizio civile.	1 punto (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di programmare gli eventuali incontri)
F) co-progettazione (l'ente di classe superiore assume il ruolo di capofila).	da 1 a 4 punti a seconda della classe dell'ente capofila (ogni singolo ente dovrà rispettare il n. massimo di volontari richiedibili a seconda della classe di accreditamento): 1 punto se con ente di 1^ classe 2 punti se con ente di 2^ classe 3 punti se con ente di 3^ classe 4 punti se con ente di 4^ classe
G) previsione di incontri tra volontari di uno stesso progetto o più progetti dello stesso ente, o tra volontari inseriti in progetti di enti diversi, (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di organizzare incontri tra volontari; se con altro ente allegare documentazione attestante l'accordo).	da 1 a 2 punti: 1 punto se tra i volontari di uno stesso progetto o più progetti dello stesso ente 2 punti se tra volontari inseriti in progetti di enti diversi
H) collaborazione tra enti per pubblicizzazione progetti durante l'apertura del bando di selezione.	da 1 a 2 punti (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di collaborare per il bando di selezione 2017 e le modalità di pubblicizzazione adottate). 1 punto se tra due enti 2 punti se tra più di due enti

L'esito della valutazione progetti di servizio civile nazionale, di competenza della Regione Veneto, per l'anno 2016 prevede la formulazione di una graduatoria che verrà approvata con decreto della Direzione Servizi Sociali ed inviata all'UNSC per il nulla osta.

Il relatore propone inoltre:

- di consentire, come previsto al punto 3.1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale la presentazione congiunta di progetti di servizio civile (co-progettazione);
- di consentire, come previsto al punto 1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale di elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti;
- di stabilire che il massimo di volontari richiedibili per progetto è pari a n. 25 volontari e in caso di co-progettazione ciascun ente singolo può chiedere la quota massima suddetta;
- di non stabilire un contingente massimo (annuo) di volontari

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il DM del 30 maggio 2014

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di considerare le premesse parte sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i criteri aggiuntivi, citati in premessa, per la selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito regionale;

3. diconsentire, come previsto dal punto 3.1 del "Prontuario", agli enti inscritti all'Albo regionale, la presentazione congiunta di progetti di Servizio Civile (co-progettazione);

4. di consentire, come previsto dal punto 1 del "Prontuario", agli enti inscritti all'Albo regionale di elaborare progetti per un minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti;

5. di stabilire che il massimo di volontari richiedibili per progetto è pari a n. 25 volontari e in caso di co-progettazione ciascun ente singolo può chiedere la quota massima suddetta;

6. di non stabilire un contingente massimo (annuo) di volontari;

7. di ritenere efficaci, i criteri e le valutazioni introdotte per la prossima presentazione dei progetti di servizio civile nazionale - anno 2016;

8. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Servizi Socialila formulazione della graduatoria di priorità dei progetti in ambito regionale da trasmettersi all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328366)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1249 del 01 agosto 2016

IPAB - Opera Pia "Casa Paterna" di San Donà di Piave (VE). Rinnovo incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
reiterazione della gestione commissariale per dare conclusione dell'attività da espletare.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'Ipab Opera Pia "Casa Paterna" di San Donà di Piave (VE) fu istituita il 23 giugno 1883 come Istituzione di Assistenza e Beneficenza rivolta al mantenimento e all'istruzione dei figli degli inondati poveri, dei figli dei contadini poveri, degli orfani di guerra, delle vittime del lavoro, venne riconosciuta quale Ente Morale con R.D. 14.08.1883 n. MXL (parte supp.) e successivamente riconosciuta come Ipab, sottostando alle disposizioni di cui alla Legge n. 6972 del 17.07.1890 e successive modifiche e integrazioni.

Agli inizi del 2014 l'Ente, spontaneamente, rappresentava al Dipartimento Sevizi Sociosanitari e Sociali una situazione di difficoltà economico-finanziaria. In conseguenza di ciò, allo scopo di approfondire l'analisi della cause di tale condizione, il Dipartimento procedeva all'analisi dei Bilanci e dei documenti previsti dall'art. 4 delle "Disposizioni esecutive dell'articolo 8 della L.R. 23 novembre 2012 n. 43" - allegate alla D.G.R. n. 780 del 21 maggio 2013". Da detta analisi emergeva chiaramente uno stato di grave problematicità e irregolarità gestionale, dovuta principalmente ad un'eccessiva gravosità dei costi di gestione.

Constatata la gravità della situazione e verificata l'impossibilità dell'Ente di porvi rimedio autonomamente, l'Amministrazione regionale disponeva il commissariamento dell'Ente con Delibera di Giunta n. 1029 del 24 giugno 2014.

L'incarico commissariale veniva conferito altresì con lo scopo di "*avviare gli interventi operativi in particolare finalizzati a trovare una soluzione per il futuro dell'Ente, anche e soprattutto, attraverso il raggruppamento o la fusione con un'altra Ipab"*.

Dalle comunicazioni del Commissario straordinario, in particolare l'ultima datata 11 Luglio 2016, emerge la necessità di continuare nella gestione commissariale, al fine di dare esecuzione definitiva alle molteplici attività intraprese, in particolare con riferimento alla conduzione e conclusione del procedimento di fusione con altra Ipab del territorio limitrofo e con finalità simili, in ossequio alle indicazioni contenute nella DGR di incarico e di proroga.

Per quanto sopra evidenziato, allo stato, permane la necessità di proseguire nell'opera di gestione commissariale come rilevato e richiesto dal Commissario.

Il Relatore pertanto propone, alla luce di quanto illustrato, di nominare quale Commissario straordinario regionale il dott. Simone Franchetto nato a Conegliano (TV) il 12/9/1977, dotato della necessaria competenza, come da *curriculum vitae* depositato agli atti della competente Struttura, per sei mesi dalla data del presente provvedimento, al fine di dare esito alle azioni commissariali, come già indicate nelle DGR n. 1029 del 24 Giugno 2014 e n. 1492 del 29 ottobre 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6;

visto l'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;

preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

delibera

1. di nominare quale Commissario straordinario regionale Simone Franchetto nato a Conegliano (TV) il 12/9/1977, dotato della necessaria competenza, come da *curriculum vitae* depositato agli atti della competente Strutturaper sei mesi dalla data del presente provvedimento, al fine di dare esito alle azioni commissariali, come già indicate nelle DGR n. 1029 del 24 Giugno 2014 e n. 1492 del 29 ottobre 2015;

2. di dare atto che il suddetto mandato sarà da svolgersi a titolo gratuito, salvo il rimborso a carico dell'Ipab delle mere spese commissariali effettivamente sostenute e documentate, fino ad un massimo di euro cinquecento mensili;

3. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D. lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328159)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 del 01 agosto 2016

Prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari a favore del Comune di Selvazzano Dentro (PD) e dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ed estensione ad altri ambiti territoriali ex DGR 2678 del 29 dicembre 2014.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento viene approvata la prosecuzione delle attività dei progetti in materia di reti familiari per la protezione del minore ed altre condizioni di fragilità della persona e della sua famiglia favorendone l'estensione ad ulteriori ambiti territoriali della Regione del Veneto, a favore dei soggetti capofila: Comune di Selvazzano Dentro (PD) e Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ex DGR 2678/2014.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto all'avanguardia nel processo di deistituzionalizzazione dei minori in condizioni di disagio entro la famiglia di origine, ha promosso negli anni lo sviluppo di progettualità volte alla valorizzazione dell'accoglienza in famiglie affidatarie.

La DGR n. 1855 del 13 giugno 2006 ha approvato la costituzione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) su tutto il territorio regionale, che presenti con n. 23 sedi hanno promosso l'inversione della tendenza per quanto concerne l'accoglienza dei minori allontanati dal nucleo familiare a favore di un maggiore utilizzo della risorsa dell'affidamento familiare rispetto all'inserimento in comunità educativa, anche in linea con gli obiettivi della successiva DGR n. 2416 del 8 agosto 2008.

L'esperienza maturata ha dimostrato come lo sviluppo di sistemi di solidarietà tra le famiglie attraverso progettualità specifiche ha prodotto e produce una diminuzione dell'incidenza dell'allontanamento dei minori di età dal nucleo familiare, con conseguenti maggiori condizioni di benessere per gli stessi e per le loro famiglie, determinando, altresì una riduzione della spesa da sostenere da parte degli enti locali.

La DGR n. 1626 del 31 luglio 2012 ha approvato il bando per gli interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato, individuando criteri e modalità per l'accesso ai contributi, ex art. 12 L. n. 241/90.

Fra le aree tematiche previste, l'area 4 riguardava nello specifico la "Famiglia in rete" come ambito di protezione del minore di età, in quanto considerata nel nostro sistema di Welfare il luogo di maggiore garanzia per una crescita psicofisica sana ed armonica.

Il Decreto Dirigenziale n. 388/2012, in attuazione della DGR n. 1626/2012, ha finanziato due progettualità, con un importo pari a Euro 40.000 ciascuna, particolarmente rispondenti alla visione regionale in materia di famiglia.

L'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV), già dal 2008 aveva sperimentato una progettualità conforme alle indicazioni regionali del bando 2012, denominata "Reti di famiglie",nell'ottica della promozione del "welfare community"con la finalità di superare l'offerta di singole risposte in termini di servizi, a favore di una cultura integrata (Ulss, enti locali, soggetti del terzo settore) attenta alla famiglia nella sua interezza ed ai suoi bisogni.

Il Comune di Selvazzano Dentro (PD), a partire da una prassi consolidata di coordinamento delle politiche per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza, iniziata nel 1997 da parte degli otto Comuni afferenti al distretto socio-sanitario n. 4 dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, attraverso il progetto "Famiglie al centro", ha sperimentato servizi e modalità innovative a favore delle famiglie del territorio attraverso azioni di sussidiarietà orizzontale, utilizzando la metodologia dello sviluppo di comunità.

Lo scopo del progetto è di sostenere la genitorialità, sia attraverso la relazione interpersonale genitori/figli o tra il bambino accolto e la sua famiglia, sia attraverso la cura delle relazioni con i diversi ambienti in cui si svolge la vita delle persone.

La DGR n. 2898 del 30 dicembre 2013, tenuto conto del riscontro positivo sia da parte dell'utenza che delle amministrazioni locali coinvolte sino ad allora nelle aree di Treviso e Padova, ha approvato l'estensione della sperimentazione delle reti familiari su tutto il territorio regionale, affidando all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) e al Comune di Selvazzano Dentro (PD) il ruolo di capofila nei rispettivi territori di competenza.

Il provvedimento suddetto, ha destinato al Comune di Selvazzano Dentro (PD) la somma di Euro 100.000,00 per la prosecuzione e l'implementazione del progetto già in essere, anche attraverso un'azione di ampliamento delle partnership, l'avvio di confronti con gli altri centri per le reti di solidarietà familiare del Veneto e la costituzione di un laboratorio per la diffusione della metodologia presso altri Comuni e Province.

La stessa delibera ha destinato all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) la somma di Euro 300.000,00 per la prosecuzione e l'implementazione del progetto già in essere, da svilupparsi su tre aree di intervento fortemente integrate tra loro, nello specifico:

- Laboratorio delle buone prassi per condividere esperienze, materiali, formazione in materia di reti familiari con altre realtà regionali, avviando un programma in almeno altre tre aziende sanitarie;
- Reti di solidarietà familiare quando una cultura accoglie un'altra per lo sviluppo di progettualità che mettano le famiglie della comunità locale al centro degli interventi, nella logica di famiglie che accolgono altre famiglie anche se con premesse culturali diverse;
- Una rete di famiglie per le famiglie in difficoltà per riconoscere, valorizzare, sostenere e implementare luoghi di accoglienza e condivisione diversi dalle strutture e organizzati da gruppi aggregati di famiglie, allo scopo di assicurare a tutti i bambini e i ragazzi il diritto di crescere in un contesto familiare.

La DGR n. 2678 del 29 dicembre 2014, ha determinato il consolidamento della progettualità già avviate e la diffusione del modello sul territorio regionale, estendendo l'ambito della protezione e cura dei minori di età ad altre aree vulnerabili (salute mentale, anziani, disabili) e destinando i seguenti finanziamenti:

a. Euro 100.000,00 all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) capofila, per la continuazione della sperimentazione nel territorio di competenza e per le funzioni di coordinamento, formazione e supervisione alle Aziende ULSS coinvolte nella sperimentazione;
b. Euro 100.000,00 al Comune di Selvazzano Dentro (PD) capofila, per la continuazione della sperimentazione sul territorio di competenza e per la funzione di coordinamento a favore degli altri ambiti di Comuni in partnership.

Ha inoltre definito i criteri per il riparto del fondo a favore dei soggetti che aderiscono alla sperimentazione.

Il Decreto 26 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2013, destinando la somma pari ad Euro 21.840.000,00 alla Regione del Veneto, che risulta introitata in data 12/11/2015. Il citato Decreto, all'art. 4, comma 1 e 2, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 3 denominato "Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari".

Il Decreto del Direttore del già Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali n. 15 del 22 ottobre 2015 ha approvato l'assegnazione degli importi secondo i criteri definiti con DGR 2678/2014 a favore delle 13 Aziende ULSS che avevano inviato i progetti *de quo* all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) capofila, risultati in linea con quanto previsto dalla sperimentazione.

Il Decreto del Direttore del già Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 del 31 dicembre 2015 ha disposto l'impegno di spesa della somma complessiva di Euro 615.000,00 a favore delle 13 Aziende UU.LL.SS.SS. ex DDR 15/2015 sul capitolo di spesa 102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L.23/12/2000, n. 388)" dell'UPB U0156, le quali concluderanno la sperimentazione entro il 31 ottobre 2016.

In considerazione dei feedback positivi ricevuti sia dalle famiglie che dai servizi socio-sanitari pubblici e privati del territorio e con l'intento di garantire continuità alle attività progettuali già avviate e di potenziare il modello d'intervento che si ispira ai più innovativi principi di solidarietà e di sussidiarietà dei sistemi di Welfare Community, si propone di:

determinare la prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari ai sensi della DGR n. 2678/2014, dando un ulteriore impulso all'estensione del modello a nuovi ambiti territoriali del Veneto non ancora coinvolti e a nuove aree di intervento ritenute particolarmente vulnerabili (salute mentale, anziani, disabili) dove il ruolo della famiglia è fondamentale nelle funzioni di cura e assistenza;

destinare un finanziamento totale di Euro 615.000,00 che trova copertura sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L.23/12/2000, n. 388)" del Programma 1201 del Bilancio regionale di previsione 2016-2018, da ripartire secondo le modalità di seguito specificate:

- Euro 80.000,00 all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) capofila per la continuazione della sperimentazione nel territorio di competenza e per le funzioni di coordinamento, formazione e supervisione alle Aziende ULSS che partecipano alla sperimentazione;
- Euro 35.000,00 a ciascuna delle Aziende ULSS nn. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, come individuate con DDR n. 10 del 31 dicembre 2015, per la continuazione della sperimentazione;
- Euro 80.000,00 al Comune di Selvazzano Dentro (PD) capofila per la continuazione della sperimentazione sul territorio di competenza e per la funzione di coordinamento a favore degli altri ambiti di Comuni in partnership;

rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dei Servizi Sociali l'approvazione di ogni atto conseguente alla prosecuzione della progettualità in materia di reti familiari oggetto della presente deliberazione, ivi compresi le assegnazioni degli importi, gli impegni di spesa e le erogazioni delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la L.R. del 10.01.1997, n. 1;
- Vista la L.R. del 13.04.2001, n. 11 art. 133;
- Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
- Vista la D.G.R. n. 1626 del 31.07.2012;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 388/2012;
- Vista la D.G.R. n. 2898 del 30.12.2013;
- Visto il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo de
- D. Lgs. n. 118/2011;
- Visto il Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 giugno 2013;
- Vista la D.G.R. n. 2678 del 29.12.2014;
- Visti i Decreti Dirigenziali nn. 15/2015 e 10/2015;
- Vista la L.R. del 24.02.2016, n. 8;

delibera

1. di considerare le premesseparti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di approvare la prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari ai sensi della DGR 2678/2014, determinando in Euro 615.000,00 il finanziamento totale per tali progettualità, da ripartire secondo le modalità di seguito specificate:

- Euro 80.000,00 all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) capofila per la continuazione della sperimentazione nel territorio di competenza e per le funzioni di coordinamento, formazione e supervisione alle Aziende ULSS che partecipano alla sperimentazione;
- Euro 35.000,00 a ciascuna delle Aziende ULSS nn. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, come individuate con DDR n. 10 del 31 dicembre 2015, per la continuazione della sperimentazione;
- Euro 80.000,00 al Comune di Selvazzano Dentro (PD) capofila per la continuazione della sperimentazione sul territorio di competenza e per la funzione di coordinamento a favore degli altri ambiti di Comuni in partnership;

3. di determinare in Euro 615.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art.20, l. 8/11/2000, n. 328-art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del Programma 1201 del Bilancio di previsione regionale 2016-2018;

4. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta la necessaria disponibilità;

6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dei Servizi sociali l'approvazione di ogni atto conseguente alla prosecuzione della progettualità in materia di reti familiari oggetto della presente deliberazione, ivi compresi le assegnazioni degli importi, gli impegni di spesa e le erogazioni delle somme.

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328158)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1252 del 01 agosto 2016

Autorizzazione al Comune di Conegliano all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (l.r. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In base all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, si autorizza il Comune di Conegliano ad aumentare dal 15% al 25% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare nel 2016 per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: deliberazione di Giunta comunale del 14 aprile 2016, n. 143.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che il Comune possa riservare un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, per i Comuni ad alta tensione abitativa.

Il Comune di Conegliano con nota del 23/06/2016, prot. n. 31886, sulla base del provvedimento comunale n. 143 del 14 aprile 2016, ha chiesto l'autorizzazione, per l'anno 2016, all'elevazione dal 15% al 25% dell'aliquota degli alloggi da riservare a situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. n. 10/1996.

La richiesta è motivata dal perdurare del grave stato di crisi sociale ed economica sul territorio comunale che ha pesanti ripercussioni nell'ambito della sfera abitativa, che risulta gravata da situazioni di emergenza abitativa.

Il Comune di Conegliano rientra fra quelli ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.02.2004).

Sussistono perciò i presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, per l'accoglimento della richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la l.r. 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTO il provvedimento comunale n. 143 del 14 aprile 2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Conegliano, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, ad elevare dal 15% al 25%, limitatamente all'anno 2016, la percentuale di riserva per situazioni di emergenza abitativa degli alloggi di ERP rientranti nell'ambito di applicazione della l.r. n. 10/1996;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328157)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1258 del 01 agosto 2016

Art. 12, co. 7, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Nomina del Comitato tecnico scientifico. Designazione del Presidente.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Si provvede alla designazione del Presidente e alla nomina del Comitato tecnico scientifico secondo quanto previsto all'art. 12, co. 7, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art. 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 prevede la costituzione di un Osservatorio regionale sul mercato del lavoro che, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro.

L'attività dell'Osservatorio regionale è supportata da un Comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

Il comitato tecnico scientifico, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.

Con l'Avviso n. 56 del 9 settembre 2015 sono stati aperti i termini per la presentazione delle candidature a presidente del Comitato tecnico scientifico.

L'istruttoria effettuata sulle candidature è stata approvata con i decreti dirigenziali della Sezione Lavoro n. 688 del 27 ottobre 2015 e n. 714 del 6 novembre 2015; dalla stessa è risultata una candidatura idonea e due candidature fuori termine.

Per quanto riguarda i quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro, essi sono stati designati dalla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, secondo criteri di pariteticità. La designazione è stata richiesta nella seduta di insediamento della Commissione, avvenuta il 1° marzo 2016, e le designazioni sono state inviate con mail alla Segreteria della Commissione stessa da due commissari incaricati.

Gli esperti indicati sono i seguenti:

Prof. Vladi Finotto - docente presso l'Università Cà Foscari;

Prof. Giovanni Martinengo - già docente presso l'Università Cà Foscari;

Prof. Ugo Trivellato - professore emerito di Statistica Economica dell'Università di Padova;

Dott. Ludovico Ferro - sociologo.

Al presidente del Comitato tecnico scientifico e ai quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro sarà corrisposto, a carico dell'ente regionale Veneto Lavoro, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, si propone di indicare, quale rappresentante della Regione in seno al Comitato Tecnico scientifico, il Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura dott. Santo Romano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Avviso n. 56 del 9 settembre 2015;

VISTA la proposta di candidatura trasmessa il 12 ottobre 2015 e registrata al protocollo della Direzione Lavoro al n. 409269;

VISTO il decreto dirigenziale n. 688 del 27 ottobre 2015;

VISTO il decreto dirigenziale n. 714 del 6 novembre 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento.

2. di designare il Dott. Sergio Rosato, quale presidente del Comitato tecnico scientifico di cui all' art. 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

3. di nominare i componenti delComitato tecnico scientificodi cui all' art. 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, che sono:

- Presidente:

  Dott. Sergio Rosato.

- Esperti in materia di politiche del lavoro:

  Prof. Vladi Finotto;
  Prof. Giovanni Martinengo;
  Prof. Ugo Trivellato;
  Dott. Ludovico Ferro;

- Rappresentante della Regione:

  Dott. Santo Romano.

4. di stabilire che al presidente ed ai quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro del Comitato tecnico scientifico sarà corrisposto, a carico dell'ente regionale Veneto Lavoro, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro di ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione.

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 328119)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 01 agosto 2016

Approvazione programma di iniziative per l'utilizzo del contributo da destinare per la gestione delle attività della Fondazione "Cortina 2021". L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, art. 19, commi 2 e 4. D.G.R. n. 700 del 17/05/2016.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 dispone l'adesione della Regione del Veneto, in qualità di socio, alla Fondazione "Cortina 2021" ai fini della promozione candidatura e della successiva organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021. Col presente provvedimento si intende ora assegnare ed approvare, secondo le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 4 della norma, il programma delle iniziative per la fruizione dei contributi da destinarsi alla gestione della Fondazione "Cortina 2021", unitamente alle norme per l'erogazione del beneficio economico.

L'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

La Federazione Internazionale Sci (FIS), nella seduta svoltasi a Cancun (MEX) il 09/06/2016, ha individuato la città Cortina d'Ampezzo quale soggetto cui assegnare il compito di organizzare il Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021.

Per il sostegno della candidatura ampezzana era stata costituita la Fondazione "Cortina 2021" (nel seguito denominata per semplicità "Fondazione") cui, in forza di specifica legge regionale, è chiamata a partecipare anche la Regione del Veneto, assieme ad altri soggetti quali il Governo, la Provincia di Belluno, il Comune di Cortina d'Ampezzo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

A tal fine, l'art. 19 della L.R. 23/02/2016, n. 7 *"Legge di stabilità regionale"*, autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per l'adesione della Regione del Veneto alla Fondazione e per il perseguimento delle altre finalità previste dallo Statuto della medesima, subordinatamente alla condizione che la Fondazione adegui il proprio Statuto per consentire al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio e provvedere alla designazione dei rappresentati della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

In particolare il comma 2 autorizza la Giunta regionale a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione, mentre il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto comma quantificati in Euro 95.000,00 per l'esercizio 2016.

Con L.R. 24/02/2016, n 8 "*Bilancio di previsione 2016-2018*" e successivi provvedimenti attuativi (D.G.R. n. 195 del 03/03/2016 e decreto S.G.P. n. 4 del 09/03/2016), sono stati individuati e dotati delle necessarie risorse i capitoli corrispondenti al sostegno dell'attività della Fondazione per un totale di Euro 100.000,00, di cui Euro 5.000,00 al capitolo 102641 per l'adesione della Regione alla Fondazione, ed Euro 95.000,00 al capitolo 102640 per la gestione della medesima.

Inoltre lo Statuto della Fondazione approvato con D.G.R. n. 795 del 27/05/2016 prevede all'art. 6 la costituzione di un fondo di gestione cui contribuisce anche la Regione con un apporto iniziale di Euro 95.000,00.

Con decreto della Sezione LL.PP. n. 429 del 17/06/2016, in attuazione della D.G.R. 795/2016 è stata impegnata la spesa di Euro 5.000,00 quale quota di partecipazione regionale al fondo patrimoniale a garanzia disciplinato dall'art. 6 dello Statuto della Fondazione, essendosi nel frattempo perfezionata l'obbligazione.

La D.G.R. n. 700 del 17/05/2016 dispone infine l'adesione della Regione alla Fondazione demandando a successivo provvedimento di Giunta l'assegnazione ed approvazione di un programma di iniziative per l'utilizzo dei contributi stabiliti dalla predetta L.R. 19/2016, art. 19.

Con nota via PEC in data 27/07/2016, la Fondazione ha trasmesso il programma delle iniziative per il biennio 2016 / 2017 e il relativo piano finanziario (**Allegato A** al presente provvedimento), agli atti della competente struttura regionale che ne ha esaminato la proposta e ritenuto le iniziative e il relativo piano finanziario valide e coerenti con quanto stabilito all'art. 6 dello Statuto.

Il programma presentato evidenzia un'attività di preparazione che prevede una fase di elaborazione del dossier di candidatura ed una fase di verifica delle necessità infrastrutturali, anche in accordi con gli operatori del territorio.

Si propone pertanto di approvare l'assegnazione del contributo economico stabilito dalla L.R. 19/2016, art. 19, commi 2 e 4 di Euro 95.000,00 che andrà a coprire le spese sostenute per le anzidette attività attribuite all'esercizio 2016 ed indicate nel piano finanziario di cui al programma suddetto.

L'erogazione del finanziamento avviene al termine delle attività previste e sulla base della presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, unitamente ad una relazione che riporti il livello di raggiungimento degli obiettivi, la ricaduta degli effetti nel territorio regionale e la presenza in termini di comunicazione dell'intervento regionale. Il Direttore, della competente Direzione regionale, provvederà, con propri atti a dettagliare le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la D.G.R. n. 700 del 17/05/2016;

Visto lo Statuto della Fondazione "Cortina 2021" approvato con D.G.R. n. 795 del 27/05/2016;

Vista la L.R. 23/02/2016, n. 7, art. 19;

Vista la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, comma 2;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2. di approvare il programma di iniziative proposto dalla Fondazione "Cortina 2021" **Allegato A,** parte integrante al presente provvedimento e relativo alla realizzazione delle iniziative previste dall'art. 6 dello Statuto a supporto dell'organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino assegnati dalla FIS a Cortina d'Ampezzo per il 2021;

3. di assegnare alla Fondazione "Cortina 2021" il contributo di Euro 95.000,00 per l'esercizio 2016 quale apporto iniziale a valere sul fondo di gestione per la realizzazione dello scopo istituzionale della medesima determinato sulla scorta del programma di cui al punto 2;

4. di determinare in Euro 95.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102640 nel bilancio di previsione 2016-2018, "Contributo alla gestione della Fondazione Cortina 2021 - Trasferimenti correnti (art.19, L.R. 23/02/2016, n. 7);

5. di dare atto che la struttura, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di dare atto che, la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra fra le tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 e costituisce debito non commerciale;

7. di incaricare il direttore della competente struttura regionale dell'esecuzione del presente provvedimento, anche in ordine alla determinazione delle spese ammissibili e alla modalità di rendicontazione;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 1/8

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016/30 GIUGNO 2017

Le attività svolte e in corso di svolgimento si possono dividere in categorie e per fasi e sono così sintetizzabili:

A) Periodo fino al 30 giugno 2016

1) Predisposizione del dossier di candidatura e accordi collegati

L'attività, svolta dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, è stata incentrata nella predisposizione, discussione ed esposizione al Congresso FIS di Cancun del dossier di candidatura di Cortina d'Ampezzo alla organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 e nella conclusione di accordi quadro di indirizzo con i diversi soggetti interessati e funzionali alla candidatura.

B) Periodo 2016 e 30 giugno 2017

2) Progetti relativi alla infrastruttura sportiva

2.1 Progettazione piste e aree d'arrivo. Predisposizione e/o verifica dei progetti relativi ai lavori da effettuarsi sulle aree di gare, in particolare quelli relativi agli adeguamenti delle piste per le gare veloci maschili (Area Impianti Ista), alla pista di slalom Col Drusciè (Area impianti Tofana), alla funivia intermedia Col Drusciè e alle aree di arrivo e partenza delle gare.

2.2 Accordi con proprietari terrieri. Negoziazione e perfezionamento di accordi per affitto/acquisto terreni area arrivo Rumerlo e zone destinate alla infrastruttura per la ripresa e la trasmissione delle immagini TV (c.d. TV Compound).

2.3 Progettazione strada. Attività di progettazione della strada di accesso all'area di gara (Gilardon, Rumerlo, Col Drusciè). Accordi con il Comune.

2.4. Avvio lavori adeguamento piste.

3) Accordi con le categorie e con le società di Impianti e altri

L'attività concerne sia accordi quadro di indirizzo per disciplinare il coinvolgimento delle categorie interessate dai Mondiali, in particolare Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore e Auronzo-Misurina, Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo, Associazione Commercianti - ASCOM di Cortina d'Ampezzo, ecc., sia accordi individuali, in particolare con le società degli impianti che ospitano le gare, con alberghi e ristoranti.

4) Incontri con FIS

L'attività riguarda una serie di incontri con i responsabili tecnici della FIS necessari alla progettazione dell'evento.

5) Attività commerciale, eventi e fiere

L'attività riguarda la partecipazione ad eventi di promozione dello sci, dei Campionati Mondiali e delle gare che si svolgeranno a Cortina nel periodo 2017-2021.

Inoltre, è prevista l'organizzazione di un festival sportivo in occasione della tappa di Coppa del mondo di Cortina del 2017 e l'organizzazione di eventi culturali sulla montagna.

6) Marketing, comunicazione e social media

L'attività riguarda iniziative di marketing, la predisposizione di una pubblicazione semestrale cartacea e la creazione e gestione del sito e dei diversi canali di social media, quali facebook, twitter, ecc.

Realizzazione e lancio del marchio dei Campionati Mondiali.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 3/8

Comitato di indirizzo 18 Luglio 2016

Cortina 2021

Ordine del Giorno

1. **Accordo con il Comitato Promotore della Candidature 2019; delibere inerenti e conseguenti**
2. **Esame dell'andamento al 30 giugno 2016; delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Prima ipotesi di Budget annuale e verifica del fabbisogno finanziario; delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Presa atto delle nomine da parte del FISI e della Regione Veneto nel Consiglio di Indirizzo. Nomina del 5° membro del Comitato Esecutivo di Gestione;**
5. **Approvazione della documentazione per il riconoscimento giuridico della Fondazione;**
6. **Autorizzazione alla sottoscrizione, da parte del Presidente della Fondazione, della Convenzione che attribuisce alla Fondazione il ruolo di "comitato organizzatore locale" dei mondiali 2021; delibere inerenti e conseguenti;**
7. **Prima ipotesi di Organigramma e relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;**
8. **Varie ed eventuali.**

1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 4/8

Consuntivo Finanziario 30 giugno 2016 (€,000) →

Cortina 2021

Incassi	205,5	• COMUNE, PROVINCIA, FISI TOTALE 50K (PATRIMONIO INDISPONIBILE)
Collaborazioni 1-1 / 30-6	(20,0)	• REGIONE VENETO 100K (DI CUI 5K PATRIMONIO INDISPONIBILE)
Professionisti infrastrutture Ante	(45,8)	• UNICREDIT 25k CATTOLICA ASS. 25k
Professionisti Infrastrutture gen - giu	(7,0)	
Professionisti Infrastrutture Post Cancun	(14,0)	
Professionisti Amministrativi Ante	(51,0)	
Professionisti amministrativi Fondazione	(15,1)	
Viaggi e Trasferte	(42,3)	
Trasferta Cancun	(79,4)	
Marketing	(19,4)	• VIAGGI E TRASFERTE - 33K RIADDEBIDATI DA FIS
Totale uscite	(294,1)	
Disavanzo	(88,6)	

2

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 5/8

I ipotesi Budget fabbisogno finanziario periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017 (€,000)

DESCRIZIONE	tot IVA incl.
Uscite	
Comitato ante Cortina 2021	(1.282,0)
Hosting contract e Collegati	(1.400,0)
Progettazione	(338,5)
Divisione Infrastrutture	(84,5)
Divisione Sportiva	(148,9)
Costi Commerciali, Eventi e Fiere	(142,2)
Comunicazione e stampa	(49,2)
Marketing	(119,6)
Trasferte	(77,7)
Costi Centrali	(554,8)
Consulenza ambientale e sostenibilità	(18,3)
Affitto / Acquisto terreni	(100,0)
Totale uscite	(4.315,6)
Entrate	
FIS consideration	610,0
Incassi vari sponsorizzazioni	300,0
Membri sottoscrittori (I stima)	100,0
Totale entrate	1.010,0
Avanzo / (disavanzo)	(3.305,6)
Saldo gestione al 30 giugno 2016	(88,6)
Fabbisogno di cassa	(3.394,2)

- Comitato - Cassiopea 732k, Comitato organizzatore 550k
- Hosting contract - Convenzione FISI (700k 31dic16, 700 30apr17). Da verificare la fiscalità
- Progettazione - Piste 64 k, Strade 220k
- Costi commerciali eventi e fiere - 20k consulenza partecipazione fiere, 110k costo eventi (al lordo eventuali incassi da sponsor.)
- Costi centrali – vedi foglio successivo

3

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 6/8

I ipotesi Budget fabbisogno finanziario periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017 (€,000)_MENSILIZZAZIONE

DESCRIZIONE	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	totale	IVA	tot IVA incl.
Uscite															
Comitato ante Cortina 2021	(400,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(750,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	(1.150,0)	(132,0)	(1.282,0)
Hosting contract e Collegati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(700,0)	0,0	0,0	0,0	(700,0)	0,0	0,0	(1.400,0)	0,0	(1.400,0)
Progettazione	0,0	0,0	(70,0)	(1,0)	(29,1)	(70,0)	0,0	(4,6)	(70,0)	0,0	0,0	(40,0)	(284,7)	(53,8)	(338,5)
Divisione Infrastrutture	(6,4)	(4,0)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	0,0	(4,0)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(11,4)	(70,2)	(14,3)	(84,5)
Divisione Sportiva	(8,1)	(8,1)	(13,1)	(8,1)	(8,1)	(13,1)	(33,1)	(8,1)	(13,1)	(8,1)	(8,1)	(13,1)	(142,3)	(6,6)	(148,9)
Costi Commerciali, Eventi e Fiere	0,0	0,0	(1,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	(105,0)	(14,0)	0,0	0,0	(20,0)	(140,0)	(2,2)	(142,2)
Comunicazione e stampa	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(46,0)	(3,2)	(49,2)
Marketing	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(98,0)	(21,6)	(119,6)
Trasferte	(2,5)	(2,5)	(10,7)	(8,8)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	(7,9)	(8,8)	(10,5)	(4,8)	(2,5)	(77,7)	0,0	(77,7)
Costi Centrali	(27,7)	(22,7)	(44,4)	(39,4)	(58,4)	(39,4)	(45,4)	(39,4)	(44,4)	(39,4)	(39,4)	(39,4)	(479,5)	(75,3)	(554,8)
Consulenza ambientale e sostenibilità			(5,0)			(5,0)				(5,0)			(15,0)	(3,3)	(18,3)
Affitto / Acquisto terreni							(100,0)						(100,0)		(100,0)
Totale uscite	(456,6)	(49,2)	(162,6)	(75,6)	(120,2)	(845,8)	(200,7)	(933,4)	(168,6)	(781,4)	(70,6)	(138,4)	(4.003,3)	(312,3)	(4.315,6)
Entrate															
FIS consideration				500,0									500,0	110,0	610,0
Incassi vari sponsorizzazioni					100,0		100,0		100,0				300,0		300,0
Membri sottoscrittori					35,0		35,0		30,0				100,0		100,0
Totale entrate	0,0	0,0	0,0	500,0	135,0	0,0	135,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	900,0	110,0	1.010,0
Avanzo / (disavanzo)	(456,6)	(49,2)	(162,6)	424,4	14,8	(845,8)	(65,7)	(933,4)	(38,6)	(781,4)	(70,6)	(138,4)	(3.103,3)	(202,3)	(3.305,6)
Saldo gestione al 30 giugno 2016	(88,6)												(88,6)		(88,6)
Fabbisogno di cassa	(545,2)	(49,2)	(162,6)	424,4	14,8	(845,8)	(65,7)	(933,4)	(38,6)	(781,4)	(70,6)	(138,4)	(3.191,9)	(202,3)	(3.394,2)

4

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 7/8

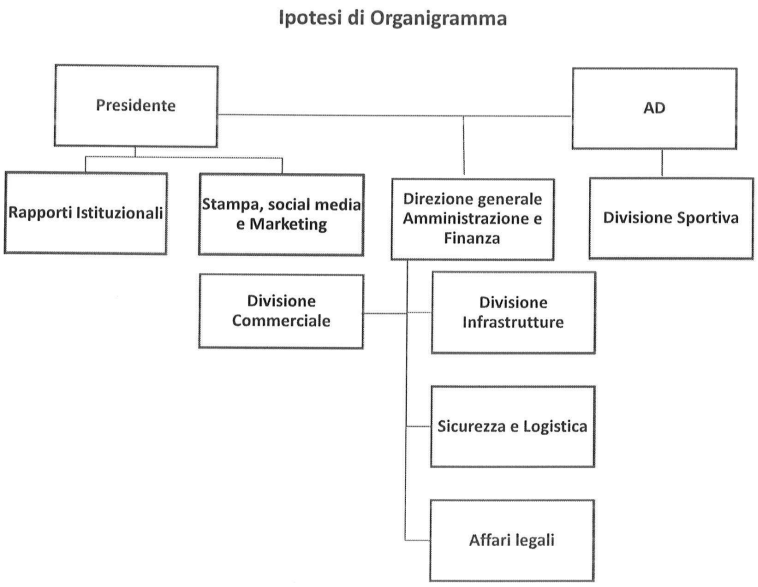
I ipotesi Budget fabbisogno finanziario periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017 (€,000)_MENSILIZZAZIONE

Dettaglio Costi centrali

DESCRIZIONE	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	totale	IVA	tot IVA incl.
Costi Centrali	**(27,7)**	**(22,7)**	**(44,4)**	**(39,4)**	**(58,4)**	**(39,4)**	**(45,4)**	**(39,4)**	**(44,4)**	**(39,4)**	**(39,4)**	**(39,4)**	**(479,5)**	**(75,3)**	**(554,8)**
Presidenza e Top Management (*)	*(14,9)*	*(13,9)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(25,7)*	*(285,7)*	*(51,5)*	*(337,2)*
- Consulenza fiscale-legale-amministrativa	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(8,3)*	*(100,0)*	*(22,0)*	*(122,0)*
- Revisori	*(4,0)*				*(4,0)*								*(8,0)*	*(1,8)*	*(9,8)*
- Assicurazioni					*(10,0)*		*(6,0)*						*(16,0)*		*(16,0)*
- Spese generali Ufficio	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(0,4)*	*(4,8)*		*(4,8)*
- Spese di rappresentanza			*(5,0)*		*(5,0)*				*(5,0)*				*(15,0)*		*(15,0)*
- Altre eventuali			*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(5,0)*	*(50,0)*		*(50,0)*

(*) Organi Amministrativi CEO/DG/DF

ALLEGATOA alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016 pag. 8/8



(Codice interno: 328131)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1262 del 01 agosto 2016

Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si aggiornano e integrano gli Indirizzi regionali approvati con precedenti deliberazioni n. 1619 del 23 maggio 2006 e n. 1379 del 17 luglio 2012, tenuto conto delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2009/128/CE.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

La direttiva 2009/128/CE è stata recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; con successivo decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il Piano di Azione Nazionale, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

Le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del piano sono, in sintesi: la formazione degli utilizzatori, distributori e consulenti; azioni di informazione e sensibilizzazione; l'introduzione dell'obbligo del controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile; promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari; la corretta gestione dei prodotti fitosanitari, dall'acquisto allo smaltimento dei rifiuti; la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il Piano di Azione Nazionale, al paragrafo A.5.6, dà indicazioni specifiche e prevede che le Regioni e le Province autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso. E' prevista inoltre l'adozione, da parte delle Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, dei provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2070 del 3 agosto 2010 aveva attivato la costituzione di un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti al fine di individuare le misure e i tempi per la riduzione degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Gruppo di lavoro aveva predisposto una proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari, oltre ad un documento di carattere generale concernente gli Indi

rizzi regionali in materia, approvato con DGR n. 1379 del 17 luglio 2012, che teneva conto delle indicazioni della direttiva 2009/128/CE e anticipava in parte le indicazioni del PAN.

Precedentemente, con laDGR n. 1619 del 23 maggio 2006, erano state approvate specifiche disposizioni in materia di trattamenti fitosanitari ad attività diserbante in aree extra agricole, in applicazione dell'articolo 5, comma 22, lettera a) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194.

Le disposizioni approvate con la DGR n. 1379/2012 e con la DGR n. 1619/2006, devono essere necessariamente riviste alla luce del nuovo quadro normativo che, oltre a fornire indicazioni più puntuali, comporta anche una diversa attribuzione di competenze. In particolare, per quanto riguarda l'uso dei prodotti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade, il DM 22 gennaio 2014 ha affidato alle Autorità nazionali il compito di adottare criteri ambientali da inserire nei capitolati tecnici delle gare d'appalto.

Per quanto sopra, la Direzione Parchi Foreste e Agroambiente ha avviato un confronto con le altre strutture regionali competenti, al fine di predisporre il presente provvedimento, che aggiorna ed integra la precedente DGR n. 1379/2012.

Sono stati organizzati incontri e raccolte le osservazioni dei seguenti portatori di interesse: Associazione dei Comuni del Veneto, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni ambientaliste quali WWF e Legambiente.

Successivamente a tali incontri, si è pervenuti alla stesura definitiva dei seguenti documenti:

- Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, che costituisce **Allegato A** alla presente deliberazione;
- Proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari, **Allegato B**;
- Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitarinelle aree frequentate dalla popolazione, **Allegato C**;

Le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno pertanto disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

Da ultimo, si propone alla Giunta regionale di incaricare il Direttore Direzione Parchi Foreste e Agroambiente di provvedere, con propri provvedimenti ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CE e 91/414/CE;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 136 del 31 gennaio 2003 che ha approvato il Progetto regionale FAS "Fitosanitari-Ambiente-Salute";

VISTA la DGR n. 1619 del 23 maggio 2006 avente per oggetto: "Disposizioni regionali in materia di trattamenti fitosanitari ad attività diserbante in aree extra agricole";

VISTA la DGR n. 1379 del 17 luglio 2012 avente per oggetto: "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010";

CONSIDERATA la necessità di aggiornare gli indirizzi regionali in materia, adottati con le precedenti DGR n. 1619/2006 e DGR n. 1379/2012, in applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2009/128/CE;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente recepite, i seguenti allegati:

   - **Allegato A:** Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
   - **Allegato B:** Proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari;
   - **Allegato C:** Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari.

2. di abrogare le precedenti DGR n. 1619 del 23 maggio 2006 e n. 1379 del 17 luglio 2012;

3. di incaricare il Direttore Direzione Parchi Foreste e Agroambiente di adottare ogni provvedimento necessario a fornire adempimento agli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari di cui al precedente punto 1;

4. di trasmettere per via telematica, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 82/2005, a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto il presente provvedimento, ai fini dell'adeguamento dei Regolamenti di Polizia Rurale, nell'ambito della propria autonomia e potestà;

5. di pubblicare integralmente sul sito della Regione del Veneto il presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Parchi Foreste e Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1262 del 01 agosto 2016 pag. 1/28

INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I. Scopo e campo di applicazione

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari (PF) è un impegno e un dovere di tutti, anche attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce, dando così un contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio della Regione del Veneto. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Gli "**Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari**" conformemente agli indirizzi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al D.Lgs n. 150/2012 e al DM 22 gennaio 2014 sono uno strumento rivolto:

- alle diverse figure professionali che nell'utilizzo dei PF devono seguire le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e da regolamenti comunali;
- alle Autorità competenti e ai soggetti che sono tenuti ad applicare le disposizioni, in particolare quelle contenenti nel paragrafo A.5.6 del PAN, in materia di impiego dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole adiacenti a tali aree;
- agli utilizzatori occasionali che nei loro orti e giardini impiegano questi prodotti, dovendo osservare le stesse regole e precauzioni, considerato che anche piccole quantità, se mal gestite, possono generare pericolo.

Gli Indirizzi, ripercorrendo il ciclo di vita del PF – dalla fase di vendita all'utilizzo finale – vogliono favorire una convivenza civile tra cittadino e agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

Il PAN persegue l'obiettivo della progressiva diminuzione delle quantità di PF utilizzati, promuovendo la diffusione della lotta integrata e dell'agricoltura biologica; a tal fine si auspica che gli Enti locali cui il Regolamento è rivolto definiscano obiettivi quantitativi di riduzione progressiva dell'impiego dei PF all'interno del territorio di rispettiva competenza, al fine di promuovere, anche attraverso la necessaria informazione dei cittadini e degli operatori, un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

II. Definizioni

Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni:

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi

territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), gli orti sociali, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".

2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:
   - stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
   - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

   In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano**: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura – rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
10. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel movimento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

11. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
12. **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
    - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
    - influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
    - conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
    - controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
    - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

    A partire dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se o per conto terzi, i PF deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
13. **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali:** a partire dal 26 novembre 2015 tutti coloro che non sono in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF possono acquistare esclusivamente prodotti destinati ad utilizzatori non professionali. Le tipologie di prodotti ad uso non professionale sono due:
    - prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico;
    - prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare e su tappeti erbosi ed aree incolte.

    Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.
14. **Utilizzatore professionale**: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che utilizza i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.
15. **Distributore**: persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
16. **Consulente**: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1101 del 18 agosto 2015.
17. **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari**: ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per queste tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico.

III. Etichetta del prodotti fitosanitari

L'**etichetta** di un PF riporta le indicazioni necessarie affinché la manipolazione e l'utilizzo del PF riduca al minimo il rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Di conseguenza, la lettura dell'etichetta risulta fondamentale prima dell'esecuzione del trattamento fitosanitario. (1)

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, Classification Labelling Packaging (CLP) è il nuovo sistema relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio dei PF e dei principi attivi. (2) Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l'Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale. Un PF può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità e con le dosi riportate in etichetta. Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e sanzionabile.

Gli elementi fondamentali della nuova etichettatura sono:

a. **Pittogrammi di pericolo:** una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come "pericolo" o "attenzione" che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza "pericolo" si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre "attenzione" si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.

b. **Indicazioni di pericolo (frasi H):** descrivono la natura del pericolo**,** ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericolo chimico-fisico, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.

c. **Consigli di prudenza (frasi P):** descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione).

Altre prescrizioni riportate in etichetta:

1. **Dosaggio:** l'etichetta riporta un "intervallo" di valori di dosaggio nel quale il prodotto è efficace riferito alla coltura e alle avversità, espresso come concentrazione (g/hl - ml/hl e/o kg/ha - l/ha). Quando il volume di acqua non è riportato in modo specifico, si può far riferimento a un "volume standard" a seconda delle colture arboree (per esempio 10 hl/ha per il vigneto); tuttavia questi volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti. Quando la dose per ettaro è riportata in etichetta con la dicitura "Dose massima", questa rappresenta un limite massimo non superabile.

2. **Posizionamento temporale**: è l'indicazione relativa a determinati periodi di impiego. Ad esempio, alcuni oli minerali riportano in etichetta la seguente dicitura: "*Sono molto caustici, devono perciò essere usati solo quando le piante sono in pieno riposo vegetativo*". Laddove riportate, queste indicazioni sono vincolanti e devono essere attentamente valutate prima dell'utilizzo del prodotto.

3. **Indicazioni d'impiego**: indicazioni su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) ed a quali fini, può essere usato il PF.

4. **Limitazioni al numero dei trattamenti**: se in etichetta viene riportata la frase: "*Non effettuare più di due trattamenti all'anno*" è necessario rispettare tassativamente il numero massimo di interventi.

5. **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza**: è l'intervallo di tempo che intercorre fra l'ultimo trattamento e la raccolta ed è totalmente indipendente dalla classificazione dei prodotti; non varia mai, anche se si riducono le dosi di impiego del PF, o se le derrate alimentari vengono lavate. Le

autorizzazioni ministeriali fissano pertanto, per ogni formulato commerciale, un intervallo di sicurezza specifico per ogni coltura sulla quale è consentito l'impiego.

6. **Vincoli relativi alle fasce di rispetto**: in etichetta possono essere riportate le frasi relative alle precauzioni da adottare per assicurare la tutela dell'ambiente: *"Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di X metri dalla vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali"*. In merito ai vincoli riguardanti le fasce di rispetto si può trovare in etichetta, in aggiunta alla precedente, anche la frase: *"In alternativa, utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar*." [(3)] In questo caso, per ridurre la fascia di rispetto, l'utilizzatore dovrà dotarsi dell'attrezzatura indicata in etichetta.
7. **Tempo di rientro**: rappresenta il tempo che si deve attendere dopo un trattamento per poter rientrare in aree trattate a svolgere attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Per la maggior parte dei formulati non viene ancora indicato in etichetta, in questo caso si deve entrare nel campo con la vegetazione asciutta e sempre dopo 48 ore dalla fine del trattamento.
8. **Altre indicazioni riportate in etichetta** sono:
    a. nome commerciale;
    b. tipo di prodotto (fungicida, insetticida, ecc.);
    c. tipo di formulazione (polvere secca, polvere bagnabile, ecc);
    d. composizione e quantità dei principi attivi;
    e. modalità d'azione;
    f. compatibilità con altri PF;
    g. eventuali effetti fitotossici;
    h. estremi dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (titolare dell'autorizzazione, fabbrica di produzione e di confezionamento);
    i. numero e data di registrazione;
    j. numero e codice della partita per la tracciabilità;
    k. informazioni sanitarie per il medico.

IV. Scheda dati di sicurezza

La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Le informazioni contenute nella SDS comprendono 16 punti raggruppati in 6 "Aree tematiche"

1. **Generale:** racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto, anche in relazione agli usi e alla normativa.
2. **Caratterizzante:** descrive le principali proprietà chimico-fisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi.
3. **Salute umana:** contiene informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le informazioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso.
4. **Ambiente:** descrive gli impatti sull'ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione.
5. **Emergenza:** descrive le misure più appropriate, ove esistano, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto come incendio, sversamento accidentale di prodotto o smaltimento.

6. **Varie:** riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata.

Dal 1° giugno 2015 la scheda dati di sicurezza dovrà contenere i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP ed essere conforme all'allegato II del regolamento (CE) n. 453/2010.

Si ricorda, che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda dati di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela, obbligatoriamente quando:

- le sostanze o le miscele sono classificate pericolose secondo il Regolamento CLP;
- le sostanze sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

V. Vendita di prodotti fitosanitari

L'abilitazione alla vendita di PF è rilasciata, a norma del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Azione A.1, dall'Azienda ULSS del luogo di residenza del richiedente che abbia 18 anni di età e abbia superato l'esame a conclusione del corso della durata minima di 25 ore, come previsto con DGR n. 1069 del 11 agosto 2015.

A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei PF, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, i distributori di PF di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni PF, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali.

VI. Acquisto dei prodotti fitosanitari

Con l'acquisto dei PF, ogni responsabilità in merito al trasporto, conservazione, utilizzo e manipolazione viene trasferita integralmente dal venditore all'acquirente.

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare PF destinati a utilizzatori professionali. Gli utilizzatori non professionali, a decorrere dal 26 novembre 2015 potranno acquistare e utilizzare esclusivamente PF che recano in etichetta la specifica dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", fatte salve indicazioni e disposizioni specifiche emanate dall'Autorità competente.

Il certificato di abilitazione viene rilasciato da AVEPA a persone maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del D.Lgs n. 150/2012 e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 2136 del 18 novembre 2014, è strettamente personale e deve essere in possesso del titolare. L'eventuale smarrimento, furto e distruzione del documento possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, presentata congiuntamente alla richiesta di duplicato ad AVEPA.

Il venditore è obbligato a fornire gratuitamente all'acquirente, al momento dell'acquisto di un PF, la relativa scheda dati di sicurezza con informazioni per la protezione della salute e dell'ambiente sul luogo di lavoro, per le sostanze o le miscele che sono classificate pericolose e per le sostanze che sono

classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

In caso di mancata consegna della SDS da parte del rivenditore, l'utilizzatore deve richiederla obbligatoriamente.

VII. Il trasporto dei prodotti fitosanitari

Se il trasporto dei PF viene effettuato dal rivenditore, la responsabilità del trasporto è del rivenditore stesso. Questo implica che qualsiasi problema derivante dal trasporto non adeguato del PF dovrà essere gestito dal rivenditore.

Invece, se il trasporto dei PF viene effettuato dall'azienda agricola, la responsabilità in questo caso è dell'agricoltore, che dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare incidenti.

Le misure di prevenzione e sicurezza indispensabili per evitare danni derivanti da possibili incidenti sono di seguito elencate:

1. Il piano di carico del veicolo deve essere privo di spigoli o sporgenze taglienti e in grado di contenere eventuali perdite di prodotto. Per piccole quantità di PF si deve utilizzare un contenitore in grado di evitare la dispersione di eventuali perdite di prodotto, per es. un bauletto in plastica a tenuta stagna con coperchio.
2. Prima del trasporto è necessario essere in possesso di:
   a. documento di trasporto (conforme al DPR n. 472/96) che descriva la merce conformemente a quanto previsto dalla normativa ADR (Accord Dangereuses Route) o, in alternativa, lo scontrino fiscale o la fattura accompagnatoria ; [(4)]
   b. schede di sicurezza del prodotto, qualora non siano già disponibili in azienda;
   c. documentazione prevista dalla normativa ADR in caso di trasporto di merci pericolose, oppure dichiarazione di esenzione. Questa informazione viene fornita dal rivenditore/fornitore.
3. Nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
   a. mantenere i PF nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
   b. non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
   c. fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
   d. portare, unitamente alla patente di guida, anche il "certificato di abilitazione all'acquisto e vendita dei PF";
   e. tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l'operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con "!" e la frase "Rifiuto Speciale Pericoloso");
   f. in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l'Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV-Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale), competenti per territorio.

VIII. Conservazione dei prodotti fitosanitari

Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori di PF, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

1. Il deposito dei PF obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i PF. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di PF (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei PF può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei PF deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il PF, le acque di lavaggio o i rifiuti di PF possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei PF deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.(5)
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. E' opportuno acquistare i quantitativi di PF strettamente necessari al fine di evitare l'accumulo di prodotti scaduti o non più autorizzati/registrati. Relativamente a quest'ultimo aspetto è importante controllare sempre i decreti di revoca dei PF e mantenersi aggiornati sui siti web dedicati. (6)
8. I prodotti non più utilizzabili (es. prodotti revocati, non più ammessi su una coltura) devono essere chiaramente identificati e separati dagli altri prodotti.
9. I PF devono essere stoccati:
    a. nei loro contenitori originali, con le etichette integre e al riparo dalla luce solare;
    b. i contenitori danneggiati o che perdono devono essere sistemati in un contenitore a tenuta o sovra contenitore, identificato con un'etichetta recante il nome del prodotto. Durante tali operazioni devono essere utilizzati adeguati DPI;
    c. i contenitori vuoti devono essere posizionati con l'apertura rivolta verso l'alto. Vanno poi sistemati insieme con le relative linguette e con i coperchi ben chiusi, in un cassonetto chiuso o di sacchi di plastica, appositamente etichettati;
    d. le confezioni di carta devono essere protette dal contatto con spigoli e margini taglienti;
    e. i prodotti liquidi devono essere posizionati sempre nei ripiani più bassi rispetto alle polveri e i prodotti più tossici e più pesanti sotto quelli meno tossici.
10. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i PF (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
11. L'accesso al deposito dei PF è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
12. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
13. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

14. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
15. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

IX. Pianificazione del trattamento

Il trattamento deve essere eseguito esclusivamente in funzione delle effettive esigenze della coltura, valutato con appropriati metodi di monitoraggio e nel rispetto dei principi e dei criteri della Difesa Integrata.(7)

La pianificazione del trattamento é molto importante al fine di prevenire i rischi legati ai PF, in particolare per quanto riguarda i rischi di contaminazione delle acque. Alcune operazioni possono essere effettuate periodicamente, come ad es. la mappatura delle aree di protezione, delle aree di tutela e delle aree di rispetto attraverso opportuna planimetria, oppure con adeguata segnalazione in campo, o la scelta e acquisto dell'attrezzatura irrorante e il suo controllo periodico. Altre operazioni devono essere ripetute ogni volta che si esegue un trattamento (es. scelta del tipo di ugello in funzione delle condizioni ambientali del momento, del volume di irrorazione, ecc.). Di seguito sono schematizzate le verifiche e attenzioni che devono far parte della fase di pianificazione:

1. Tutte le irroratrici nuove di fabbrica devono essere conformi ai requisiti CE, anche per la manutenzione. E' necessario al momento dell'acquisto verificare la presenza del marchio CE sulla macchina e la disponibilità del certificato di conformità.
2. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei PF, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto al comma A.3, del decreto 22 gennaio 2014.
3. Le attrezzature vanno sottoposte obbligatoriamente (decreto 22 gennaio 2014, comma A.3.6) a regolazione o taratura e manutenzione periodica in modo da garantire la distribuzione della quantità necessaria per ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi dei prodotto. Su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno riportate, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi utilizzati per le principali tipologie colturali.
4. La regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita volontariamente presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al paragrafo precedente.
5. La miscelazione del prodotto e il riempimento dell'irroratrice con attrezzature provviste di valvole anti-ritorno, deve essere eseguita con la massima attenzione al fine di evitare i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque per dispersione del prodotto.
6. Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:
   - la copertura dei pozzi;
   - il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.
7. Mettere in atto le misure di mitigazione, al fine di ridurre i fenomeni di contaminazione da PF di tipo diffuso per deriva originata dal movimento del PF nell'atmosfera come gocce di PF che compongono il getto irrorato, trasportate come particelle sospese nell'aria, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio che può determinare:
   - contaminazione diretta delle persone e animali con possibili effetti sulla salute;

- impatto sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali;
- contaminazione con residui di PF non autorizzati di coltivazioni diverse da quelle trattate;
- danni per fitotossicità su colture limitrofe alle aree trattate.

Per ridurre la deriva è opportuno adottare adeguate misure di mitigazione quali:

- valutare le condizioni atmosferiche e meteorologiche al momento dell'irrorazione (presenza di vento, temperatura, umidità dell'aria, turbolenze);
- predisporre delle barriere fisiche di protezione (fasce inerbite, siepi, ecc.); (8)
- modificare le caratteristiche del getto irrorato mediante l'utilizzo di ugelli antideriva, additivi antideriva, pressione di erogazione, velocità di avanzamento e portata del ventilatore in modo da produrre gocce di dimensione tali da essere meno soggette a deriva.

In ogni caso è vietato effettuare i trattamenti con presenza di vento tale da causare fenomeni di deriva.

Devono inoltre essere prevenuti i fenomeni di contaminazione per ruscellamento che consiste nel trasporto del PF con l'acqua di scorrimento superficiale, dall'area trattata a un corpo idrico. Si verifica quando l'intensità delle precipitazioni (pioggia o irrigazione) è superiore alla capacità di assorbimento da parte dei terreni. I fenomeni di ruscellamento, possono essere ridotti o eliminati attraverso:

- il rispetto delle previste distanze dai corpi idrici superficiali;
- tecniche particolari di applicazione dei PF al suolo: interramento degli erbicidi, utilizzo di dosi ridotte, localizzazione del trattamento.

X. Preparazione della miscela e trasferimento in campo

La preparazione della miscela è una fase molto delicata per l'operatore, che in quel momento si trova a diretto contatto con la sostanza allo stato puro e ad elevata concentrazione. Fin dall'inizio, pertanto, devono essere indossati totalmente e scrupolosamente i DPI.

Di seguito le principali attenzioni da adottare nella preparazione della miscela:

1. Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici superficiali e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:
   - impiegare una valvola di non ritorno nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali;
   - negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice;
   - il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.
2. Scegliere il PF in funzione delle colture da trattare e delle avversità da controllare e in particolare sulla base dell'efficacia, della selettività nei confronti degli organismi utili, delle strategie antiresistenza, della modalità d'azione (preventiva, curativa e di copertura). In pratica, a parità di efficacia, è preferibile che l'operatore scelga il PF meno pericoloso per l'uomo, selettivo per gli organismi utili e a basso impatto ambientale. In particolare è da preferire l'utilizzo di:
   - prodotti formulati in microgranuli evitando l'uso di polveri bagnabili che provocano dispersioni di prodotto nella fase di preparazione della miscela;
   - prodotti confezionati in sacchi idrosolubili che offrono il doppio vantaggio di evitare il contatto dell'utilizzatore col prodotto e risolvere lo smaltimento degli imballaggi contaminati.

3. Leggere attentamente l'etichetta del PF scelto per verificare eventuali vincoli (es. fasce di rispetto, tempi di rientro, uso DPI specifici, ecc.).
4. Rispettare le dosi riportate in etichetta e in particolare non superare mai le quantità massime indicate per ettaro.
5. Risciacquare i contenitori vuoti mediante ugello lava barattoli situato nel premiscelatore, o in alternativa, con acqua pulita che sarà utilizzata nel trattamento, in modo tale che possano essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti.
6. Preparare la miscela fitoiatrica in quantità sufficiente per l'area da trattare, determinata secondo la seguente procedura:
   a. individuazione della superficie da trattare;
   b. determinazione del volume d'acqua per ettaro;
   c. individuazione della dose di impiego per ettaro;
   d. calcolo della quantità di prodotto e di acqua da utilizzare in relazione alla superficie complessiva da trattare.
7. Spostarsi con l'attrezzatura contenente la miscela fitoiatrica all'interno della proprietà purché non si percorrano o attraversino strade pubbliche: in tal caso valgono le regole riportate al punto 7.

XI. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Nel rispetto dei principi della difesa integrata, la scelta del momento dell'intervento deve essere effettuata in relazione alla presenza e allo sviluppo delle avversità, anche utilizzando i bollettini fitosanitari che, avvalendosi di modelli previsionali, reti di monitoraggio, previsioni meteorologiche, forniscono indicazioni relative al posizionamento temporale degli interventi in funzione del maggior rischio d'infezione, e avvalendosi di specifici monitoraggi aziendali eseguiti in campo attraverso controlli visivi e trappole a feromoni (nel caso degli insetti). Altrettanto importanti sono le indicazioni fornite dallo "storico aziendale". Durante il trattamento l'utilizzatore professionale deve prestare particolare attenzione alle seguenti regole:

1. Consentire l'utilizzo dei PF solo a personale qualificato munito del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo.
2. Fare sempre uso dei previsti DPI che devono essere lavati separatamente dagli altri indumenti dopo l'utilizzo o correttamente smaltiti se monouso.
3. Rispettare il tempo di rientro riportato in etichetta; qualora non indicato, è vietato entrare nel campo senza DPI dopo il trattamento prima che siano trascorse 48 ore.
4. Non eseguire i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, sulle colture agrarie in fioritura dall'apertura alla caduta dei petali. Prima di eseguire qualsiasi trattamento nei vigneti e nelle colture arboree, è bene verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura; in questi casi bisogna provvedere allo sfalcio delle erbe per evitare morie di api (Legge regionale n. 23/1994).
5. Non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di non irrorare con vento di intensità superiore a 2,5 - 3 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.
6. Eseguire trattamenti nelle "aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
7. Rispettare le distanze dai corpi idrici superficiali (come definiti nella nota 3) se previste nelle etichette dei PF; ad esempio "*non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri di distanza dai corpi*

idrici superficiali". Qualora in etichetta sia riportata la frase: *in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar*", per ridurre la fascia di rispetto l'utilizzatore dovrà dotarsi dell'attrezzatura richiesta in etichetta.

8. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei PF, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo che la "nube irrorante" non esca dall'appezzamento trattato. Al fine di ridurre tali rischi è necessario:
   a. interrompere la distribuzione quando si svolta a fine appezzamento o filare effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
   b. irrorare il filare o i filari di confine, se necessario per evitare la deriva, solamente verso l'interno del fondo;
   c. accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni in prossimità di strade aperte al pubblico e linee ferroviarie e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o mezzi di transito. In particolare, dovendo trattare un filare prospiciente e parallelo alla strada, l'irrorazione va effettuata soltanto sul lato della strada verso l'interno del campo, sospendendo momentaneamente la distribuzione in caso di transito di persone, animali o veicoli. I filari interni, in prossimità della strada, vanno in ogni caso irrorati in modo da evitare qualsiasi deriva del PF all'esterno del campo trattato.

9. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali adottate, si verificasse una immissione di PF in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

10. Per i trattamenti effettuati in serra, oltre a tutte le indicazioni riportate per le operazioni di rientro in pieno campo, assicurarsi di aver ben ventilato la serra prima di entrarvi.

XII. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Le Amministrazioni comunali al fine della tutela della salute pubblica con apposito provvedimento del Consiglio comunale individuano le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al PAN, paragrafo A.5.6: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

2. In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:
   a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
   b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

3. Nelle aree individuate dalle Amministrazioni comunali ai sensi del comma 1 e 2, è necessario ridurre l'uso dei PF o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ed attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.

4. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici si rende necessario l'utilizzo di PF nelle aree

frequentate dalla popolazione, questi ultimi, dovranno essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute e che rispettano le prescrizioni del PAN.

5. Nelle aree suddette, l'eventuale utilizzo di PF ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
   - trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09,
   - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
6. E' comunque escluso l'utilizzo di PF:
   - classificati tossici e molto tossici;
   - che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni;
   - contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008.
7. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38 (o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 - H302, H319, H315), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
8. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1 e 2, non possono essere utilizzati PF che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
9. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
10. In ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
11. In caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, non si può ricorrere, in ogni caso, all'uso di prodotti diserbanti:
    - che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
12. Sulle alberate stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

13. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
14. Negli orti e giardini privati si dovranno prioritariamente utilizzare PF autorizzati per l'agricoltura biologica, a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

XIII. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale è vietato a distanza inferiore di 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili l'utilizzo di PF:
   - classificati tossici, molto tossici;
   - recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61; R62, R63, e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65, e successive modificazioni ed integrazioni;
   - contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 127/2008 (H351, H334, H317, H360, H361, H341).
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del PF utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
   a. nelle colture arboree:
      - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
      - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
      - entro una distanza di sicurezza di 10 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
      - siano utilizzate irroratrici a tunnel.

   b. nelle colture erbacee:
      - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
      - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino e comunque nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

XIV. Informazione preventiva e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
   a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
   b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
   c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
2. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".
3. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
4. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
5. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

XV. Registro dei trattamenti

1. L'articolo 16 del D.Lgs n. 150/2012 ridefinisce gli aspetti applicativi del Registro dei trattamenti, nel quale devono essere annotati tutti i trattamenti effettuati.
2. Il Registro dei trattamenti, che deve essere conservato per i tre anni successivi a quello di compilazione e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, va compilato anche per i trattamenti fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione solo i soggetti che utilizzano PF esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo. In particolare è necessario:

- conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore che lo deve sottoscrivere, il "Registro" nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione;
- conservare in copia insieme al "Registro", i DDT e le fatture d'acquisto dei PF;
- in caso di smarrimento o distruzione del "Registro", dare immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio.

3. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria).
4. L'utilizzo professionale di PF in ambito extra agricolo (es. aree verdi aperte al pubblico – campi sportivi, pertinenze di strutture ricettive, ecc) deve essere in ogni caso riportato nel registro dei trattamenti.
5. Se l'utilizzo professionale dei PF viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria).

XVI. Operazioni successive al trattamento

1. E' importante pianificare in modo preciso il volume di distribuzione per evitare che nella macchina irroratrice resti una parte di miscela inutilizzata: qualora ciò accadesse, il residuo va diluito in rapporto di almeno 1/100 e ridistribuito sull'appezzamento dopo che le parti vegetali siano asciugate; in questo modo, se i calcoli effettuati per preparare la miscela erano corretti, il dosaggio per ettaro non verrà superato.
2. Qualora non sia possibile ridistribuirla in campo, la miscela residua dovrà essere raccolta in un contenitore che verrà ritirato da società specializzate per la raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.
3. Se si rende necessario il lavaggio interno dell'irroratrice con il riutilizzo in campo della miscela, anche in questo caso, prima della distribuzione, si rende necessaria una diluizione con un volume di acqua pulita pari a 100 volte il residuo stesso.
4. Per lo smaltimento dei contenitori vuoti bisogna ricordare che i contenitori di PF vuoti e bonificati sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, mentre i residui di miscela di PF e i PF revocati sono rifiuti speciali pericolosi.
5. I contenitori dei PF, una volta svuotati del loro contenuto, non possono venire riutilizzati per nessun motivo e non possono essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per rifiuti urbani. E' vietato inoltre bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. I contenitori vuoti possono rappresentare non solo causa di inquinamento, ma anche un pericolo per le persone. In ogni caso, l'onere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali, in base a quanto dispone il D.Lgs. n. 152/06, è a carico di chi ha prodotto il rifiuto.
6. La metodologia da seguire nella bonifica dei contenitori vuoti si diversifica a seconda che si tratti di lavaggio manuale o meccanico (con ugello lava-barattolo).
7. Nel caso di lavaggio manuale si deve:
   - immettere una quantità di acqua pulita nel contenitore pari al 20% della sua capacità;
   - chiudere il contenitore e agitare bene il contenitore;
   - trasferire il refluo nell'irroratrice, per l'utilizzo nel trattamento fitosanitario o se non possibile smaltire come rifiuto speciale pericoloso;
   - far sgocciolare il contenitore;
   - ripetere tale procedura per almeno 3 volte (6 per i prodotti T+ o T).

Nel caso di lavaggio meccanico si procede nel modo seguente:
- utilizzare una pressione dell'acqua di almeno 3,0 bar con una portata minima di 4,5 litri/minuto;
- il tempo di lavaggio deve essere di almeno 40 secondi;
- il tempo di sgocciolamento deve essere pari ad almeno 60 secondi.

8. Per il lavaggio dei contenitori è altresì possibile utilizzare gli ugelli lava-barattoli presenti all'interno dei pre-miscelatori o nel filtro a cestello posizionato all'interno dell'apertura principale del serbatoio della macchina irroratrice.
9. Lo smaltimento si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:
   a. I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificati mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, nel deposito dei PF o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un area separata, appositamente dedicata, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.
   b. I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo la normativa vigente.

XVII. Sanzioni

1. Il decreto legislativo n. 150/2012, all'art. 24 prevede per gli utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti) le seguenti sanzioni per:

- **Acquisto o utilizzo di PF e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo":** salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene PF, presta consulenze sull'impiego di PF e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
- **Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei PF:** salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei PF ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
- **Mancato rispetto misure a tutela ambiente acquatico, dalle fonti di approvvigionamento acqua potabile e delle aree specifiche:** salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
- **Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti:** salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE **COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI**	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	**DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)**

Note

1) Al fine di acquisire una completa conoscenza di tutte le problematiche (agronomiche, ambientali e sanitarie), connesse all'uso dei PF e l'adozione di comportamenti di scrupolosa attenzione per i pericoli che un loro non corretto utilizzo può determinare per l'ambiente e la salute umana, si segnala la guida per il corretto impiego dei PF. (http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618)

2) Dal 1° giugno 2015 è obbligatoria la classificazione delle miscele secondo il sistema CLP. Fino al 31 maggio 2017 è consentito lo smaltimento delle scorte degli agro farmaci già immessi sul mercato al 1° giugno 2015; potranno quindi essere reperibili sul mercato, per lo stesso prodotto, confezioni con etichetta conforme alla vecchia normativa e confezioni con etichetta conforme al Regolamento CLP.

3) Il Gruppo di lavoro *ad hoc* della Commissione Consultiva per i PF nel documento di orientamento "*Misure di mitigazione per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento*" ha definito che sono da considerarsi rilevanti allo scopo di proteggere la vita acquatica, tutti i corpi idrici superficiali o naturali, permanenti e temporanei, ad eccezione di:

a. scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti contemporaneamente;
b. adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
c. pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Non rientrano tra questi corpi idrici le risaie, soggette ad altro tipo di valutazione e protezione ambientale.

La distanza di tali fasce si misura dal bordo del campo trattato (o dall'inizio della porzione di campo non trattata) al punto in cui il pelo dell'acqua, abitualmente presente nel corpo idrico, incontra l'argine verso il campo trattato.

4) Il Trasporto, i veicoli e la normativa ADR.

ADR è l'acronimo di "Accord Dangereuses Route", sintesi di "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", ossia "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Dal 1° Gennaio 1997, l'applicazione delle norme dell'ADR è diventata obbligatoria anche per i trasporti interni, in virtù dell'intenzione dell'Unione Europea di realizzare il mercato unico anche in questo settore (Direttiva n. 94/55/CEE del 21/11/1994).

Considerata la complessità della normativa, si forniscono solo alcune indicazioni generali.

Le sostanze sono state suddivise in CLASSI (da 1 a 9); alle sostanze delle diverse classi viene assegnato un CODICE DI CLASSIFICAZIONE (numeri + lettere) in base alle loro caratteristiche di pericolosità, infine, le sostanze sono suddivise in GRUPPI DI IMBALLAGGIO a seconda del grado di pericolo che presentano.

Non tutti i trasporti di merci pericolose sono soggetti all'ADR e quindi possano essere trasportate in regime di esenzione ADR.

E' prevista l'esenzione totale in base al quantitativo trasportato o alla tipologia di imballaggio in una serie di situazioni:

- tipologie particolari di trasporti effettuati da ditte a clienti o per auto rifornimento;
- trasporti di merci imballate in piccole quantità;
- trasporto imballaggi vuoti non ripuliti.

L'esenzione parziale è prevista invece quando le quantità complessive o la somma delle quantità delle diverse merci non supera i limiti di una tabella la quale suddivide le sostanze pericolose in categorie di trasporto (da 0 a 4) all'interno delle quali si trovano sostanze di classi diverse. Per ogni categoria di trasporto, viene fissata una quantità complessiva che non deve essere superata per poter "accedere" alle esenzioni dall'ADR.

Nelle schede di sicurezza di ogni PF sono riportate le informazioni in merito al trasporto stradale.

L'utilizzatore, per conoscere la quantità massima di prodotto che può essere trasportato direttamente deve fare riferimento al proprio rivenditore/fornitore.

5) Nelle aree di rispetto, individuate dall'Amministrazione regionale su proposta della competente Autorità d'Ambito (AATO) o in loro assenza nei 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o PF (D.Lgs. n. 152/06, art. 94). Per punto di captazione la norma intende sia i pozzi per la captazione di acque sotterranee, che le opere di presa acque superficiali. Si tratta prevalentemente di opere di presa a servizio di pubblici acquedotti, salvo casi particolari di opere di presa a servizio per esempio di stabilimenti di imbottigliamento acque minerali o di stabilimenti alimentari o anche laddove l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emungimento abbia stabilito un'area di salvaguardia (nel caso per esempio di approvvigionamento per scopi igienico sanitari in comuni o zone prive di acquedotto).

6)Ministero della Salute – Banca dati dei PF: http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

7) La difesa integrata obbligatoria (Decreto 22 gennaio 2014, comma A.7.1) prevede:

a. l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
b. l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;
c. il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
d. l'uso di PF che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.

8) Il Gruppo di lavoro *ad hoc* della Commissione Consultiva per i PF nel documento di orientamento "*Misure di mitigazione per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento*" ha definito le aree di rispetto, le fasce di rispetto e le fasce di tampone vegetate.

Un'area di rispetto è "*una superficie di terreno che separa fisicamente l'area trattata da un corpo idrico o da un'area sensibile da proteggere*". Essa svolge più funzioni, con efficacia differenziata in relazione alla tipologia e localizzazione all'interno del biotopo agricolo.

In letteratura, esistono vari termini (*no spray zone, buffer zone, buffer strips, vegetative buffer strips, conservation buffer strips, etc.*) per indicare un'area di terreno non trattata interposta tra il campo trattato e un corso d'acqua o una qualsiasi area da proteggere. Sono possibili molti tipi di aree di rispetto, classificabili utilizzando 4 chiavi dicotomiche: coltivata (sì/no), vegetata (sì/no), durata (permanente/temporanea), origine (artificiale/spontanea).

La condizione necessaria e sufficiente perché un'area sia di rispetto è che essa sia non trattata. Un'area di rispetto è tale perché mette sempre "spazio" tra la sorgente inquinante (la barra, l'atomizzatore, il terreno trattato) e l'oggetto da proteggere (es. il corpo idrico); se in tale spazio si introduce anche una "barriera" (es. una siepe) si incrementa la sua capacità mitigatrice. Si sono utilizzati i seguenti termini:

8.1. Fasce di rispetto non trattate

E' una porzione di biotopo agricolo che separa fisicamente l'area trattata da un corpo idrico o da un'area sensibile da proteggere. Rappresenta pertanto una fascia di sicurezza nella quale non può essere effettuato il trattamento con il PF. Ha lo scopo di contenere la deriva e il ruscellamento del prodotto stesso rispetto ai corpi idrici superficiali (salvaguardia degli organismi acquatici), oppure rispetto ad aree esterne alla coltura (salvaguardia di artropodi o piante non bersaglio).

Le fasce di rispetto non trattate possono comprendere:

a. un'area non coltivata (bordo, capezzagna, etc.) che si interpone fra la coltura sulla quale viene eseguito il trattamento ed il corpo idrico superficiale o un'area sensibile da proteggere; solo se inerbiti il bordo o la capezzagna possono avere una funzione antiruscellamento, mentre mantengono la loro funzione antideriva anche se non sono inerbiti;
b. una porzione di campo coltivato non trattato confinante con il corpo idrico o con l'area sensibile da proteggere;
c. una zona mista che nel suo insieme comprende sia una porzione di campo coltivato non trattato sia un'area non coltivata.

8.2. Fascia vegetata non trattata

E' una fascia ricoperta da un manto erboso che si interpone fra il bordo campo e il corpo idrico superficiale. Ha lo scopo principale di contenere il ruscellamento per salvaguardare gli organismi acquatici e:

a. non può essere un'area al bordo del campo dove transitano le macchine agricole (per evitare il compattamento del terreno che ostacolerebbe l'infiltrazione dell'acqua) altrimenti rientrerebbe nella tipologia "fascia di rispetto non trattata";
b. deve avere una copertura vegetale uniforme ed ininterrotta, senza solchi.

GLOSSARIO

A

Acaricida: prodotto idoneo per il controllo degli acari.
Acropeto: movimento di un PF all'interno della pianta, dal basso verso l'alto.
Acuprico: anticrittogamico non rameico.
Adulticida: prodotto idoneo impiegato contro i parassiti animali allo stadio di adulti.
Aficida: prodotto idoneo impiegato per il controllo degli afidi.
Agricoltura biologica: rappresenta un metodo di produzione compatibile con l'ambiente che, per la difesa e la nutrizione delle colture, si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi ad eccezione dei composti rameici (idrossidi, ossicloruri) che possono essere impiegati. Tale tipo di agricoltura è stata regolamentata per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il Regolamento n. 2092/91/CE. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo Regolamento CE per l'agricoltura biologica, Regolamento n. 834/2007/CE, che abroga i precedenti ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale (compresa l'acquacoltura).
Agrofarmaco: sinonimo di "PF".
Alghicida: prodotto impiegato per combattere le alghe.
Anticrittogamico: PF che ha la proprietà di combattere le crittogame. Si distinguono in antimicotici (combattono i funghi) e antibatterici (combattono i batteri).
Antideriva: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria per diminuire l'effetto deriva. Aumenta la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.
Antidoto: sostanza o cura che viene eseguita per neutralizzare l'effetto di un avvelenamento da fitofarmaci in genere somministrabile da un medico.
Antievaporante: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria dopo il trattamento.
Antigerminello: prodotto ad azione erbicida che controlla le infestanti nel periodo che intercorre tra la fase di germinazione dei semi e la fase di plantula.
Antigermogliante: fitoregolatore capace di impedire la germogliazione (ad esempio dei tuberi di patata).
Antischiuma: additivo capace di impedire la formazione di schiuma durante la preparazione delle miscele antiparassitarie.
Antisporulante: prodotto che agisce sui funghi impedendo che questi differenziano i loro organi di disseminazione.
Assuefazione: si manifesta quando gli insetti, gli acari o i funghi diventano meno sensibili ad una determinata sostanza attiva a seguito di trattamenti ripetuti.

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.
Attrattivo sessuale: si dice di particolari prodotti che emanano il caratteristico odore delle femmine per richiamare il maschio della stessa specie. Tali sostanze costituiscono la base per l'attuazione di programmi di lotta integrata che prevedono l'uso di trappole innescate con tali prodotti, per il monitoraggio e la definizione di soglie di intervento per le specie dannose delle colture agricole, come pure per la messa in atto di tecniche di difesa basate sulla cattura in massa e la confusione sessuale.
Ausiliare: organismo utile che esplica la propria attività ostacolando lo sviluppo delle popolazioni di insetti e acari dannosi all'agricoltura. Gli ausiliari sono costituiti soprattutto da artropodi (indicati con il nome di entomofagi) e da entità patogene (funghi, virus e batteri).
Autorizzazione di un prodotto fitosanitario: atto amministrativo mediante il quale l'Autorità competente di uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di un PF nel suo territorio (Regolamento (CE) 1107/2009 art.3).
Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: a) pericolo: avvertenza per categorie di pericolo più gravi; attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).
Azione di copertura: azione specifica di un PF che agisce esclusivamente sulla superficie del vegetale trattato; è soggetto al dilavamento.

B

Bagnante: coadiuvante che migliora la distensione della miscela antiparassitaria favorendo, in pratica, l'aumento dell'area che una determinata quantità di liquido può ricoprire, favorendo una più regolare distribuzione del PF.
Basipeto: movimento di un PF, all'interno della pianta, dall'alto verso il basso.
Battericida: PF impiegato per il controllo dei batteri.
Biocida: si intende il principio attivo e il preparato contenente uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati.
Brachizzante: composto organico di sintesi, usato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle piante allo scopo di ridurne la taglia e di favorirne l'irrobustimento e l'attività produttiva. I brachizzanti agiscono inibendo i fattori naturali di crescita che regolano l'allungamento cellulare.
Buona pratica: si intende la modalità di lavoro che tiene conto delle proprietà dei formulati utilizzati, delle caratteristiche delle macchine e dell'irroratrice, dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della formazione degli operatori addetti. Con il concetto di "buona pratica" si intende quindi una modalità di lavoro nella quale, in base alla valutazione condotta ed agli eventuali interventi migliorativi effettuati, il rischio possa essere considerato ragionevolmente basso e quindi accettabile.

C

Captaspore: apparecchiatura idonea per il monitoraggio delle spore di funghi presenti nell'aria.
Cattura massale: metodo di lotta basato sul contenimento della popolazione di fitofagi mediante l'impiego di trappole a feromoni in grado di catturare un numero elevato di individui.
Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).
Cicatrizzante: fisiofarmaco in grado di favorire la formazione del callo di cicatrizzazione nelle ferite provocate dalla potatura, da un innesto o da traumi su piante legnose.
Citotropico: si dice di un PF che effettua una penetrazione superficiale negli organi della pianta limitata ai primi strati di cellule sottostanti l'epidermide senza venire quindi traslocato.
CL 50 (concentrazione letale 50): indica la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in parti per milione (ppm).

Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).
CLP o Regolamento CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Coadiuvante: sostanza priva di attività biologica che, se aggiunta alla formulazione di un PF ne migliora l'azione.
Coformulanti: le sostanze o i preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un PF o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti
Compatibilità: determina la possibilità o meno di unire due o più PF in una miscela senza che ciò provochi fitotossicità o diminuzione dell'efficacia dei singoli prodotti.
Concentrazione: quantità di sostanza attiva contenuta in un determinato PF (g/l, g/Kg).
Concentrazione d'impiego: quantità di principio attivo o di PF nell'unità di volume o di massa di una miscela antiparassitaria al momento dell'impiego (g o ml/hl, Kg o l/ha).
Concia: trattamento ai semi allo scopo di prevenire l'attacco di parassiti animali e vegetali.
Confusione sessuale: il metodo consiste nel diffondere nell'aria il feromone sessuale che emette la femmina di ogni specifico insetto bersaglio, in misura tale da impedire al maschio di localizzarla e di fecondarla. Il mancato accoppiamento determinerà una popolazione di insetti assai diminuita e di conseguenza un minor danno ai frutti.
Controllo funzionale: insieme delle verifiche e dei controlli che serve a valutare la corretta funzionalità di una macchina irroratrice.
Copertura: si dice di un PF che esercita la sua azione soltanto sulle superfici vegetali su cui e presente; non penetra negli organi della pianta, è dilavabile e degradabile dagli agenti atmosferici.
Cuprico: anticrittogamico a base di rame (ossicloruro, solfato di rame, ecc.).

D

Degradazione: passaggio di una sostanza inorganica o organica da una forma complessa ad una più semplice; questo processo può essere il risultato dell'azione di microorganismi, acqua, aria, luce solare od altri agenti.
Deriva: fenomeno in base al quale, durante l'irrorazione la miscela antiparassitaria, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato.
Diagnosi: individuazione di una malattia.
Difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei PF e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.
Disciplinare di produzione integrata: sono delle norme tecniche predisposte dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.
Diserbante: detto anche erbicida, sono sostanze utilizzate per il controllo delle malerbe o piante infestanti.
DL 50 (Dose Letale 50): indica la quantità di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in milligrammi di sostanza attiva per ogni Kg di peso dell'animale di laboratorio.
Dose d'impiego: la dose di PF distribuibile per unità di superficie (viene espressa in kg/ha). Talora impropriamente la dose di impiego viene riferita alla quantità d'acqua (gr/hl), oppure viene espressa in percentuale sulla medesima.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata alla protezione personale del lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza durante il lavoro.

Dry Flowable (DF): formulazione in microgranuli idrodispersibili. Il DF non fa polvere ed ha un'ottima dispersibilità in acqua.

E

*EC: c*oncentrato (liquido, soluzione) emulsionabile.
Emulsione: formulazione per trattamenti liquidi, in genere oleosa.
EG: granuli emulsionabili.
Endoterapico: sostanza che esplica la sua azione all'interno degli organi delle piante trattate.
Erbicida: sinonimo di diserbante.
Erbicida di pre-emergenza: erbicida che viene distribuito a scopo preventivo, prima del prevedibile verificarsi dell'emergenza di una coltura agraria.
Erbicida di post-emergenza: erbicida che viene distribuito dopo l'emergenza della coltura agraria e su malerbe già nate.
ES: emulsione per trattamento ai semi.
Esofarmaco: PF che svolge la propria azione all'esterno degli organi delle piante.
Etichetta: insieme delle indicazioni commerciali, tecniche e tossicologiche dei PF, incollata o stampata direttamente sulla confezione.
EW: emulsione acquosa.

F

Feromone: sostanza volatile secreta dall'organismo animale, che consente scambi istantanei di messaggi fra insetti della medesima specie.
Fitofarmaco: sinonimo di "PF".
Fisiofarmaco: prodotto in grado di prevenire o curare le fisiopatie.
Fisiopatia: alterazione dovuta a fattori abiotici quali: sbalzi termici, traumi, ozono, ecc.
Fitoregolatore: sostanza capace di controllare e regolare l'accrescimento delle piante. Si tratta di sostanze prodotte dalle stesse piante per regolare i processi fisiologici. Lo stesso termine viene utilizzato per quei prodotti chimici ottenuti per sintesi che agiscono in maniera analoga, regolando l'attività vegetativa di molte specie di piante, inibendo o modificando taluni processi fisiologici.
Fitotossico: composto in grado di provocare un'alterazione sulla pianta.
Flowable: sono sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in un veicolo acquoso (pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Rispetto alle polvere bagnabili sono più funzionali in quanto si disperdono bene in acqua e non necessitano di preparazione preliminare.
Formulato: indica la formula del PF pronto all'acquisto. Può essere composto da una o più sostanze attive in percentuali diverse, coadiuvanti e inerti e può presentarsi sotto forma di polvere secca o bagnabile, granuli, prodotto solubile, pasta, ecc.
Fumigante: PF che se distribuito in ambienti chiusi o nel terreno a contatto con l'aria, si trasforma in gas o vapore nocivo per i parassiti vegetali.
Fungicida: sostanza attiva in grado di controllare le infezioni fungine.

G

Geodisinfestante: prodotti utilizzati per la disinfestazione del terreno.
Granulare: formulazione solida, pronta all'uso, costituita da granuli (particelle) da disperdere nell'acqua.
Graminicida: diserbante attivo contro le malerbe appartenenti alle famiglia delle graminacee.
Granuli idrodispersibili: si dice di un formulato secco a microgranuli che si disperde facilmente in acqua.
Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". (Regolamento CE n. 1107/2009).

H

Habitat: indica il luogo fisico, l'ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone delle risorse necessarie a svilupparsi, delle condizioni climatiche idonee alla sopravvivenza e di risorse nutritive sufficienti per il suo sostentamento.(riscritto)

I

Idropatia: alterazione causata da squilibri idrici.
Impolveratrice: macchina adibita a trattamenti con polveri.
Incompatibilità: impossibilità di uso congiunto di due o più PF. In caso di miscelazione di più prodotti, sono inoltre possibili fenomeni di citotossicità.
Incubazione: intervallo di tempo che intercorre tra il contatto con l'agente infettivo e la comparsa dei sintomi.
Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP)
Indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei PF per la salute umana e l'ambiente.
Infestazione: invasione in un'area coltivata o in un luogo localizzato da parte di animali o di piante nocive.
Infezione: penetrazione e sviluppo, in un organismo vegetale, di germi patogeni detti infettivi. Si tratta di funghi, batteri e virus che, penetrati nei tessuti sani di una pianta, provocano fenomeni patologici.
Insetticida: sostanza attiva che ha la proprietà di contenere o estinguere un'infestazione di insetti dannosi.
Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo.
Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei PF in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.

L

Larva: il primo stadio di sviluppo degli insetti che depongono le uova. E' soggetta a metamorfosi.
Larvicida: prodotto attivo contro lo stadio larvale di un insetto.
Limacida: prodotto idoneo per il controllo di lumache e chiocciole.
Lepidotteri: ordine di insetti (farfalle) caratterizzati da quattro ali coperte da sottilissime squame, zampe molto esili e apparato boccale spesso dotato di proboscide.
Limite Massimo di Residuo (LMR): rappresenta la concentrazione (espressa in mg Kg^{-1} di prodotto) massima di residuo del PF ammissibile all'interno della derrata alimentare che non risulta dannosa per il consumatore: è strettamente correlato all'intervallo di sicurezza. Dal 2 settembre 2008 i valori di LMR sono armonizzati a livello europeo attraverso l'applicazione del Regolamento (CE) n. 396/05. Questo significa che da questa data i LMR sono fissati esclusivamente a livello europeo e non più dai singoli Stati membri.
Liscivazione: processo per cui gli elementi solubili del suolo per effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi.
Lotta antiparassitaria: l'insieme delle azioni volte a contenere la diffusione dei parassiti animali o vegetali che danneggiano le colture.
Lotta chimica (a calendario): si basa sostanzialmente sull'intervento con trattamenti cautelativi ripetuti a determinati intervalli, seguendo alcune predeterminate fasi fenologiche delle colture, senza tenere conto della presenza del parassita, della soglia di intervento o del rischio reale di sviluppo della malattia.
Lotta chimica guidata: la lotta guidata ha rappresentato il primo tentativo di razionalizzare la difesa chimica introducendo il concetto di *soglia di intervento o soglia economica*. In pratica il trattamento viene effettuato solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale da giustificare il costo dell'intervento. Se il danno arrecato alla coltura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento, si interviene, in caso contrario si tollera la presenza del parassita.
Lotta integrata: la lotta integrata definita secondo l'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego dei PF, contenenti sostanze

chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico. Fra questi hanno trovato pratica applicazione l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, di insetti e acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.
Lotta biologica: la lotta biologica consiste nell'uso di antagonismi naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (ad esempio coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre), mediante il lancio di entomofagi quali: *Fitoseidi*, *Encarsia*, ecc.

M

Meccanismo d'azione: modo in cui la sostanza chimica interferisce con i processi vitali degli organismi.
Micelio: corpo vegetativo dei funghi formato da numerosi filamenti intrecciati (ife).
Microgranulato: formulato avente particolari dimensioni delle particelle comprese tra 250 e 600 micron.
Modalità di azione: è il modo con cui il PF agisce nei confronti del patogeno contro cui è utilizzato. Contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante; contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia; contro le piante infestanti: contatto, sistemica, antigerminello.
Molluschicida: prodotto idoneo a combattere i molluschi.
Monitoraggio: valutazione della presenza quali-quantitativa dei parassiti animali e vegetali per poter stabilire il momento opportuno per eseguire il trattamento.
Mutageno: prodotto chimico, sostanza (o in generale un agente o un fattore) in grado di alterare la costituzione del patrimonio genetico di un organismo vegetale, animale o dell'uomo.
Mutazione: modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o indotta, del patrimonio genetico.

N

Nebulizzatore: sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica.
Necrosi: morte dei tessuti di una pianta.
Nematocida: prodotto idoneo a combattere i nematodi.
NOEL (No Observed Effect Level): concentrazione o dose più alta di una sostanza senza alcun effetto avverso osservato in studi di tossicità sull'animale.

O

Ormone: sostanza organica in grado di stimolare o inibire a distanza l'attività fisiologica e regolare l'equilibrio di cellule o organi.
Ovicida: prodotto particolarmente attivo contro le uova del parassita.

P

Parassita: organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri individui chiamati ospiti, durante tutto il loro ciclo vitale con danni alla coltura.
Parassitoide: a differenza del parassita propriamente detto, il parassitoide termina il suo ciclo vitale oppure la fase parassitica del suo ciclo vitale causando la morte dell'ospite.
Patogeno: qualsiasi agente responsabile di produrre una malattia, alterazione o danneggiamento.
Periodo di sicurezza: vedi intervallo di sicurezza.
Persistenza di azione: il tempo, espresso in giorni, entro il quale il PF si mantiene efficace nei confronti del parassita da combattere. La persistenza dipende oltre che dalle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, dalle condizioni pedo-climatiche. La persistenza d'azione non deve confondersi con la presenza di residui sulle produzioni vegetali.

Pesticida: si riferisce ai PF secondo la definizione del Regolamento n. 1107/2009/CE ed ai biocidi secondo la definizione della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
Pirodiserbo: tecnica impiegata per il controllo delle malerbe mediante il fuoco.
Portata di un ugello: quantità di acqua che passa attraverso l'ugello a una determinata pressione, espressa in litri al minuto.
*Pittogramma di pericolo:*una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.
Popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con PF.
Portata di un ventilatore: quantità di aria erogata dal ventilatore nell'unità di tempo (m^3/ora).
Principio attivo: vedi "sostanza attiva".
Produzione con metodo biologico: per agricoltura biologica si intende il metodo di produzione che esclude l'uso di prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e per la nutrizione delle piante. Quindi, in agricoltura biologica, la difesa fitosanitaria può essere attuata solamente con prodotti di origine naturale (es. rame, zolfo, piretrine naturali, ecc.) o applicando le tecniche di lotta biologica precedentemente descritte (insetti utili e microorganismi come ad esempio il *Bacillus thuringiensis)*. La coltivazione secondo il metodo dell'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento CE n. 834/07 che si prefigge di avviare un piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell'agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un'ampia varietà di prodotti di alta qualità. La produzione biologica è sottoposta a specifici e rigorosi controlli, secondo regole omogenee in tutta Europa, da parte di Organismi di Controllo appositamente autorizzati dagli Stati Membri.
Produzione integrata: secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale di Lotta Biologica (OILB) *"la produzione integrata consiste nella produzione economica di derrate di elevata qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso dei prodotti chimici di sintesi, per aumentare la sicurezza per l'ambiente e la salute umana"*. La produzione integrata può pertanto essere definita come un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

R

Registro dei trattamenti: registro nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.
Resistenza: caratteristica acquisita di un parassita animale o vegetale che presenta una sensibilità ridotta nei confronti di un certo PF.
Resistenza al dilavamento: la capacità di un prodotto distribuito sulla coltura di opporsi alla sua rimozione da parte della pioggia o dell'irrigazione. Questa caratteristica determina in buona parte la persistenza d'azione dei formulati, specialmente di quelli di copertura.
Rodenticida: prodotto idoneo a combattere i roditori (topi, ratti, ecc.).

S

Scheda di sicurezza (SDS): scheda, a corredo di ogni PF, contenente informazioni di dettaglio per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Selettività: proprietà di un PF di agire specificatamente sul parassita bersaglio, risultando efficace solo contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di infestanti) e "rispettando" la specie o la coltura utile.
Sinergia: azione congiunta di due o più prodotti che si manifesta in un'efficacia superiore o inferiore (sinergia positiva o negativa) a quella delle sostanze utilizzate singolarmente.
Sinergizzante: la sostanza o preparato che può potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un PF.
Soglia di danno: è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.
Soglia di intervento: soglia prudenziale che indica il momento in cui conviene effettuare il trattamento, prima del raggiungimento della soglia di danno.
Soglia di tolleranza: danno limite al di sotto del quale non conviene effettuare il trattamento.
Sostanza attiva: si intende la sostanza chimica o biologica che possiede un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegetali.
Spettro d'azione: indica l'insieme delle avversità o delle malerbe controllate da un PF.
Sterilizzazione del terreno: intervento con il quale si tende ad eliminare i parassiti ed i patogeni del terreno. Si può attuare sia con l'impiego del vapore che dei fumiganti, nonché con la solarizzazione.

T

T: simbolo che indica i PF tossici.
T+: simbolo che indica i PF molto tossici.
Taratura: regolazione dell'irroratrice in modo al fine di applicare la quantità desiderata di PF per una determinata area, in un certo periodo di tempo.
Tempo di carenza: vedi intervallo di sicurezza.
Tempo di rientro: periodo di tempo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro nelle aree trattate a scopo attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali previsti per l'esecuzione dei trattamenti.
Tossicità acuta della sostanza attiva: tossicità di una sostanza attiva che si valuta attraverso la determinazione della Dose Letale 50 o la Concentrazione Letale 50 della sostanza attiva.
Trappola sessuale: strumentazione idonea per la cattura dei maschi di determinate specie di insetti ricorrendo ad un ferormone specifico.

U

Ugello: componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare di PF, imettendola nell'aria sotto forma di piccolissime gocce.
Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli Air Inclusion).
Ugello pneumatico: nome improprio che definisce il polverizzatore delle irroratrici pneumatiche. É composto da un condotto conformato a tubo di Venturi (cioè con una strozzatura) in cui passa una corrente d'aria molto veloce che polverizza il liquido che vi arriva a bassa pressione.

V

Ventilatore: componente delle irroratrici a getto portato che produce una corrente d'aria per trasportare le gocce di miscela sulla vegetazione e migliorare la penetrazione delle gocce nelle foglie.
Vettore: si dice di un organismo (insetto, nematode, acaro, fungo, ecc.) che preleva, trasporta ed inocula una malattia o un virus.
Virus: microrganismo privo di struttura cellulare, che può produrre un'infezione.
Volatile: sostanza che evapora facilmente e rapidamente.
Volume (volume d'acqua ad ettaro): è la quantità di miscela (acqua + PF) distribuita sulla coltura, espressa in litri per ettaro (l/ha); può essere alta (oltre 500 l/ha per le colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree);

medio (150-300 l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacee e meno di 300 l/ha per le arboree).

W

WG: granuli (microgranuli) dispersibili in acqua. Vedi Flowable.
WP: polvere bagnabile.
WS: polvere bagnabile per trattamenti ai semi.

X

Xi: simbolo che indica i PF irritanti.
Xilofago: insetto che trae nutrimento dal legno.
Xn: simbolo che indica i PF nocivi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1262 del 01 agosto 2016 pag. 1/9

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico,

paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".

2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
   - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
   - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
   - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
   - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree;
2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
   a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
   b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
   a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
   b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
   c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
   d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
   e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
   f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
   a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
   b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
   c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
   d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
   - prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
   - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiore a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
   a. Nelle colture arboree:
      - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
      - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
      - nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
      - siano utilizzate irroratrici a tunnel.
   b. Nelle colture erbacee:
      - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
      - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di

cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1. e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
   a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
   b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
   c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;

8. l'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

Art. 13 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 16 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 17 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 18 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE **COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI**	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	**DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1262 del 01 agosto 2016 pag. 1/7

PROTOCOLLO TECNICO PER L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.

1 - Premessa

Le indicazioni contenute nel presente documento costituiscono una prima indicazione, esemplificativa e non esaustiva, delle soluzioni adottabili per la difesa del verde pubblico da parassiti e patogeni, in ottemperanza alle disposizioni riportate ai paragrafi A.5.6 e A.5.6.2 del Piano di Azione Nazionale approvato con decreto 22 gennaio 2014 (GU del 12/02/2014).

La materia è oggetto di costante evoluzione dal punto di vista tecnico ed applicativo; pertanto le indicazioni contenute nel presente documento saranno oggetto di aggiornamenti periodici a cura dell'Unità Organizzativa Fitosanitario e pubblicati sul relativo sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto.

2 – Ambito di applicazione

Le aree in cui si applicano le disposizioni di seguito riportate includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. Compete alle Autorità Locali l'individuazione esaustiva di tali aree sul territorio di competenza.

3 – Mezzi e metodi alternativi ai mezzi chimici, prevenzione

Per poter eliminare o ridurre al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari è necessario, nella fase di progettazione e realizzazione delle aree verdi, tenere in debita considerazione che le problematiche fitosanitarie si possono prevenire solo se vengono rispettate le esigenze delle piante e viene posta la giusta attenzione ai rapporti che regolano le componenti biotiche e abiotiche di un ecosistema. Lo stesso vale negli interventi di riqualificazione di suddette aree.

Fondamentale è la scelta delle specie e varietà, l'adattabilità all'ambiente, la loro resistenza alle principali avversità, e le attenzioni che vanno necessariamente prestate in fase di realizzazione e di successiva gestione e manutenzione. Per approfondimenti su questi aspetti si rimanda alla DGR n. 368 del 25/03/2014 di approvazione del "Capitolato Speciale d'Appalto – Opere a Verde".

Le norme di recepimento della direttiva 2009/128/CE forniscono indicazioni per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi connessi, per cui sarà necessario fare affidamento su mezzi e tecniche alternative. Ad esempio, è possibile sfruttare i meccanismi naturali di contenimento delle avversità attraverso la scelta e la diversificazione delle specie vegetali, l'aumento della biodiversità, la costituzione di spazi naturali (come siepi, fasce boscate, strisce inerbite non sfalciate) in modo da favorire l'incremento di insetti e acari utili presenti nell'ambiente. Una soluzione facilmente realizzabile, in ambiente urbano e periurbano, può essere anche la

costituzione di prati fioriti (ad esempio in aree spartitraffico, fasce ed aree marginali, bordi di parchi pubblici, ecc.).

E' evidente che la progettazione e gestione degli spazi verdi richiede specifiche competenze, anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla prevenzione delle avversità e alla valutazione della necessità di ricorrere all'impiego dei prodotti fitosanitari. A tal fine la normativa ha previsto il riconoscimento dei consulenti, ossia di professionisti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

4 – I parassiti delle piante: prevenzione e controllo

Il controllo biologico rappresenta un valido strumento di limitazione di diversi insetti e acari dannosi. Gli interventi di lotta biologica applicabili nel verde urbano prevedono la salvaguardia e l'incremento degli antagonisti naturali oppure l'introduzione degli ausiliari, in genere prodotti commercializzati da ditte specializzate, con lanci stagionali, accompagnati da osservazioni in campo che consentono di agire in maniera tempestiva, prima che le infestazioni divengano fuori controllo. L'obiettivo è quello di innescare nell'ambiente lo sviluppo di una consistente popolazione di insetti utili fin dalle prime comparse dell'insetto dannoso.

Tra le soluzioni praticabili si ricordano a titolo esemplificativo:

- coccinelle, crisope, imenotteri parassitoidi per il controllo degli afidi;
- il coccinellide *Cryptolaemus montrouzeri*, predatore di numerose specie di cocciniglie cotonose;
- nematodi entomopatogeni efficaci contro le larve di oziorrinco;
- fitoseidi contro il ragnetto rosso, ad esempio nelle aiuole fiorite;
- antocoridi contro le psille;
- *Neodryinus typhlocibae*, imenottero efficace nel controllo della metcalfa pruinosa.

Di seguito vengono riportate indicazioni sui principali insetti e acari dannosi al verde ornamentale.

a – Cameraria dell'Ippocastano *(Cameraria ohridella)*

E' necessario asportare ed eliminare, a partire da settembre ed entro la fine dell'inverno, le foglie cadute, che contengono le crisalidi della farfallina. In primavera si può monitorare il volo degli adulti utilizzando le apposite trappole a feromoni. Occorre considerare che con il passare degli anni aumenta il contenimento naturale da parte di insetti utili.

Nei casi in cui gli attacchi siano tali da compromettere la vitalità delle piante, è possibile intervenire con prodotti specifici, per endoterapia, solo dopo la fioritura (verso fine maggio). Non è necessario effettuare il trattamento tutti gli anni. Tali interventi vanno eseguiti da ditte specializzate.

b **–** Cimice dell'olmo *(Arocatus melanocephalus)*

Si tratta di una cimice strettamente legata all'olmo, che occasionalmente può diventare un problema per le abitazioni vicine, dove gli insetti cercano rifugio. Non è pericolosa per l'uomo.

E' opportuno evitare di creare ambiti favorevoli allo sviluppo dell'insetto. E' consigliabile eliminare le samare cadute e proteggere con apposite reti antinsetto le finestre.

c – Cocciniglie

Oltre al controllo biologico (lancio del predatore *Cryptolaemus montrouzieri* per le cocciniglie cotonose), possono essere opportuni o necessari interventi agronomici, quali

l'asportazione delle parti fortemente infestate e la spazzolatura del tronco e delle branche principali. Utile la potatura della chioma per favorire l'ingresso di aria e luce.

Utili i lavaggi con l'uso di detergenti diversi dai prodotti fitosanitari.

d – Ifantria americana (Hyphantria cunea)

E' un lepidottero defogliatore, che compie due generazioni all'anno, a spese principalmente di gelsi, aceri, salici. Le infestazioni sono diventate occasionali e i danni non pregiudicano la sopravvivenza delle piante. E' possibile asportare e distruggere i nidi quando le larvette sono ancora nella fase gregaria (fine maggio – giugno, per la prima generazione). Le larve non possiedono peli urticanti.

e – Limacina della quercia *(Caliroa varipes)*

Si tratta di un imenottero che compie tre generazioni all'anno. Raramente le infestazioni determinano danni rilevanti. Verso la fine di maggio, specialmente su piante giovani, si consiglia di verificare la presenza delle larve sulla pagina inferiore delle foglie che presentano le caratteristiche erosioni fogliari; può essere opportuno eliminare le parti infestate, per limitare il danno delle successive generazioni dell'insetto.

f – Piralide del Bosso (Cydalima perspectalis)

Non ci sono prodotti specificamente registrati ed utilizzabili per questo parassita. In ambito privato è possibile l'uso di Prodotti per Piante Ornamentali (PPO).

g – Processionaria del pino

Le larve della processionaria - *Thaumetopoea pityocampa* – si nutrono degli aghi di diverse specie di pino e cedro. L'insetto compie un solo ciclo all'anno e le larve sono presenti a partire dal mese di agosto. Nei periodi più freddi si riparano all'interno di caratteristici nidi.

Una lotta efficace consiste nell'effettuare un attento monitoraggio, nei mesi di ottobre – dicembre, nelle aree in cui è stata riscontrata la presenza, al fine di individuare le piante colpite. I "nidi" vanno asportati nel periodo più freddo, indicativamente a dicembre/gennaio, comunque prima che le larve fuoriescano. L'operazione deve essere effettuata prestando la massima attenzione, proteggendo le vie respiratorie, coprendo gli occhi e la pelle per evitare il contatto con i peli urticanti dell'insetto. Il materiale raccolto deve essere opportunamente distrutto.

Per un controllo efficace dell'insetto l'operazione deve riguardare tutte le piante presenti sia nelle aree pubbliche che private; allo stesso tempo si elimina dall'ambiente anche il pericoloso carico di peli urticanti contenuti nei nidi.

Trattandosi di avversità oggetto di lotta obbligatoria, è ammesso, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, effettuare interventi con prodotti a base di Abamectina, per endoterapia, se previsti da ordinanza comunale e limitatamente alle piante per le quali l'asportazione dei nidi non è facilmente praticabile.

h – Rodilegni e coleotteri xilofagi

Controllare la presenza di eventuali fori sugli organi legnosi degli alberi maggiormente suscettibili a questi insetti (pioppi, querce, aceri). Intervenire, se possibile, contro le larve di rodilegno (*Cossus* o *Zeuzera*) o altre, infilando un filo metallico nel foro. Se necessario asportare e distruggere le parti colpite. Sono disponibili trappole attrattive e per la cattura massale.

i – Scolitidi

Si tratta di piccoli coleotteri che attaccano piante o parti di piante in stato di sofferenza; pertanto, al fine di prevenirne gli attacchi, è necessario mantenere le piante in ottime condizioni vegetative. Se del caso, asportare e distruggere le parti colpite o eliminare le piante se compromesse.

l – Tingide del Platano (Corythuca ciliata)

Il controllo da parte degli antagonisti naturali, in particolare predatori come Antocoridi e Orius, specie in ambito urbano, è piuttosto limitato.

Se necessario, al fine di prevenire un eccessivo indebolimento della pianta, o per alberi di particolare pregio, è possibile ricorrere all'endoterapia, con prodotti specifici. Non è necessario effettuare il trattamento tutti gli anni. Tali interventi vanno eseguiti da ditte specializzate: il periodo indicativamente va da metà maggio a giugno.

m – Psilla dell'Albizzia (Acizzia jamatonica)

L'insetto produce una grande quantità di melata, che crea disagi di varia natura in quanto attira le vespe e imbratta i veicoli parcheggiati sotto le piante. Al momento è possibile solo il controllo biologico, mediante il lancio di antocoridi, o il lavaggio della vegetazione.

5 – Patogeni delle piante: prevenzione e controllo

Non ci sono al momento prodotti fitosanitari utilizzabili per la protezione di alberi e arbusti in parchi e giardini pubblici, dalle malattie fungine, quali oidio, ticchiolatura, antracnosi, agenti di cancri. Si deve necessariamente fare ricorso alla tecniche di prevenzione più sopra richiamate, in particolare scegliendo specie e varietà adatte all'ambiente e poco suscettibili alle principali avversità (es. ticchiolatura ed oidio della rosa, oidio del lauroceraso).

E' molto utile, per alcune malattie fogliari, come l'antracnosi del platano o dell'ippocastano, o la ticchiolatura della rosa, raccogliere ed eliminare le foglie cadute a terra al fine di ridurre l'inoculo.

Per le specie soggette all'oidio o "mal bianco" è opportuno evitare un eccessivo sviluppo vegetativo e, se possibile, asportare le parti colpite.

Per contenere i cancri corticali è opportuno evitare ferite. Vanno evitati, se possibile, tagli di una certa ampiezza, di diametro superiore a 10 cm, garantendo comunque il taglio di ritorno. Vanno opportunamente asportate le parti colpite da cancri.

Nel caso di nuovi impianti di cipresso, Cupressus sempervirens, vanno utilizzati cloni resistenti al cancro.

Nel caso dei tappeti erbosi, tenuto conto della specifica destinazione, è possibile l'utilizzo di prodotti fitosanitari a base di Fosetil Alluminio per il controllo di deperimenti o morie causati dai funghi del genere Pythium e di prodotti fitosanitari a base di Procloraz contro altre specifiche avversità fungine.

6 – Indicazioni relative ai formulati commerciali utilizzabili

I prodotti fitosanitari, per essere utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, tenuto conto delle disposizioni del PAN, paragrafo A.5.6, devono:

a. riportare in etichetta l'indicazione di impiego riferita in maniera specifica all'ambito extra agricolo, come ad esempio: tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi, viali e giardini pubblici, aree

ed opere civili. I prodotti che riportano la sola dicitura “floreali e ornamentali”, senza ulteriori specifiche, non sono utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

b. non devono riportare in etichetta le indicazioni di rischio (secondo la classificazione DPD) o le corrispondenti indicazioni di pericolo (secondo la classificazione CLP) stabilite dal PAN e riportate nella successiva tabella;
c. non devono contenere sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Teratogene) o sensibilizzanti. A tal fine è necessario verificare il punto 3 della scheda dati di sicurezza.

Eventuali ulteriori indicazioni in merito ai prodotti fitosanitari da utilizzare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nel rispetto delle indicazioni del PAN, fornite da parte dei Ministeri competenti saranno rese disponibili anche nel portale Piave della Regione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1262 del 01 agosto 2016

Frasi di rischio – R – di cui al D.Lgs. 65/2003 e corrispondenti frasi di pericolo – H – che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti fitosanitari, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		**Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP**	
R20	Nocivo per inalazione	H332	Nocivo se inalato
		H371	Può provocare danni agli organi
R21	Nocivo a contatto con la pelle	H312	Nocivo per contatto con la pelle
R22	Nocivo per ingestione	H302	Nocivo se ingerito
R23	Tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
		H331	Tossico se inalato
		H370	Provoca danni agli organi
R24	Tossico a contatto con la pelle	H311	Tossico per contatto con la pelle
R25	Tossico per ingestione	H301	Tossico se ingerito
R26	Molto tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
R27	Molto tossico a contatto con la pelle	H310	Letale a contatto con la pelle
R28	Molto tossico per ingestione	H300	Letale se ingerito
R36	Irritante per gli occhi	H319	Provoca grave irritazione oculare
R37	Irritante per le vie respiratorie	H335	Può irritare le vie respiratorie
R38	Irritante per la pelle	H315	Provoca irritazione cutanea
R40	Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti	H351	Sospettato di provocare il cancro
R41	Rischio di gravi lesioni oculari	H318	Provoca gravi lesioni oculari
R42	Può provocare sensibilizzazione per inalazione	H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea (della pelle)
R48	Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata	H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
		H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
R60	Può ridurre la fertilità	H360F	Può nuocere alla fertilità
R61	Può danneggiare i bambini non ancora nati	H360D	Può nuocere al feto
R62	Possibile rischio di ridotta	H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità

	fertilità		
R63	Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	H361d	Sospettato di nuocere al feto
R64	Possibile rischio per i bambini allattati al seno	H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
R68	Possibilità di effetti irreversibili	H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

(Codice interno: 328334)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1263 del 01 agosto 2016

Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (Myocastor coypus). Articolo 2, comma1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Approvazione.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce ed approva, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15, il Piano regionale triennale volto all'eradicazione, nel territorio della Regione del Veneto, della specie nutria (Myocastor coypus).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha modificato l'articolo 2, comma 2 della legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Detta esclusione ha comportato:

- l'inapplicabilità, per la nutria, degli specifici piani di controllo previsti dall'articolo 19 della medesima legge n. 157/92, a norma del quale le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie avvalendosi anche di operatori abilitati provvisti di porto di fucile ad uso caccia;
- l'inapplicabilità dell'articolo 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (articolo istitutivo del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica) e, di conseguenza, l'irrisarcibilità degli ingenti danni arrecati dalla nutria alle produzioni agricole;
- la "rivisitazione" della strategia regionale volta al contenimento della nutria, e ciò anche sulla base dei chiarimenti della Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, la quale, dando atto che le nutrie sono transitate dallo status di "fauna selvatica" (e quindi protetta) allo status di "specie nociva" alla stregua di animali infestanti e dannosi, confermava i due sostanziali effetti del richiamato intervento legislativo nazionale:
    a. trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione delle nutrie (sino ad allora in capo alle Regioni e/o alle Province);
    b. possibilità di utilizzo, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive oggetto di interventi di controllo a fini di eradicazione (analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

Tenuto conto che la presenza incontrollata della nutria risulta dannosa all'ecosistema, all'agricoltura e può anche comportare pericolo, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole, con dgr n.1100 del 18/08/2015 ad oggetto "Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie" la Giunta Regionale, a supporto degli adempimenti in capo alle Amministrazioni comunali, ha disciplinato gli interventi di controllo delle popolazioni di nutria presenti in ambito regionale. A tal fine è stato definito il quadro di riferimento per le metodologie di cattura mediante gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica, per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 nonché, per le modalità di abbattimento diretto, tenuto conto della nota esplicativa del Ministero della Salute prot. n. 3991 del 09/02/2015.

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza, e i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n.157/92 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima Legge 157/92. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate da detto articolo 19.

La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 ha definito le Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*), prevedendo la predisposizione di un Piano regionale triennale da parte della Giunta regionale.

Infine, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici. La norma prevede che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei Piani regionali di controllo, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all'approvazione, in recepimento dell'art. 2, comma 1 della L.R.n.15/2016, del "Piano regionale triennale di eradicazione della nutria" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, dando atto:

- che il Piano contiene disposizioni applicative alle quali si dovranno conformare le Province e la Città Metropolitana e i rispettivi corpi o servizi di polizia provinciale, Enti a cui compete il controllo della nutria in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19 c.2 della Legge 157/92, dell'articolo 17 c.2 della L. R. n. 50/93, dell'articolo 2 c.1 della L. R. n.19/2015, dell'articolo 2 c.2 della L. R.n. 15/2016 e dell'articolo 70 della L. R. n. 18/2016;
- che il Piano contiene disposizioni applicative alle quali si dovranno conformare tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento ed eradicazione della nutria;
- che, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 19 della L. n. 157/92, è stato acquisito il parere dell'ISPRA di all'**Allegato B** al presente provvedimento.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2019 il termine di durata del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.n.50/93;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;

VISTO il Regolamento (CE) 1143/2014;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.116;

RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;

RICHIAMATA la dgr n.1100 del 18.08.2015 ad oggetto "Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie";

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art.7, c.5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n.221;

VISTA la L. R. n. 19/2015;

VISTA la L. R. n. 15/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

PRESO ATTO del parere formulato dall'ISPRA con nota prot. n. 26016 del 3.5.2016;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in applicazione dell'art. 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15, l'**Allegato A** "Piano regionale triennale di eradicazione della nutria" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto:

   - che il Piano di cui al precedente punto 2 contiene disposizioni applicative alle quali si dovranno conformare le Province e la Città Metropolitana e i rispettivi corpi o servizi di polizia provinciale, Enti a cui compete il controllo della nutria in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19 c.2 della Legge n.157/92, dell'articolo 17 c.2 della L.R.n50/93, dell'articolo 2 c.1 della L.R.n.19/2015, dell'articolo 2 c.1 della L.R. n.15/2016 e dell'articolo 70 della L. R. 18/2016;
   - che il Piano di cui al precedente punto 2 contiene disposizioni applicative alle quali si dovranno conformare tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento ed eradicazione della nutria;
   - che è stato acquisito ilparere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art.19 della L.157/92, che costituisce l'**Allegato B** del presente provvedimento;

4. di fissare al 31 dicembre 2019 il termine di durata del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione AdG FEASR, caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1263 del 01 agosto 2016 pag. 1/17

Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (Art.2, c.1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15)

1. Premessa
2. Ordinamenti applicabili
3. Evoluzione dello status giuridico della specie nutria
4. Motivazioni che rendono necessario il perseguimento dell'eradicazione della nutria
5. La situazione nel Veneto
6. Disposizioni applicative finalizzate all'eradicazione della nutria in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15
   - 6.1 Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione
   - 6.2 Soggetti pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti privati
   - 6.3 Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati
   - 6.4 Coinvolgimento di realtà associative organizzate (art.2, c.2 della L.R.n.15/2016)
   - 6.5 Procedure autorizzative
   - 6.6 Metodi di intervento
   - 6.7 Periodi ed orari di intervento
   - 6.8 Aree di intervento
   - 6.9 Disposizioni specifiche per le aree protette
   - 6.10 Quantitativi massimi ammessi al prelievo
   - 6.11 Smaltimento delle carcasse
   - 6.12 Corsi di formazione per gli operatori
   - 6.13 Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati
   - 6.14 Monitoraggio e Rendicontazione

1. Premessa

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano.

Negli anni questo roditore **di origine esotica** ha raggiunto nel nostro Paese consistenze elevate dovute sia alle caratteristiche tipiche della specie che alla mancanza di avversità naturali ivi compresa l'assenza di predatori.

La nutria presenta infatti un incremento annuo sostenuto a causa dell'elevato tasso riproduttivo (circa 14 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del nostro favorevole clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare. Inoltre la mortalità naturale della nutria è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati, condizioni raramente riscontrabili in Italia.

E' una specie che possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio veneto ha facilitato, nel nostro territorio regionale, l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie.

Dalla metà degli anni novanta in Veneto, al fine di mitigare l'impatto della specie sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 e dell'art. 17 della L.R.n.50/93. Detti piani di controllo, come si rileva dai dati relativi alle produzioni agricole danneggiate più avanti riportati, hanno contribuito a contenere i danni. Quando nel 2014 la nutria da specie selvatica gestibile ai sensi della Legge 157/92 è diventata un "animale infestante" al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, l'onere del relativo controllo è sorto in capo ai Comuni, con il risultato di un'applicazione discontinua delle linee di intervento attivabili.

Oggi, con l'approvazione della legge n.221 del 28/12/2015, entrata in vigore il 2/2/2016, in controllo a fini di eradicazione della specie, che rimane comunque esclusa dall'applicazione degli istituti di tutela e dagli indirizzi gestionali di cui Legge 157/92, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art.19 della medesima legge statale. I piani di controllo/eradicazione, da approvarsi ed attuarsi previo parere dell'INFS oggi ISPRA, competono alle Regioni (o alle Province secondo quanto stabilito a livello di singolo ordinamento regionale), fatte salve le competenze dei Comuni in materia di sanità ed igiene pubblica.

Di recente è intervenuta la Legge regionale 26 maggio 2016, n.15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)", la quale si fa carico:

- di sancire le funzioni ed i compiti in capo alla Regione, alle Province/Città Metropolitana ed ai Comuni nonché il coinvolgimento dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;
- di prevedere l'emanazione di linee guida regionali;
- di prevedere la predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria;
- di definire le metodologie di contenimento applicabili, che debbono improntarsi al principio della selettività e non comportare maltrattamento o inutili sofferenze agli animali;
- di assicurare puntuali attività di monitoraggio delle popolazioni;
- di introdurre una specifica linea finanziaria a carico del bilancio regionale.

Infine, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici. A tal fine la norma prevede

che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei Piani regionali di controllo, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

2. Ordinamenti applicabili

Norme comunitarie

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta l'introduzione di specie esotiche/alloctone, chiedendone, se presenti, il controllo o l'eliminazione in caso di minaccia agli ecosistemi e/o alle specie" (Allegato A, Art.8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con raccomandazione agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie.

Norme nazionali e disposizioni applicative

- Legge n.394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" ed in particolare l'articolo 22, c.6 che affida agli Enti Parco regionali la ricomposizione degli squilibri ecologici;

- Legge n.157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, ed in particolare l'art.19 che affida alle Regioni il compito di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

- Legge n.116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.11, comma 11 bis, che esclude le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2;

- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31.10.2014;

- Legge n.221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica a cui si applica la legge quadro nazionale in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di esercizio dell'attività venatoria (Legge n.157/92), che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di detta specie vengano realizzati come disposto dall'art.19 della più volte richiamata Legge n.157/92.

Norme regionali e disposizioni applicative

- Legge Regionale n. 40/84 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
- Legge Regionale n. 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1100/2015 “Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie”;
- Legge Regionale n.19/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;
- Legge Regionale n.15/2016 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”;
- Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, articolo 70.

3. Evoluzione dello status giuridico della specie nutria

Come evidenziato in premessa la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l’art.2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica a tutti gli effetti, da gestire ai sensi della Legge n.157/92.

L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall’art.19 della medesima legge 157/92. Nel Veneto già dagli anni 90 sono stati attivati sull’intero territorio regionale piani di controllo, la cui predisposizione e la cui realizzazione sono delegate alle Province ai sensi dell’art. 17 della L.R.n.50/93.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, prevede, per le specie contemplate nell’elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, l’attuazione di misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni, misure destinate a diventare obbligatorie.

Le Legge n.116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, ed in particolare il relativo art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela di cui alla Legge 157/92. Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:

- trasferire dalle Regioni/Province ai Comuni la competenza sulla gestione delle nutrie;
- consentire, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l’utilizzo di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

In tal senso si era espressa la Circolare interministeriale del 31.10.2014 (Ministero della Salute; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) nel confermare il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di gestione delle nutrie.

Nel Veneto, al fine di consentire una ripresa delle attività di controllo sulla specie (attività già attuate dalle Province sino all’entrata in vigore della Legge 116/2014), la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n.1100 del 18.8.2015, linee guida a supporto delle Amministrazioni comunali contenenti, appunto, indicazioni per le attività di controllo numerico delle nutrie.

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell’assolvimento della nuova incombenza, unitamente ai non pochi ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l’applicazione delle ordinanza sindacali,

hanno tuttavia determinato una grave situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con legge n.221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n.157/92, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima legge 157/92. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di controllo/eradicazione della nutria torna in capo alle Regioni/Province, sempre fatte salve le competenze dei Comuni in materia di sanità ed igiene pubblica. I piani di controllo/eradicazione dovranno pertanto essere attuati nei modi e con le procedure stabilite dal soprarichiamato art.19.

Nel frattempo, con Legge regionale n.19/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" è stato confermato in capo alle Province l'esercizio delle funzioni non fondamentali (compresa, quindi, la funzione di controllo di cui all'17 della L.R. n.50/93 applicativo dell'art. 19 della Legge 157/92) già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della medesima L.R.n.19/2015. Tuttavia, l'entrata in vigore della L.R.n.15/2016 configura un assetto ordinamentale che si caratterizza, avuto riguardo alla specie nutria, per il permanere della competenze gestionali delle Province e della Città Metropolitana nell'ambito delle previsioni di un "Piano regionale triennale di eradicazione" predisposto dalla Giunta regionale.

Il Piano regionale triennale di eradicazione della nutria, assume la veste di atto amministrativo che subentra (anche ai fini dell'acquisizione del parere consultivo dell'ISPRA) ai piani di controllo della nutria approvati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'art.17 della L.R.n.50/93, fatti salvi gli atti amministrativi che le medesime Province e la medesima Città Metropolitana di Venezia dovranno adottare "a valle" in attuazione del Piano medesimo.

4. Motivazioni che rendono necessario il perseguimento dell'eradicazione della nutria

Impatto sulle biocenosi

Il sovrapascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per il Veneto. Talvolta l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti. A titolo di esempio, in provincia di Treviso è stata dimostrata la predazione di uova di Anas platyrhynchos (Tocchetto, 1999). Interferenze con la fauna autoctona, soprattutto su Podicipediformi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi e alcune specie di Caradriformi e Passeriformi, sono segnalate in letteratura (Andreotti *et al*., 2001; Bertolino *et al*., 2011).

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La mole non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga 2001). La barbabietola da zucchero, il riso e diverse colture ortive sono fatte oggetto di asporti anche consistenti.

Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di canali di irrigazione, di scolo delle acque e di bacini artificiali in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature pensili (fuori terra) di canali irrigui o di scolo la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il rischio di rotta idraulica soprattutto quando associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie (volpe, tasso, istrice). Di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde arginali con il conseguente interramento della sezione del canale e la rosura del piano di campagna.

A livello regionale sono ben noti gli impatti che la specie può causare alle infrastrutture arginali. Le ampie gallerie scavate da questi animali lungo le rive creano non pochi problemi alla stabilità degli argini (Tocchetto, 2001), soprattutto in corsi d'acqua di dimensioni medie e piccole, le cui arginature non superano certi valori di sicurezza. In presenza di sponde con scarsa inclinazione e abbondante vegetazione, gli argini sembrano oggetto di minore attività di scavo.

Rischi sanitari

Numerose sono le malattie a cui la nutria può andare soggetta (Cocchi e Riga, 2001). Analisi condotte tra il 1995 e il 1998 su 131 nutrie di provenienza veneta (Arcangeli *et al*., 2001) non hanno prodotto esiti positivi; sembra quindi che in Veneto la nutria non sia diffusore di pericolose zoonosi, come la salmonella e la trichinella. Anche per la leptospirosi, nonostante la sieropositività di 38 individui su 99, la nutria non sembra essere un vettore importante di questo batterio (Bon, Mezzavilla e Scarton, 2013).

5. La situazione nel Veneto

Distribuzione e consistenza

Come riportato nella Carta delle vocazioni faunistiche regionale (*Associazione Faunisti Veneti, a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton, 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto*.) la nutria è pressoché diffusa in tutta la pianura veneta ed è segnalata anche in zone collinari ed in alcuni casi anche montane, fatta eccezione per il bellunese. Attualmente non sono disponibili dati di consistenza numerica, la quale viene tuttavia stimata pari a circa 1 capo per ettaro di superficie territoriale (detto valore, di larghissima stima, "nasconde" situazioni molto differenziate, che vanno da aree poco interessate ad aree con consistenza elevata.

Gestione pregressa

Nel Veneto la nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 e dell'art.17 della L.R.n.50/93 fin dalla metà degli anni novanta.

Le principali criticità che si sono dovute affrontare sono state:

- necessità di una massa critica di risorse finanziarie e di operatori per la gestione delle gabbie di cattura;
- impegno sotto i profili della formazione e coordinamento degli operatori;
- gestione e costo della filiera relativa allo stoccaggio ed allo smaltimento delle carcasse.

In talune realtà provinciali ci si è avvalsi con buoni risultati della disponibilità dei cacciatori (nelle vesti di operatori formati e coordinati) e dei Consorzi di bonifica in sede di messa a disposizione e/o gestione delle gabbie per la cattura.

Danni alle produzioni agricole

ALLEGATOA alla Dgr n. 1263 del 01 agosto 2016

Le disposizioni regionali in materia di danni da fauna selvatica alle produzioni agricole hanno consentito di riconoscere un contributo anche per i danni da nutria fino ad agosto 2014 quando con l'entrata in vigore della legge 116/2014 la nutria è stata esclusa dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92.

Di seguito viene riportata una tabella che fornisce i dati, ripartiti per Provincia e per anno, dei danni da nutria arrecati alle produzioni agricole, unitamente ad un grafico esplicativo dell'andamento.

di interventi per il controllo numerico coordinata a livello regionale. Un tentativo di istituire un tavolo tecnico permanente extra regionale fu promosso nel 2002 dalla Regione Veneto, coinvolgendo Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Tale iniziativa, che in questo caso non ebbe il successo che meritava, andrebbe certamente riproposta per meglio valutare il problema della diffusione di questo roditore.

	grano	riso	bietola	mais	soia	cocomero	ortaggi	erba medica	opere fisse	totale per anno
1994	410,38	0,00	3430,38	867,96	0,00	0,00	1143,21	0,00	0,00	5851,93
1995	2399,65	37692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	40341,76
1996	0,00	62922,08	527,26	774,90	0,00	0,00	1289,14	0,00	0,00	65513,38
1997	164,49	25117,44	603,43	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	104,51	26839,87
1998	947,65	14755,17	643,87	847,92	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17594,61
1999	4131,66	11344,49	335,70	361,52	0,00	0,00	1291,14	0,00	3033,67	20498,18
2000	1125,15	7229,36	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8520,91
2001	258,49	5757,48	530,43	3258,78	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9884,16
2002	900,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	4150,00
2003	0,00	10595,53	3439,53	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16035,06
2004	0,00	8798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	9898,00
2005	1148,60	11651,12	1148,60	1781,48	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16168,00
2006	0,00	1631,36	2797,22	401,00	0,00	0,00	1224,00	2500,00	0,00	8553,58
2007	0,00	2412,98	0,00	8505,65	0,00	4568,70	15923,62	0,00	7792,50	39203,45
2008	1818,26	0,00	944,60	4470,61	0,00	1001,40	707,36	0,00	3829,17	12771,40
2009	2120,00	0,00	1243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3363,64
totale	15424,33	202407,12	15811,06	23269,82	1767,18	5570,10	23678,47	2500,00	14759,85	305187,93

Tabella 5-2 Danni attribuiti alla nutria in provincia di Rovigo (anni 1994-2009), da Veronese, 2010.

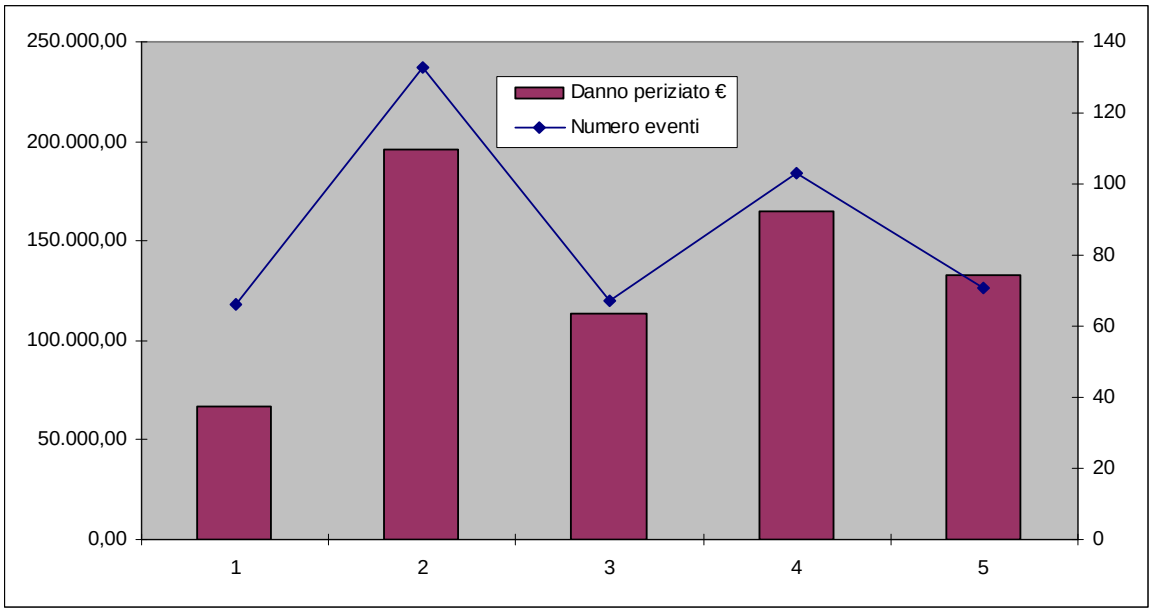
		PD	RO	TV	VE	VI	VR	Totale complessivo
Anno	Dati	Nutria	Nutria	Nutria	Nutria	Nutria	Nutria	
2006	Somma di Importo accertato	31.159,72	10.553,58	188,50	253,93	15.569,30	8.717,30	66.442,33
	Somma di importo in base alla DGR	17.109,58	5.912,57	113,10	76,18	9.132,01	5.230,38	37.573,81
2007	Somma di Importo accertato	89.264,04	38.283,57	950,00	33.971,29	29.725,20	3.590,40	195.784,50
	Somma di importo in base alla DGR	48.879,35	19.465,28	570,00	17.102,80	17.835,12	2.154,24	106.006,79
2008	Somma di Importo accertato	38.900,88	13.325,30		5.507,22		56.141,62	113.875,02
	Somma di importo in base alla DGR	22.473,90	7.264,13		3.304,33	21.114,45	29.253,58	83.410,39
2009	Somma di Importo accertato	59.240,96	3.363,64	231,50	8.768,37	11.811,07	81.822,15	165.237,70
	Somma di importo in base alla DGR	31.588,75	2.018,18	72,90	5.182,38	6.893,74	43.325,12	89.081,08
2010	Somma di Importo accertato	51.957,97	4.641,00	600,00	3.490,56	17.387,00	54.269,17	132.345,70
	Somma di importo in base alla DGR	51.957,97	4.641,00	0,00	3.490,55	9.729,45	28.668,34	98.487,31
Somma di Importo accertato totale		270.523,57	70.167,09	1.970,00	51.991,37	74.492,57	204.540,64	673.685,24
Somma di importo in base alla DGR totale		172.009,55	39.301,16	756,00	29.156,24	64.704,77	108.631,66	414.559,38

Tabella 5-3 Danni attribuiti alla nutria in tutte le province della regione Veneto.

MB

Danni da Nutria: valore dei danni periziati e numero di eventi registrati a livello regionale nel corso del quinquennio 2006-2010.

NUTRIA	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE COMPLESSIVO
Danno periziato €	66.442,33	195.784,50	113.875,02	165.237,70	132.345,70	**673.685,24**
Numero eventi	66	133	67	103	71	**440**



Fonte: Piano Faunistico-venatorio regionale (PFVR): Documento preliminare di indirizzo (Delibera di Giunta regionale n. 1728 del 7.8.2012)

6. Disposizioni applicative finalizzate all'eradicazione della nutria in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016 n.15.

6.1 Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione

Il presente Piano regionale prevede l'intervento diretto e coordinato di più soggetti attuatori, pubblici e privati:

Soggetti attuatori pubblici
-Regione del Veneto-Giunta Regionale
-Province e Città Metropolitana di Venezia e rispettivi corpi e servizi di polizia provinciale
-Comuni
-Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino
-Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali
-Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000

Soggetti attuatori privati (combinato disposto di cui agli articoli 19, c.2 della Legge 157/92, 17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/16)
-Proprietari/conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio
-Operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, adeguatamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa
-Ditte specializzate in attività di pest-control operanti nell'esercizio della propria attività di impresa ai sensi di legge

I soggetti attuatori pubblici intervengono in applicazione e nei limiti:
-del rispettivo ordinamento;
-del presente Piano regionale, approvato ai sensi e per i fini di cui alla Legge regionale 26 maggio 2016, n.15).

I soggetti attuatori privati intervengono su base volontaria in virtù e nei limiti di apposita autorizzazione secondo quanto stabilito dal presente Piano regionale.

6.2 Soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati.

I soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati sono:

- le Province e la Città Metropolitana di Venezia limitatamente al territorio provinciale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria ed al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori;
- i Comuni limitatamente al territorio comunale non assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (urbanizzato);
- gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali, limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini;
- gli Enti gestori, se istituiti, dei siti di Rete Natura 2000 limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini.

6.3 Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati

Regione del Veneto-Giunta Regionale:

- coordina a scala regionale, l'intervento dei vari soggetti attuatori pubblici;
- approva, acquisito il parere dell'ISPRA per gli aspetti di natura faunistico-ambientale, eventuali modifiche/integrazioni al presente Piano regionale a seguito di esigenze/opportunità di adattamento/ottimizzazione che emergano nel corso del triennio di validità del presente Piano regionale;
- fornisce rendiconto annuale sui dati di monitoraggio relativi allo stato di realizzazione del presente Piano regionale;
- emana eventuali atti di indirizzo alle Province ed alla Città Metropolitana finalizzati alla realizzazione del presente Piano regionale, anche per l'ottimale e coordinato utilizzo a scala regionale dei relativi Corpi di Polizia;
- fornisce, per il tramite delle competenti strutture regionali sanitarie, supporto ai soggetti attuatori pubblici e privati per l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse di nutria;
- eroga contributi finanziari a valere sugli stanziamenti recati dalla Legge regionale 26 maggio 2016 n.15 per l'esercizio 2016 nonché, per gli esercizi successivi, sugli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, prioritariamente ai fini dell'erogazione di contributi a titolo di rimborso spese ai soggetti attuatori pubblici e privati del presente Piano regionale con esclusione dei soggetti che operano per finalità di impresa;
- stabilisce i destinatari ed i programmi dei corsi di formazione base degli operatori nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente.

Province e Città Metropolitana di Venezia

- danno attuazione al presente Piano regionale, avuto riguardo al proprio territorio agro-silvo-pastorale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori, mediante atti amministrativi che necessitano di specifico parere ISPRA solo nel caso in cui il contenuto dei medesimi si discosti, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali, dalle

disposizioni applicative contenute nel presente Piano regionale (il Piano regionale ha già ottenuto riscontro favorevole da parte dell'Istituto nazionale di riferimento);

- assicurano mediante i propri corpi e servizi di polizia provinciale l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 18/2016;
- coordinano, a scala provinciale, l'intervento dei soggetti attuatori pubblici, anche avvalendosi della disponibilità che potrà essere eventualmente concessa dalle locali Prefetture;
- si avvalgono, coordinandone l'intervento a scala provinciale, della collaborazione dei Comuni singoli od associati, dei consorzi di bonifica, dei soggetti attuatori privati che non operano a fini di impresa, delle realtà associative organizzate ex art.2, c.3 della L.R.n.15/2016;
- collaborano con gli Enti gestori di Parchi e Riserve e gli Enti gestori dei siti di rete Natura 2000 (se insediati) su richiesta degli Enti gestori medesimi sulla base di specifici accordi;
- adottano, nei limiti del vigente ordinamento in materia di controllo della fauna (selvatica e non selvatica) ed in applicazione del presente Piano regionale, puntuali direttive operative ai fini dell'organizzazione e svolgimento degli interventi di controllo;
- sentiti i sindaci dei comuni interessati, si avvalgono, per le operazioni di cattura e soppressione/abbattimento diretto con arma da fuoco, delle proprie guardie venatorie, le quali, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19 comma 2 della L.157/92, 17 comma 2 della L.R.n.50/93 e 4 comma 2 della L.R.n.15/16, possono a loro volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi (purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco), delle guardie forestali e delle guardie comunali (purché munite di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzate all'abbattimento diretto con arma da fuoco) nonché di operatori (muniti di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzati all'abbattimento diretto con arma da fuoco) espressamente autorizzati, adeguatamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia ed in possesso di idonea formazione di base secondo le specifiche previsioni di cui al presente Piano regionale; possono rientrare in tale ultima categoria le guardie venatorie volontarie, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i concessionari degli istituti venatori privatistici ed i loro collaboratori, i singoli cacciatori;
- si avvalgono, a scala sub-provinciale/locale, della disponibilità offerta da realtà associative organizzate (Ambiti Territoriali di Caccia; Associazioni agricole) in grado di fornire collaborazione su base volontaria (fatto salvo l'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti a valere sugli stanziamenti disposti dalla più volte richiamata L.R.n.15/16) in termini di coordinamento operativo degli interventi previsti dal presente Piano regionale, fatto salvo l'adeguato coordinamento in capo alla competente Provincia/Città Metropolitana;
- organizzano, a scala provinciale o interprovinciale, tenuto conto delle Linee guida emanate con dgr n.1100 del 18.8.2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni, le operazioni di prelievo, raccolta e smaltimento delle carcasse, promuovendo, laddove si renda necessario o opportuno, accordi con gli altri soggetti attuatori pubblici e privati;
- organizzano la formazione di base, qualora non possa desumersi già sussistente secondo le previsioni del presente Piano regionale, degli operatori resisi disponibili di cui i Corpi/Servizi di Polizia provinciale intendono avvalersi;
- ammettono alla formazione di base, nei limiti delle disponibilità ed in applicazione degli indirizzi specificatamente emanati dalla Giunta regionale, i soggetti che ne facciano richiesta;
- formano ed aggiornano l'elenco provinciale degli operatori abilitati ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli articoli art.19 comma 2 della L.157/92, 17 comma 2 della L.R.n.50/93 e 4 comma 2 della L.R.n.15/16;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel territorio di competenza (territorio provinciale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori);

- riferiscono annualmente alla Giunta regionale, con apposito rendiconto, sullo stato di avanzamento del presente Piano regionale avuto riguardo all'intero territorio provinciale, a tal fine acquisendo preliminare rendicontazione dai vari soggetti attuatori operanti in ambito provinciale;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del presente Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dalla Provincia/Città Metropolitana stessa.

Comuni

- realizzano, in applicazione del proprio ordinamento in materia di igiene e sanità pubblica, programmi di contenimento a fini di eradicazione nell'ambito del territorio urbanizzato di competenza, avvalendosi di ditte specializzate all'uopo autorizzate e provvedendo allo smaltimento delle carcasse;
- si raccordano con la Provincia/Città Metropolitana di riferimento e con gli altri soggetti operatori pubblici per concordare tutte le possibili sinergie a livello operativo;
- /Città Metropolitana di riferimento i dati relativi al numero di capi eradicati nel territorio di competenza.

Consorzi di bonifica/Autorità di bacino

- assicurano, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e geo-referenziata informazione alla Provincia/Citta Metropolitana territorialmente competente;
- ove possibile mettono a disposizione, su richiesta della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente o del Comune territorialmente competente o dell'Ente gestore del Parco/Riserva regionale/Sito di Rete Natura 2000 territorialmente competente, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo/eradicazione;
- concorrono alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla dgr 1100 del 18.82015, tenuto conto degli indirizzi organizzativi emanati a tal fine dalle Province/Città Metropolitana;
- assicurano, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie.

Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali

- provvedono all'eradicazione delle popolazioni di nutria presenti nel territorio di propria competenza in conformità al regolamento dell'area, sotto la propria diretta responsabilità e sorveglianza. Le operazioni di cattura mediante gabbie/trappola e successiva soppressione nonché le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco sono svolte dal personale dell'Ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'Ente gestore stesso; per le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco è richiesto il possesso della licenza per l'esercizio venatorio e relativa copertura assicurativa in corso di validità. L'Ente gestore può richiedere la collaborazione della Provincia/Città Metropolitana in cui ricade il territorio a Parco o a Riserva, ottenibile sulla base di specifici accordi;
- assicurano, con riferimento al territorio urbanizzato ricompreso nel territorio di competenza, forme di coordinamento con i Comuni ricadenti nel territorio a parco/riserva;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel proprio territorio e dello stato di avanzamento, sempre nel proprio territorio, del presente Piano regionale, dandone informazione alla Provincia/Citta Metropolitana territorialmente competente;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del presente Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dall'Ente gestore medesimo.

Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 (se istituiti)

- intervengono, ai fini della salvaguardia della biodiversità, direttamente o richiedendo l'intervento alla Provincia o alla Città Metropolitana di Venezia in base alla collocazione territoriale e sulla base di specifici accordi, prioritariamente nelle zone ove, sulla base dei relativi piani di gestione, la nutria è individuata quale possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti;

- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel proprio territorio e dello stato di avanzamento, sempre nel proprio territorio, del presente Piano regionale;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del presente Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dall'ente gestore medesimo.

Proprietari/Conduttori dei fondi

- danno alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente la propria disponibilità a dare il proprio contributo operativo su base volontaria in qualità di proprietari/conduttori dei fondi ai sensi e per i fini di cui agli articoli 19, comma 2 della Legge 157, 17 comma 2 della L.R.n.50/93 e 4 comma 2 della L.R.n.15/2016, dando atto del possesso della licenza per l'esercizio venatorio e di polizza assicurativa in corso di validità (solo ai fini dell'autorizzazione all'abbattimento diretto con arma da fuoco) nonché partecipando alla formazione di base organizzata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente se ritenuto necessario dalla medesima Provincia/Città Metropolitana tenuto conto dei pertinenti indirizzi del presente Piano regionale in materia di formazione di base;
- intervengono su autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- si raccordano, se richiesto dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, con l'Ambito Territoriale di Caccia, le Associazioni Agricole, il Consorzio di Bonifica o il Comune in cui ricade il fondo, per le finalità e secondo gli indirizzi all'uopo impartiti dalla Provincia/Città Metropolitana medesima;
- assicurano la corretta conservazione del materiale (gabbie di cattura) ricevuto in comodato da parte del soggetto pubblico che affida in uso il materiale stesso;
- informa la Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, nelle modalità stabilite dalla stessa Provincia/Città Metropolitana, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

Operatori (combinato disposto di cui all'art.17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/16)

- rientrano nella categoria "Operatori (combinato disposto di cui all'art.17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/2016)" i seguenti soggetti: guardie venatorie volontarie, guardie giurate, operatori della vigilanza idraulica, concessionari degli istituti venatori privatistici e loro collaboratori, singoli cacciatori;
- danno alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente la propria disponibilità ad intervenire su base volontaria in qualità di operatori ai sensi dell'art.17, c.2 della L.R.n.50/93 e dell'art.4, c.2 della L.R.n.15/2016;
- assicurano il possesso della licenza per l'esercizio venatorio e di polizza assicurativa in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare abbattimenti diretti con arma da fuoco;
- partecipano alla formazione di base organizzata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente se ritenuto necessario dalla medesima Provincia/Città Metropolitana tenuto conto dei pertinenti indirizzi del presente Piano regionale in materia di formazione di base;
- intervengono su autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- si raccordano, se richiesto dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, con l'Ambito Territoriale di Caccia in cui operano secondo gli indirizzi all'uopo impartiti dalla Provincia/Città Metropolitana medesima;
- informano la Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, nelle modalità stabilite dalla stessa Provincia/Città Metropolitana, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

6.4 Coinvolgimento di realtà associative organizzate (art.2, c.2 della L.R.n.15/2016)

Le Province e la Città Metropolitana possono avvalersi, ai fini dell'attuazione del presente Piano, di realtà associative organizzate, con particolare riferimento agli Ambiti territoriali di Caccia e alle Associazioni Agricole.

Le Associazioni agricole possono concorrere su base volontaria a sensibilizzare gli imprenditori agricoli, soprattutto nelle aree a maggiore impatto da parte delle nutrie, in ordine all'importanza che assume la collaborazione dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli nelle attività di cattura e soppressione delle nutrie all'interno dei propri fondi.

Gli Ambiti territoriali di caccia:

- possono promuovere la partecipazione dei propri iscritti alla realizzazione del presente Piano in qualità di operatori autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/2016;
- possono, su delega circostanziata della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, eseguire il coordinamento operativo dei cacciatori iscritti che intervengono in qualità di operatori autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/2016, fatto salvo l'adeguato coordinamento dell'Ente che autorizza.

6.5 Procedure autorizzative

Le procedure autorizzative sono stabilite autonomamente dagli Enti competenti a rilasciare autorizzazioni finalizzate all'esecuzione del Piano regionale.

Dette procedure devono essere di facile e celere applicazione.

Le autorizzazioni possono avere validità triennale.

Le autorizzazioni possono essere insindacabilmente revocate, per motivi di sicurezza e/o di opportunità, in qualsiasi momento da parte del soggetto che rilascia l'autorizzazione.

6.6 Metodi di intervento

Nel dare atto che è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi, ai fini dell'esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento:

Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie. Le esperienze a livello locale suggeriscono infatti che il metodo di controllo più efficace è la cattura con gabbie-trappola e che l'attività di abbattimento diretto è da ritenersi complementare e non sostitutiva del trappolaggio.

Devono essere impiegate gabbie-trappola che siano di proprietà di soggetto attuatore pubblico ai sensi del presente Piano regionale, di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare, dotate di matricola identificativa apposta a cura del soggetto pubblico proprietario delle gabbie-trappola.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalle Forze dell'ordine, dagli operatori abilitati ed autorizzati dalle Province o dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art.17, c.2 della L.R.n.50/1993 e dell'art.4, c.2 della L.R.n.15/2016, dai proprietari/conduttori dei fondi o coadiutori di loro fiducia adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, dal personale dei Parchi e delle Riserve regionali adeguatamente formato e autorizzato dai relativi Enti gestori, dagli addetti alla vigilanza idraulica degli Enti a cui compete la tutela delle acque adeguatamente formati, autorizzati e coordinati dalle Province/Città Metropolitana, dal personale delle ditte specializzate nel controllo/eradicazione delle specie nocive (*pest-control*).

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario e senza averne dato comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente, nonché a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.

La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia, preferibilmente di piccolo calibro (tipo Flobert), dai soggetti di cui al successivo sotto-paragrafo "Abbattimento diretto con arma da fuoco";
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 millimetri per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio; a tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- limitatamente ai Corpi di polizia: anche mediante carabine di piccolo calibro o armi ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 Joule;
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

E' sempre ammesso il ricorso a ditte specializzate nel controllo/disinfestazione delle specie nocive (*pest-control*), le quali hanno l'obbligo di operare ai sensi di legge.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto della nutria può essere effettuato:

-dalla polizia provinciale e locale;

-dal personale dei Parchi e delle Riserve all'uopo autorizzati dall'Ente di appartenenza, limitatamente ai territori ricompresi nel perimetro del Parco/Riserva, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;

-dagli operatori adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art.17, c.2 della L.R. n. 50/93 e dell'art.4, c.2 della L.R.n.15/2016, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità; l'abbattimento diretto con arma da fuoco da parte dei cacciatori che intervengono in qualità di operatori adeguatamente formati e coordinati è consentito durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (dalla 3^ domenica di settembre al 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario;

-dai proprietari/conduttori dei fondi adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.

6.7 Periodi ed orari di intervento

In territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria gli interventi di controllo della nutria, sia mediante trappolaggio che abbattimento diretto con arma da fuoco, possono essere autorizzati:
- per tutto l'arco dell'anno;
- anche nelle ore serali e notturne.

Per le aree protette si applicano le disposizioni specifiche di cui al successivo punto 7.9.

Per le aree urbanizzate si applicano le disposizioni regolamentari all'uopo emanate dal Comune territorialmente competente.

6.8 Aree di intervento

Fatto salvo quanto previsto per le aree protette di cui al successivo punto 7.9 nonché fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dai Comuni avuto riguardo al proprio territorio urbanizzato, gli interventi di controllo della nutria, sia mediante trappolaggio che abbattimento diretto con arma da fuoco, possono essere autorizzati sull'intero areale di presenza della nutria, inclusi gli istituti venatori privatistici.

6.9 Disposizioni specifiche per le aree protette

Nelle aree a vario titolo protette, i metodi di intervento per il controllo della Nutria devono tener conto delle finalità di conservazione e/o produzione naturale ivi perseguite prevedendo l'impiego, tra le tecniche di controllo consentite, di quelle che arrecano minor disturbo. A seconda della tipologia dell'istituto di protezione gli interventi di controllo saranno i seguenti:

Parchi regionali e Riserve regionali

Nei Parchi regionali e nelle Riserve regionali il controllo può essere esercitato tutto l'anno mediante l'uso di gabbie-trappola e successiva soppressione, fatte salve eventuali disposizioni difformi motivatamente emanate dal competente Ente di Gestione.

Nei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione emanata per motivi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si possono effettuare gli abbattimenti diretti, la durata, gli orari e i periodi di tali abbattimenti (comunque ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio).

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi, se istituite, è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno, fatte salve le disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione , il controllo della Nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione (vedasi paragrafo 7.6), tutto l'anno;

- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti autorizzati dall'Ente gestore se istituito o dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l'uso di pallini atossici;

- è altresì proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco nelle zone umide nelle quali sia presente la Lontra, al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di quest'ultima.

Istituti di protezione di cui all'ordinamento in materia faunistico-venatoria

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o della L.R.n.50/93 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia) può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi di cui al presente Piano.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio.

Nelle zone umide incluse nei suddetti istituti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

6.10 Quantitativi massimi ammessi al prelievo

Non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria, tenuto conto dello status giuridico della specie Nutria così come modificato dalla L.116/2014 nonché tenuto conto dell'obiettivo finale del Piano regionale (eradicazione della specie dal territorio regionale).

6.11 Smaltimento delle carcasse

Si applicano le disposizioni di cui alla dgr n.1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

6.12 Corsi di formazione per gli operatori

La formazione di base si intende sussistente in capo ai seguenti soggetti:

- Agenti dei Corpi/Servizi di Polizia Provinciale;
- Agenti delle Polizie Locali;
- Guardie Venatorie Volontarie;
- Guardie Forestali e Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Operatori che risultino, alla data di approvazione del presente provvedimento, già formati dalle Provincie/Città Metropolitana ai sensi dell'art.17 della L.R.n.50/93.

I corsi di formazione sono organizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana. I corsi di formazione debbono prevedere una verifica finale in ordine al raggiungimento dell'obiettivo formativo.

I programmi e la durata dei corsi, la docenza nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi e della verifica finale sono stabiliti dalle Province e dalla Città Metropolitana tenuto conto:

a) dell'esperienza sin qui maturata in sede di applicazione, a livello territoriale, dell'articolo 17, comma 2 della L.R.n.50/93;

b) dell'opportunità di prevedere una formazione che assicuri comunque l'acquisizione/verifica di nozioni di base in materia di:

- zoologia applicata alla caccia con particolare riguardo alla biologia ed etologia della Nutria e prove pratiche di riconoscimento della specie oggetto di controllo;
- legislazione venatoria;

- armi e munizioni da caccia e relativa legislazione (con particolare riguardo alle norme di sicurezza);
- tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
- nozioni di pronto soccorso.

6.13 Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati.

Le norme comportamentali e di sicurezza in capo agli operatori vengono sancite nell'atto di autorizzazione nominale rilasciato:
- dalla Provincia alla singola persona fisica che partecipa all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal Piano regionale;
- dal Comune alla singola persona fisica o alla ditta di *pest-control* che partecipa, in territorio urbanizzato e nei luoghi turistici, all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal Piani regionale.

Dette norme comportamentali e di sicurezza debbono necessariamente contemplare:
- il possesso, presso il singolo operatore che non sia agente di polizia provinciale o locale, di copia autentica dell'atto di autorizzazione e di documento di identità in corso di validità;
- l'assenza di presupposti/condizioni che possano compromettere la piena idoneità psico-fisica all'esecuzione delle operazioni di controllo;
- la costante possibilità di contatto telefonico tra l'operatore ed il Corpo o Servizio di Polizia Provinciale;
- l'utilizzo, da parte dell'operatore a vario titolo autorizzato fatte salve le disposizioni emanate nel merito specifico dai Comandanti delle Polizie provinciali o Locali per i propri Agenti, di giubbotti ad alta visibilità;
- la presenza diretta di un Pubblico Ufficiale, con funzioni di supervisione, nei casi di intervento in area non ricadente in territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (territorio urbanizzato) e nei luoghi turistici individuati dal Comune interessato.

6.14 Monitoraggio e Rendicontazione

Le Province e la Città Metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul proprio territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta Regionale. Il resoconto riporta il numero di operatori impiegati, il numero delle uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune, la località e l'eventuale istituto faunistico interessato.

Le Province e la Città Metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

Le Province e la Città Metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione corica i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Al termine del periodo di attuazione del Piano, la competente Struttura regionale trasmette all'ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

Direzione ADG FEASR, Caccia e Pesca

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/2

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Prot. 26016 /T-A24 - 3 MAG. 2016

All'Assessore Dott. Giuseppe Pan
Regione del Veneto
Politiche dell'Agricoltura e Zootecnia
PALAZZO BALBI – DORSODURO 3901
30123 VENEZIA VE
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: assessore.pan@regione.veneto.it

Oggetto: Piano regionale di eradicazione e controllo della Nutria (*Myocastor coypus*).

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-65.12.230 – e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta per l'espressione di un parere inerente l'argomento indicato in oggetto, inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 153264 del 19 aprile 2016, ed avendo preso visione della bozza di piano regionale per il contenimento a fini eradicativi delle popolazioni di Nutria, si comunica quanto segue.

Lo status ecologico della Nutria, specie alloctona invasiva nel nostro Paese, e le recenti modifiche dell'inquadramento giuridico del roditore intervenute in ambito nazionale e comunitario, rendono necessaria l'adozione di misure, da parte degli Enti delegati, finalizzate ove possibile ad un obiettivo di eradicazione, o in alternativa, di efficace controllo numerico.

In linea generale l'impostazione del piano regionale di limitazione della Nutria prospettato da codesta Amministrazione risponde alla suddetta esigenza ed appare condivisibile nei sui contenuti generali. Si reputa tuttavia che su alcuni aspetti di seguito esplicitati occorra apportare alcune integrazioni o modifiche.

1. Il divieto all'uso di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi, pur previsto nelle Linee guida regionali a supporto dei Comuni veneti (capitolo 6 del piano), a giudizio dello scrivente Istituto dovrebbe assumere una valenza più generale. A questo fine andrebbe opportunamente ripreso e ribadito all'inizio del capitolo inerente i metodi d'intervento (capitolo 8 del piano).

2. Nelle aree a vario titolo protette, i metodi di intervento per il controllo della Nutria dovrebbero tenere conto delle finalità di conservazione e/o produzione naturale qui perseguite prevedendo l'impiego, tra le tecniche di controllo consentite, di quelle che arrecano minor disturbo. Di seguito si articola una proposta suddivisa per tipologia d'istituto che potrebbe trovare collocazione dopo il paragrafo *Abbattimento diretto con arma da fuoco* (cap. 8 del piano):
   - **Parchi regionali e Riserve regionali**

   Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola da parte dei soggetti abilitati con successiva soppressione con i metodi indicati salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate degli Enti di Gestione.

   Nelle zone A, B, C, dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti (ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio).

   Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.
   - **Siti della Rete Natura 2000**

   Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione , il controllo della Nutria può essere eseguito:

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 171428 data 03/05/2016, pagina 1 di 2

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 171428 data 03/05/2016, pagina 2 di 2

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.
- **Istituti di protezione di cui alla L. 157/92**

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o di norme regionali può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio. Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

3. Onde consentire un'utile e necessaria verifica a consuntivo delle attività svolte, i soggetti attuatori del piano (Province, Città Metropolitana di Venezia, Consorzi di bonifica, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e Comuni) sono tenuti ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del periodo di attuazione del Piano, la Regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

Questo Istituto subordina l'espressione di un parere favorevole circa il prospettato piano regionale di contenimento con finalità eradicativa delle popolazioni di Nutria presenti in territorio veneto, al recepimento integrale delle indicazioni operative sopra illustrate.

Nelle more della definizione di un prossimo piano comunitario di gestione della Nutria, il presente piano potrà avere durata sino a tutto l'anno 2017.

Circa l'impiego di *metodi ecologici* previsto dall'art. 19 della legge n. 157/92 per il controllo della fauna selvatica, questo Istituto ritiene che tale prescrizione non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla Nutria in particolare. Ciò sia in relazione allo status giuridico della specie, che come noto non rientra più tra le specie tutelate dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile.

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, si sottolinea la necessità che si assicuri un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti, anche prevedendo l'invio allo scrivente Istituto di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi, per tipologia di tecnica impiegata, per anno e per istituto di gestione faunistico-venatoria o comprensorio amministrativo. Inoltre in prospettiva futura, anche al fine di dare piena applicazione al dettato del Regolamento EU 1143/2014 va pianificata la raccolta di dati utili a quantificare gli eventuali effetti del controllo in termini di limitazione della complessiva popolazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA
(Dott. Piero Genovesi)

RC/lr
Rif. Int. 23922/2016

(Codice interno: 328156)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1265 del 01 agosto 2016

Dott. Giorgio DE LUCCHI - Dirigente. Cessazione posizione di distacco presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la cessazione dalla posizione di distacco presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza in considerazione dello stato di emergenza giusta decreto di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014, come formalizzato con nota del 19 luglio 2016 dal dott. Giorgio DE LUCCHI - Dirigente del ruolo regionale ed in considerazione dell'impegno richiesto dal nuovo incarico attribuitogli dalla Giunta Regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato quale Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, l'ing. Silvano VERNIZZI già Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione del Veneto.

L'art. 4, comma 1 della medesima ordinanza ha previsto altresì che il Commissario in questione provveda ad istituire una struttura operativa finalizzata all'espletamento dei compiti assegnati e composta complessivamente da non più di quindici unità di personale, anche con qualifica dirigenziale, appartenenti ad Amministrazioni Statali, Enti Pubblici Territoriali e non Territoriali, nonché Società con prevalente capitale di titolarità dello Stato e delle Regioni. Il personale in parola viene posto in posizione anche di distacco, previo assenso da parte dei dipendenti interessati e in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.

Il Commissario Delegato ha conseguentemente nominato, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del P.C.M. n. 3802/2009, i componenti della Sua struttura.

Con deliberazione n. 1879 del 23 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha disposto da ultimo l'autorizzazione alla proroga del distacco del personale regionale presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, per l'ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, tra gli altri per un computo di dodici ore la settimana, per il dott. Giorgio DE LUCCHI - Dirigente.

Con nota del 19 luglio 2016 il dott. DE LUCCHI ha chiesto la revoca dalla posizione distacco, in considerazione dell'impegno richiesto dal nuovo incarico attribuitogli dalla Giunta Regionale.

Pertanto si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la cessazione del distacco in essere già a far data dal 19 luglio 2016, essendo venuto meno l'assenso dell'interessato alla posizione in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria precedente deliberazione n 1879 del 23 dicembre 2015;

VISTA la nota del 19 luglio 2016 del dott. Giorgio DE LUCCHI;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di autorizzare per le motivazioni in premessa indicate, la cessazione della posizione di distacco presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, già a decorrere dal 19 luglio 2016, del dott. Giorgio DE LUCCHI - Dirigente;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 328130)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1267 del 01 agosto 2016

Risultanze contabili conseguenti alla chiusura dell'esercizio 2015, propedeutiche alla presentazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015. (D.Lgs. 118/2011, L.R. 39/2001).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con tale atto la Giunta regionale effettua la determinazione delle risultanze contabili conseguenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, propedeutico all'adozione dello schema deliberativo di approvazione del Disegno di Legge avente ad oggetto "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015".

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il completamento delle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio conclusosi al 31.12.2015, consente di avviare l'iter per l'approvazione del rendiconto generale dell'anno finanziario 2015, per l'approvazione con legge da parte del Consiglio regionale, ai sensi della normativa regionale vigente.

Il Tesoriere regionale Unicredit S.p.A. ha consegnato il documento di chiusura dell'esercizio finanziario 2015 corredato dai relativi allegati. Tale documento è stato trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale di Venezia, con note 11.05.2016 prot. 185548 e185588 e 25.05.2016 prot. 205642.

Agli effetti della sua approvazione amministrativa, fatto salvo cioè il giudizio della Corte dei Conti nei riguardi del Tesoriere quale contabile di fatto, la situazione di cassa dell'esercizio finanziario 2015 indicata nel Conto del Tesoriere regionale concorda con quella che risulta dalle scritture contabili dell'ente come accertato dal Direttore della Sezione Ragioneria con decreto n. 40 del 06.06.2016.

In particolare, la situazione di cassa 2015 risulta nei termini di seguito indicati:

	Gestione residui esercizi precedenti	Gestione competenza esercizio 2015	Totale
Fondo di cassa al 1.1.2015			1.067.770.239,74
- Riscossioni	2.431.748.132,66	10.832.564.728,38	13.264.312.861,04
- Pagamenti	3.085.531.428,19	9.776.475.407,60	12.862.006.835,79
Fondo di cassa al 31.12.2015			1.470.076.264,99

La DGR 967/2016, ha determinato le risultanze del riaccertamento ordinario, fra cui quelle dei residui attivi e passivi determinandoli complessivamente nei seguenti importi:

- l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2015 è pari a complessivi Euro 5.934.295.804,26, di cui Euro 2.967.074.855,40, quali residui attivi derivanti da esercizi pregressi ed Euro 2.967.220.948,86 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza 2015;
- l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2015, è pari a complessivi Euro 7.220.916.254,23, di cui Euro 3.544.988.170,17, quali residui passivi derivanti da esercizi pregressi e Euro 3.675.928.084,06 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2015.

Con successiva DGR 968/2016, sono state apportate le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 e alle modificazioni alla DGR 1853/2015. In particolare, le variazioni al Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 sono analiticamente indicate nell'Allegato A della sopra citata delibera.

Considerato che al momento della Resa del Conto da parte del Tesoriere regionale non era ancora stata adottata la sopra indicata DGR 968/2016, con la quale sono state apportate le variazioni al Bilancio di cui all'Allegato A) della medesima DGR, per cui le risultanze del Tesoriere, per la competenza a livello di Funzioni Obiettivo, non corrispondono con quelle risultanti dall'Ente dopo l'approvazione della suddetta Deliberazione.

Ai fini della conciliazione delle risultanze del Tesoriere con quelle dell'Ente si allega alla presente, **Allegato A**), un quadro di raccordo per gli stanziamenti di competenza a livello di Funzioni Obiettivo, precisando che rimane inalterato il totale complessivo dei dati, come rendicontati dal Tesoriere medesimo.

Per consentire la regolazione contabile delle riscossioni avvenute al termine dell'esercizio per le quali non si è potuto provvedere alle relative variazioni di Bilancio con atti amministrativi, viene ratificata l'istituzione dei seguenti capitoli di entrata operata alla fine dell'esercizio 2015 e l'assegnazione al Direttore titolare del relativo centro di responsabilità come riportati nell'**Allegato B).**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

Vista la DGR 967 del 29.06.2016 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/201e s.m.i. e modificazioni alla DGR 1853 del 10.12.2015";

Vista la DGR 968 del 29.06.2016 "Variazione del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 e del bilancio finanziario 2016-2018, conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 e alle modificazioni alla DGR 1853 del 10.12.2015";

Visto il decreto del Direttore della Sezione ragioneria n. 40 del 06.06.2016;

Vista la documentazione in atti d'ufficio.

delibera

1. le premesse, unitamente agli **Allegati A) e B),** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare in Euro 1.470.076.264,99 l'ammontare del Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015;

3. di approvare le risultanze di competenza, a livello di Funzioni Obiettivo, rese nel Conto del Tesoriere e quelle risultanti all'Ente al 31.12.2015, come da **Allegato A)**;

4. di approvare l'**Allegato B)** , di ratifica dell'istituzione nel bilancio 2015 e della conseguente assegnazione al Dirigente titolare del relativo centro di responsabilità dei capitoli di Entrata per i quali non si è provveduto ad apportare le relative variazioni di Bilancio entro il termine dell'esercizio 2015;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare l'Area Risorse Strumentali dell'invio del presente atto e dei suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale di Venezia - e alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo di Venezia -;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1267 del 01 agosto 2016

Conciliazione delle risultanze per Funzione Obiettivo

DESCRIZIONE FUNZIONE OBIETTIVO	Risultanze del tesoriere	Risultanze della Regione post riaccertamento ordinario
ORGANI ISTITUZIONALI	67.137.220,71	67.137.220,71
RELAZIONI ISTITUZIONALI	32.541.596,38	32.598.034,23
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	6.043.748,90	6.263.748,90
SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	6.099.048,51	6.099.048,51
RISORSE UMANE E STRUMENTALI	251.612.708,40	252.375.206,19
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	99.186.316,67	99.202.083,13
SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE	96.242.791,14	96.242.791,14
LAVORO	102.473.293,11	102.482.893,11
ENERGIA	31.038.571,02	31.038.571,02
COMMERCIO	11.974.725,35	12.166.673,52
TURISMO	21.684.307,21	21.814.818,10
INTERVENTI PER LE ABITAZIONI	186.715.995,47	186.715.995,47
TUTELA DEL TERRITORIO	173.322.499,30	171.971.141,54
POLITICHE PER L'ECOLOGIA	77.530.414,78	77.552.214,78
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	326.332.263,57	326.332.263,57
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	55.485.267,08	55.485.267,08
PROTEZIONE CIVILE	91.582.722,95	91.596.722,95
MOBILITA' REGIONALE	918.782.688,19	918.799.081,90
TUTELA DELLA SALUTE	8.546.907.958,06	8.546.907.958,06
INTERVENTI SOCIALI	957.708.109,40	957.731.902,44
CULTURA	23.176.430,69	23.455.130,69
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	332.981.504,93	332.981.504,93
SPORT E TEMPO LIBERO	3.583.052,95	3.083.409,95
FONDI INDISTINTI	232.542.105,97	232.594.334,82
RIMBORSI E PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA	626.422.439,60	626.422.439,60
ONERI FINANZIARI	58.228.231,31	58.228.231,31
PARTITE DI GIRO	2.707.109.828,07	2.707.109.828,07
EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA	47.362.752,88	47.362.752,88
COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA	7.253.552,19	7.310.876,19
TOTALI	**16.099.062.144,79**	**16.099.062.144,79**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1267 del 01 agosto 2016

Capitoli di entrata istituiti alla fine dell'esercizio 2015

Capitolo	UPB	Descrizione
100875	E0106	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ADRIATICO" (D.M. 10.11.2015, n. 337)
Centro di responsabilità		Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione
100859	E0161	ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV "ITALIA-AUSTRIA" - PROGETTO "LA GRANDE GUERRA" - QUOTA STATALE
Centro di responsabilità		Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea
100860	E0162	ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV "ITALIA-AUSTRIA" - PROGETTO "LA GRANDE GUERRA" - QUOTA COMUNITARIA
Centro di responsabilità		Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea
100877	E0017	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "CHI DOVREBBE ESSERE VACCINATO E PERCHE': TOOLKIT PER L'AZIONE NELLA SOCIETA' IN EVOLUZIONE"
Centro di responsabilità		Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica
100878	E0036	ASSEGNAZIONE STATALE A COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE IRAP DERIVANTI DALLA MANOVRA REGIONALE IN SEGUITO AD INTERVENTI DELLO STATO SULLA BASE IMPONIBILE (art. 8, comma 13 duodecies, D.L. 19.06.2015, n. 78)
Centro di responsabilità		Sezione Risorse Finanziarie e Tributi
100874	E0088	PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE (art. 50, L.R. 14.01.2003, n. 3)
Centro di responsabilità		Sezione Sicurezza e Qualità
100887	E0088	PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 08.07.2015 (artt. 16, 20, L.R. 27.11.1984, n. 58 - art. 105, L.R. 13.04.2001, n. 11)
Centro di responsabilità		Sezione Protezione Civile
100885	E0053	INTROITI DERIVANTI DA RESTITUZIONI DA PARTE DEI BENEFICIARI QUOTA PARTE CONTRIBUTI ECCEDENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007 - 2009 (DELIBERA CONSILIARE 28.10.2008, n. 72)
Centro di responsabilità		Sezione Edilizia Abitativa